

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E STORIA DEL DIRITTO
SEZIONE DI DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITÀ

64

LORENZO GAGLIARDI

ROMAM COMMIGRARE

I ROMANI, I LATINI E L'IMMIGRAZIONE

prefazione di

LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI



GIUFFRÈ
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E STORIA DEL DIRITTO
SEZIONE DI DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITÀ

64

LORENZO GAGLIARDI

ROMAM COMMIGRARE

I ROMANI, I LATINI E L'IMMIGRAZIONE

prefazione di

LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI



 **GIUFFRÈ**
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

Direttore della Collana: Prof.ssa Maria Teresa Carinci

Comitato di Direzione:

Albina Candian, Maria Teresa Carinci, Francesco Delfini, Francesco Denozza, Iole Fagnoli, Antonio Gambaro, Gregorio Gitti, Luigi Prosperetti, Matteo Rescigno, Emanuele Rimini, Roberto Sacchi, Claudia Storti Storchi, Chiara Tenella Sillani, Alberto Toffoletto, Armando Tursi, Andrea Vicari, Gianroberto Villa.

1. Dal luglio 2012 le pubblicazioni della Collana del Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto sono subordinate alla presentazione da parte di almeno un membro del Comitato di Direzione e al giudizio positivo di almeno un membro del Comitato per la Valutazione Scientifica, scelto per rotazione dal Direttore della Collana d'intesa con il Comitato di Direzione all'interno del medesimo, tenuto conto dell'area tematica del contributo.
2. Il singolo contributo è inviato al valutatore senza notizia dell'identità dell'autore.
3. L'identità del valutatore è coperta da anonimato.
4. Nel caso che il valutatore esprima un giudizio positivo condizionato a revisione o modifica del contributo, il comitato di Direzione autorizza la pubblicazione solo a seguito dell'adeguamento del saggio, assumendosi la responsabilità della verifica.
5. In caso di pareri contrastanti il Comitato di Direzione assume la responsabilità della decisione circa la pubblicazione del contributo.

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. Milano - 2023
Via Monte Rosa, 91 - 20149 MILANO - www.giuffrefrancislefebvre.it

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Stampato da Galli Edizioni S.r.l. - Varese

A Eva Cantarella

*I'm enough of an artist to draw freely on my
imagination, which I think is more important than
knowledge. Knowledge is limited. Imagination
encircles the world.*

Albert Einstein (*).

(*) *Philadelphia Saturday Evening Post*, 26 Ottobre 1929. Intervista di George
Sylvester Viereck.

INDICE SOMMARIO

<i>Prefazione</i> di Luigi Capogrossi Colognesi	XI
---	----

CAPITOLO I

NIEBUHR E LA COSTRUZIONE DEL (COSIDDETTO) *IUS MIGRANDI*

1. Niebuhr e l' <i>isopoliteia</i> delle <i>Antiquitates Romanae</i> di Dionigi di Alicar- nasso: genesi di un'idea	1
2. La recezione della costruzione niebuhriana da parte della dottrina suc- cessiva	5
3. Le fonti	12

CAPITOLO II

ESAME E CRITICA DELL'IDEA NIEBUHRIANA

1. Premessa	25
2. L' <i>isopoliteia</i> intercittadina del mondo greco ed ellenistico	26
3. L' <i>isopoliteia</i> nella Roma di V secolo a.C.	38
4. L' <i>isopoliteia</i> nei contesti federali: i <i>koina</i> greci ed ellenistici	44
5. Riepilogo	59

CAPITOLO III

MOMMSEN: RECEZIONE E RINNOVAZIONE DELL'IDEA NIEBUHRIANA. CRITICA

1. Gli argomenti di Mommsen	61
2. L'esilio	66
3. L' <i>applicatio</i>	73
4. Le <i>hereditates</i>	79
5. Alcune valutazioni	80

CAPITOLO IV
TRANSIRE IN CIVITATEM ROMANAM PER
MIGRATIONEM ET CENSUM

1.	Liv. 41.8.9 e 11. Introduzione.	83
2.	Le interpretazioni della dottrina moderna.	85
3.	Esame delle fonti	98
3.1.	Gli antefatti: le dispersioni dei coloni latini di <i>Placentia</i> e <i>Cremona</i> nel 206 a.C. e nel 190 a.C.	98
3.2.	Le espulsioni da Roma del 187 a.C. (Liv. 39.3.4-6).	101
3.2.1.	I destinatari delle espulsioni	101
3.2.2.	Gli espulsi del 187 a.C. e la cittadinanza romana.	107
3.2.2.a.	Gli espulsi del 187 a.C. non subirono la revoca della cittadinanza romana	108
3.2.2.b.	Il solo censimento in linea di principio non conferiva la cittadinanza romana	112
3.2.3.	L'abuso della cittadinanza romana da parte degli espulsi del 187 a.C. e gli aspetti procedurali relativi alle loro espulsioni.	125
3.3.	Le espulsioni da Roma del 177 a.C. (Liv. 41.8.6-12 e 41.9.9-12)	135
3.3.1.	Le lamentele degli alleati in senato e i due generi di frodi (Liv. 41.8.6-12)	135
3.3.2.	Le disposizioni relative alle espulsioni (Liv. 41.9.9-12).	149
3.4.	Le disposizioni del 173 a.C. (Liv. 42.10.1-3).	153
3.5.	Le espulsioni del 187 e 177 a.C. nel contesto delle altre disposizioni in materia in età repubblicana.	157
3.5.1.	Usurpazioni della cittadinanza romana.	157
3.5.2.	Espulsioni "generiche" di stranieri da Roma	162
3.5.3.	Espulsioni o allontanamenti da Roma di stranieri che avevano usurpato la cittadinanza romana	167
Conclusioni		177
<i>Bibliografia</i>		187
<i>Indice delle fonti</i>		253

PREFAZIONE

Nel corso di questo nuovo millennio s'è verificata una significativa concentrazione di ricerche sull'esistenza, nei più antichi rapporti istituzionali tra Romani e Latini, di un generalizzato *ius migrandi* che avrebbe legittimato ciascun Latino o Romano ad acquisire la cittadinanza romana o di un'altra città latina spostando in questa la propria residenza, senza che occorresse alcuna sanzione di questa stessa città e dei suoi magistrati. Questo rinnovato interesse ha segnato una svolta di fondamentale importanza, non solo rispetto all'antichità ed all'estensione riconosciute in genere a tale diritto dalla storiografia precedente, ma anche e soprattutto per quanto concerne il significato complessivo che questo meccanismo aveva assunto nelle ricostruzioni che, da Niebuhr e soprattutto da Mommsen, s'erano riproposte sino ancora ai romanisti della seconda metà del Novecento, anche attraverso la sua identificazione con quell'*isopoliteia* con cui Dionigi d'Alicarnasso qualificava il legame istituzionale tra Romani e Latini, sancito dal *Foedus Cassianum*, o da questo semplicemente confermato.

In una serie molto numerosa d'interventi, tra cui ricorderò alcuni dei più incisivi, come quelli di Broadhead, Coşkun, Barbatì, oltre al contributo ancor più circostanziato di Umberto Laffi, seguito ora dal mio recente lavoro su *Come si diventa romani*, tali concezioni sono state sottoposte ad un riesame critico che ha sollevato gravi dubbi sull'esistenza stessa di un diritto del genere già in età regia o nei primi due secoli della repubblica. Ne dà ben conto in questo lavoro Gagliardi che apporta un ulteriore e fondamentale contributo alla revisione in corso, mettendone bene in evidenza i presupposti ed analizzando lo stesso processo di formazione delle precedenti interpretazioni, indagando in modo particolare la possibile portata di quell'*isopoliteia* tra Romani e Latini richiamata da Dionigi.

Questo libro completa magnificamente un percorso molto lungo del suo autore, che da tempo e in modo molto fruttuoso era venuto esplorando tali problematiche, aggredendole da vari punti di vista e secondo diverse prospettive cronologiche. Esso però mi sembra con-

cludere anche — e con eguale incisività — la storia collettiva dei nomi che ho già citato e di molti altri ancora, confermando, con i suoi risultati, il mutamento prospettico maturato in questi ultimi decenni e che mi sembra ormai irreversibile.

Non è questione dappoco, giacché sull'interpretazione estensiva di questa *isopoliteia* e del *ius migrandi* s'è fondata un'immane costruzione concettuale che ha investito temi di fondamentale importanza quali la natura dell'ordinamento politico romano d'età repubblicana, la forma giuridica della sua espansione politico-territoriale, la politica della cittadinanza romana e la natura stessa di quel particolare meccanismo sovrano che indichiamo approssimativamente come la 'città-stato'. Un complesso di idee — che io ritengo decisamente deformanti per una corretta valutazione storica — sono così penetrate nella vulgata storiografica e hanno deformato un grosso pezzo di quella che un tempo avremmo chiamato, con De Martino, la 'Storia della costituzione romana' in età repubblicana. Dove inevitabilmente sulla riflessione critica di Gagliardi, come già in tutte le nostre pagine precedentemente apparse, getta la sua ombra la grande costruzione mommseniana.

Ed è proprio in questa sua revisione critica, che si può cogliere la feconda ambivalenza del nostro studioso, totalmente consapevole dell'intatta grandezza e fecondità dell'autore dello *Staatsrecht*, e nondimeno capace di svolgere un'analisi atta a dar piena evidenza della debolezza strutturale degli schemi su cui il grande maestro aveva fondato la sua complessiva ricostruzione del processo espansivo della città di Roma nel Lazio ed in Italia, a partire dalla sua lettura dell'*exilium* e dell'*applicatio* funzionale a confermare l'estensivo valore dell'*isopoliteia* di Dionigi da lui riconosciuto. Il progresso da lui realizzato, con queste sue serrate critiche lo legittima pertanto alla drastica conclusione secondo cui "la teoria tralatizia dell'esistenza del *ius migrandi* arcaico è una teoria sfornita di ogni fondamento e dovrebbe essere abbandonata definitivamente". Ma proprio questo suo modo molto lineare di aggredire alla base il grande impianto mommseniano rende palese l'ambivalenza di cui ora parlavo. Perché appare intatta, al termine del suo lavoro di demolizione, la palese ammirazione dell'autore per il Maestro di Berlino. Ed è un aspetto che coincide singolarmente con l'esperienza da me stesso vissuta negli anni impegnati nella redazione del mio libro che ho sopra richiamato. Giacché all'ammirazione sconfinata ed alla vera e propria sensazione di piacere intellettuale, ma anche estetico, con cui seguivo il percorso ricostruttivo del grande maestro, s'è tuttavia accompagnato poi lo sviluppo di una

critica radicale nei riguardi di alcuni tra i più appariscenti — e seguiti — dei suoi risultati scientifici.

Questo lavoro di revisione tanto più appare definitivo, se pur qualcosa di definitivo si può immaginare nel nostro mestiere, se, come ha fatto efficacemente Gagliardi, si salda all'identificazione del diverso contesto e della portata storicamente più limitata delle circostanze che fecero emergere in forma più circoscritta questo stesso *ius migrandi* dei Latini a Roma. Di qui la parte forse più corposa di questo libro, dedicata al riesame della vicenda evocata dalle fondamentali testimonianze liviane circa l'espulsione dei Latini da Roma nel 187 e nel 177 a.C. Perché in essa appunto si ricorda — ed è l'unica esplicita menzione nelle fonti antiche del *ius migrandi* — una legge che avrebbe concesso ai Latini *qui stirpem ex sese domi relinquerent* la possibilità *ut cives Romani fierent*.

I provvedimenti del senato e le ripetute espulsioni dei Latini, con la menzione della legge concessiva della cittadinanza a date condizioni, sono state al centro del dibattito di questi anni, e su di esse mi sono concentrato anch'io nel mio libro in modo abbastanza approfondito. Ed è una convergenza fondamentale con la nuova ricerca di Gagliardi, quella che annoto nella nostra comune opinione che associa in modo esclusivo la introduzione del *ius migrandi* alla legge citata da Liv., 41. 8. 9, e questa alle esigenze politiche di Roma di favorire al massimo il successo e la tenuta della propria politica coloniarica, e che si coglie appunto nella condizione di favore mirata anzitutto ai propri ex cittadini inviati in una colonia latina, ammessi a recuperare l'antica cittadinanza, dopo un periodo di tempo nell'organico coloniarico sufficiente a garantire che la loro discendenza continui a popolare la colonia stessa. Ciò infatti avrebbe aumentato la disponibilità per quegli arruolamenti che continuavano a riproporsi per le nuove colonie, garantendo il loro popolamento nel tempo: una questione di vita e di morte, come aveva dimostrato la stessa guerra annibalica.

Ma non è certo questo il luogo in cui addentrarci in discussioni specifiche, quanto di sottolineare come il sostanziale parallelismo dei nostri percorsi mi permette d'apprezzare appieno il contributo dato dall'autore al processo di revisione delle costruzioni ottocentesche relative alle relazioni romano-latine, che avevano totalmente condizionato la storiografia novecentesca. Ma anche, io credo, d'intravedere le ulteriori conseguenze che potranno derivare da questo notevole aggiustamento prospettico: a partire appunto dalla destrutturazione dell'antico edificio costruito da Mommsen e non solo per quanto attiene

all'originaria comunanza giuridica romano-latina, ma anche e soprattutto per ciò che riguarda il suo sforzo, ingigantito poi da Humbert, d'avvicinare la fisionomia giuridica del municipio romano allo statuto coloniaro, coerentemente a quell'idea organica dello stato presente nell'architettura dello *Staatsrecht*, e da lui mutuata dalle contemporanee dottrine pubblicistiche tedesche. Ma di contro si dissolve egualmente anche l'altra e apparentemente divergente tendenza a tracciare una linea di continuità dell'originaria unità etnica con le sopravvenute alleanze politiche d'epoca storica: un tema fortemente discusso in fine Ottocento (e basterebbe citare il nome di Eduard Meyer) e che noi ritroveremo con infinite formulazioni nel corso di tutto il Novecento, sino alla lettura di molti dell'alleanza politica sancita dal *Foedus Cassianum*, in termini confederali, come produttiva di un nuovo soggetto politico.

La verità è che erano molti i preconcetti e le categorie che pesavano sulle varie generazioni di studiosi che si sono venute susseguendo. Solo tenendo conto di ciò si potrà meglio comprendere la singolarità di quella che ci può apparire una vera e propria cecità che pur sovrastanti intelligenze e culture storico-giuridiche sembrano mostrare di fronte alla banale considerazione che l'interpretazione ottocentesca dell'unità etnica ed alleanza romano-latina, fondata sul *ius migrandi* e sull'*isopoliteia*, contraddiceva alla vocazione stessa della città come nuovo soggetto politico, la cui stessa esistenza dipendeva dall'assorbimento e dalla limitazione delle identità ed autonomie delle strutture preciviche. Nessuno degli studiosi che abbiamo ricordato s'è pur chiesto quale motivo avrebbero avuto queste città appena costituite come tali, come comunità di cittadini e soggetti politici unitari, governate da leggi loro proprie ed esclusive, di lasciare all'arbitrio di ciascuno dei loro *cives* la libertà di rompere il vincolo con la comunità d'appartenenza per prender la cittadinanza d'una città vicina, magari ad essa ostile. E questo, si noti, in una fase storica in cui, almeno nella Roma dei Tarquini, già l'ordinamento s'avviava a cancellare le antiche autonomie e mobilità orizzontali di stirpi e di clan gentilizi. A meno, appunto, di non partire dall'idea che le singole città fossero esse stesse vincolate da una superiore forza politica costituita dalla loro stessa alleanza: una confederazione od un'unità etnica che si fa stato (dove si potrebbe sospettare che in questo pasticcio concettuale — e qui mi permetto di richiamare alcune mie analisi nel solito libro citato — di una lega in cui la forza delle autonomie cittadine sembra quasi sciogliersi, non si riflettesse l'ambigua operazione della modernità con cui s'era fornita

una nuova base di legittimità allo stato-nazione, una volta tramontato il valore unificante del sovrano per diritto divino e fondato sulle antiche lealtà feudali: l'unità di stirpe e di lingua).

Ma l'impatto di questo libro anche su temi molto generali della storia repubblicana, lo si coglie anche nel rapporto tra le problematiche in esso affrontate ed il gran tema della cittadinanza romana. Anche qui altri, e penso anzitutto ai bei saggi di Mouritsen, avevano già aperto a ragione un dibattito cui queste pagine danno un contributo non marginale. Perché un fortissimo carico ideologico è presente nel modo corrente con cui i Romani hanno rappresentato questa parte della loro storia che vide effettivamente ampliandosi la sfera della cittadinanza romana e dell'accesso alle istituzioni giuridiche romane (il *commercium* e il *conubium*, come anche la *civitas sine suffragio*, sono in effetti altra cosa dalla piena cittadinanza) ad un numero crescente di individui e di comunità. Su questo punto mi sembra si debba segnalare quanto importante e realistica sia l'affermazione di Gagliardi circa il carattere relativamente restrittivo nell'apertura romana della propria cittadinanza agli stranieri. La sua distinzione circa l'apertura romana agli stranieri, ma la cautela nell'estensione della cittadinanza coglie puntualmente il nodo di una grande politica egemonica ed ambiziosa anche sul piano economico, ma non intenzionata a dissolvere il fondamento stesso del proprio ordinamento: e la guerra sociale sta a testimoniare. Gagliardi ha fatto bene a ricordare questo aspetto a conclusione della sua opera, giacché è quanto mai verosimile che il nostro modo di addentrarci in questa problematica possa risentire essa stessa della disordinata e contraddittoria tendenza della cultura contemporanea e confondere la consapevolezza della storia passata con i giudizi di valore ed una conseguente cancellazione del reale. E anche questo è un altro punto d'incontro tra la sua ricerca ed il nodo centrale da me affrontato negli anni passati.

Troppi sono dunque i motivi che rendono quasi ovvia la mia piena adesione ai risultati scientifici di questo libro. Ed è qualcosa che ben si riscontra se leggiamo le incisive pagine poste dall'autore a conclusione del suo lavoro: con i risultati della ricerca in esse sintetizzati appare infatti coincidere pienamente l'impostazione e gran parte dello sviluppo del mio stesso lavoro recente. Ma vorrei infine aggiungere ancora un'altra considerazione: infatti, quello che ho apprezzato forse maggiormente di questo libro è il metodo in esso seguito, che conferma un mio antico convincimento che talora ho anche cercato di praticare. Non da oggi, infatti, sono convinto che una miglior comprensione

dell'intreccio spesso assai complesso dei problemi che lo storico delle istituzioni deve affrontare possa derivare da un'attenta riflessione del modo in cui questi stessi argomenti sono stati affrontati nel passato. Anche qui Gagliardi viene da lontano perché esemplari erano state già le sue indagini di storia della storiografia moderna dalle quali ora egli ricava una potente analisi del percorso problematico che da Niebuhr s'articola nel corso dell'Ottocento, sino a Mommsen, per poi riproporsi nella storiografia del Novecento. Il modo in cui la prima parte di questo libro si salda e dà corpo alla successiva parte analitica e costruttiva appare un felice esempio di questo tipo d'indagine e della sua fecondità: ma di ciò ho già parlato.

Questo libro è dedicato ad Eva Cantarella: una grandissima mia amica e collega, sin dagli anni della nostra giovinezza. Tutti noi conosciamo la storia scientifica e intellettuale di questa studiosa e quanto abbia dato anche ad una presenza dei nostri saperi nella vita culturale contemporanea. Non v'è, credo, nulla di più bello per ciascuno di noi, al termine del nostro lavoro, che avere la certezza che altre intelligenze da noi aiutate a formarsi e maturare, siano ora pienamente in grado di proseguire la nostra strada. E anche questa consapevolezza conferma il mio legame con i vecchi e nuovi amici. Non solo con esso, ma certo con questo libro Lorenzo s'impone autorevolmente come uno dei protagonisti di una nuova stagione dei nostri studi.

LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI
Accademia Nazionale dei Lincei

CAPITOLO I
NIEBUHR E LA COSTRUZIONE DEL
(COSIDDETTO) *IUS MIGRANDI*

1. *Niebuhr e l'isopoliteia delle Antiquitates Romanae di Dionigi di Alicarnasso: genesi di un'idea.*

Nel 1811 Barthold Georg Niebuhr (Copenaghen, 1776 - Bonn, 1831) pubblicò il primo volume della sua *Römische Geschichte*, presto seguito da un secondo volume l'anno seguente (1). Niebuhr scrisse tale opera condensandovi le lezioni di Storia romana (2) che dal 1810 aveva tenuto all'Università di Berlino, come membro della locale Accademia delle Scienze. In essa si trova affacciata l'idea che gli Italici, e tra loro anche i Latini, potessero trasferirsi a Roma, acquistando così la cittadinanza romana. Tale prima provvisoria esposizione si trova alle pagine 368-373 (I vol.).

La trattazione sul tema fu poi notevolmente ampliata, molti anni dopo, in un'edizione totalmente rifatta, dell'opera (3), nella quale, date le accresciute dimensioni del primo volume, la parte sui Latini transitò

(1) NIEBUHR 1811; 1812.

(2) Sul contributo di Niebuhr alla storia romana, importanti le pagine di CAPOGROSSI COLOGNESI 2008, 15 ss. Vd. anche MEUNIER 2017. Per un confronto tra le impostazioni di Niebuhr e di Mommsen, in relazione alla storia e al diritto pubblico di Roma, vd. LICANDRO 2004a, 50; ARCARIA 2017, 5 ss. Per una critica radicale dell'approccio niebuhriano alla storia costituzionale di Roma, specialmente dell'età arcaica, TONDO 1981, 3 ss.

(3) La 2^a ed. del vol. I è del 1827 (NIEBUHR 1827). Essa fu presto seguita da una 3^a ed., NIEBUHR 1828. Il II vol. ebbe la 2^a ed. (ultima curata dall'A.), come affermo anche subito appresso nel testo, nel 1830 (NIEBUHR 1830). I primi due volumi del 1828 (I vol., 3^a ed.) e 1830 (II vol., 2^a ed.) furono poi seguiti dal III vol. postumo nel 1832 (NIEBUHR 1832). Le successive edizioni dell'opera (tutte edita a Berlino) sono state come segue: vol. I, 4^a ed., NIEBUHR 1833; vol. II, 3^a ed., NIEBUHR 1836; vol. III, 2^a ed., NIEBUHR 1843; fino all'edizione in unico volume NIEBUHR 1853 che contiene il vol. I, 5^a ed., il vol. II, 4^a ed., e il vol. III, 3^a ed. Ha quindi visto la luce l'edizione oggi di riferimento (*neue Ausgabe*), NIEBUHR 1873a, 1873b (voll. I e II) e 1874 (vol. III).

al secondo volume pubblicato nel 1830 (2^a ed.): pagine 17-93 (4) (e 93-100 (5) sugli Ernici). Questa edizione fu completata da Niebuhr a Bonn, ove egli si era trasferito a partire dal 1823, dopo essere stato ambasciatore prussiano a Roma presso la Santa Sede dal 1816 al 1823 e dopo avere incidentalmente riscoperto nel 1816, durante il viaggio verso Roma, il palinsesto veronese delle *Istituzioni* di Gaio (6).

L'opinione di Niebuhr era che i Latini e gli Italici dei municipi — uniti in una federazione a suo avviso comparabile con quella degli Stati Uniti d'America — godessero di un diritto di *isopoliteia* (7), così chiamato da Dionigi di Alicarnasso (8) nelle *Antiquitates Romanae*, con ricorso a un termine ampiamente impiegato nel mondo greco e soprattutto ellenistico. Secondo Dionigi tale diritto sarebbe stato introdotto dal *foedus Cassianum* nel 493 a.C. (benché la parola non sia presente nel passo del trattato tramandato da tale autore (9)) (10). Nell'opinione

(4) NIEBUHR 1830, 17-93. Nell'edizione del 1873-1874 la trattazione sui Latini è nel vol. II, 24-80.

(5) NIEBUHR 1830, 93-100 = NIEBUHR 1873b, 80-85.

(6) Per la notizia, HAUBOLD 1816. Per l'attribuzione a Gaio dell'opera riscoperta nel palinsesto veronese, SAVIGNY [1817] 1850. Le vicende del ritrovamento hanno peraltro risvolti interessanti e in parte oscuri che si trovano trattati da VANO (2000) 2008, 101 ss.; BRIGUGLIO 2007; 2011; 2012, 26 ss.; VARVARO (2012) 2014, 7 ss. (con pubblicazione di numerosi documenti originali utili a ricostruire vari dettagli della vicenda).

(7) O, secondo lui, in latino, *municipium*.

(8) Il dato è certamente corretto, ma va precisato che Dionigi nel corso delle sue *Antiquitates* cita l'*isopoliteia* varie volte e riferisce il termine greco a diverse realtà del diritto pubblico e privato romano, quali, oltre alla condizione dei Latini (e degli Ernici) in virtù del *foedus Cassianum* (Dion. Hal. 6.63.4; 7.53.5; 8.35.2; 8.70.2; 8.72.5; 8.74.2; 8.76.2; 11.2.2; e cfr. già 4.58.3 per il *foedus* con *Gabii*: sul punto CATALANO 1965, 206.42), anche la concessione della cittadinanza romana a stranieri immigrati (Dion. Hal. 4.22.3), la concessione di cittadinanza romana e libertà ad alcuni liberti (Dion. Hal. 4.22.4) e la *civitas sine suffragio* di *Fundi* e *Formiae* (Dion. Hal. 15.7.5). Analoga oscillazione si ritrova in un panorama di altri autori, tra i quali Plutarco, ove *isopoliteia* indica in *Cor.* 30.7 la condizione dei Latini derivata dal *foedus Cassianum* e in *Cam.* 38.6 la *civitas optimo iure* dei *Tusculani*; Strabone (5.1.1) e Appiano (*BC* 1.21.87) nei quali *isopoliteia* indica la cittadinanza degli Italici. Per un catalogo delle citate fonti, anche MOMMSEN 1887c, 643.4; CATALANO 1965, 99.20; SÁNCHEZ 2016a.

(9) *Infra*, § 3.

(10) Su questo aspetto, già lo stesso Niebuhr (1830, 57 = 1873b, 53) formulò alcune ipotesi. Egli pensò alternativamente: che Dionigi avesse scoperto il passo del trattato, che riporta, solo dopo aver concluso la redazione dell'intera opera, e lo avesse inserito in quel punto senza più ritoccare l'insieme (Niebuhr osservò infatti che il passo può essere estratto dall'opera senza che questa ne risenta minimamente); che l'annalista

di Niebuhr, i Latini e i *municipes* ottenevano la piena cittadinanza romana trasferendo il domicilio a Roma e manifestando la volontà di ottenerla, senza bisogno che ciò fosse confermato dai magistrati romani (11). Ma l'*isopoliteia* del mondo romano/latino cui allude Dionigi di Alicarnasso sarebbe stata, secondo Niebuhr, differente da quella del mondo greco ed ellenistico. Lo studioso tedesco riferiva l'*isopoliteia* greco-ellenistica ai rapporti tra due *poleis* o tra una *polis* e un cittadino di un'altra *polis*. In base a essa, secondo Niebuhr, un greco, quando avesse acquistato la cittadinanza della città nella quale si fosse trasferito, avrebbe mantenuto quella d'origine e inoltre nella città di destinazione l'*isopolites* non sarebbe stato considerato tra i cittadini veri e propri. Nel mondo romano, invece, per il principio "*nemo duarum civitatum civis esse iure civili potest*" (ricavabile da Cic. *Balb.* 11.28), l'*isopoliteia* avrebbe previsto che chi si trasferiva perdesse la vecchia cittadinanza, acquistando la nuova (12). Inoltre, gli *isopolitai* a Roma sarebbero stati iscritti in una particolare categoria di cittadini, quella degli *aerarii*.

latino da cui Dionigi prese la citazione citasse solo alcuni articoli del trattato, mentre essi fossero in gran numero; che per spiegare l'*isopoliteia* l'annalista fonte di Dionigi si fosse servito di qualche termine del diritto romano pubblico arcaico affatto incomprendibile per uno straniero. Io ritengo probabile, invece, che Dionigi abbia scelto in sede di commento del trattato, in lingua greca, di usare un termine che nel testo latino del trattato non aveva un corrispondente. Vd. le perplessità espresse sul punto da FRACCARO [1934] 1956, 105 ss.

(11) NIEBUHR 1830, 72-73 = 1873b, 65.

(12) Questi i passaggi logici della tesi dell'A. che riferisco nel testo (NIEBUHR 1830, 58 s. = 1873b, 54 s.): «Jene Urkunden zeigen die Isopolitie als ein durch Vertrag eingegangenes Verhältniss zweyer vollkommen gleicher und unabhängiger Orte, wodurch ihren Bürgern gegenseitig alle Rechte gewährt werden, die der Beysasse entweder gar nicht, oder nur durch Vermittlung eines Vormunds ausüben konnte: Epigamie, Erwerbung von Liegenschaften, Befugniss zu Contrakten jeglicher Art, in eigener Person zu Recht zu stehen und zu fordern, Zollfreyheit wo der Bürger sie genoss: auch Theilnahme an den Opfern und Festen. Wenn aber diese an allen göttlichen und menschlichen Dingen zugesichert wird, so darf das nicht ausgelegt werden als ob sie auch für die Volksversammlung eingeräumt sey. Dem Kosmos ist der Eintritt auf dem Rathhause der verbündeten Stadt zugestanden, damit er dort die Sache der seinigen Vorbringen könne; und als eine Ehre Siz vor ihrer Ekkesia neben der Obrigkeit: — Siz ohne Stimme im Rath; — aber dem Bürger wird keine Stelle in der Volksversammlung gewährt wo sie unvermeidlich misbraucht wäre. Krieg und Selbsthülfe wollen die Städte vermeiden, und sich unseitigen Richtern unterwerfen; aber sie selbst und ihre Bürgerschaften bleiben durchaus geschieden. Das ist wesentlich; in den einzelnen Fällen werden die gegenseitigen Berechtigungen bald mehr bald weniger beschränkt gewesen seyn»; NIEBUHR 1830, 71 = 1873b, 64: «In Altgriechenland ward der übergesiedelte Isopolit nicht zu den Bürgern gezählt, weil er in keinem Stamm und keiner

A questo punto, Niebuhr compiva un'osservazione molto importante, per l'influenza che avrebbe avuto in seguito sugli studi in materia: a suo avviso, un Romano che fuggiva in esilio per sottrarsi al rischio di una condanna capitale, se si trasferiva in una città legata a Roma dall'*isopoliteia*, ne diventava automaticamente cittadino; viceversa, il cittadino che si fosse trasferito in una città non legata in tal modo a Roma, ne sarebbe diventato cittadino soltanto per formale decisione assunta dagli organi competenti. Egli collegò in tal modo il tema dell'*isopoliteia* con quello dell'esilio, ispirando suggestioni che sarebbero state successivamente e ampiamente raccolte da vari studiosi e soprattutto, in modo innovativo, dal più grande, Theodor Mommsen (13), per il cui tramite esse sarebbero poi per lo più transitate alla dottrina successiva (14). Ma sulla variazione compiuta da Mommsen sulle idee di Niebuhr tornerò nel III capitolo.

Restiamo dunque in questa sede sulle idee pionieristiche di Niebuhr. A parte l'accostamento, certamente eccessivo, dei *Latini ai municipes* (15), la tesi del nostro autore rappresentò un momento importante di coagulo di argomenti intorno a un'idea principale: che l'*isopoliteia* del *foedus Cassianum* per gli abitanti del *Latium* comportasse il cambiamento di cittadinanza automaticamente, sulla base del trasferimento di domicilio e della volontà di diventare cittadini della città nella quale andavano a vivere. Se ne deduce, ad esempio, che, secondo tale ricostruzione, l'iscrizione dei Latini a Roma nelle liste (secondo Niebuhr, degli *aerarii*) da parte dei censori sarebbe stata un atto dovuto, né viene precisato come a un eventuale diniego gli interessati si potessero opporre.

Genossame stand: aber wohl durchgehends bey den italischen Völkern galten die, welche die Befugnisse des bürgerlichen Rechts übten und gemeine Lasten theilten ohne in jene Ordnungen eingeschrieben zu seyn, für Bürger: zu Rom unter dem Namen der Aerarier».

(13) MOMMSEN, 1856b, 314 s.; 1887c, 49, 635 ss.; poco dopo, Id. (1893) 1904, 25.

(14) *Infra*, § 2 e più ampiamente GAGLIARDI 2020a.

(15) Cfr. l'osservazione di TALAMANCA 1991, 711: «[n]onostante goda, poi, di una certa diffusione l'opinione che la funzione originaria del *municipium* porti, sostanzialmente, alla creazione di un rapporto di *isopoliteia* fra la città che riceve una tale qualifica e Roma, le fonti non sembrano permettere altra soluzione che di considerare, fin dalle origini, il *municipium* stesso come un'aggregazione di *cives Romani*, trattati come tali anche all'interno della loro particolare struttura cittadina». Per un accostamento in tempi recenti fra *isopoliteia* e *municipium* vd. BOTTIGLIERI 1980, 327.

2. *La recezione della costruzione nieubhriana da parte della dottrina successiva.*

Nell'immediato, anche dopo la pubblicazione della seconda edizione della *Römische Geschichte* (II vol.) nel 1830, l'idea di Niebuhr ebbe un impatto che definirei limitato sulla dottrina coeva (16).

La prima risposta fu innanzitutto un'opposizione, manifestata da Joh. N. Madvig nella sua *Quaestio historica De coloniarum populi Romani iure et condicione*, pubblicata a Copenaghen nel 1832 (17). Ai Latini antichi questo autore riconosceva unicamente *commercium* e *conubium* (18), ritenendo indimostrata l'opinione di Niebuhr.

Nel 1834, F. Walter pubblicò il primo volume della sua *Geschichte des Römischen Rechts bis auf Justinian* (19), nel quale, seguendo sostanzialmente le opinioni di Niebuhr, parlò a più riprese dell'*isopoliteia*. Egli la riferì in egual modo ai Latini e ai *municipes sine suffragio*, e pertanto ritenne (a differenza di Niebuhr) che i Latini che migravano a Roma, pur diventando cittadini romani, fossero privi del *suffragium* attivo (20).

La trattazione di Niebuhr sul diritto dei Latini antichi di acquistare la cittadinanza romana attraverso l'immigrazione a Roma, oggi comunemente chiamato, per ragioni che poi spiegherò, "*ius migrandi*", non ebbe alcun effetto sul *System des heutigen römischen Rechts* di F.K. von Savigny pubblicato in otto volumi tra il 1840 e il 1849 (21), né sul primo volume del *Cursus der Institutionen* (22) di G.F. Puchta del 1841, ove ai Latini è riconosciuta la spettanza solo di *conubium* e *commercium*. La stessa opinione manifestò Ch. Maynz nel primo volume dei suoi *Éléments de droit romain* del 1845 (23).

(16) Sul tema più ampiamente GAGLIARDI 2020a, 29 ss.

(17) MADVIG 1832a; 1832b.

(18) Vd. MADVIG 1834, 218 s., 221, 236, 239, 271 s.

(19) WALTER 1834.

(20) WALTER (1845) 1851, 100 ss. Recentemente un'assimilazione dell'*isopoliteia* alla *civitas sine suffragio* è in BRADLEY 2023, 585.

(21) SAVIGNY 1840-1849. Se ne veda la trad. it. di V. Scialoja: SAVIGNY (1841) 1888, 4, 39; (1849) 1898, 48, 51, 62 ss.

(22) PUCHTA 1841. Il primo volume fu seguito da un secondo nel 1842. Il terzo (1847) fu pubblicato postumo l'anno dopo la morte dell'autore, per le cure di A. Rudorff. Vd. la traduzione italiana di A. Turchiarulo (basata sulla quarta edizione): PUCHTA (1853) 1854, 62.

(23) MAYNZ 1845, 60. Il volume ebbe con lo stesso titolo una seconda edizione nel 1856 e ne ebbe poi una terza nel 1970, con il titolo rinnovato, e più noto, di *Cours*

Alla luce di queste risultanze, sarei incline ad avanzare sommessamente l'ipotesi che l'idea niebuhriana del reciproco diritto alla cittadinanza attraverso l'immigrazione tra Romani e Latini sarebbe caduta nell'oblio, se essa non fosse invece stata raccolta e adottata (con alcuni distinguo che cercheremo di vedere) da Mommsen.

Arriviamo dunque a un'opera fondamentale per la storia dell'emersione del c.d. *ius migrandi*: la *Römische Geschichte* di Theodor Mommsen. Ebbene, nel primo tomo del primo volume, pubblicato a Berlino nel 1854 (24), il grande genio scrisse, come si può leggere in lingua italiana nella traduzione di A. Quattrini del 1936: «ogni Latino poteva esercitare i diritti politici soltanto dove egli aveva la cittadinanza; mentre il principio della uguaglianza del diritto privato concedeva ad ogni latino di stabilirsi in qualsiasi luogo latino, o, per parlare secondo il linguaggio moderno, parallelo ai diritti politici di ciascun comune esisteva un diritto universale federale, di domicilio» (25). Questa affermazione appare fondata unicamente sulla spettanza del *commercium* e non considera la possibile esistenza di quello che viene chiamato *ius migrandi*.

Trovo doveroso rimarcare e portare all'attenzione degli studiosi che a tanto si fermò Mommsen nel 1854, mentre fu solo due anni più tardi, nel 1856, in occasione della pubblicazione della seconda edizione del primo volume della *Geschichte*, che egli aggiunse quanto segue (26) (cito sempre dalla traduzione di Quattrini): «colui che godeva della cittadinanza in una delle città federali, era non solo legalmente autorizzato a stabilirsi in qualsiasi altra città della confederazione, ma vi godeva, come cittadino [la traduzione italiana di Quattrini sul punto

de droit romain. Précédé d'une introduction contenant l'histoire de la législation romaine. In esso, a p. 132, si ritrova, nel punto di nostro interesse, la stessa dicitura della prima edizione. Essa ritorna immutata anche nella quarta edizione dell'opera (identico il titolo), 1876, 132 (ultima ed. curata dall'A.).

(24) MOMMSEN 1854 (*Bis zur Schlacht von Pydna*). L'opera constò in prima edizione di complessivi tre volumi. Il secondo (*Von der Schlacht bei Pydna bis auf Sullas Tod*) e il terzo (*Von Sullas Tode bis Zur Schlacht von Thapsus*) videro la luce rispettivamente nel 1855 e nel 1856 (MOMMSEN 1855; 1856a).

(25) Traggo la citazione da MOMMSEN (1888-1889) 1936/1991, 117. La traduzione è basata sull'ottava edizione dell'opera, ultima curata dall'A. Nell'edizione originale tedesca del primo volume, MOMMSEN 1854, il testo si trova alle pp. 44 s., con qualche differenza (per noi irrilevante) rispetto alla traduzione italiana da me citata.

(26) Vd. MOMMSEN 1856b, 314 s.

non è precisa, nel tedesco è scritto: *Passivbürger* (27) N.d.A.] (*municipes*), ad eccezione della eleggibilità, tutti i diritti privati e politici, e adempiva agli obblighi, e dava persino il suo voto, sebbene limitato, nell'adunanza comunale convocata per distretti» (28). Si trattava, rispetto a quanto egli aveva scritto appena due anni prima, di una novità importante: nel 1856 Mommsen aggiungeva al già detto che i Latini immigrati a Roma esercitavano tutti i diritti politici, salvo che non potevano diventarvi magistrati. Nel 1854 si era limitato a parlare di un diritto di domicilio; nel 1856 egli citò “tutti i diritti privati e politici” («alle Private und politische Rechte» (29)).

Evidentemente Mommsen si era convinto vieppiù, con il passare del tempo, della bontà e della correttezza di quanto aveva scritto in argomento Niebuhr, l'influenza della cui opera del 1830 è in queste righe del tutto evidente. In particolare constato che nell'esposizione di Mommsen è detto, come già da parte di Niebuhr, che i Latini a Roma godevano del diritto di suffragio attivo, negato da Walter. Nella *Geschichte* Mommsen non approfondì i temi giuridici e le fonti dalle quali i dati da lui enunciati si deriverebbero, ma, secondo lo spirito dell'opera, si limitò a raccogliere i dati in modo sintetico e quasi assiomatico, il che impedisce di valutarne appieno tutti i risvolti.

Mettendo definitivamente a frutto studi preparatori del 1859 (30) e del 1882 (31), Mommsen avrebbe poi esposto il suo quadro sul tema, in forma dettagliata e supportata dalla citazione di fonti antiche, nel primo tomo del terzo volume dello *Staatsrecht*, apparso a Lipsia nel 1887, il cui ragionare seguirò più da vicino nel capitolo III. Per il momento mi limito a osservare che egli inserì la trattazione del tema nel capitolo da lui intitolato “*La lega etnica latina*” (*Der latinische Stammbund*) (32), ove preconizzò la grande comunanza giuridica, oltre che etnica (33), per la quale Romani e Latini avrebbero reciprocamente

(27) MOMMSEN 1856b, 315.

(28) MOMMSEN (1888-1889) 1936/1991, 414.

(29) MOMMSEN 1856b, 315.

(30) MOMMSEN [1859] 1864.

(31) MOMMSEN [1882] 1908.

(32) MOMMSEN 1887c, 607 ss.

(33) MOMMSEN 1887c, 608: «politische Einheit des Volksstammes»; ID. (1893) 1904, 65: «[i]l popolo di Roma è una parte del nome latino (*nomen latinum*), ossia una delle società cittadine per la comune difesa (*populi*), in cui si scindeva, come ogni altra nazione italo-ellenica, anche la nazione dei latini, riunita dalla lingua comune e da una comunanza di costumi e probabilmente nei remotissimi tempi vivente in comune.

condiviso, oltre al c.d. *ius migrandi*, il *commercium*, il *conubium* e il *suffragium*.

Tra la prima e la seconda edizione del primo volume della *Geschichte* mommseniana, nel 1855, era accaduto però che Ph. E. Huschke aveva pubblicato la sua opera *Gaius. Beiträge zur Kritik und zum Verständniss seiner Institutionen*, nella quale aveva evidentemente seguito Niebuhr sull'interpretazione dell'*isopoliteia* (34), differenziandosi tuttavia nel postulare che l'*isopoliteia* dei Latini rimontasse a un'epoca anteriore al *foedus Cassianum*. Si può forse ipotizzare che il parziale accoglimento delle idee di Niebuhr da parte di Huschke nel 1855 abbia influito sulle modifiche che Mommsen apportò al nostro tema nell'edizione 1856 della *Römische Geschichte* rispetto a quella di due anni prima. Nell'individuazione di un'origine assai remota del supposto diritto dei Latini, Huschke fu seguito a un dipresso (1857), da A.F. Rudorff, nel primo volume della sua *Römische Rechtsgeschichte* (35), ma l'idea fu poi definitivamente abbandonata dalla dottrina successiva.

Per quanto riguarda la letteratura ottocentesca successiva, si può affermare che una parte di essa, minoritaria ma molto autorevole (36), abbia continuato a non accogliere o addirittura a respingere esplicitamente l'idea del c.d. *ius migrandi* dei Latini, mentre un'altra parte ne

L'intensità e l'eternità attribuita nel diritto pubblico a questa comunione nazionale va molto al di là della eufemistica perpetuità dei trattati pubblici e poggia sull'indissolubile rapporto della nazione coi suoi membri». Analogamente, già SCHWEGLER 1867, 234 ss.; 1870, 287 ss. Vd. quindi TÄUBLER 1913; BRASSLOFF 1928; LÉVY-BRUHL [1935] 1934. Diverso era, in quello stesso torno di tempo, l'approccio di BELOCH 1880, 153, 177 ss.; 1926, 165 ss., la cui impostazione si riflette in tempi più recenti in CATALANO 1965, 52 ss.; BOURDIN 2019; GAGLIARDI 2020b, 48 s.; CAPOGROSSI COLOGNESI 2022, 87 ss., 112. Da confrontarsi con quella di Mommsen è anche la contemporanea, differente e tutto sommato concorrente costruzione di MEYER 1884, 2 ss.; 1893, 488 ss.; 1907; 1925, 16 ss., che vedeva nella *Stammverfassung* un'unità politica, che si sarebbe parcellizzata nelle singole comunità urbane, le quali a loro volta avrebbero potuto raggrupparsi in confederazioni di stati autonomi. Su di essa fondamentali le analisi di CAPOGROSSI COLOGNESI 1969, 74 ss.; 1997, 349 ss.; 2022, 90 ss.

(34) HUSCHKE 1855, 6 ss.

(35) RUDORFF 1857, 27 ss.

(36) VOIGT 1858, 204 s.; VILLATTE 1870, 27 s.; PADELLETTI 1878, 57.2; 1886, 79; SOHM 1884, 107; KARLOWA 1885, 307 s.; PADELLETTI 1878, 57.2; HINOJOSA 1880, 138; MISPOULET 1883, 17.

accolse l'esistenza a partire dal *foedus Cassianum*, orientandosi, in questo, sulle scelte di Mommsen (37).

Venendo a esaminare la letteratura del '900 e del primo ventennio di questo secolo, si constata in primo luogo che dai manuali universitari è, per così dire, scomparso l'approccio critico al tema. In una gran parte di essi viene infatti proposta ai discenti, seguendosi evidentemente l'impostazione mommseniana dell'unità giuridica e politica della nazione latina arcaica, l'esistenza dei c.d. "quattro *iura*" (*conubii, commercii, suffragii, migrandi* (38)) come un assioma (39). L'altra parte

(37) ZUMPT 1859, 323 ss.; LANGE 1879, 128 s.; WILLEMS 1888, 142 s. [l'autore seguì Mommsen, dopo la pubblicazione del III volume dello *Staatsrecht* (MOMMSEN 1887c); in precedenza aveva manifestato diverso avviso: WILLEMS 1870, 156; 1872; 1874; 1880; 1883, *ad loc.*]; MARQUARDT (1873) 1887, 59 [riprendendo da Niebuhr il collegamento tra esilio e acquisto di cittadinanza mediante migrazione, tema che poi avrebbe visto il suo massimo sviluppo nello *Staatsrecht* mommseniano; la seconda edizione tedesca del primo volume dell'opera, ultima curata dall'A., su cui fu compiuta la traduzione cit., fu pubblicata nel 1881 (MARQUARDT 1881) e non presenta differenze rispetto alla prima edizione in relazione ai punti di nostro specifico interesse]; MISPOULET 1883, 17; BOUCHÉ-LECLERCQ 1895, 105; GIRARD 1895, 104 s. (e quindi Id., 1901a, 108; 1929, 121) [l'A. veniva dall'aver meritoriamente tradotto in francese, nel 1889 — MOMMSEN (1887-1888) 1889 — il terzo volume dello *Staatsrecht* mommseniano (MOMMSEN 1887c; 1888a) e negli anni precedenti, ovviamente, ne aveva tradotto i primi due volumi — MOMMSEN (1887a) 1892 — corrispondenti al vol. I dello *Staatsrecht* (MOMMSEN 1887a) — e i vol. III-V — MOMMSEN (1887) 1893-1896 — corrispondenti al vol. II dello *Staatsrecht* (MOMMSEN 1887b)]; LANDUCCI 1898.

(38) In alcuni casi si omette il *ius suffragii*.

(39) A titolo esemplificativo: BONFANTE 1900, 51 (con il conio del sintagma *ius migrandi*: vd. oltre nel testo) e 1934, 53 (ma non così, in precedenza, Id. 1896, 40); PEROZZI 1906, 11 s. (parlando di «*ius latii*»); CUQ 1917, 93; 1928, 93; KÜBLER 1925, 114 ss.; LONGO - SCHERILLO 1935, 106; DE FRANCISCI 1939; MONIER 1947, 232 s.; SCHERILLO - DELL'ORO 1949, 68 ss.; FREZZA 1954, 166; VOLTERRA 1961, 63; KUNKEL (1964) 1985, 46; PRICHARD 1961, 90 (generico); GROSSO 1965, 240; DE FRANCISCI 1968, 192; KASER (1967) 1977, 51; CASSOLA - LABRUNA 1979, 240; TALAMANCA 1990, 106 ss.; MARRONE, M., 1994, 217; CERAMI - CORBINO - METRO - PURPURA 1996, 104; CHURRUCA - MENTXAKA 1997, 87; GUARINO 1997, 308 ss., 325; 1998, 199 ss., 256; KUNKEL - SCHERMAIER 2001; VINCENTI 2001 (ove è impiegata la terminologia di *ius civitatis mutandae* in luogo del bonfantiano *ius migrandi*; si afferma, 58, che solo i *prisci* avessero tale *ius*, non spettante invece ai *colontarii*, 59; le stesse affermazioni si trovano in Id. 2005, 56 s.; 2016, 95 s. e 2018, 67 s.); GAUDEMET 2002, 145; MARRONE, M., 2004, 138; CRIFÒ 2010, 126; FERNÁNDEZ DE BUJÁN 2008, 112; 2011, 137; FASCIONE 2008, 84; TORRENT 2008, 312; BRUTTI 2009, 169; CANTARELLA 2010, 122; BASSANELLI SOMMARIVA 2011, 59; 2012, 36; 2020, 199; PUGLIESE - SITZIA - VACCA 2012, 59; TALAMANCA 2013, 56; LOVATO 2014, 168; CANTARELLA 2015, 32, 34; STOLFI 2016, 146 s.; FINAZZI 2019, 173; COPPOLA BISAZZA 2021a, 163; GIUNTI 2021, 163 ss., 180. Interessante e da sottolineare mi sembra la correzione che ha apportato A.

di questi manuali invece non menziona il c.d. *ius migrandi*, senza tuttavia negarne l'esistenza (40).

Nella letteratura specialistica, considerato il grado di approfondimento delle ricerche, si registrano ovviamente maggiori *nuances*. In prevalenza gli studiosi, decisamente influenzati dalla trattazione mommseniana, collocano esplicitamente o implicitamente l'introduzione del c.d. *ius migrandi* al *foedus Cassianum*, o comunque genericamente all'età arcaica anteriore al 338 a.C. (41). Una parte della dottrina

Corbino al suo manuale *Diritto privato romano* nella 4ª edizione (CORBINO 2019) rispetto a tutte le edizioni precedenti. In CORBINO 2010, 250, l'A. scriveva: «Ad essi (*i.e.* i Latini) fu riconosciuto a lungo, nel diritto pubblico, un *ius migrandi* (la facoltà cioè di spostare a Roma la propria residenza, divenendo in tal modo *cives*)». Nello stesso senso, CORBINO 2012, 288; 2014, 291. In CORBINO 2019, 306, la frase è diventata: «Si discute se ad essi (*i.e.* i Latini) sia stato riconosciuto, nel diritto pubblico, anche un *ius migrandi* *rell.*». Questo mio contributo vorrebbe suggerire un *revirement* rispetto alle posizioni della dottrina dominante.

(40) BETTI 1942, 45; SCHULZ 1951, 79; ARANGIO-RUIZ 1953, 112; 1960, 54 ss.; NICHOLAS 1962, 64 s.; GROSSO 1965, 261; MEIRA 1971, 93; BURDESE 1975, 139; KASER 1983, 28; MARKY 1987, 34; PASTORI 1992, 206 ss.; GUZMÁN BRITO 1996, 331; VOCI 1996, 81; D'ORS, A., - D'ORS, X., 1997, 49, §17.1; LOZANO CORBÍ 1999; PANERO GUTIÉRREZ 2000, 239; MARTINI 2000, 24, 28 (per la sua aderenza alle *Institutiones* di Gaio); CANNATA 2001, 54; DALLA - LAMBERTINI 2001, 73; GARCÍA GARRIDO 2001, 171; MOUSOURAKIS 2003, 67 s.; SCHERILLO - GNOLI 2003, 90; SERRAO 2006, 266 ss.; IGLESIAS 2007, 88; CASCIONE 2007, 49; COSTABILE 2012, 105 ss.; 2016, 58; MOREIRA ALVES 2014, 113; PETRUCCI 2015, 8; GNOLI - FARGNOLI 2018, 85. Parlano del *ius migrandi* per i Latini *coloniarii*, ma non per i *prisci*, MASIELLO 2008, 46; HUMBERT - KREMER 2014, 20, 278; PICHONNAZ 2020, 117; KASER - KNÜTEL - LOHSE 2021, 36. Non trattano dei diritti dei Latini GIUFFRÉ 2001; MANNINO 2018, 245; MANFREDINI 2003, 82.

(41) LECRIVAIN 1904, 977 s.; DE SANCTIS 1907, 102; DESSERTAUX 1909; HUSBAND 1916; STEINWENTER 1917; ROSENBERG 1920, 355 ss. (però con datazione del *foedus Cassianum* al 268 a.C.); DE SANCTIS 1923, 562, 569; 1929; SCHULZ (1934) 1946, 104.48; SALMON 1936, 55; McDONALD 1944; VITUCCI 1947, 436 s.; SALMON 1953a, 99; 1953b, 125; SMITH 1954; DE MARTINO 1954, 65 (e 1973b, 75); ALFÖLDI 1965, 38; TOYNBEE (1965) 1981, 259; (1965) 1983, 154 ss.; BRUNT [1965] 1988, 95; PIERI 1968, 161; SALMON 1969, 85; GAUDEMET 1967, 362, 376; ILARI 1974, 13 ss.; GALSTERER 1976, 86 (poi con qualche dubbio, 92); ALBANESE 1979, 197; NICOLET (1979) 1980, 48; HUMBERT 1978, 108 ss.; LURASCHI 1979, 94; FERENCZY 1983; GABBA 1989, 217; POMA 1989, 205; TALAMANCA 1991, 710; MAFFI 1992, 25; STURM 1992a; GALSTERER 1995, 82; CURSI 1996, 21; LE ROUX [1998] 2014, 459; MOURITSEN 1998, 90.10; LÓPEZ BARJA DE QUIROGA 1998, 137; MARTIN, P.M., 2001, 74; BRIZZI 2001, 119 ss.; FORSYTHE 2005, 184; KREMER 2005, 195 s.; KEAVENEY 2005, 51 ss.; BALBÍN CHAMORRO 2006, 211 ss.; KREMER 2006a, 30 ss.; JUREWICZ 2006, 292; LÓPEZ HUGUET 2008, 309 ss.; TORRENT [2008-2009] 2009, 178 ss.; GUERRERO LEBRÓN 2010, 191 ss.; CALZADA GONZÁLEZ 2010, 680; MATTIANGELI 2010, 61; HUMBERT 2010, 141; MURONI 2013, nt. 72; DAL RI, L., - DAL RI JR., A., 2013, 310; KREMER 2014a, 226 ss.; 2014b, 77.4, 78.5; HUMBERT 2014; WYRWIŃSKA 2015, 53; LE ROUX 2015, 180, 187;

ha pensato invece che tale diritto sia stato introdotto nel 338 a.C., al termine della guerra latina e con la disgregazione che ne seguì, a vantaggio dei soli *coloniarii*, con eventuale successiva estensione ai *prisci* (42). Altri autori hanno infine manifestato opinioni di dissenso (43) circa l'esistenza del c.d. *ius migrandi*, o hanno rilevato la necessità di una maggiore cautela (44) in relazione al tema.

Quanto all'acquisto della cittadinanza, esso si sarebbe verificato, secondo un'interpretazione avanzata da Mommsen in un primo tempo (45) (sulla scia di Niebuhr), automaticamente, mentre, secondo

CECCHET 2017, 11; DE IULIIS 2017, 18.48; BONFANTI 2017, 365.7 (con qualche imprecisione sulla cronologia delle norme); SCARANO USSANI 2017, 38; VALDITARA 2018, 93 ss.; BONFANTI 2018, 330.3; RUSSO 2018a, 279; SISANI 2018, 333; ROSELAAR 2019, 128 ss.; CURSI 2020; RAINER 2021, 511; CARBONE 2021, 19 (con qualche cautela); RAGGI 2022, 312 (mentre con minore decisione l'A. si era espresso in Id. 2016, 90.41); LETTA 2023, 115. Senza un approfondimento specifico, avevo seguito io stesso *en passant* le opinioni condivise dalla dottrina maggioritaria, di cui ho ora indicato i riferimenti, in miei precedenti studi: GAGLIARDI 2006, 7; 2018b.

(42) Soprattutto LAFFI [1995] 2001, 55.26; [2017] 2020a, 195 ss.; [2017] 2020b, 216 (e cfr. 2022, 208). Sulla stessa falsariga, GARCÍA FERNÁNDEZ 2001, 15; 2007, 319; 2009, 384; DE LA ESCOSURA BALBÁS 2016, 527; LAMBERTI 2023, 713 (sul tema, per la stessa A., vd. anche 2009, 49 ss.; 2010, 41.131).

(43) BELOCH 1926, 196; FRACCARO [1934] 1956; BERNARDI 1948, 240 ss.; TIBILETTI 1961; CAPOGROSSI COLOGNESI 1994, 62.54; BLEICKEN 1995, 204; 1999, 19; CAPOGROSSI COLOGNESI 2000, 73.6, 125, 132 (ma vd., in senso contrario, lo stesso A. in altre opere, coeve o successive a Id. 2000, ma precedenti a Id. 2022: Id. [2000] 2017, 424 s.; e, con maggiore decisione, Id., [2006] 2010, 970 e nt. 8; dubitativamente Id., 2007, 78); BROADHEAD 2001; 2004; 2008; CAPOGROSSI COLOGNESI 2009, 133; COŞKUN 2009, 70 ss.; SANTAMATO 2012, 86; ISAYEV 2013; 2014, 135; COŞKUN 2015; 2016a; 2016b; ISAYEV 2017, 40; BISPHAM 2022a, 321; CAPOGROSSI COLOGNESI 2022, 151 ss. Non si sono occupati *ex professo* del tema del c.d. *ius migrandi* di età arcaica, ma non lo includono fra i diritti spettanti ai Latini *prisci*, LOMAS 2014, 238 s.; TARPIN 2014, 164, 176; CARLA-UHINK 2017, 246 ss.

(44) CATALANO 1965, 256; SHERWIN-WHITE 1973, 34; BEHRENDIS 2002; LICANDRO, 2004b, 136; FELICI 2013, 22; MERCOGLIANO 2014; 2015, 9; 2016; 2019, 300 ss.; 2020, 51 ss.; MARTÍNEZ-PINNA 2017, 43 ss.

(45) MOMMSEN 1887c, 49, 636 s., ove l'acquisto della cittadinanza, a seguito di trasferimento della residenza, è indicato come una *rechtliche Nothwendigkeit* (*infra*, cap. III, § 1) e al censimento è attribuita una valenza meramente dichiarativa. In precedenza, anche ZUMPT 1859, 347, aveva prospettato un acquisto automatico della cittadinanza. Nello stesso senso, quindi, ad es. SHERWIN-WHITE 1973, 34. Considerazioni critiche sull'inquadramento dogmatico del censimento da parte di Mommsen, in relazione a questi aspetti, sono svolte da LAFFI 2019, 179. Sul valore dichiarativo o costitutivo del censimento romano, GAGLIARDI 2022a.

un'altra opinione, prospettata in seguito dallo stesso studioso (46) e oggi abbastanza ampiamente ripresa (47), solo dopo che gli immigrati si fossero volontariamente sottoposti al censimento (48).

L'esistenza di codesto "*ius migrandi*" è però assai dubbia.

Preciso espressamente che mi sto riferendo solo al c.d. *ius migrandi* di età arcaica. Non mi riferisco invece all'età medio/tardo-repubblicana, in relazione alla quale, per il primo quarto del II secolo a.C., è attestata da Livio (49) una legge che riconosceva ai Latini (probabilmente sia *prisci*, sia *coloniarii*) il diritto di trasferirsi a Roma per *migrationem et censum*, acquistando la cittadinanza romana, a condizione che lasciassero un figlio nella città di provenienza. Quest'ultima legge, certamente esistita, pone una serie di questioni interessanti, che saranno trattate *ex professo* nel capitolo IV.

3. *Le fonti.*

I dubbi a cui ho accennato circa l'opinione corrente derivano dal fatto che non c'è alcuna fonte riferibile all'età arcaica attestante il diritto che viene configurato.

Per l'epoca regia, le fonti documentano tra Roma e le altre *civitates* del *nomen Latinum* (50) (o *natio* (51) dei Latini *prisci*) alcuni (pochi)

(46) MOMMSEN 1887c, 232 s., 636 s.; (1893) 1904, 71 s. (non è ben chiaro quando, secondo Mommsen, l'acquisto della cittadinanza romana da parte dei Latini immigrati in Roma avrebbe cessato di essere un fatto automatico: GAGLIARDI 2020a, 32).

(47) Ad es. GUERRERO LEBRÓN 2010; HUMBERT 2014, 54.22; TORRENT [2008-2009] 2009, 179 s.; WYRWIŃSKA 2015, 53.

(48) Lo svolgimento dei censimenti romani fu irregolare sia nel periodo regio, sia in età repubblicana, a monte e a valle dell'istituzione della magistratura dei censori nel 443 a.C., per poi stabilizzarsi, solo in seguito, su intervalli quinquennali. Liv. 4.8.7. FRACCARO 1931; LÉMOSSÉ [1949] 1991a, 200; PIERI 1968, 126; ROBLEDA 1976, 115.498; SERRAO 1993, 272; POLO TORIBIO 2009a; 2009c.

(49) Liv. 41.8.6-12.

(50) Roma era parte del *nomen Latinum*. Quindi, quando si tratta di *civitates* dell'antico *Latium*, si deve includere correttamente tra queste anche Roma. Pur ciò premesso, scriverò di rapporti "tra Romani e Latini", ricorrendo a un'espressione in uso negli studi storici sull'antichità laziale, che ha la sua giustificazione nelle fonti romane, le quali, da una visione romanocentrica, sono improntate a una tale distinzione, basata sull'importanza dell'egemonia romana nella regione. L'espressione "Romani e Latini" andrà quindi sempre correttamente intesa nel suo senso pieno di "Romani e altri Latini" e userò parlare di "Latini" escludendo per convenzione da questi i Romani. Sulla piena appartenenza dei Romani alla nazione latina, v. soprattutto

sinecismi (52), tentati (53) o riusciti (54), come quello con cui, secondo Dionigi di Alicarnasso, Romolo condusse a Roma su base volontaria gli abitanti di *Caenina*, *Antemnae* (55) e *Cameria* (56) con le loro famiglie, rendendoli cittadini, il che sembra conseguenza, più che non di un *ius migrandi* “naturale” originario all’interno della nazione latina, di una decisione politica romana (57). Esistevano inoltre numerosi rapporti giuridici e politici, tutti improntati alla ricerca di accordi bilaterali o confederali che regolassero i reciproci rapporti di forza tra le comunità coinvolte (58). Fra i trattati plurilaterali sono noti quello con cui, al tempo di Tullo Ostilio, i Latini si coalizzarono in una confederazione costituita presso il *caput aquae Ferentinae*, con esclusione di Roma e in funzione antiromana (59); quello del tempo di Tarquinio Prisco in luogo ignoto, che unì in confederazione Roma e i Latini (mentre continuava a esistere la confederazione dell’*aqua Ferentina* senza la partecipazione di Roma (60)), con riconoscimento del Prisco come ἡγεμὼν τοῦ ἔθνους (61); la confederazione costituita al tempo di Servio Tullio (62) (riconosciuto nuovo ἡγεμὼν τοῦ ἔθνους (63)) a Roma con la fondazione del santuario a Diana, che nuovamente unì Roma e i

MOMMSEN 1887c, 590 ss., 607 ss.; (1893) 1904, 65; e quindi SCHULZ (1934) 1946, 96. Cfr. CRIFÒ 2009. Sull’uso moderno di “Latini” per indicare tutti i popoli latini escluso quello dei Romani, ho già avuto modo di formulare alcune precisazioni: GAGLIARDI 2020c, 60.1. Sulle incertezze che si pongono circa l’identificazione precisa dei limiti geografici del *Latium vetus*, SOLIN 1996a; 2012, 346 ss.

(51) Gai 1.79. Fondamentali sul tema, anche se non concordo con loro, sono MOMMSEN (1893) 1904, 72; SCHULZ (1934) 1946, 96.

(52) Sul tema, POMA 1989; MARTÍNEZ-PINNA 2017, 44; LAMBRINI 2022, 1078 s.

(53) Dion. Hal. 3.34.1.

(54) Oltre a quello di cui parlo nel testo, vd. anche quanto Livio scrive sull’antico rapporto tra Roma e *Alba Longa*: Liv. 1.52.2. MARTÍNEZ-PINNA 2017, 44. Caso diverso è quello della deportazione degli *Albani* dopo la distruzione di *Alba* (Liv. 1.30.1), su cui CALORE 2018a, 84; FIORENTINI 2022, 95. Cfr. anche Dion. Hal. 1.9.4.

(55) Dion. Hal. 2.35.6. FASCIONE 1988, 97 ss.

(56) Dion. Hal. 2.50.4-5, 2.54.1-2. In questo caso Romolo agì con Tito Tazio.

(57) Differente versione in Plut. *Rom.* 16.3 (οὐ μὴν ἠδίκησε τοὺς ἐγκαταληφθέντας, ἀλλ’ ἢ τὰς οἰκίας ἐκέλευσε καθελόντας ἀκολουθεῖν εἰς Ῥώμην, ὡς πολίτας ἐπὶ τοῖς ἴσοις ἔσομένους). In tema Val. Max. 3.2.3; Prop. 4.10; CIL I/2, p. 198, n. IV. BELOCH 1926, 165; CAPOGROSSI COLOGNESI 1994, 55.10.

(58) CATALANO 1965; GAGLIARDI 2020c. Per le confederazioni religiose, CAPOGROSSI COLOGNESI [2013] 2017; 2022, 499 ss.

(59) Liv. 1.32.3; Dion. Hal. 3.34.3.

(60) Dion. Hal. 3.51.3-4.

(61) Dion. Hal. 3.54.2-3, 4.48.3.

(62) Dion. Hal. 4.26.4-5. Cfr. Liv. 1.45.3.

Latini (sempre permanendo la confederazione dell'*aqua Ferentina* con modalità immutate); e di nuovo, al tempo del Superbo, la lega dell'*aqua Ferentina* con l'ammissione di Roma (64) e il re romano nuovo ἡγεμὼν τοῦ ἔθνους (65). E tuttavia, tra VIII e VI secolo a.C. i trattati, bilaterali o plurilaterali, benché molto numerosi, facevano sorgere obblighi che non erano rispettati e anzi erano normalmente disattesi, sicché le fonti documentano che nel Lazio tutto, a dispetto dei *foedera*, sorgevano all'interno della nazione continue aggressioni e guerre, alle quali seguivano nuovi *foedera*, e quindi nuove aggressioni (66). In tutto questo, della possibilità di una reciprocità del cittadinoico all'interno della *natio* non si scorge alcuna traccia.

Per quanto riguarda la fase successiva al *foedus Cassianum*, destinato a regolare le relazioni all'interno dell'intero *nomen Latinum* fino al 340/338 a.C. (67), rivestono evidentemente rilevanza le testimonianze relative al contenuto dell'accordo. Preciso che le norme introdotte dal *foedus Cassianum* per i Latini furono estese agli Ernici nel 486 a.C., mediante un nuovo trattato (68): pertanto, d'ora innanzi, sia pur riferendomi ai soli Latini, farò implicitamente riferimento anche agli Ernici.

Tra le poche fonti antiche che parlano del contenuto del *foedus* (69), riveste la principale importanza un passo di Dionigi di Alicarnasso, 6.95.2, ove è tramandata una citazione probabilmente letterale di una parte del trattato:

(63) Dion. Hal. 4.48.3.

(64) Liv. 1.49.8-9, 1.52.2-6; Dion. Hal. 4.45.2-3.

(65) Dion. Hal. 4.46.1, 4.48.3.

(66) FRACCARO [1934] 1956, 106; MARTÍNEZ-PINNA 2017.

(67) Il trattato fu rinnovato nel 358 a.C. (Liv. 7.12.7; cfr. Plb. 2.18.5; vd. SORDI 1960, 58 ss.; BERNARDI 1973, 52; HUMBERT 1978, 163; AULIARD 2006, 195 ss.) ma senza che siano tramandate innovazioni.

(68) Dion. Hal. 8.69.2 (cfr. 8.71.5, 8.77.2). Vd. anche Liv. 2.41.1. Vd. BENGTON 1975, 27 s.; HUMBERT 1978, 73; OAKLEY 1998, 396; ROSELAAR 2010, 27, 30, 38.75; FIRPO 2003 (per una proposta di datazione al 493 a.C.). Non ci sono prove che i Latini siano stati coinvolti nel trattato del 486 a.C.: OGILVIE 1965, 339 s.; CORNELL 1995, 300; BANDELLI 1997, 156; GAGLIARDI 2020a, 6.12; 2020c, 175.

(69) Su di esso DE SANCTIS [1929] 1976; WERNER 1963, 443 ss. (datazione posteriore); ALFÖLDI 1965, 113 ss.; CATALANO 1965, 248 ss.; PETZOLD [1972] 1999, 450 ss.; BERNARDI 1973, 26 ss.; SHERWIN-WHITE 1973, 21 ss.; DE MARTINO 1973a, 73 ss.; BENGTON 1975, 22 ss.; GALSTERER 1976, 84 ss.; HUMBERT 1978, 91 ss.; PENA 1982; HANTOS 1983, 151 ss.; BARONOWSKI 1988; CORNELL 1989, 274 ss.; AIGNER-FORESTI 2005, 90 s.; CANALI DE ROSSI 2005, 50 s.; KREMER 2006a, 9 ss.; MATTIANGELI 2010, 151 ss.; CHIABÀ 2011, 38 ss.; AUBERT 2014, 170 s.; MARTÍNEZ-PINNA 2017, 63 ss.; CURSI 2020. Forse riduttiva sul punto specifico

ἦν δὲ τὰ γραφέντα ἐν ταῖς συνθήκαις τοιάδε· Ῥωμαῖοις καὶ ταῖς Λατίνων πόλεσιν ἀπάσαις εἰρήνη πρὸς ἀλλήλους ἔστω, μέχρις ἂν οὐρανός τε καὶ γῆ τὴν αὐτὴν στάσιν ἔχωσι· καὶ μὴτ' αὐτοὶ πολεμείωσαν πρὸς ἀλλήλους μὴτ' ἄλλοθεν πολέμους ἐπαγέτωσαν, μήτε τοῖς ἐπιφέρουσι πόλεμον ὁδοὺς παρεχέτωσαν ἀσφαλεῖς βοηθεῖωσάν τε τοῖς πολεμουμένοις ἀπάσῃ δυνάμει, λαφύρων τε καὶ λείας τῆς ἐκ πολέμων κοινῶν τὸ ἴσον λαγχανέτωσαν μέρος ἕκάτεροι· τῶν τ' ἰδιωτικῶν συμβολαίων αἱ κρίσεις ἐν ἡμέραις γινέσθωσαν δέκα, παρ' οἷς ἂν γένηται τὸ συμβόλαιον. ταῖς δὲ συνθήκαις ταύταις μηδὲν ἐξέστω προσθεῖναι μηδ' ἀφελεῖν ἀπ' αὐτῶν, ὃ τι ἂν μὴ Ῥωμαῖοις τε καὶ Λατίνοις ἅπασι δοκῆ.

Il patto, rientrando (almeno formalmente) tra i c.d. *foedera aequa* (70), secondo l'Alicarnassense conteneva clausole di pace tra le *civitates* confederate (Ῥωμαῖοις καὶ ταῖς Λατίνων πόλεσιν ἀπάσαις εἰρήνη πρὸς ἀλλήλους ἔστω, μέχρις ἂν οὐρανός τε καὶ γῆ τὴν αὐτὴν στάσιν ἔχωσι· καὶ μὴτ' αὐτοὶ πολεμείωσαν πρὸς ἀλλήλους μὴτ' ἄλλοθεν πολέμους ἐπαγέτωσαν, μήτε τοῖς ἐπιφέρουσι πόλεμον ὁδοὺς παρεχέτωσαν ἀσφαλεῖς) (71), norme obbligatorie tra le stesse sulla difesa comune (βοηθεῖωσάν τε τοῖς πολεμουμένοις ἀπάσῃ δυνάμει) (72) e sulla spartizione del bottino (λαφύρων τε καὶ λείας τῆς ἐκ πολέμων κοινῶν τὸ ἴσον λαγχανέτωσαν μέρος ἕκάτεροι), ponendo i popoli coinvolti su un piano (almeno teorico (73)) di parità, e infine disposizioni di diritto internazionale privato in ordine alla risoluzione delle controversie giuridiche (τῶν τ' ἰδιωτικῶν συμβολαίων αἱ κρίσεις ἐν ἡμέραις γινέσθωσαν δέκα, παρ' οἷς ἂν γένηται τὸ συμβόλαιον)

la trattazione di SÁNCHEZ - SANZ 2016, 18. Ricordano il *foedus* ma non trattano del contenuto Cic. *Balb.* 23.53; Liv. 2.33.9. Vd. ALBANA 2004, 17.

(70) MARTÍNEZ-PINNA 2017, 58.250, con riferimenti.

(71) AULIARD 2001, 43.

(72) Si potrebbe proporre un confronto con l'art. 5 del trattato della NATO (North Atlantic Treaty Organization): «Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell'America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall'art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale»).

(73) AMPOLO 1990, 124; PANCIERA 2022, 194.

insorte in materia obbligatoria (74) tra cittadini delle comunità alleate, disponendo che esse fossero decise entro dieci giorni dai giudici del territorio nel quale l'obbligazione fosse sorta.

Seguivano poi probabilmente disposizioni anche di un certo dettaglio in materia di diritto privato, come attesta un lemma festino, *Nancitor*, 166 L. (75):

A queste ultime disposizioni sembra ricollegarsi Festo, *s.v. Nancitor*, 166 L.:

Nancitor in XII nactus erit, praenderit. Item in foedere Latino: "pecuniam quis nancitor, habeto", et: "si quid pignoris nanciscitur, sibi habeto".

Il passo è di difficile interpretazione e mostra che il termine *nancitor* era oscuro anche a un erudito grammatico del primo impero. Il riferimento alle XII Tavole, però, è certo. Pare inoltre assai probabile che il riferimento al *foedus Latinum* fosse al trattato latino per eccellenza, ovvero il *foedus Cassianum*. Se questo è vero, e se si segue Festo nel senso che *nactus erit* significava *praenderit* (76), le due frasi citate appaiono chiaramente riferibili, come già aveva visto Giuseppe Scaligero nel 1575 (77) e come la dottrina più recente a sua volta interpreta (78), a controversie di diritto privato (79) in materia di crediti tra appartenenti a diverse *civitates*, statuendo la validità di garanzie pignoratorie.

(74) Ci si potrebbe domandare se nel contesto il termine *symbolaion* indicasse il contratto, oppure ogni tipo di responsabilità obbligatoria, anche derivata da delitto. Il dubbio può sorgere alla luce di una recente indagine che ha posto in evidenza un ampio significato del termine *symbolaion* nel diritto greco classico, e in specie ateniese: HARRIS, E.M., 2015. Ma vd. KREMER 2006a, 15, che parla solo di «engagements entre particuliers», con riferimento a un'estensione del *commercium* (e cfr. già Id. 2005, 196); analogamente CORBINO 2016, 67.

(75) Le altre fonti non integrano le informazioni: Cic. *Balb.* 23.53; Liv. 2.33.9. Il trattato fu rinnovato nel 358 a.C. (Liv. 7.12.7; cfr. Plb. 2.18.5; vd. SORDI 1960, 58 ss.; HUMBERT 1978, 163) ma senza che siano tramandate innovazioni.

(76) Cfr. Fest. *s.v. Renancitur*, 346 L.; Paul.Fest. *s.v. Renancitur*, 347 L. Ulteriori analisi del termine si trovano in BOSCHERINI [1988] 2016, 64 s.

(77) SCALIGER 1575, XCIII. Vd. GRAFTON 1983, 155 s.

(78) LA ROSA 1988, 68; LEWIS - CRAWFORD 1996, 715 s.; LA ROSA [2013] 2014; CORBINO 2016, 69.262; DE IULIIS 2017, 13 ss.

(79) Mi sembra improbabile che il testo facesse riferimento a scambi di ostaggi, come si è ritenuto, soprattutto in studi non recenti: DERNBURG 1860, 51 ss.; HERZEN 1899, 27; LÜBTOW 1956, 319; e, con maggiore prudenza, KASER [1976] 1982, 13.68.

Nella concatenazione degli argomenti che vado sviluppando, acquisisce ora rilevanza un testo fondamentale, e cioè Liv. 8.14.10:

ceteris Latinis populis conubia commerciaque et concilia inter se ademerunt.

È detto che nel 338 a.C., allo scioglimento definitivo del *foedus Cassianum*, dopo essere prevalsa nella guerra latina (80), Roma si pose come unico referente del *Latium*. Privò allora tutti i Latini *prisci* e tutti i *coloniarii* delle colonie fondate prima di quell'anno, di *commercium* e *conubium* tra di loro, lasciando però tali privilegi nei rapporti che essi avessero con i Romani (81). I rapporti giuridici e politici di Roma con i Latini vennero allora e sarebbero poi stati in seguito sempre regolati caso per caso o in modo unilaterale dal senato dell'Urbe, o mediante *foedera* appositamente predisposti e approvati (82). Era una manifesta-

(80) GAGLIARDI c.d.s. 1.

(81) L'affermazione di ROSELAAR 2012, 403, che nel passo citato sarebbe detto che nel 338 a.C. i Romani tolsero i *conubia*, i *commercium* e i *concilia* ai Latini non solo tra loro, ma anche con i Romani dovrebbe essere riconsiderata. Con i Romani tali diritti furono mantenuti e previsti con appositi *foedera* bilaterali. Vd. Liv. 9.43.23. HUMBERT 1978, 106; CAPOGROSSI COLOGNESI 2000, 80 ss., 135; [2004] 2010, 245.4; [2012] 2017, 405; 2022, 122 s., 235 ss.; TASSI SCANDONE 2022, 1988; CAPOGROSSI COLOGNESI c.d.s.; GAGLIARDI c.d.s. 2. Sul 338 a.C. come *turning point* sul nostro argomento, ha rilievo Fest. s.v. *Priscae Latinae coloniae*, 276 L. In letteratura CAPOGROSSI COLOGNESI 2000, 80 ss.; [2004] 2010; 2016, 526; 2022, 235 ss.; CHIABÀ 2019, 41; ROTH 2023, 593. Discute una tale impostazione (principalmente sulla base di Vell. 1.14.1 e di alcuni passi liviani, ma a mio avviso in modo non decisivo) PELGROM 2019. Sulla rilevanza di tali *iura* ai fini dell'integrazione dei Latini alla cittadinanza romana, SAUMAGNE 1965, 37 ss.

(82) Cfr. Plb. 6.14.7-8; Liv. 43.2.10. Credo che, dopo il 338 a.C., anche i *coloniarii* e non solo i *prisci*, normalmente stringessero *foedera* con i Romani, come si può desumere dalle espressioni ricorrenti nelle fonti di *socii nominis Latini* (e simili) a loro riferite. In tal senso MOMMSEN 1887c, 661.3; DE MARTINO 1973a, 98.66; CATALANO 1965, 283 ss.; BERNARDI 1973, 68; WEGNER 1969, 95 ss.; DAHLHEIM 1968, 118.19; LURASCHI 1983a, 321; LE ROUX 2015, 189; SÁNCHEZ 2016b; SISANI 2018, 364 e *infra*, cap. IV, nt. 1. Diversa opinione di GARCÍA FERNÁNDEZ 2018, 392. Si usa dire in letteratura, anche a tal proposito, con espressione moderna, che tuttavia mi sembra accettabile, che le colonie di Roma erano "Stati sovrani" (BERNARDI 1948, 245; LAFFI [1987] 2001, 145; GARCÍA FERNÁNDEZ 2018, 393; LETTA 2023, 115; cfr. nella stessa direzione anche SALMON 1936, 52; il concetto sotteso a tale espressione è discusso da PELGROM 2014, 81, ma su basi non convincenti; così anche PELGROM - STEK 2014, 22 ss., specificamente contro Salmon). Può citarsi inoltre il caso di *Ravenna*, che sembrerebbe essersi mantenuta in condizione di colonia latina "*foederata*" (sia pur in contesto provinciale e con fondazione *sine novis colonis*) ancora fino al 51 a.C., abbandonando tale *status* solo nel

zione della politica del *divide et impera*. Livio non tramanda esplicitamente che i due privilegi ora menzionati avessero fino ad allora trovato albergo nel *foedus Cassianum*, ma collegando il loro venir meno con lo scioglimento di quel trattato, mi sembra che renda certa la deduzione. Mi sembra altresì sicuro, seguendo la migliore dottrina e sulla base di ricerche personalmente già svolte (83), che il *commercium* e il *conubium* non derivavano dalla comune appartenenza etnica dei vari popoli latini, ma avevano un'origine pattizia (84).

dicembre 49 a.C., con la municipalizzazione dell'intera Cisalpina a seguito della concessione della cittadinanza romana da parte di Giulio Cesare: Cic. *Balb.* 22.50 (56 a.C., *populus foederatus*); *fam.* 8.1.4 (51 a.C., sede di esilio per un cittadino romano). In letteratura, a favore di questa opinione, LURASCHI 1979, 150 ss.; SISANI 2018, 365; GAGLIARDI 2021, 163.24. *Contra* LE ROUX 2015, 189. Elementi di supporto per questa opinione si possono ricavare anche dal *Fragmentum Atestinum*, CIL I², 600 (= RS 16), ll. 10-19 (*quoius rei in qu[em] <o>que municipio colonia praefectura / quoiusque IIvir(i) eiusve qui ibei lege foedere pl(ebi)ve sc(ito) s(enatus)/ve c(onsulto) institutove iure dicendo praefuit ante legem sei/ve illud pl(ebi) sc(itum) est quod L(ucius) Roscius a(nte) d(tem) V eid(us) Mart(ias) populum / plebemve rogavit quod privatim ambig(er)etur iuris dic[ti]/o iudicis arbitri recuperatorum datio addictio[ve] fuit / quantaeque rei pecuniaeve fuit eius rei pecuni[aeve] / quo magis privato Romae revocatio sit quo[ve] mi/nus quei ibei i(ure) d(icundo) p(raerit) d(e) e(a) r(e) ius dicat iudice[m...]*): sul punto più ampiamente GAGLIARDI 2023. Che anche i *coloniarii post 338 a.C.* e non solo i *prisci* avessero necessità di rivolgersi a Roma per godere, mediante trattati, di concessioni in ordine a rapporti giusprivatistici con i cittadini romani potrebbe ricavarsi dalla vicenda della delegazione di colonie capeggiate da *Ariminum*, che nel III o II secolo a.C. ottennero il beneficio di *nexa* ed *hereditates* nei rapporti con i Romani: Cic. *Caec.* 35.102 (*deinde quod Sulla ipse ita tulit de civitate ut non sustulerit horum [i.e. dei Volterrani] nexa atque hereditates. iubet enim eodem iure esse quo fuerint Ariminenses; quos quis ignorat duodecim coloniarum fuisse et a civibus Romanis hereditates capere potuisse?*; vd. anche *infra*, cap. III, nt. 83). Si trattava di un beneficio che gli altri Latini *coloniarii* non avevano. Diversa opinione di SHERWIN-WHITE 1973, 96 ss. Un'ampia disamina sulle problematiche poste dalla fonte citata è in BERNARDI 1948; 1973, 76 ss. (ove si trova riproposta l'irrealistica distinzione tra colonie precedenti e successive al 268 a.C.: vd. CAPOGROSSI COLOGNESI 2020, 159 e *infra*, cap. IV, § 2); LURASCHI 1979, 262 ss.; COŞKUN 2009, 60 ss.; RAINER 2021. Con un'ipotesi eccentrica (che deve però essere vagliata), rispetto alla dottrina citata, ANTONELLI 2006. Mi riservo di ritornare più ampiamente in altra occasione sul tema del c.d. *ius Ariminensium* o *ius XII coloniarum*, che merita uno studio a sé stante.

(83) GAGLIARDI 2020b, 37.

(84) Le fonti sono esplicite in materia di *conubium*, Liv. 1.9.2, 14; Strab. 5.3.4 (*ἐπιγαμία* in quanto oggetto di concessione mediante trattati: PAOLI 1930, 287; GAGLIARDI 2022c), mentre l'esclusione di non-Romani dal *commercium* si trae dal principio della personalità del diritto che era sottesa al *ius civile*. In dottrina, le ragioni di quanto affermo nel testo sono state indicate ampiamente da CATALANO 1965, 96 ss., 106 ss. Vd.

La lettura congiunta dei tre passi riportati dimostra che il *foedus Cassianum* era ampiamente rivolto a fornire alle comunità coinvolte gli strumenti giuridici per la risoluzione delle controversie di diritto privato. La disposizione di diritto internazionale privato contenuta in Dion. Hal. 6.95.2 prova inequivocabilmente che i Latini avevano la capacità processuale a Roma nel sistema delle *legis actiones* (85). Liv. 8.14.10 consente di dedurre che tale capacità era inerente al *commercium* (86).

anche CAPOGROSSI COLOGNESI 2009, 132 ss.; 2014, 104; 2022, 139 ss. Per il fondamento del *commercium*, la dottrina ha pensato anche a una concessione unilaterale di Roma, in alternativa al trattato. In tal senso CERAMI 2010, 15; PONTORIERO 2012, 133. Pensa decisamente a una concessione unilaterale ROSELAAR 2012, 403. Ma anche la concessione unilaterale esclude una derivazione del *commercium* dei Latini dalla comune appartenenza etnica. Per una diversa opinione, SHERWIN-WHITE 1973, 33. In tema di *conubium*, nello stesso senso che esprimo nel testo, vd. già VOIGT 1858, 142.131, e quindi, sulla scia delle fondamentali osservazioni di MOMMSEN 1887c, 633 s., MITTEIS 1908, 122.41; STEINWENTER 1918, 1277; CATALANO 1965, 96 ss., 106 ss.; KASER 1971, 282, 315; HUMBERT 1978, 83; GARCÍA GARRIDO 2001, 171; COŞKUN 2009, 34 ss.; ROSELAAR 2013, 108 ss. (compiendo tuttavia un tentativo di decostruzione del *conubium* per il periodo successivo alla guerra latina); CARLÀ-UHINK 2017, 243; CAPOGROSSI COLOGNESI 2018, 71; 2022, 150. Che il *conubium* fosse un diritto espressione della comunità latina primitiva e di origine non sempre totalmente pattizia, come sostenuto a suo tempo da DE VISSCHER [1952] 1966 o da SHERWIN-WHITE 1973, 33 ss., o che esso fosse «pregiuridico» e «anteriore al sorgere della *civitas*», e non dipendente da un *foedus*, come sostenuto più di recente sulla stessa linea d'indagine da BRIZZI 2001, 116, non mi sembrano opinioni che si possano condividere. Mi sembra valorizzare in materia il ruolo del *foedus Cassianum* LAMBERTI 2010, 40 ss. (ma senza prendere espressamente posizione in tema di origine del *conubium*: *ivi*, nt. 129). Ulteriori riflessioni in MANCINI 1997, 4 ss., 31 ss.; PALMA 2015; BIANCHI, ERN., 2017, 140.

(85) Per l'ammissibilità dei Latini alle *legis actiones*, KARLOWA 1885, 469 ss.; 1901, 72; SCHMIDT 1888; GIRARD 1895, 104 s.; 1901a, 108; 1901b, 206, 211 ss.; 1929, 121; WEISS 1914, 47 ss. (*contra* KOSCHAKER 1916); BAHR 1919, 49; MONIER 1947, 232; SAUTEL 1952, 1 ss.; LURASCHI 1979, 272 ss.; WIEACKER 1988, 264 ss.; GUZMÁN BRITO 1996, 331; GAGLIARDI 2007, 139; LAMBERTI 2010, 27.54; FERNÁNDEZ DE BUJÁN 2008, 112; 2011, 137; MOREIRA ALVES 2014, 113.

(86) Ritengono che il *commercium* fornisca la capacità processuale nel regime delle *legis actiones* i seguenti autori: GUARINO [1974, 1980] 2006; BAHR 1919, 44 ss.; KASER 1984, 15 ss.; 1988; 1993, 91 ss.; KASER - HACKL 1996, 61 (ma cfr. con opinione differente lo stesso Kaser in un precedente lavoro: KASER [1953] 1976, 283); MANTOVANI 1999, 210; CAPOGROSSI COLOGNESI 2007, 78; 2022, 143. Nello stesso senso mi ero già espresso in GAGLIARDI 2002, 439 ss.; 2012, 363; 2020d, 182.65. Opinioni diverse di WLASSAK 1907, 114 ss.; PUGLIESE 1962, 235.18; COŞKUN 2009, 47 ss.; CORBINO 2019, 22. Dubitativamente TALAMANCA 1990, 107; 1991, 710; GAUDEMET 2002, 144. Con cautela e solo per il *lege agere sacramento in rem* VARVARO 2023, 21.42.

Riveste interesse anche la decisione, presa da Roma nel 338 a.C., di vietare ai Latini *concordia inter se*. Essa è stata poco considerata dalla dottrina, forse perché oscurata dal divieto dei più noti *commercium* e *conubium*. Ma a torto. Il regime precedente ammetteva che i *populi* latini costituissero tra loro confederazioni con l'esclusione di Roma. Si pensi alla confederazione dell'*aqua Ferentina* del tempo di Tullo Ostilio, da cui Roma fu esclusa fino al tempo del Superbo, o alla confederazione, fondata, con funzione solo religiosa, intorno al 500 a.C. *in nemore Aricino* da *Manius Egerius Laebius*, con la partecipazione dei populi *Tusculanus*, *Aricinus*, *Lanuvinus*, *Laurens*, *Coranus*, *Tiburtis*, *Pometinus* e *Ardeatis Rutulus* (87). Dal 338 a.C. tutto questo non fu più possibile.

Anche la presunta origine arcaica del terzo dei *iura* asseritamente spettanti ai Latini per ragioni etniche o su base pattizia, ovvero il *suffragium*, non trova riscontro. Solo nel 122 a.C. per iniziativa di Gaio Gracco i Latini residenti a Roma (e forse nell'*ager Romanus* (88))

(87) Si leggano in combinazione Cato *orig. frg.* 58 P. citato da Prisc. *gramm.* IV, 129 H. (con lievi varianti, VII, 337 H.) e Fest. *s.v.* *Manius*, 128 L. Per l'individuazione del nome di *Manius Egerius Laebius, dicator* (non *dictator!*) *in nemore Aricino*, vd. GAGLIARDI 2020c, 83 s. Si consideri che, come si può desumere da quanto già detto in principio di questo §, nello stesso periodo in cui Roma fu esclusa dalla confederazione ferentina, essa stessa creò una confederazione per la fondazione del santuario a Diana (epoca di Servio Tullio). All'inverso, la confederazione del *lucus Nemorensis* vide l'esclusione di Roma quando essa già era capofila della confederazione al *caput Ferentinum*. Gli stessi popoli si confederavano dunque, con geometrie variabili, escludendo gli uni o gli altri di loro a seconda degli scopi che si proponevano. Mi viene in mente, tentando nuovamente di proporre una riflessione che coinvolge l'attualità dell'antico, un parallelismo con quanto si verifica anche oggi da parte degli Stati moderni: si pensi, ad esempio al rapporto tra G7 o Gruppo dei Sette (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti d'America), G20 o Gruppo 20 (Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, India, Indonesia, Francia, Germania, Giappone, Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti d'America, Sudafrica, Turchia) e BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) in ambito economico e tra NATO (Albania, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia Del Nord, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d'America, Turchia, Ungheria) e QUAD o Quadrilateral Security Dialogue (Australia, Giappone, India e Stati Uniti d'America) in ambito di difesa militare.

(88) Per l'impiego dell'espressione *ager Romanus*, Varro *rust.* 1.10.1. Sulla difficoltà di intendere tecnicamente il sintagma vd. però MOMMSEN 1887b, 825; CAPOGROSSI COLOGNESI 2013; 2021; 2022, 435 ss.; CORBINO 2019, 133 ss.

furono ammessi a votare nei comizi (89), cosa che non era mai stata consentita in precedenza (90). L'idea mommseniana (91) di un *suffragium* nei comizi centuriati o tributi per i Latini non residenti a Roma dal *foedus Cassianum*, benché seguita acriticamente da molti studiosi moderni, come ho già avuto modo di rilevare (92), non è dimostrata da alcuna fonte. Sia notato che lo stesso Mommsen non citò fonti antiche a sostegno di un *ius suffragi* così inquadrato: le fonti da lui principalmente richiamate (93) sono relative al primo impero e, comunque sia, non attestano il diritto al voto dei Latini di passaggio (94). La sola fonte, da lui menzionata (95), riferentesi a un'epoca anteriore è Paul. Fest. *s.v. Municipium*, 155 L., ove però si legge che in antico i *municipes* (probabilmente *sine suffragio*) assumevano i *munera una cum Romanis civibus*, ma erano privi del diritto di voto (*praeterquam de suffragio ferendo*): sicché Mommsen, per sostenere la sua tesi, è stato in realtà

(89) App. BC 1.23.99.

(90) Plut. C. Gr. 9.3. Da Liv. 25.3.16 appare che almeno dal 212 a.C. i Latini erano stati ammessi ai *concilia plebis*, ma su una loro partecipazione ai comizi non c'è alcuna testimonianza.

(91) L'idea era però stata avanzata per la prima volta, in base a quanto sono stato in grado di ricostruire, da ZUMPT 1859, 344, e fu poi ripresa da MOMMSEN 1887c, 643 s.; 1899, 858 s.; (1893) 1904, 71 s., che la consacrò al successo: *ex multis* cito a solo titolo di esempio MONIER 1947, 232; ARANGIO-RUIZ 1953, 112; PRICHARD 1961, 90; PEÑA GUZMÁN - ARGÜELLO 1962, 426; KUNKEL (1964) 1972, 46; TOYNBEE (1965) 1981, 262; KASER (1967) 1977, 51; MEIRA 1971 (il diritto sarebbe stato originario, ma spettante ai soli *prisci* residenti a Roma); HUMBERT 1978, 98 ss.; GUZMÁN BRITO 1996, 331; PANERO GUTIÉRREZ 2000, 239 (il diritto non sarebbe stato tuttavia originario); GARCÍA NETTO - AMANS 2001, 143; GAUDEMET 2002, 144; SERRAO 2006, 268; IGLESIAS 2007 88; BOURDIN 2012, 549; MOREIRA ALVES 2014, 113; FELICI 2018, 6; CORBINO 2019, 22; RAINER 2021, 509. Secondo KREMER 2006a, 43, i Latini avrebbero votato, ma con un voto «*dénué de toute valeur juridique*» e avente invece «*une valeur politique*», nei *concilia plebis* già dal 471 a.C. e, con un diritto di voto effettivo, dal 286 a.C.; dalla stessa epoca circa, essi sarebbero stati ammessi a votare, se di passaggio a Roma, nei comizi tributi. Anche altra parte della dottrina ha pensato a un diritto di voto ai Latini tra il 493 e il 212 a.C.: ROSENBERG 1920, 337 ss.; McDONALD 1944; BERNARDI 1973, 85 ss.

(92) GAGLIARDI 2020a, 19, 34. Nello stesso senso vd. anche COŞKUN 2009, 124 ss.; 2016a, 62 ss.; 2016b, 548 ss.; CAPOGROSSI COLOGNESI 2022, 111.70. Vd. anche GAGLIARDI 2020d, 169.

(93) In MOMMSEN 1887c, 643, vi è un rinvio a p. 397, nt. 1, della stessa opera, ove vengono citate (nell'ordine) *Lex Malac. 53* (cfr. ora *Lex Irnit. 53*) e Liv. 52.3.

(94) Come indica chiaramente *Lex Malac. 53* (= *Lex Irnit. 53*): *Quicumque in eo municipio comitia Ilviris... rogandis habebit, ex curiis sorte ducito unam, in qua incolae, qui cives Romani Latinive cives erunt, suffragium ferant, eisque in ea curia suffragii latio esto.*

(95) In MOMMSEN 1887c, 643, mediante rinvio a p. 232, nt. 2.

costretto a capovolgere il senso del passo in relazione ai Latini, i quali, pur essendo, a suo avviso, *municipes*, in quanto Latini avrebbero avuto il diritto di voto (96).

L'asserita comunanza di valori dell'antica "nazione" latina va dunque a mio avviso ridimensionata, essendo la sua costruzione derivata, nella letteratura ottocentesca, dalle idee stataliste moderne (97). Essa ha poi influenzato la dottrina successiva. Il significato di nazione latina (*nomen Latinum*) è da intendersi in senso etnico e non politico (98).

Se si revoca in discussione l'unità dei quattro *iura* "primigenii", si sgretola irrimediabilmente l'intera costruzione che dovrebbe condurci a credere all'esistenza di un c.d. *ius migrandi* arcaico, che dalle fonti non è documentato (99).

Ma v'è di più: vi è una constatazione che non mi risulta sia mai stata proposta in letteratura, e cioè quella della radicale incompatibilità logica del *conubium* con il c.d. *ius migrandi*. Per dimostrarlo intendo partire da un'affermazione di uno dei più grandi romanisti dei nostri tempi e cioè Mario Talamanca. Talamanca scrisse: «Ai Latini stessi si può applicare il *ius civile* romano, nei limiti in cui lo consentono il *conubium* e, soprattutto, il *commercium* di cui essi godono» (100). E quindi, in nota: «Il *conubium* ha soltanto una portata piuttosto marginale, in quanto rende *iustum* il matrimonio del *civis Romanus* con una latina (con la conseguente legittimità della prole), la quale acquistava la *civitas romana* non in virtù del matrimonio stesso, ma perché, venendo a risiedere in Roma, si verificava, nei suoi confronti, l'effetto del *ius migrandi*» (101). Ora: poiché il matrimonio romano si basava sulla coabitazione, se fosse vero che la donna latina, andando ad abitare a Roma, acquistava *statim* la cittadinanza romana, se ne dovrebbe dedurre che il *conubium* non le serviva. Tale diritto non sarebbe stato quindi previsto dall'ordinamento romano. Quando venne approvata la

(96) Si veda MOMMSEN 1887c, 232.2, ove il ragionamento non è affatto lineare.

(97) Vd. CASAVOLA 2006.

(98) Sul tema, più estesamente, GAGLIARDI 2020b. Vd. anche le considerazioni di più ampio respiro di CAPOGROSSI COLOGNESI 2017, 298. Per un impiego dell'espressione nazione latina, anche BUCCI 2007.

(99) Vd. MERCOGLIANO 2020, 33 s.; CAPOGROSSI COLOGNESI 2022, 169.

(100) TALAMANCA 1991, 710.

(101) TALAMANCA 1991, 710.22.

legge sulla *migratio* e sul *census*, di cui s'è detto (102), attestata da Livio per il II secolo a.C., essa prevede che potessero usufruirne solo uomini Latini già sposati (s'intende, con donne latine, che egualmente e congiuntamente beneficiavano del cambiamento di *status*) e che avessero già generato prole: questa legge non confliggeva quindi con la presenza del *conubium* tra Romani e Latini nel diritto romano.

Il problema dell'esistenza del c.d. e supposto *ius migrandi* nell'ordinamento giuridico romano è dunque sistemico.

La portata di queste considerazioni si aggrava ulteriormente se si considera infine che l'espressione "*ius migrandi*" nelle fonti antiche non si rinviene. Essa è bensì un'invenzione moderna (103): il sintagma fu impiegato per la prima volta nella storia (104) da P. Bonfante nel suo volume intitolato *Diritto romano*, pubblicato nel 1900 (105), probabilmente — è solo una mia supposizione — quando egli si era già accinto alla traduzione del *Disegno* mommseniano (106), che completò nel 1904 e che tanto dovette influenzarlo su questo punto (107). Con un'espressione moderna si dovrebbe parlare al proposito di "diritto all'acquisto della cittadinanza per immigrazione". Mi si perdonerà tuttavia se, pur

(102) *Supra*, § 1, i.f. Sul tema *infra*, cap. IV.

(103) Il dato è noto ed è stato anche recentemente ripetuto da più parti: LAFFI [1995] 2001 54; MERCOGLIANO 2020, 51.

(104) Così VALLOCCHIA 2018a, 700.

(105) BONFANTE 1900, 51.

(106) MOMMSEN (1893) 1904.

(107) Si noti che quello stesso P. Bonfante che nel 1900 affermò l'esistenza del *ius migrandi* dei Latini, inventando la relativa denominazione, e che ne ribadì l'esistenza nel primo volume della sua *Storia del diritto romano*, pubblicato nel 1934 (BONFANTE 1934, 53), non si era affatto espresso negli stessi termini nelle *Istituzioni di diritto romano* del 1896 (BONFANTE 1896, 40). Ha scritto VALLOCCHIA 2018a, testo e nt. 20, nel testo: «Direi che il Maestro italiano traduceva così (in latino) [*i.e.* con l'espressione *ius migrandi* N.d.A.] la formula che, anni prima, Theodor Mommsen aveva creato (in tedesco) per descrivere la migrazione dei Latini in Roma: "Recht des Uebersiedelnden"». E in nt. 20: «Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* III.1 (Leipzig 1887) 637 (= *Le droit public romain* VI.2 (Paris 1889) 260: «droit d'émigration»). Bonfante nel 1904 curò la traduzione di Th. Mommsen, *Abriss* cit. 23 e 61 (trad. it. *Disegno* cit. 25 e soprattutto 72), ove l'espressione tedesca "die latinische Freizügigkeit" fu appunto tradotta (liberamente) in italiano con "il diritto latino di migrazione"» (per il ricorso da parte di Mommsen alla parola *Freizügigkeit* per i Latini vd. anche la p. 637 del vol. III.1 dello *Staatsrecht*: MOMMSEN 1887c). E vd. anche MERCOGLIANO 2019a, 301.61, che, sulla scia di Vallocchia, citando BONFANTE 1900, 51, aggiunge: «forse traducendo Mommsen». Mi trovo d'accordo con gli autori citati. Per le ragioni che espongo nel testo, ritengo che, per il conio del sintagma *ius migrandi*, si colga su Bonfante l'influenza piuttosto dell'*Abriss*, che non dello *Staatsrecht*.

tenendo a mente queste premesse, nel prosieguo impiegherò a mia volta, per solo scopo di per brevità e a titolo convenzionale, l'espressione "*ius migrandi*".

Già in uno studio del 1958, C. Castello (108) aveva osservato che nelle opere edite prima del XIX secolo non si trova alcun riferimento al c.d. *ius migrandi*. Tale supposto diritto era del tutto sconosciuto a Cujacius, a Sigonius, a Brissonius, a Heineccius.

Vale quindi la pena tentare di individuare l'origine di questa idea e comprendere come sia stata eretta la sua dettagliata costruzione. Cercherò di mostrare quali elementi la invalidino.

(108) CASTELLO 1958, 209 ss.

CAPITOLO II
ESAME E CRITICA DELL'IDEA NIEBUHRIANA

1. *Premessa.*

Come s'è visto, Niebuhr configurò dogmaticamente un arcaico diritto dei Latini *prisci*, in base al quale essi sarebbero diventati cittadini romani a seguito del trasferimento della loro residenza (*domicilium*) a Roma e, allo stesso tempo, un inverso diritto dei Romani di acquisire, con le stesse modalità, la cittadinanza presso qualunque altra città del *nomen Latinum*.

In tale costruzione egli partì dalla considerazione che Dionigi di Alicarnasso attribuiva a più riprese ai Latini la condizione di *isopolitai* dei Romani.

Quest'ultima constatazione è innegabile. Ma che cos'era l'*isopoliteia* cui si riferiva Dionigi?

Niebuhr riteneva che tale *isopoliteia* (chiamata nelle fonti epigrafiche anche semplicemente *politeia* (1)) fosse quella che, nel mondo greco ed ellenistico di IV, III e II secolo a.C., in Grecia e in Asia Minore, poteva legare per trattato tra loro due *poleis*, o una *polis* e un cittadino di un'altra *polis*, e cioè l'*isopoliteia* che potremmo chiamare intercittadina o “di tipo cittadino”.

Nei sistemi giuridici dell'età greca ed ellenistica, tale *isopoliteia* era distinta (2) da un'altra (a sua volta individuata talora nelle fonti con il più breve “*politeia*”): quella che poteva essere costituita tra due *koina* o all'interno di un *koinon* (3), e che potremmo denominare *isopoliteia* federale o “di tipo federale”.

(1) Il che può, peraltro, dare talora adito a qualche incertezza: vd. ad es. la trattazione sul punto di SABA 2009-2010 e poi più ampiamente EAD. 2020.

(2) Sottintende questa distinzione SABA 2020: ad es. 175 ss. (a proposito di IG IX/1², 1:3A), 183, 192, 242 ss.

(3) Nel senso politico di questo termine. Per altri significati (legati a organizzazioni di tipo associativo), POLAND 1909, 164 s.; RZEPKA 2002; OETJEN 2014, 148 s.

Alcune testimonianze inducono a nutrire qualche dubbio sulla riferibilità dell'*isopoliteia* greco-ellenistica intercittadina (4) alla realtà laziale del V a.C. (5).

2. *L'isopoliteia intercittadina del mondo greco ed ellenistico.*

Per la definizione dell'*isopoliteia* greco-ellenistica, che presentava alcuni caratteri generalmente diffusi, sia pur in un contesto molto differenziato nei vari casi specifici (6), possiamo partire dalla considerazione del trattato più chiaro ed esplicativo ai nostri fini: quello tra Mileto ed Eraclea al Latmo databile probabilmente a qualche anno prima del 180 a.C. (7) (*Milet I/3*, 150 (8)). Nel testo è detto che, in virtù del rapporto di amicizia tra le due comunità, i Milesii avevano inviato un'ambasceria ad Eraclea, con un decreto della loro città con il quale era stato proposto un accordo per la concessione (da intendersi: reciproca) dell'*isopoliteia* e di altri benefici:

(4) Preciso che mi riferirò d'ora innanzi, parlando di *isopoliteia* intercittadina, unicamente a quella che derivava con reciprocità da trattati tra due *poleis* a vantaggio di tutti i cittadini di entrambe. L'*isopoliteia* intercittadina poteva benvero (*contra* GAUTHIER 1972, 348), come detto nel testo, essere concessa anche con decreto da una *polis* a un singolo individuo di un'altra *polis*, ma ciò non è evidentemente comparabile con quello che a noi interessa trattare in relazione ai rapporti tra Romani e Latini ed esula quindi, salvo qualche aspetto di comparazione, dal discorso che qui viene svolto. Per una trattazione GAWANTKA, 24 ss.

(5) Dubbi sono espressi anche da SÁNCHEZ 2016a, che perviene però a una soluzione diversa da quella che sarà qui proposta. Sviluppa il parallelismo tra *isopoliteia* greca e *ius migrandi* romano CURSI 2020, pure pervenendo a conclusioni diverse da quelle che saranno qui sviluppate.

(6) SZÁNTÓ 1892, 67 ss.; LÉCRIVAIN 1900; OEHLER 1916; BUSOLT 1920, 224 ss.; KOLBE [1929] 1969; BERNARDI 1942, 99; HUMBERT 1978, 123 ss.; SCHMITT 1969, 508; ROBERT, J., - ROBERT, L., 1973, 64; 1976, 430; GAUTHIER 1977-1978; SAVALLI 1984, 861; 1985; GAUTHIER 1985, 152 ss.; CHANIOTIS 1987; HENNIG 1994; CAPDEVILLE 1994a; 1994b; BOUSQUET - GAUTHIER 1994; CHANIOTIS 1995; 1996, 101 ss.; BECK 1997, 23; CHANIOTIS 1999, 202; GUIZZI 1999; CAPOGROSSI COLOGNESI 2000, 72; GUIZZI 2000; 2001, 357 ss.; CHANIOTIS 2004; MIGEOTTE 2004; CHAMPION 2005; PASCUAL 2006; 2007, 177; MAZZUCCHI 2007; LAMBERTI 2010, 41.431; SABA 2011a; 2011b; 2012; ROUSSET 2013; SABA 2014; MAGNETTO 2016, 26 (accordo sull'invio di giudici da una *polis* all'altra: *I.Iasos* 607); SABA 2020; RHODES 2023, 42.

(7) ERRINGTON 1989. Cfr. la discussione in WÖRRLE 2004; HABICHT 2005; LAFFI 2010, 67 ss., nr. 7.

(8) = *Syll.*³ 633.

ἐπειδὴ Ἡρακλεῶται φίλοι καὶ ἀστυγείτονες τῆς πόλεως> ὑπάρχοντες ψήφισμα καὶ πρεσβευτὰς ἀποστείλαντες ἠξίωσαν | τὸν δῆμον συνθέσθαι πρὸς αὐτοὺς ὑπὲρ τῆς ἰσοπολιτείας καὶ τῶν ἄλλων φιλανθρωπῶν (9).

Dopo qualche anno, il trattato era stato in effetti perfezionato (10) e aveva disposto che «i Milesii diventassero cittadini di Eraclea e gli Eracleoti cittadini di Mileto»:

εἶναι πολίτας Μιλησίους Ἡρακλεωτῶν καὶ Ἡρακλεώτας Μιλησίων (11).

Il seguito del trattato disponeva con grande precisione vari effetti. Il primo era che le due comunità erano da allora tenute a un'alleanza difensiva:

ἐὰν δέ τις ἴη πολέμιος ἐπὶ πόλιν ἢ χώραν ἢ φρούρια τὰ Μιλησίων ἢ τὰς προσόδους αὐτῶν καταλύῃ τὰς Μιλησίων, βοηθεῖν | Ἡρακλεώτας Μιλησίοις παντὶ σθένει· κατὰ ταῦτα δὲ καὶ ἐάν τις ἴη πολέμιος ἐπὶ τὴν Ἡρακλεωτῶν πόλιν ἢ χώραν ἢ φρούρια ἢ τὰς προσόδους αὐτῶν καταλύῃ, βοηθεῖν Μιλησίοις Ἡρακλεώταις παντὶ σθένει (12).

Il secondo era che gli abitanti di ciascuna comunità ottenevano l'effettiva cittadinanza dell'altra soltanto dopo esservi immigrati e dopo essere stati iscritti nelle tribù locali secondo precise procedure che prevedevano a tal fine una richiesta da ripetersi ogni anno (13). È di rilievo che ciascuna comunità aveva ottenuto che nel trattato fossero specificate le proprie procedure locali:

(9) Ll. 10-13.

(10) Ll. 25-29.

(11) L. 34.

(12) Ll. 39-43.

(13) GAWANTKA 1975, 149.

τοὺς δὲ βουλομένους Ἡρακλεωτῶν μετέχειν τῆς ἐμ Μιλήτῳ πολ[ι]τείας καὶ ἱερῶν καὶ ἀρχείων καὶ τῶν λοιπῶν, ὧν καὶ τοῖς ἄλλοις μέτεστι Μιλησί[ων]οις {Μιλησίοις}, ἀπογράφεσθαι ἂν' ἕκαστον ἔτος πρὸς τε τοὺς πρυτάνεις καὶ τοὺς ἡρημένους ἐπὶ τῇ φυλακῇ τὰ τε αὐτῶν ὀνόματα καὶ ἧς ἂν ὧσιν φυλῆς καί, εἴ τισιν ὑπάρχουσιν γυναῖκες καὶ τέκνα, | καὶ τὰ τούτων ὁμοίως ὀνόματα, ποιουμένους τὴν ἀπογραφὴν ἐν τῷ μηνὶ τῷ Ἀνθεστηριῶνι. γίνεσθαι δὲ αὐτῶν καὶ τὴν ἐπικλήρωσιν ἐν τῷ αὐτῷ μηνὶ ὑπὸ τε τῶν πρυτάνεω[v] | καὶ τῶν ἡρημένων ἐπὶ τῇ φυλακῇ, ἐπικληρουμένων αὐτῶν πρὸς μέρος ἐφ' ἑκάστην | φυλῆν· εἶναι δὲ αὐτοῖς τῶν μὲν λοιπῶν πάντων παραχρῆμα τὴν μετουσίαν, φρο[v]|ραρχίας δὲ καὶ φυλακῆς τῆς κατὰ πόλιν καὶ φρουρικῆς μετεῖναι αὐτοῖς διελθόντων | ἔτων δέκα, ἀφ' οὗ ἂν ἕκαστοι ἐπικληρωθῶσιν· τὰ δὲ ἄλλα τὰ περὶ τὸν κλῆρον τὸν ἐν ἀρχαιρεσ[ί]αις ὑπάρχειν κατὰ τὸν βουλευτικὸν νόμον (14).

εἶναι δὲ καὶ Μιλησίων τοῖς βουλομένοις ἐν Ἡρακλείαι πολιτεύεσθαι τὴν ἀπογραφὴν ποιησαμένοις πρὸς τοὺς ἐν Ἡρακλείᾳ πρυτάνεις ἐμ μηνὶ Θεσμοφοριῶνι· ἀπογραφέσθωσαν δὲ καὶ οὗτοι καὶ ἧς ἂν ὧσιν φυλῆς· ὅσοις δ' ἂν ὑπάρχωσιν | γυναῖκες καὶ τέκνα, ἀπογράφειν αὐτοὺς καὶ τὰ τούτων ὀνόματα, τοὺς δὲ πρυτάνεις ποιείσθαι αὐτῶν τὴν ἐπικλήρωσιν ὁμοίως ἐν τῷ αὐτῷ μηνί (15).

La parte milesia precisava che gli immigrati eracleoti sarebbero stati assegnati (con mogli e figli) dai pritani per sorteggio in egual numero in ciascuna delle tribù locali e quindi registrati annualmente. Ma era specificato che non avrebbero potuto ricoprire magistrature militari per dieci anni dal trasferimento a Mileto. Inoltre un successivo decreto della *bulè* avrebbe precisato le modalità dell'effettivo esercizio dei diritti politici. La parte eracleota disponeva analogamente una

(14) Ll. 43-53

(15) Ll. 53-57.

distribuzione dei nuovi cittadini e dei loro famigliari nelle tribù per sorteggio, ma senza precisare esplicitamente che essa dovesse attuarsi in modo proporzionato tra le varie tribù, né prevedeva limitazioni nell'esercizio dei diritti civili.

Il trattato aggiungeva ancora che gli Eracleoti avrebbero beneficiato dell'*isopoliteia* a Mileto soltanto se avessero precedentemente abitato a Eraclea o, come meteci, nella stessa Mileto per un periodo di cinque anni:

εἰ δέ τινες Ἡρακλεωτῶν μὴ οἰκήκασιν | μήτε ἐν τῇ ἑαυτῶν πατρίδι
μήτε ἐμ Μιλήτῳ ἕως μηνὸς Ἀρτεμισιῶνος τοῦ ἐπὶ τοῦ θεοῦ τοῦ |
μετὰ Φιλίδαν, μὴ εἶναι αὐτοῖς προσγραφῆναι πρὸς τὸ πολίτευμα τὸ
Μιλησίων, εἰ μὴ πρότερον οἰκήσ<ωσ>ιν Ἡράκλε<ι>αν ἢ
μετοικήσωσιν ἐμ Μιλήτῳ ἔτη πέντε (16) e valeva anche il reci-
proco (ὁμοίως δὲ καὶ εἰ τινες Μιλησίων | μὴ οἰκήκασιν μήτε ἐν τῇ
ἑαυτῶν πατρίδι μήτε ἐν Ἡρακλείαι ἕως τοῦ προειρημένου χρόνου,
μὴ | εἶναι προσγραφῆναι τούτοις ἐν Ἡρακλείαι, εἰ μὴ πρότερον
οἰκήσωσιν ἐν Μιλήτῳ ἢ ἐν Ἡρακλείαι ἔτη πέντε (17).

Inoltre, i cittadini ascitizi di ciascuna *polis*, naturalizzati prima del trattato, potevano esercitare il diritto, che veniva introdotto, soltanto dopo che fossero decorsi dieci anni dacché essi erano stati inclusi in una delle due comunità:

καὶ εἰάν τινες ὕστερον πολιτογραφηθῶσιν ἐμ Μιλήτῳ ἢ ἐν
Ἡρακλείαι, τούτοι[ς] | μετεῖναι τῆς παρ' ἑκατέρους πολιτείας
οἰκήσασιν πρότερον ἐν ἧ ἂν π[όλ]ει προσγραφῶσιν | ἔτη{ι}
δέκα (18).

Le ultime due norme miravano fare in modo il più possibile che l'*isopoliteia* fosse destinata ai cittadini per nascita residenti nelle due città, da un lato disponendo restrizioni perché potessero beneficiarne i cittadini per nascita non residenti e, dall'altro, prevedendo che, se una delle due *poleis* avesse concesso la cittadinanza a stranieri, questi ultimi dovessero risiedere per un lungo periodo nella città ove erano stati naturalizzati. Coloro che avessero contravvenuto alle disposizioni sarebbero stati sottoposti a processo ἐν τῇ τῆς ξενίας δίκῃ (ll. 65-67).

(16) Ll. 57-60.

(17) Ll. 60-63.

(18) Ll. 63-65.

Sempre da Mileto provengono altre due iscrizioni, di poco più antiche della precedente, relative ad altrettanti trattati conclusi da questa città con Seleucia-Tralles (*Milet I/3*, 143, a. 218/217 a.C. (19)) e con Mylasa (*Milet I/3*, 146, a. 215/214 a.C. (20)): è da notarsi che in entrambi questi trattati si ritrovano disposizioni nella sostanza sovrapponibili a quelle dell'accordo tra Mileto ed Eraclea al Latmo, ma in nessuno di essi compare la parola *isopoliteia*, sostituita invece, con lo stesso significato, da *politeia*, il che conferma che nel linguaggio diplomatico dell'epoca i due termini erano considerati, ai fini in oggetto, come equivalenti. L'attribuzione per sorteggio degli isopoliti nelle tribù è attestata anche nel trattato di *isopoliteia* non reciproca tra Mileto e Chio, a favore dei cittadini di quest'ultima comunità, databile al 228 a.C. circa (*Milet I/3*, 141 (21): ἐπιμελεῖσθ[αι] | τοὺς πρυτάνεις καὶ ἐπικληροῦν αὐτοὺς ἐπὶ τὰς φυλάς (22)). In questo trattato vi era però un'ulteriore particolarità e cioè il fatto che la *polis* di Chio doveva attestare con decreto che gli emigrati che si recavano a Mileto erano suoi cittadini (23) (ἐὰν | ἀπομαρτυρῶσιν αὐτοῖς Κιανοὶ μετὰ ψηφίσματος, ὅτι εἰσὶν | αὐτῶμ πολῖται (24)).

Norme convenzionali analoghe a quelle delle citate iscrizioni di Mileto sono ben espresse in un altro trattato bilaterale di età ellenistica, proveniente da altra area geografica, nel quale pure vi è l'espressa menzione dell'*isopoliteia*. Mi riferisco al patto proveniente dalla Licia, concluso tra Xanto e Myra (*SEG XLIV*, 1218 (25)) tra il 150 e il 110 a.C. L'iniziativa era stata degli abitanti di Myra, che avevano inviato a Xanto ambasciatori, i quali avevano proposto il riconoscimento della reciproca *isopoliteia*. La proposta fu accettata dalla città di Xanto, che nominò mediante un voto in assemblea cinque cittadini plenipotenziari incaricati di redigere il trattato a noi giunto (26).

Le modalità di acquisto dell'*isopoliteia* erano simili a quelle incontrate nei trattati di Mileto con Eraclea, Seleucia-Tralles e Mylasa, ma in

(19) GAWANTKA 1975, 14 ss.; WÖRRLE 1988, 432 ss.; MA 2002, 54 ss.; SABA 2020, nr. 5.

(20) SABA 2020, 64 ss., nr. 6.

(21) SABA 2020, 52 ss., nr. 4.

(22) Ll. 38-39.

(23) GAWANTKA 1975, 159.148, che vede in questa disposizione un deterrente. Diversamente SAVALLI 1985, 407-408.153a.

(24) Ll. 39-41.

(25) BOUSQUET - GAUTHIER 1994, 321-322. Recenti trattazioni in SCHULER 2010, 394; SABA 2020, 74 ss., nr. 8.

(26) Ll. 3-13.

questo caso vi era una particolarità e segnatamente il fatto (che ricorda, seppur non precisamente, quanto s'è visto nel trattato tra Mileto e Chio) che coloro che si trasferivano da una città all'altra, con l'obiettivo di acquistarvi la cittadinanza, dovevano recare con sé una lettera dei magistrati della città di provenienza, che attestasse la loro cittadinanza originaria e dovevano consegnare la lettera ai magistrati della città di arrivo (27). Il trattato specificava che i nuovi cittadini "isopoliti" avrebbero beneficiato di tutti i privilegi spettanti ai cittadini originari della nuova comunità nella quale si trasferivano (καὶ μεθέξουσιν πάντων καθότι καὶ οἱ ἄλλοι Μυρῆς μετέλχουσιν (28); καὶ μεθέξουσιν πάντων καθότι καὶ οἱ ἄλλοι Ξάνθιοι μετέλχουσιν (29)). Un'altra differenza, rispetto a quanto si legge nei documenti milesii, è che, sulla base di questo trattato, i nuovi arrivati avevano il diritto di scegliere essi stessi la tribù o il demo in cui sarebbero stati inseriti dai pritani (30):

καὶ χρηματίζουσιν ἐν ἧ ἂν φυλῆι ἢ ἢ δῆμοι βούλωνται, καὶ οἱ πρυτάνεις προσγραφέτωσαν αὐτοὺς εἰς φυλὴν καὶ δῆμον ἐπάναγκες παραχρῆμα (31).

Anche qui i cittadini ascitizi dell'una e dell'altra comunità dovevano avere risieduto in esse per un periodo (nel caso specifico tre anni), prima di potere chiedere l'*isopoliteia*:

ὅσοι δ' ἂν μετὰ τήνδε τὴν σύνθεσιν Ξάνθιοι ὄντες προσγράφονται πρὸς τὸ πολίτευμα ἐν ἑκατέραι τῶν πόλεων, μὴ ἐξέστω ἢ αὐτοῖς λαβοῦσιν γράμματα προσγράφεσθαι, ἢ ἂν μὴ ὠικηκότες ὦσιν ἐν τῇ πόλει ἢ τοῖς ἢ περ[ι]πολίοις, ὅθεν ἂν φέρωσιν τὰ γράμματα, ἢ ἔτη τρία (32).

L'esame dei documenti citati porta dunque immediatamente a cogliere la natura dell'*isopoliteia* greco-ellenistica che derivava dai trattati bilaterali tra *poleis*: essa era una cittadinanza che possiamo ben

(27) Ll. 23-27.

(28) Ll. 18-20.

(29) Ll. 27-28.

(30) BOUSQUET - GAUTHIER 1994, 335 s., i quali osservano che le due *poleis* non temevano che si sconvolgessero gli equilibri all'interno delle tribù perché le città erano tutte parti della confederazione della Licia. Opinione difforme di KNOEPFLER 2013, 151.154 (Myra non avrebbe fatto parte della confederazione).

(31) Ll. 20-23. Cfr. ll. 28-31.

(32) Ll. 32-38.

chiamare “potenziale” (33) e che diventava attuale dopo l’iscrizione nelle tribù locali di coloro che si trasferivano da una *polis* all’altra, con conseguente conferimento dei diritti politici (34).

I nuovi cittadini erano registrati nei demi e nelle tribù, della *polis* nella quale si trasferivano, in modo distinto, se non addirittura separato, rispetto ai cittadini indigeni. Questo si ricava dalle limitazioni temporanee alle quali erano sottoposti e dalle disposizioni specifiche (ad esempio in materia di tribunali) che a loro si applicavano, come s’è visto in *Milet I/3*, 150. Peculiare rilievo assume a questo proposito anche *Milet I/3*, 142 tra Mileto e Phygela (35) datato dalla dottrina tra

(33) Concordo sul punto con SABA 2020, 23 s. Cfr. SZÁNTÓ 1892, 22 s., 87; HARTER-UIBOPUU 2021, 150. Contesta la definizione di *isopoliteia* (intercittadina) come cittadinanza potenziale SAVALLI 2021, sulla scorta dell’osservazione che nel mondo greco era possibile avere la cittadinanza di due *poleis*. Cfr. a questo proposito anche SAVALLI 2012, 41 s.; MÜLLER 2014; 2015; 2016; 2022; 2023; c.d.s., i.f. (la cui opinione, tuttavia, formalizzata finalmente nel senso che «Plutôt que de parler de citoyenneté potentielle, on dira que lorsqu’une citoyenneté est activée, les autres se trouvent alors temporairement mises en sommeil, sans même que se trouve posée la nécessité d’un quelconque renoncement», non mi convince: se una cittadinanza deve essere “attivata”, non era forse prima potenziale? Mi sembra di sì. Che differenza ci sarebbe tra una cittadinanza potenziale e una “*en sommeil*”? Io credo nessuna. La distinzione rischia dunque di essere meramente nominalistica. Diversa, rispetto a quella dell’A., è la mia opinione anche in relazione al punto in cui, *op. ult. cit.*, *apud* nt. 76, afferma che «la *politeia* contient toute une série de privilèges, qui ne s’arrêtent pas à la participation à l’archè et à la *krisis*, et relèvent de différentes “capacités d’action” [*enktèsis, epigamia* etc]. Le citoyen de naissance hérite de tous les privilèges d’un coup, mais l’étranger à qui l’on octroie un ou plusieurs privilèges, dont éventuellement la *politeia*, les actionnera en fonction de sa situation, de ses besoins et de sa durée de résidence dans sa cité d’adoption»). Né ritengo corretto parlare *sic et simpliciter* di doppia cittadinanza a proposito dell’*isopoliteia* intercittadina, come fa invece, ad es., TALAMANCA 1991, 711. La questione della cittadinanza potenziale derivante dai trattati di *isopoliteia* va tenuta distinta dalla differente questione generale dell’ammissibilità o meno della doppia cittadinanza nel mondo greco ed ellenistico: CECCHET 2023, 548. Un esame della questione della cittadinanza potenziale nei casi di *isopoliteia* è svolto anche da MACK 2019, con qualche cautela (ad es., p. 71).

(34) Si noti che spesso, in casi di attribuzioni individuali di *isopoliteia*, l’*isopolites* era contestualmente reso anche *proxenos*, il che fa presupporre che non fosse atteso un suo trasferimento, ma al contrario ci si aspettasse la sua permanenza nella città nella quale si trovava. Vd. per la discussione di queste problematiche KNOEPFLER 2001, 23, 251; ROUSSET 2006, 411; FUNKE 2015, 104; MACK 2015, 208 ss.; 2020; 2022; MILI 2015, 71; CARLSSON 2023, 432. Il carattere onorifico anziché pratico dell’*isopoliteia* è oggetto di qualche eccesso in GAWANTKA 1975, 113 ss.

(35) JONES, N.F., 1987, 315; RAGONE 1996, 363; SABA 2020, 48 ss., nr. 3.

il 334 e il 317 a.C. (36). Questo trattato era in realtà una rinnovazione di uno o più precedenti trattati di *isopoliteia*. Ebbene, è interessante rimarcare che a distanza di tempo dal o dai precedenti trattati ancora si tenevano distinti gli abitanti di una città che erano immigrati nell'altra e che ne avevano chiesto la cittadinanza:

ἐπειδὴ < πρέσβεις ἤκουσι ἀπὸ τῆ[ς] | [πόλ]εως τῆς Φυγελέων ἀνανεούμενοι τὴν | [φιλί]αν καὶ τὴν πολιτείαν τὴν ὑπάρχουσαν | [Φυγ]εῖσιν ἐμ Μιλήτοι καὶ Μιλησίοις | [ἐ]μ Φυγέλοις ἐκ τῶν χρόνων τῶν πρότερον (37).

Questo indica che la cittadinanza della *polis* d'origine non si estingueva: essa restava viva e riconoscibile, ma, con ogni probabilità, diventava a sua volta potenziale nel momento in cui inversamente quella della città di adozione da potenziale diventava effettiva. Essa entrava insomma in una fase di latenza (38).

Ci si può domandare se l'isopolita potesse fare ritorno come pieno cittadino nella città d'origine, riattivando la sua cittadinanza originaria e facendo entrare in latenza quella acquisita nella città di destinazione. Questo non è espresso chiaramente da nessuna fonte, ma la mia opinione è affermativa.

Lo desumo dal fatto che la richiesta di esercitare la *politeia* nella città di destinazione doveva, almeno in alcune città, essere confermata di anno in anno (come abbiamo visto in *Milet I/3*, 150; ma così anche in *Milet I/3*, 143 e 146; non invece in *SEG XLIV*, 1218). È il segno che, se la richiesta veniva a mancare, si riattivava a ogni effetto la cittadinanza originaria, dato che si deve escludere che l'isopolita che non ripresentasse la richiesta di *isopoliteia* nella città di destinazione diventasse apolide.

Coloro che venivano, su loro richiesta, inclusi nel corpo civico della *polis* di immigrazione erano assoggettati al fisco di quest'ultima, mentre a favore di coloro che vi si stabilivano come semplici residenti era prevista l'esenzione dai tributi, perché questi erano pagati nella città d'origine. Ciò è documentato nel trattato di *isopoliteia* tra Mileto e Olbia (*Milet I/3*, 136) risalente agli anni tra il 350 e il 315 a.C., che disponeva espressamente che i Milesii che si fossero trasferiti a Olbia

(36) EHRHARDT 1987, 114 ss.

(37) Ll. 2-6.

(38) Cfr., con differenti sfumature, GAUTHIER 2000, 114; HELLER 2012.

(*i.e.* senza chiedere la cittadinanza locale) avrebbero goduto dell'immunità fiscale (in quanto avrebbero pagato le imposte a Mileto), mentre quei Milesii che avessero chiesto l'attivazione dell'*isopoliteia*, aspirando a ricoprire una magistratura *in loco*, sarebbero stati assoggettati a tributo come i cittadini originari del posto:

εἶναι δὲ καὶ ἀτελείας Μιλησίοις καθάσσα καὶ πρότερον ἦσαν· ἐὰν δὲ θέληι | τιμουχιῶμ μετέχειν, ἐπὶ βουλήν ἐπίτω | καὶ ἀπογραφεῖς μετεχέτω καὶ ἔστω | ἐντελής, καθότι καὶ οἱ ἄλλοι πολῖταιί | εἰσίν (39).

In iscrizioni relative all'*isopoliteia* è attestata la concessione, oltre che di tale diritto, anche di altri benefici o privilegi o condizioni favorevoli quali *enktesis*, *epigamia*, *asylia*, *asphaleia*, *epinomia* e, come s'è appena visto, *ateleia*. Questo non avviene in tutti i trattati. Per esempio non in *Milet I/3*, 150, 143, 146, 142, 136 o in *SEG XLIV*, 1218, per richiamare solo le iscrizioni che sono finora venute citando.

Accade invece in modo significativo nel molto noto trattato tra le città cretesi di Ierapitna e Prianso, *IC III/iii*, 4 (40), databile poco dopo il 205 a.C., nel quale alle ll. 12-15 si legge:

Ἰεραπυτῆν[ίους] | καὶ Πριανσίο<ι>ς ἤμεν παρ' ἀλλάλοις ἰσοπολιτεῖαν καὶ ἐπιγαμίας καὶ ἔνκτησιν καὶ μετοχὰν καὶ θεῶν καὶ ἀνθρωπίνων | πάντων, ὅσοι κα ἔωντι ἔμφυλοι παρ' ἑκατέρους.

E accade inoltre in molti decreti di concessione individuale dell'*isopoliteia*. Posso citare come particolarmente significativo *IG V/1*, 962 proveniente dalla Laconia (Kotyrta), ove alle ll. 18-23 è riportato:

(39) Ll. 6-11. Questo stesso trattato prevedeva che, se i Milesii presenti a Olbia avessero esercitato la cittadinanza in un'altra città (*i.e.* diversa da Olbia), presumibilmente legata a Mileto da altro trattato di *isopoliteia*, allora avrebbero perduto l'*ateleia* a Olbia. In questo senso GAUTHIER 1972, 360. Diversamente SABA 2020, 44, secondo la quale la clausola avrebbe disposto che i Milesii avrebbero perduto l'*ateleia* qualora avessero riassunto a ogni effetto la cittadinanza di Mileto. Ma ciò è smentito da quanto si legge alle ll. 6-7 dell'epigrafe, ove è detto che appunto i Milesii immigrati a Olbia, ma rimasti cittadini attivi a Mileto avrebbero goduto dell'*ateleia* a Olbia. Sulla varietà di scopi che, nelle città di età greca ed ellenistica, si raggiungevano mediante le concessioni di *ateleia*, RUBINSTEIN 2009; RAGGI 2013.

(40) Vd. GAWANTKA 1975, 30 s.; CHANIOTIS 1996, 255 ss., nr. 28; GUIZZI 2001, 357 ss.; MAGNETTO 2014; SABA 2020, 204 ss., nr. 52.

ὑπάρχειν δὲ αὐτῶι καὶ [τοῖς] | ἐκγόνοις καὶ χρημᾶ[σιν ἀσφά]λειαν
καὶ ἀσυλίαν κ[αὶ πολέ]||[μου καὶ εἰράνας καὶ ἰσοπο[λιτεί]αν καὶ
ἐπινομίαν καὶ [ἀτέλει]αν πάντων.

Ma la lista di testi che si potrebbero ricordare è lunga (41).

La coordinazione mediante la congiunzione καὶ tra l'*isopoliteia* e gli altri diritti o privilegi ha posto alla dottrina moderna qualche dubbio di interpretazione delle clausole riportate (42). In un precedente studio preparatorio (43) avevo ritenuto che i diritti elencati dopo l'*isopoliteia* fossero indicati a titolo esemplificativo della totalità di quelli inclusi nella cittadinanza. L'attuale rilettura delle fonti (44) mi induce oggi ad

(41) Ad esempio IG V/1, 1312, ll. 2-11 (Laconia, Thalamai): [Ἰππολ]αίως
προξένως ἦμε[ν] | [καὶ] εὐεργέτας τὰς πόλεος τῶ[ν] | [Θ]αλαματᾶν αὐτῶς τε καὶ
ἐκγό[ν]ω[ς], ἐπεὶ πολλὰς καὶ μεγάλας χ[ρ]εῖ[σ]ι[σ] εὐ[ε]ργετοῦντες ἦκοντι τὰμ πόλιν·
ἦμεν δὲ αὐτοῖς ἰσοπολιτεία[ν], | γὰρ τε καὶ οἰκίας ἔγκτησιν καὶ ἐπινομίαν καὶ ἀτέλειαν·
ὑπάρ[χ]ειν | δὲ αὐτοῖς καὶ τᾶλλα τίμια, ὅσα κ[αὶ] | τοῖς ἄ[λλ]οις ε[ἰ]σπολιτέ[α]ις; IG
V/2, 11 (= *IPArk* 36,c), ll. 8-12 (Arcadia, Tegea, ante 228 a.C.): ἰσοπολιτείαν καὶ
ἐμποασιν οἰκίας καὶ γῆς, ἐπινομίαν, ἀσυλίαν, ἀτέλειαν, ἀσφάλειαν καὶ ἐμ πολέμοι καὶ
ἐν εἰρήνῃ καὶ αὐτῶι καὶ γένει; IG V/2, 396, ll. 8-12 (Arcadia, Lousoi, tardo III sec.
a.C.): εἶναι δὲ αὐτῶι ἰσοπολιτείαν καὶ ἀτέλειαν πάντων καθάπερ καὶ τοῖς λοιποῖς
προξένοις; IG V/2, 419 (= *IPArk* 28), ll. 1-15 (Arcadia, Phigalea, ca. 240 a.C.): [ἐπειδὴ
ἐπελθόντες οἱ] πρεσβευταὶ καὶ διαλύο[ν]τες οἱ παρὰ τῶν Αἰτωλῶν Τίμαιος Κλεόπατρος
| [...7... τὸ τε ψάφισμα τὸ παρὰ τῶν Αἰτωλῶν ἀπ[έ]δωκαν καὶ αὐτοὶ διελέγοντο ὅμοια
τοῖς ἐν τ[ῶ]ι ψαφίσματι ἀξιῶντες διαλυθῆ<ναι> ποτὶ τῶ[ς] Φιαλέας, συνπ[α]ρόντες δὲ
καὶ τῶν ἐ Φιαλείας | [παρελθόντων] Θαρυκίδας Ὀνόμανδρος, Ἀνφίμα[χος, ...7...]λας,
'Ὀρθολαΐδας Κραταιμένης, Τι[μ] [...8... Δ]αμάρετος τὰ αὐτὰ ἀξίων, ἔδοξε τᾶι | [πόλει τᾶι
Μ]εσανίων, ἦμεν τοῖς Μεσανίοις κα[ὶ] τοῖς Φιαλέοις ἰσοπολιτείαν καὶ ἐπιγαμία[ν]
ποτὶ ἀλλ[ό]α[ς], ποιήσασθαι δὲ καὶ συμβολάν, ἄ[ν]τερ δοκεῖ ἀνφοτέρας ταῖς πολέοις,
τὰν δὲ χ[ί]ω[ρον] καρπ[ί]ζεσθαι ἑκατέρως τῶς τε Μεσανίω[ς] καὶ τῶς Φι[α]λέας, καθὼς
καὶ νῦν καρπιζόμεθα; *FD* III/1, 490 (Focide, Delfi, 40-30 a.C.: per la datazione ROUSSET
2015), ll. 2-15: Χαριγένης ὁ Δωριαρχέων τοῦ κοινοῦ τῶν Δωριέων τῶν | ἐγ
Ματροπόλεως Δ[ε]λφ[ῶ]ν τοῖς ἄρχουσι καὶ τᾶι | πόλει χαίρει τῶν δεδομένων [τιμίων
ὑπὸ τοῦ κοι]νοῦ τῶν Δωριέων Διοδώρωι Δωρο[θέου] τῶι ὑμετέρωι | πολῖται
ἀπεστάλακαμ[ε] ὑμῖν ἀ[ν]τίγραφον τὸ ὑπογε]γραμμένον· Δωριαρχέωντος Χ[α]ριγένεος
τοῦ Ἀλέ[ξ]ωνος, γραμματεῦντος δὲ [τᾶς βουλᾶς Λυ?]σία τοῦ Εὐξέθου Βοαίου,
ἔ[δο]ξε ἐν ἀγορᾷ τελείωι | τοῖς Δωριέοις πάντοις δεδόσ[θαι] ὑπὸ τοῦ κοι]νοῦ τῶν
Δωριέων Διοδώρωι Δωροθέου Δελφῶι καὶ ἐκ]γόνουις ἰσοπολιτε<ί>αν, ἐπινομίαν, [γὰρ
καὶ οἰκίας ἔμπα]σιν, ἀσφάλειαν καὶ πολέμου καὶ εἰ[ρή]νας, καὶ τᾶλλα | πάντα ὅσα καὶ
τοῖς ἄλλοις προξέ[νοι]ς ὑπάρχει | παρὰ τοῦ κοινοῦ τῶν Δωριέων.

(42) PAOLI 1930, 286 ss. (cfr. ID. 1933; 1965) seguito da CATALANO 1965, 98 ss.;
CAPOGROSSI COLOGNESI 2000, 73.5. Ma una risonanza di tale opinione si ritrova ad es.
anche in DE MARTINO 1973b, 77 ss.

(43) GAGLIARDI 2020d, 183.

(44) Già avanzata in GAGLIARDI 2022c.

apportare un correttivo a quanto avevo affermato in precedenza e a ritenere che, essendo ovvio che la *politeia* degli isopoliti comprendesse tutti i diritti spettanti ai *politai* originari della comunità cittadina nella quale essi erano immigrati (e quindi per esempio *enktesis* ed *epigamia*), le clausole in esame nel caso specifico vadano intese nel senso che i diritti in esse specificamente indicati spettassero a quegli immigrati della comunità legata da *isopoliteia*, i quali restassero nella nuova comunità come semplici residenti, senza far valere il diritto di ottenere la cittadinanza e cioè senza attivare l'*isopoliteia* (45).

Il fatto che gli immigrati, che diventavano cittadini in virtù dell'*isopoliteia*, detenessero gli stessi diritti spettanti ai cittadini locali (ivi incluse *enktesis*, *epigamia*, *epinomia*) è esplicitamente attestato dai trattati, che affermano che il riconoscimento di tali diritti era disposto senza ritardo dai magistrati della città di destinazione, mentre solo per alcune funzioni militari più delicate era richiesto che trascorresse un intervallo di tempo, come abbiamo letto in *Milet I/3*, 150, ll. 50-52 (ma disposizioni analoghe si trovano in *Milet I/3*, 143 e 146). E abbiamo visto anche *SEG XLIV*, 1218, ll. 27-28.

Dunque, quando sono menzionate espressamente *enktesis*, *epigamia* ed *epinomia* sembra giusto che vadano riferite a quegli immigrati — potenziali isopoliti — che non chiedevano la *politeia* locale. Il riferimento all'*asylia* e all'*asphaleia* conferma decisamente tale deduzione e lo stesso vale per la previsione, che abbiamo visto in *Milet I/3*, 136, ll. 6-11, in base alla quale i soli Milesii che non diventavano cittadini di Olbia godevano dell'*ateleia*, mentre non ne godevano quelli che a Olbia facevano richiesta di attivazione della *politeia*.

A supporto di questa opinione posso citare anche le ll. 10-15 del trattato fra Skepsis e Pario dell'inizio del III secolo a.C. (*I.Parion T62* (46)), nell'Asia Minore occidentale, ove è detto espressamente che i cittadini di entrambe le *poleis* se volevano potevano acquisire la cittadinanza della *polis* diversa dalla propria dopo esservi immigrati (altrimenti vi sarebbero rimasti come residenti senza la cittadinanza

(45) CHANIOTIS 1996, 109 ss.; SABA 2020, 120. Su questi aspetti, per l'*enktesis*, sotto un profilo generale, soprattutto PEÇIRKA 1966, 134 ss.; STELZER 1971, 10 ss.; THÜR [1997] 2006; WIJMA 2014, 138; FARAGUNA 2020, 189 s., nt. 1.

(46) TAŞLIKIOĞLU 1971, 204, nr. 1; ROBERT, J., - ROBERT, L., 1972, 448 s., nr. 371; SABA 2020, 116 ss., nr. 23.

locale, cioè senza attivare l'*isopoliteia*), ed è aggiunto che essi avrebbero avuto il diritto di *enktesis* anche se non vi si fossero trasferiti (47):

πολίτην δὲ εἶναι τὸν Παριανὸν Σκηψίων ἐὰν θέ[λ]η, καὶ τὸν Σκήψιον Παριανῶν ἐὰν θέλη· καὶ ἢ ἔγκτησιν εἶναι τῷ Παριανῷ ἐν Σκήψει καὶ ἢ ἐὰν οἰκῆι ἐν Σκήψει καὶ ἂν μὴ οἰκῆι· κατὰ ταῦτ'α δὲ καὶ τῷ Σκηψίῳ ἐμ Παρίῳ (48).

Quindi l'*isopoliteia* era il diritto di acquisire la cittadinanza e derivava da un'apposita volontà del soggetto trasferito. Dalla stessa area geografica della precedente, rileva nello stesso senso anche la coeva *AvP VIII/1, 5* (49), riportante un trattato tra Pergamo e Temnos:

ἔμμεναι Ταμνί[ταισι ἐν Περ]γάμῳ πολι[τ]εῖαν καὶ Περγαμῆν[οισι ἐν Τάμνῳ] ἢ μετεχόντ[ε]σσι ὧν καὶ οἱ ἄλλο[ι πολῖται μετέχοι]σιν καὶ γὰρ καὶ οἰκ[ία]ς ἔγκτησιν ἐμ[μεναι τῷ Ταμνί]τα ἐμ Περγάμῳ [καὶ τῷ Περγ[αμῆνῳ ἐν Τάμνῳ] (50).

Anche in questo caso, l'*enktesis* era prevista per coloro che emigravano da una *polis* all'altra senza avanzare la richiesta della cittadinanza locale (51).

In definitiva, sulla base dei testi considerati e selezionati ai fini che qui interessano, da un più ampio insieme di iscrizioni, posso affermare che queste fossero le regole generalmente diffuse sull'*isopoliteia* derivante da un trattato tra due *poleis*:

(1) coloro che immigravano da una *polis* all'altra avevano il diritto di attivare l'*isopoliteia* nella *polis* di destinazione, diventando così cittadini di essa, quasi del tutto equiparati ai cittadini originari, benché registrati in elenchi particolari, e godevano certamente dell'*enktesis*, dell'*epigamia* e dei principali diritti dei cittadini originari;

(47) ROBERT, J., - ROBERT, L., 1972, 449, nr. 371; SABA 2020, 120.

(48) Seguiva una clausola di *isoteleia* tra gli immigrati che si fossero trasferiti da una *polis* all'altra e i cittadini di quest'ultima (rileviamo quindi la differenza tra questa e la clausola di *ateleia* di *Milet I 3*, 136) e poi vi era una previsione di *ateleia* in caso di immigrazione per esilio (II. 15-22).

(49) SABA 2020, 103 ss., nr. 20.

(50) Ll. 17-21.

(51) Le fonti che si potrebbero citare sono anche a questo proposito numerose. Si considerino ad esempio anche *SEG XXIX*, 1149 tra Temnos e Teos (III/II sec. a.C.) e *IG XII/5*, 532 + *IG XII/5*, *Add.* p. 321 = *Syll.*³ 522 C tra Ceo, Naupatto e la confederazione etolica (222 a.C. ca.; *infra*, nt. 132).

tuttavia, (2) i trattati di *isopoliteia* potevano prevedere anche la spettanza di *enktesis*, *epigamia* e altri diritti in capo a quei trasferiti che non avessero chiesto la trasformazione da potenziale a reale della cittadinanza del luogo di destinazione e non avessero, in altre parole, esercitato concretamente l'*isopoliteia*.

3. L'*isopoliteia* nella Roma di V secolo a.C.

Rivolgo ora l'attenzione al *foedus Cassianum*, al fine di verificare se e come si possa riferire l'*isopoliteia* di tipo cittadino di Grecia e Asia Minore, che ho finora considerato, al complesso degli accordi derivanti da questo trattato.

Nota innanzitutto che nella parte di testo del *foedus Cassianum* che ci è riferita da Dionigi di Alicarnasso non si trova la parola *isopoliteia*, il che indica che l'uso che egli ne faceva, riferendosi al *foedus Cassianum*, era una sua scelta lessicale autonoma, basata su un parallelismo con qualche istituto greco-ellenistico a lui noto. Già, ma quale?

Possiamo cercare analogie e differenze tra l'*isopoliteia* greco-ellenistica intercittadina finora illustrata e il *foedus Cassianum*, per verificare se alla prima si riferisse implicitamente Dionigi nella sua esposizione, come ritenuto da Niebuhr.

Una prima macroscopica differenza è che i trattati di *isopoliteia* erano bilaterali, mentre il *foedus Cassianum* era plurilaterale. Questo già pone gli uni e l'altro su due piani logici e giuridici completamente differenti (52).

Ma andiamo avanti.

Dal punto di vista contenutistico tra quei trattati bilaterali e questo plurilaterale una prima analogia c'è certamente: in entrambi i casi gli accordi prevedevano la pace tra le città contraenti (nei trattati greco-ellenistici ciò è in alcuni casi espresso, come abbiamo visto, o altrimenti è da ritenersi sottinteso).

E c'è anche una seconda analogia: *commercium* e *conubium* a beneficio dei residenti immigrati da una città all'altra erano previsti sia dai trattati greco-ellenistici sia da quello romano/latino. Sul raffronto tra *conubium* ed *epigamia* non occorre dilungarsi (53). Quanto al

(52) Il dato è rimarcato da CAPOGROSSI COLOGNESI 2000, 74. Cfr. anche FELICI 2013, 23; 2017, 70.

(53) Vd. VOLTERRA [1953] 1991, 305; CATALANO 1965, 99. Dionigi di Alicarnasso del resto parla di *epigamia* per intendere il *conubium*: vd. ad es. Dion. Hal. 10.60.5 (μὴ

commercium romano, oltre a dare accesso agli istituti privatistici del diritto collegati al *nexum* e alla *mancipatio* (54), attribuiva da età arcaica il diritto di acquisire la proprietà immobiliare (55) e pertanto è assimilabile all'*enktesis*.

È possibile che, come è stato autorevolmente sostenuto (56), gli immigrati delle *poleis* greco-ellenistiche, che non avessero attivato quell'*isopoliteia* cui avrebbero avuto diritto, avessero accesso agli strumenti processuali, e cioè fossero legittimati a esperire personalmente le azioni giudiziarie nella città ove si fossero trasferiti. Va tuttavia notato che il riferimento alla vigenza di un *symbolon*, e cioè di un accordo regolante i contenziosi di carattere internazionale privato tra *poleis*, nel trattato tra Ierapitna e Prianso, IC III/iii, 4, ll. 71-72 (καὶ διεξαγόντων

ἐξεῖναι τοῖς πατρικίοις πρὸς τοὺς δημοτικούς ἐπιγαμίας συνάψαι). Cfr. ROSELAAR 2013, 107.

(54) Si considerino *in primis* Varro *ling.* 7.105, con la diversità di opinioni tra Manio Manilio e Quinto Mucio Scevola, e Fest. *s.v.* *Nexum*, 160 L., ove è sintetizzato il pensiero di Elio Gallo che appare sulla linea di Manilio (e vd. inoltre *XII Tab.* 1.5 con Fest. *s.v.* <*Sanates*>, 426 L.; cfr. Fest. *s.v.* *Sanates*, 474 L.; Paul.Fest. *s.v.* *Sanates*, 475 L.). In dottrina i riferimenti principali sul *commercium*, anche in relazione ai Latini, si trovano in MOMMSEN 1887c, 624 nt. 1; KASER [1953] 1976; 1971, 166; CATALANO 1965, 106 ss.; GUARINO [1974, 1980] 2006; ALBANESE 1979, 194 ss.; CAPOGROSSI COLOGNESI 2000, 75 ss.; KREMER 2006a, 14; GAGLIARDI 2007, 127 s.; PONTORIERO 2012; CAPOGROSSI COLOGNESI 2022, 140 ss. Sulla rilevanza degli atti nuncupativi nel contesto dei negozi librali, RANDAZZO 1996, 5 ss. (si consideri *XII Tab.* 6.1). Per un esame delle fonti citate, NOAILLES 1940-1941; SCHÖNBAUER 1950; BEHRENDIS [1974] 2004; TONDO 1979, 40 ss.; 1982; PEPPE 1981, 164 ss.; BRETONE 1981; 1982, 265 ss.; SALVADORE 1988; FLACH 1994, 116 s., 124 ss.; GABRIELLI 2001; 2003, 178 ss. (raccolta delle fonti); CURSI 2014; 2018; CORBINO 2019, 306; in alcune opere citate, con ulteriori riferimenti a un quadro bibliografico che è molto complesso. Su *Forctes* (o *Forcti* o *Forti* o *forti*) e *Sanates* (o *Sanati*), la cui identificazione è altamente incerta (per l'insufficiente perspicuità di *XII Tab.* 1.5), la già ampia letteratura risalente si trova esposta in HOFFMANN 1866; vd. quindi tra le opere recenti GRANDAZZI 1999; aggiornata discussione da parte di KOPTEV 2014, 235 s.; 2021, 346; CAPOGROSSI COLOGNESI 2022, 68, 120. Il più recente tentativo di ricostruzione di *XII Tab.* 1.5 è quello di HUMBERT 2018, 82 (*nex<um> mancipiumque> Forcti Sanati<que cum populo Romano habento>*), condiviso da KREMER 2006a, 12 (ma è ben evidente che molteplici alternative sono proponibili).

(55) MOMMSEN 1887b, 363, 368; 1887c, 233; 1888b, 350; CUQ 1917, 93; KASER [1953] 1976; TIBILETTI 1961; HUMBERT 1978, 83.110; CAPOGROSSI COLOGNESI 2000, 55 s.; GAGLIARDI 2002, 427; ROSELAAR 2012, 402; 2010, 71 ss.; CORBINO 2016, 79.294. Cautamente anche TALAMANCA 1990, 449. Diversa opinione in COŞKUN 2009, 57 ss.

(56) Su questo concordo con PAOLI 1930, 286 ss. (cfr. *Id.*, 1933; 1965, 174). Su altri aspetti, la mia posizione diverge da quella dell'A. citato.

ταῦτα ἐπ' αὐτῶν κοσμώντων κατὰ τὸ | δοχθὲν κοινᾷ σύμβολον) (57), suscita qualche dubbio su un tale automatismo. Comunque sia, fosse vera questa premessa, si ritroverebbe una terza analogia tra i trattati greco-ellenistici e il *foedus Cassianum*, poiché quest'ultimo, assegnando il *commercium* ai Latini, li aveva resi capaci di agire per mezzo dei sistemi processuali in uso nelle varie *civitates* del *Latium* nelle quali essi fossero stati residenti (a Roma li aveva resi capaci di litigare in giudizio personalmente mediante le *legis actiones* (58)).

Detto tutto questo, c'è però un punto sul quale i conti non tornano.

Ed è quello della cittadinanza. Nelle fonti non c'è alcun luogo che possa indurre a ritenere che in base al *foedus Cassianum*, nel V secolo a.C., i Latini avessero il diritto di acquistare la cittadinanza attraverso il trasferimento della residenza in un'altra città del Lazio. Le più antiche attestazioni di un tale diritto non sembrano anteriori al primo quarto del II secolo a.C. e riportano alla legge già citata, attestata da Livio (59), che concesse ai Latini l'acquisto della cittadinanza romana per *migrationem et censum*.

Se si leggono i libri delle *Antiquitates Romanae* successivi al sesto, si constata che Dionigi di Alicarnasso non concede alcun indizio a favore della supposizione che i Latini avessero il diritto di diventare cittadini a Roma facendone richiesta. Non risulta alcuna procedura periodica alla quale essi potessero volontariamente sottoporsi per ottenere la cittadinanza come accadeva nelle città greche ed ellenistiche. Né c'è alcuna testimonianza che indichi che essi fossero inclusi, come voleva Niebuhr (60), tra gli *aerarii*, categoria nella quale, secondo le categorie tradizionali (mommseniane (61)), peraltro discutibili (e discusse (62)), oltre ai *cives sine suffragio*, erano inclusi i cittadini privi di fondi o proprietari di fondi che però non raggiungessero il censo minimo per essere ammessi alle classi, il che non è detto che fosse necessariamente riferibile ai Latini immigrati, dal momento che questi, essendo per l'appunto dotati di *commercium*, potevano teoricamente,

(57) GAUTHIER, 1972, 316 ss.; CHANIOTIS, 1996, 136 ss. (e, a titolo di raffronto, 225 ss., nr. 18, per il ben conservato *symbolon* tra Gortina e Lato risalente agli anni tra il 219 e il 216 a.C.: *IC I/xvi*, 1)

(58) *Supra*, cap. I, nt. 85.

(59) Liv. 41.8.6-12. *Infra*, cap. IV.

(60) NIEBUHR 1830, 71 = 1873b, 64. Mommsen, per quanto sono stato in grado di vedere, non segue Niebuhr su questo punto (cfr. MOMMSEN 1887c, 635 s.).

(61) MOMMSEN 1844, 161 ss.; 1864, 151 ss.; 1887b, 406.

(62) FRACCARO [1933] 1956; BUR 2016.

ciò qualora non indigenti, essere titolari di proprietà immobiliare anche rilevante.

Nel settimo libro delle *Antiquitates* (7.53.5), Dionigi attribuisce ad Appio Claudio Sabino Inregillense (il console del 495 a.C. (63)), in un discorso tenuto in senato nel 492 a.C. in risposta a minacce plebee di sedizione manifestate per bocca del tribuno Marco Decio, un intervento con queste parole:

Λατῖνοί τε γὰρ ἅπαντες, οἷς νεωστὶ τὴν ἰσοπολιτείαν δεδώκαμεν, σὺν ἡμῖν στήσονται, ὡς περὶ πατρίδος ἤδη τῆς πόλεως τῆσδε ἀγωνιζόμενοι.

Fu detto, secondo l'interpretazione di Dionigi, che è quella che a noi interessa, che i Latini, ormai tutti isopoliti, si sarebbero schierati a favore dei patrizi contro i plebei. I Latini appaiono come comunità esterne a Roma. Per Dionigi Roma non era la loro patria, in quanto non ne erano cittadini, ma era come se lo fosse in quanto erano isopoliti. L'*isopoliteia* appare, nell'esposizione di Dionigi, come un'attribuzione di favore, che non aveva però conseguenze sul versante della cittadinanza.

In Dion. Hal. 8.68 ss. si legge che nel 486 a.C. il console Spurio Cassio Vecellino, il padre del *foedus* del 493 a.C., propose in senato una distribuzione di terre recentemente conquistate dagli eserciti romani, a vantaggio di Romani, Latini ed Ernici (64). Lo storico greco narra che vi fu a quel punto l'opposizione alla proposta di Cassio da parte dell'altro console Virginio Tricosto Rutilo e dei tribuni della plebe, i quali erano favorevoli a una distribuzione delle terre soltanto a vantag-

(63) Dion. Hal. 6.23.1; Liv. 2.21.5. Vd. sul personaggio anche Liv. 2.23.15 e 2.27.1 almeno.

(64) Dion. Hal. 8.69.4, 8.71.5. Gli Ernici avevano siglato con i Romani proprio nel 486 a.C. il loro trattato modellato sul *foedus Cassianum*: *supra*, cap. I, nt. 68. Un resoconto dei fatti differente è in Liv. 2.41, ove non è menzione degli Ernici come beneficiari della distribuzione agraria. Vd. sul punto specifico MEUNIER 2015, 162. La storicità della *rogatio* agraria di Spurio Cassio è dibattuta. A favore: NIEBUHR 1830, 187 ss. = 1873b, 152 ss.; D'IPPOLITO 1975; DE MARTINO 1979, 14 ss.; TONDO 1981, 177 ss.; CAPANELLI 1981; SERRAO 1981a; HERMON 2000; PETRACCIA 2014, 43; ZAERA GARCÍA 2017a, 18 ss. *Contra*: MOMMSEN [1871] 1879; DE SANCTIS 1907, 9 ss.; GABBA [1964] 2000; OGILVIE 1965, 339 s.; BASILE 1978, 296. Secondo ZAMORANI 1987, 223, solo la plebe romana (e non anche Latini ed Ernici) sarebbe stata destinataria delle assegnazioni di terreno proposte da Cassio (il coinvolgimento di tali popoli sarebbe un'invenzione dell'annalistica).

gio dei cittadini Romani, e non di coloro che, come i Latini e gli Ernici, non avevano partecipato a quelle conquiste (65). L'avversione manifestata alla proposta di Cassio era giustificata dal fatto che proprio il *foedus Cassianum* disponeva tra Romani e Latini la divisione del bottino conquistato mediante guerre condotte in comune e si suppone che lo stesso valesse anche per il *foedus Hernicum*. Fatto sta che a quel punto, Cassio invitò Latini ed Ernici a recarsi a Roma a votare a favore della sua proposta di legge (66) e Dionigi dice che in breve “la città si riempì di stranieri” (δι’ ὀλίγου μεστή ξένων ἦν ἡ πόλις (67)). L’iniziativa di Cassio di chiamare al voto Latini ed Ernici fu un colpo di mano (68), non avendo essi allora il suffragio (69). Virginio comandò allora di divulgare per le strade l’ordine che coloro che, tra Latini ed Ernici giunti a Roma, non fossero residenti (*katoikountes* (70)) in città andassero via, e stabilì un termine brevissimo entro il quale entrasse in vigore la misura (ταῦτα μαθὼν ὁ Οὐεργίνιος κηρύττειν ἐκέλευσε κατὰ τοὺς στενωποὺς ἀπιέναι τοὺς μὴ κατοικοῦντας ἐν τῇ πόλει, χρόνον ὀρίσας οὐ

(65) Dion. Hal. 8.71.1-6. Per l’opinione di Virginio, anche 8.72.3 (εἰπόντος δὲ τοῦ Οὐεργίνιου τῇ Λατίνων τε καὶ Ἑρνίκων ἀντιλέγειν ἰσομοιρία, τὸ δὲ κατὰ τοὺς πολίτας, εἰ πᾶσι δόξειε, διανέμεσθαι συγχωρεῖν) da cui pare escluso che Latini ed Ernici, benché isopoliti, potessero rientrare tra i cittadini romani.

(66) Dion. Hal. 8.72.4: ταῖς δ’ ἐξῆς ἡμέραις ἀρρωστίαν σκηπτόμενος οὐκέτι κατέβαινε εἰς τὴν ἀγοράν, ἀλλ’ ὑπομένων ἔνδον ἐπραγματεύετο βία καὶ χειροκρασία κυρῶσαι τὸν νόμον· καὶ μετεπέμπετο Λατίνων τε καὶ Ἑρνίκων ὄσους ἐδύνατο πλειστοὺς ἐπὶ τὴν ψηφοφορίαν. Di ciò non fa invece parola Liv. 2.41, al pari delle altre fonti antiche che si riferiscono ai fatti: Cic. *rep.* 2.49, 2.60; *Lael.* 28; *Phil.* 2.44.114; Diod. 11.37.7; Val. Max. 5.8.2, 6.3.2; Plin. *nat.* 34.15, 34.30; Flor. 1.17.26.7.

(67) Dion. Hal. 8.72.5: οἱ δὲ συνήεσαν ἀθρόοι, καὶ δι’ ὀλίγου μεστή ξένων ἦν ἡ πόλις. ταῦτα μαθὼν ὁ Οὐεργίνιος κηρύττειν ἐκέλευσε κατὰ τοὺς στενωποὺς ἀπιέναι τοὺς μὴ κατοικοῦντας ἐν τῇ πόλει, χρόνον ὀρίσας οὐ πολὺν. ὁ δὲ Κάσσιος τάναντία ἐκέλευσε κηρύττειν παραμένειν τοὺς μετέχοντας τῆς ἰσοπολιτείας, ἕως ἂν ἐπικυρωθῇ ὁ νόμος.

(68) Un’anticipazione di fatti storici successivi, secondo GABBA [1964] 2000; KREMER 2006a, 43; LAFFI [2017] 2020a, 204.42. Secondo SÁNCHEZ 2016a, 70, «[i] ne s’agit pas de décider si les Latins et les Herniques ont, juridiquement, le droit de voter à Rome, — ils le possèdent, car leur condition d’ἰσοπολιταί n’est pas virtuelle — mais uniquement de savoir si on leur permettra de se rendre à Rome en personne pour l’exercer»: ma non risulta, a mio avviso, che nel caso di specie fosse in concreto denegato ai Latini l’esercizio di un diritto loro spettante (il *ius suffragii*), che altrimenti essi avrebbero certamente cercato di far valere.

(69) *Supra*, cap. I, § 3.

(70) Sul significato di *katoikountes*, GAGLIARDI 2009-2010. Vd. anche SANTAMATO 2012, 87 s.

πολύν (71)). Cassio dispose quindi che tutti quegli stranieri che godevano dell'*isopoliteia*, e pertanto di nuovo i Latini e, si suppone, gli Ernici, anche se non *katoikountes*, potessero restare in città, finché non fosse stata approvata la legge (ὁ δὲ Κάσσιος τάναντία ἐκέλευσε κηρύττειν παραμένειν τοὺς μετέχοντας τῆς ἰσοπολιτείας, ἕως ἂν ἐπικυρωθῇ ὁ νόμος (72)).

Dionigi individuava Latini ed Ernici come isopoliti, ma è escluso che potessero essere cittadini romani. Inoltre, se tali Latini ed Ernici avessero avuto il diritto di diventare cittadini romani per poter ricevere le terre e per acquisire il diritto di voto, volendo ipotizzare che ciò avvenisse non automaticamente (come pensava Niebuhr), ma “a richiesta” (come a un certo punto ha pensato Mommsen (73), seguito da ampia dottrina), è ragionevole che avrebbero avanzato tale richiesta, mentre di questa ipotesi non sembra esservi menzione. Il passo prova che i Latini e gli Ernici residenti a Roma (e a maggior ragione non residenti) erano considerati isopoliti, ma in un senso che non contemplava la possibilità di un acquisto di cittadinanza. Non c'era dunque l'ipotizzata equivalenza tra l'*isopoliteia* dei trattati tra le *poleis* greche ed ellenistiche e quella che Dionigi vede nei rapporti tra Romani e Latini o Ernici.

Del resto le sole notizie che abbiamo in relazione al tema dell'eventuale inclusione dei Latini nel corpo dei *cives* romani sono quelle che al contrario attestano le espulsioni di quei Latini che nel II secolo a.C. avevano usurpato la cittadinanza romana (74). Informazioni di loro accettazioni illimitate e con favore nella cittadinanza da parte di Roma non si trovano.

Ancora, e paradossalmente: nel V secolo a.C. è attestata un'offerta di cittadinanza a Romani da parte di città latine (e quindi nel senso inverso a quello che abbiamo finora considerato e che è considerato come la normale direzione di flusso). Ne tramanda notizia ancora Dionigi di Alicarnasso, il quale narra che nel 492 a.C., durante una carestia e per le connesse gravi tensioni sociali verificatesi nell'Urbe, alcune città latine, già evidentemente parti con Roma del *foedus Cassianum*, offrirono ai Romani di emigrare presso di loro, conseguendo la cittadinanza locale:

(71) Dion. Hal. 8.72.5.

(72) Dion. Hal. 8.72.5.

(73) *Supra*, cap. I, § 2, i.f.

(74) Liv. 28.11.10-11; 39.3.4-6. *Infra*, cap. IV.

περὶ τὴν Ῥώμην αἱ πλησιόχωροι πόλεις ἐκάλουν τοὺς βουλομένους οἰκεῖν παρὰ σφίσι Ῥωμαίων πολιτείας τε μεταδόσει καὶ ἄλλων φιλανθρώπων ἐλπίσιν ὑπαγόμεναι (75).

E risulta, dal resoconto dello stesso autore, che molti Romani accettarono l'offerta, trasferendo, con la propria famiglia, la residenza nelle *civitates* laziali circoscrivite:

καὶ ἦσαν οἱ ἀπαναστάντες πανοικεσία καὶ μεταθέμενοι τὰς οἰκίσεις ἐτέρωσε πολλοὶ πάνυ (76).

Come è stato rilevato da L. Capogrossi Colognesi, un'offerta esplicita della cittadinanza cozza contro il presupposto che questa derivasse dalla semplice migrazione da una città del *Latium* all'altra o comunque fosse un diritto da esercitarsi a richiesta (77).

Alla luce di quanto precede, la condizione delle città latine di V secolo a.C., che Dionigi di Alicarnasso individua con il termine "*isopoliteia*", non aveva in comune con l'*isopoliteia* greco-ellenistica di tipo intercittadino l'aspetto fondamentale che Niebuhr vi ha visto: l'*isopoliteia*" romano/latina non dava diritto all'acquisto della cittadinanza per i soggetti trasferiti da una città all'altra.

4. *L'isopoliteia nei contesti federali: i koina greci ed ellenistici.*

Per comprendere appieno il senso del termine giuridico "*isopoliteia*" nel linguaggio di Dionigi di Alicarnasso con riferimento al contesto laziale di V secolo a.C., occorrerà a mio avviso tentare di battere un'altra strada, e cioè analizzare i *koina* organizzati in forma di *sympoliteia* (78), in relazione ai quali è attestato il ricorso al termine *isopoliteia* (o della sua variante *politeia*) in fonti sia letterarie, sia epigrafiche lungo un arco di tempo che spazia dall'età della Grecia classica a quella ellenistica. Poteva parlarsi di *isopoliteia* nei rapporti tra due confederazioni, tra una confederazione e una *polis*, tra una confe-

(75) Dion. Hal. 7.18.3.

(76) Dion. Hal. 7.18.3.

(77) CAPOGROSSI COLOGNESI 2000, 74; 2022, 121.27.

(78) Si parla al proposito in dottrina di "Stati federali", con impiego di una terminologia non antica, come avverte, tra altri, CORSTEN 1999, 246. La dottrina ha espresso valutazioni diverse sulla portata del c.d. federalismo greco. Vd. per due opposti orientamenti, l'opinione più favorevole di WALBANK [1976-1977] 1985 e quella più ristretta di GIOVANNINI 1971, 87 ss. (idee successivamente riprese in ID. 2007, *passim*; cfr. anche ID. 2003).

derazione e un gruppo di individui, tra una confederazione e un singolo individuo.

I *koina* avevano una base originaria per lo più etnica ed erano costituiti tra più *poleis* che stabilivano un'alleanza con finalità principalmente economiche e di difesa comune e a tal fine condividevano, secondo forme variabili in base al contenuto del trattato istitutivo, elementi giuridici, politici e religiosi (79).

In una *sympoliteia* esistevano due livelli di cittadinanza (non parlerei di "doppia cittadinanza" (80)). Vi era una cittadinanza superiore, o *isopoliteia*, che, nel momento genetico della *sympoliteia*, era resa comune ai cittadini di tutte le *poleis* incluse nel *koinon* (81).

(79) LARSEN 1968, XI ss.; GIOVANNINI 1971, 87 ss.; SCHMITT 1994; CHANIOTIS 1996, 104 ss., 421 ss.; BEARZOT 1994; BECK 1997, 9 ss.; 2001; REGER 2004; DOUKELLIS 2005a; 2005b; SIEWERT 2005; SCHOLTEN 2013; LÖBEL 2014, 24 ss.; LASAGNI 2009-2010; BECK - FUNKE 2015; HALL 2015. La *sympoliteia* si differenziava dalla semplice *symmachia*: Arist. *Pol.* 1261a 24-30. Sul punto VILATTE 1984; HANSEN 1999; DREHER 2003; per l'età ellenistica, BURASELIS 2003 e, per un *survey* della letteratura, LASAGNI 2009-2010, 252.

(80) L'espressione è in uso negli studi più recenti. Paradigmaticamente, BECK - FUNKE 2015, 6 ss., ove si trova anche un resoconto analitico della tradizione dell'impiego di tale espressione. Vd. anche LARSEN 1953; BECK 1997, 55 ss., 174 ss.; RIZAKIS 2012; MÜLLER 2015; LASAGNI 2017; 2019, 173.

(81) Si confronti il rapporto che sussiste oggi nell'Unione Europea tra la cittadinanza dell'Unione e quella dei singoli Stati. Si consideri l'art. 20 del *Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea* (TFUE, versione consolidata attuale, modificata dal *Trattato di Lisbona* firmato il 13 dicembre 2007 e in vigore dal giorno 1 dicembre 2009): «È istituita la cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce». [Nell'antefatto di tale trattato, ovvero il c.d. *Trattato che istituisce la Comunità economica europea* (TCEE), firmato a Roma il 25 marzo 1957 ed entrato in vigore il giorno 1 gennaio 1958, una disposizione in tal senso non era presente, ma fu introdotta nella successiva (1992) versione del trattato, c.d. *Trattato che istituisce la Comunità europea* (TCE), art. 8. Tale nuova disposizione, introdotta dall'art. G del *Trattato sull'Unione europea* (TUE) firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il giorno 1 novembre 1993, disponeva: «È istituita la cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro». Il *Trattato di Amsterdam*, firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il giorno 1 maggio 1999, riformò ulteriormente la norma, mediante inserimento di un nuovo testo all'art. 8 TCE, poi integrato all'art. 17 TCE, con le seguenti parole: «È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima». Il *Trattato di Lisbona* ha quindi rinumerato l'art. 17 TCE in art. 20 TFUE]. Raggiugli in LIPPOLIS 1994; CARTABIA 1995; VILLANI 1995; LIPPOLIS 1998; CORDINI 2003; MORVIDUCCI 2014;

Permanevano però le cittadinanze locali dei singoli, all'interno di ciascuna *polis* (82).

Posso citare come particolarmente indicativo dell'*isopoliteia* nei *koïna* il trattato di alleanza tra Etoli e Acarnani datato dalla dottrina intorno al 262 a.C. (83), IG IX/1², 1:3A, ove alle ll. 11-13 si legge:

εἴμεν δὲ καὶ ἐπιγαμίαν ποτ' ἀλλάλους καὶ γῆρας ἔγκτησιν τῷ τε Αἰτωλῶνι ἐν Ἀκαρνανίαι καὶ τῷ Ἀκαρνῶνι ἐν Αἰτωλίαι καὶ πολίταν εἴμειν τὸν Αἰτωλὸν ἐν Ἀκαρνανίαι καὶ τὸν Ἀκαρνῶνα ἐν <A>ἰτωλίαι ἴσος καὶ ὅμοιον (84).

Oppure posso portare all'attenzione il decreto di riconoscimento dell'*isopoliteia* agli abitanti di Tino nella confederazione focidese (85), di cui si legge in IG IX/1, 97 (ll. 14-15), risalente al 300/250 a.C.:

εἴμεν Τηνίους ἰσοπολιτείαν πᾶσι δεδομέναν ἐμ Φωκεῦσι.

Ma che cosa si indicava con "*isopoliteia*" in queste confederazioni?

Il testo fondamentale per comprenderlo è a mio avviso il resoconto di Senofonte, nelle *Elleniche*, del discorso pronunciato dall'ambasciatore Cligene di Acanto dinnanzi agli efori spartani nel 382 a.C. (Xen. *Hell.* 5.2.11-19), per lamentare, insieme ad altri ambasciatori della stessa Acanto e di Apollonia, l'espansione dell'area di influenza di Olinto nelle regioni confinanti con la Tracia (in particolare la Macedonia), ma soprattutto nella penisola calcidica, ove tale *polis* aveva costituito una confederazione di cui era a capo. Acanto e Apollonia

SAPUTELLI 2015; MARCHETTI 2016; con prospettiva storica, rivolta all'antichità romana, MURONI, 2016a-b; FASOLINO 2021; ARCARIA 2022; 2023, 103 ss.

(82) MÜLLER 2021.

(83) SCHOLTEN 2000, 253 ss.

(84) Il trattato è molto noto ed è stato oggetto di numerosi studi che ne approfondiscono il contesto storico e gli aspetti geografici: SWOBODA 1910; POZZI 1911-1912; REINACH 1913; KLAFFENBACH 1931; 1955; HAMMOND 1967, 589; LARSEN 1968, 205 s., 266; GAWANTKA 1975, 146 ss.; CABANES 1976, 89 ss.; ANTONETTI 1987; AGER 1996, nr. 33; SCHOCH - WACKER 1996; SCHOCH 1997, 76; DANY 1999, 77 ss. (con datazione al 271/270); GRAINGER 1999, 117 ss. (con datazione al 270); SCHOLTEN 2000, 77 ss.; FREITAG 2015, 80; PASCUAL 2017, 37; SABA 2020, 175 ss., nr. 40. Sulla fine dell'alleanza, Plb. 2.45.1.

(85) McINERNEY 2015, 220.

chiedevano l'intervento di Sparta contro Olinto, giustificandolo anche nell'interesse di Sparta stessa (86):

[11] Ἐξ Ἀκάνθου δὲ καὶ Ἀπολλωνίας, αἵπερ μέγιστα τῶν περὶ Ὀλυνθον πόλεων, πρέσβεις ἀφίκοντο εἰς Λακεδαιμόνα. ἀκούσαντες δ' οἱ ἔφοροι ὧν ἕνεκα ἦκον, προσήγαγον αὐτοὺς πρὸς τε τὴν ἐκκλησίαν καὶ τοὺς συμμάχους. [12] ἔνθα δὴ Κλειγένης Ἀκάνθιος ἔλεξεν· ὦ ἄνδρες Λακεδαιμόνιοί τε καὶ σύμμαχοι, οἴομεθα λανθάνειν ὑμᾶς πρᾶγμα μέγα φυόμενον ἐν τῇ Ἑλλάδι. ὅτι μὲν γὰρ τῶν ἐπὶ Θράκης μεγίστη πόλις Ὀλυνθος σχεδὸν πάντες ἐπίστασθε. οὗτοι τῶν πόλεων προσηγάγοντο ἐφ' ὧτε νόμοις τοῖς αὐτοῖς χρῆσθαι καὶ συμπολιτεῦειν, ἔπειτα δὲ καὶ τῶν μειζόνων προσέλαβόν τινας. ἐκ δὲ τούτου ἐπεχείρησαν καὶ τὰς τῆς Μακεδονίας πόλεις ἐλευθεροῦν ἀπὸ Ἀμύντου τοῦ Μακεδόνων βασιλέως. [13] ἐπεὶ δὲ εἰσήκουσαν αἱ ἐγγύτατα αὐτῶν, ταχὺ καὶ ἐπὶ τὰς πόρρω καὶ μειζους ἐπορεύοντο· καὶ κατελίπομεν ἡμεῖς ἔχοντας ἤδη ἄλλας τε πολλὰς καὶ Πέλλαν, ἥπερ μεγίστη τῶν ἐν Μακεδονία πόλεων· καὶ Ἀμύνταν δὲ ἡσθανόμεθα ἀποχωροῦντά τε ἐκ τῶν πόλεων καὶ ὅσον οὐκ ἐκπεπτωκότα ἤδη ἐκ πάσης Μακεδονίας. πέμψαντες δὲ καὶ πρὸς ἡμᾶς καὶ πρὸς Ἀπολλωνιάτας οἱ Ὀλύνθιοι προεῖπον ἡμῖν ὅτι εἰ μὴ παρεσόμεθα συστρατευσόμενοι, ἐκεῖνοι ἐφ' ἡμᾶς ἴοιεν. [14] ἡμεῖς δέ, ὦ ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, βουλόμεθα μὲν τοῖς πατρίοις νόμοις χρῆσθαι καὶ αὐτοπολιταί εἶναι· εἰ μὲντοι μὴ βοηθήσει τις, ἀνάγκη καὶ ἡμῖν μετ' ἐκείνων γίνεσθαι. Καίτοι νῦν γ' ἤδη αὐτοῖς εἰσὶν ὀπλίται μὲν οὐκ ἐλάττους Ἰδοκτακισίων, πελτασταὶ δὲ πολὺ πλείους ἢ τοσοῦτοι· ἵππεῖς γε μὲντοι, ἐὰν καὶ ἡμεῖς μετ' αὐτῶν γενώμεθα, ἔσονταί πλείους ἢ χίλιοι. [15] κατελίπομεν δὲ καὶ Ἀθηναίων καὶ Βοιωτῶν πρέσβεις ἤδη αὐτόθι. ἠκούομεν δὲ ὡς καὶ αὐτοῖς Ὀλυνθίοις ἐψηφισμένον εἶη συμπέμπειν πρέσβεις εἰς ταύτας τὰς πόλεις περὶ συμμαχίας. καίτοι εἰ τοσαύτη δύναμις προσγενήσεται τῇ τε Ἀθηναίων καὶ Θηβαίων ἰσχύι, ὁρᾶτε, ἔφη, ὅπως μὴ οὐκέτι εὐμεταχειρίστα ἔσται ἐκεῖνα ὑμῖν. ἐπεὶ δὲ καὶ Ποτειδαίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῷ ἰσθμῷ τῆς Παλλήνης οὖσαν, νομίζετε καὶ τὰς ἐντὸς ταύτης πόλεις ὑπηκόους ἔσεσθαι αὐτῶν. τεκμήριον δ' ἔτι ἔστω ὑμῖν καὶ τοῦτο ὅτι ἰσχυρῶς αὐταὶ αἱ πόλεις πεφόβηται· μάλιστα γὰρ μισοῦσαι τοὺς Ὀλυνθίους ὅμως οὐκ ἐτόλμησαν μεθ' ἡμῶν πρεσβείας πέμπειν διδαξούσας ταῦτα. [16] ἐννοήσατε δὲ καὶ τότε, πῶς εἰκὸς ὑμᾶς τῆς μὲν Βοιωτίας ἐπιμεληθῆναι ὅπως μὴ καθ' ἑν εἶη, πολὺ δὲ μειζονος ἀθροισομένης δυνάμεως ἀμελεῖσαι, καὶ ταύτης οὐ κατὰ γῆν μόνον, ἀλλὰ καὶ κατὰ θάλατταν ἰσχυρᾶς

(86) Trattano in modo importante di questa fonte BORDES 1994; BECK 2001; PASCUAL 2007, 177; RIZAKIS 2012; ZÄHRNT 2015, 356.

γιγνομένης. τί γὰρ δὴ καὶ ἐμποδῶν, ὅπου ζύλα μὲν ναυπη γήσιμα ἐν αὐτῇ τῇ χώρᾳ ἐστί, χρημάτων δὲ πρόσοδοι ἐκ πολλῶν μὲν λιμένων, ἐκ πολλῶν δ' ἐμπορίων, πολυανθρωπία γε μὴν διὰ τὴν πολυσιτίαν ὑπάρχει; [17] ἀλλὰ μὴν καὶ γείτονές γ' εἰσὶν αὐτοῖς Θραῖκες οἱ ἀβασίλευτοι, οἱ θεραπεύουσι μὲν καὶ νῦν ἤδη τοὺς Ὀλυνθίους· εἰ δὲ ὑπ' ἐκείνοις ἔσονται, πολλή καὶ αὕτη δύναμις προσγένειτ' ἂν αὐτοῖς. τούτων γε μὴν ἀκολουθούντων καὶ τὰ ἐν τῷ Παγγαίῳ χρύσεια χεῖρα ἂν αὐτοῖς ἤδη ὀρέγοι. καὶ τούτων ἡμεῖς οὐδὲν λέγομεν ὅ τι οὐ καὶ ἐν τῷ τῶν Ὀλυνθίων δῆμῳ μυριόλεκτόν ἐστι. [18] τό γε μὴν φρόνημα αὐτῶν τί ἂν τις λέγοι; καὶ γὰρ ὁ θεὸς ἴσως ἐποίησεν ἅμα τῷ δύνασθαι καὶ τὰ φρονήματα αὐξεσθαι τῶν ἀνθρώπων. ἡμεῖς μὲν οὖν, ὧ ἄνδρες Λακεδαιμόνιοί τε καὶ σύμμαχοι, ἐξαγγέλλομεν ὅτι οὕτω τάκει ἔχει· ὑμεῖς δὲ βουλευέσθε, εἰ δοκεῖ ἄξι ἐπιμελείας εἶναι. δεῖ γε μὴν ὑμᾶς καὶ τόδε εἰδέναι, ὡς ἦν εἰρήκαμεν δύναμιν μεγάλην οὕσαν, οὕπω δυσπάλαιστός ἐστιν. αἱ γὰρ ἄκουσαι τῶν πόλεων τῆς πολιτείας κοινωνοῦσαι, αὐταί, ἂν τι ἴδωσιν ἀντίπαλον, ταχὺ ἀποστήσονται. [19] εἰ μέντοι συγκλεισθήσονται ταῖς τε ἐπιγαμίαις καὶ ἐγκτήσεσι παρ' ἀλλήλοις, ἃς ἐψηφισμένοι εἰσὶ, καὶ γινώσκονται ὅτι μετὰ τῶν κρατούντων ἔπεσθαι κερδαλέον ἐστίν, ὥσπερ Ἀρκάδες, ὅταν μεθ' ὑμῶν ἴωσι, τά τε αὐτῶν σώζουσι καὶ τὰ ἀλλότρια ἀρπάζουσιν, ἴσως οὐκέθ' ὁμοίως εὐλύτα ἐσται.

Cligene lamentò che la *polis* di Olinto aveva attirato a sé (προσέλαβον, verbo che nel contesto non significa “annettere”, come invece si legge in alcune traduzioni moderne (87)) molte città della penisola calcidica, costituendo un *koinon*. Nell'occasione Olinto aveva imposto a tali città di usare le leggi della stessa Olinto e di *sympoliteuein* (οὔτοι [*scil.* Ὀλύνθιοι] τῶν πόλεων προσηγάγοντο ἐφ' ᾧτε νόμοις τοῖς αὐτοῖς χρῆσθαι καὶ συμπολιτεύειν, ἔπειτα δὲ καὶ τῶν μειζόνων προσέλαβόν τινας (88)).

Cligene rappresentava l'intenzione dei cittadini di Acanto di continuare ad amministrarsi con leggi proprie, restando *autopolitai* (ἡμεῖς δέ, ὧ ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, βουλόμεθα μὲν τοῖς πατρίοις νόμοις χρῆσθαι καὶ αὐτοπολιταί εἶναι (89)).

Egli sosteneva ancora che le città che erano state unite da Olinto nella confederazione e che erano state costrette ad approvare la condivisione della “*politeia*”, non avrebbero tardato a ribellarsi contro la

(87) BROWNSON 1918-1921 *ad loc.*; DAVERIO ROCCHI 2020, 505.

(88) Xen. *Hell.* 5.2.12.

(89) Xen. *Hell.* 5.2.14.

polis capofila qualora si fosse manifestata una forza avversaria, che, nell'auspicio di Acanto e di Apollonia, avrebbe dovuto ovviamente essere Sparta (αἶ γὰρ ἄκουσαι τῶν πόλεων τῆς πολιτείας κοινωνοῦσαι, αὗται, ἅν τι ἴδωσιν ἀντίπαλον, ταχὺ ἀποστήσονται (90)).

E infine l'ambasciatore segnalava il rischio che, qualora da parte di Sparta si fosse atteso troppo ad intervenire, ci sarebbe stato il rischio che le città calcidiche, una volta colti e apprezzati i vantaggi di quell'*epigamia* e di quell'*enktesis* che esse stesse avevano decretato di volere con la città più potente della loro regione, avrebbero trovato più conveniente rimanere in quell'alleanza (εἰ μέντοι συγκλεισθήσονται ταῖς τε ἐπιγαμίαις καὶ ἐγκτήσεσι παρ' ἀλλήλοις, ὡς ἐψηφισμένοι εἰσὶ, καὶ γινώσκονται ὅτι μετὰ τῶν κρατούντων ἔπεσθαι κερδαλέον ἔστιν, ὥσπερ Ἀρκάδες, ὅταν μεθ' ὑμῶν ἴωσι, τά τε αὐτῶν σφάζουσι καὶ τὰ ἀλλότρια ἀρπάζουσιν, ἴσως οὐκέθ' ὁμοίως εὐλυτα ἔσται (91)).

Questo passo è molto istruttivo e indica che: (1) quando si costituiva una *sympoliteia*, le varie *poleis* continuavano a esistere come entità distinte sia l'una dall'altra, sia dalla confederazione (92), tanto che erano ancora in grado di approvare propri decreti e seguitavano a farlo (come si ricava da Xen. *Hell.* 5.2.19: ὡς ἐψηφισμένοι εἰσὶ); (2) una volta unite dalla *sympoliteia*, però, le singole *poleis* cedevano una parte della propria sovranità (*politeia*) (93), in quanto in alcuni ambiti accettavano più o meno liberamente di applicare al loro interno leggi di provenienza esterna (su questo è indicativo Xen. *Hell.* 5.2.12), che nel caso specifico giungevano da Olinto, ma, in altri casi, come vedremo (94), ben potevano giungere da organi federali (95) e in questo senso le comunità di *sympolitai* si differenziavano dalle comunità di *autopolitai*; (3) le norme di provenienza esterna applicate nelle città unite nella *sympoliteia* calcidica riguardavano, a quanto risulta, il diritto privato e precisamente alcuni limitati aspetti di esso, tra i quali si menzionano il

(90) Xen. *Hell.* 5.2.18.

(91) Xen. *Hell.* 5.2.19.

(92) CORSTEN 1999, 223 ss.; RIZAKIS 2010, 276. Cfr. IG V/2 344 = *Syll.*³ 490 (accordo tra la confederazione achea e la *polis* di Orcomeno, databile tra il 234/233 e il 199 a.C.) con URBAN 1979, 84 s.; RIZAKIS 2021, 53.

(93) DREHER 2003, 28.

(94) Xen. *Hell.* 4.6.1; Plb. 2.39.1.

(95) Come osserva BECK 2001, 362: «federal decrees quite naturally prevail over the legislation of the single polis».

matrimonio e la proprietà immobiliare (96); (4) tutto questo in definitiva si concretizzava, secondo la visione di Senofonte, nella messa in comune, da parte delle *poleis* confederate, della “*politeia*” (Xen. *Hell.* 5.2.18), evidentemente detta anche “*isopoliteia*” (IG IX/1, 97), che, a quanto risulta dalle testimonianze sinora considerate (e come si vedrà anche da testi successivi), indicava non la cittadinanza, ma piuttosto, secondo altra accezione del termine (97), la costituzione e quindi, nello specifico, in particolare anche l’ordinamento giuridico delle comunità.

La coesistenza tra norme locali e, in alcuni ambiti del diritto privato, norme di provenienza esterna (federale), realizzava un sistema misto come quello che mi sembra vi fosse ad esempio nei municipi romani anteriori al 90 a.C. (98), o, ancor meglio, un sistema integrato come quello degli Stati europei rispetto all’Unione attuale, ove le norme comunitarie prevalgono su quelle nazionali.

È mirabile l’analogia tra quanto scrive Senofonte e quanto si legge in IG IX/1², 1:3A: le confederazioni di Etoli e Acarnani prevedero espressamente le reciproche *epigamia* ed *enktesis* a favore degli abitanti di entrambe le leghe e inoltre disposero una generica *isopoliteia* che sarebbe dipesa dalle decisioni dei deputati organi federali.

A proposito della guerra di Corinto lo stesso Senofonte nelle *Elleniche* riporta che nel 389 a.C. gli Achei furono costretti a presidiare Calidone per difenderla dagli attacchi acarnani e aggiunge (4.6.1) che

(96) Il dato, nelle sue linee generali, è noto e ben accetto dagli studiosi moderni, a partire, come già constatato anche per altre questioni relative alla materia dell’*isopoliteia*, da SZÁNTÓ 1892, 150, seguito dalla letteratura successiva. Cfr. NICCOLINI, 1914, 255.1; AYMARD 1938, 110; EHRENBERG 1969, 127; BENGTONSON 1977, 427; LARSEN 1957; 1868, XIX ss.; MARTIN, D., 1975, 536 ss. Articolata nel tempo la posizione di SWOBODA: 1912; 1913, 209; 1924, 16. Diversa opinione in SCHWAHN 1931a; 1931b. Potevano peraltro darsi nelle diverse leghe casi particolari in ordine alla spettanza di tutti i singoli diritti ricompresi nell’*isopoliteia* (federale) a tutti gli abitanti del *koinon*, come segnalato da RIZAKIS 2012, 36. Si noti inoltre che in Arist. *Pol.* 1274b 23-5 viene menzionato un Androdamante reggino legislatore per i Calcidesi di Tracia sui delitti di sangue e sulle ereditiere (ἐγένετο δὲ καὶ Ἀνδροδάμας Ῥηγίνος νομοθέτης Χαλκιδεῦσι τοῖς ἐπὶ Θράκης, οὗ τὰ περὶ τε τὰ φονικά καὶ τὰς ἐπικλήρους ἐστίν): quindi anche in materia di diritto penale. Ci si può domandare se l’intervento di tale legislatore abbia riguardato qualche *polis* (GAGARIN 1986, 60; MELE 1998), oppure una *sympoliteia*. Nulla però si sa di questo Androdamante (PEZZOLI 2012, 411) ed è quindi difficile perfino proporre una datazione del suo operato (che risalirebbe al VII-VI secolo a.C. secondo HÖLKESKAMP 1999, 77).

(97) Le fonti sono catalogate da BORDES 1989, 127 ss., 231 ss. Rilevante anche LÉVY 1980, 235, 241 ss.

(98) GAGLIARDI 2016a; 2016b.

οἱ Ἀχαιοὶ ἔχοντες Καλυδῶνα, ἥ τὸ παλαιὸν Αἰτωλίας ἦν, καὶ πολίτας πεπονημένοι τοὺς Καλυδωνίους, φρουρεῖν ἠναγκάζοντο ἐν αὐτῇ (99).

Ora, la *politeia* che gli Achei risultano avere riconosciuto agli abitanti di Calidone non poteva certamente essere una cittadinanza nel senso del termine proprio del mondo greco (ovvero riferito a una città-stato), essendo quella achea una confederazione. È dunque logico presumere che il riferimento nel testo in esame fosse al coinvolgimento di Calidone nella lega achea, con conseguente partecipazione alle relative strutture federali e con l'adozione delle leggi vevoli per tutte le città che avevano aderito al *koinon*. La *politeia* in questione era dunque un'*isopoliteia* nel senso federale del termine e indicava una partecipazione paritetica delle varie *poleis* all'ordinamento giuridico previsto dalla confederazione.

Che le cose stessero così è confermato inoltre da Polibio, 2.39.1 (100), quando narra che tra VIII e VII secolo le *poleis* magno-greche di Crotone, Sibari e Caulonia fondarono un sacrario comune da destinare alle loro assemblee e decisero di adottare le leggi comuni della lega achea: dunque, di nuovo, un'*isopoliteia* federale che comportava, entro certi limiti, un diritto comune, senza che ne venisse in alcun modo toccata la cittadinanza degli individui.

E inoltre nella stessa direzione sembra andasse il *diagramma*, che era alla base del *koinodikion* della confederazione cretese e di cui è attestazione in vari documenti epigrafici, anche se sulle sue precise disposizioni sostanziali non c'è certezza (101).

Nello stesso senso deve intendersi la *politeia* o *isopoliteia* di tipo federale riconosciuta mediante decreto dalle confederazioni a singole

(99) FREITAG 1996; 2009; RIZAKIS 2021, 50.

(100) Κροτωνιάται, Συβαρίται, Καυλωνιάται, πρῶτον μὲν ἀπέδειξαν Διὸς Ὀμαρίου κοινὸν ἱερὸν καὶ τόπον, ἐν ᾧ τὰς τε συνόδους καὶ τὰ διαβούλια συνετέλουν, δεύτερον τοὺς ἔθισμοὺς καὶ νόμους ἐκλαβόντες τοὺς τῶν Ἀχαιῶν ἐπεβάλοντο χρῆσθαι καὶ διοικεῖν κατὰ τούτους τὴν πολιτείαν.

(101) Vd., con diverse opinioni GAUTHIER, 1972, 316 ss. e CHANIOTIS, 1996, 136 ss. (il quale ritiene che il *koinodikion* fosse competente nelle liti tra privati), con ampia indicazione di fonti (a cominciare da IC III/iii, 4, ll. 58 ss. e vd. inoltre IC I/xvi, 1; IC IV, 174; IC IV, 184 + SEG XXIII, 589 e IC IV, 197) e contesto critico. Vd. quindi per una ripresa delle opinioni del secondo A. citato, CHANIOTIS - KRITZAS 2010 (con adesione, sul punto specifico, di FARAGUNA 2010, 189); CHANIOTIS 2015, 383. Sul rapporto tra *diagramma* e *koinodikion* vd. anche MUTTELSEE 1925, 54 ss.; GUARDUCCI 1940; VAN EFFENTERRE 1948, 141 ss.; WILLETTS 1955, 232 s.; VELISSAROPOULOS 1975; PETROPOULOU, 1985, 94 ss.; AGER 1994; MAGNETTO, 1997, 426 ss., nr. 72; GUIZZI, 2001, 364 ss. Riesame delle principali opinioni dottrinali in MAGNETTO 2014, 475 ss.

poleis. Ho già citato IG IX/1, 97 tra la confederazione calcidica e Tino (102). Posso aggiungere alcune iscrizioni relative a decreti della lega etolica, quali FD III/3, 214 (ca. 247/246 a.C.) per Chio (ll. 3-5: [ἐ]πειδὴ τὸ κοινὸν [τῶν Αἰτωλῶ]ν διὰ τε τὴν οἰκειότητα κα[ὶ] φιλίαν τὴν | ὑπάρχουσαν διὰ προγ[όνων τῶ]ι δήμῳι πρὸς Αἰτωλοῦς, πρότερ[ον μὲν πο]λιτείαν ἡμῖν ἐψηφίσαι[ο...]) (103); IG IX/1², 1:173 (ca. 220/200 a.C.) per Eraclea al Latmo (ll. 6-8: πολί[τας] εἴμεν. τοῦς Ἑρα[κ]λειώτας τῶν Αἰτωλῶν, ἐπεὶ τυγχάνον[τι εὖ]νοῦς τῶι [κ]οινῶ[ι...]) (104); o ancora il trattato IG IX/1², 1:136 (105) (ca. 200 a.C.) tra la stessa lega e la *polis* di Triikka in Estiotide (ll. 1-8: Αἰτωλῶν τὸ κοινὸν Τρικκαίων πόλει ἔδωκαν πολιτείαν, ἀτέλειαν, ἀσυλίαν, ἀσφάλειαν καὶ αὐτοῖς | καὶ χρήμασι καὶ κατὰ γῆν καὶ | κατὰ θάλατταν καὶ πολέμου | καὶ εἰρήνης. ἔδωκαν δὲ καὶ Τρικκαῖοι Αἰτωλοῖς κατὰ ταῦτά (106)).

Queste iscrizioni non esplicitano la condivisione di specifici diritti quali l'*enktesis* o l'*epigamia* a favore delle città neoincluse nelle confederazioni, ma è logico presumere che, essendo la confederazione già costituita, le città che vi entravano successivamente trovassero già esistente e definito il sistema di norme condiviso, e quest'ultimo poteva essere indicato con il riferimento alla sola e onnicomprensiva (*iso*)*politeia*.

Dunque nel momento genetico delle confederazioni, come mostrano Xen. *Hell.* 5.2.11-19 e Plb. 2.39.1, la questione della cittadinanza non era interessata. Lo stesso appare in caso di accordo isopoleico tra due confederazioni già esistenti, come indica IG IX/1², 1:3A. E lo

(102) Diversa l'interpretazione di PASCUAL 2007, sia sull'impianto generale da me proposto, sia in relazione, ad esempio, a questo caso specifico (p. 177: «La *isopoliteia*, como diferente de la *sympoliteia*, es precisamente lo que se concede a los tenios, esto es, la posibilidad de acceder a la ciudadanía local para el tenio que fije su residencia en una *polis* focidia, convirtiéndose así en un focidio, pero no la *sympoliteia*, es decir, la participación de los tenios en cuanto tales en las instituciones federales»).

(103) SABA 2020, 187, nr. 43.

(104) FUNKE 2000; SABA 2020, 184 ss., nr. 42.

(105) SCHMITT 1969, nr. 542; SABA 2020, nr. 44.

(106) Si noti la clausola di reciprocità, che rende tuttavia difficile pensare a un'*isopoliteia* di tipo cittadino, tra Triikka e il complesso della confederazione etolica (in questo senso BURASELIS 2003, 44 s.). Tenderei a vedere piuttosto in tale clausola, data anche la probabile anteriore appartenenza di Triikka alla stessa lega etolica, un'accettazione e una rinnovazione da parte sua della partecipazione all'*isopoliteia* della confederazione. Vd. a supporto di questa interpretazione Liv. 39.25.3-4 e in dottrina le osservazioni di FLACELIÈRE 1937, 254; SCHMITT 1969, 281, nr. 542; SCHOLTEN 2000, 165 ss.

stesso è a dirsi nei casi di coinvolgimento di un'intera *polis* in una confederazione già costituita, come mostrano le epigrafi delle confederazioni calcidica ed etolica da ultimo citate. Si parlava unicamente di (*iso*)*politeia* nel senso descritto: condivisione da parte delle *poleis* confederate di una porzione del loro ordinamento giuridico (almeno (107)) privatistico, cui si aggiungeva la partecipazione dei cittadini delle varie *poleis* alle strutture giudiziarie confederali, quale ad esempio il già citato *koinodikion* cretese, per le liti tra loro.

Questo quadro di riferimento sembra trovare conferma in due documenti epigrafici attestanti il rapporto tra il *koinon* degli Etoli e la *polis* cretese di Axos.

Mi riferisco in primo luogo a *IG IX/1²*, 1:193 = *IC II/v*, 18 (108), un'epigrafe molto lacunosa di fine III o inizio II secolo a.C., in cui tuttavia è possibile leggere traccia dell'esistenza di un rapporto di *isopoliteia* tra la lega etolica e Axos, ove l'iscrizione è stata rinvenuta (A, ll.1-8: .συγγεν[ει — — — —] | .ταδε συ.[— — — —] | .ται Αἰτωλ[— — Αἰτ]|ωλίαν ἴσοπ[ολιτ— —] | .τι κοινα δ[— — — —]|ροῖς τοῖς θεο[— — —]).

E in secondo luogo a *Syll.³ 622A* (= *IG IX/1²*, 1:178) / *Syll.³ 622B* (= *IC II/v*, 19). Si tratta di un documento epigrafico scoperto a Delfi, sui due lati del quale si trovano due iscrizioni collegate, che si collocano cronologicamente all'ultimo quarto del III secolo a.C. In *Syll.³ 622B*, che è il documento logicamente precedente, si trova una missiva che era stata inviata dalla città di Axos alla confederazione etolica per rappresentare la richiesta che la lega etolica tutelasse un certo Epicle, cittadino di Axos stessa, e la sua famiglia, in considerazione dei legami di "*koinopoliteia*" tra Axos e la lega etolica (109): ([καλῶς οὖν π]οιη<σ>εῖτε φροντίδιδοντες ὅπαι εἰ τίς κα ἀδικῆ α[ὐτῶς, κω]λύηται ὑφ' ὑμῶν [καὶ κοι]νῶν καὶ ἰδῶν, ἃ δὲ κοινοπολι[τείας] ἀἰδία ὑπάρχη ἀν[αγραφά] (110)). Questo Epicle, con suo fratello Evagora, era figlio di un certo Eratone, cittadino di Axos, che si era recato a combattere a Cipro, dove aveva generato la sua prole. Morto Eratone, Epicle, suo fratello e sua madre erano stati fatti prigionieri nella stessa Cipro. Quindi, Epicle era stato venduto ad Anfissa, dove aveva successiva-

(107) Si ricordi Arist. *Pol.* 1274b 23-5.

(108) SCHMITT 1969, nr. 585; GAWANTKA 1975, 216, K 10; SABA 2020, 191 ss., nr. 45.

(109) Trattazione di questi aspetti in DUCREY 1968, 186 e nt. 3; VELISSAROPOULOS 2011, 299; LASAGNI 2017, 103 ss.; SABA 2020, 192.

(110) Ll. 10-12.

mente pagato il proprio riscatto e ora viveva da uomo libero. Si era sposato e aveva due figli. La città di Axos aveva scritto alla lega etolica per rappresentare che Epicle era un suo cittadino e doveva essere tutelato in considerazione dell'esistente e definitivo legame di *koinopoliteia* con la lega. In *Syll.*³ 622A è preservato il decreto delle autorità federali della lega etolica, che riconobbero i diritti di Epicle e disposero l'iscrizione della lettera di Axos a Thermos e a Delfi, dove essa è stata ritrovata unitamente al decreto.

Orbene, l'*hapax* "*koinopoliteia*" attestato in *Syll.*³ 622B, l. 12 indicava con ogni probabilità l'*isopoliteia* di IG IX/1², 1:193 (111). Se questo è vero, si ricava espressamente che un soggetto isopolita di un *koinon* e residente in una *polis* di esso, diversa dalla sua *polis* d'origine, non aveva il diritto di diventare cittadino della *polis* in cui si era stabilito, ma manteneva il legame con la *polis* d'origine e anzi aveva bisogno dell'intervento di quest'ultima, per far valere la sua condizione di isopolita, nel senso federale del termine.

A sostegno dell'idea che i *sympoliteuomenoi*, isopoliti nel senso federale del termine, pur partecipando alle strutture giuridiche condivise nel *koinon* (112), non avessero il diritto di ottenere la cittadinanza di qualunque *polis* del *koinon* stesso trasferendovisi, si possono portare gli accordi di *isopoliteia* intercittadina tra *poleis* che erano parti di un medesimo *koinon* e quindi posso ricordare ad esempio, tra i trattati già sopra citati, IC III/iii, 4, tra Ierapitna e Prianso (*koinon* cretese), e SEG XLIV, 1218 tra Xanto e Myra (*koinon* licio) (113).

E poi posso citare ancora (114) IG IX/2, 517 (115), decreto della

(111) Così già SZANTÓ 1892, 81.

(112) In questo senso ben si esprime LASAGNI 2017, 98: «the *politeia* bestowed by a federal state... brings together a series of civil rights (*enktesis, epigamia*), that are equally enjoyed by any federal citizen independently from the bestowal of citizenship from one of the member *poleis*».

(113) Vd., per Xanto e Myra, l'osservazione di BOUSQUET - GAUTHIER 1994, 336. Si noti che nel trattato il *koinon* licio non è neppure menzionato, come nota BEHRWALD, 2015, 415. È incerto se in tale *koinon* vi fosse condivisione di leggi comuni, ma esistevano certamente tribunali comuni (Strab. 14.3.3: δικαστήριά τε ἀποδείκνυται κοινῆ), a costituire quello che è stato chiamato il *common law system* della confederazione (BEHRWALD, 2015, 410). Per Creta, la lista di fonti che si potrebbero ulteriormente citare è lunga. Vd. SABA 2020, 197 ss.

(114) I testi che qui di seguito commenterò, sono parte di una sorta di piccolo *dossier* tematico, che è stato composto da FEYEL, M., 1942, 285 ss., e che ha avuto in seguito numerose riprese da parte degli studiosi: GAUTHIER 1985, 197 ss.; LAUNEY 1987; RIZAKIS 1990, 123 ss.; LONIS 1992, 255 ss.; CHANIOTIS 2005, 86; PASCUAL 2007, 175 ss.

città di Larissa databile tra il 217 e il 214 a.C. (116), con il quale tale *polis* su ordine di Filippo V concesse la propria cittadinanza (117) a tutti i Tessali e a tutti gli altri Greci residenti (κρίνω ψηφίσασθαι ὑμᾶς ὅπως τοῖς κατοικοῦσιν παρ' ὑμῖν Θεσσαλῶν ἢ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων δοθῆι πολιτεία (118); per un totale di oltre duecento persone), il che prova che i membri del *koinon* tessalo (119) non avevano il diritto di ottenere la cittadinanza in ognuna delle *poleis* del *koinon* mediante trasferimento di domicilio, ma al contrario la naturalizzazione doveva essere espressamente decisa da ogni città.

Quanto visto nelle epigrafi precedenti appare confermato anche da IG IX/2, 234, iscrizione della seconda metà del III secolo a.C. attestante (ἡ πόλις Φαρσαλίου τοῖς καὶ οὖς ἐξ ἀρχᾶς συμπολιτευομένοις καὶ συμπολιτ[εμεισάντε]σσι πάνσα προθυμῖα ἔδουκε τὰν πολιτείαν καττάπερ Φαρσαλίους τοῖς | ἐ[ξ ἀρχᾶς πολ]ιτευομένοις (120)) un decreto con cui Farsalo concesse la cittadinanza locale (con assegnazione di terre in proprietà, consentita dall'*enktesis*) a centosettantasei *sympoliteuomenoi* del *koinon* tessalo, che avevano “recentemente” (121)

(115) = *Syll.*³ 543.

(116) Con maggiore probabilità per quest'ultimo anno: HABICHT 1970, 273 ss.

(117) Con contestuale, benché non esplicitata, assegnazione di terre: LASAGNI 2008, 382.37. Previa *dokimasia*, secondo FEYEL, C., 2009, 355 ss.

(118) Ll. 6-7.

(119) Un'opinione differente su questo testo e sui successivi è proposta da OETJEN 2010, secondo il quale (243 ss. per il caso presente) i destinatari della cittadinanza non erano semplici residenti del *koinon*, ma «royal soldiers in the process of being settled in the cities as cleruchs» (nella fattispecie, soldati del re di Macedonia Filippo V). Resterebbe comunque il fatto che, come esplicitamente indicato dal testo in esame, essi erano Tessali e che il loro acquisto di cittadinanza di una *polis* diversa dalla propria non era automatico.

(120) Ll. 1-3.

(121) In questo senso interpreterei quanto indicato dalle parole: τοῖς καὶ οὖς ἐξ ἀρχᾶς συμπολιτευομένοις. Ha certamente ragione OETJEN 2010, 247 a proporre la seguente traduzione dell'estratto che riporto nel testo: «The city of the Pharsalians awarded those who behaved as if they had been fellow citizens from the beginning and fought courageously citizenship like the Pharsalians who had been citizens from the beginning». Ed egli ha certamente ragione a segnalare come non precise le traduzioni o non perfettamente pertinenti i commenti dei seguenti autori: FEYEL, M., 1942, 291 («à ceux qui ont la sympolitie depuis l'origine»); MORETTI 1975, 63 («a coloro che già dalle origini le sono stretti in *simpolitia*»); DECOURT 1990, 164, e *I.ThessEnipeus* 50, p. 61: («à ceux qui déjà dès l'origine participent avec les Pharsaliens à l'exercice des droits politiques»); LONIS 1992, 258 («ils étaient liés à Pharsale par des liens de sympolitie et cela depuis longtemps»); e *adde* HELLY 1995, 303 («à ceux qui déjà depuis l'origine

ricevuto la cittadinanza federale (122), per ricompensarli del loro sostegno militare. Una concessione analoga dovrebbe essere quella attestata nella stessa epoca da IG IX/2, 1228 a Falanna, a vantaggio di oltre cinquanta individui provenienti da differenti parti della Tessaglia (123).

E ancora, assume rilevanza IG IV/1², 28, iscrizione di Epidauro del 146 a.C., che attesta che numerosi *sympoliteuomenoi* della lega Achea, immigrati da varie altre *poleis* verso Epidauro, avevano servito l'esercito della lega nel contingente di quest'ultima città, senza però diventarne cittadini, ma restandovi nella condizione, per loro certamente peggiore, di *isopolitai* nel senso federale del termine (124).

Si può dunque affermare che all'atto costitutivo di una confederazione gli abitanti di ciascuna *polis* coinvolta diventavano *isopolitai* nel senso federale del termine ma restavano *politai* delle loro rispettive *poleis*, e inoltre che allorché una confederazione già costituita concedeva l'*isopoliteia* federale agli abitanti di una *polis* fino allora esterna alla confederazione, o a tutti gli abitanti di un'altra confederazione, questi restavano *politai* della loro *polis* o delle loro *poleis*.

Sembra, inoltre, dai casi esaminati, che le *poleis* di un *koinon* non potessero concedere la propria cittadinanza locale a persone che non avessero prima ottenuto la cittadinanza federale (125). Al contrario, però, nelle linee citate di IG IX/2, 517 è documentata la possibilità per una *polis* confederata di attribuire la sua cittadinanza anche a immigrati che non fossero *sympoliteuomenoi* (ἡ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων δοθῆναι

participent à l'exercice des droits politiques et ont eu part aux actions militaires avec tout le zèle possible»; secondo B. Helly, i nuovi naturalizzati erano *penestes*, in accordo con l'interpretazione di DUCAT 1994, 105, il quale, dal canto suo, 107, segue la traduzione di J.C. Decourt); BOUCHON - HELLY 2015, 236 («who for the longest time shared in the life of the city of Pharsalians and fought side by side with them»; sulla stessa linea dello studio da ultimo citato). Io condivido la traduzione di Oetjen, ma ritengo, a differenza dell'A., che i nuovi naturalizzati fossero già *sympoliteuomenoi* del *koinon* (così anche GAUTHIER 1985, 198), seppur non da molto tempo, e che nell'epigrafe si specifichi che erano considerati equiparati ai *sympoliteuomenoi* originari.

(122) Non affermerei, con PASCUAL 2007, 175 ss., sulla base di questa iscrizione e della precedente, che «los tesalios forman una sympoliteia no isopoliteica», in quanto, pur non avendo i Tessali il diritto di *isopoliteia* “di tipo cittadino”, godevano nondimeno di quella “di tipo federale”.

(123) FEYEL, M., 1942, 285 ss.; LONIS 1992, 255 ss.; DE LUCA 2020.

(124) Cfr. in questo senso LARSEN 1971, 83; LEHMANN 2001, 88 ss.; RIZAKIS 2012, 37; LASAGNI 2017, 87.

(125) In questo caso la disciplina era opposta a quella dell'odierno *Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea* (in part. art. 13).

πολιτεία). Ma nel caso specifico ciò sembra sia stato autorizzato dal re di Macedonia (126).

Occorre infine considerare il caso che una confederazione concedesse l'*isopoliteia* a un gruppo di individui (o a un singolo individuo) e non alla loro intera *polis* o al loro intero *koinon*. In tali casi, alcuni decreti di *koina* disposero che gli individui, dopo avere ricevuto l'*isopoliteia* federale, avessero il diritto di ottenere la cittadinanza di singole specifiche *poleis*, chiedendola direttamente a queste ultime. Sembra dunque che, in tali casi, le *poleis* abbiano dovuto obbligatoriamente dare seguito alla decisione confederale, concedendo la loro cittadinanza. Si prenda in esame *SEG XXXV*, 389 (IV secolo a.C.), su cui è iscritta una delibera con la quale la lega dei Trifili concesse l'*isopoliteia* a un gruppo di dodici individui e stabilì che essi fossero integrati nella *polis* di Macisto, ove avrebbero esercitato i loro diritti politici: Ἐδοξε τοῖς Τριφυλίοις. Ὅσοι ἐν τοῖ | πίνακι ἐνηγγράφονται, Μακιστίοις ἦμεν (127). E inoltre *IG IX/1*², 1:393, risalente al III secolo a.C., in cui è attestato che un decreto della confederazione acarnana concesse a un individuo la (*iso*)*politeia* federale, ma al contempo dispose che egli avrebbe avuto il diritto di ottenere la cittadinanza locale in qualunque *polis* della lega, a sua scelta: πρόξενον εἶναι τῶν [Ἀκαρ] | <νάνων> [καὶ εὐεργ]έτην καὶ πολιτείαν εἶ[ναι] | [αὐτῶι τῆς Ἀ]καρνανίας ἐν ὁποία[ι ἄν] | [βούληται π]όλει καὶ ἔγκτησιν κα[ὶ] | [γῆς καὶ οἰκ]ίας καὶ ἀτέλειαν κτλ. (128). Queste fonti confermano il principio che le leghe non potevano attribuire direttamente agli individui la cittadinanza delle singole *poleis*. Esso parrebbe però smentito da *Syll.*³ 531 (129) della prima metà del III secolo a.C., con cui la *polis* di Dime approvò un decreto di concessione (dietro pagamento di una somma di danaro) della cittadinanza locale a un gruppo di abitanti stranieri, prevedendo contestualmente la loro partecipazione alle istituzioni fe-

(126) Sull'immigrazione di gruppi etnici da una regione all'altra nell'età ellenistica, vd. FISCHER - BOVET 2011. Tale immigrazione era spesso collegata a spostamenti di gruppi mercenari, che poi si organizzavano in *politeumata*: SÄNGER 2014; 2015; 2016a; 2016b; 2019 (vd. 109 ss. per l'impiego ellenistico di *sympoleuomenoi* nell'accezione indicante i membri civili di un *politeuma* a carattere militare); 2021; 2022a; 2022b.

(127) Ll. 2-3. La delibera sarebbe stata un'eccezione secondo NIELSEN 1997, 149; RUGGERI 2001-2002; 2004, 135; LASAGNI 2017, 99.

(128) Ll. 1-5. RIZAKIS 2012, 29; LASAGNI 2017, 101.

(129) = RIZAKIS 2008, 44-47, nr. 3.

derali (130) ([καὶ κοινῶ]νεόντω θεοκολιᾶν ἄν ἅ πόλις καθιστᾶι | [ἐν τᾶι φυλαῖ τᾶι] ἑαυτῶν, καὶ ἀρχείων τῶν εἰς τὸ Κοινὸν | [καὶ τὰν πόλιν φόρων καὶ τὰς εἰσφορ]ᾶς τὰς [τε] εἰς τὸ κοινὸν κα<γ>γ[ραφᾶς] (131)). Si può ipotizzare che costoro fossero già da tempo partecipi del *koinon* o che vi fossero da poco stati ammessi da una deliberazione confederale che aveva disposto che essi potessero ottenere la cittadinanza (anche) a Dime. *Syll.*³ 531 potrebbe essere la manifestazione della pratica attuazione di tale delibera (132).

(130) Ampio esame del contenuto del decreto è quello svolto da RIZAKIS 1990, 110 ss., e v. quindi ID. 2012, 33; LASAGNI 2017, 88 ss.

(131) Ll. 32-34. Cfr. *Syll.*³ 529 con FEYEL, M., 1942, 295 ss.; WALBANK 1967, 536; LAUNEY 1987, 658; GAUTHIER 1985, 200; FEYEL, C., 2009, 353.

(132) Un caso particolare rispetto alla cornice generale che ho cercato di ricostruire, mi sembra quello relativo alla relazione di (*iso*)*politeia* tra il *koinon* di Ceo e le *poleis* di Histiaia ed Eretria in Eubea nella prima metà del IV secolo a.C. [IG XII/5, 594 ≈ SEG XIV, 531 = BENGTON 1975, 287 (Histiaia); SEG XIV, 530 = BENGTON 1975, 232 (Eretria)] e tra lo stesso *koinon* di Ceo e Naupatto, *polis* della confederazione etolica, con contestuale reciproca concessione dell'*enktesis*, intorno al 222/221 a.C. [IG XII/5, 532 + IG XII/5, Add. p. 321 = *Syll.*³ 522 C; la concessione dell'*isopoliteia* da parte di Naupatto appare essere avvenuta con l'autorizzazione della sua confederazione di appartenenza; e, tra l'altro, esistevano trattati coevi di alleanza tra la confederazione etolica e quella di Ceo (IG XII/5, 526 = *Syll.*³ 522 A; IG XII/5, 539)]. Il problema che rilevo è che in tutti e tre tali casi non si ebbe una concessione reciproca di *isopoliteia* tra due *poleis* (e quindi: *isopoliteia* di tipo cittadino), né una concessione dell'*isopoliteia* da parte di una confederazione a favore di una *polis* (e quindi: *isopoliteia* di tipo federale), ma una concessione dell'*isopoliteia* da una *polis* a una confederazione, con una concessione inversa da una confederazione a una *polis*. Questo sembra caratterizzato da un'asimmetria di rapporti e pone un problema di classificazione delle *isopoliteiai*: di che tipo erano? di tipo cittadino o di tipo federale? La mia opinione è che la confederazione di Ceo fosse molto particolare (BRUN 1989; BURASELIS 2015, 366), essendo molto piccola in quanto costituita di sole quattro *poleis* a loro volta di dimensioni estremamente ridotte (Coressia, Poiessa, Carthaea e Iulis). È dunque probabile che esse si muovessero sul piano diplomatico talora come confederazione (come attestano IG XII/5, 526 e 539), quando trattavano con un'altra confederazione, ma talora come un'unica *polis*, quando trattavano con un'altra *polis* (e questo pare testimoniato da IG XII/5, 594, da SEG XIV, 530 e da IG XII/5, 532). In questo senso si considerino ad es. anche I.Délos 98 A, ll. 11-13 (a. 377 a.C.) e Harpocr. s.v. Κεῖοι (citando Lisia). Ne dovrebbe conseguire che l'*isopoliteia* attestata da IG XII/5, 594, da SEG XIV, 530 e da IG XII/5, 532 era del tipo cittadino e che pertanto gli abitanti di Histiaia, Eretria e Naupatto potevano scegliere una qualunque delle quattro *poleis* di Ceo per chiedervi l'attivazione della *politeia* locale. Utili riferimenti alle epigrafi considerate in BAKHUIZEN 1976, 30; WALKER 2004, 264.35; COOPER 2008, 39 s.

5. *Riepilogo.*

L'esame delle fonti sin qui condotto mi pare possa valere a dimostrare che il riferimento di Dionigi di Alicarnasso all'"*isopoliteia*" in relazione al mondo latino del V secolo a.C. non può essere ricondotto, come ritenne Niebuhr, all'"*isopoliteia*" greco-ellenistica di tipo cittadino, dato che nel contesto del *foedus Cassianum* i cittadini di ciascuna *civitas* non avevano diritto di ottenere la cittadinanza in ogni altra.

Piuttosto, il *foedus Cassianum* aveva costituito una lega nella quale le *civitates* condividevano *commercium* e *conubium* e inoltre norme di accesso a procedure giudiziarie di risoluzione delle controversie in ciascuna di esse, a favore dei *cives* di tutte.

Questo pone quindi un'analogia non tanto con l'"*isopoliteia*" greco-ellenistica di tipo cittadino, ma con quella federale dei *koina* del mondo greco classico ed ellenistico ed è probabile che quest'ultima Dionigi avesse in mente quando riferiva il termine "*isopoliteia*" al *foedus Cassianum*.

Naturalmente, vi erano delle differenze tra le confederazioni greco-ellenistiche e la ben più antica lega latina sorta dal *foedus Cassianum*. Nelle confederazioni greco-ellenistiche, le istituzioni federali approvavano leggi comuni, che prevalevano su quelle delle singole collettività cittadine; nella lega latina, più semplicemente, gli individui che si trasferivano da una città a un'altra avevano accesso al diritto privato della comunità di destinazione. Nelle confederazioni greco-ellenistiche potevano trovarsi tribunali federali, mentre nella lega latina essi non esistevano. Nelle confederazioni greco-ellenistiche, gli organi federali potevano disporre in via generale che singoli individui ammessi alla confederazione fossero legittimati a chiedere e, in tal caso, avessero il diritto di ottenere la cittadinanza di una certa *polis*; nella lega latina, ciò non è attestato.

Ma, pur tenendo conto delle differenze, le somiglianze tra i due diversi e lontani mondi — greco-ellenistico e laziale arcaico — esistevano e giustificavano, sia pur con una certa approssimazione, la scelta lessicale di Dionigi, il quale doveva scontrarsi quotidianamente con la difficoltà di rendere in lingua greca gli istituti del diritto romano.

CAPITOLO III
MOMMSEN: RECEZIONE E RINNOVAZIONE
DELL'IDEA NIEBUHRIANA. CRITICA

1. *Gli argomenti di Mommsen.*

Mommsen accolse l'idea avanzata da Niebuhr della possibilità, per i Latini *prisci* (e poi *coloniarrii*), di trasferirsi a Roma acquistando la cittadinanza romana (e viceversa per i Romani nelle città latine). Tuttavia, sia pur senza dichiararlo espressamente, egli non recepì gli argomenti che Niebuhr aveva posto alla base della sua teoria, ma ne sviluppò altri, originali.

Ebbene, nel trattare del tema, Mommsen non citò mai l'*isopoliteia*, che lasciò a tal proposito consapevolmente — ritengo — da parte. Egli la fece riemergere solo allorquando, nello *Staatsrecht*, si occupò del *ius suffragii* dei Latini, sostenendo che, proprio in base all'*isopoliteia* (che a suo avviso faceva sì che la cittadinanza di ciascuna città latina comprendesse in sé quella di tutte le altre), i Latini di passaggio a Roma avessero il diritto (in realtà, come sappiamo, non attestato (1)) di votare nei comizi tributi.

Sgombrato il campo dall'*isopoliteia*, a proposito del nostro tema il grande Maestro partì dall'esilio (2). Constatato pertanto che egli elevò ad argomento primario della sua trattazione quello che per Niebuhr era stato solo un corollario. Successivamente, egli aggiunse a supporto della sua tesi altri argomenti non espressamente presenti nella trattazione niebuhriana: il tema dell'*applicatio*, connesso con l'esilio, e quello, connesso con l'*applicatio*, della partecipazione dei Latini immigrati a Roma alle norme del diritto ereditario romano.

Per quanto riguarda l'esilio, Mommsen prese le mosse da un testo molto studiato e cioè Plb. 6.14.7-8:

(1) *Supra*, cap. I, § 3.

(2) MOMMSEN 1887c, 3 ss., 42 ss., 607 ss. Il rapporto tra l'esilio e il c.d. *ius migrandi* è da allora diventato un luogo comune. Per tutti GALSTERER 1976, 92.

[7] τοῖς γὰρ θανάτου κρινομένοις, ἐπὶ ἀν καταδικάζονται, δίδωσι τὴν ἐξουσίαν τὸ παρ' αὐτοῖς ἔθος ἀπαλλάττεσθαι φανερωῶς, κἂν ἔτι μία λείπηται φυλὴ τῶν ἐπικυρουσῶν τὴν κρίσιν ἀψηφοφόρητος, ἑκούσιον ἑαυτοῦ καταγόντα φυγαδεῖαν. [8] ἔστι δ' ἀσφάλεια τοῖς φεύγουσιν ἔν τε τῇ Νεαπολιτῶν καὶ Πραϊνεστίνων, ἔτι δὲ Τιβουρίνων πόλει, καὶ ταῖς ἄλλαις, πρὸς ἃς ἔχουσιν ὄρκια.

Lo storico greco scriveva che in diritto romano l'esilio era (nei *iudicia populi*) un'opzione a disposizione degli imputati di un processo capitale (3): tali imputati erano autorizzati a fuggire da Roma prima che si fosse compiuto il voto del processo criminale comiziale (cioè prima che fosse proclamato il voto dell'ultima tribù [*recte*: centuria] (4) decisiva per l'esito del processo), qualora avessero ritenuto imminente o anche solo probabile la condanna (5). Nelle parole di Cicerone, *Caec.* 34.100, *exsilium enim non supplicium est, sed perfugium portusque supplicii*. Polibio aggiungeva esemplificativamente che gli esuli potevano considerarsi al sicuro a *Neapolis*, a *Praeneste*, a *Tibur* e in altre città con le quali Roma avesse avuto a tal fine un trattato.

Fondandosi precipuamente su questo passo, Mommsen sviluppò l'idea che nell'ambito della lega romano-latina nata dal *foedus Cassianum* il cittadino di ciascuna *civitas* potesse recarsi in esilio presso ogni altra *civitas* confederata, acquistando la cittadinanza di quest'ultima. Al *foedus Cassianum* potrebbero fare riferimento per l'età risalente *Praeneste* e *Tibur* (6), anche se Roma ebbe sicuramente altri trattati con tali

(3) Solo dalla *lex Tullia de ambitu* del 63 a.C. l'esilio sarebbe diventato una pena: Cic. *Mur.* 23.47, 41.89; *Planc.* 34.83; Dio Cass. 37.29.1. Vd. HARTMANN 1887, 1; ROTONDI 1912, 379; LEVY [1931] 1963, 344 s.; DEVILLA 1953; CRIFÒ [1966] 1985, 24; JONES, A.H.M., 1972, 57, 74; CRIFÒ [1984] 1985, 68; SANTALUCIA [1988] 1994, 9; FANIZZA 1992, 41 s.; NADIG 1997, 48 ss.; GUARINO 1998, 201; FERRARY 2001; URSO 2004-2005, 137 s.; KELLY 2006, 43; MANTOVANI [2007] 2009; DROGULA 2011, 233; CASTÁN 2012, 785; RUSSO 2018b, 147; RAVIZZA 2014, 2; JOŃCA 2009, 77 ss.; ZAERA GARCÍA 2016; FINAZZI 2019, 166.

(4) Su questo aspetto, WALBANK 1957, 683 s.; ROBINSON 2001; 2007, 185; PELLOSO 2016, 254-255.75.

(5) JOŃCA 2009.

(6) È stato peraltro espresso nella dottrina moderna qualche dubbio sul fatto che *Praeneste* e *Tibur* facessero parte della lega latina. Fonti esplicite in tal senso non ve ne sono, ma la loro partecipazione può apparire probabile. Per l'affermativa vd. SHERWIN-WHITE 1973, 28; BARONOWSKI 1988, 173; CHIABÀ 2019, 51. In senso diverso GABBA 1999a, 43; 1999b, 57, 63.

città nel II secolo a.C. (7) ed è ad essi che faceva riferimento Polibio nel passo considerato.

Quanto detto per le città della lega latina sarebbe valso, secondo Mommsen, anche in tutti i casi di trattato bilaterale tra Roma e un'altra città italica (ad esempio *Neapolis*) o extraitalica. Nello stato gentilizio, l'acquisto della cittadinanza del luogo di esilio sarebbe stato per l'esiliato una "necessità legale" (*rechtliche Nothwendigkeit*: «Die Erwerbung der Gemeindeangehörigkeit ist, wie in dem Abschnitt von den Latinern gezeigt werden wird, nicht facultativ, sondern knüpft sich mit rechtlicher Nothwendigkeit an den Wechsel des Domicils» (8)) e avrebbe reso il Latino trasferitosi a Roma cliente del patrizio romano. In epoca storica, con lo Stato patrizio-plebeo, il Latino immigrato in Roma sarebbe diventato cittadino plebeo («diese Einwanderung nicht etwa bloss geschütztes Insassen-, sondern plebejisches Bürgerrecht giebt» (9)). Da queste norme, valevoli a stretto rigore solo nei casi di esilio, Mommsen ricavò di fatto una norma generale, anche perché egli collegò (10) l'arcaico diritto di immigrazione reciproco di Romani e Latini con il *ius applicationis* di cui è menzione nel seguente passo di Cicerone, *de orat.* 1.39.177:

Quod item in centumvirali iudicio certatum esse accepimus, cum Romam in exsilium venisset, cui Romae exsulare ius esset, si se ad aliquem quasi patronum applicavisset, intestatoque esset mortuus, nonne in ea causa ius applicationis obscurum sane et ignotum patefactum in iudicio atque inlustratum est a patrono?

Ebbene, per Mommsen l'atto di immigrazione volontaria verso Roma di un Latino di una città alleata (e viceversa quello di un Romano verso una città latina) comportava nello Stato gentilizio l'*applicatio*, istituto che, collegato dall'A. al patronato, è poco noto nei suoi precisi contorni, e, secondo lo studioso germanico, provocava necessariamente le sue conseguenze dopo il trasferimento di domicilio compiuto dal forestiero, essendo inconcepibile la permanenza a Roma di un "ospite domiciliato" (*domicilirter Gast*: «Die Frage, ob der vertragsmässig zur Uebersiedelung nach Rom berechnigte Fremde nach del Domicilwe-

(7) Cfr. Liv. 43.2.10.

(8) MOMMSEN 1887c, 49, 636 s.

(9) MOMMSEN 1887c, 132, 636.

(10) MOMMSEN [1859] 1864, 361; 1887c, 57 s., 636.

chsel noch ferner als gast auf Grund desselben Vertragsrechts leben kann, also die Application facultativ ist, ist für den Applicanten ebenso zu verneinen wie für den Exul, da ein domicilirter Gast ein Unding ist. Dass der Uebersiedelnde von Rechtswegender Römischen Gemeinde angehört, wird... sich weiter zeigen») (11). Nello stato patrizio-plebeo la norma relativa all'*applicatio*, connessa con la disciplina dell'esilio, avrebbe comportato che il latino immigrato a Roma diventasse cittadino plebeo (12) e questo fu da Mommsen posto in relazione con gli ultimi due argomenti a sostegno della sua tesi: il primo, che non appare sostenuto dalla citazione di alcuna fonte antica, è che il Latino immigrato a Roma avrebbe a suo avviso potuto fare testamento secondo le norme del diritto romano; il secondo, a sua volta basato su Cic. *de orat.* 1.39.177, è che anche la sua successione intestata sarebbe stata regolata dalle norme di quello stesso ordinamento.

Sul modo con il quale sarebbe avvenuto il mutamento di cittadinanza dei Latini trasferiti a Roma, l'opinione di Mommsen appare delineata con una relativa approssimazione. Da un lato, e in linea di principio, egli sembra affermare che il mutamento di cittadinanza sarebbe avvenuto automaticamente in virtù dei trattati (e quindi, per i Latini, in virtù del *foedus Cassianum*: «Dass der übersiedelnde Latiner damit formell und sofort Bürgerrecht gewinnt usw...; Eines öffentlichen Actes bedarf es weder in der alten noch in der neuen Gemeinde, da der Wechsel des Personalstatus eintritt auf Grund des vertragenen Rechts» (13)), aggiungendo che la forma abitualmente seguita per realizzare ciò sarebbe stata la *professio* ai censori («Die gewöhnliche Form der Geltendmachung desselben ist die Meldung zur Schätzung in Rom» (14)). Ma d'altro canto egli ammise che i Latini residenti a Roma (e ivi possibilmente anche proprietari di fondi, in virtù del *commercium* (15)) avrebbero mutato la loro cittadinanza soltanto se avessero avuto la volontà di farlo («späterhin aber die Thatsache des Wohnungswechsels nur dann den Wechsel des Personalrechts zur

(11) MOMMSEN 1887c, 58. Vd. anche ID. [1859] 1864, 357 ss.

(12) MOMMSEN 1887c, 132, 233, 636.

(13) MOMMSEN 1887c, 636. L'idea dell'automatismo nell'acquisto della cittadinanza del luogo di esilio per l'età arcaica è alla base della riflessione anche di SHERWIN-WHITE 1973, 34 (ma senza portare esempi di soggetti in esilio a Roma).

(14) MOMMSEN 1887c, 636.

(15) Su questo MOMMSEN 1887b, 363, 368; 1887c, 233.

Folge hat, wenn dieser dabei beabsichtigt ist» (16)). Ma al contempo egli precisò ancora che la dichiarazione ai censori aveva una funzione puramente dichiarativa e non costitutiva della cittadinanza romana in capo ai Latini immigrati («Aber es ist diese [*i.e.* die Anmeldung bei dem Censor] bekanntlich declaratorischer Natur und kann rechtlich das Bürgerrecht nicht gewähren, sondern nur constatiren» (17)). Infine, nella parte dello *Staatsrecht* dedicata al *ius suffragii*, egli fece affiorare un dubbio su quanto finora s'è visto, asserendo che nell'epoca più antica il cambiamento di domicilio solo “*wahrscheinlich*” portava al mutamento della cittadinanza dei Latini («ja in der ältesten, wo der Domicilwechsel des Latiners *wahrscheinlich* den Wechsel des Bürgerrechts einschloss usw...» (18)), con un'espressione di incertezza che comparve capovolta qualche anno dopo nell'*Abriss*, ove scrisse che “*forse*” il mutamento di cittadinanza del Latino trasferito a Roma non derivava neppure dal cambio di domicilio ma dalla dichiarazione al censore («Per l'acquisto della cittadinanza romana il latino non ha bisogno del consenso delle due comunità; per la cittadinanza romana e per la latina vige il principio che nessuno può appartenere in pari tempo a entrambe, ma ciascuno nell'ordinamento originario può mutare a suo libito la cittadinanza. Ciò *forse* non dipende nemmeno dal mutamento di domicilio, basta la relativa dichiarazione, la quale di regola si fa in occasione del censo. Nondimeno, il diritto latino di migrazione non è durato» (19)).

Dinnanzi a un quadro espositivo così frastagliato, non resta che procedere a una verifica sulle fonti che vengono evocate.

(16) MOMMSEN 1887c, 636 s. E vd., fuori dalla *sedes materiae*, Id. 1887c, 232 s.: «er [*i.e.* il cittadino di una città latina] ist Rom gegenüber *municipes* und seine Gemeinde *municipium*. Dabei ist der nach Rom übersiedelnde Latiner ausgeschlossen; denn da er durch die Uebersiedelung die Gemeindeangehörigkeit und später das Bürgerrecht gewinnt, fällt er aus dem Kreise der *municipes* aus. Es bleiben somit nur diejenigen Latiner, die ohne ihr bisheriges Bürgerrecht aufzugeben nach dem Rechte des *Commercium* römische Grundstücke erwerben; da Frohnden und Steuern Grundlasten sind, wird, wie dies schon bei der Schatzung ausgeführt ward, der auswärtige Grundbesitzer davon mit getroffen».

(17) MOMMSEN 1887c, 637. Già *supra*, cap. I, nt. 45.

(18) MOMMSEN 1887c, 644.

(19) MOMMSEN (1893) 1904, 71 s.

2. *L'esilio.*

Incominciando con il passo di Polibio, rilevo che lo scopo dell'autore greco era quello di esaminare la condizione di colui che avesse scelto di recarsi in esilio per evitare una condanna in un processo criminale. Dinnanzi a un tale caso, lo storico antico esaminava la condizione dell'esiliato e partiva dall'implicita considerazione che egli sarebbe stato in linea di principio sfornito di ogni tutela per la propria persona e per i propri beni, una volta che si fosse trovato fuori dalla sua patria. Ma Polibio affermava con forza che ciò non valeva in quei casi in cui l'individuo, che fosse partito per il volontario esilio, si fosse recato in una città con cui Roma avesse concluso un trattato che regolasse anche la condizione degli esuli.

Ebbene, dei tre esempi citati *Praeneste* e *Tibur* erano comunità politiche latine, a suo tempo probabilmente parti del *foedus Cassianum*. Il *foedus Cassianum* non era ormai più esistente nell'epoca alla quale si riferiva l'esposizione di Polibio (nel II secolo a.C. esistevano nuovi trattati tra Roma e tali città), ma dato che proprio le riflessioni dello storico greco erano alla base dell'idea di Mommsen che il *ius migrandi* dei Latini risalisse a età antica, si desume che Mommsen intendesse dire che il *foedus Cassianum* fosse uno di quei trattati che permettevano agli esuli di avere protezione passando da una città a un'altra.

Sulla base di questi soli dati, e pur nella difficoltà (che pervade l'intera riflessione mommseniana su questo tema) di portare all'epoca antica informazioni che abbiamo per la media e soprattutto per la tarda repubblica, l'argomento di Mommsen, che l'esule latino sulla base dell'antico trattato ottenesse la cittadinanza romana emigrando a Roma e viceversa, potrebbe anche partire da una base fondata, ferma restando la necessità di rinvenire ulteriori prove (20).

Il problema, però, è che oltre alle due città latine, Polibio citava anche *Neapolis*, che certamente non era stata tra le comunità sottoscrittrici del *foedus Cassianum*. Con essa, Roma doveva evidentemente avere stretto un accordo bilaterale che regolasse anche l'esilio.

A questo punto, però, la tesi mommseniana inizia a non reggere più, perché quello che si è — in via di mera ipotesi da sottoporre a verifica — desunto per i rapporti tra Romani e Latini (cioè che l'individuo in volontario esilio avrebbe acquistato la cittadinanza della comunità di destinazione), avrebbe allora dovuto essere valido per tutti

(20) La necessità di ulteriori prove è segnalata anche da LICANDRO, 2004b, 135 s.

i *populi* con cui Roma avesse avuto un trattato bilaterale che avesse contemplato, in modo reciproco o meno, la tutela degli esuli. Il che, tuttavia, nonostante una generica affermazione di Mommsen in tal senso («Das gleiche Recht [*i.e.* il c.d. *ius migrandi* dei Latini], aber ohne Reciprocität, ist durch Staatsvertrag anderen italischen und ausseritalischen föderirten Gemeinden eingeräumt worden» (21)) non risulta. In altre parole, l'argomento mommseniano prova troppo, perché, se applicato coerentemente, finirebbe con l'estendere il presunto *ius migrandi* anche ai non-Latini (22).

Del resto, nel passo di Polibio non è detto che gli esuli (Latini, o non Latini) acquistassero la cittadinanza del luogo di esilio.

Nella sua argomentazione Mommsen si è basato sul concetto, desumibile dalle fonti ciceroniane, di “*solum vertere exilii causa*”, che a suo avviso farebbe riferimento a un mutamento di domicilio operato, con l'intenzione di perdere la cittadinanza romana, verso una città legata a Roma da un trattato, dal che egli ha desunto che i Romani che in tali casi si recavano in volontario esilio, sia al tempo di Cicerone, sia nell'età arcaica (alla quale la rilevanza della testimonianza ciceroniana è fatta dall'autore risalire), perdevano la cittadinanza romana non appena si domiciliavano nella città di destinazione (23), per la già accennata “necessità legale” operante a tale proposito (24).

Tuttavia il principio “*solum vertere exilii causa*”, peraltro solo sostanzialmente e non letteralmente desumibile dalle opere di Cicerone, non è probante.

In *Caec.* 34.100 (a. 69 a.C.) — *qui<a> volunt poenam aliquam subterfugere aut calamitatem, eo solum vertunt, hoc est sedem ac locum mutant* — le parole dell'Arpinate sono interpretabili unicamente in relazione al mutamento di domicilio da parte dell'esule, come ovvia conseguenza della partenza in esilio: la perdita della cittadinanza non è coinvolta nel discorso. In *Cic. dom.* 30.78 (a. 57 a.C.) — *qui erant rerum capitalium condemnati non prius hanc civitatem amittebant quam erant in eam recepti, quo vertendi, hoc est mutandi, soli causa venerant* — l'atto di *solum vertere* compiuto da parte di chi si recava in esilio era visto come oggettivamente funzionale allo scopo di avere una nuova

(21) MOMMSEN 1887c, 49.

(22) Questo è stato rilevato anche da CRIFÒ 1961, 14.63.

(23) MOMMSEN 1887c, 50; 1899, 68 s. Su questa opinione mommseniana vd. anche CRIFÒ 1961, 7.

(24) MOMMSEN 1887c, p. 49.

cittadinanza, ma non era detto che l'estinzione della vecchia cittadinanza dipendesse dall'aver un nuovo domicilio nel luogo di esilio: era detto soltanto che l'effettivo ottenimento della nuova cittadinanza dipendeva da un atto di *receptio* compiuto evidentemente dalle autorità locali. L'espressione *solum vertere* ritorna in Cic. *Balb.* 11.28 (l'orazione è del 56 a.C.), all'interno di questo periodo: *...ut earum civitatum fierent cives, <cum> hanc ante amittere non potuissent quam hoc solum civitatis mutatione vertissent*. Ma si noti che in questo passo, sul quale ritornerò anche più avanti, l'atto di *solum vertere* era indicato non come la causa del mutamento di cittadinanza, ma come una sua conseguenza (traduco l'ultima frase: «prima di avere cambiato il domicilio in conseguenza del mutamento di cittadinanza»). Né Cicerone, né altro autore antico collegava il mutamento del domicilio dell'esule alla perdita della cittadinanza in un rapporto di causa/effetto.

A questo punto dobbiamo vedere in quale momento colui che si recava in esilio diventasse cittadino della nuova comunità nella quale si stabiliva.

Ma preliminarmente dobbiamo domandarci quale fosse il momento in cui egli perdesse la cittadinanza romana.

In relazione all'epoca storica, di cui abbiamo conoscenze fondate, è discusso dalla dottrina moderna se la perdita della cittadinanza da parte dell'esule avvenisse solo nel momento in cui egli avesse acquistato una nuova cittadinanza (25) o se ciò si verificasse a seguito dell'esilio e della connessa e susseguente (26) *aquae et ignis interdictio* (27), la quale

(25) HARTMANN 1896, 309; DESSERTAUX 1909, 118 ss.; CRIFÒ 1961, 247 ss., 288 ss.; [1966] 1985, 19 ss.; [1984] 1985, 68; GRASMÜCK 1978, 98; LEDNEVA 2009, 66 ss.; ZAERA GARCÍA 2017b.

(26) Cic. *dom.* 30.78 (*id autem ut esset faciendum, non ademptione civitatis, sed tecti et aquae et ignis interdictione faciebant*); *Rhet. Her.* 2.28.45 (*proinde quasi id fuisset in controversia, quo illi nomine appellarentur, aut proinde quasi non omnes, quibus aqua et igni interdictum est, exules appellentur*); *Fest. s.v. Aqua et igni*, 3 L. (*aqua et igni tam interdici solet damnatis*). Individua notevoli limiti all'applicazione dell'*interdictio* GIOFREDI 1946; 1947; 1958.

(27) GREENIDGE 1901, 512; STRACHAN-DAVIDSON, 51 ss.; LEVY [1931] 1963, 336 s.; BRASIELLO 1937, 105 ss.; LEVY [1961] 1963; HUMBERT 1976, 236 s.; TALAMANCA 1990, 106; GUARINO 1998, 201; McCLINTOCK 2010, 76; MATTIANGELI 2010, 62 s.; NICOSIA 2010, 61; BUONGIORNO 2012; VALDITARA 2015a, 62; 2018, 81 ss. (il reo veniva escluso dalla comunità cittadina); PALMA 2020a, 96; BEGHINI 2021, 194. Secondo MOMMSEN 1899, 957, in età repubblicana la perdita della cittadinanza era prevista come conseguenza giuridica alla condanna per *perduellio*. Cfr., per una posizione in parte non dissimile, FERRINI 1902, 160 s.

dal canto suo aveva lo scopo di impedire all'esiliato di ritornare in patria (28).

Da un lato, infatti, Cicerone affermava a più riprese che l'esule perdeva la cittadinanza romana solo dopo averne acquistata un'altra (29).

Tuttavia, sembra apparire da alcune testimonianze che la perdita della cittadinanza per colui che si recava in esilio dipendesse dall'*aquae et ignis interdictio*. Lo attesta Pomponio (30), sulla scia di Publio Mucio Scevola (31). È vero che Cicerone, nell'orazione *De domo sua* del 57 a.C., di rientro dall'esilio comminatogli l'anno precedente per il plebiscito rogato da Publio Clodio (c.d. *lex Clodia de exilio Ciceronis*, che colpì Cicerone con l'*aquae et ignis interdictio*) (32), affermò (32.85) di essere rimasto sempre cittadino, cosa che ribadì anche nella *De haru-*

(28) Su questa funzione dell'*aquae et ignis interdictio*, HOLTZENDORFF 1859, 23 ss.; HARTMANN 1896; DEVILLA 1950; CRIFÒ 1961, 309; [1984] 1985, 68; CANNATA 2001, 62; RIVIÈRE 2008; 2013; 2016; DONADIO 2017, 27; SCIORTINO 2017, 188.6.

(29) Così si legge in Cic. *Caec.* 34.100, laddove è affermato il principio repubblicano per cui un Romano non poteva avere contemporaneamente due cittadinanze (*cum ex nostro iure duarum civitatum nemo esse possit, tum amittitur haec civitas denique, cum is qui profugit receptus est in exsilium, hoc est in aliam civitatem*), e così è detto in Cic. *Balb.* 11.28 (nelle già citate parole *ut earum civitatum fierent cives, cum hanc ante amittere non potuissent quam hoc solum civitatis mutatione vertissent*). Sul citato principio anche Cic. *Balb.* 11.28 (*duarum civitatum civis noster esse iure civili nemo potest*) e Nep. *Att.* 3.1 (*Hic autem sic se gerebat, ut communis infimis, par principibus videretur. Quo factum est ut huic omnes honores, quos possent, publice haberent civemque facere studerent: quo beneficio ille uti noluit quod nonnulli ita interpretantur, amitti civitatem Romanam alia ascita*). In dottrina, ARANGIO-RUIZ 1950; TALAMANCA 1991; LURASCHI [1995] 1996; FERRARY 2005, 66 ss.; GENOVESE 2010; 2012, 116 ss.; BARBATI [2012] 2017, 234 ss.; VALDITARA 2018, 70; LICANDRO [2018] 2019; PALMA 2020a, 24, 94; LICANDRO, 2023.

(30) Pomp. 37 *ad Q. Mucium* D. 50.7.18(17): *itaque eum, qui legatum pulsasset, Quintus Mucius dedi hostibus, quorum erant legati, solitus est respondere. quem hostes si non recepissent, quaesitum est, an civis Romanus maneret: quibusdam existimantibus manere, aliis contra, quia quem semel populus iussisset dedi, ex civitate expulsisse videretur, sicut faceret, cum aqua et igni interdiceret. in qua sententia videtur Publius Mucius fuisse*.

(31) WIEACKER 1970, 206; RIVIÈRE 2008, 49 ss.; STOLFI 2018, 340 s.

(32) Cic. *Att.* 3.4, 3.15.6, 3.23.2-4; *fam.* 14.4.2; *p.red. in sen.* 4.8; *dom.* 17.43-45, 19.50-20.51, 24.62, 26.70; *Pis.* 13.29; *Planc.* 41.97; *Schol. Cic. Bob.*, 153 St.; *Liv. perioch.* 103; *Vell.* 2.45.1; *Plut. Cic.* 32.1; *App. BC* 2.3.15; *Dio Cass.* 38.17.6-7. Questo plebiscito seguiva quello *de capite civis Romani*: vd. ROTONDI 1912, 394 ss.; VENTURINI [1990] 1996; FIORI 1996, 445 ss.; FEZZI 1999, 289 ss., 300 ss.; 2008, 70 ss.; PESARESI 2005, 156 ss.; KELLY 2006, 43; PLATSCHEK 2013, 107; LAFFI 2021a.

spicum responso del 56 a.C. (8.17), ma è anche vero che gli otto tribuni che il 29 ottobre del 58 a.C. avevano presentato, su istanza di Pompeo (33), una *rogatio* (che poi non andò in votazione (34)) perché egli fosse richiamato dall'esilio, avevano previsto al primo articolo, come attesta lo stesso Arpinate (*Att.* 3.23.2: *nihil enim restituitur praeter civitatem et ordinem*), che a lui fosse restituita la cittadinanza (oltre alla dignità senatoria): segno che egli l'aveva persa e dato che non l'aveva persa acquistando un'altra cittadinanza, sembra giusto desumere che ciò fosse accaduto a seguito dell'*aquae et ignis interdictio* (35).

Quanto detto vale per l'età della tarda repubblica ed è difficile stabilire in che misura esso si riferibile all'epoca protorepubblicana (36), ma in ogni caso qui interessa determinare quale fosse il momento in cui l'esule romano acquistava la cittadinanza nel luogo in cui si trasferiva.

Ebbene, su questo tema acquisisce di nuovo interesse Cic. *Balb.* 11.28:

Duarum civitatum civis noster esse iure civili nemo potest: non esse huius civitatis qui se alii civitati dicarit potest. Neque solum dica-

(33) Cic. *p.red. in sen.* 11.29.

(34) ROTONDI 1912, 401.

(35) Per queste osservazioni vd. LAFFI [2018] 2020a, 256, il quale aggiunge: «Evidentemente i tribuni sapevano che l'*interdictio* comportava la privazione della cittadinanza romana o, nell'incertezza, si cautelavano prendendo in considerazione, al fine di proteggere meglio l'esiliato, la situazione per lui potenzialmente peggiore». Vd. anche MOREAU 1989, 155. Cicerone, *Att.* 3.23.2, 4 e *dom.* 26.68, si soffermò sulla *rogatio* degli otto tribuni, che, comportando l'abrogazione del plebiscito clodiano sul suo esilio, poneva qualche problematica giuridica legata al modo con cui era stata concepita la *sanctio* di quest'ultimo, che disponeva il divieto per il senato e per i tribuni di avanzare proposte favorevoli a Cicerone. In dottrina, il tema è esaminato da SERRAO 1981b, 424 s.; BORSACCHI 1981; REDUZZI MEROLA 2001, 1 s., 73 s.; 2007, 3 s., 83 s.; MAGANZANI 2012, 54 s.; LAFFI 2021b, 9 s. Altri riferimenti di Cicerone alla *rogatio* tribunitia di cui discorro nel testo si trovano in *p.red. in sen.* 2.4, 11.29 e in *Sest.* 32.69.

(36) SANTALUCIA [2009] 2011, 176.5 osserva: «Ma i principi enunciati in Cic. *Caec.* 100; *dom.* 77-79; *Balb.* 27-31, che cioè la cittadinanza si perde solo per l'assunzione di un'altra cittadinanza e che *civitas non adimitur*, riflettono una concezione che nell'ultima età repubblicana era ormai superata o in via di superamento. Sorti in rapporto all'antica organizzazione dello stato-città, essi erano divenuti inattuali dopo che Roma aveva cessato di essere una *civitas* circondata da altre *civitates* e che, di conseguenza, l'idea di stato-città era divenuta anacronistica». Cfr. ID. 1998, 88. Tuttavia osservo solo che difettano prove dell'idea mommseniana (che, come si vede, è sottostante anche alla riflessione di Santalucia) che nell'età protorepubblicana la perdita di una cittadinanza avvenisse solo con l'acquisto della nuova.

tionem, quod in calamitate clarissimis viris Q. Maximo, C. Laenati, Q. Philippo Nuceriae, C. Catoni Tarracone, Q. Caepioni, P. Rutilio Zmyrnae vidimus accidisse, ut earum civitatum fierent cives, <cum> hanc ante amittere non potuissent quam hoc solum civitatis mutatione vertissent, sed etiam postliminio potest civitatis fieri mutatio.

Cicerone menzionava casi di illustri personaggi che si erano recati in volontario esilio in altre città, acquistando la cittadinanza locale. Gli esempi addotti riguardavano le città di *Nuceria* in Campania, *Tarraco* in Spagna e *Zmyrna* in Asia e i casi di esilio risalivano tutti alla seconda metà del II secolo a.C. o all'inizio del secolo successivo (37). Essi sono menzionati da Mommsen (38) ma mi pare che non possano essere impiegati a sostegno dell'esistenza di un *ius migrandi* automatico per i popoli italici o extraitalici con cui Roma avesse avuto un trattato relativo alla materia dell'esilio. È detto infatti che un Romano, per poter ricevere la cittadinanza in città legate a Roma da trattato, doveva *se alii civitati dicare*, e cioè doveva compiere una dichiarazione solenne (39), detta *dicatio in aliam civitatem* (o *alii civitati*) (40).

Cicerone riferiva quanto s'è detto a città diverse da quelle del *Latium*, ma dato che in generale, come abbiamo visto sulla base del passo di Polibio, l'esilio come *refugium* era consentito solo presso città legate da trattato e il *foedus Cassianum* era tale, si deduce che quanto egli dice per le altre città valesse anche per l'esilio presso città latine.

La *dicatio* era, presumibilmente, un atto recettizio da parte dei magistrati della città di arrivo (le *ceterae civitates* dovevano *recipere* i *Romani homines in suas civitates*, secondo le parole di Cicerone (41)), e quindi non vi era in questo caso alcun automatismo (che poteva esservi, secondo le parole dell'Arpinate, solo nel caso del *postliminium* (42)). Per diventare cittadini romani a seguito di immigrazione a Roma, corrispettivamente, non era sufficiente né il solo cambio di

(37) Esame di alcuni casi in CRIFÒ 1961, 247 ss. Dati prosopografici in KELLY 2006, 169 ss.

(38) MOMMSEN 1887c, 49, ntt. 1-2.

(39) Così LAFFI [2018] 2020a, 256.

(40) Cfr. anche Cic. *Balb.* 12.30.

(41) Cic. *Balb.* 12.29; *dom.* 30.78.

(42) Certamente c'era automatismo nel *postliminium cum hostibus* (da ult. SANNA 2001, 17 ss.). Qualche dubbio sussiste invece per il caso del Romano che fosse emigrato, avesse acquistato altra cittadinanza e quindi fosse rientrato in Roma (*postliminium in pace*). La dottrina maggioritaria ritiene in quel caso egli, al rientro, avrebbe riacquisito la cittadinanza romana *iure postliminii*: MOMMSEN 1887c, 42 e 656-657.1;

domicilio, né la sola *dicatio*, ma occorre, in aggiunta, la *receptio in civitatem*, che, nell'epoca alla quale si riferisce la fonte, e almeno dall'istituzione della censura (43), era dichiarata formalmente attraverso l'iscrizione nelle liste del censo (44), previa decisione del popolo assunta mediante provvedimento legislativo (o eventualmente, in qualche caso, decreto senatorio), o previa concessione magistratuale della cittadinanza su autorizzazione legislativa (45). Nei tempi più antichi, invece, l'acquisto della cittadinanza romana presumibilmente si concretizzava, almeno per i patrizi, i soli per i quali possiamo avanzare ipotesi fondate (46), attraverso la recezione da parte delle *gentes* e la connessa approvazione dei comizi curiati (47). E quindi un automati-

KARLOWA 1901, 116; MITTEIS 1908, 126; DE VISSCHER [1939] 1949, 281; [1956] 1966 (secondo l'A. quanto descritto sarebbe avvenuto solo a partire dalla tarda repubblica); AMIRANTE 1950, 53.7; KORNHARDT 1953, 18 s.; BONA [1955] 2003, 29; WATSON 1967, 241; KASER 1971, 33 e 281.27; CURSI 1996 (con distinzioni tra alta e bassa repubblica); COŞKUN 2009, 88 ss.; BARBATI 2014, 628; LAFFI [2018] 2020a, 256 ss. Alcune fondate obiezioni contro la tesi dominante si trovano in MAFFI 1992, 141 ss.

(43) Mi riferisco alla datazione tradizionale del 443 a.C.

(44) Su questo anche la critica di CRIFÒ 1961, 15. Sulla procedura relativa al censimento, da ult. BUR 2017a [ivi anche i riferimenti sulla risalenza del censimento alla monarchia etrusca; vd. anche PIERI 1968, 44 ss.; NICOLET (1979) 1980, 64 ss.].

(45) Si vedano i casi raccolti e catalogati per l'età repubblicana da ALBANESE 1979, 189 e nt. 71, 190.72 e, fino al 91 a.C., da RAGGI 2016. Si consideri inoltre, per es., *CIL. I/2², 709 (Decretum Strabonis de civitate equitibus Hispanis danda*, 18 novembre 89 a.C.), con i riferimenti in GAGLIARDI 2019, 20. Vd. ulteriormente FINO 2009, 60; PALMA 2020a, 83.

(46) Dovendosi escludere che, per la classe plebea avesse un ruolo a tal fine la clientela, essendo ormai superata l'idea (di MOMMSEN [1859] 1864, 365; 1887c, 131 s., 636) dell'identità tra plebe e clientela. Per una sintesi delle obiezioni in proposito, FRANCIOSI [1986, 1988] 2012, 526 ss.

(47) Liv. 4.4.7 (*hoc si polluit nobilitatem istam vestram, quam plerique oriundi ex Albanis et Sabinis non genere nec sanguine, sed per cooptationem in patres habetis* [ove i comizi curiati sono da intendersi come gli autori della *cooptatio*]) e, ancora al tempo di Furio Camillo, Liv. 5.46.10 (*accepto inde senatus consulto, uti comitiis curiatis revocatus de exilio iussu populi Camillus dictator extemplo diceretur*) con MOMMSEN 1887c, 41.1 (il passo è relativo al IV secolo a.C., ma è indicativo anche per quel tempo di un ruolo dei comizi curiati nella restituzione del *ius gentilitatis*). La decisione dei comizi curiati, indispensabile per i procedimenti di *adrogatio*, doveva a maggior ragione essere richiesta in caso di ingresso in una *gens* romana da parte di un individuo nobile in esilio (con il seguito della sua famiglia) da altra città. Sul ruolo dei comizi curiati, CORBINO 1994, 65 ss.; JEHNE 2001, 102 ss.; CAPOGROSSI COLOGNESI [2016] 2017, 275; BUTERA 2019; RINOLFI 2020, 63 ss.

simo come quello prefigurato da Mommsen (48), sembra del tutto inimmaginabile anche nell'epoca anteriore alla quale il testo di Cicerone è strettamente riferibile (49).

3. L'applicatio.

Occorre a questo punto considerare Cic. *de orat.* 1.39.177, che secondo Mommsen (50) sarebbe una prova dell'esistenza del c.d. *ius migrandi*, in quanto dimostrerebbe che lo straniero che si recava a Roma in esilio non poteva permanervi come ospite (51), ma vi diventava di necessità cittadino romano.

Mommsen basò la sua opinione sulla menzione, nel testo in questione, del *ius applicationis*, che egli configurò come un diritto alla cittadinanza.

Nel *De oratore*, in effetti, Cicerone elencava una serie di *causes célèbres* centumvirali e tra queste ne ricordava una nella quale si era discusso di un tizio che, in esilio a Roma, aveva fatto *applicatio* presso un cittadino romano che aveva scelto come "quasi patrono" e poi era morto intestato. Sulla sua successione si era aperta una lite giudiziaria, sulla quale tuttavia difettano ulteriori informazioni.

Mommsen ravvisò nell'*applicatio de qua* (anche per la connessione con il collegio centumvirale) un istituto antichissimo, che lo indusse a far risalire all'età arcaica le inferenze da lui tratte dal passo in questione.

(48) Il quale, peraltro, come abbiamo visto, lo temperò nell'*Abriss*: MOMMSEN (1893) 1904, 71 s.

(49) Al di là del caso dell'esilio un Romano poteva optare per una cittadinanza diversa dalla propria, rinunciando a quest'ultima. Ciò non sarebbe stato possibile verso città aventi con Roma un trattato che espressamente lo vietava. Vd. Cic. *Balb.* 4.10, 8.19, 12.29, 14.32, 23.52. E in letteratura SÁNCHEZ 2007; CURSI 2013, 222 s.; GAGLIARDI 2018a, 112.7.

(50) MOMMSEN [1859] 1864, 357 ss. Vd. quindi LANGE 1876, 246.

(51) La distinzione tra un ospite e un cittadino in termini di partecipazione alla vita politica sono di chiara evidenza, come indicato dalla dottrina: vd. FREZZA [1938] 2000, 402 ss.; LÉMOSSÉ [1984] 1991; DE MARTINO - DEGL'INNOCENTI PIERINI 1985; MAFFI 1990; RANDAZZO 2003, 54 s.; [2012] 2014, 40; ZANON 2019, 47 ss.; 2021a, 124. Ardito il tentativo di BALBÍN CHAMORRO 2006, 211 ss., di assimilare l'*hospitium* all'*isopoliteia* ellenistica e quindi al preteso *ius migrandi* arcaico (seguendo la teoria originata dalle idee di Niebuhr, dall'A. riprese dall'opera di HUMBERT 1978, 108 ss.). Per la relazione dell'*hospitium* con la *fides*, che ritornerà anche nel seguito di questa trattazione (a proposito della clientela), MILANI 2017, 95 ss. Per la definizione dell'*hospitium*, FREZZA [1938] 2000, 402 ss.; LÉMOSSÉ [1984] 1991; DE MARTINO - DEGL'INNOCENTI PIERINI 1985, 858 ss.; MAFFI 1990; RANDAZZO 2003; CAPOGROSSI COLOGNESI 2009, 128 ss.; 2014, 103 s.

Alcune osservazioni, anche in questo caso, si impongono in via preliminare.

La prima è che prove dell'arcaicità dell'*applicatio* non si rinven-
gono. Il testo fa riferimento a un processo gestito dai *centumviri*, la cui
origine non sembra anteriore al III secolo a.C. (52), nonostante i vari
tentativi di arretrarla compiuti nei secoli dalla dottrina (53). Cicerone
scriveva che il *ius applicationis* era *obscurum sane et ignotum*, ma non
diceva che fosse arcaico. La lite in questione si era svolta tra fine III e
inizio II secolo a.C. Dunque, ancora una volta, come per il caso di Plb.
6.14.7-8, il ragionamento di Mommsen si scontra con il problema della
carenza di testi che suffraghino la sua idea per il V secolo a.C. ed è
costretto ad arretrare all'età arcaica informazioni che sono relative a
epoche successive.

In secondo luogo, anche volendo ammettere che la rilevanza del
testo e dell'istituto in esso cennato possa essere riportata al V secolo
a.C., ancora una volta le informazioni relative non sono riferibili
unicamente ai Latini, ma a tutti coloro che si recavano in esilio a Roma,
provenendo da città a essa legate da trattato. E dunque la tesi di
Mommsen finisce con il provare di nuovo troppo perché in teoria
estende la questione del c.d. *ius migrandi* a popoli non latini (54).

Mi accingo ora, comunque sia, a sottoporre a scrutinio il passo,
supponendo che l'istituto in esso riferito possa risalire al contesto
laziale del V secolo a.C., al fine di verificare se esso possa essere
considerato una testimonianza a favore dell'esistenza di un *ius migrandi*
in quello stesso contesto.

Ebbene, che l'oscuro *ius applicationis* fosse correlato all'esilio è
fuori di dubbio, come si desume da questo stesso testo e inoltre da un
frammento di Ennio (che, di nuovo, ci porta tra III e II secolo a.C.)
riferito dallo stesso Cicerone nelle *Tusculanae disputationes* (55). Que-
sto dato può essere accettato.

(52) Paul.Fest. *s.v. Centumviralia iudicia*, 47 L.; *arg. ex Pomp. l.s. enchir.*
D.1.2.2.29. GAGLIARDI 2002, 485 ss.

(53) Indicazioni in GAGLIARDI 2002, 99 ss.

(54) MOMMSEN 1887c, 57 limita di fatto il *ius applicationis* (come da lui rico-
struito) alle sole città latine, ma questo non viene motivato e appare in contrasto con
la tesi generale dell'A.

(55) Cic. *Tusc.* 3.19.44 (= Enn. *scaen.* 85-99 V.): *Quid petam praesidi aut exequar
quove nunc / auxilio exili aut fugae freta sim? / arce et urbe orba sum. quo accidam? quo
applicem? / cui nec arae patriae domi stant, fractae et disiectae iacent, / fana flamma
deflagrata, tosti alti stant parietes / deformati atque abiete crispa.*

La dottrina ha ritenuto (56) che l'*applicatio* portasse fin da età arcaica lo straniero in esilio alla condizione di cliente nel senso del termine attinente alla sfera giusprivatistica, e cioè cittadino romano (57) bisognoso di protezione da altro cittadino potente.

Questo è stato desunto dal fatto che l'esiliato aveva fatto *applicatio* "ad aliquem quasi patronum" e il riferimento al patrono è stato visto come un'implicita indicazione in tal senso (58). Si è vista inoltre un'analogia con il rapporto tra patrono e liberto (59).

Il problema è però che le precise parole di Cicerone non indicano che il Romano destinatario dell'*applicatio* fosse effettivamente un pa-

(56) Ciò è avvenuto, per quanto sono stato in grado di vedere, almeno a partire da HEINECCIUS 1841, 331.t (*Hein.*: «Hinc mortuo peregrino, bona aut tamquam vacantia in fiscum cogebantur, aut privato acquirebantur si peregrinus se ad aliquem veluti patronum adplicuisset eique in clientelam dedisset. Tunc enim, illo mortuo, patronus iure adplicationis in istius peregrini bona succedebat. Cic. *de Orat.* I. 39»; seguito, ad esempio da SAPEY 1843, 12, e BAUDON 1915, 47, che hanno ingenuamente attribuito a Cicerone le parole di Heineccius). Sulla stessa linea, in scia a Mommsen, si sono posti quindi GIRARD 1895, 99; 1901a, 102; 1929, 116; PREMIERSTEIN 1900, 32; DE SANCTIS 1907, 226; MANIGK 1918; WESTRUP 1954, 453; BONFANTE 1958, 75; DE FRANCISCI 1959, 187; KASER 1971, 119; FERENCZY 1978-1979, 169, 171; 1982; EISENSTADT - RONIGER 1984, 53; MONACO 1988, 125; FRANCIOSI [1986, 1988] 2012, 536; 1992, 246; DE MARTINO [1994] 1997; MASTROCINQUE 2003, nt. 41.

(57) Sulla cittadinanza romana dei clienti di età arcaica, che erano una componente della comunità romana, essendo parte della plebe (con tutti i limiti che da questa appartenenza conseguivano in termini di diritti politici), sono indicativi Cic. *rep.* 2.9.16; Dion. Hal. 2.9-10; Plut. *Rom.* 13.5; Fest. *s.v. Patrocinia*, 262 L. Vd. in tal senso FERENCZY 1978-1979; 1982; SERRAO 1987, 304; DRUMMOND 1989, 92; MASTROCINQUE 2003, § 4; CAPOGROSSI COLOGNESI 2019a, 68; PALMA 2020a, 87. Diverso avviso di LÉMOSSE [1949] 1991a (con la visione — derivata in parte da MOMMSEN 1887c, 58, e da PREMIERSTEIN 1900, 30 — secondo cui le manomissioni *vindicta* e *testamento* in età arcaica non conferivano la cittadinanza, ma la qualifica di clienti non cittadini e sarebbero confrontabili, ad avviso dell'A., con le successive manomissioni pretorie); MAGDELAINE [1971] 1990, 432; RICHARD 1978, 168 (che segue il precedente); DAVID 1992, 58; RANDAZZO 2003, 54; CALORE 2018b, 43.

(58) VOIGT 1878, 8.21, 36.117, interpreta il "quasi" come un riferimento al fatto che l'arcaica clientela non fosse più attuale al tempo di Cicerone. Ma se si ritiene che, dato il riferimento ai *centumviri*, la causa non possa essere anteriore al III secolo a.C., questa opinione non può essere seguita; BERGER 1953.

(59) MOMMSEN [1859] 1864, 381 e nt. 50; LÉMOSSE [1949] 1991a, 183.33; DE MARTINO [1994] 1997. Nell'esposizione di MOMMSEN [1859] 1864, 359, peraltro, si riscontra una contraddizione nella misura in cui egli sosteneva che in Roma arcaica i cittadini sarebbero stati solo i patrizi e tuttavia gli schiavi manomessi, analogamente ai clienti, sarebbero stati cittadini di un livello inferiore.

trono, ma egli appare soltanto *assimilato* o *equiparato* a un patrono (60).

Questo fa venire meno la possibilità che nel passo in esame ci fosse un riferimento concreto, ancorché implicito, alla clientela (61) e fa cadere la deduzione che, a seguito dell'*applicatio*, in età arcaica un individuo in esilio a Roma diventasse immediatamente e automaticamente cittadino romano (62).

Anche in linea generale, l'idea che l'*applicatio* fosse una sorta di — per così dire — “negozio” arcaico con il quale si istituisse il rapporto di clientela non sembra provata (63). Si è citato (64) Ter. *Andr.* 923-925 (65), che tuttavia non pare decisivo dal punto di vista tecnico (66).

Possiamo allora desumere che l'*applicatio* in *de orat.* 1.39.177 riguardasse un soggetto straniero in esilio a Roma che si fosse affidato alla protezione (*applicatus ad fidem* (67)) di un cittadino locale, senza avere avuto accesso alla cittadinanza romana (e quindi non essendo un cliente in senso, per così dire, tecnico (68)).

Il rapporto tra *applicatio* e *fides*, in assenza di acquisto di cittadinanza, appare anche in un'altra fonte ciceroniana e cioè la seconda *Verrina*, nella quale si legge che gli abitanti della Sicilia, una volta divenuta la loro terra provincia romana, avevano di fatto compiuto

(60) Così anche BADIAN 1958, 8 s.; KELLY 2006, 58. Nell'ultima parola del brano considerato il *quasi patronus* è chiamato semplicemente *patronus* per brevità: COŞKUN 2009, 78.220. Sul valore di “*quasi*” in diritto romano HACKL 1999.

(61) In questo senso, molto opportunamente, già HOFFMANN 1866, 558-559.37 e inoltre RICHARD 1978, 174; ALBANESE 1979, 361.68 (e vd. anche 362 ove l'A. aggiunge che «gli studiosi designano talora — anche se senza solidi appigli nelle fonti — come *applicatio*» l'atto costitutivo della clientela).

(62) Così già KUNTZE 1869, 63; più recentemente, in modo molto deciso, anche COŞKUN 2009, 78.

(63) ROULAND 1979, 97 ss.

(64) Vd. ai suoi tempi già ARNTZENIUS 1793, 125. In tempi recenti, RICHARD 1978, 174.143.

(65) *Atticus quidam olim navi fracta apud Andrum eiectus est, / Et istaec una parva virgo: tum ille egens forte applicat / Primum ad Chrysidis patrem se.*

(66) Occorrenza certamente atecnica di *applicare* è in Cic. *Brut.* 91.316.

(67) Il ruolo della *fides* era peraltro basilare anche nella stessa clientela: LOMBARDI 1961, 62 ss.; LEVI 1994; 1996 (per la clientela arcaica).

(68) Di cliente straniero parlano LEEMAN - PINKSTER - NELSON 1985, 63.

un'*applicatio ad amicitia fideique populi Romani* e a tal proposito non si discorreva certo di cittadinanza romana (69).

L'*applicatus* in esilio di Cic. *de orat.* 1.39.177 (ma il concetto vale anche per quanto è riferito nel frammento di Ennio tramandato dalle *Tusculanae disputationes*) si trovava a Roma in una condizione temporanea che non era né di ospite, dato che non aveva in patria la pienezza dei suoi diritti civili (70), né, ovviamente, per le ragioni già dette, di cliente.

Per questo, dal punto di vista ereditario la situazione era di grande incertezza e ciò spiega perché Cicerone dicesse che il *ius applicationis* era *obscurum sane et ignotum*: espressione che non avrebbe certamente impiegato se tale *ius* avesse dato accesso alla clientela di età arcaica, che, per quanto ormai superata, non doveva essere un istituto totalmente ignoto ai Romani del I secolo a.C., o, ancora più, se esso fosse stato alla base dell'ipotetico *ius migrandi* arcaico dei Latini, dato che, se tale *ius* fosse veramente esistito nel passato, al tempo di Cicerone si sarebbe certamente saputo come era stato regolato (71).

Ma v'è di più. Il testo in esame mi pare che permetta due ulteriori considerazioni tra loro connesse: una attiene alla condizione del *civis Romanus* destinatario dell'*applicatio* e la seconda alla lite ereditaria che era stata sottoposta ai *centumviri*.

Per quanto concerne il *civis Romanus*, sembra da ritenersi che egli fosse un *gentilis*; per quanto riguarda la lite, che aveva a oggetto l'eredità dell'*applicatus* (tra l'altro morto *intestatus* anche perché, non essendo cittadino romano, non aveva potuto fare testamento), ritengo che avesse visto contrapposti i parenti del defunto, che dovevano averlo seguito a Roma, e l'*entourage* del *quasi patronus* (72), e intendo con tale termine la sua *gens*, che aspirava a ereditare il patrimonio del defunto

(69) Cic. *Verr.* II 2.1.2: *Nam cum omnium sociorum provinciarumque rationem diligenter habere debetis, tum praecipue Siciliae, iudices, plurimis iustissimisque de causis, primum quod omnium nationum exterarum princeps Sicilia se ad amicitiam fideique populi Romani applicavit.*

(70) Gli ospiti erano cittadini in loro stato. Vd. Varro *ling.* 5.3 con — in particolare — BALBIN CHAMORRO 2006, 217 ss. In dottrina, inoltre, LEONHARD 1913, 2496; CRIFÒ 1961, 96; MARCHETTI 1962, 1044; NICOLS 2011, 324; 2016.

(71) Così anche CRIFÒ 1961, 86.19. Condivide FELICI 2013, 22.59; 2017, 69.9. Secondo MASI DORIA 1999, 267, il *ius applicationis* sarebbe stato «forse inesistente».

(72) La causa sarebbe stata tra i parenti del defunto e il *quasi patronus* secondo MARTIN, O., 48(49).1. Che una delle parti in causa fosse il *quasi patronus* ritiene anche WATSON 1971, 187. La causa si sarebbe svolta tra la *gens* del *quasi patronus* e la *stirps* plebea del defunto secondo LÉMOSSÉ [1949] 1991a, 183.33.

gentilitatis iure (73), con il problema che, però, l'ingresso dello straniero nella *gens* non si era ancora perfezionato (74).

Che la questione avesse riferimento al *ius gentilitatis* si può desumere a mio avviso dal fatto che *de orat.* 1.39.177 incomincia con *Quod item in centumvirali iudicio certatum esse accepimus*. E l'avverbio *item* (chissà perché non trascritto da Mommsen quando riportò il passo nello *Staatsrecht* (75)) si collegava sicuramente a quanto era scritto in *de orat.* 1.39.176 e cioè a una questione gentilizia (76): *Qua de re inter Marcellos et Claudios patricos centumviri iudicarunt, cum Marcelli ab liberti filio stirpe, Claudii patricii eiusdem hominis hereditatem gente ad se redisse dicerent, nonne in ea causa fuit oratoribus de toto stirpis et gentilitatis iure dicendum?*

L'*applicatio* era dunque l'atto con cui un soggetto in esilio a Roma si affidava a un potente *gentilis*, aspirando all'ammissione nella sua *gens*. Era impiegata prevalentemente da persone di stato nobile (per il *Latium*, di stato patrizio) (77) nell'ambito della solitarietà intergentilizia (78).

L'ammissione alla *gens*, che, in epoca arcaica conferiva ai nobili che si recavano in esilio a Roma la cittadinanza romana, non era però per gli immigrati un diritto, ma era subordinata alle decisioni favorevoli della *gens* stessa e, come già detto, anche dei comizi (79).

G. Crifò ha ipotizzato che l'esiliato di *de orat.* 1.39.177 fosse transitato trasversalmente da un ramo all'altro della stessa *gens*, che avrebbe avuto varie ramificazioni, una delle quali sarebbe stata nella

(73) E tra l'altro questo lascia supporre l'esistenza di processi centumvirali tra Romani e stranieri, come induce a dedurre anche Gai 4.31. Per una trattazione sul punto, GAGLIARDI 2002, 390 ss.; 2012, 362 ss.

(74) Mi si lasci specificare che, se il soggetto in esilio a Roma fosse già diventato cittadino romano, la controversia giudiziaria certamente non si sarebbe posta nei termini indicati da Cicerone.

(75) MOMMSEN 1887c, 57.2; l'A. aveva invece riportato il passo integralmente in *Id.* [1859] 1864, 361.9.

(76) Sulla precisa ricostruzione dei termini della controversia, peraltro, esistono ricostruzioni divergenti. Rinvio sul tema a MARTIN, O., 1904, 48(49).1; FRANCIOSI [1984] 2012, 457 ss.; MASI DORIA 1996, 31 ss.; 1999; TALAMANCA 1999.

(77) Come hanno ben visto ancora MOMMSEN 1887c, 57 e CRIFÒ 1961, 83; [1984] 1985, 18.

(78) Anche MONACO 1988, 110, ravvisa la tendenza degli esuli in età antica a utilizzare legami gentilizi e parentali, ma non vede, a differenza di Crifò, un'origine gentilizia dell'esilio.

(79) *Supra*, § 2, i.f.

città di provenienza dell'esiliato e un'altra a Roma. Questa ipotesi è suggestiva, benché lungi dall'essere sicura (80). Quello che mi sembra certo è che il soggetto in esilio a Roma non fosse ancora stato ammesso alla *gens* romana nella quale aspirava ad entrare, anche se, quando egli morì, era già iniziato il procedimento che avrebbe potuto infine portare a tale risultato.

In ogni caso, si può concludere su questo punto affermando che al tempo di Cicerone l'*applicatio* non aveva alcuna attinenza né con la clientela, né con il presunto *ius* di *migrare* a Roma acquistandovi la cittadinanza in via automatica.

E non v'è ragione di pensare, sulla base del solo testo finora esaminato, che una tale attinenza sia mai esistita in epoche anteriori e in particolare nei secoli V-IV a.C.

4. *Le hereditates.*

Gli ultimi due argomenti di Mommsen si trovano espressi con queste sintetiche parole: «Dass der übersiedelnde Latiner damit formell und sofort Bürgerrecht gewinnt, folgt daraus, dass er ein Testament nach römischem Landrecht machen kann und nach römischer Ordnung *ab intestato* beerbt wird und dass er bei der Schatzung unter den *capita civium Romanorum* mitzählt» (81). Per l'inclusione dei Latini tra i cittadini romani, Mommsen citò unicamente Liv. 42.10.3, che però è relativo all'anno 173 a.C. e tanto basta a escludere l'argomento dal discorso.

Per quanto riguarda la possibilità che i Latini utilizzassero il testamento del diritto romano (82), il tema posto da Mommsen non mi sembra del tutto chiaro. Se si intende affermare che i Latini, una volta diventati cittadini romani, avessero tale capacità, l'affermazione è coerente, ma non si comprende in che modo debba essere posta in relazione diretta con l'atto di acquisto della cittadinanza romana. Se si intende asserire che i Latini in quanto tali avessero la *testamenti factio* romana, ciò era in teoria conseguenza della spettanza in capo a loro di una delle capacità orbitanti intorno al *commercium* (e la specifica capacità in materia di eredità testamentaria, peraltro, sembra attestata, per alcuni Latini, non prima della fondazione della colonia di *Arimi-*

(80) Vd. GAGLIARDI 2002, 435.

(81) MOMMSEN 1887c, 636.

(82) MOMMSEN 1887c, p. 632.

num, se si presta fede alla testimonianza di Cicerone nella *Pro Caecina* (83)). Ma la constatazione ancora una volta non ha connessione con l'acquisto o meno della cittadinanza romana sulla base del *ius migrandi*.

Per quanto concerne la partecipazione alle norme romane della successione intestata, essendo escluso che quest'ultima fosse possibile tra Romani e Latini dato il suo fondamento sull'*adgnatio* (84), Mommsen svolgeva un rinvio alla sua trattazione sull'*applicatio*, che ho già considerato e che abbiamo visto come non possa essere considerata pertinente.

5. *Alcune valutazioni.*

Si può ribadire come il padre dello *Staatsrecht* si sia, nella sua riflessione, allontanato dagli argomenti di Niebuhr, che evidentemente non ritenne — e a ragione — probanti per l'esistenza del c.d. *ius migrandi* arcaico. Tuttavia, i nuovi argomenti da lui stesso apportati a sostegno della tesi non paiono avere maggiore fondamento. In gran parte, essi si basano su fonti, la cui valenza Mommsen cercò di far arretrare a un'epoca più lontana, senza che esistano indizi che consentano una tale operazione: l'idea che i Latini acquistassero automaticamente per diritto la cittadinanza romana trasferendo a Roma il proprio domicilio non appare in primo luogo provata per i secoli III-I a.C. (ferma restando l'esistenza di norme speciali che l'ammisero per certi periodi, a certe condizioni e con certe procedure) e a maggior ragione non può essere riscontrata nei secoli V-IV a.C.

L'opinione diffusa dell'esistenza del c.d. *ius migrandi* arcaico è attualmente fondata tutta sull'autorità di Mommsen e sul sistema da lui eretto, che viene ancor oggi recepito dalla dottrina acriticamente e, forse, senza consapevolezza delle argomentazioni che si trovano alla base della tesi del grande storico tedesco, tanto che dalla pubblicazione del terzo volume dello *Staatsrecht* ai giorni nostri, e cioè in oltre 130 anni, non c'è stato nessuno studioso che ne l'abbia sottoposta a minuto esame. Se però si va a considerare passo passo la concatenazione dei

(83) Cic. *Caec.* 35.102 (per il testo *supra*, cap. I, nt. 82). Anche su questo, l'opinione di MOMMSEN 1887c, 624 (seguita nell'immediato ad es. da KORNEMANN 1900, 518), che le dodici colonie menzionate in Cic. *Caec.* 35.102 fossero di stato inferiore rispetto alle precedenti, non appare ben circostanziata: *infra*, cap. IV, § 2.

(84) MOMMSEN 1887c, 632.

ragionamenti sui quali Mommsen costruì l'esistenza del c.d. *ius migrandi*, ci rende conto che essi non sono supportati da alcuna testimonianza che renda l'esistenza di un tale *ius* non dico probabile, ma nemmeno possibile.

La teoria tralatizia dell'esistenza del *ius migrandi* arcaico è una teoria sfornita di ogni fondamento, e dovrebbe essere abbandonata definitivamente.

CAPITOLO IV
TRANSIRE IN CIVITATEM ROMANAM PER
MIGRATIONEM ET CENSUM

1. *Liv. 41.8.9 e 11. Introduzione.*

Tutt'altra storia rispetto a quanto precede è rappresentata dai fatti del II secolo a.C., che tuttavia hanno influenzato, in relazione alle epoche più antiche, la dottrina moderna, la quale ha in gran parte erroneamente pensato di trovarvi una conferma dell'esistenza di un "ius migrandi" arcaico.

In 41.8.9 e 11, trattando di fatti dell'anno 177 a.C., Livio scrive che una non meglio precisata legge anteriore aveva concesso ai Latini, chiamati *socii nominis Latini* (1), la possibilità di compiere una "transitio in civitatem Romanam":

(1) L'espressione impiegata dall'autore in questo *locus* era "socii nominis Latini" ("sociis nominis Latini", nel contesto) e non "socii ac nominis Latini" ("sociis ac nominis Latini", nel contesto), come a torto si ritiene, da una parte della dottrina moderna, sulla base dell'*editio princeps* di GRYNEUS 1531 (sulla cui opera vd. MARRONE, D., 2009, 353 ss.), che appunto inserì l'"ac". La scomparsa del quaternione contenente il testo di Liv. 41.1.1-41.9.10, avvenuta tra il 1531 e il 1665 (BRISCOE 1986, IV ss.; LAFFI [1995] 2001, 51), non consente verifiche, ma ragioni grammaticali impongono quanto affermo: nell'espressione "Lex sociis nominis Latini" di Liv. 41.8.9, il genitivo "nominis" è necessariamente dipendente da "sociis" vd. MOMMSEN 1887c, 661.3. Da un punto di vista fattuale, che le espulsioni del 187 a.C. e del 177 a.C. riguardassero solo i Latini si trae peraltro: (a) dalle parole *toto undique ex Latio* di Liv. 39.3.4 (riferite a *legati sociorum Latini nominis*); (b) dalle parole *duodecim milia Latinorum domos redierunt* di Liv. 39.3.6 (per il 187 a.C.); (c) dalla frase *Moverunt senatum et legationes socium nominis Latini, quae et censors et priores consules fatigaverant, tandem in senatum introductae* di Liv. 41.8.6, che richiama per il 177 a.C. lo stesso tipo di legazioni già citato per il 187 a.C. (e cioè di soli Latini); (d) dalle espressioni *socii nominis Latini* e *apud socios nominis Latini* di Liv. 41.9.9, pure riferite al 177 a.C. e da interpretarsi in coerenza con quanto precede. Come già è stato rilevato (COŞKUN 2009, 170 ss.; 2016a, 66 s.; BRISCOE 2012, 63), l'inserzione dell'"ac" tra "lex sociis" e "nominis Latini" in 41.8.9 è stata probabilmente dovuta a un eccesso di zelo del primo editore, che ha ritenuto di includere tra i destinatari della legge anche gli Italici, a causa della menzione di Sanniti

[9] *Lex sociis nominis Latini, qui stirpem ex sese domi relinquerent, dabat, ut cives Romani fierent...* [11] *Postea... in civitatem Romanam per migrationem et censum transibant.*

È questa la prima e unica attestazione di una tale possibilità riconosciuta ai Latini.

Ma a quando risaliva la legge? E in quale complesso normativo si inseriva?

Le opinioni degli studiosi moderni, che si sono stratificate sul tema (2), hanno prodotto un quadro molto articolato e variegato, come cercherò di illustrare criticamente nel prossimo paragrafo (§ 2).

e Peligni in Liv. 41.8.8. Ma, come apparirà dal seguito della mia trattazione, tali popoli erano lì citati su un'altra questione (richiamata a titolo di mera comparazione), che non aveva diretta attinenza con la legge trattata in Liv. 41.8.9 e 11. L'assenza dell'"ac" tra *socium* e *nominis Latini* in Liv. 41.9.9 conferma che la congiunzione non era presente neppure in 41.8.9. A partire già da DRAKENBORCH 1743 (cfr. ad es. JAL 1971), gli editori espungono a ragione l'"ac". Tutto ciò nonostante, nella dottrina moderna e contemporanea vari autori si sono espressi nel senso che (con o senza "ac": in questo secondo caso, quindi, asindeticamente) i *socii* [ac] *nominis Latini* fossero sia i Latini, sia gli Italici: MADVIG 1834, 280; BELOCH 1880, 222; KARLOWA 1885, 307 s.; MEYER [1894] 1924, 388.1; HUSBAND 1916; GÖHLER 1939, 63 ss.; TIBILETTI 1950, 213.4; BADIAN 1958, 150.4; TIBILETTI 1961, 247 s.; WEGNER 1969, 95 ss.; ILARI 1976, 101; GABBA 1989, 213.63, 217; KEAVENEY 2005, 52 s. Su aspetti generali, è interessante CATALANO 1979. *Contra* (oltre a COŞKUN e BRISCOE, *loc. cit.*), e quindi nel senso dell'opinione qui sostenuta: ZUMPT 1859, 344 ss.; VILLATTE, 1870, 29.1; MOMMSEN 1887c, 637.2; DE SANCTIS 1923, 569 ss.; DE MARTINO 1973b, 99.69, 449 s.; SHERWIN-WHITE 1973, 111, 127.6; HUMBERT 1978, 114; BROADHEAD 2001, 71 ss.; KREMER 2006a, 36; BARBATI [2012] 2017, 220 ss. In un primo tempo si erano schierati per la prima opinione LURASCHI 1979, 82 (seppur dubitativamente) e LAFFI [1995] 2001, 53, ma successivamente hanno optato per quella qui sostenuta: LURASCHI [1995] 1996, 39.13; LAFFI [2017] 2020a, 195.16.

(2) ZUMPT 1859, 344 ss.; MOMMSEN 1887c, 635 ss.; ROTONDI 1911, 50; HUSBAND 1916; ROSENBERG 1920, 344 ss.; DE SANCTIS 1923, 569 ss.; SALMON 1936, 55 ss.; GÖHLER 1939, 63 ss.; DE VISSCHER [1946] 1949; FRACCARO [1947] 1957, 93 ss.; BERNARDI 1948, 240 ss.; SCULLARD 1951, 146 ss.; SIBER 1952, 168; BREJON DE LAVERGNÉE 1954, 34; CASTELLO 1958; FREZZA [1961, 1965] 2000, 309; GROSSO 1963; TOYNBEE (1965) 1983, 155 ss.; BRUNT [1965] 1988, 95; PIERI 1968, 161 ss.; DE MARTINO 1973b, 447 ss.; ILARI 1974, 1 ss.; GALSTERER 1976, 92 s.; HUMBERT 1978, 112 ss.; LURASCHI 1979, 56 ss.; FRÉZOULS 1981, 120 ss.; FASCIONE 1983, 45 ss.; BANCALARI MOLINA 1988, 11; RUSSO RUGGERI 1990, 86 ss.; LAFFI [1990] 2001, 31 ss.; WULFF ALONSO 1991, 159 ss.; LURASCHI [1995] 1996; LAFFI [1995] 2001; LAMBERTI 1996, 101 ss.; GUARINO 1998, 201, 256; COARELLI 1998; RUSSO RUGGERI 1998; NOY 2000, 37; BROADHEAD 2001; MARTIN, P.M., 2001, 74 s.; BEHREND 2002; BROADHEAD 2003; BROADHEAD 2004; LICANDRO, 2004b, 136 ss.; KEAVENEY 2005, 51 ss.; KREMER 2006b, 630, 637 s.; BROADHEAD 2008; LÓPEZ HUGUET 2008; LO CASCIO 2008, 248; TORRENT [2008-2009] 2009, 179 s.; COŞKUN 2009, 156 ss.; GUERRERO

Nel § 3 passerò quindi a esaminare il complesso dei testi.

Il principale dei passi che esaminerò sarà ovviamente Liv. 41.8 relativo all'anno 177 a.C., di cui proporrò lettura dei paragrafi 6-12. Esso sarà poi seguito da altri due testi, prima Liv. 41.9.9-12, relativo alle espulsioni di Latini nello stesso anno 177 a.C., e quindi Liv. 42.10.1-3, relativo a fatti del 173 a.C., in cui si tratta di alcune conseguenze derivate dai fatti e dalle disposizioni normative del 177 a.C.

Tuttavia, di un'analogha espulsione di Latini censiti a Roma si tratta in altro passo di Livio precedente a quelli citati, e cioè Liv. 39.3.4-6, relativo all'anno 187 a.C. Anteporrò pertanto la trattazione su tale testo a quella sugli anni 177 a.C. e 173 a.C.

Prima ancora considererò due antefatti che attestano migrazioni di Latini dalle colonie verso Roma negli anni 206 a.C. (Liv. 28.11.7-11) e 190 a.C. (Liv. 37.46.9-11).

2. *Le interpretazioni della dottrina moderna.*

È discusso a quale anno risalga la legge attestata in Liv. 41.8, che regolò per i Latini la possibilità di *transire in civitatem Romanam*, ed è discusso anche a quando risalga sostanzialmente l'obbligo per i Latini, che emigravano a Roma, di lasciare una propria discendenza (*stirps*) nella città d'origine: è incerto, in particolare, se tale obbligo sia stato introdotto *ex novo* o solo confermato dalla legge *de qua*.

Una prima opinione che dobbiamo considerare è quella di G. Luraschi, secondo cui le regole del *ius migrandi*, risalenti, a suo avviso, all'età arcaica di Roma, avrebbero contemplato «probabilmente da sempre» (sono le sue parole) «l'obbligo posto a carico del Latino (e, forse, dell'Italico) che aspirasse alla cittadinanza romana, di lasciare

LEBRÓN 2010, 203 ss.; HUMBERT 2010, 141 s.; LAMBERTI 2010, 47 ss.; CALZADA GONZÁLEZ 2010, 680; PERIÑÁN GÓMEZ 2011, 81 ss.; ERDKAMP 2011, 126 ss.; SANTAMATO 2012, 40 ss., 84 ss.; BARBATI [2012] 2017, 220 ss.; MURONI 2013; BERTHELET 2013, 107; HIN 2013, 213 s.; TARPIN 2014, 164 ss.; HUMBERT 2014, 55 ss.; MERCOGLIANO 2014, 214; BARBATI 2014, 620 ss.; TARPIN 2015, 205; MERCOGLIANO 2015; LE ROUX 2015, 187; VALDITARA 2015b, 47 ss.; WYRWIŃSKA 2015, 53 ss.; TACOMA 2016, 83.32; RAGGI 2016, 90.41; COŞKUN 2016a, 65 ss.; 2016b, 548 ss.; LAFFI [2017] 2020a; [2017] 2020b; [2018] 2020b; VALDITARA 2018, 93 ss.; ZAMORA MANZANO 2018; VALLOCCHIA 2018a, 700; LAFFI 2019, 178 s.; MERCOGLIANO 2019a, 299 ss.; 2019b; VINCENZI 2019, 9; ROSELAAR 2019, 128 ss.; MERCOGLIANO 2020, 49 ss.; CARBONE 2021, 20 ss.; BISPHAM 2022a, 321; CAPOGROSSI COLOGNESI 2022, 158 ss.; CARRO 2022, 364; SILVA RENESSES 2022, 224; RAGGI 2023, 564.

una discendenza effettiva nella città d'origine» (3). L'obbligo in questione sarebbe stato ribadito in legge nel 177 a.C. allo scopo di «arginare l'abuso delle migrazioni (intendo: che non erano compiute senza rispettare l'antico obbligo), limitandone l'effetto più macroscopico che si concretava nello «spopolamento delle madrepatrie» (4). Anche secondo A. Rosenberg (5), la norma sulla *migratio* e sul *census* dei Latini e sull'obbligo di lasciare in patria una *stirps ex sese*, risalirebbe originariamente ad antichi trattati, mentre per E. Frézouls potrebbe datare al secondo terzo del IV secolo a.C., o a epoca anteriore (6). D. Kremer ha sostenuto che la disposizione in esame sarebbe stata introdotta nel 492 a.C., con l'inizio della colonizzazione latina. A suo avviso, la legge citata da Livio, che avrebbe riconfermato l'antica norma, non sarebbe stata un'unica successiva legge comiziale, ma, secondo un'ipotesi proposta da W. Broadhead (7) (che però ne propone una datazione differente: vd. oltre), sarebbero stati gli statuti delle singole colonie latine. Secondo M. Humbert, la disposizione, nella sua versione originaria, «doit dater, au plus tard, de 338, mais rien ne s'oppose à ce qu'elle remonte même aux origines de la colonisation romano-latine, c'est-à-dire au *foedus Cassianum*» (8).

La maggior parte degli studiosi, diversamente, vede, nella legge sulla *migratio* e sul *census* citata da Livio, una restrizione successiva dell'originariamente illimitato (c.d.) *ius migrandi* dei Latini, previsto fin dal *foedus Cassianum*. Su quando si sarebbe verificata tale restrizione, e quindi sull'epoca alla quale rimonterebbe la legge, si sono avanzate diverse ipotesi, che spaziano dal 338 a.C. al 177 a.C.

Secondo C. Castello (9), il complesso dei passi liviani (10) porterebbe a ritenere che il favore di Roma nell'accogliere immigrati latini

(3) LURASCHI 1979, 94; cfr. 91 (*ius migrandi* «forse contemplato *ab origine* nella *lex foederis*). Così anche, in precedenza, FRANK 1930, 356. Tra i manuali questa idea si trova sostenuta, a mia conoscenza, in DECLAREUIL 1924, 57 e inoltre in tre manuali argentini probabilmente collegati tra loro: PEÑA GUZMÁN - ARGÜELLO 1962, 426; GARCÍA NETTO - AMANS 2001, 142 s.; LOUZAN DE SOLIMANO 2001, 148.

(4) *Ibid.* Per il mutamento di opinione di Luraschi, che ha poi sostenuto l'esclusione degli *Italici* dalla presunta arcaica norma, LURASCHI [1995] 1996, 39.13. *Supra*, nt. 1. Cfr. poi anche LURASCHI 2008-2009, 330.

(5) ROSENBERG 1920, 345.

(6) FRÉZOULS 1981, 120.

(7) BROADHEAD 2001, 89.

(8) HUMBERT 1978, 116. Alta risalenza della legge anche per POMA 1996, 65.

(9) CASTELLO 1958, 217. Cfr. anche GIRARD 1895, 104 s.; 1901a, 108; 1929, 121.

(10) E soprattutto, a suo avviso, Liv. 41.8 e 9 (CASTELLO 1958, 214, 217.31).

come propri cittadini non sarebbe stato senza limiti almeno dopo il 338 a.C., vale a dire al termine della guerra latina che a suo avviso contrassegnerebbe uno spartiacque decisivo anche a proposito della materia del c.d. *ius migrandi* (11). Per la stessa cronologia si è espresso W. Broadhead (12), sia pur nella particolare individuazione da lui proposta, già segnalata, del significato del termine *lex* nell'esposizione liviana qui di interesse (13).

Secondo Th. Mommsen (14), si dovrebbero distinguere due tipi di colonie latine: quelle fondate prima del 268 a.C. (l'ultima dovette essere *Paestum* nel 273 a.C.), che sarebbero state colonie di un "diritto superiore", equiparabile a quello delle città latine originarie dell'antico *Latium*, e le "Dodici colonie", di cui parla Cic. *Caec.* 35.102 (*Nam ad hanc quidem causam nihil hoc pertinuisse primum ex eo intellegi potest quod vos ea de re iudicare non debetis; deinde quod Sulla ipse ita tulit de civitate ut non sustulerit horum nexa atque hereditates. Iubet enim eodem iure esse quo fuerint Ariminenses; quos quis ignorat duodecim coloniarum fuisse et a civibus Romanis hereditates capere potuisse?*), che a suo avviso sarebbero quelle fondate a partire da Rimini, e cioè dal 268 a.C., in poi (*Ariminum*, 268 a.C.; *Beneventum*, 268 a.C.; *Firmum Picenum*, 264 a.C.; *Aesernia*, 263 a.C.; *Brundisium*, 244 ca. a.C. (15); *Spoletium*, 241 a.C.; *Placentia* e *Cremona*, 218 a.C.; *Thurii Copia*, 193 a.C.; *Vibo Valentia*, 192 a.C.; *Bononia*, 189 a.C.; *Aquileia*, 181 a.C.): esse sarebbero state di un "diritto inferiore" (16). Per le prime, nelle quali avrebbero abitato, secondo le sue parole, *Latini prisci*, sarebbe esistito fin dal *foedus Cassianum* il c.d. *ius migrandi*. Per le seconde, invece, esso non sarebbe mai esistito. Pertanto, questa diversità di diritti tra i Latini di un tipo e dell'altro, avrebbe portato nel tempo a un'intollerabile discriminazione, che avrebbe infine indotto Roma a introdurre per i Latini da Mommsen individuati come "*prisci*" con una legge databile (senza miglior precisione) a un anno anteriore al 177 a.C., la restrizione consistente nell'obbligo di lasciare nella città d'origine una *stirps ex sese* per poter usufruire del *ius migrandi* stesso. Il c.d. *ius migrandi* sarebbe stato infine abolito, secondo Mommsen, dalla *lex*

(11) Castello vede tale spartiacque appunto nel periodo della guerra sociale 340-338 a.C. (non nell'anno 204 a.C.: diverso riferimento in KREMER 2006a, 37).

(12) BROADHEAD 2001, 89.

(13) La sua opinione è stata seguita da CHILLET 2019, 41 s.

(14) MOMMSEN 1887c, 623 s., 635-639.

(15) Vell. 1.14.8: 244 a.C.; Liv. *perioch.* 19: tra il 249 e il 247 a.C.

(16) Vd. *supra*, cap. III, nt. 83.

Licina Mucia del 95 a.C., che sarebbe stata la principale causa della guerra sociale.

E.T. Salmon (17) nel 1936 fissò la datazione della legge, che avrebbe ridotto l'originariamente illimitato *ius migrandi*, al 265 a.C. Egli fu seguito con convinzione, a distanza di qualche decennio da studiosi autorevoli, quali A.H. McDonald (18), nel 1944, e A.J. Toynbee (19), nel 1965. In seguito, poi, Salmon mutò la propria opinione, come dirò.

I tre autori costruirono la loro opinione su due osservazioni principali.

In primo luogo, contestarono l'idea di Mommsen che le dodici colonie citate nella *Pro Caecina* fossero di fondazione successiva al 268 a.C. e le ritennero anteriori a tale anno (20) (secondo McDonald esse sarebbero state *Signia*, età regia e 495 a.C.; *Norba*, 492 a.C.; *Fregellae*, 328 a.C.; *Luceria*, 314 o 315 a.C.; *Pontia*, 313 a.C.; *Saticula*, 313 a.C.; *Venusia*, 291 a.C.; *Hadria*, 290/286 a.C.; *Cosa*, 273 a.C.; *Paestum*, 273 a.C.; *Beneventum*, 268 a.C.; *Ariminum*, 268 a.C.) (21): a loro avviso tali colonie avrebbero avuto un *ius migrandi* verso Roma illimitato.

In secondo luogo, i citati studiosi rivolsero la loro attenzione al fatto che in Liv. 27.9 è detto di dodici colonie che nel 209 a.C., durante la guerra annibalica, rifiutarono di prestare le loro forze militari a Roma, asserendo di essere prive di soldati. Le colonie in questione erano, nell'elencazione liviana, *Ardea*, *Nepete*, *Sutrium*, *Alba*, *Carseoli*, *Sora*, *Suessa*, *Circeii*, *Setia*, *Cales*, *Narnia*, *Interamna*. Per tale atto di insubordinazione, Roma avrebbe in seguito punito tali colonie nel 204 a.C., come riporta ancora Livio in 29.15: le colonie vennero assoggettate a tributi e anche i loro censimenti furono sottoposti al controllo di Roma.

Gli studiosi citati hanno osservato che tutte le colonie riottose del 209 a.C. erano state fondate prima del 265 a.C. e hanno pertanto dedotto che solo per le colonie fondate prima di tale anno esisteva il c.d. *ius migrandi* illimitato, che non sarebbe valso invece per le colonie

(17) SALMON 1936, 56.

(18) McDONALD 1944.

(19) TOYNBEE (1965) 1981, 259; (1965) 1983, 155 ss.

(20) Salmon ha quindi in seguito mutato idea su questo punto specifico, sostenendo che le dodici colonie, cui fa riferimento Cicerone, sarebbero in effetti successive al 268 a.C.; ma a differenza di Mommsen ha ritenuto che avessero una condizione migliore rispetto alle più antiche, essendo i loro abitanti stati equiparati ai cittadini romani in materia di successione testamentaria: SALMON 1969, 93 s. Su questo mi sembra nella giusta direzione lo studio di BERNARDI 1948.

(21) McDONALD 1944, 12.9.

dedotte dopo il 265 a.C., come si dovrebbe desumere dal fatto che nessuna colonia di fondazione posteriore dichiarò di essere in difficoltà nel rispettare i suoi obblighi militari nei confronti di Roma. Tra l'altro, benché non si sappia quali fossero le dodici colonie della *Pro Caecina*, gli studiosi citati hanno ritenuto che tra esse non ve ne fosse alcuna delle riottose del 209 a.C.

La limitazione del c.d. *ius migrandi* per le colonie fondate dal 265 a.C. sarebbe poi stata, secondo le ipotesi di questi studiosi, peraltro non suffragate da dati testuali, compensata per i Latini dal diritto di votare nei comizi romani (22). Dal 187 a.C., infine, la limitazione del c.d. *ius migrandi* sarebbe stata estesa alle colonie più antiche del 265 a.C. (23).

Secondo il solo Salmon (mi riferisco ancora al Salmon del 1936) (24), una prova della datazione al 265 a.C. della legge *de qua* sarebbe da desumersi dal riferimento, contenuto nella fonte liviana relativa all'anno 187 a.C. (Liv. 39.3.4-6), al fatto che dovessero rientrare in patria coloro il cui padre fosse stato là censito prima del 204 a.C. Da questo dato egli dedusse che si trattasse di due generazioni e quindi di sessanta anni, il che gli permise di retrodatare la legge appunto al 265 a.C. Questa opinione fu contraddetta già da McDonald (25) che correttamente rilevò che la fonte si limita in realtà ad affermare che era sufficiente che il padre del Latino immigrato a Roma fosse stato censito nella sua patria dal 204 a.C. e questo non consente il ragionamento basato sulle due generazioni. In ogni caso, tutti gli autori di questa corrente di pensiero hanno affermato che la decisione di imporre la restrizione del c.d. *ius migrandi* dal 265 a.C. non andrebbe valutata come una discriminazione contro gli alleati (26), ma come un diritto di Roma alla propria autotutela, mirando la città egemone nel caso di specie a evitare che un'eccessiva e incontrollata emigrazione dalle colonie indebolisse l'organizzazione militare sociale.

Nel 1969, poi, Salmon smussò infine la propria opinione, parlando

(22) SALMON 1936, 57, sulla base di Liv. 25.3.16 e di App. BC 1.23.98-100.

(23) McDONALD 1944, 22. Con qualche maggiore cautela, l'ipotesi è seguita anche da KEAVENEY 2005, 71.24. La tesi di Salmon-McDonald-Toynbee non è correttamente riferita da HUMBERT 1978, 115.89, il quale attribuisce agli autori citati l'opinione che la legge non sarebbe anteriore al 187 a.C.

(24) SALMON 1936, 56 s.

(25) McDONALD 1944, 12.6. Seguito da TOYNEE (1965) 1983, 178.14. Vd. quindi anche BERNARDI 1948, 241.

(26) Cfr. DE SANCTIS 1923, 560 s., 569; CARCOPINO 1940, 139.

di una legge approvata subito dopo il 187 a.C. (27), senza più approfondire l'argomento.

Più recentemente, anche S. Barbati (28) e L. Capogrossi Colognesi (29) hanno collocato la legge di nostro interesse nel III secolo a.C., ma a differenza degli autori precedenti non hanno ritenuto che essa abbia limitato le condizioni necessarie per l'esercizio di un antico *ius migrandi* da parte dei Latini, bensì hanno affermato che il c.d. *ius migrandi* sarebbe stato introdotto proprio dalla legge in questione.

Tutte queste opinioni, che fanno risalire la sostanza della norma citata da Liv. 41.8.9 e 11 all'età arcaica o al principio dell'età classica, o che vedono attuata attraverso la legge, dallo stesso Livio menzionata, una riduzione di un diritto arcaico illimitato, non sono compatibili con le considerazioni che ho svolto nei precedenti capitoli, nei quali ho tentato di indicare l'inesistenza di un supposto *ius migrandi* arcaico, o comunque anteriore al II secolo a.C. Inoltre, la risalenza di una legge così precisa e dettagliata all'epoca del *foedus Cassianum*, appare scarsamente verosimile. Peraltro, la data del 338 a.C. (Castello) come anno indicativo in cui sarebbe stata prevista la restrizione *de qua* a un diritto anticamente più ampio non trova riscontro in alcuna testimonianza. È vero che tale anno segnò la fine della guerra latina, e l'inizio della colonizzazione latina condotta da Roma soltanto, senza più il coinvolgimento della lega, ma non vi è fonte che attesti un mutamento della disciplina del supposto *ius migrandi* in relazione a tale momento, né che provi che ciò sia avvenuto al livello degli statuti coloniali.

Totalmente arbitraria appare poi la data del 268 a.C. (Mommsen), in quanto non vi è alcuna fonte che dimostri che le colonie latine fondate da *Ariminum* in poi abbiano avuto un regime particolare nella nostra materia, dato che il testo, non particolarmente perspicuo per la verità, si limita a parlare di una disciplina innovativa esclusivamente in materia di *nexa* e di *hereditates* (30). Solo l'autorità del grande Mommsen ha potuto conferire una qualche rilevanza all'opinione in questione.

Anche la data del 265 a.C. (Salmon, McDonald, Toynbee) non sembra avere fondamento.

(27) SALMON 1969, 102.

(28) BARBATI 2014, 620. Secondo l'A. (ivi, 619), il c.d. *ius migrandi* sarebbe quindi stato abolito nel 65 a.C. o forse già nel 95 a.C.

(29) CAPOGROSSI COLOGNESI 2022, 166.

(30) *Supra*, cap. I, § 3, nt. 82.

In primo luogo non mi è ben chiaro come essa sia stata individuata, se non per il calcolo delle due generazioni proposto da Salmon, che abbiamo già visto come non sia condivisibile. Se si scarta tale calcolo e ci si basa sull'identificazione delle colonie riottose del 209 a.C., si nota che la colonia più recente tra esse fu *Carseoli*, fondata nel 298 a.C., e pertanto si dovrebbe semmai pensare a una legge dal 298 o dal 297 a.C. in poi.

Inoltre, l'affermazione secondo la quale l'emigrazione illimitata avrebbe danneggiato le colonie fondate prima del 265 a.C. si scontra con l'evidenza che in Liv. 28.11.7-11 e 37.46.9-11 le lamentele per l'eccessiva emigrazione furono avanzate proprio da legati di colonie fondate dopo tale anno (*Placentia* e *Cremona* fondate nel 218 a.C. (31)).

In terzo luogo, Liv. 27.10 (32) riporta che nel 209 a.C. ben 18 colonie, alcune di fondazione anteriore, alcune di fondazione successiva al 265 a.C. (anteriore — in ordine cronologico —: *Signia*, età regia e 495 a.C.; *Norba*, 492 a.C.; *Fregellae*, 328 a.C.; *Luceria*, 314 o 315 a.C.; *Pontia*, 313 a.C.; *Saticula*, 313 a.C.; *Venusia*, 291 a.C.; *Hadria*, 290/286 a.C.; *Cosa*, 273 a.C.; *Paestum*, 273 a.C.; *Beneventum*, 268 a.C.; *Ariminum*, 268 a.C.; successiva: *Firmum Picenum*, 264 a.C.; *Aesernia*, 263 a.C.; *Brundisium*, 244 ca. a.C.; *Spoletium*, 241 a.C.; *Placentia* e *Cremona*, 218 a.C.) confermarono, con legazioni che erano state convocate nell'Urbe dai consoli, la loro disponibilità a fornire i contingenti militari richiesti da Roma. E quindi ancora una volta, l'idea che individua nell'anno 265 a.C. quello di origine della legge *de qua* appare sfornita di ogni rilevanza. Bene fece certamente Salmon ad abbandonare dopo trent'anni le sue idee originarie. La tesi deve essere a mio avviso accantonata definitivamente.

Peraltro, non si può apportare prova che sia il III secolo a.C. quello in cui fu approvata la legge attestata da Livio in relazione ai fatti del 177 a.C.

Una ricostruzione, che è differente rispetto a quelle finora considerate e che ora occorre esaminare, è stata proposta negli ultimi decenni in alcuni studi molto importanti da U. Laffi, il quale è partito

(31) Plb. 3.40.3-4; Liv. *perioch.* 20; Vell. 1.14.8. Per *Placentia*, anche Ascon. *Pis.* 3.7 ss. Cl. Per *Cremona*, Tac. *hist.* 3.34.1-2. BANDELLI 1978; 1990; 2005a, 442; 2007a, 18 s.; 2009, 187 ss.; 2013, 44; 2017, 375 s.; MOLLO 2000, 8.39; TOZZI, P., 1972, 11 s.; 1985, 97; 2003; LAFFI [2003] 2007, 21; ROSELAAR 2011, 542 s.; GALASSO 2020, 261.8; TARPIN 2021, 17 (con alcune precisazioni cronologiche). *Infra*, § 3.1.

(32) Il passo è noto e considerato anche da TOYNEE (1965) 1981, 329.20.

dal dato che non vi sono prove dell'esistenza del c.d. *ius migrandi* in epoca anteriore al 338 a.C. e ha conseguentemente ritenuto che solo a partire da tale anno il diritto in questione sarebbe stato introdotto: con o senza le limitazioni attestate da Liv. 41.8.9 (le limitazioni avrebbero potuto essere introdotte successivamente). Secondo Laffi, i fatti narrati da Livio per il 187 a.C. dimostrerebbero che i Latini erano riusciti, in virtù del(l'allora già esistente) c.d. *ius migrandi*, a ottenere la cittadinanza romana trasferendosi a Roma. Il senato avrebbe però deciso di espellerli e farli ritornare nelle città di provenienza — prevalentemente colonie —, allo scopo di fare loro acquistare per migrazione contraria (P. Frezza ha parlato al proposito anche di *postliminium* (33), benché un riferimento a questo istituto non sia testualmente presente nelle fonti esaminate) lo *status* di Latini (34). In tal modo, il senato con un provvedimento contrario sarebbe andato ad “annullare” (35) l'avvenuto — e avvenuto in linea di massima non illegalmente — passaggio dei Latini nella cittadinanza romana, sostanzialmente privandoli di essa. Secondo Laffi, il c.d. *ius migrandi* sarebbe stato introdotto intorno al 338 a.C. per i soli Latini delle colonie, allo scopo di permettere, a quelli di loro che avessero desiderato ritornare in patria, di poterlo fare. Il privilegio sarebbe poi stato esteso anche ai *Latini prisci*. Si sarebbe trattato quindi, secondo l'autore, di una facoltà concessa in origine a ex-cittadini romani di recuperare mediante il ritorno a Roma la cittadinanza in precedenza volontariamente perduta. Quanto alla legge introduttiva dell'obbligo di lasciare una discendenza naturale nel luogo di provenienza, Laffi ha affermato (36) che non si può dire con certezza se essa risalga a un'epoca anteriore al 187 a.C. A un *ius migrandi* introdotto per i Latini delle colonie hanno pensato anche H.J. Beloch (37), P. Fraccaro (38) e M. Kaser (39).

La tesi di Laffi, secondo la quale il c.d. *ius migrandi* sarebbe stato introdotto, *con* o *senza* limitazioni, dopo il 338 a.C. in primo luogo per

(33) FREZZA [1956] 2000, 210. Vd. MAFFI 1992, 25 e, con impostazione parzialmente difforme, CURSI 1996, 23 ss.

(34) LAFFI [2017] 2020a, 193 (cfr. Id. [1990] 2001, 32). Così precedentemente anche LURASCHI 1979, 64-65.116, che scriveva: «il provvedimento di espulsione, per il quale ben s'attaglia la forma dell'editto, era del resto da solo sufficiente a far perdere la cittadinanza romana a coloro che l'avevano acquistata *per migrationem et censum*».

(35) È l'espressione di LAFFI [2017] 2020a, 193.

(36) LAFFI [2017] 2020a, 196.

(37) BELOCH 1926, 196.

(38) FRACCARO [1934] 1956, 106.

(39) KASER 1950, 48 s.

i Latini delle colonie, venendo poi esteso ai Latini c.d. *prisci*, presenta l'indubbio vantaggio, a mio parere, di partire dal presupposto che non esistono prove di tale supposto diritto nei secoli anteriori al IV a.C.

Essa pone nondimeno alcuni problemi che dovranno essere affrontati:

1) in primo luogo, ci si domanda: quali prove vi sarebbero dell'esistenza del c.d. *ius migrandi* limitato dall'obbligo di lasciare in patria *stirps ex sese* (impiegando le parole di Livio) prima della regolamentazione che Livio attesta trattando dell'anno 177 a.C.? In altre parole, che cosa attesta un'alta risalenza della legge in questione? La legge non risulta menzionata da Livio né nella sua trattazione per l'anno 206 a.C., né in quella per il 190 a.C. o per il 187 a.C.

2) in secondo luogo, se si vuole invece ritenere che il c.d. *ius migrandi* sia sorto per i Latini *coloniarii* già dopo il 338 a.C. *senza* la limitazione dell'obbligo di lasciare in sede una discendenza, che senso avrebbe avuto la colonizzazione latina condotta a quel punto da Roma senza il coinvolgimento della lega latina? I coloni delle colonie latine sarebbero stati cittadini romani che perdevano la cittadinanza, ma avrebbero immediatamente potuto riacquistarla vendendo la terra loro assegnata nella colonia e facendo un immediato ritorno a Roma (40). E tutto ciò sarebbe potuto accadere immediatamente e senza l'obbligo, certo emotivamente difficile da sostenersi, di lasciare una *stirps ex sese in loco* (vedremo poi (41) come si debba intendere l'espressione *stirps ex sese*). È chiaro che se i Romani avessero pensato dopo il 338 a.C. di condurre innanzi da soli una colonizzazione latina di tal fatta, per cui i coloni potessero in ogni momento decidere di abbandonare la colonia e tornare indietro diventando cittadini romani, sarebbe stata una ben strana colonizzazione. E tutto questo stride per esempio con il dato, attestato da Livio, che i coloni romani di una colonia marittima dovessero giurare addirittura di non stare fuori dalla colonia per oltre 30 giorni (42). Il che spiega bene come i Romani fossero preoccupati che le colonie non restassero abitate e depone a sfavore dell'ipotesi che sia mai stata pensata dopo il 338 a.C. una legge che abbia introdotto un *ius migrandi* privo di limitazioni.

3) un ulteriore problema che è posto da questa opinione è quello

(40) Così già COŞKUN 2016b, 557.

(41) *Infra*, § 3.3.1.

(42) Liv. 27.38.3-5 (relativo ad *Antium* e a *Ostia*). ROSELAAR 2009, 610, 619 ss.; COŞKUN 2016b, 557.69.

di giustificare formalmente l'espulsione da Roma di persone che ormai erano diventate cittadini romani. Laffi osserva che alcuni di tali Latini avranno anche potuto usurpare la cittadinanza romana, ma la maggior parte di essi l'aveva invece acquisita legalmente (43). Resta dunque da spiegare come questi ultimi potessero essere privati della cittadinanza romana. Lo stesso Laffi ha scritto recentemente un saggio nel quale ha esaminato in modo molto meticoloso i modi con cui si poteva perdere la cittadinanza romana e in esso ha posto chiaramente in luce che nel diritto romano esisteva un principio fondamentale, in base al quale nessuno poteva essere privato della cittadinanza *invitus* (44). Com'è dunque possibile che migliaia di ex Latini diventati ormai cittadini romani fossero stati privati, con una decisione del senato, della cittadinanza romana, se essi l'avessero legalmente acquistata? È chiaro che un conto è espellere uno straniero. Un tutt'altro conto è privare della cittadinanza un Romano e quindi espellerlo. Oppure espellerlo da cittadino romano, privandolo (forse contestualmente?) della cittadinanza romana. Come si vede, sono problemi che devono essere necessariamente risolti, se si intende appoggiare una ricostruzione come quella che sto commentando. E allora non sarebbe forse più logico pensare che i Latini immigrati in Roma, ed espulsi nel 187 a.C. e negli anni seguenti, non avessero a buon diritto conseguito la cittadinanza romana e fossero quindi in realtà cittadini romani abusivi e potessero pertanto essere espulsi?

A questi dubbi darò risposta nel prossimo paragrafo, quando formulerò la mia ricostruzione dei fatti descritti da Livio per la fine del terzo secolo a.C. e il primo venticinquennio del secolo seguente.

Ora desidero proseguire con il ragguaglio della letteratura, considerando la tesi di G. Tibiletti, il quale ha sostenuto che la legge restrittiva citata da Liv. 41.8.9 e 11 sulla *stirps ex sese* (a suo avviso peraltro relativa non solo ai Latini ma anche agli Italici (45)), andrebbe datata tra il 187 e il 184 a.C. (46) (dovrebbe essere anteriore alla censura del 184/183 a.C.), ma avrebbe comunque conglobato e perfezionato norme più antiche (47) basate su trattati bilaterali, che preve-

(43) LAFFI [2017] 2020a, 201.

(44) LAFFI [2018] 2020a, 237 ss.

(45) Ma su ciò, *supra*, nt. 1.

(46) TIBILETTI 1961, 247 s. La sua opinione è stata recentemente seguita da LETTA 2023, 115.

(47) TIBILETTI 1950, 213.4. Sulla tesi di Tibiletti, CATALANO 1965, 256.33 e 37.

devano il diritto dei Latini di trasferirsi a Roma come *incolae*. Tale diritto sarebbe stato violato con le espulsioni del 187 a.C. di Latini domiciliatisi nell'Urbe, «inaudito provvedimento retroattivo e illegale» (48).

A una legislazione risalente agli anni 187-177 a.C. hanno pensato anche M. Voigt (49), A. Bernardi (50) (con proposta, sulla scia di J. Carcopino (51), dell'anno 184 a.C., in coincidenza con la censura di Catone (52)) ed E. Badian (53), mentre per il periodo 204-177 a.C. si è espresso H.H. Scullard (54).

Infine, A. Coşkun, partendo nettamente dal dato dell'inesistenza, anche da me qui finora sostenuta, di un c.d. *ius migrandi* dei Latini in età arcaica, ha proposto un nuovo inquadramento delle fonti liviane per gli anni 187 a.C., 177 a.C. e 173 a.C. Egli ha posto l'accento sul fatto che l'espulsione da Roma risulta decisa e attuata, stando alla lettera di Livio, nei confronti di Latini e non di Romani (*Hac conquisitione duodecim milia Latinorum domos redierunt*, Liv. 39.3.6; *edixit, qui socii nominis Latini... ut omnes in suam quisque civitatem ante kalendas Novembres redirent*, Liv. 41.9.9; *edixerat, qui sociorum Latini nominis... omnes in suis civitatibus censerentur*, Liv. 42.10.3). E inoltre ha affermato che privare della cittadinanza i cittadini era un atto illegale e non risultano tentativi dei Latini di attuare la *provocatio ad populum* avverso l'atto romano di privazione della cittadinanza. Da ciò egli ha dedotto (come già Tibiletti per il 187 a.C.: ma Coşkun estende le medesime considerazioni alle espulsioni del 177 a.C.) che i Latini in questione non fossero diventati cittadini romani, considerando che a suo avviso non esisteva per loro un diritto in tal senso neppure agli inizi del II secolo a.C., e sostenendo che essi fossero stati censiti, come *socii* Latini, in una lista speciale tenuta pur sempre dai censori romani (55). La legge menzionata da Liv. 41.8.9 e 11 sarebbe a suo avviso del 177 a.C. (56).

(48) TIBILETTI 1961, 247.

(49) VOIGT 1858, 204 ss.

(50) BERNARDI 1948, 243.

(51) CARCOPINO 1940, 140.188.

(52) Sottolinea un ruolo di Catone in relazione alla colonizzazione latina ABBOTT 1915, 366.

(53) BADIAN 1958, 150.

(54) SCULLARD 1951, 146.

(55) Alcuni spunti in questo senso erano pure già in TIBILETTI 1961, 241.

(56) COŞKUN 2016b, 560.

In sede critica, incomincio con il considerare l'opinione di Coşkun, il quale ha mosso da un da punto di partenza da me condiviso, e cioè che non sia mai esistito un *ius migrandi* in età arcaica, e ha, a mio avviso convincentemente, rimarcato che né Liv. 28.11.7-11 (206 a.C.), né Liv. 37.46.9-11 (190 a.C.), né Liv. 39.3.4-6 (187 a.C.) consentono di vedere l'esistenza di tale *ius migrandi* ancora fino al 187 a.C. Inoltre giustamente egli ha notato e sottolineato che le espulsioni del 187 a.C. e del 177 a.C. e le disposizioni del 173 a.C. (che a suo avviso furono ulteriori espulsioni (57)) riguardarono, nelle parole di Livio, *Latini* o *socii Latini nominis*, e non cittadini romani.

Ma non credo che sia possibile seguire Coşkun nelle ulteriori inferenze che egli ha dedotto da questi dati. Egli ritiene che i Latini che Livio dice essere stati espulsi nel 187 a.C. e nel 177 a.C. fossero immigrati a Roma, ma non avessero ottenuto la cittadinanza romana, per la ragione che sarebbero stati ivi censiti come Latini in una lista a parte rispetto a quella dei cittadini romani (la legge che avrebbe introdotto la possibilità di acquistare la cittadinanza romana lasciando in patria "*stirps ex sese*" sarebbe appunto non anteriore al 177 a.C.). Essi sarebbero stati insomma registrati come semplici residenti, il che era necessario affinché fossero assoggettati al prelievo fiscale e potessero godere dei benefici riservati agli abitanti di Roma.

Questa opinione è in parte coincidente con quella di Tibiletti, che ha ravvisato nei provvedimenti del 187 a.C. solo l'espulsione di Latini residenti.

Queste interpretazioni pongono a mio parere difficoltà insuperabili in due punti.

In primo luogo: non si mette in dubbio che dovessero esistere registri di residenti a Roma, come esistevano sicuramente registri di *incolae* nelle colonie e nei municipi (58). Ma il particolare è che Livo sia quando espone i fatti del 187 a.C., sia quando racconta quelli del 177 a.C. dice che i Latini in questione erano stati "censiti" a Roma. E la parola *census* e tutti i suoi derivati nelle fonti romane non risultano a mia conoscenza impiegate se non con riferimento al censimento dei

(57) COŞKUN 2016b, 550. L'opinione è diffusa. Sul punto specifico, con ulteriori indicazioni bibliografiche, la mia differente opinione sarà proposta *infra*, § 3.4.

(58) GAGLIARDI 2006, 329.1; RUSSO 2018a, 280. Cfr., per alcune relative implicazioni, Id. 2020.

cives della comunità locale: Latini se in una colonia latina (59), Romani se in una colonia romana o in un municipio. Nel caso di Roma, quindi, la parola era certamente impiegata con riferimento a cittadini romani. Un esame particolare da me condotto nell'intera opera liviana non ha portato a rilevare occorrenze di generali "censimenti" di residenti non cittadini di una certa comunità (60).

In secondo luogo, come già ha rilevato Laffi (61), l'affermazione di Liv. 42.10.1-3, che al censimento dei cittadini romani del 173 a.C. vi furono meno cittadini di quanti ci si sarebbe aspettati, dato che negli anni precedenti erano stati allontanati molti Latini, indica chiaramente che tali Latini, se fossero rimasti a Roma, sarebbero stati censiti tra i cittadini romani e questo è incontrovertibile.

Per quanto riguarda la risalenza proprio al 177 a.C. (62) della legge citata da Liv. 41.8.9 e 11 (Coşkun), osservo che i legati giunsero a Roma nel 177 a.C. lamentando che la legge aveva già creato problemi e Liv. 41.8.6-7 precisa che le questioni sul mancato rispetto della legge avevano affaticato anche i consoli dell'anno precedente, 178 a.C., e i censori dell'ultimo lustro, 179/178 a.C. È quindi certo che la legge era precedente al 179/178 a.C. (63) e risaliva pertanto come minimo al 180 a.C.

(59) Vd. Liv. 29.15.9-10, 29.37.7. Una trattazione sul tema si trova in KREMER 2006b.

(60) Liv. 1.42.5, 1.43 *passim*, 1.44.1, 1.44.2, 1.47.12, 3.3.9, 3.22.1, 3.24.10, 4.4.2, 4.8.3, 4.22.7, 7.22.6, 8.17.11, 27.36.7, 29.37.6, 29.37.8, 35.9.2, 38.36.10, 39.44.1, 42.10.2, 42.10.3, 43.14.5, 43.14.8, 43.15.7, 44.16.8, 45.15.2, 45.15.3, 45.15.4, 45.15.5, 45.15.7; *perioch.* 1b, 3, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 27, 29, 38, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 54, 56, 59, 60, 63, 98, 115, 138 (non ho considerato in questa elencazione i passi relativi al *thema probandum*, salvo Liv. 42.10.2 e 3, che sono perspicui). Rappresenta un'eccezione, che non può assurgere a regola, il caso dei *Campani*, censiti a Roma nel 189 a.C. (Liv. 38.28.4). Dal 210 a.C. si trovavano in una sorta di limbo giuridico, per cui il loro *status civitatis* era incerto, essendo essi senza *patria*, il che giustificò la scelta romana. Vennero censiti come non Romani, come risulta dal resoconto liviano ancora per l'anno seguente, 188 a.C. (Liv. 38.36.5-6: chiesero di potere sposare donne romane). Vd. SHERWIN-WHITE 1973, 211; CAPOGROSSI COLOGNESI 2002, 162 ss.; BRISCOE 2008, 104; BISPHAM 2022b, 51 s. Diversa opinione di vari autori, secondo i quali i Campani furono allora registrati come *cives* (*sine suffragio* o *optimo iure*): BRUNT 1971, 63; LO CASCIO 2008, 239 ss., 250; TARPIN 2014, 170; GALLO, A., 2018, 807; 2020, 318; [2021] 2022, 191. La condizione dei *Campani* negli anni di interesse mi sembra che meriti, comunque sia, un ulteriore approfondimento da parte della dottrina. Sui riferimenti al censimento in Liv. 45.15, rinvio a quanto ho già scritto in GAGLIARDI 2022a.

(61) LAFFI [2017] 2020a, 202.

(62) In tal senso anche RUSSO 2018a, 279.27.

(63) FRÉZOULS 1981, 120 s.

Maggiore interesse presenta ai miei occhi la datazione tra il 187 a.C. e il 184 a.C. suggerita da Tibiletti (mentre le cronologie di Badian e Scullard possono essere meglio precisate e quella di Bernardi appare fin troppo circoscritta, ma comunque suggestiva). Benché l'autore non l'abbia specificamente motivata, ritengo che abbia una sua centratura degna di fede, per le ragioni che spiegherò più avanti (64). Non mi convince però l'affermazione di Tibiletti (sulla scia di Bernardi (65)) che nel 187 a.C. siano stati espulsi da Roma i Latini che erano stati censiti «nei vari stati latini durante gli ultimi 17 anni» (66). In realtà, come indicherò (67), i Latini dovevano essere stati censiti nelle città di provenienza prima del 189/188 a.C.

Come si vede, tutte le interpretazioni finora avanzate dei passi di Livio presentano qualche aspetto non pienamente convincente.

Posso a questo punto passare a considerare che cosa suggeriscono di intendere i testi antichi.

3. *Esame delle fonti.*

3.1. *Gli antefatti: le dispersioni dei coloni latini di Placentia e Cremona nel 206 a.C. e nel 190 a.C.*

Rispetto al tema di nostro interesse, vengono in oggetto due antefatti, uno del 206 a.C. e uno del 190 a.C.

Esaminiamo per primo il passo di Livio relativo ai fatti del 206 a.C.: le lamentele di *Cremonenses* e *Placentini* e i provvedimenti senatorii conseguenti. Liv. 28.11.7-11:

[7] *Priusquam proficiscerentur consules ad bellum, [8] moniti a senatu sunt, ut in agros reducendae plebis curam haberent: deum benignitate summotum bellum ab urbe Romana et Latio esse, et posse sine metu in agris habitari; minime convenire Siciliae quam Italiae colendae maiorem curam esse. [9] Sed res haudquaquam erat populo facilis, et liberis cultoribus bello absumptis et inopia servitorum et pecore direpto villisque dirutis aut incensis. [10] Magna tamen pars auctoritate consulum compulsa in agros remigravit. Moverant autem huius rei mentionem Placentinorum et Cremonensium*

(64) *Infra*, § 3.3.1, i.f. (e vd. anche il § 3.2.1).

(65) BERNARDI 1948, 241.

(66) TIBILETTI 1961, 247.

(67) *Infra*, § 3.2.1

legati, querentes agrum suum ab accolis Gallis incursari ac vastari, magnamque partem colonorum suorum dilapsam esse, et iam infrequentis se urbes, agrum vastum ac desertum habere. [11] Mamilio praetori mandatum, ut colonias ab hoste tueretur; consules ex senatus consulto edixerunt, ut qui cives Cremonenses atque Placentini essent, ante certam diem in colonias reverterentur. Principio deinde veris et ipsi ad bellum profecti sunt.

Il contesto cui la narrazione è riferita è quello della guerra annibalica ormai giunta ai suoi ultimi ma ancora terribili colpi.

Nei paragrafi 10 e 11, Livio scrive che nel 206 a.C. i legati delle colonie latine di *Placentia* e di *Cremona* si lamentarono (s'intende, in senato), che i loro abitanti avevano abbandonato i loro centri (68). I consoli ordinarono che tutti tali individui emigrati a Roma facessero ritorno nelle comunità di residenza entro un certo termine. Evidentemente, anche gli abitanti delle colonie, che erano state coinvolte dai conflitti contro il nemico punico e contro i suoi alleati (nel passo sono citati i Galli), avevano cercato rifugio in Roma.

Lo storico patavino riferisce (28.11.7-9) che, in linea più generale, a seguito di questo episodio, i consoli del 206 a.C. furono spinti dal senato (69) a indurre tutte le persone, che dal *Latium* (ivi incluse le colonie latine, ovunque esse fossero) si erano trasferite nell'Urbe in cerca di protezione e di sostentamento, a fare ritorno a lavorare in quei campi che avevano abbandonato. Livio scrive che la guerra era ormai stata allontanata da Roma, il che giustificava appunto il ritorno di quella plebe urbana nel territorio "rurale" di ogni parte della penisola italica (e quindi anche in Gallia).

A beneficio della discussione che innanzi si condurrà e che riguarda — lo ricordo sempre — la possibilità che i Latini migranti in Roma ottenessero la cittadinanza romana, osservo qui che i coloni latini di Piacenza e Cremona non avevano ottenuto la cittadinanza romana, della quale nel passo non è in alcun modo questione. Essi erano rimasti Latini, come è dimostrato *apertis verbis* dal fatto che sono chiamati *cives Cremonenses atque Placentini*, quindi non cittadini romani.

Da questo primo testo non risulta che ancora nel 206 a.C. esistesse

(68) La fonte non precisa a quale classe sociale appartenessero questi emigrati. Sulle classi sociali degli abitanti di queste colonie, Plb. 3.40.3-14. Vd. BANDELLI 2007b, 122. Non considera specificamente queste ambascerie di nostro interesse BANDELLI 2005b.

(69) CAVAGGIONI 2018, 259.

alcun c.d. *ius migrandi*, che non solo non è nominato o perifrasticamente riferito, ma neppure è dato per presupposto. Si dice solo che Latini si erano spostati in Roma a ingrossare le file del popolino.

Da un punto di vista giuridico vi fu un senatoconsulto, sulla base del quale i consoli emanarono un editto di espulsione di stranieri dimoranti in Roma. Nessun cittadino romano fu coinvolto dalla misura.

Il secondo antefatto è del 190 a.C. Si trattò di nuove lamentele di Cremonesi e Piacentini e di nuovi provvedimenti del senato romano, come tramanda un passo interessante di Livio, 37.46.9-11:

[9] *Ex Gallia legatos Placentinorum et Cremonensium L. [10] Aurunculeius praetor in senatum introduxit. Iis querentibus inopiam colonorum, aliis belli casibus, aliis morbo absumptis, quosdam taedio accolarum Gallorum reliquisse colonias, decrevit senatus, uti C. Laelius consul, si ei videretur, sex milia familiarum conscriberet, quae ad eas colonias dividerentur, et ut L. Aurunculeius praetor triumviros crearet ad eos colonos deducendos. [11] Creati M. Atilius Serranus L. Valerius P. filius Flaccus L. Valerius C. filius Tappo.*

Ancora nel 190 a.C., e quindi sedici anni dopo i fatti descritti nel passo precedente, i problemi delle colonie latine della pianura padana non si erano affatto risolti. E furono, anche questa volta, i delegati delle stesse colonie lamentatesi nel 206 a.C., a recarsi a Roma (nel caso in esame è detto espressamente che furono ricevuti in senato, introdotti dal pretore urbano Lucio Aurunculeio).

La questione sollevata dai legati era però diversa dalla precedente, a ben guardare. Ora essi non lamentavano tanto che i coloni si fossero trasferiti a Roma (cosa che sicuramente era in parte accaduta), ma che erano morti o si erano dispersi: in parte probabilmente recandosi nell'Urbe, ma in parte recandosi altrove.

E in effetti la misura decisa dal senato fu differente rispetto a quella del 206 a.C.: fu deciso l'invio di un supplemento di nuovi coloni (si parla di 6.000 famiglie) (70) nel quadro di una parziale rinnovata deduzione coloniarie (peraltro cosa abbastanza comune per l'epoca (71)), con *triumviri agris dandis et adsignandis*, appositamente incaricati di sovrintendere alle assegnazioni agrarie. La rinnovata deduzione dovette avvenire, ritengo, come probabilmente di consueto, su

(70) BANDELLI 1988, 11.54; 1999, 206.

(71) Vd. i dati raccolti da DEGRASSI [1959] 1971 82 ss. Per alcuni casi anche GAGLIARDI 2022b, 85.

base volontaria (72), con la promessa della distribuzione delle terre ai coloni.

Anche in questo caso, non è precisato che quei coloni di Piacenza e Cremona che fossero immigrati a Roma avessero ottenuto la cittadinanza romana. Semplicemente, non è chiarito che destino avessero avuto (ma la ragione di ciò è che le allegazioni dei messi delle colonie erano principalmente nel senso che tali coloni erano scomparsi), né è detto che essi siano stati indotti in qualche modo a ritornare nelle colonie. La rinnovata deduzione di coloni sembra fare riferimento all'invio di abitanti che non fossero tra i vecchi coloni. Questo passo, benché in gran parte anodino in relazione alla questione di nostro interesse, testimonia tuttavia che quello dello spopolamento delle colonie era già naturalmente un potenziale problema per i Romani, che sembra difficile pensare che essi avessero aggravato, dal IV o dal III secolo a.C., con un *ius migrandi* illimitato, del quale, del resto, anche in questo passo non si fa assolutamente menzione.

3.2. *Le espulsioni da Roma del 187 a.C. (Liv. 39.3.4-6).*

3.2.1. *I destinatari delle espulsioni.*

Veniamo quindi a considerare con Liv. 39.3.4-6 i fatti del 187 a.C., che sono di nostro interesse per la prima espulsione dei Latini. Il passo riporta:

[4] *Legatis deinde sociorum Latini nominis, qui toto undique ex Latio frequentes convenerant, senatus datus est. Iis querentibus magnam multitudinem civium suorum Romam commigrasse et ibi censos esse, [5] Q. Terentio Culleoni praetori negotium datum est, ut eos conquereret, et quem C. Claudio M. Livio censoribus postve eos censores ipsum parentemve eius apud se censum esse probassent socii, ut redire eo cogeret, ubi censi essent. [6] Hac conquisitione duodecim milia Latinorum domos redierunt, iam tum multitudine alienigenarum urbem on<e>rante.*

Questa volta giunsero a Roma non rappresentanti di due sole colonie, ma delegazioni, dice Livio, da tutto il grande “mondo latino”, dei *prisci* e dei nuovi *coloniarii* (73) (il *Latium*).

(72) Diversamente, pensa a un intervento autoritativo LAFFI [2017] 2020a, 191.

(73) HUMBERT 1978, 112; RUSSO RUGGERI 1998, 205.4.

Ogni parola di questo passo fornisce informazioni che ai nostri fini si rivelano fondamentali e devono essere attentamente soppesate.

La prima informazione è che i legati latini riferirono in senato che i loro concittadini erano emigrati a Roma e lì erano stati censiti. Sulla base di ciò che ho detto in precedenza (74), questo indica che essi erano stati censiti come cittadini romani.

La seconda informazione è che il senato (non è precisato il riferimento a tale organo, ma il dato è implicito) incaricò il pretore peregrino di quell'anno, Quinto Terenzio Culleone, di espellere ogni individuo che fosse stato censito, o il cui padre fosse stato censito (per l'ipotesi che il figlio fosse allora un minore) presso comunità latine «sotto la censura di Gaio Claudio (Nerone) e Marco Livio (Salinatore) [*i.e.* nel censimento degli anni 204/203 a.C.] o dopo la loro censura» (75).

Anche se in questo caso non è precisato (ma Livio lo preciserà espressamente per le espulsioni del 177 a.C. (76)), l'iniziativa senatoria dovette essere suggerita dalle richieste degli alleati (77), che, evidentemente, temevano di non essere in grado di fare fronte agli obblighi ai quali erano tenuti in base alla *formula togatorum* (78).

La disposizione relativa alle espulsioni viene spiegata da una parte della dottrina nel senso che fossero espulsi quanti fossero stati censiti in comunità latine a partire dalla censura del 204-203 a.C., durante gli ultimi diciassette anni precedenti il 187 a.C. (79).

Quest'ultima indicazione temporale deve però essere precisata. Dobbiamo considerare che quei Latini dei quali i legati del *nomen Romani* almeno nel censimento del 189/188 a.C. (censori Tito Quinzio Flaminio e Marco Claudio Marcello), ma possibilmente anche già nel censimento del 194/193 a.C. (censori Gaio Cornelio Cetego e Sesto Elio Peto Catone), in quello del 199/198 (censori Publio Cornelio Scipione Africano e Publio Elio Peto) e in quelli anteriori.

(74) *Supra*, § 2, i.f.

(75) Liv. 39.3.5.

(76) Liv. 41.8.12. E cfr. già Liv. 28.11.10, per il caso dei Piacentini e dei Cremonesi nel 206 a.C.

(77) L'idea contraria di FRÉZOULS 1981, 121 non mi sembra sostenibile. La dottrina, ad ogni modo, è nel senso nel quale mi esprimo nel testo. Vd. BERNARDI 1948, 243.

(78) Su di essa, CAPOGROSSI COLOGNESI 2022, 458 ss.

(79) BERNARDI 1948, 241; TIBILETTI 1961, 247; LAFFI [2017] 2020a, 191.

Il senato decise che dovevano essere espulsi i Latini che fossero stati censiti a Roma nel 189/188 a.C., se fossero stati censiti nelle loro comunità in uno dei tre censimenti precedenti, che, andando a ritroso, erano quello del 194/193 a.C., quello del 199/198 a.C., quello più lontano del 204/203 a.C.

Facciamo due esempi per migliore chiarezza. I Latini censiti nella comunità d'origine nel 204/203 a.C. potevano essersi sottoposti a censimento a Roma come *cives* già nel 199/198 a.C. e poi ancora nel 194/193 a.C. e quindi infine nel 189/188 a.C.: essi soggiacevano all'ordine di espulsione. Quegli stessi Latini censiti nella comunità d'origine nel 204/203 a.C. potevano essersi fatti censire, ad esempio, nella loro comunità d'origine ancora nel 199/198 a.C. e nel 194/193 a.C. e a Roma soltanto nel 189/188 a.C.: egualmente soggiacevano all'ordine di espulsione (80).

L'arco temporale interessato, nel quale i Latini dovevano essere stati censiti nelle loro comunità di origine per subire l'ordine di espulsione, era quindi più precisamente quello dei dodici anni tra il 204/203 a.C. e il 194/193 a.C. (81).

Come abbiamo già visto, e come giova ripetere, queste informazioni sono state interpretate nel senso che i Latini fossero immigrati in Roma e avessero acquistato legittimamente, salvo limitate eccezioni, la cittadinanza romana esercitando il *ius migrandi* e si aggiunge dai più che, tuttavia, benché essi fossero cittadini romani, siano stati espulsi dal senato con un atto di grave ingiustizia.

Si notino le parole che sono state spese al riguardo per deprecare la decisione senatoria. Secondo A.H. McDonald, «it was politically unjust, since it violated the Latin *ius migrandi*. Constitutionally the Latins of the colonies founded before 265 had the right to move freely to Rome, and Rome constitutionally had no right to stop them» (82). Secondo G. De Sanctis, si trattò di una «grave violazione dei patti antichissimi conclusi coi Latini e più grave offesa al diritto e agli interessi di quanti fidando in quei patti s'erano stabiliti in Roma» (83):

(80) Non condivido pertanto quanto scrive SISANI 2019, 123.144 [«Nel 187 a.C. vennero espulsi da Roma 12.000 *Latini* (Liv. 39.3.4-6), evidentemente conteggiati nei totali registrati dai precedenti censimenti del 194-193 a.C. (243.704 *civium capita*?) e del 189-188 a.C. (258.318 *civium capita*)»].

(81) Implicitamente aveva esposto nel modo corretto i dati GÖHLER 1939, 64.

(82) McDONALD 1944, 22.

(83) DE SANCTIS 1923 569.

un «atto di imperio» (84) che comportò una «mostruosa ingiustizia» (85). E ancora, secondo M. Humbert, «ce sont des *cives Romani* qui, par une mesure d'exception, parfaitement illégale car elle est rétroactive, sont expulsés une fois déçus de leur citoyenneté» (86); «la nouveauté, en 187 et en 177, c'est la facilité, la brutalité, avec laquelle Rome va au devant des plaintes des alliés Latins et expulse massivement les immigrés» (87): «la brutalité de la mesure saute aux yeux» (88). M. Guerrero Lebrón ha aggiunto: «La adopción de esta medida resulta muy llamativa, puesto que, de algún modo, con la misma se lesionan los derechos adquiridos por aquellos latinos que habían hecho uso del *ius migrandi*, solicitando su expulsión con efectos retroactivos para, de esa forma, atender los intereses planteados por las comunidades latinas, que acuden a Roma en busca de una solución a la situación generada ante el masivo ejercicio que del *ius migrandi* estaban llevando a cabo los latinos» (89). Anche U. Laffi, pur discernendo come «atto giusto» «la radiazione dalle liste di censo di chi si comporta *pro cive* senza essere *civis*» e come «atto inumano» «l'espulsione dello stesso» (90), scrive per l'anno 187 a.C.: «Non si può dire con certezza se nel 187 a.C. fosse già in vigore l'obbligo di lasciare in patria una discendenza maschile naturale. In caso affermativo, sarebbe possibile ipotizzare che almeno alcuni dei 12.000 Latini che furono espulsi non avessero rispettato l'obbligo in questione e quindi non avessero titoli validi per essere qualificati come cittadini romani. Ma se quest'obbligo non fosse stato ancora in vigore, a maggior ragione dovremmo concludere che gli immigrati che avevano trasferito in Roma il loro domicilio ed erano stati censiti nell'urbe erano divenuti legittimamente dei cittadini romani: il provvedimento con cui le autorità romane costringevano questi immigrati a ritornare in patria, provocando la perdita dello *status civitatis* acquisito *per migrationem et censum*, anche se attuato per esaudire le sollecitazioni delle autorità locali si configurava nei riguardi di tutti gli espulsi come un atto di forza, un atto d'imperio. Un atto che, fornito

(84) DE SANCTIS 1923, 569.

(85) DE SANCTIS 1923, 571.

(86) HUMBERT 1978, 116. Analogamente, Id. 2014, 56.

(87) HUMBERT 1978, 117.

(88) HUMBERT 2014, 48. Le parole sono, in quest'ultimo caso, citate dalla trattazione dell'autore riferita ai fatti del 177 a.C., ma mi sembra che possano essere riportate anche per i fatti di dieci anni prima. Cfr. HUMBERT 2010, 141 s.

(89) GUERRERO LEBRÓN 2010, 207.

(90) LAFFI [1995] 2001, 71.

per di più di effetto retroattivo, può apparire a noi “iniquo e assurdo” (91), ma non lo era per i Romani, ché essi si consideravano pienamente liberi di decidere su una questione che riguardava la permanenza di immigrati, quand’anche registrati dai censori come cittadini, nell’Urbe, centro del potere e della vita politica; liberi quindi di far ricorso, nel superiore interesse e ancor più se in situazioni di emergenza, a tutti gli strumenti giuridici di cui disponevano, in qualsiasi forma» (92): *ergo*, per Laffi gli immigrati erano diventati (tutti o in parte (93)) legittimamente cittadini romani, furono privati della cittadinanza e furono espulsi.

Tuttavia, di un’ingiustizia “mostruosa”, “brutale” non c’è traccia nelle parole di Livio. E d’altro canto sarebbe stato alquanto strano se dei Latini avessero chiesto al senato romano di compiere un’illegale espulsione di suoi propri concittadini (*i.e.* romani) (94).

Piuttosto, dalle parole di Livio appare una discordanza tra le riferite lamentele dei legati latini e il provvedimento di espulsione. I legati lamentarono che i loro concittadini erano stati censiti come Romani, ma alla fine, nelle parole di Livio, furono espulsi 12.000 Latini.

Come spiegare questa discrepanza? Benché sottovalutata dagli studiosi, essa non è irrilevante. E anzi conferma quanto rilevato — ma non valorizzato — dagli autori citati: che espellere immigrati ormai diventati a tutti gli effetti dei cittadini romani sarebbe stato un atto assurdo. E infatti non viene detto che furono espulsi cittadini romani, ma Latini.

Nel testo di Liv. 39.3.4-6 non è detto che questi Latini avessero conseguito la cittadinanza romana mediante la legge che consentiva di farlo *per migrationem et censum*.

Questo indica che nel 187 a.C. tale legge ancora non esisteva. Livio ne tratta solo quando narra delle espulsioni del 177 a.C.

Questo mi sembra il segno che la legge fu approvata tra il 187 e, per le ragioni dette, (95) il 180 a.C.: può ben darsi che sia stata proprio la presa di coscienza da parte di Roma dei problemi emersi in occasione della legazione latina in senato del 187 a.C. a indurre la politica romana ad assumere il provvedimento legislativo.

(91) Con il virgolettato Laffi richiamava l’espressione di De Sanctis citata.

(92) LAFFI [2017] 2020a, 196.

(93) Vd. nello stesso senso anche LAFFI [2018] 2020a, 261.

(94) Il dato è rilevato anche da COŞKUN 2016b, 555.64. Constata il problema, per le espulsioni del 177 a.C., anche RUSSO RUGGERI 1998, 222.

(95) *Supra*, § 2, i.f.

Una controprova circa la correttezza della datazione della legge al periodo 187-180 a.C. è possibile trarre, a mio avviso, dalla descrizione liviana dei fatti del 177 a.C. e dalle ragioni e dalle modalità con cui furono disposte le espulsioni in tale anno, proprio a norma della legge *de qua*: la procedura di tali espulsioni fu, in ragione della legge, completamente diversa da quella delle espulsioni di dieci anni prima, come cercherò di dimostrare nel § 3.3.2.

La mia interpretazione dei fatti del 187 a.C., che ora propongo, e che cercherò di argomentare e di dimostrare nei paragrafi seguenti, è allora la seguente: *nelle vicende del 187 a.C. i Latini che furono espulsi non avevano legalmente ottenuto la cittadinanza romana, ma l'avevano usurpata, facendosi censire come Romani, benché non ne avessero il diritto. E, come vedremo, qualcosa di simile avvenne anche nel 177 a.C., seppur in un contesto normativo differente, data l'esistenza in quel tempo della legge sull'acquisto della cittadinanza per migrationem et census* (96).

Questa mia ricostruzione ipotetica, che ora cercherò di vagliare alla luce delle fonti, se corretta e condivisa permetterebbe di comprendere e di spiegare:

1) che nelle fonti si dica che i soggetti, che vennero espulsi, erano stati censiti a Roma (*i.e.* come Romani): sì, ma illegalmente;

2) che si dica che, benché censiti come Romani, tali soggetti siano stati espulsi: sì, perché non erano in realtà Romani, ma Latini, cioè stranieri, e quindi l'espulsione era possibile;

3) che si dica che furono espulsi "Latini": anche questo è corretto, perché, anche se censiti come Romani, i soggetti che vennero espulsi erano in realtà rimasti Latini.

(96) L'espulsione fu quindi dovuta in entrambi gli anni a una ragione giuridica tecnica (punizione per *usurpatio civitatis*) e va tenuta disgiunta dalla questione se la politica di Roma nel II o I secolo a.C. fosse favorevole o meno ad gli immigrati stranieri: risulta che questi fossero ammessi a Roma finché lo Stato romano, nelle sue varie articolazioni di senato-magistrati-popolo, non decidesse altrimenti, come accadde nella repubblica in alcuni casi documentati (si considerino specialmente la *Lex Iunia* del 126 a.C. e la *Lex Papia* del 65 a.C.: su di esse *infra* § 3.5.2). Questo non è posto in rilievo da VINCENTI 2019, 9, che collega le espulsioni dei Latini negli anni qui di interesse al semplice fatto che «una tal moltitudine di immigrati era un peso per la Città». Né le parole di Livio *iam tum multitudine alienigenarum urbem onerante* possono essere citate per provare il contrario di quanto da me affermato. Per il resto sono perfettamente d'accordo con Vincenti (*ivi*, 7), sulla grande parsimonia con cui i Romani nella repubblica (altra cosa è l'epoca del regno romuleo e altra cosa ancora è l'impero) concessero la cittadinanza romana: *infra*, nt. 332.

3.2.2. *Gli espulsi del 187 a.C. e la cittadinanza romana.*

Da una parte della dottrina, come abbiamo visto, si pensa che gli espulsi del 187 a.C. fossero diventati *cives Romani* negli anni precedenti in modo regolare mediante il censimento. Secondo questa opinione, il censimento, a seguito della *migratio*, avrebbe conferito la cittadinanza romana.

Si è ritenuto che l'avvenuto acquisto della cittadinanza mediante censimento per i Latini espulsi nel 187 a.C. sarebbe documentato dall'espressione di Liv. 39.3.4, «*Romam commigrasse et ibi censos esse*». Alcuni collegano l'acquisto della cittadinanza *per migrationem* prima del 187 a.C. al vigore, già per tale epoca, della legge attestata da Liv. 41.8.9 e 11, che parla della “*transitio in civitatem Romanam*” a proposito delle espulsioni del 177 a.C.

Come detto, io non credo all'esistenza della legge citata da Liv. 41.8.9 e 11 già nel 187 a.C., non essendoci alcuna prova in tal senso nei testi.

In ogni caso, pur partendo dall'idea dell'inesistenza della legge in tale anno, occorre nondimeno considerare se si possa ammettere che i Latini, che vennero allora espulsi, avessero a buon diritto ottenuto la cittadinanza mediante il censimento (eventualmente sulla base di un “*ius migrandi*” consuetudinario non arcaico o di recente origine legislativa (97) e non ancora limitato dall'obbligo di lasciare in patria una *stirps ex sese*).

Che venissero espulsi cittadini romani non è però sostenibile per ragioni di principio: in età repubblicana non si potevano espellere da Roma cittadini senza la *provocatio* (98) (del resto, l'esilio non fu una pena fino al 63 a.C. (99)); non vi è alcuna testimonianza che provi espulsioni di massa di cittadini romani.

Coloro che hanno pensato a espulsioni di persone che avevano ottenuto la cittadinanza romana, hanno allora dovuto giocoforza affermare che, nel 187 a.C., per poter espellere gli immigrati in questione, Roma abbia dovuto privarli della cittadinanza, revocandola (100).

Questa opinione non mi sembra condivisibile per due ragioni:

1) a Roma la cittadinanza di norma non poteva essere revocata a cittadini romani che l'avessero regolarmente ottenuta; questo poteva accadere solo in casi specifici, che non si ritrovano nella circostanza delle espulsioni del 187 a.C.;

(97) Si potrebbe pensare, per esempio, come mera ipotesi di lavoro, a un *ius migrandi* introdotto legislativamente nel 338 a.C. o in anni successivi.

(98) Cfr. Plut. *C. Gr.* 4.2.

(99) *Supra*, cap. III, nt. 3.

(100) LAFFI [2017] 2020a, 193.

2) non si può sostenere che gli espulsi da Roma nel 187 a.C. avessero ottenuto, in assenza di un'apposita norma, la cittadinanza romana mediante il censimento, perché il censimento, di per sé, non conferiva la cittadinanza.

Nel prossimo § 3.2.2.a mi occuperò di dimostrare la prima proposizione; nel successivo § 3.2.2.b, di dimostrare la seconda.

La combinazione di entrambe mi consentirà di affermare che è impossibile che nel 187 a.C. esistesse a Roma un qualsivoglia *ius migrandi* per i Latini.

3.2.2.a. *Gli espulsi del 187 a.C. non subirono la revoca della cittadinanza romana.*

La revoca della cittadinanza romana, a titolo individuale, nei confronti di chi l'avesse legittimamente, nel II e nel I secolo a.C., secondo l'ordinamento, poteva verificarsi, per atto compiuto da organi politici, solo nei seguenti casi: (a) *deditio* ai nemici a opera del *pater patratus* (101); (b) vendita in schiavitù degli *incensi* (cioè coloro che di proposito non si erano voluti fare censire (102)) (103), degli *infrequentes* (104) e dei *desertores* (105) compiuta dai consoli; come si sa (106), (c) *aquae et ignis interdictio* da parte del magistrato per coloro che per propria scelta si fossero recati in esilio (nel processo comiziale) o da parte del tribunale per i condannati all'esilio quando questo diventò una pena (dal 63 a.C., nel sistema delle *quaestiones*) (107).

(101) Cic. *Caec.* 34.98. CURSI 1996, 37 ss. Sulla competenza decisionale (popolo e senato), LAFFI [2016] 2020, 178 ss.

(102) LÉMOSSÉ [1949] 1991b, 148.

(103) Cic. *Caec.* 34.99; Dion. Hal. 4.15.6; Gai 1.160; *Tit. Ulp.* 11.11. MOMMSEN 1887c, 45.3; DESSERTÉAUX 1909, 125 ss. (per la discussione se la vendita fosse *trans Tiberim*); VOLTERRA [1956] 1991; BRUNT 1971, 33; KASER 1971, 292.30; ROBLEDA 1976, 30; NICOLET (1979) 1980, 78 s.; ALBANESE 1979, 104 (anche per tutti i casi seguenti); POLO TORIBIO 2009b; TARWACKA 2012, 175 ss.; 2013. La norma che così prevedeva era probabilmente caduta in desuetudine dal V secolo a.C.: MOMMSEN 1887b, 367.

(104) Cic. *Caec.* 34.99; Gell. 18.4.5; Men. 1 *de re milit.* D. 49.16.4.10. MOMMSEN 1887c, 45.2; ROBLEDA 1976, 30; CANNATA 2017, 38.

(105) Liv. *perioch.* 55. MOMMSEN 1887c, 45.1; ROBLEDA 1976, 30.115; WOLFF 2009, 106.

(106) *Supra*, cap. III, § 1.

(107) *Supra*, cap. III, nt. 3, con indicazione di fonti e letteratura. Cfr. Gai 1.161. Esulava da decisioni di organi dello Stato, ma egualmente comportava, *de facto*, la *capitis deminutio maxima*, con perdita quindi della cittadinanza, la cattura del *civis*

Sono poi attestate revoche della cittadinanza romana a intere *civitates sine suffragio* o a interi *municipia*.

Quanto alle *civitates sine suffragio*, rileva il caso di *Campani, Atellani, Calatini e Sabatini*, che, come tramanda Liv. 26.34.6-7 (*Campanos omnes Atellanos Calatinos Sabatinos, extra quam qui eorum aut ipsi aut parentes eorum apud hostes essent, [7] liberos esse iusserunt, ita ut nemo eorum civis Romanus aut Latini nominis esset*), vennero nel 211 o 210 a.C. privati della *civitas sine suffragio*, che avevano ottenuto nel 334 a.C. (108) (o in qualche anno seguente), e fu contestualmente precisato che non residuava in capo a loro neppure la condizione di Latini. La punizione derivava dal fatto che la comunità di Capua e quelle dei suoi alleati avevano defezionato da Roma per passare ad Annibale (109) e poi si erano dovute arrendere agli eserciti romani, ed era percepita tanto più grave in quanto, nel corso di oltre un secolo, gli individui appartenenti a tali collettività avevano instaurato legami di coniugio e, quindi, anche di parentela agnaticia con altri Romani (110). È interessante considerare la procedura con la quale fu condotta l'*ademptio* della cittadinanza romana. L'iniziativa (che intuiamo essere stata) senatoria di discutere se privare i Campani della cittadinanza vide in senato l'opposizione del senatore Marco Attilio Regolo, pretore urbano del 213 a.C., il quale affermò che a suo parere il senato non avesse il potere di assumere una decisione come quella che veniva proposta, in assenza di una delibera popolare (111). Il tribuno Lucio Atilio fu quindi incaricato *ex auctoritate senatus* di interpellare il popolo nei *concilia* e questo deliberò di volersi attenere alla decisione che sarebbe stata assunta dalla maggioranza dei senatori (112), alla

Romanus da parte dei nemici (Gai 1.129; NICOSIA [1996] 1998; 2011; CURSI 2001; D'AMATI 2004, 183 e *passim*). Dipendeva da atti compiuti da privati la perdita della cittadinanza (1) nel caso della vendita *trans Tiberim* del debitore insolvente effettuata in età arcaica da parte del creditore (*XII Tab.* 3.5; Gell. 20.1.47; vd. FALCON 2015, 93 ss.; ma è ovvio che vi era stata una sentenza esecutiva) e (2) in quello della vendita *trans Tiberim* del *filius* da parte del *pater* (Cic. *Caec.* 34.98; MELLUSO 2000, 33).

(108) HUMBERT 1978, 198; PINA POLO 2004, 213 ss.; LOMAS 2012, 204.32 (con errore sulla datazione).

(109) AULIARD 2006, 195 ss.; FRONDA 2010, 100 ss.

(110) Liv. 26.33.3.

(111) Liv. 26.33.7-11.

(112) Dubbi su questi aspetti formali della ricostruzione liviana si trovano espressi (anche sulla base di Cic. *leg. agr.* 2.32.88, che tuttavia non è una prova in senso contrario) da UNGERN-STERNBERG 1975, 77 ss., seguito da LAFFI [1988] 2001, 106 s., e poi, mi pare in modo più sfumato, da ID. [2018] 2020a, 261. Accordano invece

quale il popolo si impegnava a riconoscere il valore di una legge (113). Comprendiamo quindi che la legge sarebbe stata formalmente necessaria per l'*ademptio* a norma della prassi costituzionale.

Quanto ai municipi, apprendiamo da Cicerone che Silla con una *lex de civitate adimenda* dell'81 a.C. (114) privò della cittadinanza romana gli appartenenti ad alcuni di essi: ci sono attestazioni per gli Aretini (115) e i Volterrani (116), cui fu lasciato lo *status* di Latini. Sappiamo che la legge, regolarmente votata dai comizi, fu in seguito contestata e, secondo l'Arpinate, fu presto abrogata (117).

Su un piano giuridicamente diverso da quello finora considerato, ma egualmente meritevole della nostra attenzione, si pone la regola che stabiliva che, in caso di fondazione di una colonia latina, qualora non ci fossero stati sufficienti volontari, i coloni fossero estratti a sorte tra (una parte del)la popolazione romana e prevedeva conseguenze sfavorevoli per coloro che, una volta estratti, non avessero accettato la loro destinazione e, con essa, la perdita della cittadinanza romana. Ricaviamo le nostre maggiori conoscenze sul descritto procedimento principalmente da un passo di Dionigi di Alicarnasso, riferito all'inizio del V secolo a.C. (e in modo meno preciso da un testo di Plutarco riferito alla medesima epoca), da cui si apprende che per gli estratti renitenti alla partenza erano previste pene dure e inesorabili (118). Risulta che il metodo di scelta dei coloni riferito da Dionigi all'età antica fosse

credibilità al testo di Livio, LINTOTT 1972, 243; HUMBERT 1978, 281; FREDERIKSEN 1984, 245 ss.; VOLTERRA 2017, 113 s.; GALLO, A., 2018, 801 ss. Anodino FERRARY 2007. L'idea di UNGERN-STERNBERG, 1975, 101 ss., che i Campani avessero perduto la cittadinanza con la loro defezione da Roma, non vedo come possa essere sostenuta.

(113) Liv. 26.33.12-14.

(114) Cic. *Caec.* 33.95. Cfr., per aspetti correlati, Cic. *Att.* 1.19.4; Sall. *hist. frg.* 1.55 M.; App. *BC* 1.100.470; Liv. *perioch.* 89. HARRIS, W.V., 1971, 251 ss.; ROSELAAR 2013, 113 ss.; LAFFI [2018] 2020a, 262. SERRAO 1960, 65, sottolinea che essa fu la sola legge d'ispirazione aristocratica nel campo della cittadinanza durante la repubblica.

(115) Cic. *Caec.* 33.97. Vd. DESSERTAUX 1907; DEGRASSI [1949] 1962, 105; GAGLIARDI 2002, 69; SANTANGELO 2007, 174 ss., 189 ss.; SCIORTINO 2010, 142 s.; FIRPO 2009; 2017; BIANCHI, ED., 2019, 11.

(116) Cic. *Caec.* 35.102 e cfr. 7.18; *dom.* 30.79.

(117) Cic. *dom.* 30.79.

(118) Dion. Hal. 7.13.5: κατελήφθη μέντοι τοῦτο τὸ μέρος καὶ τὸ ἄλλο τὸ μὴ ἐκουσίως συναρόμενον τῆς ἐξόδου ψηφισαμένης τῆς βουλῆς ἐξ ἁπάντων γενέσθαι Ῥωμαίων κλήρω τὴν ἐξόδον, κατὰ δὲ τῶν λαχόντων, εἰ μὴ ἐξίσιεν, χαλεπὰς καὶ ἀπαραιτήτους θεμίνης ζημίας. Il passo è riferito all'integrazione dei coloni di *Velitrae* nel 492 a.C. (cfr. anche Liv. 2.34.6 che non conferma le specifiche informazioni di Dionigi). *Velitrae* (la cui fondazione risale al 494 a.C.: Liv. 2.31.4; Dion. Hal. 6.43.1;

applicato ancora al tempo di Cicerone, che ne tramanda a sua volta notizia: l'Arpinate informa che all'inizio del I secolo a.C. la sanzione per gli estratti a sorte che non avessero accettato il trasferimento sarebbe ormai consistita in una multa legislativamente prevista. Egli osservava che i Romani estratti a sorte come coloni latini sarebbero potuti permanere nella cittadinanza romana se avessero voluto pagare quella multa (*quaeri hoc solere me non praeterit — ut ex me ea quae tibi in mentem non veniunt audias — quem ad modum, si civitas adimi non possit, in colonias Latinas saepe nostri cives profecti sint. aut sua voluntate aut legis multa profecti sunt; quam multam si sufferre voluissent, manere in civitate potuissent* (119)). Il meccanismo di scelta dei coloni latini descritto ha dunque attinenza con il nostro discorso, poiché contemplava una sorta di ricatto da parte di Roma nei confronti degli appartenenti ai ceti meno abbienti della città tra i quali si era svolto il sorteggio: se non volevano recarsi nella colonia, dovevano accettare ed essere in grado di pagare la multa, altrimenti avrebbero perso la cittadinanza romana. Il risultato, benché non identico, era certamente molto simile a una privazione collettiva della cittadinanza contro la volontà dei soggetti interessati, anche se Cicerone sembra non voler inquadrare la fattispecie in tal modo (*Caec. 33.98: quam multam si sufferre voluissent, manere in civitate potuissent; dom. 30.78: tum igitur maiores nostri populares non fuerunt, qui de civitate et libertate ea iura sanxerunt quae nec vis temporum nec potentia magistratuum nec res iudicata nec denique universi populi Romani potestas, quae ceteris in rebus est maxima, labefactare possit*).

nuova successiva integrazione nel 401 a.C.: Diod. 14.34.7) era allora colonia latina per le ragioni indicate da URSO 2004-2005, 151. In tal senso anche KORNEMANN 1900, 514; SALMON 1953a, 97; 1969, 110; DEGRASSI [1959] 1971, 82; PEPPE, 1984a, 156; CHIABA, 2011, 59 ss.; 2019, 42. Con alcuni distinguo anche PETRUCCI [1989] 2000, 165 ss. Cataloga invece *Velitrae* tra le colonie romane, valorizzando maggiormente alcuni indizi in tal senso ricavabili dalle fonti, MARTÍNEZ-PINNA 2017, 192 s. Cfr. Plut. *Marc.* 12.5-13.5 (da cui, mettendosi in relazione 12.5 con 13.5, sembrerebbe potersi ricavare l'informazione che l'estrazione a sorte sarebbe stata compiuta non tra tutta la popolazione, come tramanda Dionigi di Alicarnasso, ma tra i soli Romani più turbolenti).

(119) Cic. *Caec.* 33.98. L'espressione «*aut legis multa profecti sunt*» è stata interpretata nel senso che i soggetti estratti a sorte si trasferissero nella colonia non per evitare di pagare la multa prevista per la loro renitenza, ma per sottrarsi a una condanna in processo al pagamento di una multa, optando volontariamente per l'esilio nella colonia latina. In tal senso SALMON 1969, 168.26. Ritene la cosa probabile anche URSO 2004-2005, 131 ss. Per l'opinione qui seguita, MOMMSEN 1887c, 53; LAFFI [2018] 2020a, 244. Che in *Caec.* 33.98 Cicerone facesse riferimento all'esilio è a mio avviso totalmente da escludersi, dato che a tale tema è espressamente e ampiamente dedicato il § 34.100.

A parte i casi indicati, non risulta che da un magistrato, dal senato o dai comizi la cittadinanza potesse essere revocata né *viritim invito cive*, né collettivamente, per i *cives sine suffragio* o i *municipes optimo iure*, nel qual caso la revoca poteva avvenire per legge.

In questo senso, e cioè con i limiti finora visti, va inteso il principio “*civitas adimi non potest*” affermato a più riprese, con questa (120) e con altre espressioni (121), da Cicerone (122).

Per contro — ma si tratta di un caso completamente diverso — era possibile che il senato o il magistrato dichiarasse che taluno non fosse cittadino romano per avere usurpato la cittadinanza, e che pertanto visse da Romano, senza in realtà esserlo (123). E a quel punto nei confronti di quello straniero poteva essere attuata l’espulsione a opera del magistrato.

Mi sembra che troviamo tale situazione nelle espulsioni del 187 a.C. (e, come vedremo, anche in quelle del 177 a.C.), in cui vennero espulsi da Roma individui che non avevano avuto realmente accesso alla cittadinanza romana, avendola in realtà usurpata. La prova è che se essi avessero avuto a buon diritto la cittadinanza romana, non si sarebbe potuto privarli di essa, dato che non sussistevano le condizioni per farlo.

Non si può quindi affermare che gli espulsi del 187 a.C. (e, come poi vedremo, quelli del 177 a.C.) fossero diventati cittadini romani. Gli espulsi del 187 a.C. furono 12.000 *Latini*, come del resto riporta Livio.

3.2.2.b. *Il solo censimento in linea di principio non conferiva la cittadinanza romana.*

Il secondo argomento che intendo sviluppare è che il censimento, di per sé, e salvo che la conseguenza fosse prevista da apposita norma, non conferiva la cittadinanza romana a chi già non l’avesse. In ultima

(120) Cic. *Caec.* 33.97 e 33.98.

(121) Cic. *dom.* 29.78: *civitatem vero nemo umquam ullo populi iussu amittet invitus; 30.80: tum igitur maiores nostri populares non fuerunt, qui de civitate et libertate ea iura sanxerunt quae nec vis temporum nec potentia magistratuum nec res iudicata nec denique universi populi Romani potestas, quae ceteris in rebus est maxima, labefactare possit.*

(122) Con significato diverso, ma sempre riferibile alla stessa sfera di principio, Cic. *Balb.* 11.27: *Iure enim nostro... mutare civitatem quisquam invitus potest.* Annotazioni sul punto in TODISCO 2011; MAGANZANI 2012, 96 ss.; URSO 2004-2005; LAFFI [2017] 2020a, 209; GENOVESE 2018, 102 ss.

(123) *Infra*, § 3.2.2.b e, per la casistica dei modi di acquisto abusivo della cittadinanza, § 3.2.3. Vd. anche il § 3.5.3 per espulsioni di stranieri che avevano usurpato la cittadinanza, da aggiungersi ai casi dei Latini espulsi nel 187 e nel 177 a.C.

analisi questo mi condurrà a statuire che non si può affermare che i Latini espulsi nel 187 a.C. avessero conseguito la cittadinanza romana per il solo fatto che Livio riporta che essi erano stati censiti a Roma.

Dobbiamo partire dal testo fondamentale in materia, Cic. *Arch.* 5.11:

census non ius civitatis confirmat, ac tantum modo indicat eum qui sit census ita se iam tum gessisse pro cive rell.

Esso riporta che il censimento non costituiva la prova («*non confirmat*») dell'esistenza del diritto di cittadinanza in capo a una persona, ma confermava (nel senso italiano di questo verbo) *ex post* formalmente la condizione di *civis* in capo a qualcuno che già lo era da prima e che pertanto già da prima si comportava come tale.

Se ne deduce che il censimento non aveva, per Cicerone, natura costitutiva in relazione alla cittadinanza romana, ma registrava persone che erano già incluse tra i cittadini e che lo erano diventate per altra causa: aveva efficacia dichiarativa.

Questa opinione è stata condivisa dal grande Mommsen (124) ed è stata ampiamente seguita dalla dottrina successiva (125).

Essa pare condivisibile, seppur solo nelle linee generali e con un grande *caveat*: come ho indicato in altro precedente studio, preparatorio a quello presente e più direttamente incentrato sul tema del momento acquisitivo della cittadinanza romana (126), la regola esposta da Cicerone valeva soltanto *se* veniva censita una persona che già avesse la cittadinanza romana.

(124) MOMMSEN 1887c, 374. Ho analizzato, *inter alia*, questa teoria mommseniana in GAGLIARDI 2020a, 32 ss.

(125) Mommsen è stato seguito da DE VISSCHER [1946] 1949, 133; FREZZA [1956] 2000; LURASCHI 1979, 74.140; GARDNER 1986, 7 (rammentando l'interessante caso di Publio Annio Visellio in Cic. *Verr.* II 1.41.104); LAFFI [1995] 2001, 70 s.; ma poi diversamente ID. 2019, 178 ss.; LUCREZI 1997, 57 ss.; QUINTANA ORIVE [2008] 2009, 4.12; CASAMENTO 2013, 12. *Contra* LAST 1945, 38; LÉMOSSÉ [1949] 1991b, 137 ss.; LAMBERTI 2010, 44; WYRWIŃSKA 2015, 53 (anche per il supposto “*ius migrandi*” dei *Latini veteres*). Ammettono in due limitati casi, che condivido, la funzione costitutiva del censimento, PIERI 1968, 160 s.; LAFFI 2019, 180 ss. Invece PUGLIATTI 1957, 94; GALLO, F., 1958, 95; POLO TORIBIO 2009d; 2010; 2012 sottolineano il valore probatorio dell'iscrizione nelle liste censuarie. Tale argomento va però ridimensionato, poiché la registrazione in vari casi costituiva piuttosto una presunzione relativa che ammetteva la prova contraria. Vd. BRUNT 1971, 34 («though the absence of a man's name on the censorial records was not necessarily decisive proof that he lacked the citizenship, his registration must have afforded prima-facie evidence and may have sufficed to show that he possessed it»).

(126) GAGLIARDI 2022a.

Erano però possibili eccezioni: era possibile che una norma indicasse che in un caso specifico una persona che non avesse la cittadinanza romana si facesse censire e, *in tal modo e in quel momento*, accedesse alla cittadinanza romana. Conosciamo due casi, così previsti: la *manumissio censu* e, appunto, la *migratio "cum censu"* di cui parla Liv. 41.8.9 trattando del 177 a.C. In essi la norma espressa da Cicerone non valeva, perché il censimento aveva efficacia costitutiva in relazione alla cittadinanza romana (127).

Il fatto che perfino nelle concessioni di cittadinanza (salvo che per i due casi indicati), le persone ricevessero la cittadinanza *prima* di essere censite, è, a mio avviso, facilmente dimostrabile sulla base di alcuni dati che si traggono dalle fonti relative all'epoca di nostro interesse.

Possiamo considerare le informazioni di cui disponiamo in ordine alle concessioni collettive di cittadinanza.

In primo luogo, App. BC 1.49.214, relativo all'epoca della guerra sociale, afferma che i nuovi cittadini delle comunità che, nell'89 a.C., ricevettero la cittadinanza romana *ex lege Iulia* del 90 a.C. (128) furono inseriti in alcune nuove tribù (il cui numero è incerto fra otto e dieci), che si comprende essere state previste dalla legge stessa. L'acquisto

(127) Su ciò si veda quanto più ampiamente ho esposto in GAGLIARDI 2022a. Concordo su quanto affermo nel testo con LAFFI 2019, 176 ss., con la differenza che egli ritiene che la legge sull'acquisto della cittadinanza romana *per migrationem et censum* fosse anteriore al 187 a.C. Anche COŞKUN 2009, 70 ss.; 2010, 113 s. afferma che al passo di Cicerone non si deve assegnare valore generale. La natura costitutiva del censimento in relazione alla *manumissio censu* è ammessa da ampia parte della dottrina: LAST 1945, 35 ss.; DAUBE [1946] 1991, 166; LÉMOSSÉ [1949] 1991a, 181 s.; [1949] 1991b, 135 ss., 142, 145; DANIELI 1949; 1953, 55, 59, 60 ss.; MASI DORIA 1993, 14; LÓPEZ BARJA DE QUIROGA 2007a, 31; TARWACKA 2012, 208; 2015. Su questa bibliografia vd. già LAFFI 2019, 180.29. In modo ellittico ha ammesso l'efficacia costitutiva del censimento sulla base della legge citata da Liv. 41.8.9 (come colto da BARBATI [2012] 2017, 221.160, 232), anche LURASCHI 1979, 66.120. Sembra attribuire rilievo al censimento anche KREMER 2006a, 30 (ma facendo risalire la norma all'epoca immediatamente successiva al *foedus Cassianum*). Secondo HUMBERT 2014, fin dal *foedus Cassianum* i Latini dopo la *migratio Romam* avrebbero potuto scegliere se restarvi come semplici residenti, dotati di *commercium* e *conubium*, o diventare cittadini romani, esercitando il *ius migrandi*. LAMBERTI 2010, 44, si era espressa sul tema di nostro interesse solo in termini generali, ammettendo l'efficacia costitutiva del censimento. PIERI 1968, 41 s., 160.86, 161, ammette la natura costitutiva del censimento nella *manumissio censu*, ma espressamente la nega per il caso della legge su *migratio* e *census* citata da Liv. 41.8.9.

(128) La *lex Iulia* fu approvata verso la fine del 90 a.C., ma le comunità interessate ricevettero la cittadinanza solo a partire dall'89 a.C.: GAGLIARDI 2021, 157. Non parlerei tuttavia di legge dell'89 a.C. (come HUMBERT 2010, 145).

della cittadinanza era inscindibile dall'assegnazione a una tribù. Cic. *Arch.* 5.11 aggiunge l'informazione che i censori nominati nell'89 a.C., Lucio Giulio Cesare e Publio Licinio Crasso, non riuscirono a condurre il censimento e dunque nessuno dei nuovi *cives* fu censito (*nullam populi parte esse censam*). Ancora Appiano, in *BC* 1.49.215 afferma che i nuovi *cives* del 90/89 a.C. votavano nei comizi tributi, e quindi nelle nuove tribù, anche prima di essere censiti (evidentemente nel successivo censimento degli anni 86/85 a.C. condotto da Lucio Marcio Filippo e Marco Perperna), benché il loro voto, in codeste tribù soprannumerarie, risultasse per lo più inutile.

I nuovi cittadini del 90/89 a.C. erano dunque diventati tali prima del censimento, tanto che votavano nei comizi tributi (129). Il censimento acclarava uno *status* già esistente *ex tunc* in capo ai soggetti interessati, conferendo a esso una veste formale, e non aveva funzione costitutiva in relazione alla cittadinanza. Come ho già avuto modo di rilevare in altra occasione (130), e come è peraltro condiviso in dottrina (131), il censimento era invece indispensabile per l'accesso ai comizi centuriati. Nel censimento degli anni 86/85 a.C. (463.000 *capita civium* (132)) si presentarono a farsi censire a Roma solo pochi dei nuovi cittadini (133), come dimostra lo scarso incremento nella popolazione (134) (sole 68.664 unità) rispetto al censimento del 115/114 a.C. (condotto da Lucio Cecilio Metello Diademato e Gneo Domizio Enobarbo: 394.336 *capita* (135)) (136): la gran parte dei nuovi cittadini (per lo più quelli delle classi sociali basse) evidentemente non manife-

(129) Diversamente COLI 1959, 325.2; DE MARTINO 1973c, 56 ss. Non sembra fosse necessaria [contro TAYLOR (1960) 2013, 106; GABBA 1972, 792] una *professio* al pretore. Sull'irrelevanza del loro voto, SANTANGELO 2016, 128.

(130) GAGLIARDI 2013, 49.

(131) WISEMAN 1969, 62; TAYLOR (1960) 2013, 106; GABBA 1972, 792; LO CASCIO 2001, 598; CRAWFORD 2010, 101; LAFFI 2019, 175. L'opinione diversa di PEPPE 1984b, 1686, non tiene conto delle fonti qui citate. Diversamente anche LURASCHI [1995] 1996, 66 s.

(132) Hier. *chron. a.Abr.* 1932 (= *Olymp.* 173.4, *i.e.* 85 a.C.). Dubbi sull'attendibilità della fonte sono stati espressi da BELOCH 1886, 352, seguito tra gli altri da LEVI 1928, 161, da BRUNT 1971, 92, e da COLI 1959, 325.2, secondo i quali la cifra di CCCCLXIII *cives* tramandata da San Gerolamo dovrebbe essere corretta in DCCCCLXIII. *Contra*, FRANK 1924, 331 ss. Considerazioni generali sul tema e sostanziale accettazione della cifra tradata da parte di SCHEIDEL 2008, 21; LO CASCIO 2008, 239 ss.

(133) BADIAN 1958, 242; PIERI 1968, 163 ss.

(134) Sia pur tenendo conto delle perdite che la popolazione italica aveva dovuto necessariamente subire a causa del conflitto: Vell. 2.15.3.

(135) Liv. *perioch.* 63.

starono interesse a farsi censire per avere accesso ai comizi centuriati (137), ma erano nondimeno Romani a tutti gli effetti.

I testi citati dimostrano che, in caso di concessione collettiva della cittadinanza con legge, l'assegnazione dei *novi cives* alle tribù non era opera dei censori, ma era prevista con legge dal popolo nei comizi.

Questa osservazione offre la chiave per interpretare correttamente un altro testo cronologicamente vicino ai fatti di nostro interesse e cioè Liv. 38.36.7-9 (138), che riporta che il plebiscito, con cui nel 188 a.C. fu conferita la piena cittadinanza a *Formiani*, *Fundani* e *Arpinates* (fino ad allora comunità di *cives sine suffragio*), incaricò i censori di assegnare i nuovi cittadini nelle tribù Emilia (per *Formiani* e *Fundani*) e Cornelia (per gli *Arpinates*). Il testo va compreso nel senso che le tribù erano state in precedenza stabilite dal popolo con provvedimento legislativo e che i censori si siano limitati a dare attuazione a una disposizione della legge. Analogamente si interpretano Liv. 8.17.11-12, ove è scritto che, ancora in tempi anteriori, e cioè precisamente nel 332 a.C. i censori Spurio Postumio Albino Caudino e Quinto Publilio Filone inserirono nelle nuove tribù Mecia e Scapzia i nuovi cittadini del 338 a.C. (139) (*eodem anno census actus novique cives censi. Tribus propter eos additae Maecia et Scaptia; censores addiderunt Q. Publilius Philo Sp. Postumius*), e Fest. s.v. *Oufentinae tribus*, 212 L. (*postea deinde a censoribus alii quoque diversarum civitatum eidem tribui sunt adscripti*).

Si osserva che, nelle concessioni collettive di cittadinanza, l'assegnazione alle tribù avveniva in via automatica, poiché l'indicazione di queste era prevista già nella legge di concessione (140). I nuovi cittadini erano ammessi ai comizi tributi e vi votavano. L'acquisto della cittadinanza precedeva il censimento. Mediante quest'ultimo i censori inse-

(136) LAFFI 2019, 172.9.

(137) TAYLOR (1960) 2013, 105; LURASCHI 1978, 365.

(138) *de Formianis Fundanisque municipibus et Arpinatibus C. Valerius Tappo tribunus plebis promulgavit ut iis suffragii latio — nam antea sine suffragio habuerant civitatem — esset. Huic rogationi quattuor tribuni plebis, quia non ex auctoritate senatus ferretur, cum intercederent, edocti populi esse non senatus ius suffragii, quibus velit, impertire, destiterunt incepto. Rogatio perlata est, ut in Aemilia tribu Formiani et Fundani, in Cornelia Arpinates ferrent; atque in his tribubus tum primum ex Valerio plebiscito censi sunt.*

(139) Le riserve di HUMBERT 1978, 178.84, non toccano il nostro punto.

(140) LAFFI 2019, 170. Pertanto, all'affermazione di NICOLET (1979) 1980, 72, «il *census* era doppiamente necessario per l'iscrizione a quelle che potremmo chiamare le liste elettorali, quelle delle tribù e a quelle censorie», non può essere attribuito un valore generale.

rivano i *novi cives* nei comizi centuriati e, così, i nuovi cittadini acquisivano il diritto di voto pure in tale adunanza. Ovviamente, come vedremo anche in seguito, il censimento aveva un ruolo fondamentale anche, e direi soprattutto, nel *non* confermare la cittadinanza: se risultava che il soggetto censito non aveva in realtà mai ricevuto il diritto di cittadinanza, egli veniva definitivamente escluso dalla comunità dei *cives*, dei quali si accertava che non aveva mai fatto parte.

Anche nelle concessioni viritane di cittadinanza, che si attuavano per previsione legislativa (141) o per atto di magistrato *cum imperio* autorizzato dalla legge (142), l'iscrizione nelle liste del censo seguiva l'accesso alla cittadinanza. Tra queste concessioni (143), dobbiamo considerare in modo speciale l'editto (o decreto) emanato da Ottaviano (in forza di una *lex Munatia Aemilia* del 42 a.C.) per concedere la cittadinanza al navarco Seleuco di Rhosos (144): l'atto conteneva l'indicazione della tribù (Cornelia) nella quale sarebbero stati inseriti, s'intende indipendentemente da ogni intervento censorio, i beneficiari della concessione (145), non appena resi nuovi cittadini romani: φυλῆς Κορνηλίας ἔστω{ι}/[σαν ψῆφ]όν τε ἐ[ν]τ[α]ῦθα [φέρειν καὶ τειμαῖσθαι] ἐξουσία αὐτοῖς (ll. 24-25 dell'epigrafe) (146).

(141) Vd. GOODFELLOW 1935, 32; BADIAN 1958, 254 s.; ROBLEDA 1976, 127.535; LURASCHI [1995] 1996, 38.10.

(142) TAYLOR (1960) 2013, 19 ss.; KRAWCZUK 1962; 1963, 38. Cfr. ad es. *CIL*. I/2², 709; GATTI 1910; ZOCCO-ROSA 1911, 360; ROTONDI 1912, 490; CICHORIUS 1922; CRINITI 1970, 47 ss.; ROLDÁN HERVÁS 1986; LINK 1995, 373; COŞKUN 2004, 103 ss.; VENTURINI 2010, 172; ŁADONŃ 2014, 113 s.; ELSTER 2014, 199; 2020, 326; GAGLIARDI 2021, 158.12.

(143) Esse sono state recentemente catalogate da RAGGI 2016. Quindi, LAFFI 2019, 173 ss.

(144) RAGGI 2006, 24-32 (nuova edizione del papiro e *dossier* bibliografico completo; cfr. anche Id. 2004). *Ed. pr.* ROUSSEL 1934; quindi, *FIRA*², I, 55; ora, PURPURA 2012b. Vd. TORRENT 2012, 85 ss.

(145) Ll. 18-22: [καὶ (?) αὐτῶι καὶ] γονεῦσι, τέκνοις ἐγγόνοις τε αὐτοῦ | γυναικί τε τούτου ἥτις με[τ'] αὐτοῦ ἐστι ἢ] ἔσται (?) +++++[- - - ± 11- - -] πολειτεῖαν | καὶ ἀνεισφορίαν τῶν ὑπαρχόν[των πάντων (?) δίδομεν.

(146) È possibile che, come sostenuto da RAGGI 2006, 223 ss. (seguito da LAFFI 2019, 173), la *lex Munatia Aemilia* fosse alla base anche dell'editto di Ottaviano *de privilegii veteranorum* (*BGU*, II, 628, verso II = *FIRA*², I, 56 = MARICHAL 1979, 416 = RAGGI 2006, 225 ss.) databile tra il 37 e il 31 a.C., che prevede per i destinatari dell'*immunitas* da esso concessa la possibilità di scegliere la tribù alla quale desiderassero afferire (senza intervento censorio). Tuttavia va rimarcato che, contrariamente a quanto sostenuto da una parte della dottrina (KÜBLER 1939, 801; SMITH 1958, 57; BRUNT 1971, 248; SHERWIN-WHITE 1973, 298; LINK 1995, 376; GALSTERER [1997] 2006; SÁNCHEZ 2007, 240 ss.; LAFFI 2019, 173, 175), non vi sono prove che l'editto *de quo* abbia

La *lex Plautia Papiria* (147) prevede l'obbligo di una *professio* per beneficiare della concessione della cittadinanza romana. Questa legge, dell'inizio dell'89 a.C. (148), aveva rappresentato un completamento della *lex Iulia* del 90 a.C. su un punto specifico, prevedendo la concessione della cittadinanza agli *adscripti* che non fossero domiciliati in quelle città che avessero aderito alla *lex Iulia*, e i cui cittadini avessero quindi ricevuto la cittadinanza romana, ma avessero pur sempre il domicilio in Italia (gli *adscripti* domiciliati in quelle città, i cui cittadini avessero ricevuto la cittadinanza romana *ex lege Iulia*, l'avrebbero ottenuta automaticamente, "*una cum reliquis civibus*") (149). Ebbene: gli interessati dovevano compiere la prevista *professio* dinnanzi al pretore (150) e non davanti ai censori. Questa *professio* era un adempimento burocratico indispensabile per l'acquisto della cittadinanza (dalla valenza costitutiva), ma non aveva nulla a che vedere con

riguardato una concessione di cittadinanza, ma solo di *immunitas* (WOLFF 1986, 78.100; RAGGI 2006, 80, 113; 2009; PURPURA 2012a) e quindi questo atto normativo non può essere coinvolto nella nostra indagine.

(147) La *lex Plautia Papiria* deve essere classificata tra le *leges* di concessione viritana della cittadinanza romana: RAGGI 2016, 92; 2023, 569 ss. Diversamente, BUR 2017a, 540, parla di «inscription collective dans la citoyenneté».

(148) Ho cercato di dimostrare altrove che la legge fu promulgata nella seconda decade di dicembre e votata nei primi giorni dell'anno 89 a.C.: GAGLIARDI 2021, 177 ss. Cfr. anche MARQUARDT (1873) 1887, 64.

(149) Cic. *Arch.* 4.6-8; *arg. ex Cic. fam.* 13.30. Impreciso è invece *Schol. Cic. Bob.*, 175 St. L'interpretazione di MOMMSEN (1889) 1936/1991, 285, 294-295.1, secondo la quale la legge avrebbe avuto come destinatarie le città che non avessero fatto in tempo ad accettare la cittadinanza entro il termine previsto dalla *lex Iulia*, benché seguita in dottrina non è condivisibile. In tal senso si sono espressi MARQUARDT (1873) 1887, 64; ROTONDI 1912, 341; FRANK 1924, 335; MONIER 1947, 233; GABBA [1954] 1973, 193 ss.; CORREIA - SCIASCIA 1951, 44 e SCIASCIA 1955, 19 (con imprecisioni); BENGTON, 1967, 187; GAUDEMET 1967, 376; DE MARTINO 1973c, 55; RUOFF-VÄÄNÄNEN 1975, 77; LURASCHI 1978, 339 ss.; 1979, 142; ALBANESE 1979, 185; KÖNIG, 1992, 176; ZABŁOCKA 1993, 217; PIEGDON 2004, 261; ANDRÉS SANTOS 2007, 259; WEBER 2009; MAROTTA 2009, 19 (ma poi diversamente Id. 2023, 25 ss.); MATTIANGELI 2010, 58; BARBATI [2012] 2017, 194 s.; DART 2014, 184; ELSTER 2014, 204 s.; SISANI 2016a, 36, 38; ELSTER 2020, 345; PALMA 2020a, 83. *Contra* GAGLIARDI 2021, 171 ss., con la bibliografia ivi raccolta, cui si aggiunga D'ORS, A., 1940, 9, 17. Sulla *professio* in questione vd. anche MOREAU 1994, 133; MANTOVANI 2000, 688 s. Anche l'affermazione di PURPURA [2004] 2006, 210, «[s]embra infatti che in seguito alla *lex Plautia Papiria de civitate* dell'89 a.C. le diverse liste locali di concessione della cittadinanza siano state fuse in un unico registro dei *cives*», richiede qualche circostanziazione.

(150) Qualunque pretore andava bene, come nota PEPPE 1984b, 1686.42 sulla base di Cic. *Arch.* 5.9.

la *professio*, che era a questa successiva, e che attineva al censimento, rispetto al quale l'acquisto della cittadinanza romana era dunque indipendente. Questi *novi cives* accedevano alla tribù del municipio al quale erano *adscripti*.

Inoltre (151), accedevano immediatamente alla *civitas Romana* i *peregrini* ammessi come coloni in colonie romane (inclusi direttamente nella tribù di afferenza della relativa colonia (152)) e, se lo volevano, i *peregrini* (153) che fossero prevalsi come accusatori in una *quaestio de repetundis* (154), i quali, come indica la *lex repetundarum* del 123/122 a.C. (155), ll. 76-78 (e 83-84), erano iscritti nella tribù del condannato. Dall'89 a.C. (156), nelle province, i Latini potevano diventare romani in base al *ius adipiscendi civitatem per magistratum*, prima di essere censiti. È stato di recente ipotizzato (sulla base del parallelismo con *Tab. Herc.*² 89 (157), relativa all'acquisto della cittadinanza da parte dei *Latini Iuniani* dall'età primo-imperiale in base alla *lex Aelia Sentia* (158)) che

(151) LAFFI 2019, 174 s.

(152) TAYLOR (1960) 2013, 19.

(153) Non solo Latini e Italici: LURASCHI 1979, 305; CRAWFORD 1996, 110. *Contra* SHERWIN-WHITE 1982, 29 ss.

(154) MOMMSEN 1899, 509; [1863] 1905 61 ss.; TIBILETTI 1953, 46 ss.; SERRAO [1954] 1974; TAYLOR (1960) 2013, 18 s.; EDER 1969, 225 ss.; VENTURINI 1979, 31 ss.; LURASCHI 1979, 305; 1983b, 271, 273 s.; ALEXANDER 1985; FANIZZA 1988, 38 ss.; MANTOVANI 1989, 55 ss.; DAVID 1992, 286 ss.; CRAWFORD 1996, 110 ss.; SANTALUCIA 1998, 120; GUARINO 1998, 256; VALDITARA 2013, 151; SANTALUCIA 2013, 60; MANZO 2014, 87.10; CENTOLA 2016, 17; PALMA 2020a, 83. Se l'accusatore vittorioso non avesse accettato la cittadinanza romana (per sé e per i propri discendenti), avrebbe avuto la *provocatio ad populum* e la *vacatio munerum*. Vd. LURASCHI 1983b, 274. Cfr. il *Fragmentum Tarentinum*, *CIL*. I², 2924 (= *RS* 8), ll. 3 ss.

(155) *CIL*. I², 583 = *RS* 1. Sulla data SHERWIN-WHITE 1972; FLACH 1973. Una datazione più bassa è proposta da MATTINGLY 1969; 2013.

(156) Per un panorama sulle teorie che sostengono un'origine più vetusta, si vd. l'esposizione di LURASCHI 1979, 303 ss.

(157) Trittico dall'archivio di *L. Venidius Ennychus* (sul quale vd. CAMODECA 2002). Nuova lettura della *tabula* da parte di CAMODECA 2006a; 2006b; 2017, 57 ss.

(158) Dall'età augustea, diventavano cittadini romani, in base alla *lex Aelia Sentia*, indipendentemente dal censimento, i *Latini* (cosiddetti) *Aeliani* manomessi in età inferiore ai trenta anni, che avessero sposato donne romane o latine coloniali o donne della loro stessa condizione, quando il figlio da loro generato in matrimonio avesse compiuto un anno, se avessero dimostrato al pretore o al preside provinciale di rispettare tutte tali condizioni: Gai 1.29 (e 32). *Tit. Ulp.* 3.3 (con riferimento alla *lex Iunia*; ma cfr. *Tit. Ulp.* 7.4). Vd. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, 1998, 156; 2007a, 76 s.; e, alla luce della rilettura di Camodeca di *Tab. Herc.*² 89, RUGGIERO 2017, 471.41; RODRÍGUEZ GARRIDO 2018, 599 ss.; GARCÍA FERNÁNDEZ 2021.

il cambio di cittadinanza fosse formalizzato con una ratifica finale del governatore provinciale, previo *decretum decurionum* (159). Ammesso che tale doppio passaggio formale sia effettivamente stato normativamente previsto in relazione al *ius adipiscendi civitatem per magistratum*, benché non se ne abbiano tracce, e concesso — come al momento mi pare affatto probabile — che esso avesse efficacia costitutiva, la cittadinanza era in ogni caso acquistata dai *novi cives* indipendentemente dal censimento e prima di esso.

Ulteriormente, diventavano Romani, anche quando non fossero ancora stati censiti come tali, tutti i liberti che avessero conseguito la libertà con *manumissio vindicta* o *testamento* (160), come del resto indica lo stretto legame tra *libertas* e *civitas* (161), che nel diritto romano fu messo in discussione solo a partire dal riconoscimento delle manomissioni pretorie. In entrambe le manomissioni, *vindicta* e *testamento*, la pubblicità (che era rispettata per la presenza del pretore o del popolo (162)) era fondamentale per garantire che la manomissione consentisse gli effetti civili (163). Le fonti, del resto, sembrano indicare che, fin dall'inizio della repubblica, i manomessi *vindicta* e *testamento*

(159) MAROTTA 2014, 7-8.23; 2016, 472-473.31 [anche sulla scorta di FREI-STOLBA - LIEB 2003, 249 e contro TIBILETTI 1953]; e in adesione GARCÍA FERNÁNDEZ 2021. Le osservazioni degli autori citati ci spingono verso l'impero, ma il *ius adipiscendae civitatis per magistratum* ha le sue origini già nella repubblica. Secondo GARCÍA FERNÁNDEZ 2021, 132, *CIL* II, 1631 e 1610 (= *ILS* 1981; 75 d.C.), in quanto riportanti una dedica di *cives per honorem* dei quali [come segnalato da GONZÁLEZ ROMÁN 2002-2003, 83] non è indicata la *tribus* (a differenza, invece, ad esempio, di quanto avviene in *CIL* II²/5, 291; *CIL* II, 2096 = *CIL* II²/5, 292; *CIL* II, 1570 = *CIL* II²/5, 401; *CIL* II, 1945), sarebbero indicativi di uno stadio della procedura di acquisto della cittadinanza, in cui ancora non si è giunti alla ratifica del governatore. Tuttavia, va rilevato che ci sono altre iscrizioni in cui si celebra la *civitas per honorem* e non è menzionata la *tribus*: ad es. *CIL* II, 1945 (*Singilia Barba*, prima metà del I sec. d.C.). Un esame di ulteriori epigrafi in un senso o nell'altro trovasi sviluppato da STYLOW 1986; RAGGI 2017; RUSSO 2018c.

(160) Indicazioni più dettagliate su queste manomissioni, in relazione al momento acquisitivo della cittadinanza romana, trovano in GAGLIARDI 2022a.

(161) DESSERTAUX 1909, 173 ss.; BETTI 1943, 40; WIRSZUBSKI 1950, 3 ss.; CHANTRAINE 1972; BALESTRI FUMAGALLI 1987.

(162) Nel *testamentum per aes et libram* i cinque testimoni simboleggiavano il popolo dei comizi arcaici: GAGLIARDI 2002, 500 e, in un certo senso, DAUBE [1946] 1991, 167. Per gli elementi di pubblicità nella *in iure cessio* e nella *mancipatio*, PUGLIATTI 1957, 99 ss. *Contra* GALLO, F., 1957; 1958, 93 s.; 1988.

(163) FASOLINO [2008] 2010.

fossero direttamente cittadini (164). Per la *manumissio vindicta*, rileva la vicenda di Vindicio del 509 a.C. (165), che, se basata su una tradizione affidabile, testimonia un'arcaica *manumissio* che conferì contestualmente libertà e cittadinanza (166). Per l'età classica, Persio scrive di un *manumissus vindicta*, tale Dama (167), precisando che dopo la *vertigo* diventò immediatamente cittadino romano, fu iscritto in una tribù e ricevette la tessera per le *frumentationes* (168). Alcuni papiri di età imperiale attestano di liberti definiti "*vindictarii*" (169) e cioè cittadini romani, in quanto distinti dai liberti *Iuniani*. Per entrambi i tipi di manomissioni, documentano il binomio libertà-cittadinanza Gaio (170) e il *Fragmentum Dositheanum* (171). Per la *manumissio*

(164) Non così, forse, per l'età regia: vd. Dion. Hal. 4.22.4 per l'intervento di Servio Tullio. TARWACKA 2012, 197 s.; 2015.

(165) Dion. Hal. 5.13.1 (μετὰ τοῦτ' ἤδη μᾶ γνῶμη περὶ πάντων χρώμενοι τοὺς μὲν ἐπὶ τῇ καθόδῳ τῶν φυγάδων συνομοσαμένους ἅπαντας ἀπέκτειναν παραχρῆμα, καὶ τὸν μνηύσαντα τὴν συνομοσίαν δοῦλον ἐλευθερίᾳ τε καὶ πολιτείας μεταδόσει καὶ χρήμασι πολλοῖς ἐτίμησαν); Liv. 2.5.9-10 (*Ille primum dicitur vindicta liberatus. Quidam vindictae quoque nomen tractum ab illo putant; Vindicio ipsi nomen fuisse. post illum observatum, ut, qui ita liberati essent, in civitatem accepti viderentur*); Plut. Publ. 7.7-8 (οὐτῶ δὴ πάλιν ἀρχαιρεσιῶν γενομένων ὑπατος ἀπεδείχθη λαμπρῶς ὁ Οὐαλλέριος, ἀξίαν ἀπολαβὼν τῆς προθυμίας χάριν· ἧς οἰόμενός τι δεῖν ἀπολαῦσαι τὸν Οὐνδίκιον ἐψηφίσατο πρῶτον ἀπελευθερον ἐκείνον ἐν Ῥώμῃ γενέσθαι πολίτην καὶ φέρειν νῆφον ἢ βούλοιο φρατρία προσνεμηθέντα. τοῖς δ' ἄλλοις ἀπελευθέρους ὀψὲ καὶ μετὰ πολὺν χρόνον ἐξουσίαν ψήφου δημαγωγῶν ἔδωκεν Ἄππιος ἢ δὲ παντελῆς ἀπελευθέρωσης ἄχρι νῦν οὐνδίκτα λέγεται δι' ἐκείνον, ὡς φασι, τὸν Οὐνδίκιον). Ma vd. le critiche alla tradizione di FRANCIOSI 1961, 6.

(166) ROBLEDA 1976, 114.493, sottolinea a ragione che nel caso di specie dovette trattarsi di una *manumissio vindicta ante litteram* e ipotizza che la libertà a Vindicio dovette essere assegnata da un decreto del magistrato senza necessariamente lo svolgimento del rituale della *vindicta*.

(167) Tipico nome di schiavo (vd. SOLIN 1996, 576), che ricorre anche in Hor. Sat. 1.6, 2.5.18, 2.7.54; Mart. 6.39, 12.17; Petr. Sat. 41.10.

(168) Pers. 5.73 ss.

(169) P.Oxy. XL, 2937, l. 14 (ca. 270 d.C.): ο]ῦνδικτ[άρτος; SPP XX, 48 (Ermopoli), l. 6: οῦνδι(κ)τᾶκτος (VAN MINNEN 1991). Su entrambi, LÓPEZ BARJA DE QUIROGA 2007a, 29. Cfr. Suida, s.v. οῦνδίκτος (o 836): ὁ κατὰ οῦνδίκτον (-ταν ?; vd. P.Gnom. 21) ἐλευθερούμενος.

(170) Gai 1.17: *Nam in cuius personam tria haec concurrunt, ut maior sit annorum triginta et ex iure quiritium domini et iusta ac legitima manumissione liberetur, id est vindicta aut censu aut testamento, is civis Romanus fit; sin vero aliquid eorum deerit, Latinus erit*. È vero che qui si ha, in materia di cittadinanza, la contrapposizione tra le manomissioni civili e le pretorie, ma non è mai riferito dal giurista che nelle manomissioni *vindicta* e *testamento* fosse necessario il censimento per l'ottenimento della cittadinanza romana da parte dei manomessi.

testamento, l'acquisto della cittadinanza da parte del liberto è provato dalla possibilità che il manomesso fosse contestualmente istituito erede (172): il principio, che vietava ai Romani di istituire eredi testamentari *peregrini* (173), conferma che gli schiavi manomessi *testamento* e istituiti eredi (174) dovevano essere immediatamente Romani.

Anche l'assegnazione alle tribù e quindi, di conseguenza, l'ammissione ai comizi tributi, dei liberti *novi cives* manomessi *vindicta* o *testamento* (come è noto numerose riforme si sono susseguite tra III e I secolo a.C. circa l'individuazione delle tribù nelle quali dovessero essere collocati i liberti (175)) erano decise dai censori in occasione dei censimenti, secondo criteri politici che variarono nel corso del tempo (176). E sempre dall'azione dei censori dipendeva l'ammissione dei liberti ai comizi centuriati. Una prova di ciò si ha, per il I secolo a.C., se si considera la *rogatio* con la quale il tribuno Manilio tentò di introdurre l'assegnazione automatica dei liberti alla tribù dei patroni (177). Il fatto che sia stata avanzata tale proposta dimostra che i liberti conoscevano la loro tribù soltanto al momento del censimento.

(171) Ps. Dosith. *frg. iur.* 5 (FLAMMINI 2004, 92 ss.): *Ante enim una libertas erat, et libertas fiebat ex vindictis, vel ex testamento, vel in censu, et administratio Romana competeat manumissis: quae appellatur iusta libertas.* Vd. MANTOVANI 2018, 224.80; FALCONE 2021 (possibile ascrivibilità a Gaio della paternità del testo del frammento).

(172) Gai 2.152-153.

(173) Gai 2.110.

(174) Analizza ampiamente questa fattispecie, con le sue degenerazioni, SCACCHETTI 1993; 1994.

(175) Il complesso quadro del susseguirsi delle riforme è fornito da TAYLOR (1960) 2013, 132 ss.; MASI DORIA 1993; MOURITSEN 2011, 75 ss.; RUSSO 2018a; 2019, 23; LÓPEZ BARJA DE QUIROGA 2022, 374 ss. Per gli anni successivi alla guerra sociale, anche GAGLIARDI 2013, 55 s. Parla di diritto di suffragio illusorio dei liberti ACCARIAS 1886. Ulteriori interessanti considerazioni sul tema si trovano in ARENA 2006, 80 s.; LÓPEZ BARJA DE QUIROGA 2007b.

(176) In linea di principio è evidente dalle fonti considerate la costante tendenza a limitare l'effettiva partecipazione dei liberti alla vita politica e a sminuire la rilevanza concreta del loro esercizio del suffragio. Nella stessa direzione andrà intesa la *lex Visellia* che al tempo di Tiberio (24 d.C.) escluse in via definitiva i liberti dall'accesso alle magistrature e ai senati dei municipi e delle colonie [cfr. *lex Malac.* 54 e Diocl. et Maxim. C. 9.21.1 a. 300 (?)]. In lett. LAFFI [1998] 2001, 474; VERMOTE 2016, 147; RUSSO 2019, 25; 2023.

(177) Ascon. *Cornel.* 64.11-13 Cl. (*Legem, inquit, de libertinorum suffragiis Cornelius C. Manilio dedit. Quid est hoc "dedit"? Attulit? an rogavit? an hortatus est?*); Dio Cass. 36.42.2 (ὁ δὲ δὴ Μάλλιος καὶ δίκην ὀλίγου ὑπέσχε· τῷ γὰρ ἔθνει τῷ τῶν ἀπελευθέρων ἔν τε τῇ ἐσχάτῃ τοῦ ἔτους ἡμέρᾳ καὶ πρὸς ἑσπέραν, παρασκευάσας τινὰς ἐκ τοῦ ὀμίλου, ψηφισασθαι μετὰ τῶν ἐξελευθερωσάντων σφᾶς ἔδωκεν).

È vero che esisteva l'obbligo, previsto a carico del soggetto manomissore da una *lex Manlia* del 357 a.C. (178), di versare (in oro) all'*aerarium sanctius* presso l'erario di Saturno (179), e quindi presumibilmente ai consoli (180) o forse ai questori (e quindi ai loro *apparitores* (181)), la *vicesima libertatis* o *manumissionum*, o *aurum vicesimarium*, *vectigal* (182) poi generalmente appaltato, almeno fino al II secolo d.C., ai *publicani* (183). Questo indica che i manomessi venivano in qualche modo registrati prima del censimento. Sembra però improbabile, alla luce delle fonti sopra esaminate, che i liberti venissero inseriti nelle tribù o nelle centurie al momento del compimento di tale adempimento di natura fiscale. I manomessi *vindicta* e

(178) Liv. 7.16.7. Dubbi sull'affidabilità di questa fonte in ordine alla datazione: ZUCCOLI CLERICI 1942 (data la legge al 241 a.C.; distingue tra *vicesima manumissionum*, da tale anno, e *vicesima libertatis*, da Augusto; la distinzione non ha avuto seguito in dottrina); DE MARTINO [1974] 1979 (pure data la legge al 241 a.C.). Diversamente ROTONDI 1912, 221 s.; DI PORTO 1981, 364 ss.; GUARINO [1981] 1994.

(179) L'*aerarium sanctius* rimase la cassa in cui confluiva questa tassa almeno fino al 209 a.C.: Liv. 27.10.11. FRANK 1932; BARLOW 1977; GÜNTHER 2008, 99 ss.

(180) Cic. *Att.* 7.21.2. Cfr. KUNKEL - WITTMANN 1995, 515; PINA POLO - DÍAZ FERNÁNDEZ 2019, 85.40.

(181) Su di essi MILLAR 1964; PURCELL 1983; GAGLIARDI 2009; KONDRATIEFF 2022, 296 s.; DAVID 2019, 61 s.

(182) Vd. Cic. *Att.* 2.16.1.

(183) Per i riferimenti principali, WESENER 1958; BRADLEY 1984; ALBANA 1987. Vd. inoltre DUREAU DE LA MALLE 1840, 467; CAGNAT 1882, 156; BOULVERT 131 ss., 322 s.; BRUNT 1971, 549 s.; LUZZATTO 1975, 810; ECK 1977; NICOLET (1979) 1980, 216; NEESEN 1980, 140 s.; SERRAO 1992, 34; MAGANZANI 2002, 220, 240.78; LÓPEZ BARJA DE QUIROGA 2007a, 67 ss.; GÜNTHER 2008, 95 ss.; VAN MINNEN - WORP 2009; OZCÁRIZ GIL 2013, 22 ss.; GÜNTHER 2016. Vd. Arr. *Epict.* 2.1.26-27 («Ὅταν οὖν στρέψη τις ἐπὶ στρατηγοῦ τὸν αὐτοῦ δοῦλον, οὐδὲν ἐποίησεν;» «Ἐποίησεν.» «Τί;» «Ἔστρεψεν τὸν αὐτοῦ δοῦλον ἐπὶ στρατηγοῦ.» «Ἄλλο οὐδέν;» «Ναί· καὶ εἰκοστήν αὐτοῦ δοῦναι ὀφείλει.» «Τί οὖν; ὁ ταῦτα παθὼν οὐ γέγονεν ἐλεύθερος;»); Fest. *s.v. Manu mitti*, 148 L. (*pro eo auri CX*). La tassa poteva essere pagata dallo stesso manomesso, specialmente (pare) se aveva acquistato la propria libertà: Verg. *ecl.* 1.33 (*nec spes libertatis erat, nec cura peculi*); Petron. 58 (*Quando vicesimam numerasti?*); Arr. *Epict.* 4.1.33 (Ὁ δοῦλος εὐθὺς εὐχεται ἀφεθῆναι ἐλεύθερος, διὰ τί; δοκεῖτε, ὅτι τοῖς εἰκοστώναις ἐπιθυμῆι δοῦναι ἀργύρ<ι>ον;). ARNAULT DE LA MÉNARDIÈRE 1872, 11 s.; MILLAR 1965, 143 (per Epitteto); GIOSEFFI 2005, 15 (per Virgilio). Manomissione testamentaria e legatario incaricato di pagare la tassa: Petron. 71; *FIRA*², III, 47, ll. 31-37 [testamento di Antonio Silvano; MIGLIARDI ZINGALE 2012]; *CIL* VI, 10229 = *FIRA*², III, 48, ll. 53-55 [testamento di Dasumio; PAVESE 2012].

testamento restavano estranei non solo alle centurie ma anche alle tribù (184) fino al successivo censimento (185).

In tutti i casi finora considerati di concessione della cittadinanza romana a *peregrini*, e nel caso dei liberti manomessi *vindicta* e *testamento*, il censimento non determinava l'accesso alla cittadinanza romana. Quando venivano registrate nelle liste del censimento persone che erano già cittadini romani, il censo aveva valore esclusivamente dichiarativo. Esso conferiva però ai *peregrini* che diventavano *novi cives Romani* i diritti politici in relazione ai comizi centuriati e conferiva ai manomessi *vindicta* e *testamento* i diritti politici loro spettanti sia per l'ordinamento centuriato, che per quello tributo. La disciplina esposta appare, sia pur con i dovuti *caveat* e distinguo, complessivamente in accordo con Cic. *Arch.* 5.11.

In conclusione posso ribadire che, salvo i casi in cui il censimento avesse efficacia costitutiva (*manumissio censu* e casi specificamente normati) l'iscrizione nei registri offriva solo una presunzione relativa di cittadinanza, che poteva essere sovvertita da una prova contraria. La pronuncia senatoria o magistratuale di avvenuta usurpazione della cittadinanza romana da parte di un individuo non aveva in tali casi una

(184) Né mi pare che un argomento in senso contrario si possa trarre da Liv. 45.15.4 [*neque enim, si tribu movere possit (i.e. Gaio Claudio Pulcro, censore 169/168 a.C.), quod sit nihil aliud quam mutare iubere tribum, ideo omnibus quinque et triginta tribubus emovere posse, id est civitatem libertatemque eripere, non, ubi censeatur, finire, sed censu excludere*].

(185) Desumono invece che per i *novi cives ex lege* del 90 a.C. una registrazione presso il pretore, prima del censimento, consentisse l'accesso alle centurie e ai relativi comizi TAYLOR (1960) 2013, 106 e GABBA 1972, 792. In senso diverso PEPPE 1984b, 1686. Esaminano il problema nelle linee generali anche MOMMSEN 1887b, 414 e quindi, sulla sua scia, più di recente DE LAS HERAS SÁNCHEZ - POLO TORIBIO 2007, 172; POLO TORIBIO 2010, 158; 2012, 118 ss. [ipotizzando variazioni alle liste censorie, a opera di altri magistrati, durante il periodo in cui non fossero in carica i censori (*op. ult. cit.*, 138: «estas variaciones acontecidas en el intervalo *inter census* habrían sido hechas constar, de manera preventiva y en ausencia de los censores, por otros magistrados»)]. Secondo WISEMAN 1969, 69, «the declarations made at each census included, of course, the number and age of each citizen's children, and it is a reasonable assumption, though there is no direct evidence for it, that in normal circumstances the scribes of the censorial archives had used this information to keep the lists of *iuniores* up to date between censuses». Il problema si poneva in modo più grave in caso di lunghi periodi in cui non fosse compiuto il censimento: Dion. Hal. 11.63; Fest. *s.v. Tributorum conlatione*, 500 L. Nulla di tutto ciò sembra comunque avere riguardato i liberti manomessi *vindicta* e *testamento* tra il compimento dell'atto manomissorio e l'espletamento del censimento.

valenza costitutiva, ma tecnicamente acclarava l'assenza *ex tunc* della condizione di *civis* in capo al soggetto che aveva usurpato la cittadinanza e dichiarava conseguentemente la — se vogliamo usare il termine moderno — nullità dell'iscrizione della persona medesima nella lista dei cittadini dai censori. Non era necessario un processo e non era possibile un ricorso in giudizio. La pronuncia inappellabile poteva essere seguita dall'ordine di espulsione.

3.2.3. *L'abuso della cittadinanza romana da parte degli espulsi del 187 a.C. e gli aspetti procedurali relativi alle loro espulsioni.*

Ritorniamo ora ai nostri Latini del 187 a.C.

Liv. 39.3.6 afferma che ne furono espulsi 12.000. Se noi raccorriamo questa affermazione con i due punti cui siamo pervenuti nei precedenti §§ 3.2.2.a e 3.2.2.b, possiamo dire di avere raggiunto la prova sui seguenti dati:

1) premesso che i Latini che vennero espulsi erano riusciti a farsi censire a Roma come cittadini (è questo l'unico significato che si può attribuire a *Romam commigrasse et ibi censos esse* (186)),

2) nel 187 a.C. si ritenne che essi non fossero cittadini romani a buon diritto, ma che avessero usurpato la cittadinanza (altrimenti non li si sarebbe potuti espellere);

3) e questo avvenne in ragione del fatto che il censimento non aveva potuto loro conferire la cittadinanza romana.

È interessante anche il commento di Livio alla situazione di quell'anno: «*iam tum multitudine alienigenarum urbem on<e>rante*» (187). Esso mi sembra che vada interpretato nel senso che i forestieri che si trovavano a Roma erano molto numerosi (188). Ma si deve notare che Livio non dice che tutti gli *alienigenae* (189) furono

(186) Liv. 39.3.4.

(187) Liv. 39.3.6.

(188) Vd. la trattazione sul tema di NOY 2000, 31 ss.; AMUNÁTEGUI PERELLÓ 2011; 2013a; 2016. Sugli aspetti urbanistici, e conseguentemente giuridici, dell'immigrazione in Roma nell'epoca di nostro interesse, GRILLONE 2019, 9.

(189) Interessante esame del termine "*alienigena*" nell'epoca di nostro interesse, anche con riferimento a passi che si ritrovano nell'opera liviana, URSO 1994. Per un commento sul termine in differente contesto, partendo dal sintagma "*incolae alienigenae*", GAGLIARDI 2006, 259 ss.

espulsi, bensì lascia intendere che lo furono solo quei Latini che avevano usurpato la cittadinanza romana (190).

Nell'arco di tre censimenti, nei dodici anni considerati dal senato nel 187 a.C., erano dunque riusciti a iscriversi fraudolentemente nelle liste censuarie romane 12.000 Latini maschi adulti (tra *sui iuris* e *alieni iuris*), per lo più dei ceti subalterni (191): una media di circa quattromila a ogni censimento, pari a mille immigrati, "cittadini irregolari", per anno.

Si tratta di un numero che appare del tutto credibile per una città di diverse decine di migliaia di abitanti.

Ci sarebbe anzi quasi da meravigliarsi che gli espulsi non siano stati molti di più: si consideri che Liv. 41.8.8, nel narrare gli eventi del 177 a.C., riporta che solo nella colonia latina di *Fregellae*, che, pur se dotata di una sorta di egemonia politica e di una centralità economica sulle altre colonie latine (come sottolinea Strab. 5.3.10 e come documenta il fatto che essa si pose a capo delle 18 colonie latine che nel 209 a.C. si contrapposero alle 12 renitenti alla leva dovuta in base alla *formula togatorum* (192)) (193), era di dimensioni certamente molto inferiori a Roma: ebbene in essa erano immigrate, come sappiamo, 4.000 famiglie di Sanniti e di Peligni. Si consideri che le colonie latine dell'epoca avevano una popolazione compresa tra le 12.000 e le 15.000 persone complessivamente, sicché l'ingresso di 4.000 famiglie dovette configurarsi, come «una vera e propria alluvione demografica», come ha osservato F. Coarelli (194), il quale ha convincentemente aggiunto che, anche se la colonia doveva avere avuto un certo incremento demografico dalla fondazione e benché si ignori il numero di coloni dedotti a *Fregellae* nella rifondazione del 313 a.C., si deve pensare per quest'ultima a una cifra non inferiore a quella di *Alba Fucens* (6.000), sicché si può desumere che l'accesso degli immigrati peligni e sanniti in *Fregellae* dovette compor-

(190) Liv. 39.3.6: *Hac conquisitione duodecim milia Latinorum domos redierunt, iam tum multitudine alienigenarum urbem on<e>rante.*

(191) Concoro, sulla condizione sociale di questi immigrati, con COARELLI 1998, 35.

(192) Liv. 27.9.2 ss.; 27.10.3 ss. COARELLI 1998, 34 ss.; SALERNO 2002; LAMBERTI 2021.

(193) RAWSON 1998, 71.

(194) COARELLI 1998, 40.

tare un incremento demografico non inferiore alla metà della popolazione complessiva della colonia (195).

Ma come era possibile l'usurpazione della cittadinanza romana mediante il censimento?

Dal quadro normativo delineato in materia di acquisto della cittadinanza (196), consegue che nella Roma repubblicana circolava un numero imprecisabile, e variabile secondo i periodi, di persone che avevano già la cittadinanza romana, avendola acquisita con un giusto titolo, e a buon diritto si comportavano da cittadini romani, benché non fossero ancora stati confermati come tali in un censimento.

A questo si deve aggiungere che i censimenti non erano compiuti con grande precisione e, soprattutto, i *proletarii*, sia se vivevano a Roma, sia se non vivevano a Roma (197), molto spesso non si presentavano al censimento, anche perché la regola che disponeva la vendita in schiavitù degli *incensi* era probabilmente caduta in desuetudine già dal V secolo a.C. (198). Vi erano dunque diverse migliaia di cittadini

(195) COARELLI 1998, 40 e nt. 161.

(196) *Supra*, § 3.2.2.b.

(197) Cfr. ad esempio *supra*, nt. 132, per il censimento degli anni 85/85 a.C. Parlando di *proletarii* che non vivevano a Roma, mi riferisco all'epoca anteriore al momento in cui i censimenti nei municipi iniziarono a essere svolti in sede locale, cosa che avvenne probabilmente dagli anni 40 del I secolo a.C.: in tal senso interpreto *CIL*. I², 593 (= *RS*, 24: *tabula Heracleensis*), ll. 142-151 (la cui datazione risale appunto a mio avviso agli anni 40 a.C.), che riporta un estratto di una legge che, come ho cercato di dimostrare altrove (GAGLIARDI 2006, 411 ss.), sembra aver introdotto l'obbligo per i *municipes* di essere censiti nel luogo di *origo*, restando ammessa la possibilità che fossero censiti a Roma unicamente quei *municipes* che avessero il domicilio in luogo diverso dall'*origo* (ipotesi del c.d. "domicilio plurimo": *CIL*. I², 593, ll. 157 s.). Per la bibliografia essenziale sulla *tabula* e sulle questioni che essa solleva (comprese quelle cronologiche), NICOLET - CRAWFORD 1996; SISANI 2016b; RAFETSEDER 2018; 2020, 85; GRECO 2022, 153 ss. Optano per l'introduzione dei censimenti locali nei municipi in età cesariana, secondo l'ipotesi qui seguita, i seguenti autori: FRANK 1924, 334; NICOLET [1985] 2000, 202 ss.; LO CASCIO 1994; 1997; 1999, 233; 2001; 2008; SINI 2001, 390; GRECO 2022, 157 s. Diversamente, hanno ritenuto che i censimenti locali siano stati introdotti in età immediatamente posteriore alla guerra sociale MOMMSEN 1887b, 368; SISANI 2019, 117 s.; ANDO 2023. Ritengono che i censimenti siano stati svolti in sede locale fin dall'istituzione dei primi municipi TOYNBEE (1965) 1981, 578; PIERI 1968, 170 ss.; BRUNT 1971, 41; HUMBERT 1978, 321; MOREAU 1994; THOMAS 1996, 110.14, 126.32. A loro si è opposto, con validi argomenti, soprattutto LO CASCIO 2008, 252 ss.

(198) *Supra*, nt. 103. Cfr. anche LO CASCIO 2008, 250.

romani che non erano censiti con regolarità (199) (si può stimare con fondamento che ad esempio nel II secolo a.C. i *proletarii* siano stati in un numero totale oscillante tra i 40.000, all'inizio del secolo, e i 100.000, alla fine). Inoltre il censimento di tutti coloro che non erano mai stati censiti prima era condotto con una notevole approssimazione per ragioni di tempo e di generale disordine amministrativo (si stima che ogni cinque anni si dovessero censire tra i 10.000 e i 25.000 nuovi cittadini solo tra i liberti e i figli manomessi da *patresfamilias* romani, ai quali si aggiungevano, secondo i casi contingenti, i nuovi cittadini per concessione). Il censimento dei *novi cives* si sommava poi ai ricensimenti dei vecchi *cives*, che erano probabilmente compiuti dagli *apparitores* dei censori (*scribae, iuratores*), sì da non gravare eccessivamente i magistrati: gli assistenti confermavano o correggevano quanto gli interessati avevano dichiarato nel censimento precedente (200).

Probabilmente molti *proletarii* mai censiti prima in certi lustri si recavano al censimento, per esempio per poter godere delle assegnazioni di terre, come si sospetta possa essere accaduto in occasione del censimento del 125/124 a.C, che registrò 75.913 cittadini in più rispetto a cinque anni prima (201).

La situazione era dunque complessa e confusa e presentava molti caratteri di irregolarità. Ciò doveva rendere relativamente semplice, nei periodi dei censimenti, l'usurpazione della cittadinanza da parte degli immigrati. Le fonti indicano che questo fosse in effetti un problema abbastanza frequente nella Roma repubblicana. Lo dimostrano i casi che esaminerò nel § 3.5.1 e, correlativamente, l'approvazione di specifiche leggi sul tema (si pensi in modo particolare alle leggi *Papia* del 65 a.C. e *Licinia Mucia* del 95 a.C.).

Si può pensare, *in linea generale* e a titolo di esempio, che gli immigrati dei ceti subalterni, desiderosi di ricevere la cittadinanza romana per i vantaggi che questa conferiva, dopo essersi trasferiti a Roma e avere iniziato a comportarsi *de facto* da cittadini romani (abusivi), potessero presentarsi al censimento, dichiarando di essere cittadini romani, come facevano tutti quelli che, per qualsivoglia ra-

(199) Ho trattato *ex professo* questo tema in GAGLIARDI c.d.s. 3, cui rinvio. Ulteriori studi recenti da tener presente: HIN 2008, 197 ss.; 2013, 261 ss.; DE LIGT 2012, 80 ss.; BUR 2017a, 521 ss.; 2017b; 2018, 57 ss.

(200) Su tutto questo, le fonti si trovano in GAGLIARDI c.d.s. 3, ove sono sviluppati i necessari argomenti.

(201) Cfr. Liv. *perioch.* 59-60. RICHARDSON 1980; LO CASCIO 1999, 235; 2008, 253.

gione (concessione collettiva, concessione individuale, manomissione *vindicta* o *testamento* ecc.), avessero conseguito la cittadinanza romana e non fossero stati ancora censiti. Oppure potevano dichiarare al censimento di avere *origo* in qualche municipio, aggiungendo di non essere mai stati censiti prima, cosa che non era probabilmente oggetto di verifiche approfondite. O ancora potevano forse falsamente asserire di essere diventati cittadini per concessione collettiva a qualche comunità locale, con *professio* la cui veridicità probabilmente non era verificata attraverso un riscontro con i registri censuari dei locali (per esempio si pensi al momento in cui gli abitanti di *Fundi*, *Formiae* e *Arpinum*, nel 188 a.C., transitarono dalla *civitas sine suffragio* a quella *optimo iure* e iniziarono a essere censiti a Roma anziché in sede periferica (202)). Altri saranno riusciti a farsi censire tra i Romani sfruttando per esempio le falle nei controlli che dovevano verificarsi in occasione dei censimenti decentrati negli accampamenti militari (come accadde nel 204/203 a.C. (203)), e forse ci saranno stati anche episodi di corruzione dei messi inviati dai censori nei *castra*.

Penso che tra III e II secolo a.C., gli usurpatori della cittadinanza riuscissero a confondersi più facilmente tra i Romani quando condividevano la medesima appartenenza etnica e avevano identità di lingua e di cultura, e cioè quando erano latini. Per gli altri Italici, sembra che l'usurpazione della cittadinanza romana, mediante il ricorso a tali sotterfugi, sia stata possibile solo dal I secolo a.C., quando nella penisola doveva essersi realizzata una maggiore omogeneità a livello linguistico. Liv. 41.8.8 (204), dimostra che nel 177 a.C. alcuni Sanniti e Peligni, che aspiravano a un miglioramento delle loro condizioni di vita, non tentarono di immigrare a Roma mescolandosi tra i cittadini romani, cosa che sarebbe stata per loro probabilmente molto difficile, ma mirarono a essere accettati come membri in una colonia latina,

(202) *Fundi* e *Formiae* erano città volsche, ma rientranti nel *nomen Latinum*. I *cives sine suffragio* erano censiti in sede locale, ma poi probabilmente conteggiati nel calcolo finale del censimento (DE LIGT 2012, 95; SISANI 2019, 88 ss. *Contra* LO CASCIO 2001, 579, 582, 585.75, per il periodo successivo al 332 a.C.), benché compresi in una lista separata (HUMBERT 1978, 310). Sul censimento a Roma dei *cives optimo iure*, *supra* nt. 197.

(203) Liv. 29.37.5. CASTELLO 1958, 237.

(204) Esaminerò *ex professo* questo testo *infra*, nel § 3.3.1.

Fregellae, aspirando probabilmente a quella latinità, che ai loro occhi poteva apparire già come un progresso sociale (205).

Ad ogni modo, quelle indicate erano le principali modalità, con le quali generalmente numerose persone dovevano riuscire a ottenere (irregolarmente e solo apparentemente) la legalizzazione della posizione di cittadini romani da loro abusivamente conquistata.

Dobbiamo domandarci però, ora, *nello specifico*, come i 12.000 Latini, che vennero espulsi da Roma nel 187 a.C., fossero riusciti a usurpare la cittadinanza romana: si tratta di un punto che la dottrina moderna non ha ancora ben chiarito.

Ritengo che quei Latini non avessero attuato alcuno degli stragemmi sopra cennati. Che cosa essi fecero si può ricavare dall'esame della procedura con la quale fu condotta la loro espulsione, tema sul quale, peraltro, si registrano opinioni non tutte condivisibili.

Livio riporta che il senato incaricò della faccenda il pretore peregrino Quinto Terenzio Culleone e precisa che i responsabili delle comunità latine avrebbero dovuto provare sulla base dei loro registri censuari che gli immigrati che si volevano richiamare in patria fossero stati censiti presso di loro in almeno uno dei tre lustri precedenti al 189/188 a.C. Conclude dicendo che al termine vi furono le espulsioni. Ma in che cosa consisté l'opera del pretore?

Castello (206) si è basato sull'espressione liviana *Q. Terentio Culleoni praetori negotium datum est, ut eos (scil. Latinos) conquireret* per sostenere che la procedura seguita sia stata quella di un *iudicium publicum* affidato al pretore. A suo avviso l'uso del verbo *conquirere*, da lui ritenuto equivalente a *quaerere*, sarebbe indicativo di una *quaestio* affidata al pretore su accusa intentata dai maggiorenti delle comunità latine.

Secondo Castello vi sarebbe stato quindi un ordine di espulsione iniziale del pretore contro i Latini in abuso di cittadinanza romana. A quel punto, i maggiorenti delle comunità latine avrebbero potuto citare in giudizio quanti non avessero ottemperato all'ordine, dimostrando, sulla base dei registri censuari della sede periferica, che gli imputati erano stati censiti presso di loro. E se gli accusati non potevano provare il contrario, dovevano obbedire all'ordine pretorio di ritornare, insieme ai loro famigliari, nella patria che avevano abbandonato.

(205) In connessione con tale vicenda, considererò anche quella della colonia latina di *Narnia*: Liv. 32.2.6-7. *Infra*, § 3.5.1, nr. 3).

(206) CASTELLO 1958, 243.

Questa ricostruzione, tuttavia, non può essere seguita per due ragioni ostative basate sul resoconto liviano. In primo luogo, bisogna osservare che, a differenza di quanto riporterà per gli eventi di dieci anni dopo (che Castello ha probabilmente confuso con questi), in relazione ai fatti del 187 a.C. non è detto da nessuna parte che vi sia stato un generico iniziale ordine di espulsione da parte del pretore nei confronti di tutti i Latini che versassero in condizione di irregolarità in tema di cittadinanza. In secondo luogo, non è sostenibile che *conquirere* possa essere ritenuto equivalente a *quaerere* e quindi riferito all'instaurazione di una *quaestio* e cioè, tecnicamente parlando, di un'“inchiesta mirante a un giudizio” (207). Una ricerca che è stata compiuta (208) nelle fonti sul significato di tale verbo dimostra che esso è impiegato esclusivamente nel senso di “ricercare persone o cose che si intendano ritrovare” (209). E anche lo stesso Mommsen scrive nello *Strafrecht* (210) che *anquirere* e *inquirere* possono essere ritenuti sinonimi di *quaerere* nel senso giuridico penalistico del termine, ma non fa giustamente menzione del verbo *conquirere* che ha tutt'altro significato.

Del resto sarebbe stato impossibile che nel solo anno 187 a.C. si fossero svolti dall'inizio alla loro conclusione i 12.000 processi che avrebbero portato entro tale stesso anno all'espulsione con sentenza di altrettanti Latini (a tacere del fatto che vi sarebbero stati eventualmente molti altri processi, che ipoteticamente si sarebbero conclusi con l'assoluzione degli imputati). Basti pensare che i processi contro Archia e Balbo si tennero rispettivamente nel 62 a.C. e nel 56 a.C., mentre la legge istitutiva del reato per cui essi erano stati perseguiti era in vigore dal 65 a.C.

I fatti del 187 a.C. sembrano allora essersi svolti con migliore verosimiglianza nel modo seguente: il senato incaricò con il suo *consultum* il pretore Culleone di individuare i Latini che fossero a Roma come cittadini romani abusivi (*conquirere*). L'individuazione fu condotta sulla base delle indicazioni fornite dai *socii*, che allegavano i dati dei loro censimenti. Si fece quindi una collazione tra i registri dei censimenti delle comunità latine e quelli romani.

(207) MANTOVANI 2009, 66.

(208) CASCIONE 2021.

(209) Con riferimento all'opera liviana vd. Liv. 25.7.5, 25.22.4, 28.39.5, 29.18.7, 31.11.7, 33.38.12, 34.5.6, 38.38.12, 39.14.7, 39.14.9, 39.16.8, 40.37.2, 43.4.13, 43.8.7, 44.9.4, e così anche 39.3.5.

(210) MOMMSEN 1899, 147.3.

A quel punto dovette essere emesso, dallo stesso magistrato, un editto di espulsione di tutti i Latini che fossero risultati censiti in città latine negli anni 204-193 a.C. e si fossero successivamente stabiliti in Roma usurpando la cittadinanza romana. Ciò portò all'espulsione dei 12.000 Latini.

Non ci fu alcun processo. L'espulsione venne disposta su decisione senatoria e la sua attuazione pratica si sviluppò in concreto nel quadro dei poteri dei magistrati (211), probabilmente dietro minaccia di un duro esercizio della *coercitio* (212), che avrebbe condotto alla fustigazione e probabilmente, in ultima istanza, anche all'uccisione di quanti non avessero ottemperato all'ordine magistratuale (la fonte non fa riferimento a deportazioni forzate di massa). Appare evidente la differenza procedurale con quanto sarebbe accaduto più o meno un secolo dopo in base alla *lex Licinia Mucia* (95 a.C.) e alla *lex Papia* (65 a.C.), quando le espulsioni di coloro che avevano usurpato la cittadinanza vennero disposte con sentenza a seguito dello svolgimento di un processo penale presso una *quaestio* appositamente istituita (213). Lo sviluppo del processo criminale lungo il II secolo a.C. avrebbe portato a questa innovazione procedurale.

Il metodo che fu impiegato nel 187 a.C. per scovare i Latini che erano diventati abusivamente cittadini romani permette di comprendere come essi avessero raggiunto tale scopo.

Il fatto che la loro individuazione sia stata compiuta sulla base della collazione tra registri latini e registri romani dei censimenti, indica che i Latini in questione erano esclusivamente *coloniarii* (una conferma in tal senso si ricava del resto da Liv. 28.11.7-11 e 37.46.9-11), ovvero ex Romani, i quali, dopo l'invio come coloni in colonie latine, sperimentate le difficoltà di vita (documentate dalle fonti) in città di nuova creazione e lontane dal centro, avessero deciso di abbandonare tutto e di tornare a Roma. Essi riuscivano a sfruttare un precedente censimento romano, nel quale erano stati censiti come cittadini, prima di essere inviati nella colonia, per affermare, nel censimento successivo, al quale si presentavano, di essere rimasti cittadini romani, omettendo nel

(211) LAFFI [1990] 2001, 32, parla di provvedimento adottato per via amministrativa.

(212) Cfr., in termini di comparazione, Plut. *C. Gr.* 12.2, *infra*, § 3.5.2, nr. 4), relativo all'editto di Gaio Fannio del 122 a.C.

(213) *Infra*, § 3.5.3.

frattempo di essere stati censiti nella colonia (214). Inoltre, gli immigrati potevano essere i figli di un cittadino romano diventato colono latino: sostenevano che il loro *pater* fosse morto, omettendo che era diventato colono latino.

Evidentemente i Romani che partivano per le colonie latine non erano cancellati immediatamente dai registri censuari di Roma (anche perché non sempre vi erano censori in carica al momento della fondazione di colonie), ma si dava per scontato che essi non si sarebbero presentati al censimento o ai censimenti successivi e, in tal modo, sarebbero scomparsi dalle liste dei *cives*. Si comprende che non erano neppure effettuati regolari riscontri incrociati con i censimenti locali delle comunità latine. Quando i riscontri ebbero luogo (Liv. 39.3.5) diedero appunto l'abbrivo alle 12.000 espulsioni.

Ci si deve piuttosto domandare perché le espulsioni del 187 a.C. coinvolsero soltanto i Latini immigrati a Roma a partire dal censimento del 204/203 a.C. e non da anni precedenti. Esistevano probabilmente varie ragioni concorrenti.

La prima è che gli anni anteriori al 204/203 a.C. erano percepiti come ormai troppo lontani nel tempo per poter essere assoggettati a scrutinio. La seconda è che quegli stessi anni erano stati i più duri della guerra annibalica, e probabilmente le immigrazioni avvenute all'interno del territorio italico in quel periodo, e prima che il centro delle operazioni belliche si spostasse definitivamente in Africa (la spedizione di Magone in Gallia Cisalpina, che interessò le regioni tra *Genua*, *Mediolanum* e *Ariminum*, terminò con una sconfitta dei Cartaginesi nel 203 a.C., e nello stesso anno giunse al termine anche la permanenza di Annibale in Bruzio), si consideravano giustificate da esigenze di pericolo (215) e non si intendevano punire quanti tutto sommato si riteneva si fossero trasferiti a Roma soltanto per mettersi in salvo. Pertanto si perdonava loro l'usurpazione della cittadinanza. Coloro che erano immigrati dopo il 204 a.C., invece, erano ritenuti quelli che noi oggi definiremmo "immigrati economici", nel senso che si erano trasferiti a Roma non per sfuggire a una calamità di guerra, ma soltanto in cerca

(214) Diversa opinione di CAPOGROSSI COLOGNESI 2022, 160, secondo il quale gli autori dell'abuso in questione chiedevano di essere iscritti «nelle liste dei censori romani, facendosi al contempo registrare nelle liste censuali delle varie città d'appartenenza». L'A. ha pensato quindi a una doppia registrazione, di cui però non vedo la possibilità, dal momento che i Latini in questione erano appunto emigrati dalle colonie a Roma a titolo definitivo e quindi solo a Roma si facevano censire.

(215) Su questo già BERNARDI 1948, 243; FRÉZOULS 1981, 120 s.

di migliori condizioni lavorative e di vita (216). Una terza spiegazione, che può contribuire a rispondere al quesito che ho posto, è che il censimento del 204/203 a.C., come già accennato (217), era stato quello nel quale i censori in carica, Gaio Claudio Nerone e Marco Livio Salinatore, avevano introdotto un'innovazione importante: considerata la grave situazione di fatto, cui ho fatto riferimento, avevano deciso che i Romani che si trovassero in missione militare fossero censiti non a Roma, ma nei loro accampamenti, da parte di emissari inviati dagli stessi magistrati romani (218). È probabile che si ritenesse che ciò avesse aumentato i rischi di irregolarità in tale censimento e in quelli successivi.

Si può dunque ritenere che i provvedimenti del 187 a.C. abbiano nei fatti comportato, per tutti i Latini che fossero immigrati in Roma e che avessero usurpato la cittadinanza prima del 204 a.C., quella che noi oggi chiameremmo una “sanatoria”, cioè una rinuncia dello Stato romano a perseguire ed espellere gli usurpatori, con riconoscimento implicito, ma definitivo, del loro diritto di cittadinanza romana.

Resta fermo il fatto che, anche così inquadrata e circoscritta, l'espulsione del 187 a.C. fu un provvedimento assai doloroso per migliaia di persone, molte delle quali vivevano come Romani a Roma da molti anni e in molti casi vi erano anche i figli di tali immigrati, ormai cittadini romani abusivi di seconda generazione.

In conclusione di discorso sulle vicende del 187 a.C. mi sembra possibile affermare due dati.

1) Il fatto che, ai fini di ogni decisione circa lo *status* dei Latini immigrati in Roma, fosse determinante la dimostrazione che essi erano stati censiti entro un certo lasso di tempo nelle loro città latine, ha senso solo nell'ottica che il c.d. *ius migrandi* non esistesse, perché prova di per sé che essi non erano potuti diventare romani attraverso l'immigrazione.

2) In connessione anche con ciò si conferma quanto già detto (219), e cioè che la legge citata da Liv. 41.8.9 e 11, sulla possibilità per i Latini di emigrare a Roma e ottenere la cittadinanza romana lasciando in patria una *stirps ex sese*, nel 187 a.C. ancora non esisteva.

(216) Il dato è rilevato anche da LAFFI [2017] 2020a, 192.

(217) *Supra*, nt. 203.

(218) Liv. 29.37.5.

(219) *Supra*, § 3.2.1.

Livio in 39.3.4-6 non ne fa parola e ne parla solo a proposito delle espulsioni del 177 a.C.

3.3. *Le espulsioni da Roma del 177 a.C. (Liv. 41.8.6-12 e 41.9.9-12).*

3.3.1. *Le lamentele degli alleati in senato e i due generi di frodi (Liv. 41.8.6-12).*

La nostra catena di testi ci porta considerare i fatti descritti da Livio per l'anno 177 a.C.

In primo luogo, riveste interesse Liv. 41.8.6-12, con la menzione della legge che consentiva l'acquisto della cittadinanza romana *per migrationem et censum*:

[6] *Moverunt senatum et legationes socium nominis Latini, quae et censores et priores consules fatigaverant, tandem in senatum introductae.* [7] *Summa querellarum erat, cives suos Romae censos plerosque Romam commigrasse; quod si permittatur, perpaucis lustris futurum, ut deserta oppida, deserti agri nullum militem dare possint.* [8] *Fregellas quoque milia quattuor familiarum transisse ab se Samnites Paelignique querebantur, neque eo minus † aut hos aut illos † in dilectu militum dare.* [9] *Genera autem fraudis duo mutandae viritim civitatis inducta erant. Lex sociis nominis Latini, qui stirpem ex sese domi relinquerent, dabat, ut cives Romani fierent. Ea lege male utendo alii sociis, alii populo Romano iniuriam faciebant.* [10] *Nam et ne stirpem domi relinquerent, liberos suos quibusquibus Romanis in eam condicionem ut manu mitterentur mancipio dabant, libertinique cives essent; et quibus stirps deesset, quam relinquerent, ut <...> cives Romani fiebant.* [11] *Postea his quoque imaginibus iuris spretis, promiscue sine lege, sine stirpe in civitatem Romanam per migrationem et censum transibant.* [12] *Haec ne postea fierent, petebant legati, et ut redire in civitates iuberent socios; deinde ut lege caverent, ne quis quem civitatis mutandae causa suum faceret neve alienaret; et si quis ita civis Romanus factus esset, <...>. Haec impetrata ab senatu.*

Livio riporta di nuove lamentele degli alleati latini, che nel 177 a.C. furono finalmente ammessi in senato.

Lo storico precisa che le rimostranze erano iniziate già l'anno precedente (*et censores et priores consules fatigaverant*) ed erano state pertanto presentate sia ai consoli del 178 a.C., Marco Giunio Bruto e

Aulo Manlio Vulsone, sia ai censori che si erano occupati dell'ultimo censimento, iniziato nel 179 a.C. e concluso appunto nel 178 a.C., Marco Emilio Lepido e Marco Fulvio Nobiliore.

La sostanza delle lamentele era la stessa di dieci anni prima: i legati degli alleati latini (220) affermavano che numerosi loro concittadini si erano fatti censire a Roma come Romani, ed erano quindi rimasti nell'Urbe. Ciò era causa di inevitabili problemi al tessuto economico-sociale delle loro città e ne metteva a rischio la capacità di contribuire alle campagne militari con il numero di soldati richiesto da Roma in base alla *formula togatorum*. Nella stessa occasione erano stati ammessi a dolersi in senato anche i legati di alleati sanniti e peligni, i quali, come già sappiamo, lamentavano che 4.000 famiglie dalle loro città si erano trasferite nella colonia latina di *Fregellae*, causando anche in questo caso problemi nel rispetto degli obblighi militari previsti dall'alleanza.

A questo punto, e solo a questo punto (41.8.9), Livio menziona per la prima volta la (nuova) legge che aveva (per la prima volta) consentito ai Latini di cambiare individualmente la cittadinanza, diventando romani. E lo fa in un modo singolare, partendo, in una sorta di *hysteron proteron* logico, dalla constatazione che, in realtà, erano stati escogitati due generi di frodi per conseguire la cittadinanza romana individualmente (*genera autem fraudis duo mutandae viritim civitatis inducta erant*). Livio cita poi di nuovo la stessa legge in 41.8.11.

Prima di esporre i due generi di frodi, però, Livio è costretto a esporre il contenuto della legge, che ho già in precedenza riferito: essa consentiva di ottenere la cittadinanza romana a quei Latini che fossero emigrati a Roma lasciando nella comunità di provenienza una propria discendenza (*stirps ex sese*).

Come ho già detto (221), il fatto che Livio parli della legge per il 177 a.C. senza averne fatta menzione precedentemente, mi sembra

(220) Tra loro doveva esservi il *L. Papirius Fregellanus* di cui parla Cic. *Brut.* 46.170, come autore di un'oratio *pro Fregellanis colonisque Latinis habita in senatu*. In tal senso, correggendo al 177 a.C. la tradizionale datazione al 126 o 125 a.C. della sua oratio [GÖHLER 1939, 134 s.] vd. MALCOVATI 1976, 99 s.; BADIAN 1955; 1970-1971, 391.56; MALCOVATI 1955; SUMNER 1973, 102; LAFFI [1995] 2001, 52.15; COARELLI 1998, 35, 37. Nonostante l'espressione impiegata da Cicerone, non seguo quanti ritengono che egli fosse il *leader* di tutte le legazioni (MALCOVATI; COARELLI, *loc. cit.*), ma penso che ciascun legato di ciascuna legazione abbia tenuto in senato un'orazione "*pro suis civibus et pro Latinis*". Non concordo con Badian (*loc. cit.*) nell'idea che egli abbia difeso i diritti dei Sanniti e dei Peligni immigrati a *Fregellae* (e l'interesse di *Fregellae* a mantenere tali immigrati), tema su cui non verteva il dibattito in quella sede.

(221) *Supra*, §§ 3.2.1; 3.2.3, i.f.

indicare che al tempo delle rimostranze alleate del 187 a.C. essa ancora non esisteva e anche il riferimento, che troviamo in questo passo, alle frodi poste in atto dagli alleati per arrivare alla cittadinanza romana sembra indicare che tali frodi fossero una novità abbastanza recente ed è logico intendere che se la legge fosse esistita da tempo, da tempo sarebbero anche state escogitate le frodi, di cui Livio avrebbe parlato certamente già per il 187 a.C.

Per quanto concerne la qualificazione delle frodi, c'è nella dottrina moderna una notevole incertezza, aggravata dal fatto che, sulla descrizione della seconda, la trattazione liviana è mutila.

Per le ragioni che poi cercherò di fare emergere, è importante notare che, prima di descrivere i due generi di frodi, Livio precisa che con uno di essi si recava offesa agli alleati, con l'altro al popolo romano (41.8.9): *Ea lege male utendo alii sociis, alii populo Romano iniuriam faciebant*.

Ebbene, sulla prima frode Livio (41.8.10) scrive: *Nam et ne stirpem domi relinquerent, liberos suos quibusquibus Romanis in eam condicionem ut manu mitterentur mancipio dabant, libertinique cives essent*.

È chiaro che il Latino, che compiva la frode, in questo caso dava *in mancipio* il proprio figlio a un cittadino romano, con l'intesa che questi l'avrebbe manomesso e così reso cittadino romano (liberto) (222).

Secondo Mommsen (223), il Latino che intendeva compiere la frode doveva effettuare tre mancipazioni del proprio figlio al cittadino romano, perché la sua *patria potestas* fosse estinta (224), e infine gli sarebbe stata intentata dal Romano una *in iure cessio* che avrebbe costituito il legame di *patria potestas* tra quest'ultimo e il soggetto mancipato. Ciò non mi sembra da condividersi, dato che i Latini non avevano la *patria potestas* del diritto romano, che era *ius proprium civium Romanorum* (225) (Gai 1.55, 66, 93, 95, 189 (226)), sicché una

(222) DE SANCTIS 1923, 570; DE MARTINO 1973b, 449. Come osserva ALBANESE 1979, 190, questo passo attesta che per il diritto romano potevano acquistare la cittadinanza romana stranieri si fossero fatti manomettere da cittadini romani. Lo studioso aggiunge (190.76) che tale prassi fu giudicata con sfavore dal senatoconsulto del 177 a.C. di cui si parla in Liv. 41.8.12. Cfr. anche CRISTALDI 2019, 175.75.

(223) MOMMSEN 1887c, 630.1.

(224) A una triplice vendita pensa anche CAPOGROSSI COLOGNESI 2022, 162.58.

(225) KASER 1971, 69.8; GIOFFREDI 1980; CAPOGROSSI COLOGNESI [1982] 2010, 774; [1990] 2010, 834; 2019b; CANTARELLA [1994] 2011; FAYER 1994, 123 ss.; LAFFI [1995] 2001, 58; DE SIMONE 2017, 204; MAJER 2017, 12; STLOUKALOVÁ 2017; RIZZELLI 2019, 102.50; SANNA

sola *mancipatio* sopperiva allo scopo di trasferire definitivamente e irrevocabilmente *in mancipio* il figlio di un Latino (227), né, d'altro canto, sarebbe stata necessaria nel caso di specie una *datio in adoptio-nem* (228).

Si ritiene (229) che la *mancipatio* avvenisse nella città alleata, dopodiché il Latino padre si sarebbe recato a Roma, affermando dinnanzi ai censori di avere rispettato quanto previsto dalla legge che stiamo commentando, poiché avrebbe potuto asserire di avere lasciato in patria un proprio figlio naturale (che però nel frattempo era diventato o sarebbe in seguito diventato cittadino romano mediante manomissione). Il Latino padre si sarebbe quindi stabilito a Roma, ove il figlio naturale, nel frattempo manomesso dal cittadino romano, l'avrebbe raggiunto. Avrei qualche dubbio che i (numerosi) Latini che volevano attuare questo genere di frode trovassero agevolmente nelle loro colonie tanti Romani disponibili. Inoltre la manomissione doveva comunque essere svolta dinnanzi a un magistrato dell'Urbe. Ritengo quindi più probabile che essi andassero a cercare i loro complici a Roma, dove mancipavano i loro figli, con gli accordi che sappiamo. Inoltre, se il Latino avesse venduto *in mancipio* il proprio figlio a un Romano in patria, non avrebbe poi potuto affermare a Roma dinnanzi ai censori di avere lasciato nella città di provenienza un proprio figlio, perché, come sappiamo, con quell'unica vendita egli aveva estinto il legame giuridico di filiazione. E, del resto, Livio 41.8.10 scrive «*Nam et ne stirpem domi relinquerent, liberos suos*», ove il “*ne*” indica chiaramente che nel compiere il primo genere di frode questi Latini erano mossi proprio dallo scopo di **non** lasciare fin dall'inizio i propri figli nella loro città d'origine, ma portarli fin da subito a Roma, prima ancora di poter diventare essi stessi cittadini romani.

La prima frode deve allora essere spiegata diversamente e deve essere collegata con la seconda, in base alla quale i Latini riuscivano a

2019, 199.1; PALMA 2020a, 49; 2020b, 234 ss.; COPPOLA BISAZZA 2021b, 86; RIVOSECCHI 2021, 187; MAROTTA 2023, 14. Altra questione è se *per il loro sistema giuridico* i Latini *coloniarii* e *municipali flavi* avessero la *patria potestas*. Vd. in tal senso, specialmente sulla base di *Salp.* 21-22 = *Irn.* 21-22, SOLAZZI [1953] 1972, 450; STURM 1992b; HUMBERT 1981; AMUNÁTEGUI PERELLÓ 2012; 2013b. Ma le fonti indicate possono essere spiegate diversamente: vd. CASTELLO 1951, 61 ss.; 1962, 271.246; LAMBERTI 1993, 74.

(226) Per il caso inverso, Gai 1.67 e 131, su cui LAMBERTI 1993, 72.

(227) KASER [1953] 1976, 289; WIEACKER 1988, 332.116; LAFFI [1995] 2001, 58; CRISTALDI 2019, 46.134. Sulla disciplina delle tre *mancipationes*, MAROTTA 2021.

(228) In tal senso anche RUSSO RUGGERI 1990, 90.36.

(229) RUSSO RUGGERI 1998, 206.8; LAFFI [2017] 2020a, 197.

ottenere la cittadinanza romana *viritim*. Liv. 41.8.10 presenta sul punto la lacuna che ha suscitato incertezze.

Bisogna innanzitutto sgombrare il campo dall'idea di Mommsen (230) che i Latini si facessero *adrogare* da cittadini romani nei comizi curiati, con il patto di venire poi emancipati: Mommsen giunse a questa ipotesi partendo dal presupposto che i Latini, anche di passaggio a Roma, avessero diritto di partecipare agli altri comizi romani (231), ma sappiamo come non si possa parlare di un voto dei Latini nei comizi centuriati prima del 122 a.C. (232).

Il modo migliore per ricostruire il secondo genere di frode è dunque quello scartato da Mommsen, ma in generale accolto dalla dottrina moderna (233), secondo il quale chi non aveva una *stirps ex sese* da lasciare in patria, adottava un concittadino, che poi lasciava *in loco* al momento dell'emigrazione, sì da poter in seguito dichiarare nella *professio* censuaria di avere rispettato le prescrizioni della nuova legge. Questo giustifica l'integrazione comunemente accettata per la lacuna di Liv. 41.8.10, «*et quibus stirps deesset, quam relinquerent, ut <cives Romani fierent, adoptabant et> cives Romani fiebant*» (234).

Questo secondo tipo di frode, in base a quanto ho detto prima, era attuato non solo da quel Latino che non aveva avuto figli o i cui figli fossero premorti (e cioè da chi non compisse la prima frode), ma anche da ogni Latino che dava *in mancipio* a un Romano a Roma il proprio figlio naturale (e cioè realizzasse anche la prima frode), dato che egli non aveva a quel punto più una *stirps ex sese* (235). Il Latino che si recava a Roma per vendere il proprio figlio a un Romano *in mancipio* aveva in realtà già adottato *prima* nella città di provenienza un altro Latino, al fine di poter poi compiere la seconda frode.

Si potrebbe osservare che la prima frode, di per sé, avrebbe potuto essere compiuta indipendentemente dalla nuova legge di cui parla Liv.

(230) MOMMSEN 1887c, 630.1. Critica a tale opinione anche da parte di CAPOGROSSI COLOGNESI 2022, 162.57.

(231) MOMMSEN 1887c, 643.

(232) *Supra*, cap. I, § 3.

(233) DE SANCTIS 1923, 570; TOYNBEE (1965) 1983, 155; LAFFI [1990] 2001, 32 s.; [1995] 2001, 59; RUSSO RUGGERI 1990, 91; LURASCHI [1995] 1996, 38.9.

(234) Per le altre ipotesi che sono state avanzate, BRISCOE 1986, 362.

(235) In questo senso differenzio la mia posizione da COŞKUN 2009, 181 s., che ritiene che i due generi di frodi citati da Livio fossero necessariamente due passaggi di una stessa procedura; sia da LAFFI [2017] 2020a, 198.24, secondo il quale le due frodi erano totalmente distinte e colui che avesse compiuto la prima non avrebbe potuto compiere la seconda.

41.8.9 e 11 e avrebbe potuto essere realizzata dai Latini anche prima della sua approvazione, al fine di fare acquistare la cittadinanza ai propri figli. E si potrebbe quindi affermare che non si comprenderebbe perché mai Livio ne parli in questa sede, come di un atto in frode alla legge in questione.

L'osservazione è in sé fondata: ma bisogna considerare che in concreto, come ho appena spiegato, nelle circostanze considerate dal passo di Livio la prima frode era compiuta in chiave strumentale alla seconda. Quindi lo storico ne parlava in questa sede per tale ragione.

Dobbiamo ricordare che prima dell'entrata in vigore della legge *de qua*, un Latino avrebbe sì potuto dare *in mancipio* suo figlio a un Romano con l'accordo che il figlio sarebbe stato manomesso e reso liberto e cittadino romano, ma poi egli non avrebbe avuto alcun modo per diventare legalmente a sua volta romano, mentre l'obiettivo era che padre e figlio si trovassero entrambi Romani a Roma.

Ha fatto molto discutere la frase di Liv. 41.8.9 «*Ea lege male utendo alii sociis, alii populo Romano iniuriam faciebant*», poiché si è faticato a comprendere quale fosse l'*iniuria* che taluni recavano ai *socii* e quale quella che altri recavano al popolo romano.

L'*iniuria* causata dalla prima frode ai *socii* è stata ben intesa da Laffi (236): il Latino padre che dava *in mancipio* a un Romano il proprio figlio con l'accordo di manomissione privava la sua comunità di un concittadino e quindi di un soldato che sarebbe stato utile ai fini del rispetto della *formula togatorum*.

Quanto alla seconda frode, secondo Livio era invece perpetrata contro il popolo romano perché era una frode alla legge di Roma (237).

Vediamo in quali termini.

Livio, come sappiamo, lascia intendere che al censimento il Latino padre doveva dichiarare di avere lasciato in patria una — nelle sue parole — “*stirps ex sese*”.

Tuttavia occorre che ci si domandi: nel testo della legge si impiegava veramente la parola “*stirps*”?

Nel linguaggio giuridico, se prendiamo a esempio le *Istituzioni* di Gaio, il figlio è chiamato sempre *filius* (parola che nell'opera ricorre,

(236) LAFFI [2017] 2020a, 198.

(237) Diversa ricostruzione da parte di BRISCOE 2012, 63 («L. says that in their abuse of the law one category did an *iniuria* to the Latins, the other to the Roman people. The word-order is probably to be taken as chiasitic, so that *sociis* refers to the childless, *populo Romano* to those with children»).

nelle varie declinazioni, per 57 volte), così come la figlia è indicata sempre con *filia* (38 volte). *Stirps* compare invece solo due volte, per indicare le linee di discendenza, peraltro naturali o artificiali, nelle quali si poteva dividere un'eredità (Gai 3.8: *in stirpes hereditatem dividi*; 3.16: *utrum in stirpes dividenda sit hereditas*) (238).

Se guardiamo ai *Digesta*, mentre *filius* compare 1092 volte e *filia* 445, *stirps* ricorre solo 6 volte e in tutti i casi indica il tronco delle piante (239).

È invece proprio Livio colui che manifesta la chiara tendenza a impiegare in generale il termine *stirps*. Nei libri superstiti *Ab Urbe condita* esso ricorre nel senso di “stirpe” ben 54 volte (240) (e 5 nelle *Periochae*). Si noti che il termine *stirps* è da Livio usato non solo per indicare genericamente la discendenza, ma spesso anche i semplici figli, come ad esempio in 1.59.1 (*et omni liberorum stirpe*), in 23.30.11 (*Gelo, maximus stirpis*), in 45.19.11 (*nullam stirpem liberum habentis*) e in 45.41.11 (*ex tanta stirpe liberum*).

Dobbiamo osservare, tra l'altro, che *stirps* in latino non indicava necessariamente i figli, ma poteva includere anche i nipoti e gli altri discendenti, mentre sembra chiaro che nella legge il riferimento era specificamente ed esclusivamente ai figli, i quali, tra l'altro si può ipotizzare che dovessero essere puberi per poter pienamente assumere, anche dal punto di vista politico, il posto del loro *pater* nella colonia. Posso portare all'attenzione, a titolo di confronto, una disposizione della legge colonaria di Naupatto, IG IX/1², 3:718 (241) (460/450 a.C.), ll. 5-8:

ἐπιφοίρους Λορρῶν : τῶν ἠυποκναμιδίων : μὲ φάρειν : ἐν Λορροῖς
τοῖς ἠυποκναμιδίοις : φρίν κ' αὐ τις Λορρὸς γένηται τῶν
ἠυποκναμιδίων. : αἰ | δεῖλετ' ἀνχορεῖν, καταλείπον:τα ἐν ταῖ ἰστίαι
παῖδα ἡεβατὰν ἔ' δελφεὸν· ἐξείμειν ἄνευ ἐνετερίον.

I coloni potevano rientrare nella loro madrepatria di Chaleion, in Locride epicnemidia (orientale) senza dover pagare alcuna tassa, qualora avessero lasciato a Naupatto un figlio maggiorenne o un fratello.

(238) Sui significati della parola *stirps*, vd. BETTINI 2019, 180 ss.; MAGANZANI 2019, 83.

(239) Ulp. 18 *ad ed.* D.9.2.27.27; Ulp. 25 *ad Sab.* D.32.55.4; Ulp. 71 *ad ed.* D.43.27.1.2; Ulp. 42 *ad Sab.* D.47.7.3.4; Ulp. 42 *ad Sab.* D.47.7.3.7; Gai. 7 *ad ed. provinc.* D.50.16.30pr.

(240) Per due volte, Liv. 21.36.1 e 7, la parola appare nel senso di “sterpo”.

(241) STURM 1984; MAFFI 1986; VAN EFFENTERRE - RUZÉ 1994, nr. 43; SIEWERT 2005; PEELS 2016, 191 s.; KALLET 2016, 16.

Sulla base di queste considerazioni, mi sembra probabile che nella legge romana non fosse presente il termine *stirps*, ma che, nello statuire l'obbligo per i Latini, che aspiravano alla cittadinanza romana *per migrationem et censum*, di lasciare in patria un figlio, si usasse proprio la parola "*filius*". La *ratio* della norma era chiara e, nell'intenzione del "legislatore", cioè del senato e dell'ignoto *rogator* della legge, il riferimento era a un figlio legittimo di sangue (242), come del resto mostra di intendere Livio con le parole *stirps ex sese*. Ma la possibilità di interpretare la norma validamente anche con riferimento a un figlio adottivo (mancando probabilmente nella legge il riferimento specifico alla filiazione di sangue) aveva dato adito alle furbizie dei Latini (243), che avevano principiato a comportarsi nel modo che abbiamo individuato.

In sé e per sé considerato, il comportamento di chi dichiarava di aver lasciato nella comunità di provenienza "un figlio", benché si trattasse di un figlio adottivo, non era espressamente vietato dalla legge, ma era elusivo dell'obbligo da essa introdotto.

Il secondo genere di frode non comportava allora *iniuria* agli alleati (a differenza del primo): è ben vero che il Latino, che abbandonava la comunità d'origine per trasferirsi a Roma come Romano, di fatto sottraeva se stesso dall'insieme dei suoi concittadini (con riflessi anche sui doveri militari della sua comunità *ex formula togatorum*). Ma quello di lasciare un figlio in patria e trasferirsi a Roma era in linea teorica un atto possibile e lecito in base alla nuova legge. L'*iniuria* era allora recata contro Roma, perché la legge faceva un riferimento implicito al figlio naturale e non a un legame filiale costruito artificialmente mediante adozione.

In sintesi, quindi:

1) La prima frode era commessa dal Latino che vendeva il proprio figlio legittimo di sangue a un Romano a Roma, con l'intesa che questi lo manomettesse: ciò creava un'offesa ai *socii* della sua patria, poiché li privava di un possibile militare da prestare a Roma nel quadro della *formula togatorum*;

2) La seconda frode era commessa dal Latino che, o perché non aveva figli, o perché, pur avendone, intendeva andare a venderli a Roma, adottasse in patria un altro Latino e successivamente attestasse dinnanzi ai censori di avere lasciato in patria un proprio figlio: ciò

(242) Diversamente KREMER 2006b, 638.

(243) FRÉZOULS 1981, 119.

offendeva il popolo romano, poiché la legge prevedeva implicitamente che i Latini lasciassero nella città di provenienza un proprio figlio legittimo di sangue e quindi, con il suo comportamento, il Latino compiva un atto in frode alla legge.

Livio aggiunge (41.8.11) che, in seguito, «*bis quoque imaginibus iuris spretis, promiscue sine lege, sine stirpe in civitatem Romanam per migrationem et censum transibant*»: ovvero, dopo un po' di tempo in cui i Latini avevano cercato con i raggiri descritti il modo di fingere di rispettare formalmente la legge, avevano abbandonato tali propositi e senza altra preoccupazione ormai si trasferivano a Roma *per migrationem et censum*. Questo deve essere compreso nel senso che essi, sfruttando l'assenza di controlli, dichiaravano — oggi, impiegando la terminologia dell'attuale espressione burocratica italiana, diremmo “autocertificavano” — falsamente ai censori di avere lasciato in patria un figlio legittimo (di sangue).

Di qui le nuove rimostranze degli alleati, che tenevano dietro a quelle del 187 a.C.

Ebbene: che cosa chiesero dunque gli alleati nel 177 a.C.?

Lo apprendiamo da Liv. 41.8.12, un passaggio della narrazione non chiarissimo e in cui è presente un'ulteriore lacuna: *Haec ne postea fierent, petebant legati, et ut redire in civitates iuberent socios; deinde ut lege caverent, ne quis quem civitatis mutandae causa suum faceret neve alienaret; et si quis ita civis Romanus factus esset, <...>. Haec impetrata ab senatu.*

Proviamo a ripercorrere il testo.

1) In primo luogo è detto che i legati chiesero in generale che non accadessero più le frodi e che gli alleati fossero costretti a ritornare nelle città di provenienza. Si deve intendere che essi chiesero l'espulsione di quanti avessero commesso *nel passato* i due generi di frodi (244) per usurpare la cittadinanza romana, o addirittura fossero entrati nella cittadinanza romana *sine lege, sine stirpe*.

2) In secondo luogo, secondo il dettato liviano, essi chiesero specificamente che *pro futuro* i Romani approvassero una legge con la quale vietassero che qualcuno (a) “sottoponesse a se stesso” qualcuno a scopo di cambio di cittadinanza (*ne quis quem civitatis mutandae causa suum faceret*) e (b) “alienasse” qualcuno (*neve alienaret*). Conclusero chiedendo che la legge prevedesse una conseguenza per il caso

(244) BRISCOE 2012, 65.

che qualcuno (cioè qualche Latino) avesse conseguito la cittadinanza romana a seguito di tali due atti consecutivi: *et si quis ita civis Romanus factus esset*, <...>. Giustamente gli editori moderni tendono a colmare la lacuna con l'espressione <*id ratum ne esset*>, che appare la razionale conclusione del discorso (245).

La prima richiesta è chiara e infatti in Liv. 41.9.9 è detto che in quello stesso anno 177 a.C. il console Gaio Claudio Pulcro propose *ex senatus consulto* una *lex de sociis*, che, poi completata da un editto consolare (246), prevede le espulsioni nel senso voluto dai legati (247). Sulle modalità specifiche di queste espulsioni tornerò *ex professo* nel prossimo § 3.3.2.

Meno chiaro è risultato invece alla dottrina il contenuto della seconda richiesta espressa dai legati latini, che, come subito dirò, non trovò risposta nella legge, ma in un successivo senatoconsulto di cui parla Liv. 41.9.11. Ai fini della comprensione della seconda richiesta dei legati, in particolare le parole **ne quis**, impiegate da Livio per introdurla, sono state foriere di ampie discussioni.

Sono state avanzate tre ipotesi.

a) Secondo la prima (G. Luraschi (248), F. Lamberti (249)), *ne quis* avrebbe indicato soggetti latini. Secondo questa interpretazione, l'espressione *suum facere* farebbe riferimento all'adozione di un Latino da parte di un altro Latino privo di figli (secondo genere di frode), mentre il verbo *alienare* alluderebbe alla *datio in mancipio* del proprio figlio da parte di un Latino a un cittadino romano (primo genere di frode). Si ritiene che questa interpretazione sia rafforzata dal fatto che nella frase mutila, «*et si quis ita civis Romanus factus esset*, <*id ratum ne esset*>», il *quis* è certamente un Latino. Appare però strano che nell'esporre i rimedi richiesti alle due frodi, Livio esponga prima il

(245) WEISSENBORN 1909; GIARRATANO 1938; JAL 1971; PASCUCCI 1971 *ad loc.* Nella stessa direzione DE MARTINO 1973b, 448.14; LURASCHI 1979, 64; RUSSO RUGGERI 1990, 87; LAFFI [1995] 2001, 65; LAMBERTI 1996, 103. Meno convincente l'integrazione <*civis ne esset*> seguita da CASTELLO 1958, 246 s.; FREZZA [1956] 2000, 210; GROSSO 1963, 167.

(246) ROTONDI 1911, 50; SIBER 1952, 168; BREJON DE LAVERGNÉE 1954, 34; CASTELLO 1958, 248 s.; FASCIONE 1983, 47 s.; LAFFI [1990] 2001, 33. Diversa opinione sulla natura dell'editto da parte di LURASCHI 1979, 64-65.116; BARBATI [2012] 2017, 231.

(247) DE MARTINO 1973b, 448; LAFFI [1990] 2001, 33; RUSSO RUGGERI 1998, 218 ss.; KEAVENEY 2005, 53.

(248) LURASCHI 1979, 63 ss.

(249) LAMBERTI 1996, 104.

rimedio alla frode da lui esposta per seconda e poi quello alla frode da lui indicata per prima.

b) A questa interpretazione si è contrapposto U. Laffi, il quale è partito dall'osservazione che «non si vede perché i Latini chiedessero ai Romani di legiferare su atti che venivano compiuti in patria» (250). Lo studioso ha pertanto ritenuto, seguito poi da altri ricercatori (251), che la richiesta dei legati latini riguardasse soltanto il primo dei due generi di frode: *suum facere* riguardava l'atto del Romano che acquistava *in mancipio* il figlio di un Latino; *alienare* indicava l'emancipazione di quella stessa persona, compiuta dal Romano.

c) C. Russo Ruggeri (252) ha proposto una terza via, sospettando che la richiesta dei legati non mirasse in realtà a far vietare un comportamento specificamente di Romani o di Latini, bensì di «chiunque (Romano o Latino che fosse) partecipasse ad operazioni di acquisto (in adozione [*i.e.*, Latino che adottava un estraneo latino da lasciare in patria: secondo genere di frode] o *in mancipio* [*i.e.*, Romano che acquistava *in mancipio* il figlio di un Latino, per poi manometterlo: primo genere di frode]) o di alienazione (nel senso di liberazione o a fini di trasferimento [*i.e.*, Latino che trasferiva *in mancipio* il proprio figlio a un Romano: primo genere di frode] o a fini di manumissione [*i.e.*, Romano che manometteva il figlio di un Latino da lui già acquistato *in mancipio*: di nuovo primo genere di frode]) di *socii nominis Latini* al solo scopo di provocarne una *mutatio civitatis*». Questa ipotesi ha il difetto di implicare che l'atto di alienazione del proprio figlio da un Latino a un Romano (primo genere di frode) sarebbe indicato due volte nella stessa frase dell'esposizione liviana: una volta con l'espressione *suum facere* (visto dalla parte del *civis Romanus*) e una volta con il verbo *alienare* (visto dalla parte del Latino). Ciò fa sorgere qualche dubbio.

Analizzando la questione, si può notare che il comportamento che integrava il secondo genere di frode (cioè quello del Latino che adottava altro Latino da lasciare come *filius in patria*) non esigeva in realtà *pro futuro* una legge correttiva da parte di Roma: piuttosto, si trattava di applicare correttamente la legge già in vigore (cioè quella citata da Liv. 41.8.9 e 11), che concedeva la cittadinanza romana *per migrationem et censum* soltanto a chi avesse lasciato un figlio legittimo

(250) LAFFI [1995] 2001, 64.

(251) COŞKUN 2009, 186; BRISCOE 2012, 65; BARBATI [2012] 2017, 230.184.

(252) RUSSO RUGGERI 1998, 216.

di sangue, e non adottivo, in patria: ciò era dunque già incluso nella richiesta generica «*haec ne postea fierent*» espressa all'inizio di Liv. 41.8.12. Restava ferma la richiesta *per il passato* che quanti avessero già commesso tale frode fossero rimandati in patria (*ut redire in civitates iuberent socios*). E difatti, come abbiamo visto, ciò fu ottenuto, a seguito di approvazione di apposita legge da parte di Roma (cfr. Liv. 41.9.9, secondo l'interpretazione che ho sopra accennato). La nuova legge conteneva quindi l'interpretazione autentica della legge sull'acquisto della cittadinanza romana *per migrationem et censum*, precisando che non ottenevano la cittadinanza quanti avessero lasciato in patria un figlio adottivo anziché di sangue (253).

Ritengo che la seconda richiesta dei legati latini, ovvero «*ut lege caverent, ne quis quem civitatis mutandae causa suum faceret neve alienaret; et si quis ita civis Romanus factus esset, <id ratum ne esset>*», abbia riguardato un intervento normativo romano *pro futuro* relativo soltanto al primo genere di frode, e cioè l'unico che ne abbisognava: si trattava del caso del Romano che avesse acquistato *in mancipio* il figlio legittimo di sangue di un Latino (*suum faceret*), per poi manometterlo (*alienaret*). Si richiedeva che atti di tal genere, se compiuti in frode alla legge, fossero nulli. Condivido quindi l'interpretazione di Laffi. È ovvio che, invece, *in relazione al passato*, si era già richiesto (prima richiesta dei legati: «*ut redire in civitates iuberent socios*»), e fu ottenuto con la *lex Claudia* (di nuovo: Liv. 41.9.9), che quanti avessero commesso questo genere di frode fossero espulsi.

Contro questa lettura di «*ut lege caverent, ne quis quem civitatis mutandae causa suum faceret neve alienaret; et si quis ita civis Romanus factus esset, <id ratum ne esset>*» si è levata l'obiezione (254) che il verbo *alienare* non potrebbe indicare la manomissione e ciò anche in considerazione del fatto che Livio si riferisce a quest'ultimo atto, in 41.8.10 e in 41.9.11, con l'espressione tecnica «*manu mittere*», che dunque egli ben conosceva.

Bisogna però rilevare che anche l'espressione *suum facere* non era tecnica, nell'indicare l'acquisto di una persona *in mancipio*, e al pari non doveva esserlo *alienare* per indicare la manomissione. Quindi

(253) Su questo la mia interpretazione è differente da quella di Laffi, espressa ad es. in LAFFI [1995] 2001, 77 s.

(254) RUSSO RUGGERI 1998, 214. La stessa autrice però ha poi, 217, con una piccola contraddizione affermato che alienare indicava un'alienazione anche "a fini di manomissione".

ritengo che, mentre in 41.8.10 Livio aveva impiegato le due espressioni tecniche (*ut manu mitterentur mancipio dabant*), la stessa cosa egli abbia ritenuto di non fare in 41.8.12, prevalentemente per ragioni espositive.

Da Liv. 41.9.11 apprendiamo, come ho accennato, che i Romani non accolsero la richiesta di regolare per il futuro con legge la questione, relativa al primo genere di frode, «*ne quis quem civitatis mutandae causa suum faceret neve alienaret; et si quis ita civis Romanus factus esset, <id ratum ne esset>*», bensì il provvedimento adottato fu un senatoconsulto (255).

Liv. 41.8.12 si conclude con «*Haec impetrata ab senatu*», in cui si afferma che il senato accolse tutte le richieste dei legati latini. Ciò il senato fece, in definitiva, secondo quanto sono venuto sin qui affermando, sia suggerendo al console la *lex Claudia* (Liv. 41.9.9), in relazione alla prima richiesta dei legati (per il passato: espulsione di tutti quei Latini che avessero lasciato in patria un figlio adottivo e si fossero fatti censire a Roma come Romani; espulsione per quanti Latini fossero stati dati in adozione a Romani e da questi manomessi come cittadini Romani *libertini*); sia approvando un apposito senatoconsulto (Liv. 41.9.11), in relazione alla loro seconda richiesta (*pro futuro*: divieto di manomissioni fraudolente *civitatis mutandae causa*).

La norma era stata certamente pensata e prevista per i Latini *coloniarii*, come attesta lo scopo di mantenere invariato il numero degli abitanti delle singole città. Si può ipotizzare che essa sia stata ritenuta applicabile anche ai *prisci*, essendo il *nomen Latinum* un complesso unitario.

Anche nelle espulsioni dei Latini effettuate nel 177 a.C., così come in quelle del 187 a.C., la dottrina, a partire da Mommsen, ha visto un atto di violenza da parte di Roma nei confronti dei Latini e la privazione di un diritto di cittadinanza ormai acquisito.

Ha scritto Mommsen: «Im J. 577 schritt die römische Regierung dazu die nach dem J. 565 erfolgten Uebertritte zu cassiren und die also zu Bürgern gewordenen Latiner als Nichtbürger auszuweisen (S. 636 A. 2). Es war dies ein administrativer Gewaltact, dem manche ähnliche gefolgt sein mögen» (256). Laffi ha parlato di «espulsioni da Roma, ordinate per via esclusivamente amministrativa nel 187, nel 177 e nel 173 a.C., di immigrati latini che avevano, anche regolarmente, acqui-

(255) *Infra*, § 3.3.2.

(256) MOMMSEN 1887c, 638.

stato la cittadinanza romana *per migrationem et censum*» (257). In realtà, come abbiamo visto, la questione giuridica era che alcuni Latini erano stati censiti come cittadini romani, ma avevano (a) eluso (se avevano adottato un figlio) o (b) violato (se erano immigrati a Roma “*sine stirpe*”) o (c) frodato (se avevano attuato e fatto attuare *mancipationes* e *manumissiones* strumentali) la legge sulla *migratio*. I Latini che avevano acquistato correttamente la cittadinanza *per migrationem et censum* non furono toccati dalla *lex Claudia* (258). Pertanto, il punto centrale è che, almeno nei casi a) e b) ora menzionati, i Latini immigrati non venivano privati della cittadinanza romana, proprio perché essi non l’avevano mai conseguita per difetto dei presupposti legislativamente previsti e il fatto di essere stati censiti come cittadini romani, come sappiamo (259), non era stato sufficiente a fare loro acquistare la cittadinanza romana. Nel caso c), l’ordinamento riteneva invece nulli, in ragione di una causa illecita gli atti compiuti dagli immigrati con la complicità di cittadini romani.

Scrivevo in precedenza (260) che la legge relativa all’acquisto della cittadinanza romana da parte dei Latini *per migrationem et censum* deve essere datata tra il 187 e il 180 a.C. L’esame complessivo ora compiuto del testo di Liv. 41.8 mi conferma in tale orientamento: è del tutto evidente dall’esposizione del Patavino che all’arrivo a Roma dei legati degli alleati nel 187 a.C. la legge non esisteva, ma esisté successivamente. E inoltre mi pare che, nell’arco del periodo 187-180 a.C., il testo esaminato debba indurre a propendere per una datazione alta del provvedimento, da collocarsi nel corso dello stesso anno 187 a.C. o al massimo dei primi anni immediatamente successivi. Desumo questo dal fatto che Livio lascia presumere che per un primo periodo la legge era stata rispettata; quindi, in una seconda fase, si erano escogitati i due generi di frodi e li si erano attuati su larga scala; successivamente, in un terzo periodo ancora, era iniziata la migrazione dei Latini a Roma «*sine lege*» e «*sine stirpe*». Dunque, doveva essere trascorso un tempo sufficientemente esteso prima del 177 a.C., perché si fosse verificato quanto dall’autore descritto. Una datazione della legge tra la fine del 187 a.C., quando era fragorosamente emersa l’esigenza di regolamen-

(257) LAFFI [2017] 2020a, 209 (cfr. Id. [1990] 2001, 32, per il 187 a.C.).

(258) In questo senso anche RUSSO RUGGERI 1998, 222.

(259) *Supra*, § 3.2.2.b.

(260) Vd. *supra*, nei §§ 2, i.f., e 3.2.1 (e cfr. anche il § 3.2.3, i.f.).

tare la materia, e il 185 a.C., vale a dire prima dell'inizio del censimento del 184 a.C., mi pare altamente probabile.

3.3.2. *Le disposizioni relative alle espulsioni (Liv. 41.9.9-12).*

Liv. 41.9.9-12 riguarda le espulsioni che vennero disposte nel 177 a.C. a seguito delle rimostranze degli alleati:

[9] *Legem dein de sociis C. Claudius tulit <ex> senatus consulto et edixit, qui socii nominis Latini, ipsi maioresve eorum, M. Claudio T. Quinctio censoribus postve ea apud socios nominis Latini censi essent, ut omnes in suam quisque civitatem ante kalendas Novembres redirent.* [10] *Quaestio, qui ita non redissent, L. Mummio praetori decreta est.* [11] *Ad legem et edictum consulis senatus consultum adiectum est, ut dictator consul interrex censor praetor, qui nunc esset <...>, apud eorum quem <qui> manu mitteretur, in libertatem vindicaretur, ut ius iurandum daret, qui eum manu mitteret, civitatis mutandae causa manu non mittere. In quo id non iuraret, eum manu mittendum non censuerunt.* [12] *Haec in posterum cauta iussique edicto C. Claudii consulis <...> Claudio decreta est.*

Il brano indica che si susseguirono in quel solo anno 177 a.C. vari provvedimenti normativi nella nostra materia: un senatoconsulto (41.9.9), una legge (41.9.9 e 11), un editto del console Gaio Claudio Pulcro (41.9.9 e 11), un decreto senatorio (41.9.10) e un secondo senatoconsulto (41.9.11). In Liv. 41.9.12, in un tratto mutilo, sono citati di nuovo un editto consolare e un decreto: è verosimile che siano gli stessi due menzionati in precedenza.

Come Livio aveva già anticipato in 41.8.12, nel 177 a.C. il senato accolse le richieste degli alleati giunti a Roma in quello stesso anno e lo fece in primo luogo mediante il senatoconsulto con il quale incaricò il console Gaio Claudio Pulcro di proporre ai comizi una *lex de sociis*. Che cosa questa disponesse non è precisato *de plano*, ma si può desumere, dal contenuto dell'editto consolare che è immediatamente appresso riferito dallo stesso Livio e che fu probabilmente una disposizione attuativa della legge stessa, che essa dispose in termini generali le espulsioni di quanti avessero acquisito la cittadinanza romana eludendo, violando o frodando la legge degli anni 187/185 a.C. Al contempo fornì l'interpretazione autentica di quest'ultima.

Ebbene, da un punto di vista testuale, secondo Livio, con l'editto il console dispose (sulla base della legge e in attuazione di essa) che gli

alleati del *nomen Latinum* che fossero stati censiti, essi stessi o i loro ascendenti, presso città latine a partire dalla censura di Marco Claudio Marcello e di Tito Quinzio Flaminio (189/188 a.C.) «o negli anni seguenti» dovessero *tutti* (*omnes*) rientrare nelle rispettive comunità d'origine prima delle calende di novembre (Liv. 41.9.9), ovvero entro il 31 ottobre di quello stesso anno 177 a.C.

Dunque la legge dispose l'espulsione di quei Latini che, essendo stati censiti in patria nel 189/188 a.C., si fossero fatti censire a Roma nel 184/183 a.C. e nel 179/178 a.C., e inoltre di quei Latini che, essendo stati censiti in patria nel 189/188 a.C. e nel 184/183 a.C., si fossero fatti censire a Roma nel 179/178 a.C.

Come si comprende, la nuova espulsione si raccordava a quella di dieci anni prima, nella quale erano stati costretti ad abbandonare Roma quei Latini che nel censimento del 189/188 a.C. si erano fatti censire a Roma e solo in censimenti precedenti erano stati censiti in comunità del *nomen Latinum*. Ora si andavano a espellere quei Latini che nel 189/188 a.C. erano stati censiti nelle comunità d'origine e nei due censimenti successivi, o almeno in quello del 179/178 a.C., erano stati censiti a Roma.

Liv. 41.9.9 indica che la procedura di espulsione seguita nel 177 a.C. fu completamente diversa da quella di dieci anni prima.

Nel 187 a.C., per individuare i Latini che dovevano essere espulsi, il pretore peregrino Quinto Terenzio Culleone aveva proceduto a una collazione tra i registri censuari di Roma e quelli forniti dagli alleati e solo a quel punto aveva emanato a carico dei soggetti in tal modo individuati l'ordine di espulsione (261).

Nel 177 a.C., invece, il console Gaio Claudio Pulcro emanò direttamente l'ordine di espulsione a quanti fossero stati censiti nelle comunità d'origine nel 189/188 a.C. ed eventualmente nel censimento successivo e fossero stati censiti a Roma nel 179/178 a.C., senza un'individuazione precisa dei soggetti.

Tornerò fra un momento sulle ragioni di questa differenza procedurale.

Prima, tuttavia, intendo proporre un interrogativo: l'ordine consolare di espulsione del 187 a.C. riguardò proprio *tutti* i Latini che si trovavano nelle condizioni descritte?

Liv. 41.9.9 usa in effetti, come abbiamo visto, il pronome *omnes*,

(261) Liv. 39.3.5.

che lascia propendere per l'affermativa e in dottrina si è in effetti così interpretata la norma (262).

A mio avviso, però, le cose non stavano in tali termini. L'ordine non riguardò tutti i Latini che si trovavano nelle condizioni descritte. Lo desumo da quanto riporta Liv. 41.9.10: *Quaestio, qui ita non redissent, L. Mummio praetori decreta est.*

Questa precisazione fa comprendere che l'ordine fu generale, ma che ci fu un certo numero di Latini che potevano non ritornare in patria, e anzi erano autorizzati a restare a Roma, evidentemente come cittadini romani. Per questo il senato decretò una "*quaestio*" in capo a Lucio Mummio, incaricandolo di ricercare i Latini che non fossero ritornati nelle città d'origine e, come ritengo, di verificare se avessero i requisiti per restare a Roma da cittadini. Lucio Mummio era allora pretore di Sardegna e fu privato della provincia (che fu assegnata al console Tiberio Sempronio Gracco) con l'incarico della *quaestio* sui Latini (263).

Sulla natura della *quaestio* torno tra breve.

Prima intendo chiarire chi fossero i Latini autorizzati a rimanere a Roma come cittadini romani, ai quali l'ordine di Mummio non si applicava, e determinare le ragioni per le quali la procedura di espulsione del 177 a.C. fu diversa da quella del 187 a.C.

Dobbiamo a tal fine ritornare a considerare la legge citata in Liv. 41.8.9 e 11, che aveva disposto che i Latini potessero validamente farsi censire a Roma come *cives* qualora avessero lasciato un figlio legittimo (di sangue) nella città di provenienza.

Ho detto che la legge fu approvata tra il 187 e il 185 a.C.

Quindi, essa era già in vigore quando si svolsero i censimenti del 184/183 a.C. e del 179/178 a.C.

Quando nel 177 a.C. si scoprirono le frodi messe in atto dai Latini nei due censimenti da ultimo citati, il senato decise subito che il console dovesse ordinare che tornassero immediatamente nelle loro comunità tutti e solo quei Latini che nei censimenti del 184/183 a.C. e/o del 179/178 a.C. si erano fatti censire a Roma come cittadini romani commettendo le frodi.

A differenza di quanto accaduto nel 187 a.C., nel 177 a.C. non era necessario provvedere preliminarmente a una collazione tra i registri censuari romani e i registri locali. I Latini dovevano rientrare in patria

(262) LAFFI [2017] 2020a, 201.

(263) BROUGHTON 1951, 398.

solo se avevano frodato la legge che aveva riguardato il modo di acquisto della cittadinanza romana da parte loro.

Chi fossero i Latini che avevano ottenuto la cittadinanza romana in base alla legge del 187/185 a.C. doveva risultare dalla consultazione dei soli registri dei censimenti romani, dove doveva risultare la necessaria dichiarazione.

Solo *ex post*, una volta emanato l'editto di espulsione a quanti avessero frodato la legge, si diede luogo alla *quaestio*, sulla cui natura è possibile svolgere qualche osservazione.

Tale *quaestio* non fu un tribunale criminale (264), perché la sua istituzione avrebbe precluso allo svolgimento di numerosi processi che sarebbero durati diversi anni, e di questo non c'è evidenza. Né, per la stessa ragione, il termine *quaestio* indicava nel passo di Livio in esame un tipo di «processo penale» (265) svolgentesi «dal principio alla fine davanti al magistrato giudicante» (266). Il termine *quaestio* intendeva in questo caso un procedimento amministrativo gestito dal magistrato (267). Secondo Mommsen (268), la *quaestio*, pure a suo avviso procedimento amministrativo, si sarebbe svolta su ricorso dei Latini che ritenevano di avere i requisiti per resistere all'ordine di espulsione. L'ipotesi di Mommsen è possibile. È tuttavia preferibile, a mio avviso, ritenere che Mummio avesse diramato mediante editto l'ordine a tutti i Latini, che ritenevano di avere valide ragioni per non sottostare all'ordine di espulsione avendo rispettato i requisiti legislativi, di presentarsi dinnanzi a lui per le opportune verifiche. La procedura a tal fine era certamente del tutto amministrativa e a questo, non ad altro, faceva riferimento il termine *quaestio*, che indicava un'indagine, una ricerca, come, *mutatis mutandis*, lo era stata quella del pretore Culleone nel 187 a.C., indicata da Liv. 39.3.5 con il verbo *conquirere* (la differenza principale era nel fatto che ora, nel 177 a.C., non c'era, in nessuna fase del procedimento, un contraddittorio con i rappresentanti degli alleati, come invece vi era stato nel 187 a.C.). Mommsen ha ritenuto (269) che i Latini che fossero stati riconosciuti come “Romani abusivi” a seguito della *quaestio*, non avrebbero subito alcuna ulteriore

(264) Come invece ritenuto da HUSBAND 1916, 318.

(265) CASTELLO 1958, 251.

(266) CASTELLO 1958, 266.

(267) LAFFI [1995] 2001, 72 (cfr. Id. [1990] 2001, 33 s.).

(268) MOMMSEN 1899, 858.

(269) MOMMSEN 1899, 859.

pena specifica, se non l'espulsione a seguito della negazione dello stato di cittadini. Concordo e aggiungo che è verosimile che, sulla falsariga di quanto già ho ipotizzato per le espulsioni del 187 a.C., ciò avvenisse dietro minaccia di fustigazione e, forse, morte.

Per quanto riguardava il primo tipo di frode, *pro futuro*, in quello stesso 177 a.C. venne assunto un altro senatoconsulto. Il senato dispose che ogni Romano che avesse compiuto una manomissione giurasse presso il magistrato (270) che non compiva l'atto giuridico a scopo di cambio di cittadinanza (271). Il giuramento rendeva possibile e valido l'atto, senza ulteriori accertamenti sui motivi.

3.4. *Le disposizioni del 173 a.C. (Liv. 42.10.1-3).*

Nel 173 a.C. si affrontò un riesame dei problemi postisi nel 177 a.C. in occasione del nuovo censimento. Liv. 42.10.1-3:

[1] *Eo anno lustrum conditum est: censores erant Q. Fulvius <Flaccus, A. Postumius> Albinus; Postumius condidit.* [2] *Censa sunt civium Romanorum capita ducenta sexaginta novem milia et quindecim,* [3] *minor aliquanto numerus, quia L. Postumius consul pro contione edixerat, qui sociorum Latini nominis ex edicto C. Claudii*

(270) Le parole «<qui> manu mitteretur, in libertatem vindicaretur» indicano che nel testo si faceva riferimento sia alla *manumissio censu*, sia alla *manumissio vindicta*. BUCKLAND 1908, 440; KASER 1941, 166.43; LÉMOSSÉ [1949] 1991b, 135; WATSON 1967, 192; KASER - HACKL 1996, 38.7; BRISCOE 2012, 69; TARWACKA 2012, 205; GAGLIARDI 2022a, 357.15. Diversamente CANCELLI 1960, 44 ss.; ALBANESE 1979, 42.108, secondo i quali il passo provverebbe che la *manumissio vindicta* potesse svolgersi anche dinnanzi al censore (benché egli fosse privo di *iurisdictio*).

(271) Bisogna precisare che queste disposizioni non trovarono albergo nella *lex Claudia*. Ciò non è sempre stato correttamente avvertito dalla dottrina: FREZZA [1961, 1965] 2000, 309; GROSSO 1963; FASCIONE 1983, 48; LURASCHI [1995] 1996, 39.13. Pertanto la questione se la *lex Claudia* fosse *perfecta*, *minus quam perfecta* o *imperfecta* «in tema di *fiducia manumissionis causa* compiuta *civitatis mutandae causa*» (FREZZA, *op. cit.*, 310; ma il tema è stato ripreso di recente anche da LAFFI [2017] 2020a, 200), e cioè se abbia disposto o meno la nullità o altro tipo di conseguenza per il compimento futuro di tali tipi di manomissioni, non ha ragione di essere posta, in quanto la legge non si occupò di tali atti: la *lex Claudia* non proibì le manomissioni *civitatis mutandae causa*, ma ordinò l'espulsione di quanti le avessero commesse, non essendo necessario vietare qualcosa che era già vietato dai principi generali. Né, per gli stessi motivi, si ha alcuna ragione di affermare che Liv. 41.8.12 sia stato formulato «sulla falsariga del testo legislativo» (FREZZA [1956] 2000, 211; LURASCHI 1979, 64.115; LAFFI [1995] 2001, 63), o antichi il «tenore letterale» della futura *lex Claudia* (BARBATI [2012] 2017, 231).

consulis redire in civitates suas debuissent, ne quis eorum Romae, et omnes in suis civitatibus censerentur.

In 42.10.2 il Patavino riferisce che il censimento degli anni 174/173 a.C., censori Aulo Postumio Albino Lusco e Quinto Fulvio Flacco, si chiuse con 269.015 cittadini, e in 42.10.3 aggiunge che si era trattato di un *minor aliquanto numerus*, dato che il console Lucio Postumio Albino aveva ordinato con un editto che non fosse censito a Roma nessuno dei Latini per i quali era stato disposto il ritorno in patria dall'editto del console Gaio Claudio Pulcro del 177 a.C.

L'autore antico non precisa rispetto a quale riferimento il risultato del censimento si manifestò inferiore e certamente non lo fu rispetto a quello del 179/178 a.C., nel quale furono contati 258.294 Romani (272). Dal contesto si comprende però che il risultato del 173 a.C. fu inferiore a quello che si sarebbe avuto se si fosse continuato ad ammettere l'immigrazione con usurpazione della cittadinanza romana e se non fossero stati espulsi da Roma gli abusivi censiti nel 179/178 a.C. (273).

Questo richiede qualche precisazione sulla reale disposizione dell'editto del console Postumio, in quanto nella dottrina moderna si è sostenuto che l'editto del 173 a.C. dimostrerebbe che le espulsioni del 177 a.C. non avrebbero avuto «un'efficacia immediata» (274), talché nel 173 a.C. si sarebbe reso nuovamente necessario che tali Latini fossero «rispediti nelle loro sedi per risiedervi stabilmente» (275).

Ora, che le espulsioni disposte nel 177 a.C. non avessero trovato attuazione non mi sembra possibile. Le espulsioni erano controllate dallo Stato romano ed eseguite dai magistrati, come dimostra la precisa contabilità delle stesse tenuta nel 187 a.C. e ben registrata da Liv. 39.3.6 (*hac conquisitione duodecim milia Latinorum domos redierunt*), né è da attendersi che la gestione sia stata molto diversa nel 177 a.C., benché

(272) La dottrina ha pensato che ci sia un errore nella tradizione, sicché si dovrebbe emendare la prima delle due cifre: BRUNT 1971, 72 s.; LO CASCIO 2008, 243 s.; SISANI 2019, 110.82. In un primo tempo si era espresso in questo senso anche LAFFI [1995] 2001, 79, ma poi ha mutato opinione (nt. seg.). Senza motivare, ha ritenuto che il censimento del 174/173 a.C. abbia restituito un risultato inferiore a quello del 179/178 a.C. anche GUERRERO LEBRÓN 2010, 210.

(273) KEAVENEY 2005, 53; BRISCOE 2012, 183; LAFFI [2017] 2020a, 202.

(274) LAFFI [1990] 2001, 34; [2017] 2020a, 201. Analogamente KEAVENEY 2005, 53.

(275) LAFFI [2017] 2020a, 202. Cfr. Id. [2018] 2020a, 261, e 2019, 179, ove si parla senz'altro di espulsione di Latini immigrati a Roma anche per l'anno 173 a.C. Di espulsioni nel 173 a.C. parlano anche CASTELLO 1958, 251 s.; TIBILETTI 1961, 249; COŞKUN 2016b, 550; GUERRERO LEBRÓN 2010, 210.

Livio non tramandi il numero preciso dei Latini espulsi. Non obbedire all'ordine del magistrato determinava conseguenze immediate gravi.

Se si legge attentamente Liv. 42.10.1-3 si constata (276) che lo storico patavino non dice espressamente che nel 173 a.C. ci furono nuove espulsioni di Latini (277), ma che l'ordine del magistrato fu che i Latini espulsi nel 177 a.C. fossero censiti in patria e non a Roma (278).

Probabilmente, molti di loro erano nel frattempo rientrati nell'Urbe e vi si erano domiciliati. Quindi, nel tentativo di ottenere la cittadinanza romana, si erano ripresentati per la *professio*. Postumio ordinò che i censori verificassero, prima della *lustratio* (si noti che l'editto fu pubblicato nel secondo anno della carica censoria, quindi verso la fine delle operazioni censuarie), che nessuno tra gli espulsi di quattro anni prima venisse censito, sfruttando il mancato coordinamento tra le espulsioni e i registri censuari.

Qualche dubbio contro questa interpretazione potrebbe eventualmente sorgere dall'espressione latina di Liv. 42.10.3 «*qui sociorum Latini nominis ex edicto C. Claudii consulis redire in civitates suas debuissent*» che si potrebbe a una prima lettura intendere nel senso che dovessero essere censiti nelle comunità di appartenenza «quelli degli alleati della collettività latina che *sarebbero* dovuti ritornare nelle loro città in forza dell'editto del console Gaio Claudio», come del resto ha mostrato di intenderla, tra numerosi altri studiosi, Laffi nella sua traduzione di Liv. 42.10.3 che riporto esemplificativamente per esteso nel suo contesto: «una cifra alquanto inferiore poiché il console L. Postumio aveva proclamato con un editto di fronte ad un'assemblea del popolo che quelli degli alleati e della collettività latina che avrebbero dovuto far ritorno nelle proprie comunità in forza dell'editto del console C. Claudio, nessuno di loro fosse censito in Roma ma tutti nelle loro proprie comunità» (279). Lo stesso Laffi ha successivamente commentato: «A. Postumio Albino, emanò un editto in una *contio* del

(276) Come del resto ha fatto anche lo stesso LAFFI [2017] 2020a, 201 s.

(277) Non mi sembra condivisibile neppure l'opinione di HUMBERT 1978, 115.88, secondo cui le espulsioni in questo caso avrebbero avuto luogo prima e non dopo le operazioni del censimento. In questo caso, mi sembra che non ci siano proprio state espulsioni.

(278) Il dato è stato ben colto anche da LURASCHI 1979, 66-67.120, richiamato anche da BARBATI [2012] 2017, 232.

(279) LAFFI [1995] 2001, 82. Nello stesso senso FRACCARO [1947] 1957, 96; DE MARTINO 1973b, 449; KEAVENEY 2005, 53. Tra le traduzioni, PASCUCCI 1971, 201; BONFANTI 2017, 145.

popolo per intimare ai Latini che avrebbero dovuto rientrare nelle loro comunità d'origine entro il 31 ottobre del 177 a.C. in forza dell'editto del console Claudio, di non farsi censire a Roma, ma tutti nelle loro comunità» (280).

Tuttavia, occorre a parer mio prestare attenzione al fatto che il tratto «*qui – debuissent*» di Liv. 42.10.3 è una proposizione secondaria relativa in un discorso indiretto («*L. Postumius... edixerat...*») ed è questa la ragione per la quale il suo verbo si trova, per attrazione modale, al piuccheperfetto del modo congiuntivo, anziché del modo indicativo (281). Se dunque la frase fosse stata indipendente, avrebbe recato “*debuerant*”. La sola lettura del congiuntivo “*debuissent*” non autorizza quindi, a mio avviso, a una traduzione italiana nel modo condizionale.

Distinta questione è se il “*debuerant*” dell'ipotetica proposizione indipendente sarebbe stato un indicativo con valore modale (282) o meno. Solo nel primo caso, in considerazione della sfumatura soggettiva della voce verbale, saremmo autorizzati a interpretarlo come un c.d. “falso condizionale”.

Tuttavia, dal contesto, se si parte dal presupposto che, per le ragioni dette, i destinatari delle espulsioni del 177 a.C. non avevano potuto sottrarsi a esse, si può escludere questa possibilità.

Il *debuissent* deve quindi essere tradotto nel nostro trapassato prossimo indicativo: «Lucio Postumio aveva ordinato con un editto davanti all'assemblea del popolo che non fosse censito a Roma nessuno degli alleati della collettività latina che *erano* dovuti ritornare nelle loro città in forza dell'editto del console Gaio Claudio».

Mi conforta rinvenire questa mia interpretazione in due traduzioni autorevoli come quelle di E.T. Sage («The number of Roman citizens listed in the census was 269.015, a somewhat smaller number, because the consul Lucius Postumius had proclaimed before an assembly that the allies of the Latin confederacy who had been obligated, under the edict of Gaius Claudius the consul, to return to their cities, no one should be listed in Rome but all in their own cities») (283) e di P. Jal («On recensa 269.015 citoyens romains, chiffre assez faible, parce que le consul L. Postumius avait proclamé par édit devant l'assemblée

(280) LAFFI [2017] 2020a, 201. Cfr. Id. [1995] 2001, 79.

(281) ERNOUT - THOMAS 1953, 421 ss.

(282) ERNOUT - THOMAS 1953, 246 ss.

(283) SAGE 1938, 319.

qu'aucun des alliés de droit latin, obligés par l'édit du consul C. Claudius de rentrer dans leurs cités, ne devait être recensé à Rome, mais chacun dans sa cité respective» (284).

Liv. 42.10.1-3 non tratta in alcun modo di espulsioni di Latini da Roma, ma riferisce di un editto che ebbe rilevanza unicamente in relazione alle modalità di svolgimento dei censimenti a Roma.

3.5. *Le espulsioni del 187 e 177 a.C. nel contesto delle altre disposizioni in materia in età repubblicana.*

L'ammissibilità della complessiva ricostruzione fin qui proposta, cioè che i Latini avevano usurpato la cittadinanza romana e che, in quanto stranieri, furono espulsi, trova supporto in tre argomenti, che si possono sviluppare considerando alcuni dati ricavabili dalle fonti.

1) Il primo è che nella Roma degli ultimi secoli repubblicani (II e I a.C.) non era infrequente che degli stranieri usurpassero la cittadinanza e che il senato dichiarasse che essi non erano in realtà cittadini romani (285): esattamente come abbiamo constatato essere accaduto negli anni 187 e 177 a.C.

2) Il secondo è che lungo tutta l'epoca repubblicana, tra V e I secolo a.C., si verificò un certo numero di espulsioni da Roma di stranieri che non avevano usurpato la cittadinanza romana (possiamo chiamarle convenzionalmente espulsioni "generiche"), il che prova che gli stranieri potevano, a differenza dei Romani, essere espulsi (286).

3) Il terzo è che nel I secolo a.C. si verificarono, a seguito dell'istituzione di apposite *quaestiones*, allontanamenti di stranieri che avevano usurpato la cittadinanza romana: quindi proprio come nei due casi qui considerati.

3.5.1. *Usurpazioni della cittadinanza romana.*

Per quanto riguarda le usurpazioni di cittadinanza romana, alcune fonti antiche indicano che il fenomeno avesse in Roma, probabilmente per il modo con il quale avveniva l'acquisto della cittadinanza, che nella maggior parte dei casi precedeva l'iscrizione nelle liste del censo, ma

(284) JAL 1971, 56 s.

(285) È interessante notare, a completamento di questo dato, che le fonti attestano anche tentativi di usurpazione della condizione di coloni latini da parte di Italici (II secolo a.C.): *infra*, § 3.5.1, nr. 3).

(286) Si trattò di espulsioni talora definitive, talora temporanee.

poi anche per le precarie condizioni di tenuta dei registri pubblici dei censimenti periodici e per ragioni di generale disordine amministrativo, oltre che per la continua spinta degli alleati a essere ammessi nella cittadinanza romana, dimensioni molto più gravi di quanto si potrebbe astrattamente pensare se ci si pone da una prospettiva come quella della moderna burocrazia. Posso portare due esempi.

1) Fondazione di Ferentinum (Liv. 34.42.5-6).

Livio, 34.42.5-6 narra che nel 195 a.C. gli abitanti di *Ferentinum*, città ernica rientrante *lato sensu* nel *nomen Latinum*, si erano *adscripti* come coloni di tre colonie romane (*Puteoli*, *Salernum* e *Buxentum*), il che era possibile e lecito, ma non comportava per i Latini (e quindi neanche per gli Ernici) l'acquisto della cittadinanza romana. I *Ferentinates* chiesero che il senato riconoscesse un *novum ius*, in base al quale gli appartenenti al *nomen Latinum* che si iscrivevano come coloni in colonie romane ricevessero la cittadinanza romana dal momento dell'*adscriptio* (287):

[5] *Novum ius eo anno a Ferentinatibus temptatum, ut Latini qui in coloniam Romanam nomina dedissent cives Romani essent.* [6] *Puteolos Salernumque et Buxentum adscripti coloni qui nomina dederunt, et cum ob id se pro civibus Romanis ferrent, senatus iudicavit non esse eos cives Romanos.*

Livio racconta che essi “*pro civibus Romanis se ferebant*” (si deve intendere: a Roma) sia pur senza essere stati ancora ammessi nella cittadinanza romana e senza essere stati censiti.

(287) Ho esaminato la vicenda e ne ho offerto un'interpretazione più ampia in uno degli studi preparatori di questo libro (GAGLIARDI 2022b). Ho sostenuto in quella sede che gli appartenenti al *nomen Latinum* potevano diventare coloni di colonie romane, sia pur senza diventare cittadini della colonia. Questa mia lettura va contro le opinioni soprattutto di CASTELLO 1958, 238 ss.; HUMBERT 1978, 108-109.71; LURASCHI 1979, 73.140. Rinvio al mio scritto per gli ulteriori dettagli sull'articolato dibattito in materia, che ha prodotto un'ampia bibliografia, alla quale si aggiungano HOWARTH 1999, 285 s.; GUERRERO LEBRÓN 2010, 202 (con lettura affine a quella da me proposta); TARPIN 2014 (per l'idea improbabile che i *Ferentinates* fossero gli abitanti non di *Ferentinum*, ma di *Ferentina*, intesa come il luogo del *lucus* centro di culto e di incontri tra le comunità di Latini *prisci* nell'età regia di Roma: GAGLIARDI 2020c); CARLÀ-UHINK 2017, 220 s.; LAZZARINI 2021, 55 (in adesione a Luraschi).

Pro civibus Romanis se ferre o se gerere o esse significava comportarsi da cittadini romani (288).

Questo poteva fare riferimento a un comportamento tenuto a buon diritto, come s'è già visto (289) nell'espressione di Cic. *Arch.* 5.11, *census non ius civitatis confirmat, ac tantum modo indicat eum qui sit census ita se iam tum gessisse pro cive rell* (290). Oppure poteva avvenire per un comportamento abusivo, essendo stata usurpata la cittadinanza romana. Tale abuso è attestato, con espressioni simili a quella liviana, a più riprese nelle fonti relative all'epoca di nostro interesse. Posso ricordare la trattazione di Cic. *off.* 3.11.47 in relazione al plebiscito rogato dal tribuno Marco Giunio Penno, noto come *lex Iunia*, che nel 126 a.C. stabilì l'espulsione dall'Urbe di tutti i forestieri che vi erano giunti e che probabilmente premevano per la cittadinanza romana e per l'assegnazione di terre nel pieno della questione gracchana. Come vedremo (291), Cicerone scrive al riguardo: *Nam esse pro cive, qui civis non sit, rectum est non licere*. Ancora, posso riportare le parole con cui Ascon. *Cornel.* 67-68 Cl. si riferisce alla *lex Licinia Mucia*, con la quale (292) nel 95 a.C. i consoli Lucio Licinio Crasso e Quinto Mucio Scevola perseguirono, mediante una *quaestio* appositamente istituita, tutti quegli stranieri che si comportavano da *cives Romani* senza esserlo: *cum summa cupiditate civitatis Romanae Italici populi tenerentur et ob id magna pars eorum pro civibus Romanis se gererent rell*. Ulteriormente si può ricordare quanto si legge, con espressione verbale differente, ma con eguale significato, nella *tabula Cleisiana* (293), nella quale è detto che, al tempo dell'imperatore Claudio, taluni degli appartenenti alle popolazioni di *Anauni*, *Sinduni* e *Tullias-ses*, sottomessi dai Romani in età repubblicana, pur essendo rimasti

(288) Esistono diverse trattazioni sul tema. Mi limito a citare, quale lavoro più centrato, FREZZA [1956] 2000, 209, che però ha malauguratamente ommesso di considerare il nostro passo. Di «pratica diffusissima del *pro cive se gerere*» parla giustamente LURASCHI [1995] 1996, 80.

(289) *Supra*, § 3.2.2.b.

(290) COŞKUN 2009, 70 ss.; 2010, 113 s.; LAFFI 2019, 176 ss.; GAGLIARDI 2022b.

(291) *Infra*, § 3.5.2, nr. 3).

(292) *Infra*, § 3.5.3, nr. 2).

(293) CIL V, 5050; HAIDER 1996, nr. 1; MAROTTA 2009, 83 ss. La prima edizione è in MOMMSEN [1869] 1906. Vd. inoltre SCHUPFER 1869; BUCHI 2000, 75 ss.; TOZZI, M., 2002; GAGLIARDI 2006, 270 ss.; MASON 2015.

peregrini (294), a seguito di una *longa usurpatio in possessionem civitatis Romanae*, si erano mescolati a tal punto con i *cives* di *Tridentum*, cui erano stati (in parte (295)) *adtributi*, che avevano acquistato sia nomi romani (296) sia forse anche la proprietà di *res mancipi*, avevano generato figli con *cives Romani*, erano stati iscritti nelle decurie giudiziarie romane ed erano diventati centurioni (297).

Dunque, i *Ferentinates* avevano effettivamente usurpato la cittadinanza romana. Il senato stabilì infine che gli appartenenti al *nomen Latinum*, che avessero partecipato a una colonia romana, non avrebbero avuto automaticamente diritto alla cittadinanza romana né dal momento dell'*adscriptio*, né da quello dell'effettiva fondazione.

2) Violazioni della *lex Plautia Papiria* (Cic. *Arch.* 5.10).

Un altro caso di usurpazione della cittadinanza romana, per generale disordine amministrativo, è riferito da Cicerone, che, nell'orazione in difesa di Archia (5.10), scrive che molti stranieri, anche dopo l'approvazione della *lex Plautia Papiria* dell'89 a.C., erano riusciti a farsi iscrivere nei registri dei nuovi municipi romani della Magna Grecia, pur non avendone diritto e ponendo così le basi per l'acquisto della cittadinanza romana in base alla legge stessa (298).

3) Per analogia: i tentativi di usurpazione della condizione di coloni latini. *Narnia* (Liv. 32.2.6) e *Fregellae* (Liv. 41.8.8).

Livio (32.2.6) riferisce che nel 199 a.C., esattamente a un secolo

(294) Che avessero ottenuto il *Latium*, quando *Tridentum* ottenne la cittadinanza romana (BUCHI 2000, 79) non è documentato: vd., opportunamente, LAFFI 1966, 31, in opposizione alla dottrina dominante. Sulla romanizzazione della regione vd. CIURLETTI 1986.

(295) Il dato è espresso in *CIL* V, 5050, ll. 23-25. Sull'interpretazione di questo punto, BUCHI 2000, 79; TOZZI, M., 2002, 16.

(296) Su questo aspetto della vicenda, vd., in part., ZACCARIA 1991, 192 ss.; CHASTAGNOL [1993] 1995; 1994; 1995.

(297) *CIL* V, 5050, ll. 22-33: *Quod ad condicionem Anaunorum et Tulliasium et Sindunorum pertinet, quorum partem delator adtributam Triden/tinis, partem ne adtributam quidem arguisse dicitur, / tametsi animadverto non nimium firmam id genus hominum habere civitatis Romanae originem, tamen cum longa / usurpatione in possessionem eius fuisse dicitur et ita permixtum cum Tridentinis, ut diduci ab i(i)s sine gravi splendi(di) municipi(i) / iniuria non possit, patior eos in eo iure, in quo esse se existima/verunt permanere beneficio meo, eo quidem libentius, quod / pleri(s)que ex eo genere hominum etiam militare in praetorio / meo dicuntur, quidam vero ordines quoque duxisse / nonnulli <a>llecti in decurias Romae res iudicare.*

(298) ALBRECHT 1969; THOMAS 1996, 113 ss.; LUCREZI 1997; 1996; PAULUS 1997; FINO 2009, 62 ss.; POLO TORIBIO 2009d; COŞKUN 2010, 60 ss.; SANTAMATO 2012, 142 ss.; GAGLIARDI 2021, 155 ss.

dalla sua fondazione (299), emissari della colonia latina di *Narnia* lamentarono in senato che, da un lato, i propri coloni erano diminuiti, e, dall'altro, individui estranei (che dal passo mi sembra si debba intendere fossero italici (300)) si comportavano da coloni (301):

[6] *Et Narniensium legatis querentibus ad numerum sibi colonos non esse et immixtos quosdam non sui generis pro colonis se gerere, earum rerum causa tresviros creare L. Cornelius consul iussus. [7] Creati P. et Sex. Aelii — Paetis fuit ambobus cognomen — et Cn. Cornelius Lentulus. quod Narniensibus datum, ut colonorum numerus augetur, id Cosani petentes non impetraverunt.*

L'espressione *pro colonis se gerere*, come ho detto sopra a proposito del caso dei Ferentinati, indicava senza dubbio un'usurpazione di *status*. Anche i *Cosani* avevano lamentato che i loro coloni erano scemati. La risposta del senato consisté nel nominare un triumvirato (Publio e Sesto Elio Peto e Gneo Cornelio Lentulo (302)) che si occupasse di inviare nuovi coloni a *Narnia*, mentre la stessa concessione non venne al momento deliberata per *Cosa* (303).

Non è attestata l'espulsione degli individui che si mescolarono tra i coloni latini, usurpando la condizione di quelli e quindi non sappiamo se sia avvenuta.

Il passo mi sembra però di interesse per attestare che all'inizio del II secolo a.C. esisteva una scala di possibili livelli di integrazione, per cui i Latini, data la comunanza etnica con i Romani, riuscivano a infiltrarsi nei censimenti dell'Urbe, mentre gli Italici tentavano di mescolarsi con i coloni Latini (304). Ai fini dell'usurpazione di *status* esisteva dunque un'immigrazione dei Latini verso Roma, e una degli Italici verso le colonie latine.

Ancora Livio, 41.8.8, scrive che nel 177 a.C.:

(299) 299 a.C.: Liv. 10.10.5.

(300) *quosdam non sui generis...* Non era vietato che gli Italici diventassero coloni di colonie latine, se ciò avveniva rispettando le norme dell'*adscriptio*. Cfr. Liv. 33.24.8-9. BERNARDI 1973, 97; LURASCHI 1979, 72-73.139; LAFFI [1995] 2001, 52.15; GAGLIARDI 2022b, 77.3, con riferimenti.

(301) BRISCOE 2016, 171; COŞKUN 2009, 178.557.

(302) Cfr. Plut. *Flam.* 1.4 per la menzione di Tito Quinzio Flaminio. Sulla problematica posta da questo testo, TIBILETTI 1950, 192.2.

(303) Venne deliberata due anni dopo: Liv. 33.24.8-9. Vd. LAFFI [2001] 2007, 39.

(304) *Supra*, § 3.2.3 e nt. 205.

Fregellas quoque milia quattuor familiarum transisse ab se Samnites Paelignique querebantur, neque eo minus † aut hos aut illos † in dilectu militum dare.

Fregellae era stata fondata nel 328 a.C. (305) e rifondata nel 313 a.C. (306). Le 4.000 famiglie immigrate nella colonia nell'occasione presente erano in questo caso certamente di origine italica (307). Quello che il passo non chiarisce è se gli immigrati, che dovevano appartenere alle classi sociali più basse delle comunità di provenienza (308), avessero usurpato la condizione di coloni. Il fatto che di questa vicenda l'autore tratti in connessione con le espulsioni da Roma di Latini che negli anni precedenti il 177 a.C. avevano usurpato la cittadinanza romana nell'Urbe (Liv. 41.8.6-12 (309)) depone per questa ipotesi (310).

3.5.2. Espulsioni "generiche" di stranieri da Roma.

1) Affermazione di principio (Cic. *Sest.* 13.30).

Per quanto riguarda generali espulsioni da Roma di stranieri (Latini e non), che non avessero usurpato la cittadinanza romana, si può ricordare un'affermazione di Cicerone, *Sest.* 13.30 (a. 56 a.C.), che documenta la relativa rarità, ma, comunque sia, la possibilità di tali provvedimenti, denunciando al contempo la sofferenza che essi comportavano per i destinatari:

Nihil acerbius socii et Latini ferre soliti sunt quam se, id quod perraro accidit, ex urbe exire a consulibus iuberi.

Non v'è dubbio che, se i Latini avessero goduto di un *ius migrandi* generale e incondizionato, l'avrebbero esercitato per sottrarsi a tale sofferenza.

(305) Liv. 8.22.1. COARELLI 1998.

(306) Liv. 9.28.3.

(307) Sulla vicenda PATTERSON 2012, 221, che osserva che i legati inviati dalle comunità di origine appartenevano certamente alle *élites* locali. Vd. già *supra*, § 3.2.3, in ordine agli aspetti demografici.

(308) GABBA 1989, 217.

(309) *Supra*, § 3.3.

(310) Diversamente LAFFI [2017] 2020b, 215 s., secondo il quale si stanziarono come *incolae*.

2) Editto di Virginio Tricosto Rutilo, 486 a.C. (Dion. Hal. 8.72.4-5).

Passando a esaminare i singoli atti normativi riguardo a queste espulsioni, ricordo l'editto già considerato (311) (Dion. Hal. 8.72.4-5) con cui, nel contesto di conflitto con il collega Spurio Cassio Vecellino, nel 486 a.C. il console Virginio Tricosto Rutilo ordinò che Latini ed Ernici non residenti a Roma andassero via, stabilendo un termine perché si adeguassero all'ordine. Si trattò di un'espulsione temporanea (312).

3) Lex Iunia, 126 a.C. (Cic. off. 3.11.47).

Per anni più recenti, aggiungo la già citata (313) *lex Iunia*, con cui il tribuno Marco Giunio Penno, nel 126 a.C. dispose l'espulsione da Roma di tutti i forestieri (314), probabilmente stabilendo per il momento il divieto di nuovi ingressi. È probabile che anche in questo caso siano stati esclusi dal provvedimento gli stranieri residenti (almeno i Latini). Le ragioni per cui si giunse all'approvazione del plebiscito non sono note, ma è altamente probabile che si temessero arrivi incontrollati e, conseguentemente, disordini da parte degli Italici, che premevano per l'approvazione di una legge di concessione a loro favore della cittadinanza romana, aspirando quindi ad assegnazioni fondiarie (315).

Cicerone criticò nel *De officiis* (44 a.C.) la legge di Penno (316), ma solo in quanto contraria a principi morali (*inhumanum est*, scrisse l'Arpinate, con parole che si possono connettere con il *nihil acerbius* della *Pro Sestio*) (317) e non in quanto contraria a norme giuridiche, non esistendo evidentemente norme sovraordinate a un plebiscito che

(311) *Supra*, cap. II, § 3.

(312) Come ben nota LAFFI [2017] 2020a, 204 (ritenendo però questo provvedimento un'anticipazione, da parte dell'annalistica, di quello del 122 a.C.: *ivi*, nt. 42).

(313) *Supra*, § 3.5.1, nr. 1).

(314) BADIAN 1958, 176 s.; KEAVENEY 2005, 53 (che collega le espulsioni a quelle del 187 a.C.; ma in relazione a questo caso non si registrano nelle fonti usurpazioni di cittadinanza romana); KENDALL 2013, 703 ss.; LAFFI [2017] 2020a, 203.

(315) BRUNT [1965] 1988, 96. La legge fu in effetti rogata l'anno seguente, 125 a.C., dal console Marco Fulvio Flacco, prevedendo la concessione della cittadinanza romana a tutti gli Italici che l'avessero richiesta e la *provocatio ad populum* a quanti non avessero voluto la prima. La proposta tuttavia non fu approvata perché ritenuta dal senato *perniciosissima*. Vd. Val. Max. 9.5.1 e, per un'interpretazione più approfondita del passo, GAGLIARDI c.d.s. 4.

(316) Per ulteriori riferimenti alla legge, Fest. *s.v. Respublica*, 362 L. = ORF³, frg. 22, p. 180; a Penno, Cic. *Brut.* 28.109.

(317) Su questo aspetto un'ampia trattazione si trova in BEHREND 2002.

vietassero allo Stato romano di decidere l'espulsione di stranieri dai propri confini. Cic. *off.* 3.11.47:

Male etiam, qui peregrinos urbibus uti prohibent eosque exterminant, ut Pennus apud patres nostros, Papius nuper. Nam esse pro cive, qui civis non sit, rectum est non licere; quam legem tulerunt sapientissimi consules Crassus et Scaevola; usu vero urbis prohibere peregrinos sane inhumanum est.

È probabile che tra i “*peregrini*”, cui si riferiva Cicerone, fossero considerati anche i Latini (318), oltre agli Italici, dato il riferimento, in via di comparazione, alla *lex Licinia Mucia* del 95 a.C. (319), che certamente li riguardò entrambi.

4) Editto di Gaio Fannio del 122 a.C. (App. BC 1.23.98-100; Plut. C. Gr. 12)

Ricordo ancora l'editto con il quale nel 122 a.C. il console Gaio Fannio (320), un ex graccano poi passato all'opposizione, mentre Gaio Gracco mirava a fare approvare una serie di proposte di legge, tra cui quella con la quale intendeva concedere la cittadinanza romana ai Latini, dispose *ex senatusconsulto* che tutti i *peregrini* che non avevano il diritto di votare nei comizi (e quindi escludendo dalla disposizione i Latini residenti, che invece all'epoca ebbero tale diritto) si tenessero lontani almeno 40 stadi (7400 metri) da Roma durante la votazione delle proposte, stabilendo altresì che tutti coloro che già vi fossero lasciassero la città (App. BC 1.23.98-100 (321); Plut. C. Gr. 12.1-3 (322)) (323). Si trattò, anche in questo caso, di un'espulsione

(318) LURASCHI 1979, 85.

(319) Su di essa, *infra*, § 3.5.2, nr. 2).

(320) L'altro console Gneo Domizio Enobarbo, era probabilmente già partito per la Gallia: BROUGHTON 1951, 516.

(321) Ὁ δὲ Γράκχος καὶ ὁδοὺς ἔτεμεν ἀνὰ τὴν Ἰταλίαν μακράς, πλῆθος ἐργολάβων καὶ χειροτεχνῶν ὑφ' ἑαυτῶ ποιούμενος, ἐτοίμων ἐς ὃ τι κελεύοι, καὶ ἀποικίας ἐσηγεῖτο πολλάς. καὶ τοὺς Λατίνους ἐπὶ πάντα ἐκάλει τὰ Ῥωμαίων, ὡς οὐκ εὐπρεπῶς συγγενέσι τῆς βουλῆς ἀντιστήναι δυναμένης: τῶν τε ἐτέρων συμμάχων, οἷς οὐκ ἐξῆν ψῆφον ἐν ταῖς Ῥωμαίων χειροτονίαις φέρειν, ἐδίδου φέρειν ἀπὸ τοῦδε ἐπὶ τῷ ἔχειν καὶ τούσδε ἐν ταῖς χειροτονίαις τῶν νόμων αὐτῶ συντελοῦντας. ἐφ' ᾧ δὴ μάλιστα ἡ βουλή διαταραχθεῖσα τοὺς ὑπάτους ἐκέλευσε προγράψαι μηδένα τῶν οὐ φερόντων ψῆφον ἐπιδημεῖν τῇ πόλει μηδὲ προσπελάζειν ἀπὸ τεσσαράκοντα σταδίων παρὰ τὴν ἐσομένην περὶ τῶνδε τῶν νόμων χειροτονίαν.

(322) ἐπανελθὼν δὲ πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ Παλατίου μετῴκησεν εἰς τὸν ὑπὸ τὴν ἀγορὰν τόπον ὡς δημοτικώτερον, ὅπου πλείστους τῶν ταπεινῶν καὶ πενήτων

temporanea (324). Essa fu dovuta a motivi contingenti di ordine pubblico ai fini di uno svolgimento regolare delle attività politiche.

5) *Lex Papia*, 65 a.C. (Cic. *off.* 3.11.47; *leg. agr.* 1.4.13; Dio Cass. 37.9.5).

Cicerone, *off.* 3.11.47, riporta che, analogamente a quanto aveva fatto Penno, anche il tribuno Gaio Papio nel 65 a.C. espulse stranieri da Roma. Il *De officiis* fu scritto nel 44 a.C. e in esso l'Arpinate alludeva all'azione di Papio come a un fatto recente. Nella prima orazione sulla legge agraria egli si riferì al provvedimento come a una *lex* "qua peregrini Roma eiciuntur" (325). Dione Cassio, 37.9.5, fu più esplicito, affermando che l'atto di Papio fu una proposta di plebiscito, che venne approvata:

κάν τούτω πάντες οἱ ἐν τῇ Ῥώμῃ διατρίβοντες, πλὴν τῶν τῆν νῦν Ἰταλίαν οἰκούντων, ἐξέπεσον Γαίου τινός Παπίου δημάρχου γνώμη, ἐπειδὴ ἐπεπόλαζον καὶ οὐκ ἐδόκουν ἐπιτήδειοὶ σφισιν εἶναι συνοικεῖν.

Lo scrittore greco riporta che destinatari dell'espulsione furono tutti gli stranieri che vivevano a Roma ma non erano di provenienza italica (gli Italici avevano allora già ricevuto la cittadinanza romana), per la ragione che erano troppi (326) e non sembravano adatti

συνέβαιεν οἰκεῖν ἔπειτα τῶν νόμων ἐξέθηκε τοὺς λοιπούς ὡς ἐπάξων τὴν ψήφον αὐτοῖς. ὄχλος δὲ πανταχόθεν αὐτῷ συνιόντος ἔπεισεν ἢ βουλή τὸν ὑπατον Φάννιον ἐκβαλεῖν τοὺς ἄλλους πλὴν Ῥωμαίων ἅπαντας, γενομένου δὲ κηρύγματος ἀίθους καὶ ἀλλοκότου, μηδὲνα τῶν συμμάχων μηδὲ τῶν φίλων ἐν Ῥώμῃ φανῆναι περὶ τὰς ἡμέρας ἐκεῖνας, ἀντεξέθηκεν ὁ Γάιος διάγραμμα κατηγορῶν τοῦ ὑπάτου, καὶ τοῖς συμμάχοις, ἂν μένωσι, βοηθήσειν ἐπαγγελλόμενος...

(323) GABBA [1953] 1973, 177; 1990, 681; SANTAMATO 2012, 131; MOURITSEN 2008; LAFFI [2017] 2020a, 204 (che sottolinea che si trattò di un provvedimento di espulsione di durata temporanea, come anche CARBONE 2021, 22). Sull'orazione di Fannio contro Gaio Gracco, *de sociis et nomine Latino*, vd. Cic. *Brut.* 26.99; ORF³, frg. 3, p. 144. GABBA 1958, 80, nt. ad § 99, collega alla vicenda anche parti dell'orazione di Gaio Gracco *de legibus a se promulgatis* (a suo avviso pronunciata all'inizio del secondo tribunato): vd. Gell. 10.3.2. In Plut. *C. Gr.* 12.2 è detto chiaramente che Gaio Gracco manifestò noncuranza dinnanzi alla scena di uno straniero, evidentemente destinatario del bando, il quale, per non avervi ottemperato, era "trascinato via" dai littori del console: οὐ μὴν ἐβοήθησεν, ἀλλὰ ὄρων ἓνα τῶν ξένων αὐτοῦ καὶ συνήθων ἐλκόμενον ὑπὸ τῶν ὑπηρετῶν τῶν τοῦ Φαννίου, παρήλθε καὶ οὐ προσήμυεν.

(324) Vd. *supra*, nr. 1).

(325) Cic. *leg. agr.* 1.4.13.

(326) NOY 2000, 38, pensa a espulsioni per scarsità di cibo.

(ἐπιτήδειοι) a convivere con la popolazione dell'Urbe (327). Si trattò quindi principalmente di persone provenienti dalle province (328): per lo più dalla Gallia Transpadana, come si ricava da Dio Cass. 37.9.3-4, ove è detto che i censori Marco Licinio Crasso e Quinto Lutazio Catulo non avevano trovato un accordo circa l'inserimento nelle liste del censo degli immigrati provenienti da quella regione (era favorevole il primo, contrario il secondo) e si erano dimessi dalla loro carica senza completare il *census* (329), ma la questione non fu risolta neanche dai loro successori (Lucio Aurelio Cotta e il suo collega ignoto), che a loro volta si dimisero (330).

La registrata “disumanità” (331) del plebiscito di Penno e la spiegazione di Dione Cassio per delucidare le ragioni che furono alla base dell'approvazione della *lex Papia*, e cioè l'incapacità degli stranieri di adattarsi a convivere con i cittadini romani, rendono difficile — mi pare — approvare opinioni anche recentemente riaffermate di Roma come “città aperta” in età repubblicana (332).

(327) La questione sembra quindi disgiunta da tentativi di usurpazione della cittadinanza romana, come viceversa sottintende PURCELL 1994, 652 s. Diversamente, BALSDON 1979, 100; LINTOTT 1994, 76. Un'interpretazione differente della *lex Papia*, come provvedimento che regolò alcune questioni sull'accesso alla cittadinanza romana è stata proposta da CHILLET 2019, 33 ss., la cui opinione è ripresa da MERCOGLIANO 2022a, 67; 2022c, 189.

(328) Sulle difficoltà di integrazione a Roma dei provinciali, alcuni spunti si trovano in RICCI 2005; 2006.

(329) Dio Cass. 37.9.3; Plut. *Crass.* 13.1-2.

(330) Cic. *dom.* 32.84; Plut. *Cic.* 27.3. Vd. BROUGHTON 1952, 157, 161.

(331) Cic. *off.* 3.11.47.

(332) Condivido il pensiero di VINCENTI 2019, 7 (cfr. *supra*, nt. 96), quando scrive che «Roma preferì affrontare una guerra pericolosissima per la sua stessa sopravvivenza pur di non concedere la cittadinanza agli italici, che, poi, la ottennero, per la semplice ragione che a Roma non erano date alternative» (e vd. analogamente anche VINCENTI 2021, 11; cfr. GAGLIARDI c.d.s. 1). Nella stessa direzione vanno le osservazioni di LURASCHI 1979, 62; CHIUSI 2011, 43 s.; LAMBRINI 2022, 1081. Di opposta opinione, recentemente, ad es. SACCOCCIO 2017, 124 s., secondo il quale la concessione della cittadinanza sarebbe stata, nella repubblica, una «formidabile arma di espansione e di unificazione di nuovi popoli nel concetto di Roma», secondo la logica della «*civitas augecens*». Tuttavia IG IX/2, 517, citato al riguardo dall'A. (ma anche, ad es., da SORDI 2001, 24), circa l'ammirazione di Filippo V per i Romani che includevano nella loro cittadinanza gli schiavi liberati (su questo principio, FRASCHETTI 1982; BALESTRI FUMAGALLI 1987; ARENA 2012, 14 ss.; MANCINI 2014, 3.6; CARRO 2021, 103; GAGLIARDI 2022a; HARRIS - ZANOVELLO 2023), non mi sembra probante. Nella stessa direzione di questo A., inquadrando Roma come una città inclusiva lungo tutto l'arco repubblicano, vd. CATALANO 1995; PENNACCHIO 2021, 37; ZANON 2022; FASOLINO 2022, 63. Alcune ulteriori

3.5.3. *Espulsioni o allontanamenti da Roma di stranieri che avevano usurpato la cittadinanza romana.*

È attestata nel I secolo a.C. l'approvazione di almeno due atti normativi miranti a punire stranieri che avevano usurpato la cittadinanza romana. Questi provvedimenti, da un lato, produssero il bando di stranieri da Roma per effetto di sentenze di processi condotti dinnanzi a giudici di *quaestiones*, e dall'altro, a quanto a mio avviso è dato comprendere, ebbero come effetto indiretto l'allontanamento da Roma di numerosi stranieri, che desideravano proprio sottrarsi ai processi e alle possibili condanne.

Vengono in oggetto, a tale riguardo, sicuramente la già citata *lex Papia* del 65 a.C. e, a mio parere, con ogni probabilità anche la *lex Licinia Mucia* del 95 a.C.

Poiché su quest'ultima sussistono alcuni dubbi che a mio avviso si chiariscono con argomenti che si traggono dalla prima, invertirò in questo paragrafo l'ordine cronologico degli eventi nella mia esposizione.

1) *Lex Papia*, 65 a.C. (Cic. *Arch.* 2.3; *Schol. Cic. Bob.*, 175 St.; Cic. *Balb.*).

La *lex Papia* del 65 a.C. istituì una *quaestio* (333) presieduta da un pretore (334) per perseguire i *peregrini* che avessero usurpato la cittadinanza romana. La *lex* in questione era con ogni probabilità lo stesso plebiscito che abbiamo visto *supra*, § 3.5.2, nr. 5). Trattandosi di una legge su due argomenti tra loro collegati, non c'era stata violazione della *lex Caecilia Didia* del 98 a.C. che vietava le *leges saturae* (335). Evidentemente Cic. *off.* 3.11.47, nel parlare della *lex Papia* come legge di espulsione di stranieri (provinciali) che non avevano usurpato la cittadinanza romana, aveva considerato solo una parte del suo contenuto.

Che la *quaestio* introdotta dalla legge riguardasse le usurpazioni di cittadinanza si desume dalle orazioni *Pro Archia* (62 a.C.) (336) e *Pro*

riflessioni su questo tema si trovano in CRIFÒ 2000, 87 ss.; 2007, 631; STOLFI 2009; CALORE 2012; SITEK 2012, 174 ss.; PALMA 2014; 2018; 2020a, 8 e 69; TERRENATO (2019) 2022; SANTANGELO 2020; ARCÉS 2022, 154; GIUNTI 2022.

(333) HUSBAND 1916, 322; ALEXANDER 1990, 135; VENTURINI 2010; GARCÍA FERNÁNDEZ 2010; 2011, 57.35; PERIÑÁN GÓMEZ 2010, 149; 2011, 73 ss.

(334) Cic. *Arch.* 2.3; *Schol. Cic. Bob.*, 175.10-14 St. Sul collegio di giudici, Cic. *Balb.* 23.52, 28.65.

(335) Sul disposto di essa, SCEVOLA 2016, 593 s. Cfr. anche GAGLIARDI 2009, ntt. 43 e 79 (e inoltre Id., 2011). Sulla problematica sottesa alla legge, SAN 2017.

(336) Cfr. *Schol. Cic. Bob.*, 175 St.

Balbo (56 a.C.) di Cicerone, che furono pronunziate proprio in difesa di accusati di tale reato dinnanzi alla *quaestio*.

L'accusa poteva essere proposta da chiunque volesse (l'accusatore di *Balbo* era uno straniero) e per lo più era mossa dagli appartenenti alla *civitas* che reclamava i suoi cittadini (337).

Che la condanna *ex lege Papia* prevedesse il bando da Roma è dubbio per una parte della dottrina, ancora una volta per un'opinione di Mommsen.

Mommsen sostenne, poi seguito da una parte degli studiosi (338), che la condanna in una *quaestio de civitate* comportasse solo una declaratoria sullo *status civitatis*, ma non comminasse una *poena* in senso stretto. E aggiunse che, a seguito della condanna nella *quaestio*, i magistrati avrebbero poi potuto espellere gli stranieri che avevano abusivamente acquistato la cittadinanza romana («auch konnte die Heimatsgemeinde, wenn der Spruch für sie günstig ausfiel, den Besiegten schwerlich zur Heimkehr zwingen, wohl aber die römische Behörde alsdann den Ausländer ausweisen» (339)).

Questa ricostruzione presenta vari problemi, che inducono a non accoglierla (340).

Il primo problema è che sembra difficile che soltanto i condannati nelle *quaestiones de civitate* non subissero una *poena* (341). E la sanzione non poteva consistere nella privazione della cittadinanza, perché, come abbiamo visto, il *census* (salvo i noti casi eccezionali) non conferiva la cittadinanza, sicché una sentenza che negasse a qualcuno la cittadinanza romana per averla acquisita abusivamente mediante un censimento era in realtà una sentenza dichiarativa e non costitutiva.

In secondo luogo, una tale impostazione pone un insuperabile problema procedurale: se la sentenza della *quaestio* si fosse limitata a dichiarare la mancanza di cittadinanza romana in capo all'accusato, nulla avrebbe assicurato al sistema che poi i magistrati avrebbero

(337) Cic. *Balb.* 17.38 e 23.52 (*Mamertinis repentibus*). MOMMSEN 1899, 859. Altre fonti sulla legge sono Cic. *leg. agr.* 1.4.13; *Att.* 4.18.4. Val. Max. 3.4.5 è inattendibile: ROTONDI 1912, 376; LAFFI [2018] 2020b. Sulle modalità di proposizione dell'accusa, SANTALUCIA 2009.

(338) MOMMSEN 1899, 859.6; LURASCHI 1979, 87.190; COŞKUN 2009, 153; 2010, 57.

(339) Cic. *Balb.* 3.6.

(340) Non seguono Mommsen, sia pur con differenze specifiche tra loro, anche LÉMOSSÉ [1949] 1991b, 143; BADIAN 1969, 489 s.; 1970-1971, 407; WOLFF 1979, 179.28; WULFF ALONSO 1991, 299; LUCREZI 1997, 25 s.; MOURITSEN 1998, 121.39; TWEEDIE 2012.

(341) Sulle pene dei processi delle *quaestiones*, SANTALUCIA 1998, 181 ss.

espulso i “condannati” (pongo questa parola fra virgolette, perché essendo la sentenza solo dichiarativa, in realtà non avrebbero potuto esserci dei veri condannati nella *quaestio* criminale *de qua*). Allora, forse, alcuni “condannati” sarebbero stati espulsi da Roma, secondo l’arbitrio del singolo magistrato, mentre altri no: il che rende questa procedura pensata da Mommsen irrealistica.

In terzo luogo, un passo della *Pro Balbo* mi sembra attestare che, in base alla legge in esame, l’acquisto abusivo della cittadinanza romana era punito, a seguito di condanna nella *quaestio de civitate*, con una *poena* vera e propria. Mi riferisco a *Balb.* 3.6, ove è detto che l’accusatore di Cornelio Balbo chiedeva (*ex lege Papia*) una *poena* per l’accusato e si legge che questa *poena* interessava il *caput* e le *fortuna*e dell’eventuale condannato:

Donatus igitur est ob eas causas a Cn. Pompeio civitate. id accusator non negat, sed reprehendit, ut in Cornelio causa ipsius probetur, poena quaeratur, in Pompeio causa laedatur, poena sit nulla nisi famae: sic innocentissimi hominis fortunas, praestantissimi imperatoris factum condemnari volunt. ergo in iudicium caput Corneli, factum Pompei vocatur.

Sulla scia di Mommsen, la dottrina, per sminuire la portata dell’affermazione ciceroniana, ha inteso che il *caput* dell’accusato, *vocatum in iudicium* in una *quaestio de civitate*, fosse la sua condizione di cittadino, e quindi ha tratto di nuovo la conclusione che la *poena* consistesse nella perdita della cittadinanza romana.

Ma ciò è contraddetto dal fatto, già più volte sottolineato, che una sentenza sull’assenza di titolarità della cittadinanza sarebbe stata solo dichiarativa e quindi di natura incompatibile con una sentenza di condanna criminale

Altri ha affermato che il riferimento al *caput* nel passo in esame intendesse la vita dell’accusato (342), che quindi avrebbe rischiato la condanna a morte. E ulteriormente si è rilevato che nel passo si parla di una perdita delle *fortuna*e del condannato, il che dovrebbe essere interpretato nel senso che l’imputato avrebbe potuto evitare la morte con l’esilio e con la confisca delle *fortuna*e (343).

L’idea che l’acquisto abusivo della cittadinanza romana potesse essere punito con la morte si potrebbe ancora ricavare dalla vita di

(342) In questo senso BADIAN 1969, 489 s.; 1970-1971, 407.

(343) WULFF ALONSO 1991, 299.

Claudio scritta da Svetonio, in cui è raccontato che in una occasione l'imperatore fece decapitare quanti avevano usurpato la cittadinanza (344).

Ma in realtà, di un rischio di condanna a morte per gli accusati non c'è traccia né nella *Pro Archia*, né nella *Pro Balbo* e lo stesso riferimento alla perdita delle *fortuna*e, per come è formulato, mi sembra escludere che Balbo potesse essere condannato a morte: la confisca del patrimonio appare indicata come *poena* a sé e non come sanzione solo per l'ipotesi di esilio volontario prima della condanna.

La pena di morte per le usurpazioni di cittadinanza, prevista da Claudio secondo la testimonianza di Svetonio, può essere un aggravamento successivo di una pena che era diversa oltre un secolo prima. Peraltro, Claudio è lo stesso imperatore che nel caso degli *Anauni*, dei *Sinduni* e dei *Tulliasse*s aveva optato per una soluzione antitetica, improntata alla grazia (345).

La *lex Papia* prevedeva in realtà che la condanna infliggesse come *poena* il bando da Roma. Questo si desume a mio avviso dal fatto che l'altra parte della legge già commentata (346) prevede l'espulsione degli immigrati da Roma. Un condannato per avere usurpato la cittadinanza romana era un immigrato irregolare e quindi doveva essere espulso a norma delle altre disposizioni della legge. A questo fa riferimento l'espressione di Cicerone *in iudicium caput Corneli... vocatur*. L'espulsione era prevista direttamente dalla sentenza di condanna e non poteva essere lasciata all'arbitrio magistraturale. Rimane pertanto difficilmente configurabile la procedura ipotizzata da Mommsen, secondo cui la condanna era solo dichiarativa sulla *civitas* e poi l'espulsione dipendeva da un atto dei magistrati.

Il riferimento alle *fortuna*e in *Balb.* 3.6 indica che i condannati e banditi da Roma subivano anche la confisca del loro patrimonio, che è indicato normalmente come *bona* a proposito della *publicatio* (347), ma nel lessico ciceroniano è chiamato anche con il nome di *fortuna*e (348).

(344) Suet. *Claud.* 25.3. Vd. anche Dio Cass. 60.17.4-8. MOMMSEN 1887c, 200.

(345) *CIL* V, 5050, ll. 22-33: *supra*, § 3.5.1, nr. 1).

(346) *Supra*, § 3.5.2, nr. 5).

(347) SALERNO 1990, 91 ss.

(348) Cic. *S.Rosc.* 6.13, 8.21 per un riferimento ai beni di un proscritto (SALERNO 1990, 175; BATS 2016, nt. 145). Cfr. Cic. *Arch.* 4.9, con LICANDRO, 2004b, 95, 104; GAGLIARDI 2006, 32 ss.; CERUTTI 2006, 26 s. L'ipotesi di *proscriptio bonorum* per i condannati nella *quaestio* in oggetto dovrebbe portare ad arretrare questa pena rispetto

Si è pensato che i condannati subissero anche la fustigazione (349). Ciò è possibile, essendo tale punizione frequentemente inflitta ai *socci* nell'ambito della *coercitio* magistratuale (350). Nel caso di specie, essa avrebbe dovuto essere prevista come sanzione inflitta prima del bando.

2) *Lex Licinia Mucia*, 95 a.C. (Cic. *off.* 3.11.47 *etc.*).

La *lex Licinia Mucia* fu rogata dai consoli Lucio Licinio Crasso e Quinto Mucio Scevola nel 95 a.C. Istituì una *quaestio* nella quale vennero perseguiti stranieri accusati di avere usurpato la cittadinanza romana, probabilmente durante il troppo generoso censimento del 98/97 a.C. (351).

Che la legge riguardasse le usurpazioni di cittadinanza si desume da Cicerone, quando, nel brano del *De officiis* già riportato (3.11.47), scrive che essa riguardò stranieri che “si comportavano da cittadini romani”, senza esserlo (352), alterando, come egli lascia intendere nel *De oratore* (353), lo svolgimento della politica romana. Che la legge abbia introdotto una *quaestio* si ricava dalla *Pro Balbo*, ove si legge che nel 95 a.C. si tenne una *acerrima de civitate quaestio Licinia et Mucia lege* (354). Compiono due riferimenti alla legge ancora lo stesso Cicerone nel *Brutus* (355) e Sallustio nelle sue oggi frammentarie *Historiae* (356).

L'espressione ciceroniana *esse pro cive, qui civis non sit* indica chiaramente che gli immigrati sottoposti a processo criminale non solo

a quanto comunemente si ritiene (l'età di Cesare, sulla base di Suet. *Iul.* 42.5): cfr. SANTALUCIA 1998, 182.255.

(349) TWEEDIE 2012, 135 s.

(350) Cic. *Att.* 5.11.2; Liv. *perioch.* 55 (disertore che probabilmente aveva usurpato la cittadinanza romana); Plin. *nat.* 7.136; Plut. *C. Gr.* 9.5; *Caes.* 29.2; Gell. 10.3; App. *BC* 2.4.26. CEGLIA 2020, 373 ss. Sul divieto di *verberatio* per i *cives Romani*, con possibili dubbi, SANTALUCIA 1998, 72 s.

(351) In questo senso BADIAN 1958, 212 ss.; KEAVENEY 2005, 81 ss., 202 s.; COŞKUN 2009, 151. Riserve da parte di WULFF ALONSO 1991, 303; MEISTER, 175; MONACO 2006, 753.

(352) Cic. *off.* 3.11.47. *Supra*, § 3.5.2, nr. 3), per il passo, e, prima ancora, § 3.5.1, nr. 1), per i contesti in cui si trovano le espressioni *pro cive Romano / civibus Romanis se ferre* o *se gerere* o *esse*.

(353) Cic. *de orat.* 2.64.257.

(354) Cic. *Balb.* 21.48. Altra citazione della legge in Cic. *Balb.* 24.54.

(355) Cic. *Brut.* 16.63. Il riferimento di Cicerone in tale passo a Lisia, la cui origine siracusana (*repetit Syracusas*) è richiamata dallo storico di *Tauromenium* Timeo *quasi Licinia et Mucia lege*, di per sé non è interpretabile nel senso che la *lex Licinia Mucia* prevedesse le espulsioni degli stranieri.

(356) Sall. *hist. frg.* 1.20 M.

vivevano a Roma da Romani, ma erano riusciti a farsi censire come tali, in conformità a quanto s'è constatato per il caso dei *Ferentinales* e per quello di *Anauni*, *Sinduni* e *Tulliasse* (357).

Se sia stato disposto dalla legge che codesti infiltrati fossero espulsi da Roma (358) o soltanto privati della cittadinanza romana (359) è un punto controverso per i moderni.

Per la seconda possibilità sembrerebbe a una prima lettura deporre il fatto che Cic. *off.* 3.11.47 contrappone la *lex Iunia* e la *lex Papia*, come leggi di espulsione, alla *lex Licinia Mucia*.

In senso inverso indurrebbe però a pensare Asconio *Cornel.* 67.22-23 Cl., laddove scrive che Crasso e Scevola *legem eam de qua loquitur de redigendis in suas civitates sociis in consulatu tulerunt*, ovvero proposero la legge che prevedeva che i *socii* fossero fatti rientrare nelle loro città.

E lo scoliaste di Bobbio interpretava il pensiero ciceroniano affermando che scopo della legge sarebbe stato decisamente *ut redire socii et Latini in civitates suas iuberentur* (360), ove non v'ha dubbio che *redire* significa ritornare.

Tuttavia, lo stesso Asconio, *Cornel.* 67-68 Cl., precisava poi il suo pensiero che ho ora riportato aggiungendo che

cum summa cupiditate civitatis Romanae Italici populi tenerentur et ob id magna pars eorum pro civibus Romanis se gererent, necessaria lex visa est, ut in suae quisque civitatis ius redigerentur.

In questa espressione è detto che i *socii* in base alla legge dovevano essere ricondotti non semplicemente nelle loro città, ma al *ius* delle loro città, il che potrebbe far pensare che essi dovessero soltanto esservi censiti.

L'espressione formale dei testi può dunque apparire incerta.

Analizzando criticamente la questione, devo notare che l'opinione condivisa da una parte della dottrina, che gli usurpatori della cittadi-

(357) *Supra*, § 3.5.1, nr. 1).

(358) MOMMSEN 1899, 858; CASTELLO 1958, 256 s.; GALSTERER 1976, 96.181; RUSSO RUGGERI 1990, 89; ELSTER 2014, 195; SANTANGELO 2018, 235.

(359) HUSBAND 1916, 321 ss.; BADIAN 1958, 297; SHERWIN-WHITE 1973, 111; LURASCHI 1979, 85.188; COŞKUN 2009, 151; DART 2014, 63; LAFFI [2017] 2020a, 206; [2018] 2020a, 260.61 (i condannati non erano espulsi, ma indotti a presentarsi per il censimento nella città di provenienza); SANTALUCIA 2022, 277.373.

(360) *Schol. Cic. Bob.*, 129.11-12 St.

nanza romana non fossero espulsi da Roma, risente fondamentalmente dell'idea di Mommsen, che ho già criticato e respinto nel precedente nr. 1) sulla *lex Papia*, secondo cui le *quaestiones de civitate* non potevano prevedere il bando da Roma per i condannati.

Se si esclude questo postulato, e si esaminano i testi senza pregiudizi, si constata che la sola fonte che può essere interpretata nel senso che i condannati *ex lege Licinia Mucia* non fossero espulsi è il brano da ultimo riportato di Asconio, *Cornel.* 67-68 Cl., che però contraddice quanto dallo stesso autore era affermato poco sopra nella stessa opera (*Cornel.* 67 Cl.: *de redigendis in suas civitates sociis*), mentre anche lo scoliaste di Bobbio è netto nel riferirsi all'espulsione.

Il vero problema, allora, è posto da Cicerone, quando in *off.* 3.11.47 contrappone la *lex Licinia Mucia* alla *Iunia* e alla *Papia*, dicendo che queste ultime, a differenza dell'altra, prevedero l'espulsione di stranieri, il che potrebbe indurre a pensare che i condannati in base alla prima legge non fossero espulsi. Ma la contraddizione è superabile. In effetti, solo le leggi *Iunia* e *Papia* — e non la *lex Licinia Mucia* — prevedero espulsioni di stranieri residenti a Roma senza processo. Precisamente, la *lex Papia* prevedeva ciò in uno dei suoi due *capita*, probabilmente il primo, mentre nell'altro dei suoi *capita*, probabilmente il secondo, istituiva la *quaestio* per chi avesse usurpato la cittadinanza (il quale sarebbe stato espulso dopo l'eventuale condanna). Le disposizioni della *lex Licinia Mucia* erano diverse da quelle della *lex Iunia* e del primo *caput* della *lex Papia*: non prevedevano un'espulsione senza processo di stranieri residenti, ma un'espulsione, a seguito di processo, di stranieri che avessero usurpato la cittadinanza romana. Nel marcare la differenza tra la *lex Licinia Mucia* e la *lex Papia*, insomma, Cicerone confrontava la prima legge solo con il primo *caput* della seconda.

Dato che, come sappiamo, coloro che avevano usurpato la cittadinanza romana in passato avevano subito l'espulsione da Roma (mi riferisco ai Latini nel 187 e nel 177 a.C.) e dato che anche a norma della successiva *lex Papia* del 65 a.C. (secondo capo) gli usurpatori della cittadinanza romana sarebbero stati espulsi (in questo caso previ processo e relativa condanna), sarebbe molto strano che i condannati per lo stesso reato nella *quaestio* del 95 a.C. non fossero espulsi. È dunque probabile che la *lex Licinia Mucia*, al pari del secondo *caput* della *lex Papia*, prevedesse che i condannati nella *quaestio de civitate* fossero espulsi, ed è probabile che essi subissero anche la confisca dei beni e la fustigazione.

Con questa supposizione è concorde la descrizione della *quaestio Licinia et Mucia lege* come *acerrima* da parte di Cicerone (*Balb.* 21.48).

Asconio *Cornel.* 68.4-6 Cl. afferma che la legge alienò da Roma il favore dei maggiorenti italici, al punto che essa dovrebbe a suo avviso essere considerata come la causa principale del *bellum sociale* (361):

Verum ea lege ita alienati animi sunt principum Italicorum populorum ut ea vel maxima causa belli Italici quod post triennium exortum est fuerit.

Diodoro Siculo 37.13.1 riporta che nel 91 a.C. 10.000 Italici ebbero paura di essere sottoposti a *euthynai*, cioè probabilmente di essere accusati nella *quaestio de civitate* della *lex Licinia Mucia* e abbandonarono Roma per unirsi ai rivoltosi (362):

Ἵτι ὁ τῶν Μαρσῶν ἠγούμενος Πομπαίδιος ἐπεβάλετο μεγάλη και παραβόλω πράξει. Μυρίουσ γάρ ἀναλαβὼν ἐκ τῶν τὰς εὐθύνας φοβουμένων, ἔχοντας ὑπὸ τοῖς ἱματίοις ξίφη, προῆγεν ἐπὶ τῆς Ῥώμης.

Evidentemente, molti stranieri italici (migliaia), dopo l'approvazione della legge lasciarono volontariamente Roma per sottrarsi al rischio di essere incriminati, condannati, espropriati, fustigati e forzatamente espulsi. È chiaro che a quegli stranieri dovette convenire scappare, piuttosto che rischiare la *poena*.

La *lex Licinia Mucia* ebbe quindi, oltre all'effetto diretto dell'espulsione dei condannati nella *quaestio* che essa introdusse, anche l'effetto indiretto di provocare l'allontanamento da Roma di numerosi stranieri che volevano sottrarsi al processo.

Un dato, ancora, alla luce dell'esame della *lex Licinia Mucia* sin qui condotto, può essere considerato sicuro: non si può dire che la legge abbia comportato l'abolizione del cosiddetto e supposto *ius migrandi* dei Latini, come sostenuto da Mommsen (363), con opinione che è poi

(361) Il dato è accolto dalla dottrina: BRUNT [1965] 1988, 100 s.; TWEEDIE 2012; SANTANGELO 2018, 235. Riserve in BADIAN 1958, 264 ss.; DART 2014, 63.

(362) Condivido l'interpretazione e l'ipotesi di BADIAN 1969, 489 s. *Contra* WULFF ALONSO 1991, 319; COŞKUN 2009, 152.

(363) MOMMSEN 1887c, 639.2; (1893) 1904, 71 s.; 1899, 858 s.

diventata uno dei tanti *topoi* comuni negli studi sull'argomento (364). In primo luogo perché essa non riguardò solo i Latini, ma tutti gli Italici (Asconio *Cornel.* 67-68 Cl.). In secondo luogo, perché di c.d. *ius migrandi* e problematiche connesse, ancora una volta, non è menzione in alcun luogo (365).

Per il modo abbastanza lasso, che abbiamo constatato, con il quale avveniva il censimento di persone che asserivano di avere acquistato la cittadinanza romana, è evidente che anche molti Italici erano riusciti a inserirsi nel corpo civico.

Inoltre, ritengo opportuno notare che, sulla base dei resoconti disponibili per la *lex Licinia Mucia*, non è possibile affermare che nel 95 a.C. fosse ancora in vigore la legge che aveva previsto l'acquisto della cittadinanza romana *per migrationem et censum*. L'approvazione della *lex Licinia Mucia*, che coinvolse anche i Latini, mi sembra faccia propendere per l'idea che la legge sull'acquisto della cittadinanza per gli appartenenti a quel popolo fosse ormai stata abrogata. Non abbiamo informazioni su quando ciò possa essere avvenuto, ma proprio l'assenza di ogni riferimento nelle fonti relative agli anni successivi al 173 a.C., mi fa ritenere probabile che essa sia rimasta in vigore solo per qualche anno (366).

(364) Vd. CUQ 1917, 93; MONIER 1947, 232 s.; GAUDEMET 1967, 362; HUMBERT 1978, 109.74; GUARINO 1998, 200; BEHREND 2002, 16; PIEGDOÑ 2009, 190 s.; 2013, 124.29; 2017; GUERRERO LEBRÓN 2010, 66; BARBATI 2014, 619; MANZO 2014, 87.10; RUSSO 2018a, 279.27; BONFANTI 2018, 330.5. Giustamente non lo affermano ROTONDI 1912, 335; SHERWIN-WHITE 1973, 111; CASTELLO 1958, 255.

(365) *Cic. Balb.* 24.54 (*neque ius est hoc reprehensum Licinia et Mucia lege*) allude al diritto di acquisto della cittadinanza da parte dei Latini in base alla *lex Servilia* per chi fosse prevalso in un processo *de repetundis*, e non in base al *ius migrandi* (come invece affermato da MOMMSEN 1887c, 639.2). Per l'individuazione della legge, e sulla questione se essa abbia limitato ai soli Romani e Latini la possibilità di accusare di *repetundae*, cfr., con diverse opinioni, BADIAN 1954; SERRAO [1954] 1974; [1968] 1974; VENTURINI 1979, 33.124; MATTINGLY 1983.

(366) L'idea di CASTELLO 1958, 256 s., che la *lex Licinia Mucia* abbia colpito anche i responsabili di abusi del sistema normativo basato sull'acquisto della cittadinanza romana *per migrationem et censum*, non trova riscontro. Né è da approvarsi la convinzione, piuttosto diffusa in dottrina (SALMON 1936, 55; SHERWIN-WHITE 1973, 112; HUMBERT 1978, 109.74, 117.95), che il *ius adipiscendi civitatem romanam per magistratum* avrebbe in seguito in qualche modo compensato i Latini della perdita del diritto di acquistare la cittadinanza romana attraverso l'immigrazione e il censimento, quando quest'ultimo sarebbe stato soppresso. La portata del *ius adipiscendi civitatem romanam per magistratum* era in realtà molto più limitata: vd. TORRENT [2008-2009] 2009, 161. Il fatto che i Latini, con l'eccezione di *Venusia* (App. BC. 1.39.175, 1.42.188-190; Diod.

Infine, il fatto che in relazione alla *lex Licinia Mucia* si parli dell'usurpazione della cittadinanza romana non solo da parte di soggetti latini, ma anche di Italici, dimostra che nel 95 a.C. la romanizzazione culturale della penisola era — com'è ovvio che sia — nettamente avanzata rispetto agli inizi del II secolo a.C. E dunque, se cent'anni prima riuscivano a infiltrarsi al censimento tra i cittadini romani soltanto i Latini, perché più affini, mentre gli Italici (come dimostrano le vicende di *Narnia* e di *Fregellae*) potevano al massimo aspirare a confondersi con i cittadini di colonie latine, ora l'usurpazione della cittadinanza romana era diventata possibile anche per gli Italici, almeno se delle classi alte (367). (368)

37.2.10; Gell. 10.3.5), non si schierarono con gli insorti italici nella guerra sociale, dichiarata per l'accesso alla cittadinanza romana, dimostra che probabilmente i Latini traevano sì una parziale soddisfazione dal *ius adipiscendi civitatem romanam per magistratum*, come anche dall'avvenuta ammissione ai comizi se residenti nell'Urbe (*supra*, cap. I, § 3), oltretutto dagli antichi *commercium* e *conubium*, che li integravano perfettamente con i Romani dal punto di vista dell'ordinamento giusprivatistico. Tuttavia è da ritenersi che questo recasse a tali popolazioni i benefici di un coinvolgimento pur sempre assai limitato, non comparabile con l'inclusione nella cittadinanza, come si desume dal fatto che, altrimenti, la stessa *Venusia* non si sarebbe schierata. Sembra verosimile che i Latini, fino al 90 a.C., fossero ancora tra i popoli incerti se combattere o no contro Roma (ai quali allude App. BC. 1.49.211, 213). Contro l'opinione *de qua*, anche LE ROUX 2015, 189 s.

(367) *Supra*, § 3.5.1. Sull'aristocrazia italica del periodo, BANDELLI 2007b; CHIABÀ 2007; CENATI - GREGORI - GUADAGNUCCI 2015.

(368) La presente ricerca si inserisce nel quadro della mia partecipazione al proyecto de investigación *Nuevas bases documentales para el estudio histórico de la Hispania romana de época republicana: ciudadanía romana y latinidad (90 a.C.-45 a.C.)* (Ref.: PID2019-105940GB-I00), Ministerio de Ciencia e Innovación. Gobierno de España, coord. Prof. Estela García Fernández.

CONCLUSIONI

Nell'opera ho sviluppato in dettaglio solo un puntino della millenaria storia romana, e cioè quello dell'immigrazione a Roma in età regia e repubblicana. Se ho trattato il tema con qualche cognizione di causa, è stato solo perché, per usare la metafora di San Bernardo, come uno spigolatore, sono potuto andare dietro ai mietitori.

Devo quindi professare il debito di massima riconoscenza che sento di avere verso il più grande, insuperato studioso della scienza storica e giuridica dell'antichità romana, ovvero Theodor Mommsen, senza i cui scritti questo lavoro non sarebbe potuto esistere se non in una forma molto più frammentaria e meno articolata.

Nella *Römische Geschichte*, nello *Staatsrecht*, nello *Strafrecht* il sommo studioso raccolse e coordinò in un sistema tutte le fonti relative al diritto pubblico romano ed è su quel sistema che non possono che innestarsi tutti gli studi moderni, impiegando come una mappa imprescindibile i punti di riferimento da lui individuati. Naturalmente Mommsen si era relazionato con i sapienti che avevano arato il campo prima di lui a partire dall'inizio dell'Ottocento: dal pioniere Niebuhr a Madvig, a Walter, a Puchta. Tuttavia la sua conoscenza era stata più profonda e la ricostruzione da lui offerta fu più perfetta. Non si può affrontare il diritto pubblico romano senza leggere e amare il Mommsen.

Mommsen si occupò anche del nostro tema, in poche, essenziali, magistrali pagine. Come un nano sulle spalle di un gigante, e grazie a quel gigante, intendendo sulla scia di Édouard Jauneau l'aforisma nel modo più umile possibile, ho cercato quindi di proporre alcune riflessioni.

Mommsen ci ha insegnato che il *Latium vetus* costituiva un *nomen*, una *natio*. Le origini di ciò rimontavano ai tempi della migrazione dei popoli indoeuropei in Italia, e tra loro i Latini, tra il III e il II millennio a.C. Il successivo collegamento nobilitante dell'ascendenza dell'intera *natio* al mitico progenitore Ascanio avrebbe conferito un'impronta duratura alla consapevolezza del popolo latino di una forte appartenenza unitaria e, quando Roma sarebbe diventata, come avrebbe scritto

Lucano, *caput mundi*, ciò ne avrebbe caratterizzato la parabola costituzionale, come appare se si pensa alle professioni operate, circa il loro capostipite, da Gaio Giulio Cesare e da Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto.

Non credo però che la comune appartenenza dei Latini a una *natio* ci consenta di sminuire i tratti di opposizione che esistevano nell'antichità tra i vari *populi* ormai stanziatisi nel Lazio e politicamente organizzatisi, in ossequio alle forme di Stato diffuse nella penisola italica, in stati-città.

I Latini di tutte le città condividevano elementi culturali comuni e tra essi anche elementi di diritto, che permettevano una condivisione di rituali, procedure, formalismi, atti, dei quali i *commerciorum conubiarumque*, che troviamo nell'espressione di Livio, sono la più plastica evidenza, con la connessa capacità di tutti i Latini di accedere alle *legis actiones*. Conferma questa ricostruzione anche il principio del *fundus fieri*, che ancora all'epoca di Cicerone, prima del 90 a.C., testimoniava la piena compatibilità del diritto romano con quello delle altre città latine. Vi era dunque, come bene ha scritto in più occasioni il grande Maestro della romanistica italiana dell'ultimo cinquantennio, Mario Talamanca, un sostrato comune originario a quella che chiamiamo, con Orestano, "esperienza giuridica" di ciascuna delle comunità del *Latium*.

Tuttavia, per usare le parole di Mommsen nella splendida traduzione del *Disegno* di Bonfante, non credo che «l'intensità e l'eternità attribuita nel diritto pubblico a questa comunione nazionale», permettano di parlare di una «comunità di razza... unita in una perpetua comunanza giuridica».

E neppure credo che possiamo riaffermare, seguendo il Mommsen della *Geschichte* del 1856, nella traduzione di Quattrini, che dal *foedus Cassianum* «colui che godeva della cittadinanza in una delle città federali, era non solo legalmente autorizzato a stabilirsi in qualsiasi altra città della confederazione, ma vi godeva, come cittadino (*municeps*), ad eccezione della eleggibilità, tutti i diritti privati e politici, e adempiva agli obblighi, e dava persino il suo voto, sebbene limitato, nell'adunanza comunale convocata per distretti».

Su questo una cesura ci separa da Mommsen.

Mommsen aveva affermato l'esistenza di quello che poi Bonfante avrebbe denominato *ius migrandi*. E, distaccandosi da Niebuhr, lo aveva fatto con argomenti nuovi, ma del tutto improbabili, quali la "necessità legale" del domicilio per i Latini in esilio in città della lega latina diverse dalla propria, o l'«*obscurum sane et ignotum*» (Cicerone)

ius applicationis. Si tratta di argomenti che non reggono al vaglio neppure a un esame sommario e ai quali egli stesso non poteva credere.

Nell'affermare i suoi argomenti, Mommsen aveva abbandonato quelli di Niebuhr, il quale aveva invece a suo tempo valorizzato l'*isopoliteia* menzionata da Dionigi di Alicarnasso circa i rapporti giuridici e politici tra le città-stato latine confederatesi nel 496 a.C. e aveva quindi pensato di cogliere in tale parola un riferimento alla cittadinanza potenziale reciproca che, nel mondo greco ed ellenistico, veniva costituita con trattato tra due città-stato. E pertanto Niebuhr era giunto ad affermare l'esistenza di un diritto all'acquisto della cittadinanza per immigrazione anche tra le città del *Latium*. Ma Dionigi non si riferiva a un parallelismo tra il *foedus Cassianum* (che, del resto, era un trattato plurilaterale) e tali trattati bilaterali, bensì aveva in mente i *koina* greci e soprattutto ellenistici, nei quali un tale diritto all'acquisto della cittadinanza per immigrazione non esisteva. La *sympoliteia* che si realizzava all'interno dei *koina* costituiva una cittadinanza comune superiore, ma permanevano le cittadinanze delle singole città-stato e non era prevista la possibilità di mutare automaticamente la cittadinanza particolare mediante il trasferimento del domicilio. Piuttosto, poteva parlarsi, all'interno dei *koina*, di *isopoliteia* in un senso diverso rispetto a quello proprio dei trattati bilaterali: tutti coloro che partecipavano a un'unica *sympoliteia* condividevano, in base a tale *isopoliteia*, norme comuni di diritto privato internazionale, *enktesis*, *epigamia*. Non erano forse questi gli elementi giuridici in condivisione tra i Latini in base al *foedus Cassianum*?

Mommsen sicuramente si avvide dell'errata interpretazione di Niebuhr. Non espresse mai un disaccordo, ma si innamorò di quella "idea", che calzava perfettamente con il concetto di nazione che egli applicava al *nomen Latinum* e che poi sarebbe stato ripreso come uno dei *Prinzipien* da Schulz. Nell'assenza di argomenti sostanziali, Mommsen cercò pertanto con la sua grande maestria spunti nelle fonti che potessero in qualche modo apparentemente supportarla. Assegnò inoltre ai Latini, sulla scia di Zumpt, il diritto di votare in ogni città-stato della nazione fin da età arcaica, arretrando di svariati secoli un diritto comparso solo in epoca repubblicana tarda.

Ad ogni modo, se mi si permette di banalizzare un'espressione importante, possiamo dire che da allora «uno spettro si aggira per la romanistica»: il *ius migrandi*. Si può affermare per paradossale con certezza che se qualcuno di noi avesse ipoteticamente la ventura di incontrare il giurista Gaio e provasse a chiedergli se i Latini *prisci*

godevano del *ius migrandi*, l'autore delle *Institutiones* non capirebbe la domanda. Molti manuali moderni dovrebbero essere rivisti su questo punto.

Tutto ciò non ha niente a che vedere con il fatto che, come scrive chiaramente Corbino, nel mondo latino «sin dalle origini era infatti largamente ammessa e praticata (in conformità, per altro, ad un diffuso costume dell'Italia centrale tirrenica del tempo) l'immigrazione, di singoli come di gruppi». Né nego che la Roma repubblicana fosse, mi ispiro ancora all'espressione di Corbino, espressione di una società "aperta", nella quale cioè l'immigrazione non fosse «di norma ostacolata». Del resto si hanno tracce nelle fonti di un'immigrazione arcaica, dalle prime concessioni di asilo da parte di Romolo, ai primi sinecismi.

Il sistema giuridico romano, ispirato al principio che oggi diciamo della personalità del diritto, aveva dato risposta alle esigenze derivanti dall'immigrazione adottando e adattando il *ius gentium* anche ai rapporti giuridici tra Romani e stranieri all'interno di Roma (anziché considerarlo applicabile solo ai rapporti che avevano luogo negli empori internazionali). Il *ius honorarium* del pretore peregrino altro non sarebbe stato, in prospettiva, che uno sviluppo compiuto di questa prima soluzione normativa, allorché, in conseguenza dell'istituzione delle province, la *turba peregrinorum* incominciò a crescere marcatamente e si dovette ricorrere a norme scritte, di natura non consuetudinaria, per regolamentare i rapporti giuridici e processuali con gli immigrati nell'Urbe.

I problemi derivanti dall'immigrazione degli *alienigenae* nella Roma regia e repubblicana non erano dunque percepiti come gravi in modo comparabile a quanto avviene nella nostra attualità.

Tuttavia ciò non significa che l'immigrazione fosse incontrollata e che non abbia mai generato emergenze.

Questo accadde in due occasioni, negli anni 486 a.C. e 122 a.C., in cui i comizi vennero convocati per votare su tematiche "sensibili", perché connesse con la cittadinanza e con i relativi privilegi: nel timore di disordini i magistrati ordinarono l'allontanamento, per il tempo necessario alle operazioni di voto, di tutti gli stranieri non residenti, che premevano per entrare nella cittadinanza. In un'altra occasione, nel 206 a.C., furono rispediti nelle colonie Latini che si erano stabiliti a Roma, impoverendo il corpo civico delle comunità di appartenenza. In due ulteriori casi, e cioè con la *lex Iunia* del 126 a.C. e con la *lex Papia* del 65 a.C., fu decisa l'espulsione di tutti gli stranieri non residenti a Roma, vietando contestualmente nuovi ingressi.

Stride con le norme giuridiche dei moderni Stati di diritto il fatto che i provvedimenti non fossero impugnabili dai singoli e che non si tenesse conto di eventuali richieste di asilo (queste ultime erano avanzabili solo in casi specificamente previsti da trattati internazionali).

Le espulsioni erano attuate dietro la minaccia dell'esercizio di quella *coercitio* che era insita nell'*imperium* dei magistrati che ne erano titolari. La sanzione ultima sarebbe stata la morte, in quegli anni senza possibilità di *provocatio ad populum* per alcuno straniero (solo nel 123/122 a.C. ricevettero il diritto alla *provocatio* gli ex magistrati curuli delle colonie latine e i Latini residenti a Roma, come mi sembra si debba desumere dalla *lex repetundarum*).

Riveste interesse la considerazione che le espulsioni decise nel 65 a.C. riguardarono immigrati di stirpe gallica provenienti dalla Transpadana e furono deliberate — con un atteggiamento che noi oggi diremmo discriminatorio — per la ragione che i Romani ritennero che essi οὐκ ἔδόκουν ἐπιτήδειοί σφισιν εἶναι συνοικεῖν. È perfino difficile credere, sulla base di questa informazione, che solo pochi anni dopo, nel 49 a.C., sarebbe stata approvata la legge cesariana di concessione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti di quella regione.

Un nodo che riguardava i rapporti dei Romani con gli immigrati era quello della concessione della cittadinanza.

A Roma l'attribuzione della cittadinanza collettiva a stranieri non fu mai (e qui dissento da Corbino, mentre concordo con Vincenti) una «pratica abbastanza liberale».

Roma era e fu sempre gelosa della sua cittadinanza.

La concessione avvenne fin da età antica solo quando fu necessaria, come nel caso delle prime annessioni: si pensi alla conquista di Alba (*duo populi in unum confusi sunt*, Livio). Oppure la cittadinanza fu offerta, per scelta romana, quando in età regia fu necessario reperire nuovi cittadini, come successe nei rapporti con *Caenina* e *Antemnae* per disposizione di Romolo e con *Cameria* per decisione di Romolo e di Tito Tazio.

Per il resto, non ci furono mai (salvo che in un caso, per alcuni Latini, nel 187 a.C.) sanatorie che prevedero la concessione della cittadinanza romana a stranieri che fossero immigrati a Roma.

Peraltro, gli stranieri premevano per la cittadinanza anche senza *commigrare* a Roma: mi riferisco agli alleati.

La cittadinanza garantiva, tra gli altri benefici, l'accesso sicuro alle ricompense che derivavano dalle vittorie, in contrapposizione al complesso di rapporti iniqui determinati dagli obblighi derivanti per i *socii* dalla *formula togatorum*.

Ma anche nei confronti di questi stranieri, il senato mantenne la sua intransigenza. Le prime concessioni furono sporadiche ed eccezionali come nel caso di *Tusculum* nel 381 a.C. E ben presto si escogitò, e poi si diffuse ampiamente dal 338 a.C., la *civitas sine suffragio*, che permetteva un'inclusione solo parziale (concedendo una cittadinanza dimidiata, per impiegare l'efficace espressione usata al proposito da Capogrossi).

Nel 340/338 a.C. si ebbe "il" *turning point*. I Latini si rivoltarono contro Roma: secondo Livio (forse con qualche retroproiezione di fatti successivi) per costituire uno Stato unitario, in cui essi godessero della stessa cittadinanza dei Romani, ovvero, quindi, per ottenere la cittadinanza romana («*consulem alterum Roma, alterum ex Latio creari oportet, senatus partem aequam ex utraque gente esse, unum populum, unam rem publicam fieri; et ut imperii eadem sedes sit idemque omnibus nomen, quoniam ab altera utra parte concedi necesse est, quod utrisque bene vertat, sit haec sane patria potior, et Romani omnes vocemur*», chiedevano). Riuscirebbe difficile concepire un conflitto di questo tipo se i Latini avessero realmente beneficiato del c.d. *ius migrandi*.

Roma rifiutò sdegnosamente la concessione della cittadinanza e, solo dopo aver vinto la guerra, stabilì — è questo un tema su cui molto ci ha insegnato Luigi Capogrossi — nuovi rapporti con i *populi* Latini, concedendo ad alcuni di essi, ormai da una diversa posizione di supremazia, la cittadinanza romana.

Nel 91 a.C. si ripresentò la medesima situazione del 340 a.C., con la differenza che coloro che chiedevano di ricevere la cittadinanza erano gli Italici. Anche in questo caso, pur di non cedere, Roma scelse di combattere un durissimo conflitto, con il rischio di non sopravvivere. E solo quando ritenne seriamente che si stesse per soccombere, il senato stabilì che fosse strategico concedere la cittadinanza a quei popoli che, come i Latini, non fossero ancora tutti scesi in guerra e inoltre a quelli che accettassero di deporre le armi entro un breve termine, come poi fecero gli Etruschi.

Fu per la prima volta, nel 90 a.C., un atto di umiltà di Roma. E fu la mossa che le permise di vincere il conflitto. Il risultato fu la romanizzazione dell'Italia dei confini di allora, con l'uniformazione politica e giuridica della penisola. Tutti i Latini e tutti gli Italici divennero Romani. La città-stato si era però ormai già estesa oltre i suoi limiti fisiologici, il che ne avrebbe determinato in progresso di tempo la crisi.

Dopo il 90 a.C., la cittadinanza venne custodita nell'immediato ancora gelosamente. Nell'89 a.C. i Galli Cisalpini ottennero soltanto la

latinità. Ma una politica di totale chiusura non era più sostenibile. Contestualmente alla latinizzazione della Cisalpina, si introdusse per le *élites* dei nuovi Latini delle province il *ius* c.d. (dai moderni, seguendo Asconio) *adipiscendi civitatem Romanam per magistratum*. I Romani avevano imparato che in materia di diritto di cittadinanza era opportuno procedere con gradualità.

La questione dell'aspirazione alla cittadinanza romana, da parte degli stranieri immigrati, generava nella Roma repubblicana un altro genere di tensioni, che non è configurabile nel mondo di oggi: quello legato alle usurpazioni di cittadinanza.

A Roma questo problema era di una gravità assoluta, soprattutto in relazione ai Latini. Nel 187 a.C. emerse, a seguito di reiterate lamentele di legati di colonie latine in difficoltà negli obblighi della *formula togatorum*, che, nei lustrì più recenti, migliaia di Latini, per lo più *coloniarii*, si erano fatti censire a Roma dichiarando ai censori di essere cittadini romani. Ciò era stato possibile perché i Latini erano riusciti a sfruttare due falle. La prima era che i censimenti romani dei *novi cives* erano compiuti con grande imprecisione. La seconda era che i censimenti romani erano abitualmente incompleti, poiché diverse migliaia di cittadini romani non erano censiti e nel II secolo a.C. non erano più perseguiti: i *proletarii*, specialmente se risiedevano nei municipi, molto spesso non si presentavano ai censimenti. È da credersi che, confondendosi agevolmente tra i cittadini che si presentavano *ex novo* al censimento, e in virtù della comunanza etnica e linguistica, i Latini, sfruttando la lassa generosità di un sistema imperfetto, riuscissero a farsi censire come Romani. Nel 187 a.C. il senato, rilevata la nullità del censimento di tutti quei Latini, in considerazione del valore di norma solo dichiarativo del censimento romano, incaricò un pretore di emettere un editto di espulsione di tutti i Latini che fossero risultati censiti in città latine in uno dei lustrì degli anni 204/203, 199/198, 194/193 a.C. e che nel 189/188 a.C. si fossero professati Romani a Roma. Coloro che avevano usurpato la cittadinanza nei censimenti del 209/208 a.C. e di lustrì anteriori goderono di una sanatoria, che venne giustificata in considerazione delle asprezze della guerra annibalica che aveva allora insanguinato l'Italia e la Cisalpina.

Successivamente, per andare incontro alle esigenze dei *coloniarii* "pentiti", che erano desiderosi di rientrare stabilmente a Roma e di riacquistare la cittadinanza romana, ma al contempo con l'obiettivo di non depauperare la struttura demografica e il tessuto sociale delle colonie, tra la fine del 187 a.C. e il 185 a.C. venne approvata una legge

che permise ai *coloniarii* (e forse — ma il dato è dubbio — per estensione anche ai *prisci*) di recarsi a Roma e ricevere la cittadinanza mediante l'iscrizione nelle liste del censo, a condizione che lasciassero un figlio nella colonia, con la *ratio* che, nonostante l'emigrazione, il saldo della popolazione delle colonie restasse invariato. L'iscrizione censuaria aveva quindi, in questo caso, eccezionalmente valore costitutivo (come l'aveva altrimenti soltanto nella *manumissio censu*), in virtù di una puntuale previsione normativa.

Se dunque si vuol trattare di *ius migrandi* in relazione al diritto romano — ma meglio sarebbe parlare di “diritto di acquistare la cittadinanza romana attraverso l'immigrazione e il censimento” — lo si può fare alla sola condizione che si sottolinei che tale *ius* esisteva unicamente in base a una legge relativamente recente, che lo prevede in modo espresso. Questa legge distacca totalmente tale diritto dalle costruzioni mommseniane e si spiega solo per la politica coloniarie romana successiva al 338 a.C.

I Latini degli ultimi anni '80 e dei primi anni '70 del II secolo a.C., tuttavia, iniziarono a porre in essere atti in frode alla nuova legge, come per esempio quello di adottare nella colonia un Latino, che lì restava, indi recarsi a Roma e attestare al censimento di avere lasciato in patria un proprio figlio. La *ratio* della norma era aggirata.

Nel 177 a.C., su impulso senatorio, si decisero quindi nuove indagini e nuove espulsioni vennero condotte dai magistrati *cum imperio*. Ritengo che la legge del 187/185 a.C. sia stata successivamente ben presto abrogata, seppur in un momento non precisabile. In ogni caso, nelle fonti relative a epoche successive, non se ne trovano più tracce.

Emerse infine, a distanza di qualche anno, nel 173 a.C., che gli espulsi del 177 a.C. erano — con qualche analogia che si riscontra nelle dinamiche attuali — ritornati a Roma e di nuovo pianificavano di presentarsi al censimento.

Possiamo dunque concludere che Roma fu, in età regia e repubblicana, città sostanzialmente “aperta” riguardo all'immigrazione e pronta ad accogliere come residenti gli immigrati, mentre fu per lo più “chiusa” verso le richieste di ammissione alla cittadinanza romana.

Nonostante la detta sostanziale apertura di Roma regia e repubblicana all'immigrazione, il senato si arrogò sempre il potere incompressibile di deliberare in ogni momento, e senza doverlo “politicamente” giustificare, le espulsioni di tutti gli stranieri non residenti a Roma. Cicerone sottolineava che erano dolorose queste espulsioni. Egli scrisse

che era *inhumanum* che non fossero ammessi a godere della città e fossero espulsi stranieri che non si erano macchiati dell'usurpazione della cittadinanza romana. Tuttavia, egli stesso testimoniava che tali espulsioni nella storia si erano verificate solo raramente.

Non esisté mai, in età regia e repubblicana, un meccanismo consuetudinario contemplante, per qualsivoglia popolo, e dunque anche per i Latini e per gli Ernici, l'acquisto automatico della cittadinanza attraverso la sola immigrazione. Esso sarebbe stato in contrasto con il principio per cui ogni *civitas* dell'Italia era un *populus* conchiuso, noi diremmo uno Stato autonomo e sovrano, che non condivideva all'esterno, se non per decisione dei suoi *cives*, ciò che era suo e tra ciò che era suo vi era *in primis* la cittadinanza.

Multa enim sunt civibus inter se communia, forum, fana, porticus, viae, leges, iura, iudicia, suffragia, consuetudines (Cic. *off.* 1.17.53).

BIBLIOGRAFIA

- ABBOTT 1915 = F.F. ABBOTT, *The Colonizing Policy of the Romans from 123 to 31 B.C.*, in *CPh* 10 (1915), 365
- ACCARIAS 1886 = C. ACCARIAS, *Précis de droit romain contenant avec l'exposé des principes généraux le texte, la traduction et l'explication des Institutes de Justinien et suivi 1° D'une table générale des textes des Institutes 2° D'une table alphabétique des matières 3° D'une table des textes littéraires indiqués ou expliqués*, I, 4^a ed., Paris 1886
- AGER 1994 = S.L. AGER, *Hellenistic Crete and koinodikion*, in *The Journal of Hellenic Studies* 114 (1994), 1
- AGER 1996 = S.L. AGER, *Interstate Arbitrations in the Greek World, 337-90 B.C.*, Berkeley - Los Angeles-London 1996
- AIGNER-FORESTI 2005 = L. AIGNER-FORESTI, *Föderalismus im antiken Italien (bis 89 v. Chr.)*, in P. SIEWERT, L. AIGNER-FORESTI (cur.), *Föderalismus in der griechischen und römischen Antike*, Stuttgart 2005, 81
- ALBANA 1987 = M. ALBANA, *La vicesima libertatis in età imperiale*, in *QC* 9 (1987), 41
- ALBANA 2004 = M. ALBANA, *I luoghi della memoria a Roma in età repubblicana: templi e archivi*, in *Annali della Facoltà di Scienze della Formazione. Università degli Studi di Catania*, 3 (2004), 9
- ALBANESE 1979 = B. ALBANESE, *Le persone nel diritto romano*, Palermo 1979
- ALBRECHT 1969 = M. VON ALBRECHT, *Das Prooemium von Ciceros Rede Pro Archia poeta und das Problem der Zweckmäßigkeit der argumentatio extra causam*, in *Gymnasium* 76 (1969), 419
- ALEXANDER 1985 = M.C. ALEXANDER, *Praemia in the quaestiones of the late Republic*, in *CPh* 80 (1985), 20
- ALEXANDER 1990 = M.C. ALEXANDER, *Trials in the Late Roman Republic 149 BC to 50 BC*, Toronto-Buffalo-London 1990
- ALFÖLDI 1965 = A. ALFÖLDI, *Early Rome and the Latins*, Ann Arbor 1965
- AMIRANTE 1950 = L. AMIRANTE, *Captivitas e postliminium*, Napoli 1950
- AMPOLO 1990 = C. AMPOLO, *Roma arcaica e i Latini nel V secolo*, in *Crise et transformation des sociétés archaïques de l'Italie antique au V^e siècle av. J.-C. Actes de la table de ronde organisée par l'École française de Rome et l'Unité de recherches étrusco-italiques associée au CNRS (UA 1132). Rome 19-21 novembre 1987*, Rome 1990, 117
- AMUNÁTEGUI PERELLÓ 2011 = C.F. AMUNÁTEGUI PERELLÓ, *A Study of Labor and Migratons in Antiquity*, in *The International Journal of Interdisciplinary Global Studies* 8.4 (2011), 17
- AMUNÁTEGUI PERELLÓ 2012 = C.F. AMUNÁTEGUI PERELLÓ, *Potestas manus mancipiumque*, in *RIDA* 59 (2012), 57

- AMUNÁTEGUI PERELLÓ 2013a = C.F. AMUNÁTEGUI PERELLÓ, *Migraciones en la antigüedad: reflexiones comparativas con su tratamiento jurídico en el presente*, in *Revista chilena de derecho* 40 (2013), 1035
- AMUNÁTEGUI PERELLÓ 2013b = C.F. AMUNÁTEGUI PERELLÓ, *El trinomio potestas manus mancipiumque*, in *Revista de estudios histórico-jurídicos* 35 (2013), 81
- AMUNÁTEGUI PERELLÓ 2016 = C.F. AMUNÁTEGUI PERELLÓ, *Working as a Migrant in Roman Antiquity*, in I. PIRO (cur.), *Scritti per Alessandro Corbino*, I, Tricase 2016, 1
- ANDO 2023 = C. ANDO, *Census, Censor, Citizenship: Republican Subjectivity in advance of Monarchy*, in J. FILONIK, Chr. PLASTOW, R. ZELNICK-ABRAMOVITZ (cur.), *Citizenship in Antiquity. Civic Communities in the Ancient Mediterranean*, London 2023, 616
- ANDRÉS SANTOS 2007 = F.J. ANDRÉS SANTOS, *Ciudadanía romana y cosmopolitismo moderno*, in *HAnt* 31 (2007), 253
- ANTONELLI 2006 = L. ANTONELLI, *Silla, Ariminum e lo ius duodecim coloniarum*, in *Ariminum, Storia e Archeologia*, Roma 2006, 241
- ANTONETTI 1987 = C. ANTONETTI, *Le popolazioni settentrionali dell'Etolia. Difficoltà di localizzazione e problema dei limiti territoriali alla luce della documentazione epigrafica*, in P. CABANES (cur.), *L'Illyrie méridionale et l'Épire dans l'antiquité. Actes du colloque international de Clermont-Ferrand (22-25 octobre 1984)*, I, Clermont-Ferrand 1987, 95
- ARANGIO-RUIZ 1950 = V. ARANGIO-RUIZ, *Sul problema della doppia cittadinanza nella Repubblica e nell'Impero romano*, in *Scritti in onore di Francesco Carnelutti*, IV, Padova 1950, 53
- ARANGIO-RUIZ 1953 = V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, 6^a ed., Napoli 1953
- ARANGIO-RUIZ 1960 = V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 1960
- ARCARIA 2017 = F. ARCARIA, *Costituzione e processo nella trattatistica di diritto romano dell'Ottocento e del primo Novecento*, Napoli 2017
- ARCARIA 2022 = F. ARCARIA, *Cittadinanza romana e cittadinanza europea: dalla Constitutio Antoniniana al Trattato di Maastricht*, in *IAH* 14 (2022), 11
- ARCARIA 2023 = F. ARCARIA, *Città, cittadini cittadinanza. Dalla civitas romana alla cittadinanza europea*, Napoli 2023
- ARCES 2022 = P. ARCES, *Cittadinanza e religione tra Roma antica e istanze contemporanee*, in F. FASOLINO (cur.), *Ius hominum causa constitutum. Studi in onore di Antonio Palma*, Torino 2022, 153
- ARENA 2006 = V. ARENA, *Liberti and Libertas. A Call for Civic Freedom*, in M. KLEIJWEGT (cur.), *The Faces of Freedom. The Manumission and Emancipation of Slaves in Old World and New World Slavery*, Leiden-Boston (Mass.) 2006, 71
- ARENA 2012 = V. ARENA, *Libertas and the Practice of Politics in the Late Roman Republic*, Cambridge 2012
- ARNAULT DE LA MÉNARDIÈRE 1872 = C. ARNAULT DE LA MÉNARDIÈRE, *De l'impôt du vingtième sur l'affranchissement des esclaves*, Poitiers 1872
- ARNTZENIUS 1793 = H.I. ARNTZENIUS, *Observationum Sylloge*, in *Acta literaria Societatis Rbeno-Trajectinae* 1 (1793), 106
- AUBERT 2014 = J.-J. AUBERT, *The Republican Economy and Roman Law: Regulation, Promotion, or Reflection?*, in H. FLOWER (cur.), *The Cambridge Companion to the Roman Republic*, Cambridge 2014, 167
- AULIARD 2001 = Cl. AULIARD, *Victoires et triomphes à Rome. Droit et réalités sous la République*, Paris 2001

- AULIARD 2006 = Cl. AULIARD, *La diplomatie romaine, l'autre instrument de la conquête. De la fondation à la fin des guerres samnites (753-290 av. J.-C.)*, Rennes 2006
- AYMARD 1938 = A. AYMARD, *Les assemblées de la Confédération achaienne*, Bordeaux 1938
- BADIAN 1954 = E. BADIAN, *Lex Servilia*, in *CR*, N.S., 4 (1954), 101
- BADIAN 1955 = E. BADIAN, *L. Papirius Fregellanus*, in *CR* 69 (1955), 22
- BADIAN 1958 = E. BADIAN, *Foreign clientelae (264-70 B. C.)*, Oxford 1958
- BADIAN 1969 = E. BADIAN, *Quaestiones Variiae*, in *Historia* 18 (1969), 447
- BADIAN 1970-1971 = E. BADIAN, *Roman Politics and the Italians (133-91 B.C.)*, in *DArch* 4/5 (1970-1971), 373
- BAHR 1919 = U. BAHR, *Die Geschichte der decemviri stlitibus iudicandis und der centumviri*, Greifswald 1919
- BAKHUIZEN 1976 = S.C. BAKHUIZEN, *Chalcidian Studies, III, Chalcis-in-Euboea, Iron and Chalcidians abroad*, Leiden - Boston (Mass.) 1976
- BALBÍN CHAMORRO 2006 = P. BALBÍN CHAMORRO, *Ius hospitii y ius civitatis*, in *Gerión* 24 (2006), 207
- BALESTRI FUMAGALLI 1987 = M. BALESTRI FUMAGALLI, "Libertas id est civitas" (*Cic. pro Balbo* 9, 24), in *Labeo* 33 (1987), 63
- BALSDON 1979 = J.P.V.D. BALSDON, *Romans and Aliens*, London 1979
- BANCALARI MOLINA 1988 = A. BANCALARI MOLINA, *Los Aliados y la Ciudadanía Romana*, in *Revista de Historia Universal* 9 (1988), 7
- BANDELLI 1978 = G. BANDELLI, *La fondazione delle colonie di Piacenza e di Cremona. Alcuni problemi prosopografici*, in *Quaderni di Storia Antica e di Epigrafia* 2 (1978), 39
- BANDELLI 1988 = G. BANDELLI, *Ricerche sulla colonizzazione romana della Gallia Cisalpina. Le fasi iniziali e il caso aquileiese*, Roma 1988
- BANDELLI 1997 = G. BANDELLI, *Colonie e municipi dall'età monarchica alle guerre sannitiche*, in *Atti del convegno internazionale Nomen Latinum. Latini e Romani prima di Annibale. Roma, Accademia di S. Luca, 24-26 ottobre 1995*, II, Roma 1997, 143
- BANDELLI 1999 = G. BANDELLI, *La popolazione della Cisalpina dalle invasioni galliche alla guerra sociale*, in D. VERA (cur.), *Demografia, sistemi agrari, regimi alimentari nel mondo antico*, Bari 1999, 189
- BANDELLI 2005a = G. BANDELLI, in G. BANDELLI, M. CHIABA, *Le amministrazioni locali nella Transpadana orientale. Dalla provincia repubblicana della Gallia Cisalpina alla provincia tardoantica della Venetia et Histria*, in *MEFRA* 117 (2005), 439
- BANDELLI 2005b = G. BANDELLI, *Il ruolo degl'interventi diplomatici nella romanizzazione della Gallia Cisalpina (III-II secolo a. C.)*, in E. TORREGARAY PAGOLA, J. SANTOS YANGUAS (cur.), *Diplomacia y autorrepresentación en la Roma antigua*, Vitoria 2005, 63
- BANDELLI 2007a = G. BANDELLI, *Considerazioni storiche sull'urbanizzazione cisalpina di età repubblicana (283-89 a.C.)*, in L. BRECCIAROLI TABORELLI (cur.), *Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina (II secolo a.C.-I secolo d.C.)*. *Atti delle Giornate di Studio*, Torino 4-6 maggio 2006, Borgo S. Lorenzo 2007, 15
- BANDELLI 2007b = G. BANDELLI, *Le aristocrazie cisalpine di età repubblicana. I. Dalla guerra senonica (285-283 a.C.) alla guerra sociale (91-89 a.C.)*, in E. LO CASCIO, G.D. MEROLA (cur.), *Forme di aggregazione nel mondo romano (Sant'Angelo d'Ischia, 6-8 aprile 2006)*, Bari 2007, 119

- BANDELLI 2009 = G. BANDELLI, *Parma durante la Repubblica. Dalla fondazione della colonia a Cesare*, in D. VERA (cur.), *Storia di Parma, II, Parma romana*, Parma 2009, 180
- BANDELLI 2013 = G. BANDELLI, *Ancora sulle amministrazioni locali della Transpadana orientale in età repubblicana (225/222-42/41 a.C.)*, in E. ORTIZ DE URBINA ÁLAVA (cur.), *Magistrados locales de Hispania. Aspectos históricos, jurídicos, lingüísticos*, Vitoria-Gasteiz 2013, 39
- BANDELLI 2017 = G. BANDELLI, *Le comunità della Transpadana dalla guerra gallica del 225-222 a.C. alla Lex Pompeia dell'89 a.C. Dati recenti e problemi aperti su alcuni aspetti di ordine istituzionale*, in *Gerión* 35 (2017), 373
- BARBATI [2012] 2017 = S. BARBATI, *Gli studi sulla cittadinanza romana prima e dopo le ricerche di Giorgio Luraschi*, in *RDR* 12 (2012); anche in *Incorrupta antiquitas. Studi di storia, epigrafia e diritto in memoria di Giorgio Luraschi. Atti dell'incontro di studio di Como 25-26 maggio 2012*, Cermenate 2017, 175
- BARBATI 2014 = S. BARBATI, *Sui presupposti di applicazione e la natura giuridica degli effetti del postliminium*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XX*, Roma 2014, 587
- BARLOW 1977 = C.T. BARLOW, *The Sanctius Aerarium and the Argento Publico Coinage*, in *AJPh* 98 (1977), 290
- BARONOWSKI 1988 = D.W. BARONOWSKI, *Roman Treaties with Communities of Citizens*, in *CQ* 38 (1988), 172
- BASILE 1987 = M. BASILE, *Analisi e valore della tradizione sulla rogatio Cassia agraria del 486 a. C.*, in *Miscellanea greca e romana*, VI, Roma 1978, 277
- BASSANELLI SOMMARIVA 2011 = G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Lezioni di diritto privato romano, I, Strumenti*, Santarcangelo di Romagna 2011
- BASSANELLI SOMMARIVA 2012 = G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Lezioni di diritto privato romano, III, Istituzioni*, Santarcangelo di Romagna 2012
- BASSANELLI SOMMARIVA 2020 = G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Principi di diritto privato romano. Introduzione metodologica agli studi giuridici*, Torino 2020
- BAUDON 1915 = H.R. BAUDON, *Origen y evolución de Jus Gentium en Roma*, in *Revista de la Universidad Nacional de Córdoba* 7 (1915), 21
- BEARZOT 1994 = C. BEARZOT, *Un'ideologia del federalismo nel pensiero greco?*, in L. AIGNER FORESTI, A. BARZANÒ, C. BEARZOT, L. PRANDI, G. ZECCHINI (cur.), *Federazioni e federalismo nell'epoca antica. Bergamo, 21-25 settembre 1992*, Milano 1994, 161
- BECK 1997 = H. BECK, *Polis und Koinon. Untersuchungen zur Geschichte und Struktur der griechischen Bundesstaaten im 4. Jahrhundert v. Chr.*, Stuttgart 1997
- BECK 2001 = H. BECK, *"The Laws of the Fathers" versus "The Laws of the League". Xenophon on Federalism*, in *CPh* 96 (2001), 355
- BECK - FUNKE 2015 = H. BECK, P. FUNKE, *An Introduction to Federalism in Greek Antiquity*, in H. BECK, P. FUNKE (cur.), *Federalism in Greek Antiquity*, Cambridge 2015, 1
- BEGHINI 2021 = M. BEGHINI, *Fra dominio e integrazione. Le migrazioni: una sfida ieri come oggi*, in *Vergentis* 12 (2021), 171
- BEHRENDTS [1974] 2004 = O. BEHRENDTS, *Das nexum im Manzipationsrecht oder die Ungeschichtlichkeit des Libraldarlebens*, in *RIDA*, 3^a S., 21 (1974), 137; anche in Id., *Institut und Prinzip. Siedlungsgeschichtliche Grundlagen, philosophische Einflüsse und das Fortwirken der beiden republikanischen Konzeptionen in den kaiserzeitlichen Rechtsschulen*, cur. M. AVENARIUS, R. MEYER-PRITZL, C. MÖLLER, II, Göttingen 2004, 563

- BEHRENDIS 2002 = O. BEHRENDIS, *La lex Licinia Mucia de civibus redigundis de 95 a. C. Une loi néfaste d'auteurs savants et bienveillants*, in S. RATTI (cur.), *Antiquité et citoyenneté. Actes du colloque international de Besançon (3-5 novembre 1999)*, Besançon-Paris 2002, 15
- BEHRWALD 2015 = R. BEHRWALD, *The Lykian League*, in H. BECK, P. FUNKE (cur.), *Federalism in Greek Antiquity*, Cambridge 2015, 403
- BELOCH 1880 = K.J. BELOCH, *Der italische Bund unter Roms Hegemonie. Staatsrechtliche und statistische Forschungen*, Leipzig 1880
- BELOCH 1886 = K.J. BELOCH, *Die Bevölkerung der griechisch-römischen Welt*, Leipzig 1886
- BELOCH 1926 = K.J. BELOCH, *Römische Geschichte bis zum Beginn der punischen Kriegen*, Berlin-Leipzig 1926
- BENGTSON 1967 = H. BENGTSON, *Grundriss der römischen Geschichte mit Quellenkunde*, I, *Republik und Kaiserzeit bis 284 n. Chr.*, München, 1967
- BENGTSON 1975 = H. BENGTSON, *Die Staatsverträge des Altertums*, II, *Die Verträge der griechisch-römischen Welt von 700 bis 338 v.Chr.*, 2^a ed., München-Berlin 1975, 27
- BENGTSON 1977 = H. BENGTSON, *Griechische Geschichte. Von den Anfängen bis in die römische Kaiserzeit*, 5^a ed., München 1977
- BERGER 1953 = A. BERGER, *s.v. Ius applicationis*, in *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia 1953, 526
- BERNARDI 1942 = A. BERNARDI, *Roma e Capua nella seconda metà del quarto secolo av. C.*, in *Athenaeum* 20 (1942), 86
- BERNARDI 1948 = A. BERNARDI, *Ius Ariminensium*, in *Studi giuridici in memoria di Pietro Ciapessoni*, Pavia 1948, 237
- BERNARDI 1973 = A. BERNARDI *Nomen Latinum*, Pavia 1973
- BERTHELET 2013 = Y. BERTHELET, *Expiation, par Rome, de prodiges survenus dans des cités alliées du nomen Latinum ou des cités alliées italiennes non-latines*, in *AC* 82 (2013), 91
- BETTI 1942 = E. BETTI, *Istituzioni di diritto romano*, I, 2^a ed., Padova 1942
- BETTINI 2019 = M. BETTINI, *Antropologia e cultura romana. Parentela, tempo, immagini dell'anima*, Bari 2019
- BIANCHI, Ed., 2019 = Ed. BIANCHI, *Gli statuti di Fiesole e Arezzo dopo la guerra sociale*, in *Ἔρμος*, N.S., 11 (2019) 1
- BIANCHI, Ern., 2017 = Ern. BIANCHI, *Ancora qualche riflessione su Gai. 3.56 e sulle finzioni della lex Iunia*, in S. LAZZARINI (cur.), *Incorrupta antiquitas. Studi di storia, epigrafia e diritto in memoria di Giorgio Luraschi. Atti dell'Incontro di studio di Como, 25-26 maggio 2012*, Cermenate 2017, 131
- BISPHAM 2022a = E. BISPHAM, *Romans, Latins and Allies*, in V. ARENA, J. PRAG (cur.), *A Companion to the Political Culture of the Roman Republic*, Hoboken-Chichester 2022, 318
- BISPHAM 2022b = E. BISPHAM, *The Politics of Impermanence: Latin Migratio in the Second Century B.C.*, in L. MAGANZANI, M. MIGLIETTA (cur.), *Migrare a Roma. Latini ed altri popoli*, Bari 2022, 13
- BLEICKEN 1995 = J. BLEICKEN, *Die Verfassung der Römischen Republik*, 7^a ed., Paderborn 1995
- BLEICKEN 1999 = J. BLEICKEN, *Geschichte der römischen Republik*, 5^a ed., München 1999
- BONA [1955] 2003 = F. BONA, *Postliminium in pace*, in *SDHI* 21 (1955), 249; anche in *Id.*, *Lectio Sua. Studi editi e inediti di diritto romano*, I, Padova 2003, 3

- BONFANTE 1896 = P. BONFANTE, *Istituzioni di diritto romano*, Firenze 1896
- BONFANTE 1900 = P. BONFANTE, *Diritto romano*, Firenze 1900
- BONFANTE 1934 = P. BONFANTE, *Storia del diritto romano*, I, Roma 1934
- BONFANTE 1958 = P. BONFANTE, *Storia del diritto romano*, I, 4^a ed. rivista a cura di G. BONFANTE e G. CRIFÒ, Milano 1958
- BONFANTI 2017 = Tito Livio. *Storia di roma dalla sua fondazione*, XII, *Libri XLI-XLIII*, con un saggio di M.A. GIUA, traduzione e note di M. BONFANTI, 3^a ed., Milano 2017
- BONFANTI 2018 = Tito Livio. *Storia di roma dalla sua fondazione*, XI, *Libri XXXIX-XL*, con un saggio di H. TAINE, traduzione e note di M. BONFANTI, 6^a ed., Milano 2018
- BORDES 1989 = J. BORDES, *Politeia dans la pensée grecque jusqu'à Aristote*, Paris 1989
- BORSACCHI 1981 = S. BORSACCHI, *Sanctio e attività collegiale tribunitia in Cic. Att. 3,23,4*, in F. SERRAO (cur.), *Legge e società nella repubblica romana*, I, Napoli 1981, 439
- BOSCHERINI [1988] 2016 = S. BOSCHERINI, *La lingua della legge delle XII Tavole*, in *Società e diritto nell'epoca decemvirale. Atti del convegno di diritto romano, Copanello 3-7 giugno 1984*, Napoli 1988, 45; anche in Id., *Parole e cose. Raccolta di scritti minori*, cur. I. MAZZINI, A. CIABATTI, G. VOLANTE, Firenze 2016, 59
- BOTTIGLIERI 1980 = A. BOTTIGLIERI, *Il foedus Cassianum e il problema dell' isopoliteia*, in *AAN* 91 (1980), 317
- BOUCHÉ-LECLERCQ 1886 = A. BOUCHÉ-LECLERCQ, *Manuel des institutions romaines*, Paris 1886
- BOUCHON - HELLY 2015 = R. BOUCHON, B. HELLY, *The Thessalian League*, in H. BECK, P. FUNKE (cur.), *Federalism in Greek Antiquity*, Cambridge 2015, 231
- BOULVERT 1970 = G. BOULVERT, *Esclaves et affranchis impériaux sous le haut-empire romain. Rôle politique et administratif*, Napoli 1970
- BOURDIN 2012 = S. BOURDIN, *Les peuples de l'Italie préromaine. Identités, territoires et relations inter-ethniques en Italie centrale et septentrionale (VIII^e-I^{er} s. av. J.-C.)*, Roma 2012
- BOURDIN 2019 = S. BOURDIN, *Popoli e leghe nell'Italia preromana*, in R. FIORI (cur.), *Re e popolo. Istituzioni arcaiche tra storia e comparazione*, Göttingen 2019, 275
- BOUSQUET - GAUTHIER 1994 = J. BOUSQUET, Ph. GAUTHIER, *Inscriptions du Létôon de Xanthos*, in *REG* 107 (1994), 319
- BRADLEY, K., 1984 = K. BRADLEY, *The vicesima libertatis. Its History and Significance*, in *Klio* 66 (1984), 175
- BRADLEY, G., 2023 = G. BRADLEY, *Politics and Citizenship in Etruscan and Italic Societies*, in J. FILONIK, Chr. PLASTOW, R. ZELNICK-ABRAMOVITZ (cur.), *Citizenship in Antiquity. Civic Communities in the Ancient Mediterranean*, London 2023, 577
- BRASIELLO 1937 = U. BRASIELLO, *La repressione penale in diritto romano*, Napoli 1937
- BRASSLOFF 1928 = S. BRASSLOFF, *Der römische Staat und seine internationalen Beziehungen*, Wien 1928
- BREJON DE LAVERGNÉE 1954 = J. BREJON DE LAVERGNÉE, *Fraus legis*, II, Rennes 1954
- BRETONE 1981 = M. BRETONE, *Manilio e il nexum*, in *Iura* 32 (1981), 143
- BRETONE 1982 = M. BRETONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli 1982
- BRIGUGLIO 2007 = F. BRIGUGLIO, *Le "pagine scomparse"*, in *Minima epigraphica et papyrologica* 10 (2007), 143
- BRIGUGLIO 2011 = F. BRIGUGLIO, *Barthold Georg Niebuhr und die Entdeckung der Gaius-Institutionen – tatsächlich ein "Glückstern"?*, in *ZRG RA* 128 (2011), 263
- BRIGUGLIO 2012 = F. BRIGUGLIO, *Il Codice veronese in trasparenza. Genesi e formazione del testo delle Istituzioni di Gaio*, Bologna 2012

- BRISCOE 1986 = J. BRISCOE (cur.), *Titi Livi ab Urbe condita. Libri 41-45*, Stuttgart 1986
- BRISCOE 2008 = J. BRISCOE, *A Commentary on Livy. Books 38-40*, Oxford 2008
- BRISCOE 2012 = J. BRISCOE, *A Commentary on Livy. Books 41-45*, Oxford 2012
- BRIZZI 2001 = G. BRIZZI, *Forme di integrazione a Roma tra l'età monarchica e la prima repubblica: qualche ulteriore considerazione*, in G. URSO (cur.), *Integrazione mescolanza rifiuto. Incontri di popoli, lingue e culture in Europa dall'antichità all'Umanesimo. Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 21-23 settembre 2000*, Roma 2001, 115
- BROADHEAD 2001 = W. BROADHEAD, *Rome's Migration Policy and the So-Called ius migrandi*, in *Cahiers du Centre Gustave-Glotz*, 12 (2001), 69
- BROADHEAD 2003 = W. BROADHEAD, *The Local Élités of Italy and the Crisis of Migration in the IInd Century BC*, in M. CÉBEILLAC-GERVASONI, L. LAMOINE (cur.), *Les élites et leurs facettes. Les élites locales dans le monde hellénistique et romain*, Rome 2003, 131
- BROADHEAD 2004 = W. BROADHEAD, *Rome and the Mobility of the Latins: Problems of Control*, in *La mobilità des personnes en Méditerranée, de l'antiquité à l'époque moderne. Procédures de contrôle et documents d'identification*, II, *La mobilité négociée*, Rome 2004, 315
- BROADHEAD 2008 = W. BROADHEAD, *Migration and Hegemony. Fixity and Mobility in Second-Century Italy*, in L. DE LIGT, S. NORTHWOOD (cur.), *People, Land and Politics. Demographic Developments and the Transformation of Roman Italy, 300 BC - AD 14*, Leiden - Boston (Mass.) 2008, 451
- BROUGHTON 1951 = T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic*, I, 509 B.C.-100 B.C., New York 1951
- BROUGHTON 1952 = T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic*, II, 99 B.C.-31 B.C., New York 1952
- BROWNSON 1918-1921 = *Xenophon in Seven Volumes*, cur. C.L. BROWNSON, I-II, Cambridge (Mass.) - London, 1918-1921
- BRUN 1989 = P. BRUN, *L'île de Kéos et ses cités au IV^e s. av. J.-C.*, in *ZPE* 76 (1989), 121
- BRUNT [1965] 1988 = P.A. BRUNT, *Italian Aims at the Time of the Social War*, in *JRS* 55 (1965), 90; anche in Id., *The Fall of the Roman Republic and Related Essays*, Oxford 1988, 93
- BRUNT 1971 = P.A. BRUNT, *Italian Manpower, 225 B.C.-A.D. 14*, Oxford 1971
- BRUTTI 2009 = M. BRUTTI, *Il diritto privato nell'antica Roma*, Torino 2009
- BUCCI 2007 = O. BUCCI, *Alle radici dello svolgimento storico del diritto romano, fra jus Quiritium e jus civile Romanorum: il contributo della nazione latina, di quella italica, di quella etrusca e greca alla formazione della Nazione e della Costituzione romana*, in F.M. D'IPPOLITO (cur.), *Φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi*, I, Napoli 2007, 321
- BUCHI 2000 = E. BUCHI, *Dalla colonizzazione della Cisalpina alla colonia di "Tridentum"*, in Id. (cur.), *Storia del Trentino*, II, *L'età romana*, Bologna 2000, 47
- BUCKLAND 1908 = W.W. BUCKLAND, *The Roman Law of Slavery. The Condition of the Slave in Private Law from Augustus to Justinian*, Cambridge 1908
- BUONGIORNO 2012 = P. BUONGIORNO, *Interdictio aqua et igni*, in H. HEINEN et al. (cur.), *Handwörterbuch der antiken Sklaverei*, Lieferung I-IV, Stuttgart 2012
- BUR 2016 = C. BUR, *Les censeurs privaient-ils du droit de vote ? Retour sur l'aerarium facere et le tribu mouere*, in *MEFRA* 128 (2016), 419
- BUR 2017a = C. BUR, *Le spectacle du cens. Relecture du déroulement de la professio sous la République romaine*, in *Athenaeum* 105 (2017), 520

- BUR 2017b = C. BUR, *Une refondation ordinaire. Lustrum condere et recensement dans la Rome républicaine*, in Ph. GERVAIS-LAMBONY, Fr. HURLET, I. RIVOAL (cur.), *(Re)fonder. Les modalités du (re)commencement dans le temps et dans l'espace*, Paris 2017, 269
- BUR 2018 = C. BUR, *La citoyenneté dégradée. Une histoire de l'infamie à Rome (312 av. J.-C.-96 apr. J.-C.)*, Rome 2018
- BURASELIS 2003 = K. BURASELIS, *Considerations on Symmachia and Sympoliteia in the Hellenistic Period*, in K. BURASELIS, K. ZOUMBOULAKIS (cur.), *The Idea of European Community in History, II, Aspects of Connecting Poleis and Ethne in Ancient Greece*, Athens 2003, 39
- BURASELIS 2015 = K. BURASELIS, *Federalism and the Sea. The koina of the Aegean Islands*, in H. BECK, P. FUNKE (cur.), *Federalism in Greek Antiquity*, Cambridge 2015, 358
- BURDESE 1975 = A. BURDESE, *Diritto Privato Romano*, Torino 1975
- BUSOLT 1920 = G. BUSOLT, *Griechischen Staatskunde, I, Allgemeine Darstellung des Griechischen Staates*, München 1920
- BUTERA 2019 = L. BUTERA, *Aspetti dell'unità della famiglia romana tra adozione e diritto successorio*, in M. FELICI (cur.), *Quaderno per la ricerca giuroromanistica*, Roma 2019, 33
- CABANES 1976 = P. CABANES, *L'Épire de la mort de Pyrrhos à la conquête Romaine (272-167 av. J.C.)*, Paris 1976
- CAGNAT 1882 = R. CAGNAT, *Étude historique sur les impôts indirects chez les romains jusqu'aux invasions des barbares, d'après les documents littéraires et épigraphiques*, Paris 1882
- CALORE 2012 = A. CALORE, *Hostis e il primato del diritto*, in BIDR 106 (2012), 107
- CALORE 2018a = A. CALORE, *"Cittadinanza" tra storia e comparazione*, in M. BRUTTI, A. SOMMA (cur.), *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, Frankfurt am Main 2018, 81
- CALORE 2018b = A. CALORE, *"Cittadinanze" nell'antica Roma, I, L'età regia*, Torino, 2018
- CALZADA GONZÁLEZ 2010 = A. CALZADA GONZÁLEZ, *Origo, incolae, municipes y civitas Romana a la luz de la Lex Irnitana*, in AHDE 80 (2010), 673
- CAMODECA 2002 = G. CAMODECA, *Per una riedizione dell'archivio ercolanese di L. Venidius Ennychus*, in CErc 32 (2002), 257
- CAMODECA 2006a = G. CAMODECA, *Cittadinanza romana, Latini Iuniani e lex Aelia Sentia: alcuni nuovi dati dalla riedizione delle Tabulae Herculanenses*, in L. LABRUNA, M.P. BACCARI, C. CASCIONE (cur.), *Tradizione romanistica e costituzione, I*, Napoli 2006, 887
- CAMODECA 2006b = G. CAMODECA, *Per una riedizione dell'archivio ercolanese di L. Venidius Ennychus. II*, in CErc 36 (2006), 189
- CAMODECA 2017 = G. CAMODECA, *Tabulae Herculanenses. Edizione e commento*, Roma 2017
- CANALI DE ROSSI 2005 = F. CANALI DE ROSSI, *Le relazioni diplomatiche di Roma, I, Dall'età regia alla conquista del primato in Italia (753-265 a. C.)*, Roma 2005
- CANCELLI 1960 = F. CANCELLI, *Studi sui censores e sull'arbitratus della lex contractus*, Milano 1960
- CANNATA 2001 = C.A. CANNATA, *Corso di istituzioni di diritto romano, I*, Torino 2001
- CANNATA 2017 = C.A. CANNATA, *Corso di istituzioni di diritto romano, II.2*, Torino 2017

- CANTARELLA [1994] 2011 = E. CANTARELLA, *Figlie romane*, in L. ACCATI, M. CATTARUZZA, M. VERZAR-BASS (cur.), *Padre e figlia*, Torino 1994, 17; anche in E. CANTARELLA, *Diritto e società in Grecia e a Roma*, cur. A. MAFFI, L. GAGLIARDI, Milano 2011, 863
- CANTARELLA 2010 = E. CANTARELLA, *Diritto romano. Istituzioni e storia*, Milano 2010
- CANTARELLA 2015 = E. CANTARELLA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 2015
- CAPANELLI 1981 = D. CAPANELLI, *Appunti sulla rogatio agraria di Spurio Cassio*, in F. SERRAO (cur.), *Legge e società nella repubblica romana*, I, Napoli 1981, 3
- CAPDEVILLE 1994a = G. CAPDEVILLE, *Isopoliteia e sympoliteia nell'antica Creta (VII-VI sec. a.C.)*, in L. AIGNER FORESTI, A. BARZANÒ, C. BEARZOT, L. PRANDI, G. ZECCHINI (cur.), *Federazioni e federalismo nell'epoca antica. Bergamo, 21-25 settembre 1992*, Milano 1994, 265
- CAPDEVILLE 1994b = G. CAPDEVILLE, *Le migrazioni interne nell'isola di Creta: aspetti giuridici, economici e demografici*, in M. SORDI (cur.), *Emigrazione e immigrazione nel mondo antico*, Milano 1994, 187
- CAPOGROSSI COLOGNESI 1969 = L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà e la formazione dei iura praediorum nell'età repubblicana*, I, Milano 1969
- CAPOGROSSI COLOGNESI [1982] 2010 = L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Patria potestà (diritto romano)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXII, Milano 1982, 242; anche in Id., *Scritti scelti*, II, Napoli 2010, 767
- CAPOGROSSI COLOGNESI [1990] 2010 = L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Tollere liberos*, in *MEFRA* 102 (1990), 107; anche in Id., *Scritti scelti*, II, Napoli 2010, 819
- CAPOGROSSI COLOGNESI 1994 = L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Ius commercii, conubium, civitas sine suffragio. Le origini del diritto internazionale privato e la romanizzazione delle comunità latino-campane*, in A. CORBINO (cur.), *Le strade del potere. Maiestas populi Romani. Imperium Coercitio Commercium*, Catania 1994, 3
- CAPOGROSSI COLOGNESI 1997 = L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Modelli di stato e di famiglia nella storiografia dell'800*, 3^a ed., Roma 1997
- CAPOGROSSI COLOGNESI 2000 = L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della civitas romana*, Roma 2000
- CAPOGROSSI COLOGNESI [2000] 2017 = L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La complessità come strumento d'unificazione dell'Italia romana*, in C. CASCIONE, G. CATALDI (cur.), *Scritti Alessandrini in onore di Benedetto Conforti settuagenario*, Napoli 2000, 2; anche in *Itinera. Pagine scelte di L. CAPOGROSSI COLOGNESI*, Lecce 2017, 419 ss.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 2002 = L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Persistenza e innovazione nelle strutture territoriali dell'Italia romana. L'ambiguità di una interpretazione storiografica e dei suoi modelli*, Napoli 2002
- CAPOGROSSI COLOGNESI [2004] 2010 = L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La genesi dell'impero municipale*, in *Roma e America. Diritto romano comune* 18 (2004), 243; anche in Id., *Scritti scelti*, II, Napoli 2010, 939
- CAPOGROSSI COLOGNESI [2006] 2010 = L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *L'idea di cittadinanza, dalle sue radici nell'antichità classica agli orizzonti contemporanei*, in A.C. AMATO MANGIAMELI (cur.), *Persone e Stati. Le conseguenze della globalizzazione e della innovazione tecnologica. Atti del Convegno, Teramo, 13-15 novembre 2003*, Milano 2006, 11; anche in Id., *Scritti scelti*, II, Napoli 2010, 963
- CAPOGROSSI COLOGNESI 2007 = L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Diritto e potere nella storia di Roma*, Napoli 2007
- CAPOGROSSI COLOGNESI 2008 = L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Dalla storia di Roma alle origini della società civile. Un dibattito ottocentesco*, Bologna 2008

- CAPOGROSSI COLOGNESI 2009 = L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storia di Roma tra diritto e potere*, Bologna 2009
- CAPOGROSSI COLOGNESI [2009] 2017 = L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Tollere liberos: un mito dei moderni?*, in H. ALTMPEPPEN, I. REICHARD, M.J. SCHERMAIER (cur.), *Festschrift für Rolf Knüttel zum 70. Geburtstag*, Heidelberg 2009, 131; anche in *Itinera. Pagine scelte di L. CAPOGROSSI COLOGNESI*, Lecce 2017, 205
- CAPOGROSSI COLOGNESI [2012] 2017 = L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Forme del diritto e insediamenti territoriali nell'Italia romana*, in *RSI* 124 (2012), 193; anche in *Itinera. Pagine scelte di L. CAPOGROSSI COLOGNESI*, Lecce 2017, 381
- CAPOGROSSI COLOGNESI 2013 = L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Roma e la sua terra*, in *BIDR* 107 (2013), 67
- CAPOGROSSI COLOGNESI [2013] 2017 = L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Il rex Nemorensis e le origini della regalità politica nel Lazio arcaico*, in G. GHINI (cur.), *Caligola. La trasgressione al potere*, Roma 2013, 51; anche in *Itinera. Pagine scelte di L. CAPOGROSSI COLOGNESI*, Lecce 2017, 257
- CAPOGROSSI COLOGNESI 2014 = L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Da sì piccoli inizi...*, in *Fundamina* 20 (2014), 100
- CAPOGROSSI COLOGNESI 2016 = L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Ownership and Power in Roman Law*, traduzione inglese di T. ROBERTS, in P.J. DU PLESSIS, C. ANDO, K. TUORI (cur.), *The Oxford Handbook of Roman Law and Society*, Oxford 2016, 524
- CAPOGROSSI COLOGNESI [2016] 2017 = L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Pontefici e curie*, in V. GASPARINI (cur.), *Vestigia. Miscellanea di studi storico-religiosi in onore di Filippo Coarelli nel suo 80° anniversario*, Stuttgart 2016, 315; anche in *Itinera. Pagine scelte di L. CAPOGROSSI COLOGNESI*, Lecce 2017, 271
- CAPOGROSSI COLOGNESI 2017 = L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Genti, tribù e città nell'Italia preromana*, in *Itinera. Pagine scelte di L. CAPOGROSSI COLOGNESI*, Lecce 2017, 285 ss.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 2018 = L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Ordinamenti familiari e sistema giuridico romano*, in L. GAGLIARDI (cur.), *Antologia giuridica romanistica ed antiquaria*, II, Milano 2018, 53
- CAPOGROSSI COLOGNESI 2019a = L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La gens nel diritto*, in M. DI FAZIO, S. PALTINERI (cur.), *La società gentilizia nell'Italia antica tra realtà e mito storiografico*, Bari 2019, 59
- CAPOGROSSI COLOGNESI 2019b = L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La patria potestas ed i molti significati di 'famiglia'*, in L. CAPOGROSSI COLOGNESI, F. CENERINI, F. LAMBERTI, M. LENTANO, G. RIZZELLI, B. SANTORELLI, *Anatomie della paternità. Padri e famiglia nella cultura romana*, Lecce 2019, 37
- CAPOGROSSI COLOGNESI 2020 = L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Roman Colonization in Twentieth-Century Historiography*, in J. PELGROM, A. WESTSTEIJN (cur.), *The Renaissance of Roman Colonization*, Oxford 2020, 138
- CAPOGROSSI COLOGNESI 2021 = L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Ma cos'è l'ager Romanus?*, in E. HÖBENREICH, M. RAINER, G. RIZZELLI (cur.), *Liber amicorum et amicorum. Festschrift für / Scritti in onore di Leo Peppe*, Lecce 2021, 77
- CAPOGROSSI COLOGNESI 2022 = L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Come si diventa Romani. L'espansione del potere romano in Italia. Strumenti istituzionali e logiche politiche*, Napoli 2022
- CAPOGROSSI COLOGNESI c.d.s. = L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Tempi e modi della colonizzazione latina*, in c.d.s. in *Index* 52 (2023)

- CARBONE 2021 = M. CARBONE, *Immigrazioni e diritto in Roma antica*, in L. SINISI (cur.), *Emigrazioni e immigrazioni. Una sfida della storia e della contemporaneità*, Pisa 2021, 9
- CARCOPINO 1940 = J. CARCOPINO, *Histoire Romaine*, II, *La République Romaine de 133 avant J.-C. à la mort de César*, 1, *Des Gracques à Sulla*, Paris 1940
- CARLÀ-UHINK 2017 = F. CARLÀ-UHINK, *The "Birth" of Italy. The Institutionalization of Italy as a Region, 3rd-1st Century BCE*, Berlin - Boston (Mass.) 2017
- CARLSSON 2023 = S. CARLSSON, *Citizenship in the Hellenistic Period*, in J. FILONIK, Chr. PLASTOW, R. ZELNICK-ABRAMOVITZ (cur.), *Citizenship in Antiquity. Civic Communities in the Ancient Mediterranean*, London 2023, 429
- CARRO 2021 = V. CARRO, *Civis Romanus sum: riflessioni su strumenti privatistici e garanzie*, in U. VINCENTI (cur.), *Cittadinanza, identità, confini. Visioni di contemporaneità attraversando il diritto romano*, Napoli 2021, 97
- CARRO 2022 = V. CARRO, *Il difficile equilibrio tra giustizia e politica: Lucio Apuleio Saturnino*, in F. FASOLINO (cur.), *Ius hominum causa constitutum. Studi in onore di Antonio Palma*, I, Torino 2022, 365
- CARTABIA 1995 = M. CARTABIA, *La cittadinanza europea*, in *Enciclopedia giuridica*, Aggiornamento IV, Roma 1995
- CASAMENTO 2013 = A. CASAMENTO, *Quando non c'è altro da dire: forza della parola e forza della legge nella pro Archia di Cicerone*, in *BStudLat* 43 (2013) 1
- CASAVOLA 2006 = F.P. CASAVOLA, *Mommsen nella romanistica italiana*, in *Diritto@Storia* 5 (2006)
- CASCIONE 2007 = C. CASCIONE, *Manuale breve di diritto romano*, Milano 2007
- CASCIONE 2021 = C. CASCIONE, *Quaerere-conquirere. La strana continuità quaestores-tresviri capitales*, in L. GAROFALO (cur.), *Saggi di diritto penale romano per Carlo Venturini*, Napoli 2021
- CASSOLA-LABRUNA 1979 = F. CASSOLA, L. LABRUNA, in M. TALAMANCA (a cura di), *Lineamenti di storia del diritto romano*, Milano 1979
- CASTÁN 2012 = S. CASTÁN, *Corrupción electoral en la República Romana: intereses del populus y la nobilitas en la lucha política*, in *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña* 16 (2012), 757
- CASTELLO 1951 = C. CASTELLO, *L'acquisto della cittadinanza e i suoi riflessi familiari nel diritto romano*, Milano 1951
- CASTELLO 1958 = C. CASTELLO, *Il cosiddetto ius migrandi dei Latini a Roma. Ricerche in tema di concessione e accertamento degli status civitatis et familiae dal 338 al 95 a.C.*, in *BIDR* 61 (1958), 209
- CASTELLO 1962 = C. CASTELLO, *La libertà claudiana senza manomissione*, Milano 1962
- CATALANO 1965 = P. CATALANO, *Linee del sistema sovranazionale romano*, I, Torino 1965
- CATALANO 1979 = P. CATALANO, *Latinus come sinonimo di Italicus nel linguaggio giuridico e religioso*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, IV, Milano 1979, 799
- CATALANO 1995 = P. CATALANO, *Civitas Romana. Profondeur sociale et ouverture à l'autre*, in *Index* 23 (1995), 485
- CAVAGGIONI 2018 = F. CAVAGGIONI, *L'attività deliberativa del senato nell'opera di Tito Livio: note di lettura a AUC XXI-XXX*, in A. BALBO, P. BUONGIORNO, E. MALASPINA (cur.), *Rappresentazione e uso dei senatus consulta nelle fonti letterarie della repubblica e del primo principato. Darstellung und Gebrauch der Senatus Consulta in den literarischen Quellen der Republik und der frühen Kaiserzeit*, Stuttgart 2018, 259

- CECCHET 2017 = L. CECCHET, *Introduction. Greek and Roman Citizenship: State of Research and Open Questions*, in L. CECCHET, A. Busetto (cur.), *Citizens in the Graeco-Roman World. Aspects of Citizenship from the Archaic Period to AD 212*, Leiden-Boston (Mass.) 2017, 1
- CECCHET 2023 = L. CECCHET, *Multiple citizenship in Roman Asia Minor*, in J. Filonik, Chr. Plastow, R. Zelnick-Abramovitz (cur.), *Citizenship in Antiquity. Civic Communities in the Ancient Mediterranean*, London 2023, 548
- CEGLIA 2020 = L. CEGLIA, *Communio iuris: condivisione ed estensione dei diritti civili nella civitas Romana*, Studiu introductiv de L. Franga, Prefazione di A. Saccoccio, București 2020
- CENATI - GREGORI - GUADAGNUCCI 2015 = C. CENATI, G.L. GREGORI, A. GUADAGNUCCI, *Abitare in campagna in età romana: indizi epigrafici dai territori di Brixia, Verona e Mediolanum*, in *SCO* 61 (2015), 187
- CENTOLA 2016 = D.A. CENTOLA, *L'accusa nel sistema processuale delle quaestiones perpetuae tra funzione civica, dimensione premiale e disciplina sanzionatoria*, in D.A. CENTOLA, F. Fasolino, P.P. Onida, C. Peloso, F. Procchi, M. Scognamiglio, *Regole e garanzie nel processo criminale romano*, cur. L. Solidoro, Torino 2016, 15
- CERAMI 2010 = P. CERAMI, in P. CERAMI, A. Petrucci, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, 3^a ed., Torino 2010
- CERAMI - CORBINO - METRO - PURPURA 1996 = P. CERAMI, A. CORBINO, A. METRO, G. PURPURA, *Storia del diritto romano. Profilo*, 2^a ed., Soveria Mannelli 1996
- CERUTTI 2006 = S.M. CERUTTI, *Cicero. Pro Archia Poeta Oratio*, 2^a ed., Wauconda 2006
- CHAMPION 2004 = C.B. CHAMPION, *Cultural Politics in Polybius's Histories*, Berkeley 2004
- CHANIOTIS - KRITZAS 2010 = A. CHANIOTIS, C. KRITZAS, *Prozeßrechtliches aus dem hellenistischen Kreta*, in G. Thür (cur.), *Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Seggau, 25.-30. August 2009)*, Wien 2010, 169
- CHANIOTIS 1987 = A. CHANIOTIS, *Κλασσική και ελληνιστική Κρήτη*, in N.M. Panagiotakis (cur.), *Κρήτη: Ιστορία και πολιτισμός*, Herakleion 1987, 173
- CHANIOTIS 1995 = A. CHANIOTIS, *Problems of "Pastoralism" and "Transhumance" in Classical and Hellenistic Crete*, in *OTerr* 1 (1995), 39
- CHANIOTIS 1996 = A. CHANIOTIS, *Die Verträge zwischen kretischen Poleis in der hellenistischen Zeit*, Stuttgart 1996
- CHANIOTIS 1999 = A. CHANIOTIS, *Milking the Mountains: Economic Activities on the Cretan Uplands in the Classical and Hellenistic Period*, in Id. (cur.), *From Minoan Farmers to Roman Traders. Sidelights on the Economy of Ancient Crete*, Stuttgart 1999
- CHANIOTIS 2004 = A. CHANIOTIS, *Mobility of Persons during the Hellenistic Wars: State Control and Personal Relations*, in C. Moatti (cur.), *La mobilité des personnes en Méditerranée, de l'Antiquité à l'époque moderne. Procédures de contrôle et documents d'identification*, Rome 2004, 481
- CHANIOTIS 2005 = A. CHANIOTIS, *War in the Hellenistic World. A Social and Cultural History*, Oxford 2005
- CHANIOTIS 2015 = A. CHANIOTIS, *Federalism on Crete: The Cretan Koinon and the koinon of the Oreioi*, in H. Beck, P. Funke (cur.), *Federalism in Greek Antiquity*, Cambridge 2015, 377

- CHANTRAINE 1972 = H. CHANTRAINE, *Zur Entstehung der Freilassung mit Bürgerrechtserwerb in Rom*, H. TEMPORINI (cur.), *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Joseph Vogt zu seinem 75. Geburtstag gewidmet*, I, *Von den Anfängen Roms bis zum Ausgang der Republik*, 1, *Recht, Religion, Sprache und Literatur (bis zum Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr.)*, Berlin 1972, 59
- CHASTAGNOL [1993] 1995 = A. CHASTAGNOL, *Considérations sur les gentiles des pérégrins naturalisés romains dans les Gaules et les provinces des Alpes*, in BSAF (1993), 167; anche in Id., *La Gaule romaine et le droit latin. Recherches sur l'histoire administrative et sur la romanisation des habitants*, Lyon 1995, 155
- CHASTAGNOL 1994 = *Aux noms du père et du fils*, in Y. LE BOHEC (cur.), *L'Afrique, la Gaule, la Religion à l'époque romaine. Mélanges à la mémoire de Marcel Le Glay*, Bruxelles 1994, 407
- CHASTAGNOL 1995 = *Les changements de gentile dans les familles romanisées en milieu de tradition celtique*, in Id., *La Gaule romaine et le droit latin. Recherches sur l'histoire administrative et sur la romanisation des habitants*, Lyon 1995, 167
- CHIABÀ 2007 = M. CHIABÀ, *Le aristocrazie cisalpina di età repubblicana. II. Dalla guerra sociale (91-89 a.C.) agli inizi del principato augusteo (27 a.C.)*, in E. LO CASCIO, G.D. MEROLA (cur.), *Forme di aggregazione nel mondo romano (Sant'Angelo d'Ischia, 6-8 aprile 2006)*, Bari 2007, 137
- CHIABÀ 2011 = M. CHIABÀ, *Roma e le priscae Latinae coloniae. Ricerche sulla colonizzazione del Lazio dalla costituzione della repubblica alla guerra latina*, Trieste 2011
- CHIABÀ 2019 = M. CHIABÀ, *Roma e i populi Latini dal tumultus Gallicus allo scioglimento della Lega e oltre. Aspetti politici, giuridici e istituzionali*, in F.M. CIFARELLI, S. GATTI, D. PALOMBI (cur.), *Oltre "Roma medio repubblicana". Il Lazio fra i Galli e la battaglia di Zama. Atti del Convegno internazionale Roma, 7-8-9 giugno 2017*, Roma 2019, 41
- CHILLET 2019 = C. CHILLET, *La lex Papia de 65 avant J.-C. sur "l'usurpation de citoyenneté"*, in RIDA, 3^a S., 66 (2019), 33
- CHIUSI 2011 = T.J. CHIUSI, *Lo straniero come compartecipe dell'esperienza giuridica. A proposito dello stato giuridico dello straniero a Roma*, in A. MAFFI, L. GAGLIARDI, I diritti degli altri in Grecia e a Roma, Sankt Augustin 2011, 30
- CHURRUCUA - MENTXAKA 1997 = J. DE CHURRUCUA, R. MENTXAKA, *Introducción histórica al Derecho Romano*, 8^a ed., Bilbao 1997
- CICHORIUS 1922 = C. CICHORIUS, *Das Offizierkorps eines römischen Heeres aus den Bundesgenossenkriege*, in Id., *Römische Studien. Historisches, Epigraphisches, Literaturgeschichtliches aus vier Jahrhunderten Roms*, Leipzig 1922, 130
- CIURLETTI 1986 = G. CIURLETTI, *Il Trentino-Alto Adige in età romana. Aspetti e problemi alla luce delle ricerche e degli studi più recenti*, in AAAAd 28 (1986), 375
- COARELLI 1998 = F. COARELLI, *La storia e lo scavo*, in Id., P.G. MONTI (cur.), *Fregellae, I, Le fonti, la storia, il territorio*, Roma 1998, 29
- COLI 1959 = U. COLI, *Rec. a F. De Martino, Storia della costituzione romana, III, Napoli 1958*, in Iura 10 (1959), 323
- COOPER 2008 = C.R. COOPER, *Hypereides, Aristophon, and the settlement of Keo*, in Id. (cur.), *Epigraphy and the Greek Historian*, Toronto (Ont.) 2008, 31
- COPPOLA BISAZZA 2021a = G. COPPOLA BISAZZA, *Institutiones. Manuale di diritto privato romano*, Milano 2021
- COPPOLA BISAZZA 2021b = G. COPPOLA BISAZZA, *Qualche riflessione in tema di cittadinanza*, in U. VINCENTI (cur.), *Cittadinanza, identità, confini. Visioni di contemporaneità attraversando il diritto romano*, Napoli 2021, 85

- CORBINO 1994 = A. CORBINO, *La capacità deliberativa dei comitia curiata. Appunti*, in Id. (cur.), *Le strade del potere. Maiestas populi Romani. Imperium Coercitio Commercium*, Catania 1994, 65
- CORBINO 2010 = A. CORBINO, *Diritto privato romano. Contesti, fondamenti, discipline*, Padova 2010
- CORBINO 2012 = A. CORBINO, *Diritto privato romano. Contesti, fondamenti, discipline*, 2^a ed., Assago 2012
- CORBINO 2014 = A. CORBINO, *Diritto privato romano. Contesti, fondamenti, discipline*, 3^a ed., Padova 2014
- CORBINO 2016 = A. CORBINO, *La risalenza dell'emptio-venditio consensuale e i suoi rapporti con la mancipatio*, in *Iura* 64 (2016), 9
- CORBINO 2019 = A. CORBINO, *Diritto privato romano. Contesti, fondamenti, discipline*, 4^a ed., Milano 2019
- CORDINI 2003 = G. CORDINI, *La cittadinanza europea. Profili di diritto costituzionale comunitario e comparato*, in *Il Politico* 68 (2003), 65
- CORNELL 1989 = T.J. CORNELL, *Rome and Latium to 390 B.C.*, in F.W. WALBANK, A.E. ASTIN, M.W. FREDERIKSEN, R.M. OGILVIE (cur.), *The Cambridge Ancient History*, 2^a ed., VII.2, *The Rise of Rome to 220 B.C.*, Cambridge 1989, 243
- CORNELL 1995 = T.J. CORNELL, *The Beginnings of Rome. Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic War (c. 1000 - 264 B. C.)*, London-New York 1995
- CORREIA - SCIASCIA 1951 = A. CORREIA, G. SCIASCIA, *Manual de direito romano*, São Paulo 1951
- CORSTEN 1999 = Th. CORSTEN, *Vom Stamm zum Bund. Gründung und territoriale Organisation griechischer Bundesstaaten*, München 1999
- COŞKUN 2004 = A. COŞKUN, *Zu den Rechtsgrundlagen der römischen Bürgerrechtsvergabe infolge des Bundesgenossenkrieges*, in *RIDA*, 3^a S., 51 (2004), 101
- COŞKUN 2009 = A. COŞKUN, *Bürgerrechtsentzug oder Fremdenausweisung? Studien zu den Rechten von Latinern und weiteren Fremden sowie zum Bürgerrechtswechsel in der Römischen Republik (5. bis frühes 1. Jh. v.Chr.)*, Stuttgart 2009
- COŞKUN 2010 = A. COŞKUN, *Cicero und das römische Bürgerrecht. Die Verteidigung des Dichters Archias. Einleitung, Text, Übersetzung und historisch-philologische Kommentierungen*, Göttingen 2010
- COŞKUN 2015 = A. COŞKUN, *About Scholarly Debate, the Value of Authorities and a New Approach to the Concept of Latin Privileges in the Roman Republic. A Response to David Kremer*, in *Athenaeum* 103 (2015), 606
- COŞKUN 2016a = A. COŞKUN, *The Latin Rights of the Early and Middle Republic: a Pessimistic Assessment*, in M. ABERSON, M.C. BIELLA, M. DI FAZIO, P. SÁNCHEZ, M. WULLSCHLEGER (cur.), *E pluribus unum? L'Italie, de la diversité préromaine a l'unité augustéenne*, II, *L'Italia centrale e la creazione di una koiné culturale? I percorsi della "romanizzazione"*, Bern 2016, 57
- COŞKUN 2016b = A. COŞKUN, *The Latins and Their Legal Status in the Context of the Cultural and Political Integration of Pre- and Early Roman Italy*, in *Klio* 98 (2016), 526
- COSTABILE 2012 = F. COSTABILE, *Storia del diritto pubblico romano. Manuale per gli studi universitari*, 3^a ed., Reggio Calabria 2012
- COSTABILE 2016 = F. COSTABILE, *Temi e problemi dell'evoluzione storica del diritto pubblico romano*, Torino 2016
- CRAWFORD 1996 = [A.W. LINTOTT, H.B. MATTINGLY], M.H. CRAWFORD, *Lex repetundarum*, in M.H. CRAWFORD (cur.), *Roman Statutes*, I, London 1996, 65

- CRAWFORD 2010 = M.H. CRAWFORD, *Community, Tribe and Army after the Social War*, in M. SILVESTRINI (cur.), *Le tribù romane. Atti della XVI^e Rencontre sur l'épigraphie (Bari 8-10 ottobre 2009)*, Bari 2010, 97
- CRIFÒ 1961 = G. CRIFÒ, *Ricerche sull'exilium nel periodo repubblicano*, Milano 1961
- CRIFÒ [1966] 1985 = G. CRIFÒ, *Esilio (Parte storica)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XV, Milano 1966, 712; con il titolo *Sulla storia dell'esilio nel mondo antico*, anche in Id., *L'esclusione dalla città. Altri studi sull'exilium romano*, Perugia 1985, 9
- CRIFÒ [1984] 1985 = G. CRIFÒ, *Exilica causa, quae adversus exulem agitur. Problemi dell'aqua et igni interdictio*, in *Du châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique. Table ronde organisée par l'Ecole française de Rome avec le concours du CNRS, Rome, 9-11 novembre 1982*, Paris 1984, 453; anche in Id., *L'esclusione dalla città. Altri studi sull'exilium romano*, Perugia 1985, 31
- CRIFÒ 2000 = G. CRIFÒ, *Civis. La cittadinanza tra antico e moderno*, Roma-Bari 2000
- CRIFÒ 2007 = G. CRIFÒ, *Ecumene e cittadinanza*, in F.M. D'IPPOLITO (cur.), *Φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi*, I, Napoli 2007, 627
- CRIFÒ 2009 = G. CRIFÒ, *Qualcosa su Mommsen*, in F. MANNINO, M. MANNINO, D.F. MARAS (cur.), *Theodor Mommsen e il Lazio antico. Giornata di Studi in memoria dell'illustre storico, epigrafista e giurista (Terracina, Sala Valadier, 3 aprile 2004)*, Roma 2009, 43
- CRIFÒ 2010 = G. CRIFÒ, *Lezioni di storia del diritto romano*, 5^a ed., Bologna 2010
- CRINITI 1970 = N. CRINITI, *L'epigrafe di Asculum di Gn. Pompeo Strabone*, Milano, 1970
- CRISTALDI 2019 = S.A. CRISTALDI, *In mancipio esse. Genesi e assetti di una speciale dipendenza dei liberi in età imperiale*, Napoli 2019
- CUQ 1917 = E. CUQ, *Manuel des institutions juridiques des Romains*, Paris 1917
- CUQ 1928 = E. CUQ, *Manuel des institutions juridiques des Romains*, 2^a ed., Paris 1928
- CURSI 1996 = M.F. CURSI, *La struttura del postliminium nella repubblica e nel principato*, Napoli 1996
- CURSI 2001 = M.F. CURSI, *Captivitas e capitis deminutio. La posizione del servus hostium tra ius civile e ius gentium*, in *Iuris Vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, II, Napoli 2001, 295
- CURSI 2013 = M.F. CURSI, *Amicitia e societas nei rapporti tra Roma e gli altri popoli del Mediterraneo*, in *Index* 41 (2013), 195
- CURSI 2014 = M.F. CURSI, *La mancipatio decemvirale e il nuovo diritto dei plebei*, in J. HALLEBEEK, M. SCHERMAIER, R. FIORI, E. METZGER, J.-P. CORIAT (cur.), *Inter cives necnon peregrinos. Essays in Honour of Boudewijn Sirks*, Göttingen 2014, 145
- CURSI 2018 = M.F. CURSI, *La mancipatio e la mancipatio familiae*, in EAD. (cur.), *XII Tabulae. Testo e commento*, I, Napoli 2018, 339
- CURSI 2020 = M.F. CURSI, *Lo spazio della cittadinanza: dallo ius migrandi all'organizzazione in municipi e colonie nell'età repubblicana*, in *Iura* 68 (2020), 137
- D'AMATI 2004 = L. D'AMATI, *Civis ab hostibus captus. Profili del regime classico*, Milano 2004
- D'IPPOLITO 1975 = F. D'IPPOLITO, *La legge agraria di Spurio Cassio*, in *Labeo* 21 (1975), 197
- D'ORS, A., 1940 = A. D'ORS PEREZ-PEIX, *Ciceron. Defensa del poeta Arquias*, Madrid 1940
- D'ORS, A., - D'ORS, X., 1997 = A. D'ORS, X. D'ORS, *Derecho privado romano*, 9^a ed., Barañáin 1997

- DAHLHEIM 1968 = W. DAHLHEIM, *Struktur und Entwicklung des römischen Völkerrechts im 3. und 2. Jahrhundert v. Chr.*, München 1968
- DAL RI, L., - DAL RI JR., A., 2013 = L. DAL RI, A. DAL RI JR., *Cidadãos e latinos na experiência jurídica da Roma antiga: novas possibilidades para um modelo de inclusão*, in *Novos Estudos Jurídicos* 18 (2013), 300
- DALLA - LAMBERTINI = D. DALLA, R. LAMBERTINI, *Istituzioni di diritto romano*, 2^a ed., Torino 2001
- DANIELI 1949 = R. DANIELI, *In margine a un recente studio sulla manumissio censu*, in *SDHI* 15 (1949), 198
- DANIELI 1953 = R. DANIELI, *Contributi alla storia delle manomissioni romane*, I, *Origine ed efficacia delle forme civili di manomissione*, Milano 1953
- DANY 1999 = O. DANY, *Akarnanien im Hellenismus. Geschichte und Völkerrecht in Nordwestgriechenland*, München 1999
- DART 2014 = C.J. DART, *The Social War, 91 to 88 BCE. A History of the Italian Insurgency against the Roman Republic*, Farnham 2014
- DAUBE [1946] 1991 = D. DAUBE, *Two Early Patterns of Manumission*, in *JRS* 36 (1946), 57; anche in Id., *Collected Studies in Roman Law*, I, cur. D. COHEN, D. SIMON, Frankfurt am Main 1991, 165
- DAVERIO ROCCHI 2020 = Senofonte, *Elleniche*, cur. G. DAVERIO ROCCHI, 8^a ed., Milano 2020
- DAVID 1992 = J.-M. DAVID, *Le patronat judiciaire au dernier siècle de la république romaine*, Roma 1992
- DAVID 2019 = J.-M. DAVID, *Au service de l'honneur. Les appariteurs de magistrats romains*, Paris 2019
- DE FRANCISCI 1939 = P. DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano*, I, 2^a ed., Milano 1939
- DE FRANCISCI 1959 = P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, Roma 1959
- DE FRANCISCI 1968 = P. DE FRANCISCI, *Sintesi storica del diritto romano*, 4^a ed., Roma 1968
- DE IULIIS 2017 = F. DE IULIIS, *Studi sul pignus conventum. Le origini. L'interdictum Salvianum*, Torino 2017
- DE LA ESCOSURA BALBÁS 2016 = M.C. DE LA ESCOSURA BALBÁS, *¿Qué hace un romano como tu en un sitio como este? El problema de la onomástica latina en la Hispania republicana*, in R. CORDEIRO MACENLE, A. VÁZQUEZ MARTÍNEZ (cur.), *Estudos de Arqueología, Prehistoria e Historia Antiga. Achega dos novos investigadores*, Santiago de Compostela 2016, 517
- DE LAS HERAS SÁNCHEZ - POLO TORIBIO 2007 = G.R. DE LAS HERAS SÁNCHEZ, G. POLO TORIBIO, *Plus quam annua ac semestris*, in *Anuario da Faculdade de Dereito da Universidade da Coruña* 11 (2007), 169
- DE LIGHT 2012 = L. DE LIGHT, *Peasants, Citizens and Soldiers. Studies in the Demographic History of Roman Italy 225 BC-AD 100*, Cambridge 2012
- DE LUCA 2020 = G. DE LUCA, *Decree from Falanna Concerning the Grant of Citizenship*, in *Axon* 4.2 (2020), 81
- DE MARTINO 1954 = F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, II.1, Napoli 1954
- DE MARTINO 1973a = F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, II, 2^a ed., Napoli 1973
- DE MARTINO 1973b = F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, III, 2^a ed., Napoli 1973
- DE MARTINO [1974] 1979 = F. DE MARTINO, *Intorno all'origine della schiavitù a Roma*, in *Labeo* 20 (1974), 163; anche in Id., *Diritto e società nell'antica Roma*, cur. A. DELL'AGLI, T. SPAGNUOLO VIGORITA, Roma 1979, 130

- DE MARTINO 1979 = F. DE MARTINO, *Storia economica di Roma antica*, Firenze 1979
- DE MARTINO [1994] 1997 = F. DE MARTINO, *Nota minima sulla clientela*, in *Index 22* (1994), 343; anche in ID., *Diritto, economia e società nel mondo romano*, III, *Economia e società*, Napoli 1997, 599
- DE MARTINO - DEGL'INNOCENTI PIERINI 1985 = F. DE MARTINO, R. DEGL'INNOCENTI PIERINI, *Hospes/hospitium*, in *Enciclopedia Virgiliana*, II, Roma 1985, 856
- DE SANCTIS 1907 = G. DE SANCTIS, *Storia dei Romani. La conquista del primato in Italia*, II, Torino 1907
- DE SANCTIS 1923 = G. DE SANCTIS, *Storia dei Romani*, IV, *La fondazione dell'impero*, 1, *Dalla battaglia di Naraggara alla battaglia di Pidna*, Torino 1923
- DE SANCTIS [1929] 1976 = G. DE SANCTIS, *Sul foedus Cassianum*, in *Atti del I Congresso nazionale di Studi Romani*, Roma 1929, 231; anche in ID., *Scritti minori*, cur. A. FERRABINO, S. ACCAME, IV, Roma 1976, 321
- DE SIMONE 2017 = M. DE SIMONE, *Studi sulla patria potestas. Il filius familias "designatus rei publicae civis"*, Torino 2017
- DE VISSCHER [1939] 1949 = F. DE VISSCHER, *Aperçus sur les origines du postliminium*, in *Festschrift Paul Koschaker zum sechzigsten Geburtstag überreicht von seinen Fachgenossen*, I, Weimar 1939, 367; anche in ID., *Nouvelles études de droit romain public et privé*, Milano 1949, 275
- DE VISSCHER [1946] 1949 = F. DE VISSCHER, *De l'acquisition du droit de cité romaine par l'affranchissement. Une hypothèse sur les origines des rites d'affranchissement*, in *SDHI 12* (1946), 69; anche in ID., *Nouvelles études de droit romain public et privé*, Milano 1949, 119
- DE VISSCHER [1952] 1966 = F. DE VISSCHER, *Conubium et civitas*, in *RIDA*, 2^a S., 1 (1952), 401; anche in ID., *Études de droit romain public et privé*, Milano 1966, 147
- DE VISSCHER [1956] 1966 = F. DE VISSCHER, *Droit de capture et postliminium in pace*, in *RIDA*, 3^a S., 3 (1956), 197; anche in ID., *Études de droit romain public et privé*, Milano 1966, 117
- DECLAREUIL 1924 = J. DECLAREUIL, *Rome et l'organisation du droit*, Paris 1924
- DECOURT 1990 = J.C. DECOURT, *Décret de Pharsale pour une politographie*, in *ZPE 81* (1990), 163
- DEGRASSI [1949] 1962 = A. DEGRASSI, *Quattuorviri in colonie romane e in municipi retti da duoviri*, in *MAL*, 8^a S., 2 (1949), 281; anche in ID., *Scritti vari di antichità*, I, Roma 1962, 99
- DEGRASSI [1959] 1971 = A. DEGRASSI, *L'amministrazione delle città*, in *Guida allo studio della civiltà romana antica*, I, 2^a ed., Napoli 1959, 303; anche in ID., *Scritti vari di antichità*, IV, Trieste 1971, 67
- DERNBURG 1860 = H. DERNBURG, *Das Pfandrecht nach den Grundsätzen des heutigen römischen Rechts*, I, Leipzig 1860
- DESSERTAUX 1907 = F. DESSERTAUX, *Le cas de la femme d'Arretium (Cicéron, pro Cæcina, 33, 34)*, in *Mélanges Gérardin*, Paris 1907, 181
- DESSERTAUX 1909 = F. DESSERTAUX, *Études sur la formation historique de la capitis deminutio*, I, *Ancieneté respective des cas et des sources de la capitis deminutio*, Dijon-Paris 1909
- DEVILLA 1950 = V. DEVILLA, *Aqua et igni interdictio*, in *Studi Sassaresi* 23 (1950), 1
- DEVILLA 1953 = V. DEVILLA, *Exilium perpetuum*, in *Studi in memoria di Emilio Albertario*, I, Milano 1953, 293

- DI PORTO 1981 = A. DI PORTO, *Il colpo di mano di Sutri e il plebiscitum de populo non sevocando. A proposito della lex Manlia de vicensima manumissionum*, in F. SERRAO (cur.), *Legge e società nella repubblica romana*, I, Napoli 1981, 307
- DONADIO 2017 = N. DONADIO, *Documentum supplicii e documentum criminis. Il corpo del reo tra precetto e sanzione nel mondo antico*, Napoli 2017
- DOUKELLIS 2005a = P. DOUKELLIS, *Föderalismus in hellenistischer und römischer Zeit: Theorien und Praktiken*, in P. SIEWERT, L. AIGNER-FORESTI (cur.), *Föderalismus in der griechischen und römischen Antike*, Stuttgart 2005, 432
- DOUKELLIS 2005b = P. DOUKELLIS, *Idee e pratiche in età ellenistica e imperiale. Nota introduttiva*, in G. ZECCHINI (cur.), *Il federalismo nel mondo antico*, Milano 2005, 41
- DRAKENBORCH 1743 = T. Livii Patavini *Historiarum ab Urbe condita libri, qui supersunt, omnes*, V, cur. Arn. DRAKENBORCH, qui & suas adnotationes adjecit. Accedunt supplementa deperditorum T. Livii librorum a Joh. FREINSHEMIO concinnata, Lugduni Batavorum - Amstelaedami 1743
- DREHER 2003 = M. DREHER, *Symmachia und Sympoliteia bis 323 v.Chr.*, in K. BURASELIS, K. ZOUMBOULAKIS (cur.), *The Idea of European Community in History*, II, *Aspects of Connecting Poleis and Ethne in Ancient Greece*, Athens 2003, 27
- DROGULA 2011 = F.K. DROGULA, *Controlling Travel: Deportation, Islands and the Regulation of Senatorial Mobility in the Augustan Principate*, in *CQ* 61 (2011), 230
- DRUMMOND 1989 = A. DRUMMOND, *Early Roman clientes*, in A. WALLACE-HADRILL (cur.), *Patronage in Ancient Society*, London 1989, 89
- DUCAT 1994 = J. DUCAT, *Les Pénestes de Thessalie*, Besançon 1994
- DUCREY 1968 = P. DUCREY, *Le traitement des prisonniers de guerre dans la Grèce antique, des origines à la conquête romaine*, Paris 1968
- DUREAU DE LA MALLE 1840 = M. DUREAU DE LA MALLE, *Economie politique des romains*, II, Paris 1840
- ECK 1977 = W. ECK, *Zur Erhebung der Erbschafts- und Freilassungssteuer in Ägypten im 2. Jahrh. n. Chr.*, in *ZPE* 27 (1977), 201
- EDER 1969 = W. EDER, *Das Vorsullanische Repetundenverfahren. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der philosophischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität zu München*, München 1969
- EHRENBERG 1969 = V. EHRENBERG, *The Greek State*, London 1969
- EHRHARDT 1987 = N. EHRHARDT, *Die politischen Beziehungen zwischen den griechischen Schwarzmeergründungen und ihren Mutterstädten. Ein Beitrag zur Bedeutung von Kolonialverhältnissen in Griechenland*, in *Terra Antiqua Balcanica. Actes du IX^e congrès international d'épigraphie grecque et latine*, Sofia 1987, 78
- EISENSTADT - RONIGER 1984 = S.N. EISENSTADT, L. RONIGER, *Patrons, Clients and Friends. Interpersonal Relations and the Structure of Trust in Society*, Cambridge 1984
- ELSTER 2014 = M. ELSTER, *Die römischen leges de civitate von den Gracchen bis zu Sulla*, in U. WALTER (cur.), *Gesetzgebung und politische Kultur in der römischen Republik*, Heidelberg 2014, 183
- ELSTER 2020 = M. ELSTER, *Die Gesetze der späten römischen Republik. Von den Gracchen bis Sulla (133–80 v.Chr.)*, Göttingen 2020
- ERDKAMP 2011 = P. ERDKAMP, *Soldiers, Roman Citizens, and Latin Colonists in Mid-Republican Italy*, in *AncSoc* 41 (2011), 109
- ERNOUT - THOMAS 1953 = A. ERNOUT, F. THOMAS, *Syntaxe Latine*, 2^a ed., Paris 1953
- ERRINGTON 1989 = R.M. ERRINGTON, *The Peace Treaty between Miletus and Magnesia (I. Milet 148)*, in *Chiron* 19 (1989), 279

- FALCON 2015 = M. FALCON, *Il corpo del debitore*, in L. GAROFALO (cur.), *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche*, I, Ospedaletto-Pisa 2015, 81
- FALCONE 2021 = G. FALCONE, *Sul cd. Fragmentum Dositheanum*, in *Specula iuris* 1.1 (2021), 203
- FANIZZA 1988 = L. FANIZZA, *Delatori e accusatori. L'iniziativa nei processi di età imperiale*, Roma 1988
- FANIZZA 1992 = L. FANIZZA, *L'assenza dell'accusato nei processi di età imperiale*, Roma 1992
- FARAGUNA 2010 = M. FARAGUNA, *Legal Procedure in Hellenistic Crete. Response to Angelos Chaniotis*, in G. THÜR (cur.), *Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Seggau, 25.-30. August 2009)*, Wien 2010, 185
- FARAGUNA 2020 = M. FARAGUNA, *La città greca e il controllo amministrativo sulla terra: ἀναγραφὰι su base personale e su base reale*, in M. FARAGUNA, S. SEGGENI (cur.), *Forme e modalità di gestione amministrativa nel mondo greco e romano: terra, cave, miniere*, Milano 2020, 189
- FASCIONE 1983 = L. FASCIONE, *Fraus legi. Indagini sulla concezione della frode alla legge nella lotta politica e nella esperienza giuridica romana*, Milano 1983
- FASCIONE 1988 = L. FASCIONE, *Il mondo nuovo. La costituzione romana nella Storia di Roma arcaica di Dionigi d'Alicarnasso*, Napoli 1988
- FASCIONE 2008 = L. FASCIONE, *Storia del diritto privato romano*, 2ª ed., Torino 2008
- FASOLINO [2008] 2010 = F. FASOLINO, *Note in tema di pubblicità personale: la registrazione dei decessi a Roma*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato* 1 (2008); anche in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XVII Convegno Internazionale in onore di Giuliano Crifò*, Roma 2010, 399
- FASOLINO 2021 = F. FASOLINO, *Lo sfaldamento del concetto tradizionale di cittadinanza. Spunti di riflessione dall'esperienza romana*, in U. VINCENTI (cur.), *Cittadinanza, identità, confini. Visioni di contemporaneità attraversando il diritto romano*, Napoli 2021, 123
- FASOLINO 2022 = F. FASOLINO, *Attraversando il diritto romano: profilo di un Maestro*, in Id. (cur.), *Ius hominum causa constitutum. Studi in onore di Antonio Palma*, I, Torino 2022,
- FAYER 1994 = C. FAYER, *La Familia Romana. Aspetti giuridici ed antiquari*, I, Roma 1994
- FELICI 2013 = M. FELICI, *Profili storico-giuridici del pluralismo cittadino in Roma antica*, Roma 2013
- FELICI 2017 = M. FELICI, *Aspetti dell'espansione municipale romana all'indomani della guerra latina*, in M. BĂRBULESCU, M. FELICI, E. SILVERIO (cur.), *La cittadinanza tra impero, Stati nazionali ed Europa. Studi promossi per il MDCCC anniversario della constitutio Antoniniana*, Roma 2017, 61
- FELICI 2018 = M. FELICI, *Propugnacula imperii Dalla nozione romana di colonia all'esperienza italiana post-unitaria*, in *Forum Historiae Iuris* (2018)
- FERENCZY 1978-1979 = E. FERENCZY, *Clientela e schiavitù nella repubblica romana primitiva*, in *Index* 8 (1978-1979), 167
- FERENCZY 1982 = E. FERENCZY, *Über die alte Klientel*, in *Oikumene* 3 (1982), 193
- FERENCZY 1983 = E. FERENCZY, *Zur Vorgeschichte des ius Latii. Das Problem der "römischen Hegemonie" über Latium*, in *Religion, société et politique. Mélanges en hommage à Jacques Ellul*, Paris 1983
- FERNÁNDEZ DE BUJÁN 2008 = A. FERNÁNDEZ DE BUJÁN, *Derecho privado romano*, Madrid 2008

- FERNÁNDEZ DE BUJÁN 2011 = A. FERNÁNDEZ DE BUJÁN FERNÁNDEZ, *Fundamentos de derecho romano*, Madrid 2011
- FERRARY 2001 = J.-L. FERRARY, *La législation de ambitu, de Sulla à Auguste*, in *Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, vol. III, Napoli 2001, 159
- FERRARY 2005 = J.-L. FERRARY, *Les Grecs des cités et l'obtention de la ciuitas Romana*, in P. FRÖHLICH-Chr. MÜLLER (éd.), *Citoyenneté et participation à la basse époque hellénistique. Actes de la table ronde des 22 et 23 mai 2004*, Paris, BNF, Genève 2005, 51
- FERRARY 2007 = J.-L. FERRARY, *Loi Atilia sur le sort réservé aux Campani, Atellini, Calatini et Sabatini, après leur défection et leur reddition (?) (pl. sc.)*, in *Lepor. Leges Populi Romani*, sous la direction de J.-L. FERRARY et Ph. MOREAU, Paris 2007 (<http://www.cn-telma.fr/lepor/notice55/>)
- FERRINI 1902 = C. FERRINI, *Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale*, Milano 1902
- FEYEL, C., 2009 = C. FEYEL, *Δοκιμασία. La place et le rôle de l'examen préliminaire dans les institutions des cités grecques*, Nancy 2009
- FEYEL, M., 1942 = M. FEYEL, *Polybe et l'histoire de Béotie au III^e siècle avant notre ère*, Paris 1942
- FEZZI 1999 = L. FEZZI, *La legislazione tribunitia di Publio Clodio Pulcro (58 a.C.) e la ricerca del consenso a Roma*, in *SCO* 47 (1999), 245
- FEZZI 2008 = L. FEZZI, *Il tribuno Clodio*, Roma 2008
- FINAZZI 2019 = G. FINAZZI, *Istituzioni di diritto romano*, I, Torino 2019
- FINO 2009 = M.A. FINO, "Quid est enim civitas nisi iuris societas civium?" *Spunti di riflessione intorno all'evoluzione dell'idea di civis al mutare della civitas (da Cic. de repub. 1.32.49 alla constitutio Antoniniana)*, in C. TRISTANO, S. ALLEGRIA (cur.), *Civis/Civitas. Cittadinanza politico-istituzionale e identità socio-culturale da Roma alla prima età moderna. Atti del seminario internazionale Siena/Montepulciano, 10-13 luglio 2008*, Montepulciano 2009, 47
- FIorentINI 2022 = M. FIorentINI, *Prassi belliche antiche, studi postcoloniali e moderna nozione di "crimini internazionali": una comparazione possibile?*, in *Tesserae iuris* 3.1 (2022), 65
- FIORI 1996 = R. FIORI, *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli 1996
- FIORI 2018 = R. FIORI, *Le forme di aggregazione sociale basate sulla fides: clientele e sodalitates*, in M.F. CURSI (cur.), *XII Tabulae. Testo e commento*, II, Napoli 2018, 681
- FIRPO 2003 = G. FIRPO, *Spurio Cassio e il Foedus Hernicum*, in *RIL* 135 (2003), 141
- FIRPO 2009 = G. FIRPO, *Lo status di Arretium in età tardorepubblicana e imperiale*, in G. CAMPOREALE, G. FIRPO (cur.), *Arezzo nell'antichità*, Roma 2009, 177
- FIRPO 2017 = G. FIRPO, *Epigrafia e società ad Arretium in età tardo repubblicana*, in G.A. CECCONI, A. RAGGI, E. SALOMONE GAGGERO (cur.), *Epigrafia e società dell'Etruria romana. Atti del Convegno di Firenze, 23-24 ottobre 2015*, Roma 2017, 135
- FISCHER-BOVET 2011 = Ch. FISCHER-BOVET, *Counting the Greeks in Egypt: Immigration in the First Century of Ptolemaic Rule*, in C. HOLLERAN, A. PUDSEY (cur.), *Demography and the Graeco-Roman World. New Insights and Approaches*, Cambridge 2011, 135
- FLACELIÈRE 1937 = R. FLACELIÈRE, *Les Aitoliens à Delphes*, Paris 1937
- FLACH 1973 = D. FLACH, *Zur Strafgesetzgebung der gracchischen Zeit*, in *ZRG RA* 90 (1973), 91

- FLACH 1994 = D. FLACH, *Die Gesetze der frühen Römischen Republik. Text und Kommentar*, Darmstadt 1994
- FLAMMINI 2004 = G. FLAMMINI, *Hermeneumata Pseudodositheana Leidensia*, Monachii-Lipsiae 2004
- FORSYTHE 2004 = G. FORSYTHE, *A Critical History of Early Rome. From Prehistory to the First Punic War*, Berkeley 2005
- FRACCARO 1931 = P. FRACCARO, in P. FRACCARO, U. GIUSTI, D. PERINI, *Censimento*, in *Enciclopedia Italiana*, Roma 1931
- FRACCARO [1933] 1956 = P. FRACCARO, *Tribules ed aerarii. Una ricerca di diritto pubblico romano*, in *Athenaeum* 11 (1933), 150; anche in Id., *Opuscula*, II, *Studi sull'età della rivoluzione romana. Scritti di diritto pubblico. Militaria*, Pavia 1957, 149
- FRACCARO [1934] 1956 = P. FRACCARO, *L'organizzazione politica dell'Italia*, in *Atti del congresso internazionale di diritto romano. Bologna e Roma, 17-27 aprile 1933. I*. Bologna, Pavia 1934, 195; anche in Id., *Opuscula*, I, *Scritti di carattere generale, studi catoniani, i processi degli Scipioni*, Pavia 1956, 103
- FRACCARO [1947] 1957 = P. FRACCARO, *Assegnazioni agrarie e censimenti romani*, in *Scritti in onore di Contardo Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione*, I, Milano 1947; anche in Id., *Opuscula*, II, *Studi sull'età della rivoluzione romana, scritti di diritto pubblico, militaria*, Pavia 1957, 87
- FRANCIOSI 1961 = G. FRANCIOSI, *Il processo di libertà in diritto romano*, Napoli 1961
- FRANCIOSI [1984] 2012 = G. FRANCIOSI, *La plebe senza genti e il problema della rogatio Canuleia*, in Id. (cur.), *Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana*, I, Napoli 1984, 119; anche in Id., *Opuscoli*, II, Napoli 2012, 451
- FRANCIOSI [1986, 1988] 2012 = G. FRANCIOSI, *Una ipotesi sull'origine della clientela*, in *Labeo* 32 (1986), 263; anche in Id. (cur.), *Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana*, II, Napoli 1988, 129; e in Id., *Opuscoli*, II, Napoli 2012, 519
- FRANCIOSI 1992 = G. FRANCIOSI, *Famiglia e persone in Roma antica dall'età arcaica al principato*, 2^a ed., Torino 1992
- FRANK 1924 = T. FRANK, *Roman Census Statistics from 225 to 28 B.C.*, in *CP* (1924), 329
- FRANK 1930 = T. FRANK, *Italy*, in S.A. COOK, F.E. ADCOCK, M.P. CHARLESWORTH (cur.), *Cambridge Ancient History*, VIII, *Rome and the Mediterranean*, 218-133 B.C., Cambridge 1930, 326
- FRANK 1932 = T. FRANK, *The Sacred Treasure and the Rate of Manumission*, in *AJPh* 53 (1932), 360
- FRASCHETTI 1982 = A. FRASCHETTI, *A proposito di ex schiavi e della loro integrazione in ambito cittadino a Roma*, in *Opus* 1 (1982), 97
- FREDERIKSEN 1984 = M. FREDERIKSEN, *Campania*, edited with additions by N. PURCELL, Rome 1984
- FREI-STOLBA - LIEB 2003 = R. FREI-STOLBA, H. LIEB, *Un diplôme civil: le fragment de Carnuntum (AE, 1999, 1250)*, in *ZPE* 143 (2003), 243
- FREITAG 1996 = K. FREITAG, *Eine vergessene Notiz zur Geschichte Achaïas im 5. Jahrhundert v. Chr. bei Herodot (8.36.2)*, in *Historia* 45 (1996), 123
- FREITAG 2009 = K. FREITAG, *Achaïa and the Peloponnese in the Late Fifth to Early Fourth Centuries*, in P. FUNKE, N. LURAGHI (cur.), *The Politics of Ethnicity and the Crisis of the Peloponnesian League*, Washington 2009, 15
- FREITAG 2015 = K. FREITAG, *Akarnania and the Akarnanian League*, in H. BECK, P. FUNKE (cur.), *Federalism in Greek Antiquity*, Cambridge 2015, 66
- FRÉZOULS 1981 = E. FRÉZOULS, *Rome et les Latins dans les premières décennies du II^e siècle av. J.-C.*, in *Ktèma* 6 (1981), 115

- FREZZA [1938] 2000 = P. FREZZA, *Le forme federative e la struttura dei rapporti internazionali nell'antico diritto romano*, in *SDHI* 4 (1938), 363; anche in *Id.*, *Scritti*, I, cur. F. AMARELLI, E. GERMINO, Romae 2000, 367
- FREZZA 1954 = P. FREZZA, *Corso di storia del diritto romano*, Roma 1954
- FREZZA [1956] 2000 = P. FREZZA, *Note esegetiche di diritto pubblico romano I. Pro cive se genere (acquisto della cittadinanza e iscrizione nel censo)*, in *Studi in onore di Pietro De Francisci*, I, Milano 1956, 199; anche in *Id.*, *Scritti*, II, cur. F. AMARELLI, E. GERMINO, Romae 2000, 207
- FREZZA [1961, 1965] 2000 = P. FREZZA, *Il precetto della legge e il precetto della autonomia privata nell'ordinamento romano*, in *Jus* 12 (1961), 473; anche in *Studi in memoria di Guido Zanobini*, V, Milano 1965, 207; e in *Id.*, *Scritti*, II, cur. F. AMARELLI, E. GERMINO, Romae 2000, 307
- FRONDA 2010 = M.P. FRONDA, *Between Rome and Carthage. Southern Italy during the Second Punic War*, Cambridge 2010
- FUNKE 2000 = P. FUNKE, *Zur Datierung der aitolischen Bürgerrechtsverleihung an die Bürger von Herakleia am Latmos* (IG IX 12, 1, 173), in *Chiron* 30 (2000), 505
- FUNKE 2015 = P. FUNKE, *Aitolia and the Aitolian League*, in H. BECK, P. FUNKE (cur.), *Federalism in Greek Antiquity*, Cambridge 2015, 86
- GABBA [1953] 1973 = E. GABBA, *Politica e cultura in Roma agli inizi del I sec. a.C.*, in *Athenaeum* 31 (1953), 259; anche in *Id.*, *Esercito e società nella tarda repubblica romana*, Firenze, 1973, 175
- GABBA [1954] 1973 = E. GABBA, *Le origini della Guerra Sociale e la vita politica romana dopo l'89 a.C.*, in *Athenaeum* 42 (1954), 41, 293; anche in *Id.*, *Esercito e società nella tarda repubblica romana*, Firenze 1973, 193
- GABBA 1958 = E. GABBA, *Appiani Bellorum civilium liber primus. Introduzione, testo critico e commento con traduzione e indici*, Firenze 1958
- GABBA [1964] 2000 = E. GABBA, *Studi su Dionigi d'Alicarnasso. III. La proposta di legge agraria di Spurio Cassio*, in *Athenaeum* 42 (1964), 29; anche in *Id.*, *Roma arcaica. Storia e storiografia*, Roma 2000, 129
- GABBA 1972 = E. GABBA, *Mario e Silla*, in H. TEMPORINI (cur.), *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung. Joseph Vogt zu seinem 75. Geburtstag gewidmet*, I, *Von den Anfängen Roms bis zum Ausgang der Republik*, 1, *Politische Geschichte*, Berlin 1972, 764
- GABBA 1989 = E. GABBA, *Rome and Italy in the Second Century B.C.*, in A.E. ASTIN, F.W. WALBANK, M.W. FREDERIKSEN, R.M. OGILVIE (cur.), *The Cambridge Ancient History*, 2^a ed., VIII, *Rome and the Mediterranean to 133 B.C.*, Cambridge 1989, 197
- GABBA 1990 = E. GABBA, *Il tentativo dei Gracchi*, in G. CLEMENTE, F. COARELLI, E. GABBA (cur.), *Storia di Roma*, II, *L'Impero mediterraneo*, 1, *La repubblica imperiale*, Torino, 1990, 671
- GABBA 1999a = E. GABBA, *L'età arcaica*, in E. GABBA, D. FORABOSCHI, D. MANTOVANI, E. LO CASCIO, L. TROIANI, *Introduzione alla Storia di Roma*, Milano 1999, 27
- GABBA 1999b = E. GABBA, *L'età medio-repubblicana*, in E. GABBA, D. FORABOSCHI, D. MANTOVANI, E. LO CASCIO, L. TROIANI, *Introduzione alla Storia di Roma*, Milano 1999, 55
- GABRIELLI 2001 = C. GABRIELLI, *Nexum: aspetti giuridico-economici in Festo*, in *ZAnt* 51 (2001), 13
- GABRIELLI 2003 = C. GABRIELLI, *Contributi alla storia economica di Roma repubblicana. Difficoltà politico-sociali, crisi finanziarie e debiti fra V e III sec. a.C.*, Como 2003

- GAGARIN 1986 = M. GAGARIN, *Early Greek Law*, Berkeley-Los Angeles 1986
- GAGLIARDI 2002 = L. GAGLIARDI, *Decemviri e centumviri. Origini e competenze*, Milano 2002
- GAGLIARDI 2006 = L. GAGLIARDI, *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici*, I, *La classificazione degli incolae*, Milano 2006
- GAGLIARDI 2007 = L. GAGLIARDI, *Prospettive in tema di origine della compravendita consensuale romana*, in L. GAROFALO (cur.), *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano*, I, Padova 2007, 101
- GAGLIARDI 2009 = L. GAGLIARDI, *La lex Iunia Licinia e le procedure di pubblicazione e di conservazione delle leges nella Roma tardo-repubblicana*, in *Diritto@Storia* 8 (2009)
- GAGLIARDI 2009-2010 = L. GAGLIARDI, *I paroikoi delle città dell'Asia Minore in età ellenistica e nella prima età romana*, in *Dike* 12-13 (2009-2010), 303
- GAGLIARDI 2011 = L. GAGLIARDI, *L'approbation de la lex Pompeia de iure magistratum en 52 av. J.-C.*, in *Revue historique de droit français et étranger* 89 (2011), 473
- GAGLIARDI 2012 = L. GAGLIARDI, *I collegi giudicanti: decemviri, centumviri, septemviri, recuperatores. Idee vecchie e nuove su origini, competenze, aspetti procedurali*, in L. GAROFALO (cur.), *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*, II, Padova 2012, 339
- GAGLIARDI 2013 = L. GAGLIARDI, *L'assegnazione dei novi cives alle tribù dopo la lex Iulia de civitate del 90 a.C.*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e di Diritto* 3 (2013), 43
- GAGLIARDI 2016a = L. GAGLIARDI, *El derecho privado en los municipios itálicos de mayor antigüedad*, in *Forum Historiae Iuris* (2016)
- GAGLIARDI 2016b = L. GAGLIARDI, *Droit romain et droits locaux dans les municipes italiques avant la lex Iulia de civitate*, in *RD* 94 (2016), 369
- GAGLIARDI 2018a = L. GAGLIARDI, *Intorno al significato letterale di "fundus fieri" nella Pro Balbo di Cicerone e nelle altre fonti antiche*, in M. BELLOMO (a cura di), *Studi di storiografia e storia antica. Omaggio a Pier Giuseppe Michelotto*, Roma 2018, 111
- GAGLIARDI 2018b = L. GAGLIARDI,
《授予市民权的优流斯法》的颁布背景及其实施效果, in
《苏州大学学报 (法学版)》5.3 (2018), 1
- GAGLIARDI 2019 = L. GAGLIARDI, *Réflexions sur la lex Iulia de civitate*, in *RD* 97 (2019), 19
- GAGLIARDI 2020a = L. GAGLIARDI, *La romanistica ottocentesca e la "costruzione" niebubriana del ius migrandi*, in *Historia et Ius* 18 (2020)
- GAGLIARDI 2020b = L. GAGLIARDI, *La nazione latina al tempo della Roma dei re*, in L. GAGLIARDI, D. KREMER (cur.), *Cittadinanza e nazione nella storia europea - Cito-yenneté et nation dans l'histoire européenne*, Milano 2020, 21
- GAGLIARDI 2020c = L. GAGLIARDI, *Le confederazioni dei populi latini fino al foedus Cassianum*, in *IAH* 12 (2020), 59
- GAGLIARDI 2020d = L. GAGLIARDI, *Niebuhr, l'isopoliteia e il ius migrandi arcaico*, in *JusOnline*, 6.3 (2020), 160
- GAGLIARDI 2021 = L. GAGLIARDI, *Lex Iulia de civitate e Lex Plautia Papiria. Contenuto e datazione*, in *BIDR* 115 (2021), 155
- GAGLIARDI 2022a = L. GAGLIARDI, *Le manomissioni del ius civile e il momento acquisitivo della cittadinanza romana*, in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis* 90 (2022), 353
- GAGLIARDI 2022b = L. GAGLIARDI, *I Ferentines e la richiesta di novum ius in materia di cittadinanza romana*, in *IAH* 13 (2021), 71
- GAGLIARDI 2022c = L. GAGLIARDI, *Ius migrandi e isopoliteia*, in L. MAGANZANI, M. MIGLIETTA (cur.), *Migrare a Roma. Latini ed altri popoli*, Bari 2022, 129

- GAGLIARDI 2023 = L. GAGLIARDI, *Le magistrature nelle colonie latine sine novis colonis della Gallia Cisalpina*, in E. GARCÍA FERNÁNDEZ, E. MELCHOR GIL, S. SISANI (cur.), *Le strutture locali dell'Occidente romano. Atti del I Seminario Italo-Spagnolo Diuturna Civitas (L'Aquila, 4-6 maggio 2022)*, Roma 2023, 65.
- GAGLIARDI c.d.s. 1 = L. GAGLIARDI, *Guerra latina, guerra sociale e romanizzazione dell'Italia*, in c.d.s. in A. MANTINEO, M. CARBONE (cur.), *Diritto ed economia tra la guerra e la pace: dal passato al presente. Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, 17-18 novembre 2022*, Pisa
- GAGLIARDI c.d.s. 2 = L. GAGLIARDI, *I diritti dei Latini delle colonie sine novis colonis (con una proposta di datazione della lex Minicia)*, in c.d.s. in *Seminarios Complutenses de Derecho Romano* 36 (2023)
- GAGLIARDI c.d.s. 3 = L. GAGLIARDI, *I censimenti romani e il caso dei proletarii*, in c.d.s. in *BIDR* 117 (2023)
- GAGLIARDI c.d.s. 4 = L. GAGLIARDI, *Asconio, il ius adipiscendi civitatem Romanam per magistratum e le ceterae Latinae coloniae*, in c.d.s. in *Quaderni Lupiensi di Storia e di Diritto* 13 (2023)
- GALASSO 2020 = Tito Livio. *Storia di Roma dalla sua fondazione*, X, *Libri XXXVI-XXXVIII*, con un saggio di P.G. WALSH, traduzione e note di L. GALASSO, 6^a ed., Milano 2020
- GALLO, A., 2018 = A. GALLO, "La punizione dei vinti": dibattiti e decreti senatori su Campani e Tarentini dopo la riconquista (211-208 a.C.), in *Klio* 100 (2018), 785
- GALLO, A., 2020 = A. GALLO, *Riabilitare i vinti: senato magistrati e popolo di fronte ai Campani (189-188 a.C.)*, in *BIDR* 114 (2020), 315
- GALLO, A., [2021] 2022 = A. GALLO, *Intorno alla censura del 189-188 a.C.*, in *BIDR* 115 (2021), 109; anche in L. MAGANZANI, M. MIGLIETTA (cur.), *Migrare a Roma. Latini ed altri popoli*, Bari 2022, 173
- GALLO, F., 1957 = F. GALLO, *La pretesa pubblicità dei trasferimenti nel diritto romano*, in *SDHI* 23 (1957), 174
- GALLO, F., 1958 = F. GALLO, *La pubblicità nell'esperienza giuridica romana e contemporanea*, in *Labeo* 4 (1958), 89
- GALLO, F., 1988 = F. GALLO, *Pubblicità (Diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVII, Milano 1988, 966
- GALSTERER 1976 = H. GALSTERER, *Herrschaft und Verwaltung im republikanischen Italien. Die Beziehungen Roms zu den italischen Gemeinden vom Latinerfrieden 338 v. Chr. bis zum Bundesgenossenkrieg 91 v. Chr.*, München 1976
- GALSTERER 1995 = H. GALSTERER, *La trasformazione delle antiche colonie latine e il nuovo ius Latii*, in A. CALBI, G. SUSINI (cur.), *Pro populo Arimense. Atti del Convegno internazionale "Rimini antica. Una respublica fra terra e mare" (Rimini, ottobre 1993)*, Faenza 1995, 79
- GALSTERER [1997] 2006 = H. GALSTERER, *Civitas* (1997), in H. CANKIĆ, H. SCHNEIDER (cur.), *Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike*, II, Stuttgart-Weimar 1997, 1224; anche in H. CANKIĆ, H. SCHNEIDER, M. LANDFESTER, C.F. SALAZAR, F.G. GENTRY (cur.), *Brill's New Pauly*, first published online 2006
- GARCÍA FERNÁNDEZ 2001 = E. GARCÍA FERNÁNDEZ, *El municipio latino. Origen y desarrollo constitucional*, Madrid 2001
- GARCÍA FERNÁNDEZ 2007 = E. GARCÍA FERNÁNDEZ, *Ciudadanía e imperio*, in *Gerión*, Vol. Extra (2007), 311

- GARCÍA FERNÁNDEZ 2009 = E. GARCÍA FERNÁNDEZ, *Reflexiones sobre la latinización de Hispania en época republicana*, in J. ANDREU PINTADO, J. CABRERO PIQUERO, I. RODÀ DE LLANZA (cur.), *Hispania: las provincias hispanas en el mundo romano*, Tarragona 2009, 377
- GARCÍA FERNÁNDEZ 2010 = E. GARCÍA FERNÁNDEZ, *Un comentario al discurso Pro Balbo de Cicerón*, in *Dialéctica histórica y compromiso social. Homenaje a Domingo Plácido*, Zaragoza 2010, 151
- GARCÍA FERNÁNDEZ 2011 = E. GARCÍA FERNÁNDEZ, *Movilidad, onomástica e integración en Hispania en época republicana: algunas observaciones metodológicas*, in J.M. IGLESIAS GIL, A. RUIZ GUTIÉRREZ (cur.), *Viajes y cambios de residencia en el mundo romano*, Santander 2011, 47
- GARCÍA FERNÁNDEZ 2018 = E. GARCÍA FERNÁNDEZ, *La condición latina provincial: el derecho de conubium y la lex Minicia de liberis*, in *Gerión* 36 (2018), 379
- GARCÍA FERNÁNDEZ 2021 = E. GARCÍA FERNÁNDEZ, *L. Venidius Enmychus (TH 89) y el acceso de los magistrados provinciales a la ciudadanía romana*, in J. MANGAS MANJARRÉS, A. PADILLA ARROBA (cur.), *Gratias tibi agimus. Homenaje al Prof. Cristóbal González Román*, Granada 2021, 117
- GARCÍA GARRIDO 2001 = M.J. GARCÍA GARRIDO, *Derecho privado romano. Casos, acciones, instituciones*, 10ª ed., Madrid 2001
- GARCÍA NETTO - AMANS 2001 = I.A. GARCÍA NETTO, C.V. AMANS, *Derecho romano*, Buenos Aires 2001
- GARDNER 1986 = J.F. GARDNER, *Proofs of Status in the Roman World*, in *BICS* 33 (1986), 1
- GATTI 1910 = G. GATTI, *Un nuovo frammento del decreto di Gn. Pompeo Strabone durante l'assedio di Ascoli*, in *BCAR* 38 (1910), 273
- GAUDEMET 1967 = J. GAUDEMET, *Institutions de l'antiquité*, Paris 1967
- GAUTHIER 1972 = Ph. GAUTHIER, *Symbola. Les étrangers et la justice dans les cités grecques*, Nancy 1972
- GAUTHIER 1977-1978 = Ph. GAUTHIER, *Épigraphie et institutions grecques*, in *Annuaire de l'École pratique des Hautes Études*, IV^e sect., *Sciences historiques et philologiques*, 90 (1977-1978), 373
- GAUTHIER 1985 = Ph. GAUTHIER, *Les cités grecques et leurs bienfaiteurs (IV^e-I^{er} siècle avant J.-C). Contribution à l'histoire des institutions*, Paris 1985
- GAUTHIER 2000 = Ph. GAUTHIER, *Épigraphica IV*, in *RPh* 74 (2000), 103
- GAWANTKA 1975 = W. GAWANTKA, *Isopolitie. Ein Beitrag zur Geschichte der zwischenstaatlichen Beziehungen in der griechischen Antike*, München 1975
- GENOVESE 2010 = M. GENOVESE, *Duarum civitatum civis noster esse iure civili nemo potest (Balb. 11.28): visione ciceroniana e sua rispondenza al contesto storico-giuridico della tarda repubblica*, in *Studi in onore di Luigi Arcidiacono*, IV, Torino 2010, 1591
- GENOVESE 2012 = M. GENOVESE, *Libertas e civitas in Roma antica*, Acireale-Roma 2012
- GENOVESE 2018 = M. GENOVESE, *Le radici classiche di "libertà" e "cittadinanza"*, Catania 2018
- GIARRATANO 1938 = *Titi Livi Ab Urbe Condita. Libri XLI-XLV*, C. GIARRATANO recensuit, Romae 1938
- GIOFFREDI 1946 = C. GIOFFREDI, *Ancora su l'aqua et igni interdictio*, in *SDHI* 12 (1946), 191
- GIOFFREDI 1947 = C. GIOFFREDI, *L'aqua et igni interdictio e il concorso privato alla repressione penale*, in *Archivio Penale* 3.1 (1947), 426

- GIOFFREDI 1958 = C. GIOFFREDI, *Aqua et igni interdictio*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XII, Torino 1958, 817
- GIOFFREDI 1980 = C. GIOFFREDI, *Funzioni e limiti della patria potestas*, in ID., *Nuovi studi di diritto greco e romano*, Roma 1980, 75
- GIOSEFFI 2005 = M. GIOSEFFI (cur.), *Publio Virgilio Marone. Bucoliche, note esegetiche e grammaticali*, Milano 2005
- GIOVANNINI 1971 = A. GIOVANNINI, *Untersuchungen über die Natur und die Anfänge der bundesstaatlichen Sympolitie in Griechenland*, Göttingen 1971
- GIOVANNINI 2003 = A. GIOVANNINI, *Genèse et accomplissement de l'État fédéral de la Grèce antique à la constitution américaine de 1787-1789*, in K. BURASELIS, K. ZOUMBOULAKIS (cur.), *The Idea of European Community in History*, II, *Aspects of Connecting Poleis and Ethne in Ancient Greece*, Athens 2003, 143
- GIOVANNINI 2007 = A. GIOVANNINI, *Les relations entre États dans la Grèce antique du temps d'Homère à l'intervention romaine (ca. 700-200 av. J.-C.)*, Stuttgart 2007
- GIRARD 1895 = P.F. GIRARD, *Manuel élémentaire de droit romain*, Paris 1895
- GIRARD 1901a = P.F. GIRARD, *Manuel élémentaire de droit romain*, 3^a ed., Paris 1901
- GIRARD 1901b = P.F. GIRARD, *Histoire de l'organisation judiciaire des Romains*, I, Paris 1901
- GIRARD 1929 = P.F. GIRARD, *Manuel élémentaire de droit romain*, 8^a ed. revue et mise à jour par F. SENN, Paris 1929
- GIUFFRÈ 2001 = V. GIUFFRÈ, *Istituzioni di diritto romano. Corso*, Napoli 2001
- GIUNTI 2021 = P. GIUNTI, *Il diritto delle persone*, in P. GIUNTI, F. LAMBERTI, P. LAMBRINI, L. MAGANZANI, C. MASI DORIA, I. PIRO, *Il diritto nell'esperienza di Roma antica*, Torino 2021, 163
- GIUNTI 2022 = P. GIUNTI, *Il terzo millennio e la civitas mundi*, in F. FASOLINO (cur.), *Ius hominum causa constitutum. Studi in onore di Antonio Palma*, II, Torino 2022, 977
- GNOLI - FARGNOLI 2018 = F. GNOLI, I. FARGNOLI, *Institutiones iuris Romani*, Milano 2018
- GÖHLER 1939 = J. GÖHLER, *Rom und Italien. Die römische Bundesgenossenpolitik von den Anfängen bis zum Bundesgenossenkrieg*, Breslau 1939
- GONZÁLEZ ROMÁN 2002-2003 = C. GONZÁLEZ ROMÁN, *La Lex Irnitana y la onomástica de los municipios flavios*, in *Memorias de historia antigua* 23-24 (2002-2003), 77
- GOODFELLOW 1935 = C.E. GOODFELLOW, *Roman Citizenship. A Study of its Territorial and Numerical Expansion from the Earliest Times to the Death of Augustus*, Lancaster (Penn.) 1935
- GRAFTON 1983 = A. GRAFTON, *Joseph Scaliger. A Study in the History of Classical Scholarship*, I, *Textual Criticism and Exegesis*, Oxford 1983
- GRAINGER 1999 = J. GRAINGER, *The League of the Aitolians*, Leiden - Boston (Mass.) 1999
- GRANDAZZI 1999 = A. GRANDAZZI, *La liste plinienne des populi dits Albenses (Nat. Hist. III, 69): anciennes et nouvelles hypothèses*, in *REL* 77 (1999), 30
- GRASMÜCK 1978 = E.L. GRASMÜCK, *Exilium. Untersuchungen zur Verbannung in der Antike*, Paderborn 1978
- GRECO 2022 = G. GRECO, *Census. Profili storico-giuridici delle attività di censimento a Roma*, Torino 2022
- GREENIDGE 1901 = A.H.J. GREENIDGE, *The Legal Procedure of Cicero's Time*, Oxford 1901

- GRILLONE 2019 = A. GRILLONE, *La gestione immobiliare urbana tra la tarda Repubblica e l'età dei Severi. Profili giuridici*, con prefazione di L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Torino 2019
- GROSSO 1963 = G. GROSSO, *Note critiche di diritto romano*, in *Mélanges Philippe Meylan. Recueil de travaux publiés par la Faculté de droit de l'Université de Lausanne*, I, *Droit Romain*, Lausanne 1963, 167
- GROSSO 1965 = G. GROSSO, *Lezioni di storia del diritto romano*, 5^a ed., Torino 1965
- GRYNEUS 1531 = *En magnis impendiis, summisque laboribus damus amice lector T. Livii Patavini Latinae historiae principis quicquid hactenus fuit editum, sed aliquanto quam antea, tum magnificentius, tum emaculatus. Accesserunt autem Quintae decadis Libri quinque, nunquam antehac editi, quos adiecimus ex vetustissimo codice, cuius copiam nobis fecit celebre Monasterium Lorsense. Addita est Chronologia H. GLAREANI temporum supputationem, et personarum nomina, in quibus antehac ingens erat confusio, dilucide commonstrans. Adiunctus est et index copiosissimus*, Basileae 1531
- GUARDUCCI 1940 = M. GUARDUCCI, *Osservazioni intorno al trattato fra Hierapytna e Priansos*, in *Epigraphica* 2 (1940), 149
- GUARINO [1974, 1980] 2006 = A. GUARINO, *Commercium e ius commercii*, in *Studi in onore di Giuseppe Chiarelli*, IV, *Teoria generale del diritto, filosofia del diritto, diritto romano, diritto internazionale, diritto privato, economia, sociologia, storia economica*, Milano 1974, 3567; anche in Id., *Le origini quiritarie. Raccolta di scritti romanistici*, Napoli 1980, 266; e in Id., *Altre pagine di diritto romano*, Napoli 2006, 31
- GUARINO [1981] 1994 = A. GUARINO, *Lex Manlia de vicesima (Frustula Iuris Romani II)*, in *AAN* 92 (1981), 193; anche in *In tema di leges publicae*, in Id., *Pagine di diritto romano*, III, Napoli 1994, 255
- GUARINO 1997 = A. GUARINO, *Diritto Privato Romano*, 11^a ed., Napoli 1997
- GUARINO 1998 = A. GUARINO, *Storia del diritto romano*, 12^a ed., Napoli 1998
- GUERRERO LEBRÓN 2010 = M. GUERRERO LEBRÓN, *Una reflexión sobre la cupiditas civitatis Romanae: el ius migrandi*, in B. PERINÁN GÓMEZ (cur.), *Derecho, persona y ciudadanía. Una experiencia jurídica comparada*, Madrid 2010, 187
- GUIZZI 1999 = F. GUIZZI, *Private Economic Activities in Hellenistic Crete. The Evidence of the Isopoliteia Treaties*, in A. CHANIOTIS (cur.), *From Minoan Farmers to Roman Traders. Sidelights on the Economy of Ancient Crete*, Stuttgart 1999, 235
- GUIZZI 2000 = F. GUIZZI, *Attività economiche private in alcune poleis cretesi d'età ellenistica. La testimonianza dei trattati di isopolitia*, in *Πεπραγμένα του ή διεθνούς Κρητολογικού Συνεδριου*, A 1, Heraklion 2000, 521
- GUIZZI 2001 = F. GUIZZI, *Hierapytna. Storia di una polis cretese dalla fondazione alla conquista romana*, in *Memorie dell'Accademia dei Lincei*, 9^a S., XIII, Roma 2001, 275
- GÜNTHER 2008 = S. GÜNTHER, *Vectigalia nervos esse rei publicae. Die indirekten Steuern in der Römischen Kaiserzeit von Augustus bis Diokletian*, Wiesbaden 2008
- GÜNTHER 2016 = S. GÜNTHER, *Taxation in the Greco-Roman World: The Roman Principate*, in *Oxford Handbooks Online*, first published online 2016
- GUZMÁN BRITO 1996 = A. GUZMÁN BRITO, *Derecho privado romano*, I, *Sintesis historica del derecho romano, las acciones y el proceso, el derecho de las personas y de la familia, el derecho de las cosas y de su dominio, posesión, uso y goce, el derecho de las obligaciones (capitulos I a III)*, Santiago de Chile 1996

- HABICHT 1970 = Chr. HABICHT, *Epigraphische Zeugnisse zur Geschichte Thessaliens unter der makedonischen Herrschaft*, in B. LAOURDAS, Ch. MAKARONAS (cur.), *Ancient Macedonia*, Thessalonike 1970, 265
- HABICHT 2005 = Chr. HABICHT, *Datum und Umstände der rhodischen Schlichtung zwischen Samos und Priene*, in *Chiron* 35 (2005), 137
- HACKL 1999 = K. HACKL, *Vom "quasi" im römischen zum "als ob" im modernen Recht*, in R. ZIMMERMANN, R. KNÜTEL, J.P. MEINCKE (cur.), *Rechtsgeschichte und Privatrechtsdogmatik*, Heidelberg 1999, 117
- HAIDER 1996 = P.W. HAIDER, *Römische Inschriften aus dem Alt-Tiroler Raum. Eine Auswahl. Sozial-, religions-, verkehrs- und wirtschaftsgeschichtliche Aspekte*, Innsbruck 1996
- HALL 2015 = J.M. HALL, *Federalism and Ethnicity*, in H. BECK, P. FUNKE (cur.), *Federalism in Greek Antiquity*, Cambridge 2015, 30
- HAMMOND 1967 = N.G.L. HAMMOND, *Epirus. The Geography, the Ancient Remains, the History and the Topography of Epirus and Adjacent Areas*, Oxford 1967
- HANSEN 1999 = M.H. HANSEN, *Aristotle's Reference to the Arkadian Federation at Pol. 1261a 29*, in Th.H. NIELSEN, J. ROY (cur.), *Defining Ancient Arkadia. Acts of the Copenhagen Polis Centre, VI, Symposium, April, 1-4-1998*, Copenhagen 1999, 80
- HANTOS 1983 = T. HANTOS, *Das römische Bundesgenossenssystem in Italien*, München 1983
- HARRIS, E.M., 2015 = E.M. HARRIS, *The Meaning of the Legal Term Symbolaion, the Law about Dikai Emporikai and the Role of the Paragraphe Procedure*, in *Dike* 18 (2015), 7
- HARRIS - ZANOVELLO 2023 = E.M. HARRIS, S. ZANOVELLO, *Manumission and Citizenship in Ancient Greece and Rome*, in J. FILONIK, Chr. PLASTOW, R. ZELNICK-ABRAMOVITZ (cur.), *Citizenship in Antiquity. Civic Communities in the Ancient Mediterranean*, London 2023, 519
- HARRIS, W.V., 1971 = W.V. HARRIS, *Rome in Etruria and Umbria*, Oxford 1971
- HARTER-UIBOPUU 2021 = K. HARTER-UIBOPUU, *Fremde vor Gerichten der griechischen Städte*, in N. GROTKAMP, A. SEELENTAG (cur.), *Konfliktlösung in der Antike*, Berlin 2021, 147
- HARTMANN 1887 = L.M. HARTMANN, *De exilio apud Romanos inde ab initio bellorum civilium usque ad Severi Alexandri principatum*, Berolini 1887
- HARTMANN 1895 = [L.M.] HARTMANN, *Aquae et ignis interdictio*, in [A.F. VON] PAULY, G. WISSOWA et al. (cur.), *Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, II.1, Stuttgart 1895, 308
- HAUBOLD 1816 = C. HAUBOLD, *Neu entdeckte Quellen des Römischen Rechts*, in *Leipziger Literatur-Zeitung* 317 (1816), 2529
- HEINECCIUS 1841 = Jo.G. HEINECCIUS, *Antiquitatum Romanorum jurisprudentiam illustrantium syntagma secundum ordinem Institutionum Justiniani digestum, in quo multa juris Romani atque auctorum veterum loca aplicantur atque illustrantur; notulas operi adjecit Christ.Gottl. HAUBOLD; denu opus retractavit Chr.FrIdem MUHLENBRUCK, Francofurti ad Moenum 1841*
- HELLER 2012 = A. HELLER, *Stratégies de carrière et stratégies de distinction: la double citoyenneté dans le Péloponnèse d'époque impériale*, in A. HELLER, A.-V. PONT (cur.), *Patrie d'origine et patries électives: les citoyennetés multiples dans le monde grec d'époque romaine. Actes du colloque international de Tours, 6-7 novembre 2009*, Bordeaux 2012, 127 ss.

- HELLY 1995 = B. HELLY, *L'État thessalien. Aleuas le Roux, les tétrades et les tagoi*, Lyon 1995
- HENNIG 1994 = D. HENNIG, *Immobilienwerb durch Nichtbürger in der klassischen und hellenistischen Polis*, in *Chiron* 24 (1994), 305
- HERMON 2000 = E. HERMON, *La souveraineté populaire: "la loi et l'ager publicus au début de la République"*, in *Iura* 51 (2000), 55
- HERZEN 1899 = N. HERZEN, *Origine de l'hypothèque romaine*, Paris 1899
- HIN 2008 = S. HIN, *Counting Romans*, in L. DE LIGT, S.J. NORTHWOOD (cur.), *People, Land and Politics. Demographic Developments and the Transformation of Roman Italy 300 BC - AD 14*, Leiden - Boston (Mass.) 2008, 187
- HIN 2013 = S. HIN, *The Demography of Roman Italy. Population Dynamics in an Ancient Conquest Society (201 BCE - 14 CE)*, Cambridge - New York 2013
- HINOJOSA 1880 = E. HINOJOSA, *Historia del derecho romano según las más recientes investigaciones*, I, *Libros primero y segundo*, Madrid 1880
- HOFFMANN 1866 = E. HOFFMANN, *Das Gesetz der Zwölf-Tafeln von den Forcten und Sanaten. Nebst einem Anhang über die Accensi Velati und über das altrömische Schuldrecht*, in *Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien* 17 (1866), 547
- HÖLKEKAMP 1999 = K.-J. HÖLKEKAMP, *Schiedsrichter, Gesetzgeber und Gesetzgebung im archaischen Griechenland*, Stuttgart 1999
- HOLTZENDORFF 1859 = F. VON HOLTZENDORFF, *Die Deportationsstrafe im römischen Altertum. Hinsichtlich ihrer Entstehung und rechtsgeschichtlichen Entwicklung Dargestellt*, Leipzig 1859
- HOWARTH 1999 = R.S. HOWARTH, *Rome, the Italians, and the Land*, in *Historia* 48 (1999), 282
- HUMBERT 1976 = M. HUMBERT, *Libertas id est civitas: autour d'un conflit négatif de citoyennetés au II^e s. avant J.-C.*, in *MEFRA* 88 (1976), 221
- HUMBERT 1978 = M. HUMBERT, *Municipium et civitas sine suffragio. L'organisation de la conquête jusqu'à la guerre sociale*, Paris 1978
- HUMBERT 1981 = M. HUMBERT, *Le droit latin impérial: cités latines ou citoyenneté latine?*, in *Ktèma* 6 (1981), 207
- HUMBERT 2010 = M. HUMBERT, *Le status civitatis. Identité et identification du civis Romanus*, in A. CORBINO, M. HUMBERT, G. NEGRI (cur.), *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano*, Pavia 2010, 139
- HUMBERT 2014 = M. HUMBERT, *La colonisation et le phénomène migratoire: leçons romaines*, in E. GOJOSSE, D. KREMER, A. VERGNE (cur.), *Les colonies. Approches juridiques et institutionnelles de la colonisation de la Rome antique à nos jours*, Poitiers 2014, 41
- HUMBERT 2018 = M. HUMBERT, *La loi des XII Tables. Édition et commentaires*, Rome 2018
- HUMBERT - KREMER 2014 = M. HUMBERT, D. KREMER, *Institutions politiques et sociales de l'Antiquité*, 11^e ed., Paris 2014
- HUSBAND 1916 = R.W. HUSBAND, *On the Expulsion of Foreigners from Rome*, in *CPh* 11 (1916), 315
- HUSCHKE 1855 = Ph.E. HUSCHKE, *Gaius. Beiträge zur Kritik und zum Verständniss seiner Institutionen. Mit einer Zugabe über die Klagformeln in der Lex Rubria*, Leipzig 1855
- IGLESIAS 2007 = J. IGLESIAS, *Derecho romano*, 15^a ed. revisada por J. IGLESIAS-REDONDO, Barcelona 2007

- ILARI 1974 = V. ILARI, *Gli Italici nelle strutture militari romane*, Milano 1974
- ISAYEV 2013 = E. ISAYEV, *Mediterranean Ancient Migrations, 2000–1 BCE*, in I. NESS (cur.), *Encyclopedia of Global Human Migration*, Malden (Mass.) 2013
- ISAYEV 2014 = E. ISAYEV, *Polybius's Global Moment and Human Mobility through Ancient Italy*, in M. PITTS, M. VERSLUYS (cur.), *Globalisation and the Roman World. World History, Connectivity and Material Culture*, Cambridge 2014, 123
- ISAYEV 2017 = E. ISAYEV, *Migration, Mobility and Place in Ancient Italy*, Cambridge 2017
- JAL 1971 = Tite-Live, *Histoire romaine*, XXXI, *Livres XLI-XLII*, texte établi et traduit par P. JAL, Paris 1971
- JEHNE 2001 = M. JEHNE, *Integrationsrituale in der römischen Republik. Zur einbindenden Wirkung der Volksversammlungen*, in G. URSO (cur.), *Integrazione mescolanza rifiuto. Incontri di popoli, lingue e culture in Europa dall'Antichità all'Umanesimo. Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 21-23 settembre 2000*, Roma 2001, 89
- JOŃCA 2009 = M. JOŃCA, *The Scope of exilium voluntarium in the Roman Republic*, in B. SANTALUCIA (cur.), *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, Pavia 2009, 77
- JONES, A.H.M., 1972 = A.H.M. JONES, *The Criminal Courts of the Roman Republic and Principate*, Oxford 1972
- JONES, N.F., 1987 = N.F. JONES, *Public Organization in Ancient Greece. A Documentary Study*, Philadelphia 1987
- JUREWICZ 2006 = A. JUREWICZ, *Mobilność ludności a nabywanie obywatelstwa w prawie rzymskim - wybrane problemy*, in G. DAMMACCO, B. SITEK, O. CABAJ, O. KĘDZIERSKA (cur.), *La libera circolazione delle persone nella prospettiva del processo europeo di integrazione. Atti della IV Conferenza Internazionale dei Diritti dell'Uomo. Bari, 17-18 maggio 2004 - Swobodny przepływ osób w perspektywie europejskiego procesu integracji. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka. Bari, 17-18 maja 2004*, Bari-Olsztyn 2006, 290
- KALLET 2016 = L. KALLET, *Naupaktos, Naupaktians and Messenians in Naupaktos in the Peloponnesian War*, in O. PALAGIA (cur.), *Ναύπακτος. Η αρχαία πόλη και η σημασία της κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο και τα ελληνιστικά χρόνια. Πρακτικά της διεθνούς ημερίδας Αρχαία Ναύπακτος και Ναυπακτία. Ναύπακτος, 15 Νοεμβρίου 2014 – Naupaktos. The Ancient City and Its Significance During the Peloponnesian War and the Hellenistic Period. Proceedings of the Colloquium Ancient Naupaktos and Its Area Held in Naupaktos on 15 November, 2014*, Αθήνα 2016, 15
- KARLOWA 1885 = O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte, I, Staatsrecht und Rechtsquellen*, Leipzig 1885
- KARLOWA 1901 = O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte, II, Privatrecht und Civilprozess. Strafrecht und Strafprozess, 1, Privatrecht*, Leipzig 1901
- KASER 1941 = M. KASER, *Die Anfänge der manumissio und das fiduziarisch gebundene Eigentum*, in ZRG RA 61 (1941), 153
- KASER [1953] 1976 = M. KASER, *Vom Begriff des commercium*, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, II, Napoli, s.d. ma 1953, 131; anche in Id., *Ausgewählte Schriften*, I, Napoli 1976, 271
- KASER (1967) 1977 = M. KASER, *Storia del diritto romano (1967²)*, traduzione italiana di R. MARTINI, Milano 1977
- KASER 1971 = M. KASER, *Das römische Privatrecht, I, Das Altromische, das vorklassische und klassische Recht*, 2^a ed., München 1971

- KASER [1976] 1982 = M. KASER, *Studien zum römischem Pfandrecht*, in RHD 45 (1976), 233; anche in ID., *Studien zum römischem Pfandrecht*, Napoli 1982, 1
- KASER 1983 = M. KASER, *Römisches Privatrecht*, 13^a ed., München 1983
- KASER 1984 = M. KASER, *Ius honorarium und ius civile*, in ZRG RA 101 (1984), 1 ss.
- KASER 1988 = M. KASER, *Altrömische Eigentum und usucapio*, in ZRG RA 105 (1988), 122
- KASER 1993 = M. KASER, *Ius gentium*, Wien 1993
- KASER - HACKL 1996 = M. KASER, K. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1996
- KASER - KNÜTEL - LOHSSE 2021 = M. KASER, R. KNÜTEL, S. LOHSSE, *Römisches Privatrecht. Ein Studienbuch*, 22^a ed., München 2021
- KEAVENEY 2005 = A. KEAVENEY, *Rome and the Unification of Italy*, 2^a ed., London 2005
- KELLY 2006 = G.P. KELLY, *A History of Exile in the Roman Republic*, Cambridge 2006
- KENDALL 2013 = S. KENDALL, *The Struggle for Roman Citizenship: Romans, Allies, and the Wars of 91-77 BCE*, Piscataway 2013
- KLAFFENBACH 1931 = G. KLAFFENBACH, *Die Zeit des aitolisch-akarnanischen Bündnisvertrages*, in *Klio* 24 (1931), 223
- KLAFFENBACH 1955 = G. KLAFFENBACH, *Die Zeit des aitolisch-akarnanischen Bündnisvertrages. Δεύτεραι φροντίδες*, in *Historia* 4 (1955), 46
- KNOEPFLER 2001 = D. KNOEPFLER, *Eretria. Fouilles et recherches. XI. Décrets érétriens de proxénie et de citoyenneté*, Lausanne 2001
- KNOEPFLER 2013 = D. KNOEPFLER, "Un modèle d'une belle république fédérative"? Montesquieu et le système politique des Lyciens, de la genèse de l'Esprit des lois aux découvertes épigraphiques les plus récentes en Asie Mineure méridionale, in *JS* (2013), 111
- KOLBE [1929] 1969 = W. KOLBE, *Das griechische Bundesbürgerrecht der hellenistischen Zeit*, in ZRG RA 49 (1929), 129; anche in F. GSCHNITZER (cur.), *Zur griechischen Staatskunde*, Darmstadt 1969, 375
- KONDRATIEFF 2022 = KONDRATIEFF E.J., *Other Magistrates, Officials and Apparitores*, in V. ARENA, J. PRAG (cur.), *A Companion to the Political Culture of the Roman Republic*, Hoboken-Chichester 2022
- KÖNIG 1992 = I. KÖNIG, *Der römische Staat, I, Die Republik*, Stuttgart 1992
- KOPTEV 2014 = A. KOPTEV, *Principles of the Nexum and Debt Law in the Twelve Tables*, in F. REINOSO-BARBERO (cur.), *Principios generales del derecho. Antecedentes históricos y horizonte actual*, Madrid 2014, 227
- KOPTEV 2021 = A. KOPTEV, *Nexum u sponsio: архаическое обязательство в раннем Риме по данным Тита Ливия*, in *Экономика, право, власть в древнем мире. Посвящается памяти В.И. Кузицина*, Санкт-Петербург 2021, 311
- KORNEMANN 1900 = [E.] KORNEMANN, s.v. "Coloniae", in [A.F. VON] PAULY, G. WISSOWA et al. (cur.), *Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, IV.1, Stuttgart 1900, 511
- KORNHARDT 1953 = H. KORNHARDT, *Postliminium in republikanischer Zeit*, in *SDHI* 19 (1953), 1
- KOSCHAKER 1916 = P. KOSCHAKER, *Rec. a E. Weiss, Studien zu den römischen Rechtsquellen*, Leipzig 1914, in ZRG RA 37 (1916), 373
- KRAWCZUK 1962 = A. KRAWCZUK, *Geneza nadan obywatelstwa rzymskiego przez wodzów*, in *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne* 56 (1962), 5
- KRAWCZUK 1963 = A. KRAWCZUK, *Virtutis ergo. Nadania obywatelstwa rzymskiego przez wodzów Republiki*, Kraków 1963

- KREMER 2005 = D. KREMER, *Trattato internazionale e legge delle Dodici Tavole*, in L. HUMBERT (cur.), *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, Pavia 2005, 191
- KREMER 2006a = D. KREMER, *Ius Latinum. Le concept de droit latin sous la république et l'empire*, Paris 2006
- KREMER 2006b = D. KREMER, *Il censo nelle colonie latine prima della guerra sociale*, in L. CAPOGROSSI COLOGNESI, E. GABBA (cur.), *Gli Statuti Municipali*, Pavia 2006, 627
- KREMER 2014a = D. KREMER, *À propos d'une tentative récente de déconstruction des privilèges latins et en particulier du ius migrandi*, in *Athenaeum* 102 (2014), 226
- KREMER 2014b = D. KREMER, *Colonisation latine et romanisation de l'Italie*, in E. GOJOSSE, D. KREMER, A. VERGNE (cur.), *Les colonies. Approches juridiques et institutionnelles de la colonisation de la Rome antique à nos jours*, Poitiers 2014, 77
- KÜBLER 1925 = B. KÜBLER, *Geschichte des Römischen Rechts. Ein Lehrbuch*, Leipzig-Erlangen 1925
- KÜBLER 1939 = B. KÜBLER, *Optimo iure*, in [A.F. VON] PAULY, G. WISSOWA et al. (cur.), *Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, XVIII.1, Stuttgart 1939, 798
- KUNKEL (1964) 1985 = W. KUNKEL, *Historia del derecho romano* (1964), traducción de la cuarta edición alemana por J. MIQUEL, 9ª ed., Barcelona 1985
- KUNKEL - SCHERMAIER 2001 = W. KUNKEL, M. SCHERMAIER, *Römische Rechtsgeschichte*, 13ª ed., Köln 2001
- KUNKEL - WITTMANN 1955 = W. KUNKEL, R. WITTMANN, *Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik*, II, *Die Magistratur*, München 1955
- KUNTZE 1869 = J.E. KUNTZE, *Institutionen und Geschichte des römischen Rechts*, II, *Excursus über römisches Recht*, Leipzig 1869
- LA ROSA 1988 = F. LA ROSA, *Ricerche sulle origini del pegno*, in *Scritti in onore di G. Auletta*, III, Milano 1988, 59
- LA ROSA [2013] 2014 = F. LA ROSA, *Due testi per la storia del pignus*, in A. PALMA (cur.), *Civitas et civilitas. Studi in onore di Francesco Guizzi*, I, Torino 2013, 451; anche in *Iura* 42 (2014), 201
- ŁADON 2014 = T. ŁADON, *Nadania obywatelstwa rzymskiego w Hiszpanii w okresie wojny sertoriańskiej*, in *In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką* 8 (2014), 113
- LAFFI 1966 = U. LAFFI, *Adtributio e contributio. Problemi del sistema politico-amministrativo dello Stato romano*, Pisa 1966
- LAFFI [1987] 2001 = U. LAFFI, *L'amministrazione di Aquileia in età romana*, in *AAAd* 30 (1987), 39; anche in ID., *Studi di storia romana e di diritto*, Roma 2001, 143
- LAFFI [1988] 2001 = U. LAFFI, *La colonizzazione romana tra la guerra latina e l'età dei Gracchi. Aspetti istituzionali*, in *Dialoghi di Archeologia*, 3ª S., 6 (1988), 23; anche in ID., *Studi di storia romana e di diritto*, Roma 2001, 85
- LAFFI [1990] 2001 = U. LAFFI, *Il sistema di alleanze italico*, in *Storia di Roma*, II.1, Torino 1990, 285; anche in ID., *Studi di storia romana e di diritto*, Roma 2001, 17
- LAFFI [1995] 2001 = U. LAFFI, *Sull'esegesi di alcuni passi di Livio relativi ai rapporti tra Roma e gli alleati latini e italici nel primo quarto del II sec. a.C.*, in A. CALBI, G. SUSINI (cur.), *Pro populo Arimense. Atti del Convegno internazionale «Rimini antica. Una respublica fra terra e mare» (Rimini, ottobre 1993)*, Faenza 1995, 43; anche in U. LAFFI, *Studi di storia romana e di diritto*, Roma 2001, 45
- LAFFI [1998] 2001 = U. LAFFI, *I senati locali nello stato municipale e nel I sec. d. C.*, in *Il Senato nella storia*, I, *Il senato nell'età romana*, Roma 1998, 377; anche in ID., *Studi di storia romana e di diritto*, Roma 2001, 455

- LAFFI [2001] 2007 = U. LAFFI, *Linee di sviluppo della colonizzazione romana dalla fine della guerra annibalica all'età graccana, in Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, IV, Napoli 2001, 519; anche in Id., *Colonie e municipi nello Stato romano*, Roma 2007, 37
- LAFFI [2003] 2007 = U. LAFFI, *La colonizzazione romana nell'età della repubblica*, in *Il fenomeno coloniale dall'antichità ad oggi (Roma, 19 e 20 marzo 2002). Giornate dell'Antichità. Atti dei Convegni Lincei*, Roma 2003, 37; anche in Id., *Colonie e municipi nello Stato romano*, Roma 2007, 16
- LAFFI 2010 = U. LAFFI, *Il Trattato fra Sardi ed Efeso degli anni 90 a.C.*, Pisa 2010
- LAFFI [2016] 2020 = U. LAFFI, *Le concezioni giurpublicistiche romane sulle competenze del senato e dei comizi e le dinamiche dei processi decisionali nel campo della politica*, in *Athenaeum* 104 (2016), 418; anche in Id., *Nuovi studi di storia romana e di diritto*, con una nota di lettura di L. CAPOGROSSI COLOGNESI, cur. C. MASI DORIA, P. SANTINI, Napoli 2020, 161
- LAFFI [2017] 2020a = U. LAFFI, *Le espulsioni da Roma di immigrati provenienti da comunità latine e italiche in età repubblicana*, in *Athenaeum* 150 (2017), 85; anche in Id., *Nuovi studi di storia romana e di diritto*, con una nota di lettura di L. CAPOGROSSI COLOGNESI, cur. MASI DORIA, P. SANTINI, Napoli 2020, 189
- LAFFI [2017] 2020b = U. LAFFI, *Italici in colonie latine e Latini in colonie romane*, in M. CHELOTTI, M. SILVESTRINI, E. TODISCO (cur.), *Itinerari di storia. In ricordo di Mario Pani*, Bari 2017, 51; anche in U. LAFFI, *Nuovi studi di storia romana e di diritto*, con una nota di lettura di L. CAPOGROSSI COLOGNESI, cur. C. MASI DORIA, P. SANTINI, Napoli 2020, 211
- LAFFI [2018] 2020a = U. LAFFI, *Perdere la cittadinanza romana*, in *Index* 46 (2018), 1; anche in Id., *Nuovi studi di storia romana e di diritto*, con una nota di lettura di L. CAPOGROSSI COLOGNESI, cur. C. MASI DORIA, P. SANTINI, Napoli 2020, 237
- LAFFI [2018] 2020b = U. LAFFI, *"Consul ante quam civis": la cittadinanza contestata di un console (Val. Max. 3, 4, 5)*, in L. GAGLIARDI (cur.), *Antologia giuridica romanistica ed antiquaria*, II, Milano 2018, 91; anche in U. LAFFI, *Nuovi studi di storia romana e di diritto*, con una nota di lettura di L. CAPOGROSSI COLOGNESI, cur. C. MASI DORIA, P. SANTINI, Napoli 2020, 223
- LAFFI 2019 = U. LAFFI, *Acquisto della cittadinanza romana da parte dello straniero: ruolo ed efficacia del census*, in G. D'ANGELO, M. DE SIMONE, M. VARVARO (cur.), *Scritti per il novantesimo compleanno di Matteo Marrone*, Torino 2019, 169
- LAFFI 2021a = U. LAFFI, *Il principio dell'irretroattività della legge nell'esperienza giuridica romana dell'età repubblicana*, in *ZRG RA* 138 (2021), 245
- LAFFI 2021b = U. LAFFI, *Leges mortales: abrogazione e annullamento*, in *BIDR* 115 (2021), 9
- LAMBERTI 1993 = F. LAMBERTI, *Tabulae Iritanae. Municipalità e ius Romanorum*, Napoli 1993
- LAMBERTI 1996 = F. LAMBERTI, *Studi sui postumi nell'esperienza giuridica romana*, I, Napoli 1996
- LAMBERTI 2009 = F. LAMBERTI, *Romanización y ciudadanía. El camino de la expansión de Roma en la República*, Lecce 2009
- LAMBERTI 2010 = F. LAMBERTI, *Percorsi della cittadinanza romana dalle origini alla tarda repubblica*, in B. PERIÑÁN GÓMEZ (cur.), *Derecho, persona y ciudadanía. Una experiencia jurídica comparada*, Madrid 2010, 17

- LAMBERTI 2021 = F. LAMBERTI, *Riflessioni in materia di legami tra "patria" Roma e coloniae Latinae*, in E. HÖBENREICH, M. RAINER, G. RIZZELLI (cur.), *Liber amicorum et amicorum. Festschrift für / Scritti in onore di Leo Peppe*, Lecce 2021, 275
- LAMBERTI 2023 = F. LAMBERTI, *Bürger (cives) und Nichtbürger (peregrini)*, in U. BABUSIAUX, C. BALDUS, W. ERNST, F.-S. MEISSEL, J. PLATSCHKE, T. RÜFNER (cur.), *Handbuch des Römischen Privatrechts*, I, Tübingen 2023, 687.
- LAMBRINI 2022 = F. LAMBRINI, *Riflessioni in tema di cittadinanza in Roma antica*, in F. FASOLINO (cur.), *Ius hominum causa constitutum. Studi in onore di Antonio Palma*, II, Torino 2022, 1078
- LANDUCCI 1898 = L. LANDUCCI, *Storia del diritto romano dalle origini fino alla morte di Giustiniano*, I, *Introduzione – Storia delle fonti – Storia del diritto pubblico – Storia del diritto penale*, 2^a ed., Padova 1898.
- LANGE 1876 = L. LANGE, *Römische Alterthümer*, I, *Einleitung und der Staatsalterthümer*, 3^a ed., Berlin 1876
- LANGE 1879 = L. LANGE, *Römische Alterthümer*, II, *Der Staatsalterthümer*, 3^a ed., Berlin 1879
- LARSEN 1953 = J.A.O. LARSEN, *The Early Achaeae League*, in G.E. MYLONAS, D. RAYMOND (cur.), *Studies Presented to David Moore Robinson on His Seventieth Birthday*, II, Saint Louis (Miss.) 1953, 797
- LARSEN 1957 = J.A.O. LARSEN, *Lycia and Greek Federal Citizenship*, in *SO* 33 (1957), 5
- LARSEN 1968 = J.A.O. LARSEN, *Greek Federal States*, Oxford 1968
- LARSEN 1968 = J.A.O. LARSEN, *The Rights of Cities within the Achaeae Confederacy*, in *CPh* 66 (1971), 81
- LASAGNI 2008 = C. LASAGNI, *Raggruppamenti locali e organizzazione territoriale in Tessaglia*, in M. LOMBARDO, F. FRISONE (cur.), *Forme sovrapoleiche e interpoleiche di organizzazione nel mondo greco antico*, Lecce 17-20 settembre 2008, Galatina 2008, 377
- LASAGNI 2009-2010 = C. LASAGNI, *La definizione di "stato federale" nel mondo greco*, in *Dike* 12-13 (2009-2010), 219
- LASAGNI 2017 = C. LASAGNI, *Politeia in Greek Federal States*, in L. CECCHET - A. Busetto (eds.), *Citizens in the Graeco-Roman World. Aspects of Citizenship from the Archaic Period to AD 212*, Leiden - Boston (Mass.) 2017, 78
- LASAGNI 2019 = C. LASAGNI, *Le realtà locali nel mondo greco. Ricerche su poleis ed ethne della Grecia occidentale*, Alessandria 2019
- LAST 1945 = H. LAST, *The Servian Reforms*, in *JRS* 35 (1945), 30
- LAUNY 1987 = M. LAUNY, *Recherches sur les armées hellénistiques. Réimpression avec addenda et mise à jour, en postface par Y. GARLAN, Ph. GAUTHIER, Cl. ORRIEUX*, II, Paris 1987, 657
- LAZZARINI 2021 = S. LAZZARINI, *Giorgio Luraschi: attualità degli studi*, in *Giorgio Luraschi nel decennale*, Como 2021, 43
- LE ROUX [1998] 2014 = P. LE ROUX, *Rome et le droit latin*, in *RD* 76 (1998), 315; anche in Id., *Espagnes romaines. L'empire dans ses provinces*, Rennes 2014, 455
- LE ROUX 2015 = P. LE ROUX, *Le droit latin (ius Latii): une relecture*, in G. CRESCI MARRONE (cur.), *Trans Padum ... usque ad Alpes. Roma tra il Po e le Alpi: dalla romanizzazione alla romanità. Atti del Convegno, Venezia 13-15 maggio 2014*, Roma 2015, 179
- LÉCRIVAIN 1900 = Ch. LÉCRIVAIN, *Isopoliteia*, in C. DAREMBERG, E. SAGLIO (cur.), *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, III, Paris 1900, 585

- LEDNEVA 2009 = M.V. LEDNEVA, *La confisca dei beni come effetto dell'acquae et ignis interdictio in età repubblicana*, in B. SANTALUCIA (cur.), *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, Pavia 2009, 63
- LEEMAN - PINKSTER - NELSON 1985 = A.D. LEEMAN, H. PINKSTER, H.L.W. NELSON, *Kommentar*, in M. Tullius Cicero, *De oratore libri III*, II, Heidelberg 1985
- LEHMANN 2001 = G.A. LEHMANN, *Ansätze zu einer Theorie des griechischen Bundesstaates bei Aristoteles und Polybios*, Göttingen 2001
- LÉMOSSÉ [1949] 1991a = M. LÉMOSSÉ, *Affranchissement, clientèle, droit de cité*, in RIDA 3 (1949), 37; anche in Id., *Études romanistiques*, Clermont-Ferrand 1991, 173
- LÉMOSSÉ [1949] 1991b = M. LÉMOSSÉ, *L'affranchissement par le cens*, in RHD 27 (1949), 161; anche in Id., *Études romanistiques*, Clermont-Ferrand 1991, 129
- LÉMOSSÉ [1984] 1991 = M. LÉMOSSÉ, *Hospitium*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, III, Napoli 1984, 1269; anche in Id., *Études romanistiques*, Clermont-Ferrand 1991, 293
- LEONHARD 1913 = R. LEONHARD, *Hospitium*, in [A.F. VON] PAULY, G. WISSOWA et al. (cur.), *Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, VIII.2, Stuttgart 1913, 2493
- LETTA 2023 = C. LETTA, *L'amministrazione delle città fino a Cesare*, in S. SEGENNI, C. LETTA, *L'amministrazione romana. Stato e città in età repubblicana e imperiale*, Roma 2023, 113
- LEVI 1928 = M.A. LEVI, *La costituzione romana dai Gracchi a Giulio Cesare*, Firenze 1928
- LEVI 1994 = M.A. LEVI, *Da clientela ad amicitia*, in M. PANI (cur.), *Epigrafia e territorio, politica e società. Temi di antichità romane*, III, Bari 1994, 375
- LEVI 1996 = M.A. LEVI, *Clientela e fides*, in RAL, 9^a S., 7 (1996), 677
- LEVY [1931] 1963 = E. LEVY, *Die römische Kapitalstrafe*, Heidelberg 1931; anche in Id., *Gesammelte Schriften*, II, Köln-Graz 1963, 325
- LEVY [1961] 1963 = E. LEVY, *Libertas und Civitas*, in ZRG RA 78 (1961), 142; anche in Id., *Gesammelte Schriften*, II, Köln-Graz 1963, 3
- LÉVY 1980 = E. LÉVY, *Cité et citoyen dans la Politique d'Aristote*, in *Ktèma* 5 (1980), 223
- LÉVY-BRUHL [1935] 1934 = H. LÉVY-BRUHL, *La condition du Romain à l'étranger*, in *Atti del congresso internazionale di diritto romano. Bologna e Roma, 17-27 aprile 1933. Roma*, II, Pavia 1935, 473; anche in Id., *Quelques problèmes du très ancien droit romain. Essai de solutions sociologiques*, Paris 1934, 24 ss.
- LEWIS - CRAWFORD 1996 = A.D.E. LEWIS, M. CRAWFORD, *Twelve Tables*, in M. CRAWFORD (cur.), *Roman Statutes*, II, London 1996, 555
- LICANDRO 2004a = O. LICANDRO, *La Trattatistica di diritto pubblico dall'Ottocento ai primi del Novecento*, in *BD-Rom. Biblioteca Digitale Romanistica. Archivio elettronico della letteratura romanistica*, I, *Trattati e manuali di diritto pubblico e storia del diritto (1839-1920)*, Catania 2004, 43
- LICANDRO 2004b = O. LICANDRO, *Domicilium habere. Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano*, Torino 2004
- LICANDRO [2018] 2019 = O. LICANDRO, *Doppio domicilio e doppia cittadinanza. Strumenti di governo ed egemonia politica tra leges e prudentes nell'età repubblicana*, in *Annali del Seminario Giuridico (AUPA)* 61 (2018), 145; anche in M. MIGLIETTA, P. BIAVASCHI (cur.), *L'applicazione del diritto romano nelle realtà locali. Edizione di Trento 30 settembre 2017 in occasione del LXXV anniversario dalla nascita del Professor Giorgio Luraschi*, Bari 2019, 51

- LICANDRO 2023 = O. LICANDRO, *Cives et peregrini. Città, cittadinanza, integrazione, mobilità sociale e certezza del diritto dall'età repubblicana alla Tarda Antichità. Studi epigrafici e papirologici*, II, Napoli 2023, 32
- LINK 1995 = S. LINK, ... *ut optimo iure optimaque lege cives Romani sint*. Bürgerrecht, Liturgie- und Steuerfreiheit im Übergang von der Republik zum Prinzipat in ZRG RA 112 (1995), 370
- LINTOTT 1972 = A. LINTOTT, *Provocatio. From the Struggle of the Orders to the Principate*, in H. TEMPORINI (cur.), *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Joseph Vogt zu seinem 75. Geburtstag gewidmet*, I, *Von den Anfängen Roms bis zum Ausgang der Republik*, 1, *Recht, Religion, Sprache und Literatur (bis zum Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr.)*, Berlin 1972, 226
- LINTOTT 1994 = A. LINTOTT, *Political History, 146-95 BC*, 1994, in J.A. CROOK, A. LINTOTT, E. RAWSON (cur.), *The Cambridge Ancient History*, 2^a ed., IX, *The Last Age of the Roman Republic, 146-43 B.C.*, Cambridge 1994, 40
- LIPPOLIS 1994 = V. LIPPOLIS, *La cittadinanza europea*, Bologna 1994
- LIPPOLIS 1998 = V. LIPPOLIS, *La cittadinanza europea dopo Amsterdam*, in *Politica internazionale* 26 (1998), 175
- LO CASCIO 1994 = E. LO CASCIO, *The Size of the Roman Population: Beloch and the Meaning of the Augustan Census Figures*, in JRS 84 (1994), 23
- LO CASCIO 1997 = *Le procedure di recensus dalla tarda repubblica al tardo antico e il calcolo della popolazione di Roma*, in *La Rome impériale. Démographie et logistique. Actes de la table ronde de Rome, 25 mars 1994*, Rome 1997, 3
- LO CASCIO 1999 = *Popolazione e risorse agricole nell'Italia del II secolo a.C.*, in D. VERA (cur.), *Demografia, sistemi agrari, regimi alimentari nel mondo antico*, Bari 1999, 217
- LO CASCIO 2001 = E. LO CASCIO, *Il census a Roma e la sua evoluzione dall'età serviana alla prima età imperiale*, in MEFRA 113 (2001), 565
- LO CASCIO 2008 = E. LO CASCIO, *Roman Census Figures in the Second Century BC and the Property Qualification of the Fifth Class*, in L. DE LIGT, S.J. NORTHWOOD (cur.), *People, Land and Politics. Demographic Developments and the Transformation of Roman Italy, 300 BC - AD 14*, Leiden - Boston (Mass.) 2008, 239
- LÖBEL 2014 = Y. LÖBEL, *Die Poleis der bundesstaatlichen Gemeinwesen im antiken Griechenland. Untersuchungen zum Machtverhältnis zwischen Poleis und Zentralgewalten bis 167 v. Chr.*, Alessandria 2014
- LOMAS 2012 = K. LOMAS, *The Weakest Link: Elite Social Networks in Republican Italy*, in S.T. ROSELAAR (cur.), *Processes of Integration and Identity Formation in the Roman Republic*, Leiden - Boston (Mass.) 2012, 197
- LOMAS 2014 = K. LOMAS, *Italy during the Roman Republic, 338-31 B.C.*, in H. FLOWER (cur.), *The Cambridge Companion to the Roman Republic*, 2^a ed., Cambridge 2014, 233
- LOMBARDI 1961 = L. LOMBARDI, *Dalla fides alla bona fides*, Milano 1961
- LONGO - SCHERILLO 1935 = C. LONGO, G. SCHERILLO, *Storia del diritto romano. Costituzione e fonti del diritto*, Milano 1935
- LONIS 1992 = R. LONIS, *L'anaplérôsis ou la reconstitution du corps civique avec des étrangers à l'époque hellénistique*, in Id. (cur.), *L'étranger dans le monde grec*, II, *Actes du Deuxième Colloque sur l'Étranger*, Nancy, 19-21 septembre 1991, 245
- LÓPEZ BARJA DE QUIROGA 1998 = P. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, *Junian Latins: status and Number*, in *Athenaeum* 86 (1998), 133

- LÓPEZ BARJA DE QUIROGA 2007a = P. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, *Historia de la manumisión en Roma. De los orígenes a los Severos*, Madrid 2007
- LÓPEZ BARJA DE QUIROGA 2007b = P. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, *Fear of Freedmen. Roman Republican Laws on Voting Procedure*, in A. SERGHIDOU (cur.), *Fear of Slaves – Fear of Enslavement in the Ancient Mediterranean (Discours, représentations, pratiques). Actes du XXIX^e Colloque du GIREA*, Franche-Comté 2007, 125
- LÓPEZ BARJA DE QUIROGA 2022 = P. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, *On Freedom and Citizenship: Freedmen as Agents and Metaphors of Roman Political Culture* (translated from Spanish by R. PELYCH), in V. ARENA, J. PRAG (cur.), *A Companion to the Political Culture of the Roman Republic*, Hoboken-Chichester 2022, 374
- LÓPEZ HUGUET 2008 = M.L. LÓPEZ HUGUET, *Régimen jurídico del domicilio en Derecho Romano*, Madrid 2008
- LOUZAN DE SOLIMANO 2001 = N.D. LOUZAN DE SOLIMANO, *Curso de historia e instituciones del derecho romano*, s.l. (ma Buenos Aires) 2001
- LOVATO 2014 = A. LOVATO, *Cittadini e stranieri: lo status civitatis*, in A. LOVATO, S. PULIATTI, L. SOLIDORO MARUOTTI (cur.), *Diritto privato romano*, Torino 2014
- LOZANO CORBÍ 1999 = E. LOZANO CORBÍ, *Historia e instituciones de derecho romano*, Zaragoza 1999
- LÜBTOW 1956 = U. VON LÜBTOW, *Cato leges venditionis et locationis dictae*, in *Eos* 48 (1956), 227
- LUCREZI 1997 = F. LUCREZI, *Cicerone in difesa di Archia per un'accusa di usurpatio civitatis*, in F. AMARELLI, F. LUCREZI, *I processi contro Archia e contro Apuleio*, Napoli 1997, 19
- LUIZI 1996 = A. LUIZI, *Pro Archia: retroscena politico di un processo*, in M. SORDI (cur.), *Processi e politica nel mondo antico*, Milano 1996, 189
- LURASCHI 1978 = G. LURASCHI, *Sulle leges de civitate (Iulia, Calpurnia, Plautia Papiria)*, in *SDHI* 44 (1978), 321
- LURASCHI 1979 = G. LURASCHI, *Foedus, ius Latii, civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana*, Padova 1979
- LURASCHI 1983a = G. LURASCHI, *Sulle magistrature nelle colonie latine fittizie (a proposito di Frag. Atest. linn. 10-12)*, in *SDHI* 49 (1983), 261
- LURASCHI 1983b = G. LURASCHI, *Il praemium nell'esperienza giuridica romana*, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, IV, Milano 1983, 239
- LURASCHI [1995] 1996 = G. LURASCHI, *La questione della cittadinanza nell'ultimo secolo della repubblica*, in *SDHI* 61 (1995), 17; anche in F. MILAZZO (cur.), *Res publica e princeps. Vicende politiche, mutamenti istituzionali e ordinamento giuridico da Cesare ad Adriano. Atti del Convegno internazionale di diritto romano*, Copanello 25-27 maggio 1994, Napoli 1996, 35
- LURASCHI 2008-2009 = G. LURASCHI, *Rec. a D. Kremer, Ius Latinum. Le concept de droit latin sous la république et l'empire*, Paris 2006, in *Iura* 57 (2008-2009), 324
- LUZZATTO 1975 = G.I. LUZZATTO, *Vicesima libertatum et manumissionum*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XX, Torino 1975, 809
- MA 2002 = J. MA, *Antiochos III and the Cities of Western Asia Minor*, Cambridge 2002
- MACK 2015 = W. MACK, *Proxeny and Polis. Institutional Networks in the Ancient Greek World*, New York 2015

- MACK 2019 = W. MACK, *Beyond Potential Citizenship: A Network Approach to Understanding Grants of Politeia*, in M. DANA, I. SAVALLI-LESTRADE (cur.), *La cité interconnectée dans le monde gréco-romain (IV^e s. a.C.-IV^e s. p.C.). Transferts et réseaux institutionnels, religieux et culturels aux époques hellénistique et impériale*, Bordeaux 2019, 61
- MACK 2020 = W. MACK, *Proxeny (proxenos)*, in S. GOLDBERG (editor in chief) et alii (cur.), *Oxford Classical Dictionary*, 5^a ed., New York (NY), June 2020
- MACK 2022 = W. MACK, "Where Are the Proxenois?" *Social Network Analysis, Connectivity and the Greek Poleis*, in *P&P* 257 (2022), 12
- MADVIG 1832a = J.N. MADVIG, *De coloniarum populi Romani iure et condicione quaestionis historicae pars prior*, Hauniae 1832
- MADVIG 1832b = J.N. MADVIG, *De coloniarum populi Romani iure et condicione quaestionis historicae pars posterior*, Hauniae 1832
- MADVIG 1834 = J.N. MADVIG, *De iure et condicione coloniarum populi Romani quaestio historica*, in Id., *Opuscula academica ab ipso collecta, emendata, aucta*, Hauniae 1834, 208
- MAFFI 1986 = A. MAFFI, *Sulla legge colonaria di Naupatto (ML 20)*, in *Festschrift für Arnold Kränzlein. Beiträge zur antiken Rechtsgeschichte*, ed. G. WESENER, Graz 1986, 69
- MAFFI 1990 = A. MAFFI, *Straniero (Diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLIII, Milano 1990, 1139
- MAFFI 1992 = A. MAFFI, *Ricerche sul postliminium*, Milano 1992
- MAGANZANI 2002 = L. MAGANZANI, *Pubblicani e debitori d'imposta. Ricerche sul titolo editale de publicanis*, Torino 2002
- MAGANZANI 2012 = L. MAGANZANI, *La sanctio e i rapporti tra leggi*, in J.-L. FERRARY (cur.), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia 2012, 53
- MAGANZANI 2019 = L. MAGANZANI, *Padri, figli e stirpi fra diritto romano e antropologia*, in L. SOLIDORO (cur.), *Diritto e controllo sociale. Persone e status nelle prassi giuridiche. Atti del Convegno della Società Italiana di Storia del Diritto*, Napoli, 22-23 novembre 2012, Torino 2019, 59
- MAGDELAIN [1971] 1990 = A. MAGDELAIN, *Remarques sur la société romaine archaïque*, in *REL* 49 (1971), 103; anche in Id., *Jus imperium auctoritas. Études de droit romain*, Rome 1990, 429
- MAGNETTO 1997 = A. MAGNETTO, *Gli arbitrati interstatali greci*, II, Pisa, 1997
- MAGNETTO 2014 = A. MAGNETTO, *Le clausole giuridiche del trattato fra Hierapytna e Priansos e la presenza di privati cittadini nelle cause di arbitrato interstatale*, in *ASNP*, 5^a S., 6.1 (2014), 475
- MAGNETTO 2016 = A. MAGNETTO, *Interstate Arbitration and Foreign Judges*, in E.M. HARRIS, M. CANEVARO (cur.), *The Oxford Handbook of Ancient Greek Law*, first published online 2016
- MAJER 2017 = Chr. F. MAJER, *Das römische internationale Privatrecht*, Stuttgart 2017
- MALCOVATI 1955 = E. MALCOVATI, *L. Papirius Fregellanus*, in *Athenaeum* 33 (1955), 137
- MALCOVATI 1976 = E. MALCOVATI, *Oratorum Romanorum Fragmenta liberae rei publicae*, I, *Textus*, 4^a ed., Augusta Taurinorum 1976
- MANCINI 1997 = G. MANCINI, *Cives Romani municipes Latini*, Milano 1997

- MANCINI 2014 = G. MANCINI, *Integrazione ed esclusione nell'esperienza giuridica romana. Dalle politiche di integrazione dello straniero alla generalizzazione della condizione di "straniero in patria": le norme su capacità matrimoniale e filiazione come strumenti della frammentazione degli status in età tardoantica*, in F. RIMOLI (cur.), *Immigrazione e integrazione. Dalla prospettiva globale alle realtà locali*, I, Napoli 2014, 345
- MANFREDINI 2003 = A.D. MANFREDINI, *Istituzioni di diritto romano*, 3^a ed., Torino 2003
- MANIGK 1918 = [A.] MANIGK, *Ius applicationis*, in [A.F. VON] PAULY, G. WISSOWA et al. (cur.), *Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, X.1, Stuttgart 1918, 1204
- MANNINO 2018 = V. MANNINO, *Introduzione alla storia del diritto privato dei Romani*, 3^a ed., Torino 2018
- MANTOVANI 1989 = D. MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare. Dalla quaestio unilaterale alla quaestio bilaterale*, Padova 1989
- MANTOVANI 1999 = D. MANTOVANI, *Il diritto e la costituzione in età repubblicana*, in E. GABBA, D. FORABOSCHI, D. MANTOVANI, E. LO CASCIO, L. TROIANI, *Introduzione alla Storia di Roma*, Milano 1999, 171
- MANTOVANI 2000 = D. MANTOVANI, *Aspetti documentali del processo criminale nella Repubblica. Le tabulae publicae*, in MEFRA 112 (2000), 651
- MANTOVANI [2007] 2009 = D. MANTOVANI, *Un giudizio capitale nelle Satire di Lucilio (vv. 784-790 M. = fr. XXVIII 29 Ch.)*, in *Athenaeum* 95 (2007), 561; anche in B. SANTALUCIA (cur.), *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, Pavia 2009, 25
- MANTOVANI 2009 = D. MANTOVANI, *Quaerere, quaestio. Inchiesta lessicale e semantica*, in *Index* 37 (2009), 25
- MANTOVANI 2018 = D. MANTOVANI, *Les juristes écrivains de la Rome antique. Les oeuvres des juristes comme littérature*, Paris 2018
- MANZO 2014 = A. MANZO, *De repetundis. Il caso di Publio Rutilio Rufo*, in *Iura and Legal Systems* 1 (2014), 85
- MARCHETTI, M., 1962 = M. MARCHETTI, *Hospitium*, in E. DE RUGGIERO (cur.), *Dizionario Epigrafico di Antichità Romane*, III, Roma 1962, 1044
- MARCHETTI, M.C., 2016 = M.C. MARCHETTI, *Cittadinanza europea e cittadinanza nazionale. Luci e ombre di un rapporto difficile*, in *SocietàMutamentoPolitica* 7 (2016), 139
- MARICHAL 1979 = R. MARICHAL, in A. BRUCKNER, R. MARICHAL, *Chartae Latinae antiquiores*, X, *Germany*, I, Berlin (DDR), Zürich 1979, 416
- MARKY 1987 = T. MARKY, *Curso elementar de direito romano*, 3^a ed., São Paulo 1987
- MAROTTA 2009 = V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi*, Torino, 2009
- MAROTTA 2014 = V. MAROTTA, *Egizi e cittadinanza romana*, in *Cultura giuridica e diritto vivente* 1 (2014)
- MAROTTA 2016 = V. MAROTTA, *Doppia cittadinanza e pluralità degli ordinamenti. La Tabula Banasitana e le linee 7-9 del Papiro di Giessen 40 col. I*, in *Archivio Giuridico "Filippo Serafini"* 236 (2016), 461
- MAROTTA 2021 = V. MAROTTA, *L'ordine genealogico e le tre mancipationes di XII Tab. 4,2b. Una breve riflessione su "l'institution de l'origine"*, in E. HÖBENREICH, M. RAINER, G. RIZZELLI (cur.), *Liber amicorum et amicorum. Festschrift für / Scritti in onore di Leo Peppe*, Lecce 2021, 391
- MAROTTA 2023 = V. MAROTTA, *Ius sanguinis. La storia e le sue mistificazioni*, Napoli 2023

- MARQUARDT (1873) 1887 = J. MARQUARDT, *L'amministrazione pubblica romana, tradotta sulla seconda edizione tedesca* dall'avvocato E. SOLAINI, I, *L'organizzazione dei domini romani* (1873), Firenze 1887
- MARQUARDT (1876) 1889 = J. MARQUARDT, *Organisation de l'Empire romain* (1876), I, traduit sur la deuxième édition allemande avec l'autorisation de l'éditeur par A. WEISS e P. LOUIS-LUCAS, Paris, 1889
- MARQUARDT 1881 = J. MARQUARDT, *Römische Staatsverwaltung*, I, 2^a ed., Leipzig 1881
- MARRONE, D., 2009 = D. MARRONE, *Vicende editoriali della pentade liviana 41-45: dal ritrovamento del codice di Lorsch all'“editio princeps” di Basilea 1531*, in *Maia* 51 (2009), 353
- MARRONE, M., 1994 = M. MARRONE, *Istituzioni di diritto romano*, 2^a ed., Palermo 1994
- MARRONE, M., 2004 = M. MARRONE, *Manuale di diritto privato romano*, Torino 2004
- MARTIN, D., 1975 = D. MARTIN, *Greek Leagues in the Later Second and First Centuries B.C.*, II, Ann Arbor - London 1975
- MARTIN, O., 1904 = O. MARTIN *Le tribunal des centumvirs*, Paris 1904
- MARTIN, P.M., 2001 = P.M. MARTIN, *La tradition sur l'intégration des peuples vaincus aux origines de Rome et son utilisation politique*, in G. URSO (cur.), *Integrazione mescolanza rifiuto. Incontri di popoli, lingue e culture in Europa dall'Antichità all'Umanesimo. Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 21-23 settembre 2000*, Roma 2001, 65
- MARTÍNEZ-PINNA 2017 = J. MARTÍNEZ-PINNA, *Roma y los latinos: ¿agresividad o imperialismo?*, Madrid 2017
- MARTINI 2000 = R. MARTINI, *Appunti di diritto privato romano*, Padova 2000
- MASI DORIA 1993 = C. MASI DORIA, *Civitas libertasque*, in EAD., *Civitas operae obsequium. Tre studi sulla condizione giuridica dei liberti*, Napoli 1993, 1
- MASI DORIA 1996 = C. MASI DORIA, *Bona libertorum. Regimi giuridici e realtà sociali*, Napoli 1996
- MASI DORIA 1999 = C. MASI DORIA, *Libertinitas e successione gentilizia*, in *Index* 27 (1999), 251
- MASIELLO 2008 = T. MASIELLO, *Corso di storia del diritto romano*, 2^a ed., Bari 2008
- MASON 2015 = H.C. MASON, *Claudius at Baiae*, in *CQ* 65 (2015), 732
- MASTROCINQUE 2003 = A. MASTROCINQUE, *Sulle forme di acquisizione della civitas Romana*, in *Diritto@Storia* 2 (2003)
- MATTIANGELI 2010 = D. MATTIANGELI, *Romanitas, latinitas, peregrinitas. Uno studio essenziale sui principi del diritto di cittadinanza romano*, Città del Vaticano 2010
- MATTINGLY 1969 = H.B. MATTINGLY, *The Two Republican Laws of the Tabula Bembina*, in *JRS* 59 (1969), 129
- MATTINGLY 1983 = H.B. MATTINGLY, *Acerbissima lex Servilia*, in *Hermes* 111 (1983), 300
- MATTINGLY 2013 = H. MATTINGLY, *The lex repetundarum of the tabula Bembina*, in *Philologus* 157 (2013), 87
- MAYNZ 1845 = Ch. MAYNZ, *Éléments de droit romain*, I, Bruxelles 1845
- MAYNZ 1856 = Ch. MAYNZ, *Éléments de droit romain*, I, 2^a ed., Bruxelles 1856
- MAYNZ 1870 = Ch. MAYNZ, *Cours de droit romain. Précedé d'une introduction contenant l'histoire de la législation romaine*, I, 3^a ed., Bruxelles 1870
- MAYNZ 1876 = Ch. MAYNZ, *Cours de droit romain. Précedé d'une introduction contenant l'histoire de la législation romaine*, I, 4^a ed., Bruxelles-Paris 1876
- MAZZUCCHI 2007 = R. MAZZUCCHI, *Mileto e la sympoliteia con Miunte*, in *Studi Ellenistici* 20 (2007), 387

- McCLINTOCK 2010 = A. McCLINTOCK, *Servi della pena. Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli 2010
- McDONALD 1944 = A.H. McDONALD, *Rome and the Italian Confederation (200-186 B. C.)*, in *JRS* 34 (1944), 11
- McINERNEY 2015 = J. McINERNEY, *Phokis*, in H. BECK, P. FUNKE (cur.), *Federalism in Greek Antiquity*, Cambridge 2015, 199
- MEIRA 1971 = S.A.B. MEIRA, *Instituições de direito romano, I, Parte Geral, Direito de Família, Direito das Coisas, Direito das Obrigações, Direito das Sucessões, Processo Civil, Dicionário Latino-Português das Locuções Jurídicas*, 4ª ed., São Paulo s.d. (pref. 1971)
- MEISTER 1999 = K. MEISTER, *Einführung in die Interpretation historischer Quellen. Schwerpunkt: Antike, II, Rom*, Paderborn 1999
- MELE 1998 = A. MELE, *Calcidica e Calcidesi: considerazioni sulla tradizione*, in M. BATS, B. D'AGOSTINO (cur.), *Euvoica. L'Eubea e la presenza euvoica in Calcidica e in Occidente. Atti del convegno internazionale di Napoli, 13-16 novembre 1996*, Napoli 1998, 217
- MELLUSO 2000 = M. MELLUSO, *La schiavitù nell'età giustiniana. Disciplina giuridica e rilevanza sociale*, Paris 2000
- MERCOGLIANO 2014 = F. MERCOGLIANO, *Gli stranieri nell'antica Roma*, in *Index* 42 (2014), 194
- MERCOGLIANO 2015 = F. MERCOGLIANO, *Commercium, conubium, migratio. Immigrazione e diritti nell'antica Roma*, in *Cultura giuridica e diritto vivente* 2 (2015)
- MERCOGLIANO 2016 = F. MERCOGLIANO, *Note in tema di diritti degli stranieri immigrati nell'antica Roma*, in I. PIRO (cur.), *Scritti per Alessandro. Corbino, V*, Tricase 2016, 33
- MERCOGLIANO 2019a = F. MERCOGLIANO, *Rec. a G. Valditara, Civis Romanus sum*, Torino 2018, in *Index* 49 (2019), 291
- MERCOGLIANO 2019b = F. MERCOGLIANO, *Stranieri-non cittadini, mobilità e migrazioni in Roma antica. Alcuni aspetti e problemi*, in *Annali della Facoltà Giuridica (Università degli Studi di Camerino)*, N.S., 8 (2019), 137
- MERCOGLIANO 2020 = F. MERCOGLIANO, *Hostes novi cives. Diritti degli stranieri immigrati in Roma antica*, 2ª ed., Napoli 2020
- MERCOGLIANO 2022a-b = F. MERCOGLIANO, *Spunti e appunti brevi in tema di immigrazione nell'antica Roma*, in *Annali della Facoltà Giuridica (Università degli Studi di Camerino)*, N.S., 11 (2022a), 61; anche in F. FASOLINO (cur.), *Ius hominum causa constitutum. Studi in onore di Antonio Palma*, II, Torino 2022b, 1204
- MERCOGLIANO 2022c = F. MERCOGLIANO, *Tu chiamale, se vuoi, riflessioni. Appartenenza e alterità, cittadinanza e immigrazione a Roma*, in *Annali della Facoltà Giuridica (Università degli Studi di Camerino)*, N.S., 11 (2022), 183
- MEUNIER 2015 = N.L.J. MEUNIER, *Le lac Régille, les Dioscures et Cérès: de la crise romano-latine à la crise patricio-plébéienne*, in M. CAVALIERI, R. LEBRUN, N.L.J. MEUNIER (cur.), *De la crise naquirent les cultes. Approches croisées de la religion, de la philosophie et des représentations antiques. Actes du colloque international organisé à Louvain-la-Neuve les 12 et 13 juin 2014 par le Centre d'étude des Mondes Antiques et le Centre d'Histoire des Religions Cardinal Julien Ries et les Actions de Recherche Concertées «A World in Crisis?»*, Turnhout 2015, 147
- MEUNIER 2017 = N.L.J. MEUNIER, *Niebuhr, Tite-Live et l'Histoire des premiers temps de Rome. Petite histoire de l'historiographie moderne*, in P. ASSENAKER (cur.), *Tite-Live, une histoire de livres 2000 ans après la mort du Prince des historiens latins. Catalogue de l'exposition organisée à la Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin, 11 septembre - 27 octobre 2017*, Namur 2017, 192

- MEYER 1884 = Ed. MEYER, *Geschichte des Altertums*, I, *Geschichte des Orients bis zur Begründung des Perserreiches*, Stuttgart 1884
- MEYER 1893 = Ed. MEYER, *Geschichte des Altertums*, II, *Geschichte des Abendlandes bis auf die Perserkriege*, Stuttgart 1893
- MEYER [1894] 1924 = Ed. MEYER, *Untersuchungen zur Geschichte der Gracchen*, Halle 1894; anche in Id., *Kleine Schriften*, I, 2^a ed., Halle 1924
- MEYER 1907 = Ed. MEYER, *Über die Anfänge des Staats und sein Verhältnis zu den Geschlechtsverbänden und zum Volkstum*, Berlin 1907
- MEYER 1925 = Ed. MEYER, *Geschichte des Altertums*, I.1, *Einleitung. Elemente der anthropologie*, 5^a ed., Stuttgart 1925
- MIGEOTTE 2004 = L. MIGEOTTE, *La mobilité des étrangers en temps de paix en Grèce ancienne*, in C. MOATTI (cur.), *La mobilité des personnes en Méditerranée, de l'Antiquité à l'époque moderne. Procédures de contrôle et documents d'identification*, Rome 2004, 615
- MIGLIARDI ZINGALE 2012 = L. MIGLIARDI ZINGALE, *Testamentum Antonii Silvani equitis*, in G. PURPURA (cur.), *Revisione ed integrazione dei "Fontes Iuris Romani Anteiuustiniani" (FIRA). Studi preparatori*, II, *Auctores – Negotia*, Torino 2012, 147
- MILANI 2017 = M. MILANI, *La mano destra in Roma antica*, in L. GAROFALO (cur.), *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche*, II, Ospedaletto 2017, 25
- MILI 2015 = M. MILI, *Religion and Society in Ancient Thessaly*, Oxford 2015
- MILLAR 1964 = F. MILLAR, *The Aerarium and Its Officials under the Empire*, in *JRS* 54 (1964), 33
- MILLAR 1965 = F. MILLAR, *Epictetus and the Imperial Court*, in *JRS* 55 (1965), 141
- MISPOULET 1883 = J.-B. MISPOULET, *Les institutions politiques des romains ou exposé historique des règles de la constitution et de l'administration romaines depuis la fondation de Rome jusqu'au règne de Justinien*, II, *L'administration*, Paris 1883
- MITTEIS 1908 = L. MITTEIS, *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians*, I, *Grundbegriffe und Lehre von den Juristischen Personen*, Leipzig 1908
- MOLLO 2000 = S. MOLLO, *La mobilità sociale a Brescia romana*, Milano 2000
- MOMMSEN 1844 = Th. MOMMSEN, *Die römischen Tribus in administrativer Beziehung*, Altona 1844, 161
- MOMMSEN 1854 = Th. MOMMSEN, *Römische Geschichte*, I, *Bis zur Schlacht von Pydna*, Leipzig 1854
- MOMMSEN 1855 = Th. MOMMSEN, *Römische Geschichte*, II, *Von der Schlacht bei Pydna bis auf Sullas Tod*, Leipzig 1855
- MOMMSEN 1856a = Th. MOMMSEN, *Römische Geschichte*, III, *Von Sullas Tode bis Zur Schlacht von Thapsus*, Leipzig 1856
- MOMMSEN 1856b = Th. MOMMSEN, *Römische Geschichte*, I, *Bis zur Schlacht von Pydna*, 2^a ed., Leipzig 1856
- MOMMSEN [1859] 1864 = Th. MOMMSEN, *Das römische Gastrecht und die römische Clientel*, in *Historische Zeitschrift* 1 (1859), 332; anche in Id., *Römische Forschungen*, I, Berlin 1864, 319
- MOMMSEN [1863] 1905 = Th. MOMMSEN, *Lex repetundarum*, in *CIL* I¹ (1863), 198; con ampie modifiche anche in Id., *Gesammelte Schriften*, I, Berlin 1905, 1
- MOMMSEN 1864 = Th. MOMMSEN, *Die patricischen und die plebejischen Sonderrechte in den Bürger- und den Rathsversammlungen*, in Id., *Römische Forschungen*, I, Berlin 1864, 129

- MOMMSEN [1869] 1906 = Th. MOMMSEN, *Edict des Kaisers Claudius über das römische Bürgerrecht der Anauner vom J. 46 n. Chr.*, in *Hermes* 4 (1869), 99; anche in Id., *Gesammelte Schriften*, IV, *Historische Schriften*, 1, Berlin 1906, 291.
- MOMMSEN [1871] 1879 = Th. MOMMSEN, *Sp. Cassius, M. Manlius, Sp. Maelius, die drei Demagogen des 3. und 4. Jahrhunderts der römischen Republik*, in *Hermes* 5 (1871), 228; anche in Id., *Römische Forschungen*, II, Berlin 1879, 153
- MOMMSEN [1882] 1908 = Th. MOMMSEN, *Die untergegangenen Ortschaften im eigentlichen Latium*, in *Hermes* 17 (1882), 42; anche in Id., *Gesammelte Schriften*, V, Berlin 1908, 69
- MOMMSEN 1887a = Th. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, I, 3^a ed., Leipzig 1887
- MOMMSEN 1887b = Th. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II.1-2, 3^a ed., Leipzig 1887
- MOMMSEN 1887c = Th. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, III.1, Leipzig 1887
- MOMMSEN (1887) 1892 = Th. MOMMSEN, *Le droit public romain*, I-II (1887), traduit de l'allemand avec l'autorisation de l'auteur par P.F. GIRARD, Paris 1892
- MOMMSEN (1887) 1893-1896 = Th. MOMMSEN, *Le droit public romain*, III-V (1887), traduit de l'allemand, avec l'autorisation de l'auteur par P.F. GIRARD, Paris 1893-1896
- MOMMSEN (1887-1888) 1889 = Th. MOMMSEN, *Le droit public romain*, VI.1-2 (1887-1888), traduit de l'allemand, avec l'autorisation de l'auteur par P.F. GIRARD, Paris 1889
- MOMMSEN 1888a = Th. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, III.2, Leipzig 1888
- MOMMSEN 1888b = Th. MOMMSEN, *Römische Geschichte*, I, *Bis zur Schlacht von Pydna*, 8^a ed., Berlin 1888
- MOMMSEN (1888-1889) 1936/1991 = Th. MOMMSEN, *Storia di Roma*, I (1888-1889⁸), traduzione italiana di A.G. QUATTRINI, Roma 1936, riediz. Verona 1991
- MOMMSEN (1889) 1936/1991 = Th. MOMMSEN, *Storia di Roma*, III, *La rivoluzione fino alla morte di Silla* (1889⁸), traduzione italiana di A.G. QUATTRINI, Roma 1936, riedizione Verona, 1991
- MOMMSEN 1893 = Th. MOMMSEN, *Abriss des römischen Staatsrechts*, Leipzig 1893
- MOMMSEN (1893) 1904 = T. MOMMSEN, *Disegno del diritto pubblico romano* (1893), traduzione e postille di P. BONFANTE, Milano 1904
- MOMMSEN 1899 = Th. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899
- MONACO 1988 = L. MONACO, *Nota critica sul carattere gentilizio dell'antico exilium*, in G. FRANCIOSI (cur.), *Ricerche sulla organizzazione gentilizia*, II, Napoli 1988, 89
- MONACO 2006 = L. MONACO, *Lex Licinia Mucia de civibus redigendis*, in L. LABRUNA, M.P. BACCARI, C. CASCIONE (cur.), *Tradizione romanistica e Costituzione*, dir. da L. LABRUNA, Napoli 2006, 741
- MONIER 1947 = R. MONIER, *Manuel elementaire de droit romain*, I, Paris 1947
- MOREAU 1989 = Ph. MOREAU, *La rogatio des huit tribuns de 58 a.C. et les clauses de sanctio reglementant l'abrogation des lois*, in *Athenaeum* 64 (1989), 151
- MOREAU 1994 = Ph. MOREAU, *La mémoire fragile. Falsification et destruction des documents publics au I^{er} s. av. J.-C.*, in S. DEMOUGIN (cur.), *La mémoire perdue. À la recherche des archives oubliées, publiques et privées, de la Rome antique*, Paris 1994, 121
- MOREIRA ALVES 2014 = J.C. MOREIRA ALVES, *Direito romano*, 16^a ed., Rio de Janeiro 2014
- MORETTI 1975 = L. MORETTI, *Iscrizioni storiche ellenistiche. Testo critico, traduzione e commento*, II, *Grecia centrale e settentrionale*, Firenze 1975
- MORVIDUCCI 2014 = C. MORVIDUCCI, *Cittadinanza europea*, in *Diritto on line Treccani* (2014)

- MOURITSEN 1998 = H. MOURITSEN, *Italian Unification. A Study in Ancient and Modern Historiography*, London 1998
- MOURITSEN 2008 = H. MOURITSEN, *The Gracchi, the Latins, and the Italian Allies*, in L. DE LIGT, S.J. NORTHWOOD (cur.), *People, Land and Politics. Demographic Developments and the Transformation of Roman Italy 300 BC - AD 14*, Leiden - Boston (Mass.) 2008, 471
- MOURITSEN 2011 = H. MOURITSEN, *The Freedman in the Roman World*, Cambridge 2011
- MOUSOURAKIS 2003 = G. MOUSOURAKIS, *The Historical and Institutional Context of Roman Law*, Aldershot-Burlington 2003
- MÜLLER 2014 = CHR. MÜLLER, *La (dé)construction de la politeia: Citoyenneté et octroi de privilèges aux étrangers dans les démocraties hellénistiques*, in *Annales HSS* 69 (2014), 753
- MÜLLER 2015 = CHR. MÜLLER, *De l'époque classique à l'époque hellénistique: la citoyenneté des Grecs, une citoyenneté en mutation? Réflexions sur la question de l'appartenance multiple*, in *Studi Ellenistici* 29 (2015), 355
- MÜLLER 2016 = CHR. MÜLLER, *Le prestige peut-il s'acheter? Réflexions sur la vente de la citoyenneté et des honneurs dans les cités grecques aux époques hellénistique et romaine*, in R. BAUDRY, F. HURLET (cur.), *Le Prestige à Rome à la fin de la République et au début du Principat*, Paris 2016, 281
- MÜLLER 2021 = CHR. MÜLLER, *What's in a (Federal) Name? The Denominations of Membership in the Boiotian Confederacy during the Classical and Hellenistic Periods*, in C. GRANDJEAN (cur.), *The koina of Southern Greece: Historical and Numismatic Studies in Ancient Greek Federalism*, Bordeaux, 2021, 17
- MÜLLER 2022 = CHR. MÜLLER, *Migration et mémoire. Milet et ses apoikiai à l'époque hellénistique*, in G. TSETSKHLADZE (cur.), *Ionians in the West and East*, Louvain 2022, 333
- MÜLLER 2023 = CHR. MÜLLER, *The Making of the Citizen in Hellenistic poleis*, in J. FILONIK, CHR. PLASTOW, R. ZELNICK-ABRAMOVITZ (cur.), *Citizenship in Antiquity. Civic Communities in the Ancient Mediterranean*, London 2023, 487
- MÜLLER c.d.s. = CHR. MÜLLER, *Περὶ τῶν συμβολῶν. La question de l'isopoliteia chez Philippe Gauthier*, in c.d.s. in *Dike* 26 (2023)
- MURONI 2013 = A. MURONI, *Civitas Romana: emersione di una categoria nel diritto e nella politica tra Regnum e Res publica*, in *Diritto@Storia* 11 (2013)
- MURONI 2016a-b = A. MURONI, *La cittadinanza romana tra esperienza storica e attualità*, in *Diritto@Storia* 15 (2016a); anche in *Ius Antiquum* 33.1 (2016b), 165
- MUTTELSEE 1925 = M. MUTTELSEE, *Zur Verfassungsgeschichte Kretas im Zeitalter des Hellenismus*, Glückstadt-Hamburg 1925
- NADIG 1997 = P. NADIG, *Ardet ambitus. Untersuchungen zum Phänomen der Wahlbestechungen in der römischen Republik*, Bern - Frankfurt am Main 1997
- NEESEN 1980 = L. NEESEN, *Untersuchungen zu den direkten Staatssabgaben der römischen Kaiserzeit (27 v. Chr. - 284 n. Chr.)*, Bonn 1980
- NICCOLINI 1914 = G. NICCOLINI, *La confederazione Achea*, Pavia 1914
- NICHOLAS 1962 = B. NICHOLAS, *An Introduction to Roman Law*, Oxford 1962
- NICOLET (1979) 1980 = CL. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma* (1979²), traduzione italiana di F. GRILLENZONI, Roma 1980
- NICOLET [1985] 2000 = CL. NICOLET, *Centralisation d'État et problème du recensement dans le monde gréco-romain*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne. Actes de la table ronde organisée par le Centre national de la recherche*

- scientifique et l'École française de Rome. Rome, 15-17 octobre 1984*, Rome 1985, 9; anche in Id., *Censeurs et publicains. Économie et fiscalité dans la Rome antique*, textes rassemblés avec la collaboration de S. LEFEBVRE, Paris 2000, 197
- NICOLET - CRAWFORD 1996 = Cl. NICOLET, M.H. CRAWFORD, *Tabula Heracleensis*, in M.H. CRAWFORD (cur.), *Roman Statutes*, I, London 1996, 355
- NICOLS 2011 = J. NICOLS, *The Practice of hospitium on the Roman Frontier*, in O. HEKSTER, T. KAIZER (cur.), *Frontiers in the Roman World. Proceedings of the Ninth Workshop of the International Network Impact of Empire (Durham, 16-19 April 2009)*, Leiden - Boston (Mass.) 2011, 321
- NICOLS 2016 = J. NICOLS, *Hospitium: Understanding "ours" and "theirs" on the Roman Frontier*, in D. SLOOTJES, M. PEACHIN (cur.), *Rome and the Worlds beyond Its Frontiers*, Leiden - Boston (Mass.) 2016, 180
- NICOSIA [1996] 1998 = G. NICOSIA, *Prigionia di guerra e perdita della libertà nell'esperienza giuridica romana*, in M.L. SÁNCHEZ LEÓN, G. LÓPEZ NADAL (cur.), *Captius i esclaus a l'antiguitat i al món modern. Actes del XIX Colloqui Internacional del GIREA, Palma de Mallorca 2-5 octubre 1991*, Napoli 1996, 39; anche in Id., *Sillog. Scritti 1956-1996*, II, Catania 1998, 701
- NICOSIA 2010 = G. NICOSIA, *Nuovi profili istituzionali essenziali di diritto romano*, Catania 2010
- NICOSIA 2011 = G. NICOSIA, *Servus hostium e capitis deminutio*, in *Index* 39 (2011), 1
- NIEBUHR 1811 = B.G. NIEBUHR, *Römische Geschichte. Mit einer Charte*, I, Berlin 1811
- NIEBUHR 1812 = B.G. NIEBUHR, *Römische Geschichte. Mit einer Charte*, II, Berlin 1812
- NIEBUHR 1827 = B.G. NIEBUHR, *Römische Geschichte*, I, 2^a ed., Berlin 1827
- NIEBUHR 1828 = B.G. NIEBUHR, *Römische Geschichte*, I, 3^a ed., Berlin 1828
- NIEBUHR 1830 = B.G. NIEBUHR, *Römische Geschichte*, II, 2^a ed., Berlin 1830
- NIEBUHR 1832 = B.G. NIEBUHR, *Römische Geschichte*, III, Berlin 1832
- NIEBUHR 1833 = B.G. NIEBUHR, *Römische Geschichte*, I, 4^a ed., Berlin 1833
- NIEBUHR 1836 = B.G. NIEBUHR, *Römische Geschichte*, II, 3^a ed., Berlin 1836
- NIEBUHR 1843 = B.G. NIEBUHR, *Römische Geschichte*, III, 2^a ed., Berlin 1843
- NIEBUHR 1853 = B.G. NIEBUHR, *Römische Geschichte*, Berlin 1853
- NIEBUHR 1873a = B.G. NIEBUHR, *Römische Geschichte*, neue Ausgabe, I, cur. M. ISLER, Berlin 1873
- NIEBUHR 1873b = B.G. NIEBUHR, *Römische Geschichte*, neue Ausgabe, II, cur. M. ISLER, Berlin 1873
- NIEBUHR 1874 = B.G. NIEBUHR, *Römische Geschichte*, neue Ausgabe, III, cur. M. ISLER, Berlin 1874
- NIELSEN 1997 = Th.H. NIELSEN, *Triphylia: An Experiment in Ethnic Construction and Political Organisation*, in Id. (cur.), *Yet More Studies in the Ancient Greek Polis*, Stuttgart 1997, 129
- NOAILLES 1940-1941 = P. NOAILLES, *Nexum*, in *RD* (1940-1941), 205
- NOY 2000 = D. NOY, *Foreigners at Rome. Citizens and Strangers*, London 2000
- OAKLEY 1998 = S. OAKLEY, *A Commentary on Livy Books 6-10*, II, Oxford 1998
- OEHLEH 1916 = J. OEHLEH, *Isopoliteia*, in [A.F. VON] PAULY, G. WISSOWA et al. (cur.), *Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, IX.2, Stuttgart 1916, 2227
- OETJEN 2010 = R. OETJEN, *Antigonid Cleruchs in Thessaly and Greece: Philip V and Larisa*, in G. REGER, F.X. RYAN, T.F. WINTERS (eds.), *Studies in Greek Epigraphy and History in Honor of Stephen V. Tracy*, Bordeaux 2010, 237

- OETJEN 2014 = R. OETJEN, *Athen im dritten Jahrhundert v. Chr. Politik und Gesellschaft in den Garnisonsdemen auf der Grundlage der inschriftlichen Überlieferung*, Duisburg 2014
- Ogilvie 1965 = R.M. OGILVIE, *A Commentary on Livy. Books 1–5*, Oxford 1965
- OZCÁRIZ GIL 2013 = P. OZCÁRIZ GIL, *La administración de la provincia Hispania citerior durante el alto imperio romano. Organización territorial, cargos administrativos y fiscalidad*, Barcelona 2013
- PADELLETTI 1878 = G. PADELLETTI, *Storia del diritto romano. Manuale ad uso delle scuole*, Firenze 1878
- PADELLETTI 1886 = G. PADELLETTI, *Storia del diritto romano. Manuale ad uso delle scuole*, con note di P. COGLIOLO, Firenze 1886
- PALMA 2014 = A. PALMA, *Note in tema di cittadinanza romana e sovranità*, in *Koivovía* 38 (2014), 279
- PALMA 2015 = A. PALMA, *Note in tema di costruzione dell'identità nell'esperienza giuridica romana*, in *Koivovía* 39 (2015), 549
- PALMA 2018 = A. PALMA, *Riflessioni sulla concessione della civitas romana*, in G. CERRINA FERONI, V. FEDERICO (cur.), *Strumenti, percorsi e strategie dell'integrazione nelle società multiculturali*, Napoli 2018, 179
- PALMA 2020a = A. PALMA, *Civitas Romana, civitas mundi. Saggio sulla cittadinanza romana*, Torino 2020
- PALMA 2020b = A. PALMA, *Esclusione, inclusione, localismo dell'Impero romano e prospettive di comparazione*, in *JusOnline* 6.3 (2020), 228
- PANCIERA 2022 = E.A. PANCIERA, *Rapporti romano-latini nel V sec. a.C. Possibile riconsiderare il ruolo di Roma?*, in *Nuova Antologia Militare. Rivista interdisciplinare della società italiana di storia militare* 3.10 (2022), 189
- PANERO GUTIÉRREZ 2000 = R. PANERO GUTIÉRREZ, *Derecho romano*, 2ª ed., Valencia 2000
- PAOLI 1930 = U.E. PAOLI, *Studi di diritto attico*, Firenze 1930
- PAOLI 1933 = U.E. PAOLI, *Isopoliteia*, in *Enciclopedia italiana*, Roma 1933
- PAOLI 1965 = U.E. PAOLI, *Isopoliteia*, in *Novissimo Digesto Italiano*, IX, Torino 1965, 174
- PASCUAL 2006 = J. PASCUAL GONZÁLEZ, *La isopoliteia como concesión de ciudadanía a comunidades extranjeras en las épocas clásica y helenística*, in D. PLÁCIDO, M. VALDÉS, F. ECHEVERRÍA, M.^a Y. MONTES (cur.), *La construcción ideológica de la ciudadanía. Identidades culturales y sociedad en el mundo griego antiguo*, Madrid 2006, 327
- PASCUAL 2007 = J. PASCUAL, *La sympoliteia griega en las épocas clásica y helenística*, in *Gerión* 25 (2007), 167
- PASCUAL 2017 = J. PASCUAL, *La presunta dissoluzione e ricostruzione della confederazione acarnana nel III secolo a.C.*, in *Aevum* 91 (2017), 33
- PASCUCCI 1971 = *Libri XLI-XLV e frammenti di Tito Livio*, cur. G. PASCUCCI, Torino 1971
- PASTORI 1992 = F. PASTORI, *Gli istituti romanistici come storia e vita del diritto*, 3ª ed., Milano 1992
- PATTERSON 2012 = J.R. PATTERSON, *Contact, Co-operation, and Conflict in Pre-Social War Italy*, in S.T. ROSELAAR (cur.), *Processes of Integration and Identity Formation in the Roman Republic*, Leiden - Boston (Mass.) 2012, 215
- PAULUS 1997 = C.G. PAULUS, *Das römische Bürgerrecht als beehrtes Privileg. Cicero verteidigt Aulus Licinius Archias und Cornelius Balbus*, in U. MANTHE, J. VON UNGERN-STERNBERG (cur.), *Grosse Prozesse der römischen Antike*, München, 1997, 100

- PAVESE 2012 = M.P. PAVESE, *Testamentum P. Dasumii Tusci nobilis viri* (?), in G. PURPURA (cur.), *Revisione ed integrazione dei "Fontes Iuris Romani Anteiustiniani" (FIRA). Studi preparatori, II, Auctores – Negotia*, Torino 2012, 153
- PEÇIRKA 1966 = J. PEÇIRKA, *The Formula of the Grant of Enktesis in Attic Inscriptions*, Prague 1966
- PEELS 2016 = S. PEELS, *Hosios. A Semantic Study of Greek Piety*, Leiden - Boston (Mass.), 2016
- PELGROM 2014 = J. PELGROM, *Roman Colonization and the City-State Model*, in T.D. STEK, J. PELGROM (cur.), *Roman Republican Colonization. New Perspectives from Archaeology and Ancient History*, Roma 2014, 73
- PELGROM 2019 = J. PELGROM, *Roman Colonial Historiography and the 338 BC Turning Point Theory*, in F.M. CIFARELLI, S. GATTI, D. PALOMBI (cur.), *Oltre "Roma medio repubblicana". Il Lazio fra i Galli e la battaglia di Zama. Atti del Convegno internazionale Roma, 7-8-9 giugno 2017*, Roma 2019, 23
- PELGROM - STEK 2014 = T.D. STEK, J. PELGROM, *Roman Colonization under the Republic: Historiographical Contextualization of a Paradigm*, in T.D. STEK, J. PELGROM (cur.), *Roman Republican Colonization. New Perspectives from Archaeology and Ancient History*, Roma 2014, 11
- PELLOSO 2016 = C. PELLOSO, *Provocatio ad populum e poteri magistratuali dal processo all'Orazio superstite alla morte di Appio Claudio Decemviro*, in *SDHI* 82 (2016), 219
- PENA 1982 = M.J. PENA, *Reflexiones en torno al Foedus Cassianum*, in *Italica. Cuadernos de trabajos de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma* 1 (1982), 45
- PEÑA GUZMÁN - ARGÜELLO 1962 = L.A. PEÑA GUZMÁN, L.R. ARGÜELLO, *Derecho romano*, Buenos Aires 1962
- PENNACCHIO 2021 = C. PENNACCHIO, *Roma Città Aperta*, in U. VINCENTI (cur.), *Cittadinanza, identità, confini. Visioni di contemporaneità attraversando il diritto romano*, Napoli 2021, 31
- PEPPE 1981 = L. PEPPE, *Studi sull'esecuzione personale, I, Debiti e debitori nei due primi secoli della repubblica romana*, Milano 1981
- PEPPE 1984a = L. PEPPE, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, Milano 1984
- PEPPE 1984b = L. PEPPE, *Ancora a proposito di Cicerone Mil. 87 e della legislazione di Clodio*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, IV, Napoli 1984, 1675
- PERIÑÁN GÓMEZ 2010 = B. PERIÑÁN GÓMEZ, *Apuntes sobre la Lex Gellia Cornelia de civitate danda*, in ID. (cur.), *Derecho, persona y ciudadanía. Una experiencia jurídica comparada*, Madrid 2010, 133
- PERIÑÁN GÓMEZ 2011 = B. PERIÑÁN GÓMEZ, *El proceso contra L. C. Balbo Maior: estudio jurídico*, Cizur Menor 2011
- PEROZZI 1906 = S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, I, Firenze 1906
- PESARESI 2005 = R. PESARESI, *Studi sul processo penale in età repubblicana. Dai tribunali rivoluzionari alla difesa della legalità democratica*, Napoli 2005
- PETRACCIA 2014 = M.F. PETRACCIA, *Uomini e gentes nella prima metà del V secolo a.c.: Spurio Cassio*, in *RSA* 44 (2014), 29
- PETROPOULOU 1985 = A. PETROPOULOU, *Beiträge zur Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte Kretas in hellenistischer Zeit*, Frankfurt am Main 1985
- PETRUCCI [1989] 2000 = A. PETRUCCI, *Colonie romane e latine nel V e IV sec. a.c. I problemi*, in F. SERRAO (cur.), *Legge e società nella repubblica romana*, II, Napoli 2000 (estratto 1989), 17

- PETRUCCI 2015 = A. PETRUCCI, *Lezioni di diritto privato romano*, Torino 2015
- PETZOLD [1972] 1999 = K.E. PETZOLD, *Die beiden ersten römisch-karthagischen Verträge und das foedus Cassianum*, in H. TEMPORINI (cur.), *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Joseph Vogt zu seinem 75. Geburtstag gewidmet*, I, *Von den Anfängen Roms bis zum Ausgang der Republik*, 1, *Politische Geschichte*, Berlin 1972, 364; anche in E. PETZOLD, *Geschichtsdenken und Geschichtsschreibung: kleine Schriften zur griechischen und römischen Geschichte*, Stuttgart 1999, 436
- PEZZOLI 2012 = Aristotele. *La politica. Libro II*, a cura di F. PEZZOLI, M. CURNIS, Roma 2012
- PICHONNAZ 2020 = P. PICHONNAZ, *Les fondements du droit privé*, 2^a ed., Genève-Zürich-Bâle 2020
- PIEGDOŃ 2004 = M. PIEGDOŃ, *Caesar et Transpadani: ludność Galii Cisalpejskiej w polityce Gajusza Juliusza Cezara*, in *Nowy Filomata* 8.4 (2004), 259
- PIEGDOŃ 2009 = M. PIEGDOŃ, *Galia Przedalpejska. Studia nad rzymską obecnością w Italii północnej III-I w. p.n.e.*, Kraków 2009
- PIEGDOŃ 2013 = M. PIEGDOŃ, *Coloniae deducere. Colonisation as an Instrument of the Roman Policy of Domination in Italy in the 3rd and 2nd Centuries BC, as Illustrated by Settlements in the ager Gallicus and Picenum*, in *Electrum* 20 (2013), 117
- PIEGDOŃ 2017 = M. PIEGDOŃ, *Chłosta mieszkańca Novum Comum a sprawa statusu osady*, in D. SŁAPEK, I. ŁUĆ (cur.), *Przemoc w świecie starożytnym. Źródła-struktury-interpretacje*, Lublin 2017
- PIERI 1968 = G. PIERI, *L'histoire du cens jusqu'à la fin de la République romaine*, Paris 1968
- PINA POLO 2004 = F. PINA POLO, *Deportaciones como castigo e instrumento de colonización durante la República romana. El caso de Hispania*, in F. MARCO SIMÓN, F. PINA POLO, J. REMESAL RODRÍGUEZ (cur.), *Vivir en tierra extraña: emigración e integración cultural en el mundo antiguo. Actas de la reunión realizada en Zaragoza los días 2 y 3 de junio de 2003*, Barcelona 2004, 211
- PINA POLO - DÍAZ FERNÁNDEZ 2019 = F. PINA POLO, A. DÍAZ FERNÁNDEZ, *The Quaestorship in the Roman Republic*, Berlin - Boston (Mass.) 2019
- PLATSCHKE 2013 = J. PLATSCHKE, *Das reponsum des Pontifikalkollegiums de domo Ciceronis*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto* 3 (2013), 107
- POLAND 1909 = F. POLAND, *Geschichte des griechischen Vereinswesens*, Leipzig 1909
- POLO TORIBIO 2009a = G. POLO TORIBIO, *Periodicidad del census populi y magistratura censoria*, in *Revista Internacional de Derecho Romano* 3 (2009), 21
- POLO TORIBIO 2009b = G. POLO TORIBIO, *Algunas puntualizaciones en torno a la figura jurídica del incensus*, in *Revista General de Derecho Romano* 12 (2009)
- POLO TORIBIO 2009c = G. POLO TORIBIO, *La prorogatio en la magistratura censoria*, in *Revista General de Derecho Romano* 13 (2009)
- POLO TORIBIO 2009d = G. POLO TORIBIO, *La pretendida prueba material en la defensa del poeta Arquías*, in *Diritto@Storia* 8 (2009)
- POLO TORIBIO 2010 = G. POLO TORIBIO, *Idoneidad de las Tabulae Censoriae como instrumentos de publicidad de los miembros de la comunidad*, in *Revista Internacional de Derecho Romano* 5 (2010), 126
- POLO TORIBIO 2012 = G. POLO TORIBIO, *Finalidad probatoria de la professio censualis*, in *Revista Internacional de Derecho Romano* 8 (2012), 118
- POMA 1989 = G. POMA, *Dionigi d'Alicarnasso e la cittadinanza romana*, in *MEFRA* 101 (1989), 187

- POMA 1996 = G. POMA, *L'età repubblicana*, in P. DONATI GIACOMINI, G. POMA, *Cittadini e non cittadini nel mondo romano. Guida ai testi e ai documenti*, Bologna 1996, 49
- PONTORIERO 2012 = I. PONTORIERO, *La nozione di commercium in Tit. Ulp. 19.4-5*, in G. PURPURA (cur.), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori*, II, *Auctores, negotia*, Torino 2012, 131
- POZZI 1911-1912 = E. POZZI, *Il trattato d'alleanza tra l'Acarnania e l'Etolia*, in *AAT* 46 (1911-1912), 222
- PREMERSTEIN 1900 = A. VON PREMERSTEIN, *Clientes*, in [A.F. VON] PAULY, G. WISSOWA *et al.* (cur.), *Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, IV.1, Stuttgart 1900, 23
- PRICHARD 1961 = A.M. PRICHARD, *Leage's Roman private law founded on the Institutes of Gaius and Justinian*, 3^a ed., London 1961
- PUCHTA 1841 = G.F. PUCHTA, *Cursus der Institutionen*, I, Leipzig 1841
- PUCHTA 1842 = G.F. PUCHTA, *Cursus der Institutionen*, II, Leipzig 1842
- PUCHTA 1847 = G.F. PUCHTA, *Cursus der Institutionen*, III, cur. A. RUDORFF, Leipzig 1847
- PUCHTA (1853) 1854 = G.F. PUCHTA, *Corso delle Istituzioni (1853⁴)*, I, traduzione italiana di A. TURCHIARULO, Napoli 1854
- PUGLIATTI 1957 = S. PUGLIATTI, *La trascrizione*, I.1, *La pubblicità in generale*, Milano 1957
- PUGLIESE 1962 = G. PUGLIESE, *Il processo civile romano*, I, *Le legis actiones. Corso di diritto romano*, Anno accademico 1961-62, Roma 1962
- PUGLIESE - SITZIA - VACCA = G. PUGLIESE, F. SITZIA, L. VACCA, *Istituzioni di diritto romano*, Torino 2012
- PURCELL 1983 = N. PURCELL, *The Apparitores. A Study in Social Mobility*, in *PBSR* 51 (1983), 125
- PURCELL 1994 = N. PURCELL, *The City of Rome and the plebs urbana in the Late Republic*, in J.A. CROOK, A. LINTOTT, E. RAWSON (cur.), *The Cambridge Ancient History*, 2^a ed., IX, *The Last Age of the Roman Republic, 146-43 B.C.*, Cambridge 1994, 644
- PURPURA [2004] 2006 = G. PURPURA, *Le dichiarazioni di nascita nell'Egitto romano*, in *Annali del Seminario Giuridico (AUPA)* 49 (2004), 149; anche in P. MINA (cur.), *Imagines et iura personarum. L'uomo nell'Egitto antico. Per i novanta anni di Sergio Donadoni. Atti del IX Convegno internazionale di egittologia e papirologia, Palermo, 10-13 novembre 2004*, Palermo 2006, 209
- PURPURA 2012a = G. PURPURA, *Edictum Octaviani triumviri de privilegiis veteranorum (37/31 a.C.)*, in ID. (cur.), *Revisione ed integrazione dei "Fontes Iuris Romani Anteiustiniani" (FIRA). Studi preparatori*, I, *Leges*, Torino 2012, 383
- PURPURA 2012b = G. PURPURA, *Epistulae Octaviani Caesaris de Seleuco navarcha*, in ID. (cur.), *Revisione ed integrazione dei "Fontes Iuris Romani Anteiustiniani" (FIRA). Studi preparatori*, I, *Leges*, Torino 2012, 393
- QUINTANA ORIVE [2008] 2009 = E. QUINTANA ORIVE, *Observaciones sobre la prueba del estado civil en derecho romano*, in *RIDA*, 3^a S., 55 (2008), 373; con lievi modifiche anche in *Revista General de Derecho Romano* 13 (2009)
- RAFETSEDER 2018 = N. RAFETSEDER, *Die lex Tabulae Heracleensis: A Missing Link? Eine Einordnung alter und neuer Theorien zur geheimnisvollen lex aus Herakleia*, in E. AYASCH, J. BEMMER, D. TRITREMMEL (cur.), *Wiener Schriften. Neue Perspektiven aus der Jungen Romanistik*, Wien 2018, 83
- RAFETSEDER 2020 = N. RAFETSEDER, *Ein Einblick in die laufende Dissertation "Lex coloniae – lex municipii: die römische Stadtgesetzgebung in Republik und Kaiser-*

- zeit", in F. RUSSO (cur.), *Municipal Structures in Roman Spain and Roman Italy. A Comparison*, Wien 2020, 83
- RAGGI 2004 = A. RAGGI, *The Epigraphical Dossier of Seleucos of Rhosus: A Revised Edition*, in ZPE 147 (2004), 123
- RAGGI 2006 = A. RAGGI, *Seleuco di Rhosos. Cittadinanza e privilegi nell'Oriente greco in età tardo-repubblicana*, Pisa 2006
- RAGGI 2009 = A. RAGGI, *Cives Romani optimo iure optimaque lege immunes: cittadinanza romana e immunità in Oriente nella tarda repubblica*, in B. ANTELA-BERNÁRDEZ, T. NÁGO DEL HOYO (cur.), *Transforming Historical Landscapes in the Ancient Empires*, Oxford 2009, 131
- RAGGI 2013 = A. RAGGI, *Il lessico dei privilegi fiscali nell'Oriente greco tra età ellenistica e romana*, in M. MARI, J. THORNTON (cur.), *Parole in movimento. Linguaggio politico e lessico storiografico nel mondo ellenistico. Atti del Convegno internazionale, Roma, 21-23 febbraio 2011*, Pisa 2013, 163
- RAGGI 2016 = A. RAGGI, *Le concessioni di cittadinanza viritim prima della Guerra Sociale*, in M. ABERSON, M.C. BIELLA, M. DI FAZIO, P. SÁNCHEZ, M. WULLSCHLEGER (cur.), *E pluribus unum? L'Italie, de la diversité préromaine a l'unité augustéenne*, II, *L'Italia centrale e la creazione di una koiné culturale? I percorsi della "romanizzazione"*, Bern 2016, 85
- RAGGI 2017 = A. RAGGI, *Epigrafia e politica di cittadinanza: attestazioni esplicite di ottenimento della civitas Romana*, in S. SEGENNI, M. BELLOMO (cur.), *Epigrafia e politica. Il contributo della documentazione epigrafica allo studio delle dinamiche politiche nel mondo Romano*, Milano 2017, 245
- RAGGI 2022 = A. RAGGI, *The Civis*, in V. ARENA, J. PRAG (cur.), *A Companion to the Political Culture of the Roman Republic*, Hoboken-Chichester 2022, 307
- RAGGI 2023 = A. RAGGI, *The Greeks and the Right of Roman Citizenship in the Late Republic*, in J. FILONIK, Chr. PLASTOW, R. ZELNICK-ABRAMOVITZ (cur.), *Citizenship in Antiquity. Civic Communities in the Ancient Mediterranean*, London 2023, 564
- RAGONE 1996 = G. RAGONE, *Pygela/Phygela. Fra Paretimologia e Storia*, in *Athenaeum* 84 (1996), 343
- RAINER 2021 = M. RAINER, *Savigny, Mommsen und die Latiner*, in E. HÖBENREICH, M. RAINER, G. RIZZELLI (cur.), *Liber amicarum et amicorum. Festschrift für / Scritti in onore di Leo Pepe*, Lecce 2021, 495
- RANDAZZO 1996 = S. RANDAZZO, *Leges Mancipii. Contributo allo studio dei limiti di rilevanza dell'accordo negli atti formali di alienazione*, Catania 1996
- RANDAZZO 2003 = S. RANDAZZO, *Lo statuto giuridico dello straniero e l'hospitium nel diritto romano arcaico*, in R. ASTORRI, F.A. CAPPELLETTI (cur.), *Lo straniero e l'ospite. Diritto. Società. Cultura*, Torino 2003, 51
- RANDAZZO [2012] 2014 = S. RANDAZZO, *Gli equilibri della cittadinanza romana, fra sovranità e impatto sociale*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato* 5 (2012); anche in G. DE KLEIJN, S. BENOIST (cur.), *Integration in Rome and in the Roman World. Proceedings of the Tenth Workshop of the International Network Impact of Empire (Lille, June 23-25, 2011)*, Leiden - Boston (Mass.) 2014, 21
- RAVIZZA 2014 = M. RAVIZZA, *Sui rapporti fra matrimonio e deportatio in età imperiale*, in RDR 14 (2014)
- RAWSON 1998 = E. RAWSON, *Fregellae: Fall and Survival*, in F. COARELLI, P.G. MONTI (cur.), *Fregellae, I, Le fonti, la storia, il territorio*, Roma 1998, 71
- REDUZZI MEROLA 2001 = F. REDUZZI MEROLA, *Iudicium de iure legum. Senato e legge nella tarda Repubblica*, Napoli 2001

- REDUZZI MEROLA 2007 = F. REDUZZI MEROLA, *Aliquid de legibus statuere. Poteri del Senato e sovranità del popolo nella Roma tardorepubblicana*, Napoli 2007
- REGER 2004 = G. REGER, *Sympoliteiai in Hellenistic Asia Minor*, in S. COLVIN (cur.), *The Greco-Roman East: Politics, Culture, Society*, New York 2004, 145
- REINACH 1913 = A. REINACH, *Le traité d'alliance entre l'Acarnanie et l'Étolie*, in *Revue épigraphique* 1 (1913), 395
- RHODES 2023 = P.J. RHODES, *Greek Citizenship*, in J. FILONIK, Chr. PLASTOW, R. ZELNICK-ABRAMOVITZ (cur.), *Citizenship in Antiquity. Civic Communities in the Ancient Mediterranean*, London 2023, 36
- RICCI 2005 = C. RICCI, *Orbis in urbe. Fenomeni immigratori nella Roma imperiale*, Roma 2005
- RICCI 2006 = C. RICCI, *Stranieri illustri e comunità immigrate a Roma. Vox diversa populorum*, Roma 2006
- RICHARD 1978 = J.-Cl. RICHARD, *Les origines de la plèbe romaine. Essai sur la formation du dualisme patricio-plébéien*, Roma 1978
- RICHARDSON 1980 = J.S. RICHARDSON, *The Ownership of Roman Lan: Tiberius Gracchus and the Italians*, in *JRS* 70 (1980), 1
- RINOLFI 2020 = C.M.A. RINOLFI, *Testamentorum autem genera initio duo fuerunt: nam aut calatis comitiis testamentum faciebant ... aut in procintu. Testamenti, diritto e religione in Roma antica*, Torino 2020
- RIVIÈRE 2008 = Y. RIVIÈRE, *L'interdictio aqua et igni et la deportatio sous le Haut-Empire romain (Étude juridique et lexicale)*, in Ph. BLAUDEAU (cur.), *Exil et relégation. Les tribulations du sage et du saint durant l'Antiquité romaine et chrétienne (I^{er}-VI^e s. ap. J.-C.). Actes du colloque organisé par le Centre Jean-Charles Picard, Université de Paris XII-Val de Marne (17-18 juin 2005)*, Paris 2008, 47
- RIVIÈRE 2013 = Y. RIVIÈRE, *L'interdiction de l'eau, du feu, ... et du toit (sens et origine de la désignation du bannissement chez les Romains)*, in *RPh* 87 (2013), 125
- RIVIÈRE 2016 = Y. RIVIÈRE, *Civitatem amittere: bannissement, extradition et droit des ambassadeurs sous la république romaine*, in C. FREU - S. JANNIARD - A. RIPOLL (éd.), *Libera curiositas. Mélanges d'histoire romaine et d'antiquité tardive offerts à J.-M. Carrié*, Turnhout 2016, 117
- RIVOSECCHI 2021 = G. RIVOSECCHI, *Cittadinanza universale: suggestioni e limiti di un paradigma, muovendo dalla civitas Romana*, in U. VINCENTI (cur.), *Cittadinanza, identità, confini. Visioni di contemporaneità attraversando il diritto romano*, Napoli 2021, 185
- RIZAKIS 1990 = A. RIZAKIS, *La politeia dans les cités de la confédération achéenne*, in *Tyche* 5 (1990), 109
- RIZAKIS 2008 = A.D. RIZAKIS, *Achaïe III. Les cités achéennes: épigraphie et histoire*, Athènes 2008
- RIZAKIS 2010 = A.D. RIZAKIS, *L'expérience de l'organisation inter civique et supra civique dans la confédération achéenne*, in M. LOMBARDO, F. FRISONE (cur.), *Forme sovrapoleiche e interpoleiche di organizzazione nel mondo greco antico*, Lecce 17-20 settembre 2008, Galatina 2010, 274
- RIZAKIS 2012 = A.D. RIZAKIS, *La double citoyenneté dans le cadre des koina grecs: l'exemple du koinon achéen*, in A. HELLER, A.-V. PONT (cur.), *Patrie d'origine et patries électives: les citoyennetés multiples dans le monde grec d'époque romaine. Actes du colloque international de Tours, 6-7 novembre 2009*, Bordeaux 2012, 23

- RIZAKIS 2021 = A.D. RIZAKIS, *Joining or Abandoning the Achaian League*, in C. GRANDJEAN (cur.), *The koina of Southern Greece: Historical and Numismatic Studies in Ancient Greek Federalism*, Bordeaux, 2021, 49
- RIZZELLI 2019 = G. RIZZELLI, *La potestas paterna fra leges, mores e natura*, in L. CAPOGROSSI COLOGNESI, F. CENERINI, F. LAMBERTI, M. LENTANO, G. RIZZELLI, B. SANTORELLI, *Anatomie della paternità. Padri e famiglia nella cultura romana*, Lecce 2019, 89
- ROBERT, J., - ROBERT, L., 1972 = J. ROBERT, L. ROBERT, *Bulletin épigraphique*, in *REG* 85 (1972), 364
- ROBERT, J., - ROBERT, L., 1973 = J. ROBERT, L. ROBERT, *Bulletin épigraphique*, in *REG* 86 (1973), 48
- ROBERT, J., - ROBERT, L., 1976 = J. ROBERT, L. ROBERT, *Bulletin épigraphique*, in *REG* 89 (1976), 415
- ROBINSON 2001 = O.F. ROBINSON, *Polybius on Exile*, in *Iura* 52 (2001), 19
- ROBINSON 2007 = O.F. ROBINSON, *Penal Practice and Penal Policy in Ancient Rome*, London 2007
- ROBLEDA 1976 = O. ROBLEDA, *Il diritto degli schiavi nell'antica Roma*, Roma 1976
- RODRÍGUEZ GARRIDO 2018 = J. RODRÍGUEZ GARRIDO, *Iustum matrimonium e ius conubii. Las uniones matrimoniales y el derecho de los latinos*, in *Gerión* 36 (2018), 593
- ROLDÁN HERVÁS 1986 = J.M. ROLDÁN HERVÁS, *El bronce de Áscoli en su contexto histórico*, in *Epigrafía hispánica de época romano-republicana*, Zaragoza 1986
- ROSELAAR 2009 = S.T. ROSELAAR, *Assidui or Proletarii? Property in Roman Citizen Colonies and the Vacatio Militiae*, in *Mnemosyne* 62 (2009), 609
- ROSELAAR 2010 = S.T. ROSELAAR, *Public Land in the Roman Republic. A Social and Economic History of ager publicus in Italy, 396–89 B.C.*, Oxford 2010
- ROSELAAR 2011 = S. ROSELAAR, *Colonies and Processes of Integration in the Roman Republic*, in *MEFRA* 123 (2011), 527
- ROSELAAR 2012 = S.T. ROSELAAR, *The Concept of commercium in the Roman Republic*, in *Phoenix* 66 (2012), 381
- ROSELAAR 2013 = S.T. ROSELAAR, *The Concept of conubium in the Roman Republic*, in P.J. DU PLESSIS (cur.), *New Frontiers. Law and Society in the Roman World*, Edinburgh 2013, 102
- ROSELAAR 2019 = S.T. ROSELAAR, *Italy's Economic Revolution. Integration and Economy in Republican Italy*, Oxford 2019
- ROSENBERG 1920 = A. ROSENBERG, *Die Entstehung des sogenannten Foedus Cassianum und des latinischen Rechts*, in *Hermes* 55 (1920), 337
- ROTH 2023 = R. ROTH, *Rome's Italian Expansion and the Transformation of Roman Citizenship (387-91 BCE)*, in J. FILONIK, Chr. PLASTOW, R. ZELNICK-ABRAMOVITZ (cur.), *Citizenship in Antiquity. Civic Communities in the Ancient Mediterranean*, London 2023, 589
- ROTONDI 1911 = G. ROTONDI, *Gli atti in frode alla legge nella dottrina romana e nella sua evoluzione posteriore*, Torino 1911
- ROTONDI 1912 = G. ROTONDI, *Leges publicae populi romani. Elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, Milano 1912
- ROULAND 1979 = N. ROULAND, *Pouvoir politique et dépendance personnelle dans l'Antiquité romaine. Genèse et rôle des rapports de clientèle*, Bruxelles 1979
- ROUSSEL 1934 = P. ROUSSEL, *Un Syrien au service de Rome et d'Octave*, in *Syria* 15 (1934), 33

- ROUSSET 2006 = D. ROUSSET, *Les inscriptions de Kallipolis d'Étolie*, in *BCH* 130 (2006), 381
- ROUSSET 2013 = D. ROUSSET, *Isopoliteia*, in R.S. BAGNALL, K. BRODERSEN, C.B. CHAMPION, A. ERSKINE, S.R. HUEBNER (cur.), *The Encyclopedia of Ancient History*, Malden (Mass.) 2013, 3522
- ROUSSET 2015 = D. ROUSSET, *Microfederalism in Central Greece: the Dorians and Oitaians*, in H. BECK, P. FUNKE (cur.), *Federalism in Greek Antiquity*, Cambridge 2015, 222
- RUBINSTEIN 2009 = L. RUBINSTEIN, *Ateleia Grants and Their Enforcement in the Classical and Early Hellenistic Periods*, in L.G. MITCHELL, L. RUBINSTEIN, J.K. DAVIES (cur.), *Greek History and Epigraphy. Essays in Honour of P.J. Rhodes*, Swansea 2009, 115
- RUDORFF 1857 = A.F. RUDORFF, *Römische Rechtsgeschichte*, I, *Rechtsbildung*, Leipzig 1857
- RUGGERI 2001-2002 = C. RUGGERI, *L'état fédéral de la Triphylie. Remarques sur l'histoire politique et constitutionnelle*, in *Πελοποννησιακά - Παράρτημα* 24 [2001-2002 = *Πρακτικά τοῦ 5' Διεθνoῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν (Τρίπολις 24-29 Σεπτεμβρίου 2000)*], B, *Ἀρχαιοτήης και Βυζάντιον*, 165
- RUGGERI 2004 = C. RUGGERI, *Gli stati intorno a Olimpia. Storia e costituzione dell'Elide e degli stati formati dai perieci elei (400-362 a.C.)*, Stuttgart 2004
- RUGGIERO 2017 = I. RUGGIERO, *Una breve nota sulla condizione dei liberti latini e dei loro discendenti in età tardoantica*, in *Koinωνία* 41 (2017), 461
- RUOFF-VÄÄNÄNEN 1975 = E. RUOFF-VÄÄNÄNEN, *The Etruscans and the civitas Romana Problems during the Years 91-84 B.C.*, in P. BRUUN, P. HOHTI, J. KAIMIO, E. MICHELSEN, M. NIELSEN. E. RUOFF-VÄÄNÄNEN, *Studies in the Romanization of Etruria*, Roma 1975, 69
- RUSSO 2018a = F. RUSSO, *Il problema dell'iscrizione di incolae, liberti, coloni e municipes nelle curiae delle città della Baetica romana tra criteri territoriali e requisiti giuridici*, in *SCO* 64 (2018), 271
- RUSSO 2018b = F. RUSSO, *La legislazione de ambito a Roma e le norme contro la corruzione elettorale della Lex Coloniae Genetivae Iuliae*, in *Tyche* 33 (2018), 145
- RUSSO 2018c = F. RUSSO, *Sullo ius adipiscendae civitatis Romanae per magistratum nella Lex Irnitana*, in *Gerión* 36 (2018), 481
- RUSSO 2019 = F. RUSSO, *Suffragium. Magistrati, popolo e decurioni nei meccanismi elettorali della Baetica romana*, Milano 2019
- RUSSO 2020 = F. RUSSO, *Agri e silvae. Lo sfruttamento di risorse pubbliche nella Lex Coloniae Genetivae Iuliae*, in M. FARAGUNA, S. SEGENNI (cur.), *Forme e modalità di gestione amministrativa nel mondo greco e romano: terra, cave, miniere*, Milano 2020, 269
- RUSSO 2023 = F. RUSSO, *Il ruolo dei liberti nella politica di colonizzazione cesariana*, in *SCO* 69 (2023), 89
- RUSSO RUGGERI 1990 = C. RUSSO RUGGERI, *La datio in adoptionem*, I, *Origine, regime giuridico e riflessi politico-sociali in età repubblicana ed imperiale*, Milano 1990
- RUSSO RUGGERI 1998 = C. RUSSO RUGGERI, *Ancora sul contenuto e sui destinatari della lex Claudia de sociis*, in *SDHI* 64 (1998), 203
- RZEPKA 2002 = J. RZEPKA, *Ethnos, koinon, sympoliteia, and Greek Federal States'*, in T. DERDA, J. URBANIK, M. WĘCOWSK (cur.), *Εὐεργεσίας χάριν. Studies Presented to Benedetto Bravo and Ewa Wipszycka by Their Disciples*, Warsaw 2002, 225
- SABA 2009-2010 = S. SABA, *Delphi, Sardis and Citizenship: A Note*, in *Dike* 12-13 (2009-2010), 171

- SABA 2011a = S. SABA, *Epigamia in Hellenistic Interstate Treaties: Foreign and Family Policy*, in *AncSoc* 41 (2011), 93
- SABA 2011b = S. SABA, *Greek Cities and Families*, in B. RAWSON (cur.), *A Companion to Families in the Greek and Roman Worlds*, Oxford - Malden (Mass.) 2011, 395
- SABA 2012 = S. SABA, *Nagidos, Arsinoe and isopoliteia*, in *Dike* 15 (2012), 159
- SABA 2014 = S. SABA, *Isopoliteia in the Hellenistic Polis*, in A. MATTHAEI, M. ZIMMERMANN (cur.), *Stadtkultur im Hellenismus*, Heidelberg 2014, 122
- SABA 2020 = S. SABA, *Isopoliteia in Hellenistic Times*, Leiden - Boston (Mass.) 2020
- SACCOCCIO 2017 = A. SACCOCCIO, *Una alternativa alla globalizzazione è possibile: Roma communis patria*, in D. D'ORSOGNA, G. LOBRANO, P.P. ONIDA (cur.), *Città e diritto. Studi per la partecipazione civica. Un "Codice" per Curitiba*, Napoli 2017, 105
- SAGE 1938 = Livy, with an English Translation by E.T. SAGE and A.C. SCHLESINGER, *Books XL-XLII*, Cambridge (Mass.) - London 1938
- SALERNO 1990 = F. SALERNO, *Dalla consecratio alla publicatio bonorum. Forme giuridiche e uso politico dalle origini a Cesare*, Napoli 1990
- SALERNO 2002 = F. SALERNO, *Comunità locali e governo centrale nella repubblica romana*, in *Index* 30 (2002), 305
- SALMON 1936 = E.T. SALMON, *Roman colonisation from the second Punic war to the Gracchi*, in *JRS* 26 (1936), 47
- SALMON 1953a = E.T. SALMON, *Rome and the Latins: I*, in *Phoenix* 7 (1953), 93
- SALMON 1953b = E.T. SALMON, *Rome and the Latins: II*, in *Phoenix* 7 (1953), 123
- SALMON 1969 = E.T. SALMON, *Roman Colonization Under the Republic*, London 1969
- SALVADORE 1988 = M. SALVADORE, *Varrone in tema di nexum*, in *Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia* (Università degli Studi di Bari) 31 (1988), 115
- SÁNCHEZ 2007 = P. SÁNCHEZ, *La clause d'exception sur l'octroi de la citoyenneté romaine dans les traités entre Rome et ses alliés (Cicéron, pro Balbo 32)*, in *Athenaeum* 95 (2007), 215
- SÁNCHEZ 2016a = P. SÁNCHEZ, *L'isopoliteia chez Denys d'Halicarnasse: nouvelle interprétation*, in *Chiron* 46 (2016), 47
- SÁNCHEZ 2016b = P. SÁNCHEZ, *Latini, id est foederati. Le statut juridique des colonies latines sous la République*, in *Athenaeum* 104 (2016), 50
- SÁNCHEZ - SANZ 2016 = P. SÁNCHEZ, A.-M. SANZ, *Le rôle des foedera dans la construction de l'Italie romaine*, in M. ABERSON, M.C. BIELLA, M. DI FAZIO, P. SÁNCHEZ, M. WULLSCHLEGER (cur.), *E pluribus unum? L'Italie, de la diversité préromaine à l'unité augustéenne*, II, *L'Italia centrale e la creazione di una koiné culturale? I percorsi della "romanizzazione"*, Bern 2016, 17
- SÄNGER 2014 = P. SÄNGER, *The Politeuma in the Hellenistic World (Third to First Century B.C.): A Form of Organisation to Integrate Minorities*, in J. DAHLVIK, CH. REINPRECHT, W. SIEVERS (cur.), *Migration und Integration – wissenschaftliche Perspektiven aus Österreich. Jahrbuch 2/2013*, Göttingen 2014, 51
- SÄNGER 2015 = P. SÄNGER, *Military Immigration and the Emergence of Cultural or Ethnic Identities. The Case of Ptolemaic Egypt*, in *JJP* 45 (2015), 229
- SÄNGER 2016a = P. SÄNGER, *The Meaning of the Word πολιτεύμα in the Light of the Judaeo-Hellenistic Literature*, in T. DERDA, A. LAJTAR, J. URBANIK (cur.), *Proceedings of the 27th International Congress of Papyrology, Warsaw, 29 July - 3 August 2013*, Warsaw 2016, 1679
- SÄNGER 2016b = P. SÄNGER, *Das politeuma in der hellenistischen Staatenwelt: Eine Organisationsform zur Systemintegration von Minderheiten*, in P. SÄNGER (cur.), *Minderheiten und Migration in der griechisch-römischen Welt*, Paderborn 2016, 25

- SÄNGER 2019 = P. SÄNGER, *Die ptolemäische Organisationsform politeuma. Ein Herrschaftsinstrument zugunsten jüdischer und anderer hellenischer Gemeinschaften*, Tübingen 2019
- SÄNGER 2021 = P. SÄNGER, *Contextualizing a Ptolemaic Solution: The Institution of the Ethnic politeuma*, in Ch. FISCHER-BOVET, S. VON REDEN (cur.), *Comparing the Ptolemaic and Seleucid Empires. Integration, Communication, and Resistance*, Cambridge 2021, 106
- SÄNGER 2022a = P. SÄNGER, *Immigrant Soldiers and Ptolemaic Policy in Hellenistic Egypt (Late Fourth Century–30 BCE)*, in P. SÄNGER, G. CHRIST, M. CARR (cur.), *Military Diasporas: Building of Empire in the Middle East and Europe (550 BCE–1500 CE)*, London 2022, 51
- SÄNGER 2022b = P. SÄNGER, *Some Considerations about the Ethnic Politeumata of Sidon*, in P. SÄNGER, S. SCHEUBLE-REITER (cur.), *Söldner und Berufssoldaten in der griechischen Welt. Soziale und Politische Gestaltungsräume*, Stuttgart 2022, 165
- SANGUINETTI 2017 = A. SANGUINETTI, *Le rogationes per saturam prima della lex Caecilia Didia*, in *JusOnline* 3.3 (2017), 110
- SANNA 2001 = M.V. SANNA, *Nuove ricerche in tema di postliminium e redemptio ab hostibus*, Cagliari 2001
- SANNA 2019 = M.V. SANNA, *Paternità, maternità, nascita e dinamiche parentali nel diritto romano arcaico*, in M.V. SANNA, M. MASIA (cur.), *Donne: libertà, diritti e tutele*, Napoli 2019, 199
- SANTALUCIA [1988] 1994 = B. SANTALUCIA, *Il processo penale nelle XII Tavole*, in *Società e diritto romano nell'epoca decemvirale. Atti del convegno di Diritto romano, Copanello, 3-7 giugno 1984*, Napoli 1988, 235; anche in Id., *Studi di diritto penale romano*, Roma 1994, 3
- SANTALUCIA 1998 = B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 2^a ed., Milano 1998
- SANTALUCIA 2009 = B. SANTALUCIA, *Le formalità introduttive del processo per quaestiones tardo-repubblicane*, in Id. (cur.), *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, Pavia 2009, 93
- SANTALUCIA [2009] 2011 = B. SANTALUCIA, *La situazione patrimoniale dei deportati in insulam*, in Id., *Altri studi di diritto penale romano*, Padova 2009, 407; anche in *Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamasca*, VIII, Napoli 2011, 173
- SANTALUCIA 2013 = B. SANTALUCIA, *La giustizia penale in Roma antica*, Bologna 2013
- SANTALUCIA 2022 = B. SANTALUCIA (cur.), *Asconio, Commento alle Orazioni di Cicerone*, Venezia 2022
- SANTAMATO 2012 = E. SANTAMATO, *Gruppi immigrati e loro gestione a Roma tra II e I sec. a.C.*, Napoli 2012
- SANTANGELO 2007 = F. SANTANGELO, *Sulla, the Elites and the Empire. A Study of Roman Policies in Italy and the Greek East*, Leiden - Boston (Mass.) 2007, 174
- SANTANGELO 2016 = F. SANTANGELO, *Performing Passions, Negotiating Survival: Italian Cities in the Late Republican Civil Wars*, in H. BÖRM, M. MATTHEIS, J. WIENAND (cur.), *Civil War in Ancient Greece and Rome. Contexts of Disintegration and Reintegration*, Stuttgart 2016, 127
- SANTANGELO 2018 = F. SANTANGELO, *The Social War*, in G.D. FARNEY, G. BRADLEY (cur.), *The Peoples of Ancient Italy*, Boston (Mass.) - Berlin 2018, 231
- SANTANGELO 2020 = F. SANTANGELO, *L'espansione dell'Italia a Roma (a proposito di N. Terrenato, The Early Roman Expansion into Italy. Élite Negotiation and Family Agendas)*, in *Ostraka* 29 (2020), 153

- SAPEY 1843 = C.A. SAPEY, *Les étrangers en France sous l'ancien et le nouveau droit*, Paris 1843
- SAPUTELLI 2015 = G. SAPUTELLI, *L'evoluzione e la rivalutazione della cittadinanza europea nel processo di integrazione europea*, in *Italian Papers on Federalism* 1-2 (2015)
- SAUMAGNE 1965 = C. SAUMAGNE, *Le droit Latin et les cités romaines sous l'empire*, Paris 1965
- SAUTEL 1952 = G. SAUTEL, *Essai sur la notion romaine de commercium à l'époque ancienne*, in *Varia. Études de droit Romain*, I, Paris 1952, 1
- SAVALLI 1984 = I. SAVALLI, *La concessione della politeia negli studi di storia greca. Bilancio storico-critico*, in *ASNP* 14 (1984), 849
- SAVALLI 1985 = I. SAVALLI, *I neocittadini nelle città ellenistiche. Note sulla concessione e l'acquisizione della politeia*, in *Historia* 34 (1985), 387
- SAVALLI 2012 = I. SAVALLI-LESTRADE, *Collections de citoyennetés et internationalisation des élites civiques dans l'Asie Mineure hellénistique*, in A. HELLER, A.-V. PONT (cur.), *Patrie d'origine et patries électives: les citoyennetés multiples dans le monde grec d'époque romaine. Actes du colloque international de Tours, 6-7 novembre 2009*, Bordeaux 2012, 39
- SAVALLI 2021 = I. SAVALLI-LESTRADE, *Rec. a S. Saba, Isopoliteia in Hellenistic Times, Leiden-Boston 2020*, in *BMCR* 2021.03.30
- SAVIGNY [1817] 1850 = F.C. VON SAVIGNY, *Neu entdeckte Quellen des Römischen Rechts*, in *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft* 3 (1817), 129; anche in ID., *Vermischte Schriften*, III, Berlin 1850, 155
- SAVIGNY 1840-1849 = F.C. VON SAVIGNY, *System des heutigen römischen Rechts*, I-VIII, Berlin 1840-1849
- SAVIGNY (1841) 1888 = F.C. VON SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale*, II (1841), traduzione italiana di V. SCIALOJA, Torino 1888
- SAVIGNY (1849) 1898 = F.C. VON SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale*, VIII (1849), traduzione italiana di V. SCIALOJA, Torino 1898
- SCACCHETTI 1993 = M.G. SCACCHETTI, *Manumissione testamentaria e doloso depauperamento dell'eredità giacente. Lettura esegetica del titolo 47,4 del Digesto*, Milano 1993
- SCACCHETTI 1994 = M.G. SCACCHETTI, *Il doloso depauperamento dell'eredità giacente operato dallo schiavo manomesso nel testamento. Lettura esegetica del titolo 47,4 del Digesto*, Milano 1994
- SCALIGER 1575 = M. VERRII FLACCI *quae extant. Sex. Pompei Festi De verborum significatione libri XX. Et in eos IOSEPHI SCALIGERI Iul. Caesaris F. Castigationes*, s.l. (ma Genevae) 1575
- SCARANO USSANI 2017 = V. SCARANO USSANI, *Padri, padroni, patroni. Identità romana e diritto delle persone, della famiglia e delle successioni mortis causa fra l'epoca arcaica e l'età di Adriano*, Roma 2017
- SCEVOLA 2016 = R. SCEVOLA, *Osservazioni sulla lex Caecilia Didia de modo legum promulgandarum (98 a.C.): il problema delle rogationes saturae*, in I. PIRO (cur.), *Scritti per Alessandro Corbino*, VI, Tricase 2016, 593
- SCHUIDEL 2008 = W. SCHUIDEL, *Roman Population Size: The Logic of the Debate*, in L. DE LIGT, S.J. NORTHWOOD (cur.), *People, Land and Politics. Demographic Developments and the Transformation of Roman Italy 300 BC - AD 14*, Leiden - Boston (Mass.) 2008, 17
- SCHERILLO - DELL'ORO 1949 = G. SCHERILLO, A. DELL'ORO, *Manuale di storia del diritto romano*, Milano-Varese 1949

- SCHERILLO - GNOLI = G. SCHERILLO, F. GNOLI, *Diritto romano. Lezioni istituzionali*, 2^a ed., Milano 2003
- SCHMIDT 1888 = A. SCHMIDT, *Zum internationalen Rechtsverkehr der Römer*, in ZRG RA 9 (1888), 122
- SCHMITT 1969 = H.H. SCHMITT, *Die Staatsverträge des Altertums*, III, *Die Verträge der griechisch-römischen Welt von 338 bis 200 v. Chr.*, München 1969
- SCHMITT 1994 = H.H. SCHMITT, *Überlegungen zur Sympoliteia*, in G. THÜR (cur.), *Symposion 1993. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Graz-Andritz, 12.-16. September 1993)*, Köln-Weimar-Wien 1994, 35
- SCHMITT 2005 = H.H. SCHMITT, *Isopoliteia*, in H.H. SCHMITT, E. VOGT (cur.), *Lexikon des Hellenismus*, Wiesbaden 2005, 483
- SCHOCH - WACKER 1996 = M. SCHOCH, CH. WACKER, *Die Teilung Akarnaniens*, in P. BERKTOLD, J. SCHMID, CH. WACKER (cur.), *Akarnanien, eine Landschaft im antiken Griechenland*, Würzburg 1996, 125
- SCHOCH 1997 = M. SCHOCH, *Beiträge zur Topographie Akarnaniens in klassischer und hellenistischer Zeit*, Würzburg 1997
- SCHOLTEN 2000 = J.B. SCHOLTEN, *The Politics of Plunder. Aitolians and their Koinon in the Early Hellenistic Era, 279–217 B.C.*, Berkeley 2000
- SCHOLTEN 2013 = J.B. SCHOLTEN, *Sympoliteia*, in R.S. BAGNALL, K. BRODERSEN, C.B. CHAMPION, A. ERSKINE, S.R. HUEBNER (cur.), *The Encyclopedia of Ancient History*, Malden (Mass.) 2013, 6476
- SCHÖNBAUER 1950 = E. SCHÖNBAUER, *Zwei Grundbegriffe der römischen Rechtsordnung, nexus und mancipium*, in *Anzeiger der Philosophisch-Historischen Klasse, Österreichische Akademie der Wissenschaften* 87 (1950), 323
- SCHULER 2010 = CHR. SCHULER, *Sympoliteia in Lykien und Karien*, in R. VAN BREMEN, J.-M. CARBON (cur.), *Hellenistic Karia. Proceedings of the First International Conference on Hellenistic Karia - Oxford, 29 June - 2 July 2006*, Paris-Bordeaux 2010, 393
- SCHULZ (1934) 1946 = F. SCHULZ, *I principii del diritto romano* (1934), a cura di V. ARANGIO RUIZ, Firenze 1946
- SCHULZ 1951 = F. SCHULZ, *Classical Roman Law*, Oxford 1951
- SCHUPFER 1869 = F. SCHUPFER, *La Tavola Clesiana*, in *Archivio Giuridico "Filippo Serafini"* 3 (1869), 559
- SCHWAHN 1931a = W. SCHWAHN, *Das Bürgerrecht der sympolitischen Bundesstaaten bei den Griechen*, in *Hermes* 66 (1931), 97
- SCHWAHN 1931b = [W.] SCHWAHN, *Sympoliteia*, in [A.F. VON] PAULY, G. WISSOWA *et al.* (cur.), *Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, IV A.1, Stuttgart 1931, 1171
- SCHWEGLER 1867 = A. SCHWEGLER, *Römische Geschichte*, I, 2^a ed., Tübingen 1867
- SCHWEGLER 1870 = A. SCHWEGLER, *Römische Geschichte*, II, 2^a ed., Tübingen 1870
- SCIASCIA 1955 = G. SCIASCIA, *Sinopse de direito romano com tábuas*, São Paulo 1955
- SCIORTINO 2010 = S. SCIORTINO, *Studi sulle liti di libertà nel diritto romano*, Torino 2010
- SCIORTINO 2017 = S. SCIORTINO, *Sull'assenza dell'imputato nel processo criminale romano*, in *Annali del Seminario Giuridico (AUPA)* 70 (2017), 185
- SCULLARD 1951 = H.H. SCULLARD, *Roman Politics 220-150 B.C.*, Oxford 1951
- SERRAO [1954] 1974 = F. SERRAO, *Appunti sui patroni e sulla legittimazione attiva all'accusa nei processi repetundarum*, in *Studi in onore di Pietro de Francisci*, II, Milano 1954, 471; anche in Id., *Classi, partiti e leggi nella repubblica romana*, Pisa 1974, 233

- SERRAO 1960 = F. SERRAO, *I partiti politici nella repubblica romana. Discorso tenuto nell'Università di Macerata per l'inaugurazione dell'anno accademico 1958-59*, Macerata 1960
- SERRAO [1968] 1974 = F. SERRAO, *Repetundae*, in *Novissimo Digesto italiano*, XV, Torino 1968, 454; anche in ID., *Classi, partiti e leggi nella repubblica romana*, Pisa 1974, 207
- SERRAO 1981a = F. SERRAO, *Lotte per la terra e per la casa a Roma dal 485 al 441 a.C.*, in ID. (cur.), *Legge e società nella repubblica romana*, I, Napoli 1981, 51
- SERRAO 1981b = F. SERRAO, *Cicerone e la lex publica*, in ID. (cur.), *Legge e società nella repubblica romana*, I, Napoli 1981, 401
- SERRAO 1987 = F. SERRAO, *Patrono e cliente da Romolo alle XII Tavole*, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, VI, Milano 1987, 293
- SERRAO 1992 = F. SERRAO, *Il diritto dalle genti al principato*, in *Optima hereditas. Sapienza giuridica romana e conoscenza dell'ecumene*, Milano 1992 (estratto)
- SERRAO 2006 = F. SERRAO, *Diritto privato, economia e società nella storia di Roma*, I, *Dalla società gentilizia alle origini dell'economia schiavistica*, Napoli 2006
- SHERWIN-WHITE 1972 = A.N. SHERWIN-WHITE, *The Date of the Lex Repetundarum and Its Consequences*, in *JRS* 62 (1972), 83
- SHERWIN-WHITE 1973 = A.N. SHERWIN-WHITE, *The Roman Citizenship*, 2^a ed., Oxford 1973
- SHERWIN-WHITE 1982 = A.N. SHERWIN-WHITE, *The lex repetundarum and the Political Ideas of Gaius Gracchus*, in *JRS* 72 (1982), 18
- SIBER 1954 = H. SIBER, *Römisches Verfassungsrecht in geschichtlicher Entwicklung*, Lehr 1954
- SIEWERT = P. SIEWERT, *Il federalismo nel mondo greco fino al 338 a.C.*, in G. ZECCHINI (cur.), *Il federalismo nel mondo antico*, Milano 2005, 3
- SILVA RENESES 2022 = L. SILVA RENESES, *Deducti, traducti. Les déplacements de communautés organisés par Rome en Italie et dans la péninsule ibérique (268-13 av. n. è.)*, Stuttgart 2022
- SINI 2021 = F. SINI, *Libri e commentarii nella tradizione documentaria dei grandi collegi sacerdotali romani*, in *SDHI* 67 (2001), 375
- SISANI 2016a = S. SISANI, *Le istituzioni municipali: legislazione e prassi tra il I secolo a.C. e l'età flavia*, in L. CAPOGROSSI COLOGNESI, E. LO CASCIO, E. TASSI SCANDONE (cur.), *L'Italia dei Flavi*, Roma 2016, 9
- SISANI 2016b = S. SISANI, *Il significato del termine Italia nella tabula Heracleensis e la data di costituzione a provincia della Gallia Cisalpina*, in *Historiká* 6 (2016), 83
- SISANI 2018 = S. SISANI, *Latinità non latina. Lo ius Latii come strumento di integrazione delle comunità provinciali in età repubblicana*, in *Gerión* 36 (2018), 331
- SISANI 2019 = S. SISANI, *Censimenti romani e demografia: ritorno alle fonti*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e di Diritto* 9 (2019), 85
- SITEK 2012 = B. SITEK, *Migration. The Threat or the Chance of Development for the City?*, in G. DAMMACCO, B. SITEK, A. URICCHIO (cur.), *Integrazione e politiche di vicinato: nuovi diritti e nuove economie. Integration and neighbourhood policies: new rights and new economies. Integracja polityki sasiedztwa: nowe prawo i nowa ekonomia*, 2^a ed., Bari 2012
- SMITH 1954 = R.E. SMITH, *Latins and the Roman Citizenship in Roman Colonies: Livy 34, 42, 5-6*, in *JRS* 44 (1954), 18
- SMITH 1958 = R.E. SMITH, *Service in the Post-Marian Roman Army*, Manchester 1958

- SOHM 1884 = R. SOHM, *Institutionen des Römischen Rechts*, Leipzig 1884
- SOLAZZI [1953] 1972 = S. SOLAZZI, *Appunti di critica gaiana*, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz*, III, Napoli 1953, 89; anche in ID., *Scritti di diritto romano*, V, 1947-1956, Napoli 1972, 441
- SOLIN 1996a = H. SOLIN, *Sul concetto di Lazio nell'antichità*, in ID., *Studi storico-epigrafici sul Lazio antico*, Roma 1996, 1
- SOLIN 1996b = H. SOLIN, *Die Stadtrömischen Sklavennamen. Ein Namenbuch*, II, Stuttgart 1996
- SOLIN 2012 = H. SOLIN, *De Campania et Latii idea*, in I. VOLT, J. PÄLL (cur.), *Quattuor lustra. Papers Celebrating the 20th Anniversary of the Re-establishment of Classical Studies at the University of Tartu*, Tartu 2012, 346
- SORDI 1960 = M. SORDI, *I rapporti romano-ceriti e l'origine della civitas sine suffragio*, Roma 1960
- SORDI 1994 = M. SORDI, *Il federalismo greco nell'età classica*, in L. AIGNER FORESTI, A. BARZANÒ, C. BEARZOT, L. PRANDI, G. ZECCHINI (cur.), *Federazioni e federalismo nell'epoca antica. Bergamo, 21-25 settembre 1992*, Milano 1994, 3
- SORDI 2001 = M. SORDI, *Integrazione, mescolanza, rifiuto nell'Europa antica: il modello greco e il modello romano*, in G. URSO (cur.), *Integrazione mescolanza rifiuto. Incontri di popoli, lingue e culture in Europa dall'Antichità all'Umanesimo. Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 21-23 settembre 2000*, Roma 2001, 18
- STEINWENTER 1917 = [A.] STEINWENTER, *Ius Latii*, in [A.F. VON] PAULY, G. WISSOWA et al. (cur.), *Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, X.1, Stuttgart 1917, 1260
- STELZER 1971 = E. STELZER, *Untersuchungen zur Enktesis im attischen Recht*, München 1971
- STLOUKALOVÁ 2017 = K. STLOUKALOVÁ, *Noxal Liability or How Many Mancipations of the Son are Necessary?*, in L. GAROFALO, L. ZHANG (cur.), *Diritto romano fra tradizione e modernità: atti del Convegno internazionale di Shanghai (13-15 novembre 2014)*, Ospedaletto 2017, 321
- STOLFI 2009 = E. STOLFI, *Polites e civis: cittadino, individuo e persona nell'esperienza antica*, in C. TRISTANO, S. ALLEGRIA (cur.), *Civis/Civitas. Cittadinanza politico-istituzionale e identità socio-culturale da Roma alla prima età moderna. Atti del seminario internazionale Siena/Montepulciano, 10-13 luglio 2008*, Montepulciano 2009, 17
- STOLFI 2016 = E. STOLFI, *Il diritto privato. 1. Persone e famiglia*, in A. SCHIAVONE (cur.), *Storia giuridica di Roma*, Torino 2016, 144
- STOLFI 2018 = E. STOLFI, in J.-L. FERRARY, A. SCHIAVONE, E. STOLFI (cur.), *Quintus Mucius Scaevola. Opera*, Roma 2018, 340
- STRACHAN-DAVIDSON 1912 = J.L. STRACHAN-DAVIDSON, *Problems of the Roman Criminal Law*, II, Oxford 1912
- STURM 1984 = F. STURM, *Rechtsanwendungsrecht für lokrische Aussiedler. Ein altgriechisches Zeugnis archaischen Kollisionsrechts*, in *Scritti in onore di Arnaldo Biscardi*, V, Milano 1984, 463
- STURM 1992a = F. STURM, *Conubium, ius migrandi, conventio in manum*, in R. GANGHOFER (cur.), *Le droit de la famille en Europe. Son évolution depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. Actes des journées internationales d'histoire du droit*, Straßburg 1992, 717
- STURM 1992b = F. STURM, *Civitatem Romanam consequi et la protection des droits acquis dans la lex Irnitana*, in G. KLINGENBERG (cur.), *Vestigia iuris Romani. Festschrift für Gunter Wesener zum 60. Geburtstag am 3. Juni 1992*, Graz 1992, 481

- STYLOW 1986 = A.U. STYLOW, *Apuntes sobre epigrafía de época flavia en Hispania*, in *Gerión* 4 (1986), 285
- SUMNER 1973 = G.V. SUMNER, *The Orators in Cicero's Brutus. Prosopography and Chronology*, Toronto 1973
- SWOBODA 1910 = H. SWOBODA, *Zur Geschichte von Akarnanien*, in *Klio* 10 (1910), 397
- SWOBODA 1912 = H. SWOBODA, *Studien zu den griechischen Bünden. 3. Die Städte im achäischen Bunde*, in *Klio* 12 (1912), 17
- SWOBODA 1913 = H. SWOBODA, *Lehrbuch der griechischen Staatsaltertümer*, 6^a ed., Tübingen 1913
- SWOBODA 1924 = H. SWOBODA, *Zwei Kapitel aus dem griechischen Bundesrecht*, Wien-Leipzig 1924
- SZÁNTÓ 1892 = E. SZÁNTÓ, *Das griechische Bürgerrecht*, Freiburg i. B. 1892
- TACOMA 2016 = L.E. TACOMA, *Moving Romans. Migration to Rome in the Principate*, Oxford 2016
- TALAMANCA 1990 = M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990
- TALAMANCA 1991 = M. TALAMANCA, *I mutamenti della cittadinanza*, in *MEFRA* 103 (1991), 703
- TALAMANCA 1999 = M. TALAMANCA, *Cic. De orat. 1.176 e i bona liberti*, in *Index* 27 (1999), 165 ss.
- TALAMANCA 2013 = M. TALAMANCA, *Lineamenti di diritto privato romano*, 2^a ed., Milano 2013
- TARPIN 2014 = M. TARPIN, *Strangers in Paradise. Latins (and Some Other Non-Romans) in Colonial Context: A Short Story of Territorial Complexity*, in T.D. STEK, J. PELGROM (cur.), *Roman Republican Colonization. New Perspectives from Archaeology and Ancient History*, Roma 2014, 160
- TARPIN 2015 = M. TARPIN, *Le coloniae lege Pompeia: una storia impossibile?*, in G. CRESCI MARRONE (cur.), *Trans Padum ... usque ad Alpes. Roma tra il Po e le Alpi: dalla romanizzazione alla romanità. Atti del Convegno, Venezia 13-15 maggio 2014*, Roma 2015, 197
- TARPIN 2021 = M. TARPIN, *Urbem condere/coloniam deducere: la procédure de "fondation" coloniale*, in M. TARPIN (cur.), *Colonies, territoires et statuts: nouvelles approches*, Besançon 2021, 13
- TARWACKA 2012 = A. TARWACKA, *Prawne aspekty urzędu cenzora w starożytnym Rzymie*, Warszawa 2012
- TARWACKA 2013 = A. TARWACKA, *The Consequences of Avoiding census in Roman Law*, in *Revista General de Derecho Romano* 21 (2013)
- TARWACKA 2015 = A. TARWACKA, *Appunti su requisiti, percorso ed effetti della manumissio census*, in *Diritto@Storia* 13 (2015)
- TAŞLIKLIOĞLU 1971 = Z. TAŞLIKLIOĞLU, *Trakya'da Epigrafya Araştırmaları. Recherches épigraphiques en Thrace et en Chersonèse*, II, Istanbul 1971
- TASSI SCANDONE 2022 = E. TASSI SCANDONE, *Ancora sulla concessione della civitas Romana ai Sabini. Alcune riflessioni*, in F. FASOLINO (cur.), *Ius hominum causa constitutum. Studi in onore di Antonio Palma*, III, Torino 2022, 1983
- TÄUBLER 1913 = E. TÄUBLER, *Imperium romanum. Studien zur Entwicklungsgeschichte der römischen Reichs*, I, *Die Staatsverträge und Vertragsverhältnisse*, Leipzig-Berlin 1913
- TAYLOR (1960) 2013 = L.R. TAYLOR, *The Voting Districts of the Roman Republic. The Thirty-Five Urban and Rural Tribes* (1960), with updated material by J. LINDERSKI, Ann Arbor 2013

- TERRENATO (2019) 2022 = N. TERRENATO, *La grande trattativa. L'espansione di Roma in Italia tra storia e archeologia* (2019), traduzione italiana di M. GINOCCHI, Roma 2022
- THOMAS 1996 = Y. THOMAS, *Origine et commune patrie. Étude de droit public romain* (89 av. J.-C.-212 ap. J.-C.), Rome 1996
- THÜR [1997] 2006 = G. THÜR, *Enketesis*, in H. CANKI, H. SCHNEIDER (cur.), *Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike*, II, Stuttgart-Weimar 1997, 1037; anche in H. CANKI, H. SCHNEIDER, M. LANDFESTER, C.F. SALAZAR, F.G. GENTRY (cur.), *Brill's New Pauly*, first published online 2006
- TIBILETTI 1950 = G. TIBILETTI, *Ricerche di storia agraria*, in *Athenaeum* 28 (1950), 183, da cui ho citato; l'articolo è ripubblicato anche in Id., *Studi di storia agraria romana*, cur. A. BARONI, Trento 2007, 127
- TIBILETTI 1953 = G. TIBILETTI, *Le leggi de iudiciis repetundarum fino alla Guerra sociale*, in *Athenaeum* 31 (1953), 5
- TIBILETTI 1961 = G. TIBILETTI, *Latini e Ceriti*, in *Studi giuridici e sociali in memoria di Ezio Vanoni*, Pavia 1961, 239
- TODISCO 2011 = E. TODISCO, "Non solum in legibus publicis sed etiam in privatorum libertate". *Cittadinanza romana e voluntas nella pro Balbo di Cicerone*, in S. CAGNAZZI, M. CHELOTTI, A. FAVUZZI, F. FERRANDINI TROISI, D.P. ORSI, M. SILVESTRINI, E. TODISCO (cur.), *Scritti di storia per Mario Pani*, Bari 2011, 477
- TONDO 1979 = S. TONDO, *Note esegetiche sulla giurisprudenza romana*, in *Iura* 30 (1979), 34
- TONDO 1981 = S. TONDO, *Profilo di storia costituzionale romana*, I, Milano 1981
- TONDO 1982 = S. TONDO, *Il nexum e Manilio*, in *Iura* 33 (1982), 116
- TORRENT 2008 = A. TORRENT, *Derecho público romano y sistema de fuentes*, Madrid 2008
- TORRENT [2008-2009] 2009 = A. TORRENT, *Ius Latii y Lex Irnitana. Bases jurídico-administrativas de la romanización de España*, in *AHDE* 78-79 (2008-2009), 51; anche in *Revista Internacional de Derecho Romano* 2 (2009), 159
- TORRENT 2012 = A. TORRENT, *La Constitutio Antoniniana. Reflexiones sobre el papiro Giessen 40 I*, Madrid 2012
- TOYNBEE (1965) 1981 = A.J. TOYNBEE, *L'eredità di Annibale. Le conseguenze della guerra annibalica nella vita romana* (1965), I, *Roma e l'Italia prima di Annibale*, traduzione italiana di A. BASSAN LEVI, M. LOMBARDO. U. FANTASIA, G. CAMASSA, Torino 1981
- TOYNBEE (1965) 1983 = A.J. TOYNBEE, *L'eredità di Annibale. Le conseguenze della guerra annibalica nella vita romana* (1965), II, *Roma e il Mediterraneo dopo Annibale*, traduzione italiana di F. CODINO, U. FANTASIA, A. ZAMBRINI, M. LOMBARDO, Torino 1983
- TOZZI, M., 2002 = M. TOZZI, *Editto di Claudio sulla cittadinanza degli Anauni. Per la storia della cittadinanza romana delle genti alpine*, Varzi 2002
- TOZZI, P., 1972 = P. TOZZI, *Storia padana antica. Il territorio fra Adda e Mincio*, Milano 1972
- TOZZI, P., 1985 = P. TOZZI, *Cremona. Lettura topografica del territorio*, in G. PONTIROLI (cur.), *Cremona romana. Atti del congresso storico archeologico per il 2200° anno di fondazione di Cremona* (Cremona, 30-31 maggio 1982), Cremona 1985, 91
- TOZZI, P., 2003 = P. TOZZI, *La storia politica repubblicana*, in P. TOZZI (cur.), *Storia di Cremona. L'età antica*, Cremona 2003, 230
- TWEEDIE 2012 = F.C. TWEEDIE, *The lex Licinia Mucia and the bellum Italicum*, in S.T. ROSELAAR (cur.), *Processes of Integration and Identity Formation in the Roman Republic*, Leiden - Boston (Mass.) 2012, 123

- UNGERN-STERNBERG 1975 = J. VON UNGERN-STERNBERG, *Capua im Zweiten Punischen Krieg. Untersuchungen zur römischen Annalistik*, München 1975
- URBAN 1979 = R. URBAN, *Wachstum und Krise des achäischen Bundes. Quellenstudien zur Entwicklung des Bundes von 280 bis 222 v. Chr.*, Wiesbaden 1979
- URSO 1994 = G. URSO, *Il concetto di "alienigena" nella guerra annibalica*, in M. SORDI (cur.), *Emigrazione e immigrazione nel mondo antico*, Milano 1994, 223
- URSO 2004-2005 = G. URSO, "Aut legis multa profecti sunt". Nota a Cic. Caec. 33,97-98, in *ACD* 40-41 (2004-2005), 129
- VALDITARA 2013 = G. VALDITARA, *Diritto pubblico romano*, Torino 2013
- VALDITARA 2015a = G. VALDITARA, *Riflessioni sulla pena nella Roma repubblicana*, Torino 2015
- VALDITARA 2015b = G. VALDITARA, *L'immigrazione nell'antica Roma: una questione attuale*, Soveria Mannelli 2015
- VALDITARA 2018 = G. VALDITARA, *Civis Romanus sum*, Torino 2018
- VALLOCCHIA 2018a-b = F. VALLOCCHIA, "Ius migrandi"? Migrazioni latine e cittadinanza romana, in *Index* 46 (2018a), 698; anche in *Diritto@Storia* 16 (2018b)
- VAN EFFENTERRE 1948 = H. VAN EFFENTERRE, *La Crète et le monde grec de Platon à Polybe*, Paris 1948
- VAN EFFENTERRE - RUZÉ 1994 = H. VAN EFFENTERRE, F. RUZÉ (cur.), *Nomima. Recueil d'inscriptions politiques et juridiques de l'archaïsme grec*, I, Rome 1994, 3
- VAN MINNEN 1991 = P. VAN MINNEN, *Eine Steuerliste aus Hermopolis. Neuedition von SPP XX 40 + 48*, in *Tyche* 6 (1991), 121
- VAN MINNEN - WÖRPER 2009 = P. VAN MINNEN, K.A. WÖRPER, *A Latin manumission Tax Tablet in Los Angeles*, in *BASP* 46 (2009), 15
- VANO (2000) 2008 = C. VANO, *Der Gaius der Historischen Rechtsschule. Eine Geschichte der Wissenschaft vom römischen Recht* (2000), versione tedesca, Frankfurt am Main 2008
- VARVARO (2012) 2014 = M. VARVARO, *Der "Glücksstern" Niebuhrs und die Gaius-Institutionen. Deutsch-italienische Wissenschaftspolitik im frühen 19. Jahrhundert Monograph* (2012), versione tedesca, 2^a ed., Heidelberg 2014
- VARVARO 2023 = M. VARVARO, *Lineamenti di procedura civile romana*, Napoli 2023
- VELISSAROPOULOS 1975 = J. VELISSAROPOULOS, *Remarques sur le "diagramma des Crétois"*, in *RD* 53 (1975), 36
- VELISSAROPOULOS 2011 = J. VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS, *Droit grec d'Alexandre à Auguste (323 av. J.-C.-14 ap. J.-C.)*, I, Athènes 2011
- VENTURINI [1990] 1996 = C. VENTURINI, *I privilegia da Cicerone ai romanisti*, in *SDHI* 56 (1990), 155; anche in Id., *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana*, Pisa 1996, 237, con *Addenda*
- VENTURINI 1979 = C. VENTURINI, *Studi sul crimen repetundarum in età repubblicana*, Milano 1979
- VENTURINI 2010 = C. VENTURINI, "Virtute adipisci civitatem" (Nota in margine all'orazione Pro L. Cornelio Balbo), in *Nova Tellus* 28 (2010), 161
- VERMOTE 2016 = K. VERMOTE, *The macula servitutis of Roman Freedmen. Neque enim aboletur turpitude, quae postea intermissa est?*, in *RBP* 94 (2016), 131
- VILATTE 1984 = S. VILATTE, *Aristote et les Arcadiens. Ethnos et Polis dans la Politique*, in *DHA* 10 (1984), 179
- VILLANI 1995 = U. VILLANI, *La cittadinanza dell'Unione europea*, in *Studi in ricordo di Antonio Panzera*, II, Bari 1995, 1001

- VILLATTE 1870 = C. VILLATTE, *De propagatione civitatis Romanae. Dissertatio historica*, Bonnae 1870
- VINCENTI 2001 = U. VINCENTI, *L'età della repubblica*, in A. SCHIAVONE (cur.), *Storia del diritto romano*, 2^a ed., Torino 2001, 22
- VINCENTI 2005 = U. VINCENTI, *L'età della repubblica*, in A. SCHIAVONE (cur.), *Storia del diritto romano e linee di diritto privato*, Torino 2005, 21
- VINCENTI 2016 = U. VINCENTI, *Le forme costituzionali*, in A. SCHIAVONE (cur.), *Storia giuridica di Roma*, Torino 2016, 73
- VINCENTI 2018 = U. VINCENTI, *Ius publicum. Storia e fortuna delle istituzioni pubbliche di Roma antica*, Napoli 2018
- VINCENTI 2019 = U. VINCENTI, *Inclusione. La contemporaneità dentro il diritto romano*, in M. FRARE, U. VINCENTI, G. ZANON, *Inclusione. La contemporaneità dentro il diritto romano*, Napoli 2019, 1
- VINCENTI 2021 = U. VINCENTI, *Introduzione*, in Id. (cur.), *Cittadinanza, identità, confini. Visioni di contemporaneità attraversando il diritto romano*, Napoli 2021, 1
- VITUCCI 1947 = G. VITUCCI, *Latium*, in E. DE RUGGIERO (cur.), *Dizionario epigrafico di antichità romane*, IV, Roma 1947, 430
- VOCI 1996 = P. VOCI, *Istituzioni di diritto romano*, 5^a ed., Milano 1996
- VOIGT 1858 = M. VOIGT, *Das jus naturale, aequum et bonum und jus gentium der Römer*, II, *Das jus civile und jus gentium der Römer*, Leipzig 1858
- VOIGT 1878 = M. VOIGT, *Ueber die Clientel und Libertinität*, in *Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-Historische Klasse* 30 (1878) (estratto)
- VOLTERRA [1953] 1991 = E. VOLTERRA, *La nozione giuridica del conubium*, in *Studi in onore di Emilio Albertario*, II, Milano 1953, 347; anche in Id., *Scritti giuridici*, II, *Famiglia e successioni [1940-1966]*, Napoli 1991, 283
- VOLTERRA [1956] 1991 = E. VOLTERRA, *Sull'incensus in diritto romano*, in *RAL*, 8^a S., 11 (1956), 298; anche in Id., *Scritti giuridici*, II, *Famiglia e successioni [1940-1966]*, Napoli 1991, 433
- VOLTERRA 1961 = E. VOLTERRA, *Istituzioni di diritto privato romano*, Roma 1961
- VOLTERRA 2017 = E. VOLTERRA, *Senatusconsulta*, cur. P. BUONGIORNO, A. GALLO, S. MARINO, Stuttgart 2017
- WALBANK 1957 = F.W. WALBANK, *A Historical Commentary on Polybius*, I, *Commentary on Books 1-6*, Oxford 1957
- WALBANK 1967 = F.W. WALBANK, *A Historical Commentary on Polybius*, II, *Commentary on Books VII-XVIII*, Oxford 1967
- WALBANK [1976-1977] 1985 = F.W. WALBANK, *Were there Greek Federal States?*, in *SCI* 3 (1976-1977), 27; anche in Id., *Selected Papers. Studies in Greek and Roman History and Historiography*, Cambridge 1985, 20
- WALKER 2004 = K.G. WALKER, *Archaic Eretria. A Political and Social History from the Earliest Times to 490 BC*, London - New York 2004
- WALTER 1834 = F. WALTER, *Geschichte des Römischen Rechts bis auf Justinian*, I, Bonn 1834
- WALTER (1845) 1851 = F. WALTER, *Storia del diritto di Roma sino ai tempi di Giustiniano (1845²)*, I, traduzione italiana di E. BOLLATI, Torino 1851
- WATSON 1967 = A. WATSON, *The Law of Persons in the Later Roman Republic*, Oxford 1967
- WATSON 1971 = A. WATSON, *The Law of Succession in the Later Roman Republic*, Oxford 1971

- WEBER 2009 = E. WEBER, *Eine Reminiszenz an die lex Plautia Papiria im P.Giss. I 40?*, in *Tyche* 24 (2009), 153
- WEGNER 1969 = M. WEGNER, *Untersuchungen zu den lateinischen Begriffen socius und societas*, Göttingen 1969
- WEISS 1914 = E. WEISS, *Studien zu den römischen Rechtsquellen*, Leipzig 1914
- WEISSENBORN 1909 = *Titi Livi Ab Urbe condita libri*, IX.2, Buch XXXXI und XXXXII, erklärt von W. WEISSENBORN, neu bearbeitet von H.J. MÜLLER, 3^a ed., Berlin 1909
- WERNER 1963 = R. WERNER, *Der Beginn der römischen Republik. Historisch-chronologische Untersuchungen über die Anfangszeit der libera res publica*, München-Wien 1963
- WESENER 1958 = G. WESENER, *Vicesima manumissionum*, in [A.F. VON] PAULY, G. WISSOWA et al. (cur.), *Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, VIII A.2, Stuttgart 1958, 2477
- WESTRUP 1954 = C.W. WESTRUP, *Sur les gentes et les curiae de la royauté primitive de Rome*, in *RIDA*, 3^a S., 1 (1954), 435
- WIEACKER 1970 = F. WIEACKER, *Die römischen Juristen in der politischen Gesellschaft des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts*, in W.G. BECKER, L. SCHNORR VON CAROLSFELD (cur.), *Sein und Werden im Recht. Festgabe für Ulrich von Lübtow zum 70. Geburtstag am 21 August 1970*, Berlin 1970, 183
- WIEACKER 1988 = F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte. Quellenkunde, Rechtsbildung, Jurisprudenz und Rechtsliteratur*, I, Einleitung, *Quellenkunde Frühzeit und Republik*, München 1988
- WIJMA 2014 = S.M. WIJMA, *Embracing the Immigrant. The Participation of Metics in Athenian Polis Religion (5th–4th Century BC)*, Stuttgart 2014
- WILLEMS 1870 = P. WILLEMS, *Les antiquités romaines envisagées au point de vue des institutions politiques*, Louvain 1870
- WILLEMS 1872 = P. WILLEMS, *Le droit public romain depuis l'origine de Rome jusqu'à Constantin le Grand ou Les antiquités romaines envisagées au point de vue des institutions politiques*, 2^a ed., Louvain 1872
- WILLEMS 1874 = P. WILLEMS, *Le droit public romain depuis l'origine de Rome jusqu'à Constantin le Grand ou Les antiquités romaines envisagées au point de vue des institutions politiques*, 3^a ed., Louvain 1874
- WILLEMS 1880 = P. WILLEMS, *Le droit public romain depuis la fondation de Rome jusqu'à Justinien ou Les antiquités romaines envisagées au point de vue des institutions politiques*, 4^a ed., Louvain 1880
- WILLEMS 1883 = P. WILLEMS, *Le droit public romain ou Les institutions politiques de Rome depuis l'origine de la ville jusqu'à Justinien*, 5^a ed., Louvain 1883
- WILLEMS 1888 = P. WILLEMS, *Le droit public romain*, 6^a ed., Louvain-Paris 1888
- WILLETTS 1955 = R.F. WILLETTS, *Aristocratic Society in Ancient Crete*, London 1955
- WIRSZUBSKI 1950 = Ch. WIRSZUBSKI, *Libertas as a Political Idea at Rome during the Late Republic and Early Principate*, Cambridge 1950
- WISEMAN 1969 = T.P. WISEMAN, *The Census in the First Century B.C.*, in *JRS* 59 (1969), 59
- WLASSAK 1907 = M. WLASSAK, *Der Ausschluss der Latiner von der römischen Legisactio*, in *ZRG RA* 28 (1907), 114
- WOLFF, C., 2009 = C. WOLFF, *Déserteurs et transfuges dans l'armée romaine à l'époque républicaine*, Napoli 2009
- WOLFF, H., 1979 = H. WOLFF, *Caesars Neugründung von Comum und das sogenannte ius Latii maius*, in *Chiron* 9 (1979), 169

- WOLFF, H., 1986 = H. WOLFF, *Die Entwicklung der Veteranenprivilegien vom Beginn des 1. Jahrhunderts v. Chr. bis auf Konstantin d. Gr.*, in W. ECK, H. WOLFF (cur.), *Heer und Integrationspolitik. Die römischen Militärdiplome als historische Quelle*, Köln-Wien 1986, 44
- WÖRRLE 1988 = M. WÖRRLE, *Inscriptionen von Herakleia am Latmos I: Antiochos III, Zeuxis und Herakleia*, in *Chiron* 18 (1988), 421
- WÖRRLE 2004 = M. WÖRRLE, *Der Friede zwischen Milet und Magnesia. Methodische Probleme einer Communis Opinio*, in *Chiron* 34 (2004), 45
- WULFF ALONSO 1991 = F. WULFF ALONSO, *Romanos e Itálicos en la Baja República. Estudios sobre sus relaciones entre la Segunda Guerra Púnica y la Guerra Social (201-91 a.C.)*, Bruxelles 1991
- WYRWIŃSKA 2015 = K. WYRWIŃSKA, *Civis Romanus sum. Rzymskie prawo publiczne. Wybrane zagadnienia*, Kraków 2015
- ZABŁOCKA 1993 = M. ZABŁOCKA, *Nadawanie obywatelstwa rzymskiego*, in *Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawnohistoryczny* 36 (1993), 215
- ZACCARIA 1991 = C. ZACCARIA, *Romanizzazione e onomastica. Testimonianze epigrafiche ad Aquileia e nell'Italia Nordorientale*, in *AAAd* 37 (1991), 189
- ZAERA GARCÍA 2016 = A.B. ZAERA GARCÍA, *El exilio voluntario en Polibio 6.14.7*, in I. PIRO (cur.), *Scritti per Alessandro Corbino*, VII, Tricase 2016, 601
- ZAERA GARCÍA 2017a = A. ZAERA GARCÍA, *La superficies en derecho romano*, Madrid 2017
- ZAERA GARCÍA 2017b = A.B. ZAERA GARCÍA, *La condición de ciudadano del exiliado voluntario*, in *Revista Diálogos Mediterráneos* 13 (2017), 12
- ZAHRNT 2015 = M. ZAHRNT, *The Chalkidike and the Chalkidians*, in H. BECK, P. FUNKE (cur.), *Federalism in Greek Antiquity*, Cambridge 2015, 341
- ZAMORA MANZANO 2018 = J.L. ZAMORA MANZANO, *Flujos migratorios y control fronterizo en el derecho romano: una visión de las políticas del imperio con paralelismos en la sociedad actual*, in *Revista General de Derecho Romano* 31 (2018)
- ZAMORANI 1987 = P. ZAMORANI, *Plebe, genti, esercito. Una ipotesi sulla storia di Roma, 509-339 a. C. Lezioni*, Milano 1987
- ZANON 2019 = G. ZANON, *Il dono dell'accoglienza. La ricomposizione dell'«estraneo» in «simile»*, in M. FRARE, U. VINCENTI, G. ZANON, *Inclusione. La contemporaneità dentro il diritto romano*, Napoli 2019, 47
- ZANON 2021a-b = G. ZANON, *La patria «immaginata». Cives e barbari tra IV e V secolo d.C.*, in *JusOnline* 7.6 (2021a), 123; anche in U. VINCENTI (cur.), *Cittadinanza, identità, confini. Visioni di contemporaneità attraversando il diritto romano*, Napoli 2021b, 167
- ZANON 2022 = G. ZANON, in F. FASOLINO (cur.), *Identità e memoria. Omaggio di allievi e colleghi al prof. Antonio Palma in occasione della chiusura del suo corso di lezioni per l'anno accademico 2021/2022*, Torino 2022, 99
- ZOCCO-ROSA 1911 = A. ZOCCO-ROSA, *Un nuovo frammento del decreto di Gneo Pompeo Strabone, relativo alla lex Iulia de civitate danda, e la questione intorno alla costituzionalità di esso*, in *ZRG RA* 32 (1911), 359
- ZUCCOLI CLERICI 1942 = L. ZUCCOLI CLERICI, *I Manlii e la vicesima manumissionum*, in *Klio* 17 (1942), 189
- ZUMPT 1859 = A.W. ZUMPT, *De propagatione civitatis Romanae commentatio*, in Id., *Studia Romana sive de selectis antiquitatum Romanarum capitibus commentationes quattuor*, Berolini 1859, 323

INDICE DELLE FONTI

- I. Fonti giuridiche
 - A. Fonti romane pregiustinianee
 - B. Fonti giustinianee
 - C. Fonti moderne
- II. Fonti letterarie
- III. Fonti epigrafiche
- IV. Fonti papirologiche

I. FONTI GIURIDICHE

A. *Fonti romane pregiustinianee*

GAIUS

Institutiones

1.17	121.170
1.29	119.158
1.32	119.158
1.55	137
1.66	137
1.67	138.226
1.79	13.51
1.93	137
1.95	137
1.129	109.107
1.131	138.226
1.160	108.103
1.161	108.107
1.189	137

254	ROMAM COMMIGRARE
2.110	122.173
2.152-153	122.172
3.8	141
3.16	141
4.31	78.73
LEX XII TABULARUM	
(in <i>FIRA I</i> ²)	
1.5	39.54
3.5	109.107
6.1	39.54
TITULI EX CORPORE ULPIANI	
3.3	119.158
7.4	119.158
11.11	108.103
B. <i>Fonti giustinianee</i>	
CODEX	
9.21.1	122.175
DIGESTA	
1.2.2.29	74.52
9.2.27.27	141.239
32.55.4	141.239
43.27.1.2	141.239
47.7.3.4	141.239
47.7.3.7	141.239
49.16.4.10	108.104
50.7.18(17)	69.30
50.16.30pr.	141.239

C. Fonti moderne

STATUTO DELLE NAZIONI UNITE 1945

51 15.72

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA 1957

45.81

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA 1992

8 45.81

17 45.81

TRATTATO DI AMSTERDAM CHE MODIFICA IL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, I TRATTATI CHE ISTITUISCONO LE COMUNITÀ EUROPEE E ALCUNI ATTI CONNESSI 1997

45.81

TRATTATO DI LISBONA CHE MODIFICA IL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA 2007

45.81

TRATTATO NORD ATLANTICO 1949

5 15.72

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA 2007

13 56.125

20 45.81

TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA 1992

G 45.81

II. FONTI LETTERARIE

APPIANUS

Bella civilia

1.21.87 2.8

1.23.98-100 89.22, 164

1.23.99	21.89
1.39.175	175.366
1.42.188-190	175.366
1.49.211	176.366
1.49.213	176.366
1.49.214	114
1.49.215	115
1.100.470	110.114
2.3.15	69.32
2.4.26	171.350

ARISTOTELES

Politica

1261a 24-30	45.79
1274b 23-5	50.96, 53.107

ARRIANUS

Epicteti Dissertationes

2.1.26-27	123.183
4.1.33	123.183

ASCONIUS

In Cornelianam (Clark)

[ed. A.C. CLARK, Oxonii 1907]

64.11-13	122.177
67	173
67.22-23	172
67-68	159, 172, 173, 175
68.4-6	174

In Pisonianam (Clark)

[ed. A.C. CLARK, Oxonii 1907]

3.7 ss.	91.31
---------	-------

CATO

Origines (Peter)[ed. H. PETER, Lipsiae ²1914]

fr. 58 20.87

CICERO (M. TULLIUS)

I. Orationes

De domo sua ad pontifices

17.43-45 69.32

18.47 69.32

19.50-20.51 69.32

24.62 69.32

26.68 69.32, 70.35

26.70 69.32

29.78 112.121

30.78 67, 68.26, 71.41, 111

30.79 110.116, 110.117

30.80 112.121

32.84 166.330

32.85 69

De haruspicum responso

8.17 69-70

De lege agraria

1.4.13 165, 165.325, 168.337

2.32.88 109.112

In Pisonem

13.29 69.32

In Verrem

II 1.41.104 113.125

II 2.1.2 77.69

Philippicae

2.44.114 42.66

Post reditum in senatu

2.4	70.35
4.8	69.32
11.29	70.33, 70.35

Pro Archia

2.3	167, 167.334
4.6-8	118.149
4.9	170.348
5.9	118.150
5.10	160
5.11	113, 115, 124, 159

Pro Balbo

	167
4.10	73.49
3.6	168.339, 169, 170
8.19	73.49
11.27	112.122
11.28	3, 68, 69.29, 70
12.29	71.41, 73.49
12.30	71.40
14.32	73.49
17.38	168.337
21.48	171.354, 174
22.50	18.82
23.52	73.49, 167.334, 168.337
23.53	15.69, 16.75
24.54	171.354, 175.365
28.65	167.334

Pro Caecina

7.18	110.116
33.95	110.114
33.97	110.115, 112.120
33.98	111, 111.119, 112.120

34.98	108.101, 109.107
34.99	108.103, 108.104
34.100	62, 67, 69.29, 111.119
35.102	18.82, 80.83, 87, 110.116

Pro Murena

23.47	62.3
41.89	62.3

Pro Plancio

34.83	62.3
41.97	69.32

Pro Sestio

13.30	162
32.69	70.35

Pro Sexto Roscio Amerino

6.13	170.348
8.21	170.348

II. Epistulae

Ad Atticum

1.19.4	110.114
2.16.1	123.182
3.4	69.32
3.15.6	69.32
3.23.2	70, 70.35
3.23.2-4	69.32
3.23.4	70.35
4.18.4	168.337
5.11.2	171.350
7.21.2	123.180

Ad familiares

8.1.4	18.82
13.30	118.149
14.4.2	69.32

III. Opera rhetorica

Brutus

16.63	171.355
26.99	165.323
28.109	163.316
46.170	136.220
91.316	76.66

De oratore

1.39.176	78
1.39.177	63, 64, 73, 76, 77, 78
2.64.257	171.353

IV. Opera philosophica

De officiis

1.17.53	185
3.11.47	159, 163, 164, 165, 166.331, 167, 171, 171.352, 172, 173

De re publica

2.9.16	75.57
2.49	42.66
2.60	42.66

Laelius, de amicitia

28	42.66
----	-------

Tusculanae disputationes

3.19.44	74.55
---------	-------

DIO CASSIUS

Historiae Romanae

36.42.2	122.177
37.9.3	166.329
37.9.3-4	166
37.9.5	165
37.29.1	62.3

38.17.6-7	69.32
60.17.4-8	170.344

DIODORUS SICULUS

Bibliotheca historica

11.37.7	42.66
14.34.7	111.118
37.2.10	175-176.366
37.13.1	174

DIONYSIUS HALICARNASSENSIS

Antiquitates Romanae

1.9.4	13.54
2.9-10	75.57
2.35.6	13.55
2.50.4-5	13.56
2.54.1-2	13.56
3.34.1	13.53
3.34.3	13.59
3.51.3-4	13.60
3.54.2-3	13.61
4.15.6	108.103
4.22.3	2.8
4.22.4	2.8, 121.164
4.26.4-5	13.62
4.45.2-3	14.64
4.46.1	14.65
4.48.3	13.61, 14.63, 14.66
4.58.3	2.8
5.13.1	121.165
6.23.1	41.63
6.43.1	110.118
6.63.4	2.8
6.95.2	14, 19
7.13.5	110.118

7.18.3	44.75, 44.76
7.53.5	2.8, 41
8.35.2	2.8
8.68 ss.	41
8.69.2	14.68
8.69.4	41.64
8.70.2	2.8
8.71.1-6	42.65
8.71.5	14.68, 41.64
8.72.3	42.65
8.72.4	42.66
8.72.4-5	163
8.72.5	2.8, 42.67, 43.71, 43.72
8.74.32	2.8
8.76.2	2.8
8.77.2	14.68
10.60.5	38.53
11.2.2	2.8
11.63	124.185
15.7.5	2.8

PSEUDO DOSITHEUS

Fragmentum de manumissionibus

5	122.171
---	---------

ENNIUS

Fragmenta scaenica (Vahlen)[ed. Ioh. VAHLEN, Leipzig ²1903]

85-99	74.55
-------	-------

FESTUS

Epitomae operis de verborum signficatu Verrii Flacci (Lindsay)

[ed. W.M. LINDSAY, Lipsiae 1913]

<i>v. Aqua et igni</i> , 3	68.26
<i>v. Manius</i> , 128	20.87

<i>v. Manu mitti</i> , 148	123.183
<i>v. Nancitor</i> , 166	16
<i>v. Nexum</i> , 160	39.54
<i>v. Oufentinae tribus</i> , 212	116
<i>v. Patrocinia</i> , 262	75.57
<i>v. Priscae Latinae coloniae</i> , 276	17.81
<i>v. Renancitur</i> , 346	16.76
<i>v. Respublica</i> , 362	163.316
<i>v. <Sanates></i> , 426	39.54
<i>v. Sanates</i> , 474	39.54
<i>v. Tributorum conlatione</i> , 500	124.185

FLORUS

Epitoma de Tito Livio

1.17.26.7	42.66
-----------	-------

GELLIUS (AULUS)

Noctes Atticae

10.3	171.350
10.3.2	165.323
10.3.5	176.366
18.4.5	108.104
20.1.47	109.107

HARPOCRATIO

Lexicon in decem oratores Atticos

<i>v. Κεῖσι</i>	58.132
-----------------	--------

HIERONYMUS

Chronicon ad annum post natum Abraham 2934

1932	115.132
------	---------

HORATIUS

Saturae

1.6	121.167
-----	---------

2.5.18	121.167
2.7.54	121.167

LIVIVS

Ab Urbe condita

1.9.2	18.84
1.9.14	18.84
1.30.1	13.54
1.32.3	13.59
1.42.5	97.60
1.43	97.60
1.44.1	97.60
1.44.2	97.60
1.45.3	13.62
1.47.12	97.60
1.49.8-9	14.64
1.52.2	13.54
1.52.2-6	14.64
1.59.1	141
2.5.9-10	121.165
2.21.5	41.63
2.23.15	41.63
2.27.1	41.63
2.31.4	110.118
2.33.9	15.69, 16.75
2.34.6	110.118
2.41	41.64, 42.66
2.41.1	14.68
3.3.9	97.60
3.22.1	97.60
3.24.10	97.60
4.4.2	97.60
4.4.7	72.47
4.8.3	97.60
4.8.7	12.48

4.22.7	97.60
5.46.10	72.47
7.12.7	14.67, 16.75
7.16.7	123.178
7.22.6	97.60
8.14.10	17, 19
8.17.11	97.60
8.17.11-12	116
8.22.1	162.305
9.28.3	162.306
9.43.23	17.81
10.10.5	161.299
21.36.1	141.240
21.36.7	141.240
23.30.11	141
25.3.16	21.90, 89.22
25.7.5	131.209
25.22.4	131.209
26.33.3	109.110
26.33.7-11	109.111
26.33.12-14	110.113
26.34.6-7	109
27.9	88
27.9.2 ss.	126.192
27.10	91
27.10.3 ss.	126.192
27.10.11	123.179
27.36.7	97.60
27.38.3-5	93.42
28.11.7-9	99
28.11.7-11	85, 91, 96, 98, 132
28.11.10	99, 102.76
28.11.10-11	43.74
28.11.11	99
28.39.5	131.209

29.15	88
29.15.9-10	97.59
29.18.7	131.209
29.37.5	129.203, 134.218
29.37.6	97.60
29.37.7	97.59
29.37.8	97.60
31.11.7	131.209
32.2.6	160
32.2.6-7	130.205
33.24.8-9	161.300, 161.303
33.38.12	131.209
34.5.6	131.209
34.42.5-6	158
35.9.2	97.60
37.46.9-11	85, 91, 96, 100, 132
38.28.4	97.60
38.36.5-6	97.60
38.36.7-9	116
38.36.10	97.60
38.38.12	131.209
39.3.4	83.1, 107, 125.186
39.3.4-6	43.74, 85, 89, 96, 101, 105, 135
39.3.5	102.75, 131.209, 133, 150.261, 152
39.3.6	83.1, 95, 125, 125.187, 126.190, 154
39.14.7	131.209
39.14.9	131.209
39.16.8	131.209
39.25.3-4	52.106
39.44.1	97.60
40.37.2	131.209
41.1.1-41.9.10	83.1
41.8	85, 86.10, 148
41.8.6	83.1
41.8.6-7	97

41.8.6-12	12.49, 40.59, 85, 135, 135, 162
41.8.8	84.1, 126, 129, 160, 161
41.8.9	83, 83.1, 84.1, 90, 92, 94, 95, 97, 107, 114, 114.127, 134, 136, 137, 139-140, 140, 145, 151
41.8.10	137, 138, 139, 146, 147
41.8.11	83, 84.1, 90, 94, 95, 97, 107, 134, 136, 139-140, 143, 145, 151
41.8.12	102.76, 137.222, 143, 146, 147, 149, 153.271
41.9	86.10
41.9.9	83.1, 84.1, 95, 144, 146, 147, 149, 149
41.9.9-12	85, 135, 149
41.9.10	149, 151
41.9.11	144, 146, 147, 149
42.10.1-3	85, 97, 153, 155, 157
42.10.2	97.60, 154
42.10.3	79, 95, 97.60, 154, 156
43.2.10	17.82, 63.7
43.4.13	131.209
43.8.7	131.209
43.14.5	97.60
43.14.8	97.60
43.15.7	97.60
44.9.4	131.209
44.16.8	97.60
45.15	97.60
45.15.2	97.60
45.15.3	97.60
45.15.4	97.60, 124.184
45.15.5	97.60
45.15.7	97.60
45.19.11	141
45.41.11	141
52.3	21.93

LIVII PERIOCHAE

1b	97.60
3	97.60
9	97.60
10	97.60
11	97.60
13	97.60
16	97.60
18	97.60
19	87.15, 97.60
20	91.31, 97.60
27	97.60
29	97.60
38	97.60
41	97.60
42	97.60
45	97.60
46	97.60
47	97.60
48	97.60
54	97.60
55	108.105, 171.350
56	97.60
59	97.60
59-60	128.201
60	97.60
63	97.60, 115.135
89	110.114
98	97.60
103	69.32
115	97.60
138	97.60

MARTIALIS

Epigrammata

6.39	121.167
12.17	121.167

NEPOS

Atticus

3.1	69.29
-----	-------

PAULUS DIACONUS

Excerpta ex libris Pompeii Festi de significatione verborum (Lindsay)

[ed. W.M. LINDSAY, Lipsiae 1913]

<i>v. Centumvitalia iudicia</i> , 47	74.52
<i>v. Municipium</i> , 155	21
<i>v. Renancitur</i> , 347	16.76
<i>v. Sanates</i> , 475	39.54

PERSIUS

Saturae

5.73 ss.	121.168
----------	---------

PETRONIUS (ARBITER)

Satyricon

41.10	121.167
58	123.183
71	123.183

PLINIUS SECUNDUS (PLINIUS MAIOR)

Naturalis historia

7.136	171.350
34.15	42.66
34.30	42.66

PLUTARCHUS

Vitae Parallelae– *Caesar*

29.2 171.350

– *Caius Gracchus*

4.2 107.98

9.3 21.90

9.5 171.350

12 164

12.1-3 164

12.2 132.212, 165.323

– *Camillus*

38.6 2.8

– *Cicero*

27.3 166.330

32.1 69.32

– *Coriolanus*

30.7 2.8

– *Crassus*

13.1-2 166.329

– *Flaminius*

1.4 161.302

– *Marcellus*

12.5 111.118

12.5-13.5 111.118

13.5 111.118

– *Publicola*

7.7-8 121.165

– *Romulus*

13.5 75.57

16.3 13.57

POLYBIUS HISTORICUS

Historiae

2.18.5	14.67, 16.75
2.39.1	49.94, 51, 52
2.45.1	46.84
3.40.3-4	91.31
3.40.3-14	99.68
6.14.7-8	17.82, 61, 74

PRISCIANUS

Institutiones grammaticae (Hertz)

[ed. M. HERTZ, Hildesheim 1961]

IV, 129	20.87
VII, 337	20.87

PROPERTIUS

Elegiae

4.10	13.57
------	-------

RHETORICA AD HERENNIUM

2.28.45	68.26
---------	-------

SCHOLIA BOBIENSIA IN ORATIONES CICERONIS (Stangl)

[ed. T. STANGL, Vindobonae 1912]

129.11-12	172.360
153	69.32
175	118.149, 167, 167.336
175.10-14	167.334

SALLUSTIUS

Historiarum reliquiae (Maurenbrecher)

[ed. B. MAURENBRECHER, Lipsiae 1893]

1.20	171.356
1.55	110.114

STRABO

Geographica

5.1.1	2.8
5.3.4	18.84
5.3.10	126
14.3.3	54.113

SUETONIUS

De vita Caesarum– *Divus Claudius*

25.3	170.344
------	---------

– *Divus Iulius*

42.5	171.348
------	---------

SUIDA

Lexicon

<i>v.</i> οὐνδίκτος (o 836)	121.169
-----------------------------	---------

TACITUS

Historiae

3.34.1-2	91.31
----------	-------

TERENTIUS

Andria

923-925	76
---------	----

VALERIUS MAXIMUS

Facta et dicta memorabilia

3.2.3	13.57
3.4.5	168.337
5.8.2	42.66
6.3.2	42.66
9.5.1	163.315

VARRO

De lingua Latina

5.3 77.70

7.105 39.54

Res rusticae

1.10.1 20.88

VELLEIUS PATERCULUS

Historiae Romanae

1.14.1 17.81

1.14.8 87.15, 91.31

2.15.3 115.134

2.45.1 69.32

VERGILIUS

Eclogae

1.33 123.183

XENOPHON HISTORICUS

Hellenica

4.6.1 49.94, 50

5.2.11-19 46, 52

5.2.12 48.88, 49

5.2.14 48.89

5.2.18 49.90, 50

5.2.19 49, 49.91

III. FONTI EPIGRAFICHE

AvP[*Altertümer von Pergamon*, VIII: *Die Inschriften von Pergamon*, Berlin 1890–]

VIII/1, 5 37

VIII/1, 5, ll. 17-21 37.50

CIL

[*Corpus Inscriptionum Latinarum, consilio et auctoritate Academiae litterarum regiae Borussicae editum, Berolini 1863–*]

I/2, p. 198, n. IV	13.57
I ² , 583	119.155
I ² , 583, ll. 76-78	119
I ² , 583, ll. 83-84	119
I ² , 593, ll. 142-151	127.197
I ² , 593, ll. 157 s.	127.197
I ² , 600, ll. 10-19	18.82
I ² , 2924, ll. 3 ss.	119.154
I/2 ² , 709	72.45, 117.142
II, 1570	120.159
II, 1610	120.159
II, 1631	120.159
II, 1945	120.159
II, 2096	120.159
II ² /5, 291	120.159
II ² /5, 292	120.159
II ² /5, 401	120.159
V, 5050	159.253
V, 5050, ll. 22-33	160.297, 170.345
V, 5050, ll. 23-25	160.295
VI, 10229, ll. 53-55	123.183

FD

[*Fouilles de Delphes, III, Épigraphie, Paris 1909-1985*]

III/1, 490, ll. 2-15	35.41
III/3, 214, ll. 3-5	52

FIRA²

[*Fontes iuris Romani anteiustiniani, I-III, cur. S. RICCOBONO, Joh. BAVIERA, C. FERRINI, J. FURLANI, V. ARANGIO-RUIZ, Florentiae 21941-1943*]

III, 47, ll. 31-37	123.183
III, 48, ll. 53-55	123.183

IC

[M. GUARDUCCI, *Inscriptiones Creticae*, I-IV, Roma 1935-1950]

I/xvi, 1	40.57, 51.101
II/v, 18, A, ll.1-8	53
II/v, 19	53
II/v, 19, ll. 10-12	53.110
II/v, 19, l. 12	54
III/iii, 4	54
III/iii, 4, ll. 12-15	34
III/iii, 4, ll. 58 ss.	51.101
III/iii, 4, ll. 71-72	39
IV, 174	51.101
IV, 184	51.101
IV, 197	51.101

I.Délos

[*Inscriptions de Délos*, I-VII, Paris 1926-1972]

98 A, ll. 11-13	58.132
-----------------	--------

IG

[*Inscriptiones Graecae*, Berlin 1903-]

IV/1 ² , 28	56
V/1, 962, ll. 18-23	34
V/1, 1312, ll. 2-11	35.41
V/2, 11, ll. 8-12	35.41
V/2, 344	49.92
V/2, 396, ll. 8-12	35.41
V/2, 419, ll. 1-15	35.41
IX/1, 97	50, 52
IX/1, 97, ll. 14-15	46
IX/1 ² , 1:3A	25.2, 50
IX/1 ² , 1:3A, ll. 11-13	46
IX/1 ² , 1:136, ll. 1-8	52
IX/1 ² , 1:173, ll. 6-8	52
IX/1 ² , 1:178	53
IX/1 ² , 1:193	54

IX/1 ² , 1:193, A, ll.1-8	53
IX/1 ² , 1:393	57
IX/1 ² , 1:393, ll. 1-5	57.128
IX/1 ² , 3:718, ll. 5-8	141
IX/2, 234	55
IX/2, 234, ll. 1-3	55.120
IX/2, 517	54, 56, 166.332
IX/2, 517, ll. 6-7	55.118
IX/2, 1228	56
XII/5, 526	58.132
XII/5, 532	37.51, 58.132
XII/5, <i>Add.</i> p. 321	37.51, 58.132
XII/5, 539	58.132
XII/5, 594	58.132

I.Iasos[W. BLÜMEL, *Die Inschriften von Iasos*, I-II, Bonn 1985]

607	26.6
-----	------

I.Parion[P. FRISCH, *Die Inschriften von Parion*, Bonn 1983]

T62, ll. 10-15	36
T62, ll. 15-22	37.48

IPArk[G. THÜR, H. TAEUBER, *Prozessrechtliche Inschriften der griechischen Poleis: Arkadien (IPArk)*, Wien 1994]

28, ll. 1-15	35.41
36,c, ll. 8-12	35.41

LEGES MUNICIPALES

Lex Irnitana[J. GONZÁLEZ, M. CRAWFORD, *The lex Irnitana. A New Copy of the Flavian Municipal Law*, in *JRS* 76 (1986), 147-243]

21-22	138.225
53	21.93, 21.94

Lex Malacitana

[CIL II, 1964]

53	21.93, 21.94
54	122.176

Lex Salpensana

[CIL II, 1963]

21-22	138.225
-------	---------

Milet[*Milet*, Berlin 1906-]

I/3, 136	33, 34, 37.48
I/3, 136, ll. 6-7	34.39
I/3, 136, ll. 6-11	34.39, 36
I/3, 141	30
I/3, 141, ll. 38-39	30.22
I/3, 141, ll. 39-41	30.24
I/3, 142	32, 34
I/3, 142, ll. 2-6	33.37
I/3, 143	30, 33, 34, 36
I/3, 146	30, 33, 34, 36
I/3, 150	26, 32, 33, 34
I/3, 150, ll. 10-13	27.9
I/3, 150, ll. 25-29	27.10
I/3, 150, l. 34	27.11
I/3, 150, ll. 39-43	27.12
I/3, 150, ll. 43-53	28.14
I/3, 150, ll. 50-52	36
I/3, 150, ll. 53-57	28.15
I/3, 150, ll. 57-60	29.16
I/3, 150, ll. 60-63	29.17
I/3, 150, ll. 63-65	29.18
I/3, 150, ll. 65-67	29

RAGGI A.,

Seleuco di Rhosos. Cittadinanza e privilegi nell'Oriente greco in età tardo-repubblicana, 24-32

[Pisa 2006]

	117.144
ll. 18-22	117.145
ll. 24-25	117

SEG

[*Supplementum Epigraphicum Graecum*, Lugduni Batavorum (etc.) 1979–]

XIV, 530	58.132
XIV, 531	58.132
XXIII, 589	51.101
XXIX, 1149	37.51
XXXV, 389	57
XXXV, 389, ll. 2-3	57.127 .0
XLIV, 1218	30, 33, 34, 54
XLIV, 1218, ll. 3-13	30.26
XLIV, 1218, ll. 18-20	31.28
XLIV, 1218, ll. 20-23	31.31
XLIV, 1218, ll. 23-27	31.27
XLIV, 1218, ll. 27-28	31.29, 36
XLIV, 1218, ll. 28-31	31.31
XLIV, 1218, ll. 32-38	31.32

*Syll.*³

[W. DITTENBERGER, *Sylloge Inscriptionum Graecarum*, I-IV, Lipsiae ³1915-1924]

490	49.92
522 A	58.132
522 C	37.51, 58.132
529	58
531	57, 58
531, ll. 32-34	58.131
543	55.115
543, ll. 6-7	55.118
622A	53, 54

622B	53
622B, ll. 10-12	53.110
622B, l. 12	54
633	26.8

TABULAE HERCULANENSES

[G. CAMODECA, *Tabulae Herculanenses. Edizione e Commento*, I, Roma 2017]

89	119, 119.158
----	--------------

IV. FONTI PAPIROLOGICHE

BGU

[*Aegyptische Urkunden aus den Königlichen (poi Staatlichen) Museen zu Berlin, Griechische Urkunden*, Berlin 1895–]

II, 628, verso II	117.146
-------------------	---------

P.Gnom.

[BGU, V: *Der Gnomon des Idios Logos*, I, *Der Text*, cur. W. SCHUBART, Berlin 1919]

XL, 2937, l. 14	121.169
-----------------	---------

P.Oxy

[*The Oxyrhynchus Papyri*, London 1898–]

XL, 2937, l. 14	121.169
-----------------	---------

SPP

[*Studien zur Palaeographie und Papyruskunde*, I-LXXXV, cur. C. WESSELY, Leipzig 1901-1924]

XX, 48, l. 6	121.169
--------------	---------

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E STORIA DEL DIRITTO
SEZIONE DI DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITÀ

1. ALDO DELL'ORO, *Le cose collettive nel diritto romano*, Milano, Giuffrè 1963, 8°, p. 220.
2. GIUSEPPE GANDOLFI, *Studi sull'interpretazione degli atti negoziali in diritto romano*, Milano, Giuffrè 1966, 8°, p. XII-437.
3. REMO MARTINI, *Le definizioni dei giuristi romani*, Milano, Giuffrè 1966, 8°, p. XII-426.
4. ALDO CENDERELLI, *Ricerche sul Codex Hermogenianus*, Milano, Giuffrè 1965, 8°, p. IX-273.
5. EVA CANTARELLA, *La fideiussione reciproca*, Milano, Giuffrè 1965, 8°, p. 178.
6. MARIAGRAZIA BIANCHINI, *Studi sulla societas*, Milano, Giuffrè 1967, 8°, p. VII-128.
7. *Antologia giuridica romanistica e antiquaria*, I, Milano, Giuffrè 1968, 8°, p. XII-314.
8. FRANCO PANVINI ROSATI, *Contributo numismatico alla conoscenza di Velleia antica*, Milano, Giuffrè 1968, (esaurito).
9. ALDO CENDERELLI, *Varroniana. Istituti e terminologia giuridica nelle opere di M. Terenzio Varrone*, Milano, Giuffrè 1973, 8°, p. VIII-208.
10. GIOVANNI NEGRI, *La clausola codicillare nel testamento inofficioso*, Milano, Giuffrè 1975, 8°, p. VIII-352.
11. EVA CANTARELLA, *Studi sull'omicidio in diritto greco e romano*, Milano, Giuffrè 1976, 8°, p. IV-220.
12. ALFREDO MORDECHAI RABELLO, *Effetti personali della patria potestas*, - I, Milano, Giuffrè 1979, 8°, p. XVI-408.
13. EVA CANTARELLA, *Norma e sanzione in Omero. Contributo alla protostoria del diritto greco*, Milano, Giuffrè 1979, 8°, p. VI-330.
14. FRANCO GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, Giuffrè 1979, 8°, p. IV-194.
15. *Atti del II Seminario Romanistico Gardesano*, Milano, Giuffrè 1980, 8°, p. XII-576.
16. GIAN LUIGI FALCHI, *Le controversie tra Sabiniani e Proculiani*, Milano, Giuffrè 1981, 8°, p. IV-280.
17. ALBERTO MAFFI, *Studi di epigrafia giuridica greca*, Milano, Giuffrè 1983, 8°, p. VIII-264.
18. GIOVANNI NEGRI, *Diritto minerario romano*, I, Milano, Giuffrè 1985, 8°, p. VIII-380.
19. MARCELLA BALESTRI FUMAGALLI, *Lex Iunia de manumissionibus*, Milano, Giuffrè 1985, 8°, p. XII-220.
20. JAVIER PARICIO, *Estudio sobre las acciones in aequum conceptae*, Milano, Giuffrè 1986, 8°, p. VIII-144.
21. DARIO MANTOVANI, *Digesto e masse bluhmiane*, Milano, Giuffrè 1987, 8°, p. VIII-184.

22. *Atti del III Seminario Romanistico Gardesano*, Milano, Giuffrè 1988, 8°, p. XII-580.
23. ANNA MARIA GIOMARO, *La tipicità delle legis actiones e la nominatio causae*, Milano, Giuffrè 1988, 8°, p. IV-112.
24. GIUSEPPE VALDITARA, *Studi sul magister populi. Dagli ausiliari militari del rex ai primi magistrati repubblicani*, Milano, Giuffrè 1989, 8°, p. XII-436.
25. ARNALDO BISCARDI, *La dottrina romana dell'obligatio rei*, Milano, Giuffrè 1991, 8°, p. VIII-194.
26. FERDINANDO ZUCCOTTI, *Furor haereticorum*, Milano, Giuffrè 1992, 8°, p. XVI-568.
27. *Testimonium amicitiae*, Milano, Giuffrè 1992, 8°, p. VIII-462.
28. *Incontro con Giovanni Pugliese*, Milano, Giuffrè 1992, 8°, p. VIII-148.
29. ALBERTO MAFFI, *Ricerche sul postliminium*, Milano, Giuffrè 1992, 8°, p. VI-256.
30. LORENA MANNA, *Actio redhibitoria e responsabilità per i vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, Milano, Giuffrè 1994, 8°, p. X-288.
31. CHIARA BUZZACCHI, *Studi sull'actio iudicati nel processo romano classico*, Milano, Giuffrè 1996, 8°, p. VIII-144.
32. IOLE FARGNOLI, *Studi sulla legittimazione attiva all'interdetto quod vi aut clam*, Milano, Giuffrè 1998, 8°, p. X-164.
33. BARBARA BONFIGLIO, *Corruptio servi*, Milano, Giuffrè 1998, 8°, p. VI-236.
34. ARNALDO BISCARDI, *Scritti di diritto greco*, a cura di Eva Cantarella e Alberto Maffi, Milano, Giuffrè 1999, 8°, p. X-298.
35. IOLE FARGNOLI, *Alius solvit alius repetit. Studi in tema di indebitum condicere*, Milano, Giuffrè 2001, 8°, p. X-282.
36. LORENZO GAGLIARDI, *Decemviri e centumviri. Origini e competenze*, Milano, Giuffrè 2002, 8°, p. XVI-570.
37. FRANCESCA PULITANÒ, *Studi sulla prodigalità nel diritto romano*, Milano, Giuffrè 2002, 8°, p. X-222.
38. MARCELLA BALESTRI FUMAGALLI, *Rosmini e il diritto romano*, Milano, Giuffrè 2003, 8°, p. X-152.
39. *Scritti in ricordo di Barbara Bonfiglio*, Milano, Giuffrè 2004, 8°, p. XII-418.
40. LORENZO GAGLIARDI, *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici. I. La classificazione degli incolae*, Milano, Giuffrè 2006, 8°, p. XVI-584.
41. PAOLA BIAVASCHI, *Ricerche sul precarium*, Milano, Giuffrè 2006, 8°, p. VIII-374.
42. IOLE FARGNOLI, *Ricerche in tema di furtum. Qui sciens indebitum accipit*, Milano, Giuffrè 2006, 8°, p. VI-276.
43. FRANCESCA PULITANÒ, *De eo quod certo loco. Studi sul luogo convenzionale dell'adempimento nel diritto romano*, Milano, Giuffrè 2009, 8°, p. VIII-360.
44. ROBERTO SIGNORINI, *Adsignare libertum. La disponibilità del patronatus tra normazione senatoria ed interpretatio giurisprudenziale*, Milano, Giuffrè 2009, 8°, p. VIII-236.
45. ANTONIO BANFI, *Sovranità della legge. La legislazione di Demetrio del Falero ad Atene (317-307 a.C.)*, Milano, Giuffrè 2010, 8°, p. VIII-254.

46. LORENZO GAGLIARDI, *Cesare, Pompeo e la lotta per le magistrature. Anni 52-50 a.C.*, Milano, Giuffrè 2011, 8°, p. X-224.
47. PAOLA BIAVASCHI, *Caesari familiarissimus. Ricerche su Aulo Ofilio e il diritto successorio tra repubblica e principato*, Milano, Giuffrè 2011, 8°, p. X-308.
48. NUNZIA DONADIO, *Vadimonium e contendere in iure. Tra "certezza di tutela" e "diritto alla difesa"*, Milano, Giuffrè 2011, 8°, p. XII-526.
49. EVA CANTARELLA, *Diritto e società in Grecia e a Roma. Scritti scelti*, a cura di Alberto Maffi e Lorenzo Gagliardi, Milano, Giuffrè 2011, 8°, p. XVI-964.
50. LAURA PEPE, *Phonos. L'omicidio da Draconte all'età degli oratori*, Milano, Giuffrè 2012, 8°, p. X-258.
51. ALESSIA SPINA, *Ricerche sulla successione testamentaria nei responsa di Cervidio Scevola*, Milano, Giuffrè 2012, 8°, p. XII-622.
52. ROBERTO SIGNORINI, *D. 34,5. "De rebus dubiis". Profili sistematici e rassegna casistica*, Milano, Giuffrè 2014, 8°, p. VIII-238.
53. *La cattedra e la toga. Scritti romanistici di Aldo Dell'Oro*, a cura di Iole Fargnoli, Claudio Luzzati e Riccarda Dell'Oro, Milano, Giuffrè 2015, 8°, p. XXVIII-528.
54. LORENZO GAGLIARDI, *Studi sulla legittimazione alla querela inofficiosi testamenti in diritto romano e bizantino*, Milano, Giuffrè 2017, 8°, p. XVI-248.
55. FRANCESCA PULITANÒ, *Quid enim municipes dolo facere possunt? Illecito del singolo e responsabilità collettiva nel diritto romano*, Milano, Giuffrè 2018, 8°, p. VIII-196.
56. *Antologia giuridica romanistica ed antiquaria, II*, a cura di Lorenzo Gagliardi, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre 2018, 8°, p. XII-624.
57. *Dike. Essays on greek law in honor of Alberto Maffi*, edited by Lorenzo Gagliardi and Laura Pepe, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre 2019, 8°, p. XX-386.
58. SABRINA LO IACONO, *Ambulatoria est voluntas defuncti? Ricerche sui "patti successori" istitutivi*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre 2019, 8°, p. X-358.
59. SABRINA LO IACONO, *Gli anni della breccia cristiana. La legislazione dell'imperatore Graziano*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre 2021, 8°, p. X-262.
60. *Il diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica*, a cura di Chiara Buzzacchi e Iole Fargnoli, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre 2021, 8°, p. VI-310.
61. RENATO PERANI, *Pignus distrahere. La vendita del pegno da parte del creditore pignoratizio*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre 2021, 8°, p. XVIII-332.
62. FRANCESCO CASTAGNINO, *I diplomata militaria. Una ricognizione giuridica*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre 2022, 8°, p. X-246.
63. FRANCO GNOLI, *Scritti scelti di diritto criminale*, a cura di Iole Fargnoli, Chiara Buzzacchi, Francesca Pulitanò, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre 2022, 8°, p. XVIII-482.
64. LORENZO GAGLIARDI, *Romam commigrare. I romani, i latini e l'immigrazione*, prefazione di Luigi Capogrossi Colognesi, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre 2023, 8°, p. XVI-280.

€ 36,00
024221633

ISBN 978-88-28-85987-1

